REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 25 settembre 2026 **Anno LVII - N. 130**

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

n. **17030** del 10 agosto 2026

Ecorex s.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Comune di Monselice (PD), Via Umbria, n. 1. Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione, di cui all'istanza acquisita in data 07/08/2025. 2

[Ambiente]

n. **18290** del 10 settembre 2026

Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI Srl (sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235). Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe. Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Comuni interessati: San Giorgio Bigarello (MN), Castel D'Ario (MN). Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) a seguito dell'istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale Veneto in esecuzione della sentenza n. 14/2025. 95

[Ambiente]

n. **18291** del 10 settembre 2026

Falzi s.r.l. - Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Carrara, 10, Grezzana (VR). Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'istanza acquisita in data 27/05/2025. 363

[Ambiente]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

(Codice interno: 591862)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO n. 17030 del 10 agosto 2026

Ecorex s.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Comune di Monselice (PD), Via Umbria, n. 1. Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione, di cui all'istanza acquisita in data 07/08/2025.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia a Ecorex s.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione, di cui all'istanza acquisita in data 07/08/2025, comprensivo di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale.

Il Direttore

PREMESSO che Ecorex s.r.l. (CF/P.IVA 04346300280) è già titolare di autorizzazione integrata ambientale n. 11 del 27/01/2021 rilasciata con PAUR n. 4 del 28/01/2021, e ss.mm.ii. per l'installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Monselice (PD), Via Umbria, n. 1;

VISTA l'istanza acquisita in data 07/08/2025, con la quale Ecorex s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per il progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione dell'installazione in via Umbria, 1 - Comune di Monselice (PD);

PRESO ATTO del fatto che i titoli che il proponente ha chiesto di ricomprendere nel PAUR sono:

- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza della Regione del Veneto, comprensiva di autorizzazione alla gestione e al trattamento dei rifiuti; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione agli scarichi idrici;

RICHIAMATE integralmente le fasi della procedura finalizzata al rilascio del PAUR, come indicate in dettaglio nei decreti di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che formano parte integrante del presente provvedimento e, in particolare:

- la nota prot. reg. n. 0694137 del 24/11/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- la nota prot. n. 258161 del 06/05/2026 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
- il parere n. n. 278 del 27/05/2026 con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, fornendo alcune indicazioni pertinenti alla fase autorizzativa;
- il verbale della seduta del 09/06/2026, per la discussione degli aspetti autorizzativi del progetto e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, trasmesso con nota prot. reg. n. 391400 del 29/06/2026;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa all'unanimità favorevolmente al rilascio dell'AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

VISTO il decreto n. 14320 del 08/06/2026 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto n. 15537 del 09/07/2026 con il quale il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti, Bonifiche, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di AIA per le attività svolte nell'installazione di cui trattasi, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il provvedimento AIA sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 secondo l'Allegato IX alla Parte II e costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 14, anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli impianti di gestione rifiuti;

DATO ATTO che ai sensi del comma 7 dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, il provvedimento unico regionale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

VISTI il d.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e la L. n. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTE la L.R. n. 3/2000 *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*;

VISTA la Legge regionale n. 12 del 27/05/2024 recante la "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01210578956192 del 30.12.2025 per il rilascio del provvedimento;

decreta

1. Si prende atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi sul progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione, presentato da Ecorex s.r.l. (CF/P.IVA 04346300280), espresse nella seduta del 09/06/2026 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

2. Si adotta la determinazione favorevole di conclusione della Conferenza di Servizi, motivata sulla base dell'approvazione unanime espressa nella seduta del 09/06/2026, e si rilascia, ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 7 del d.lgs. n. 152/2006 il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente come di seguito elencato:

   2.1. decreto n. 14320 del 08/06/2026, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con cui il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso adotta il provvedimento di VIA favorevole relativamente al progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione dell'installazione ubicata in Comune di Monselice (PD), Via Umbria, n. 1, di titolarità di Ecorex s.r.l., sulla base del parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 278 del 27/05/2026;

   2.2. decreto n. 15537 del 09/07/2026, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con cui il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti, Bonifiche, rilascia alla Ecorex s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione dell'installazione ubicata in Comune di Monselice (PD), Via Umbria, n. 1.

3. Ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

4. Qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento è demandata al Direttore della Direzione Acque, Rifiuti, Bonifiche, in qualità di struttura regionale competente in materia di AIA per le attività svolte nell'installazione di cui trattasi.

5. Il presente provvedimento conclude il procedimento per il rilascio del PAUR avviato con nota prot. reg. n. 0694137 del 24/11/2025.

6. Il presente provvedimento è notificato a Ecorex s.r.l. e comunicato agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del procedimento avviato con nota prot. n. 0694137 del 24/11/2025.

7. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.

8. Il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

9. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Luca Marchesi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A **al Decreto n.** 17030 **del** 10/08/2026 pag. 1 di 28

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

DECRETO N. 14320 DEL 08/06/2026

STRUTTURA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

OGGETTO

ECOREX S.R.L. – Riconfigurazione impiantistica dello stabilimento in Comune di Monselice – Ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione.
Comune di localizzazione: Monselice (PD).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025).
Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto si adotta il provvedimento favorevole di VIA per il progetto di riconfigurazione impiantistica che comporta l'ottimizzazione delle aree di stoccaggio e l'implementazione dei processi di lavorazione dello stabilimento in Comune di Monselice presentato dalla società Ecorex S.r.l., da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: - istanza presentata da Ecorex S.r.l. acquisita al protocollo in data 07/08/2025 con prot. n. 388413; - comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. n. 694137 del 24/12/2025; - parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 278 del 27/05/2026; - verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/05/2026.

IL DIRETTORE

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"*;

VISTO l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";*

VISTI i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA;

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006, lettera ag) "*Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali*

limiti stabiliti nel presente allegato", e lettera q) "*Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"*;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. nn. 388413, 388533, 388539, 388543, 388544, 388549, 388551, 388552, 388554, 388563, 388565, 388568 e 388569 del 07/08/2025, con la quale la società Ecorex S.r.l. (sede legale: Monselice (PD), Via Umbria 1; C.F. - P.IVA: 04346300280), ha richiesto, l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento Autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025;

PRESO ATTO che alla domanda è stato allegato l'elenco nel quale il proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare altresì lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 50/2025);

CONSIDERATO che l'intervento riguarda una serie di modifiche dell'attuale assetto impiantistico attraverso una riorganizzazione complessiva delle aree di stoccaggio e di lavorazione che prevede l'aumento dei quantitativi di stoccaggio e l'inserimento di nuove operazioni di recupero e trattamento;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 406945 del 22/08/2025 la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. V.I.A. ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando contestualmente riscontro dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori;

CONSIDERATO che in riscontro alla richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata dal proponente, di cui alla nota della Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso prot. n. 406945 del 22/08/2025, nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii sono pervenute agli uffici dell'U.O. VIA le seguenti note:

- ARPAV, acquisita al protocollo regionale con n. 459841 del 16/09/2025;

VISTA la nota prot. n. 481886 del 25/09/2025, con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. V.I.A., a seguito della verifica formale, ha fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente, il quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con PEC del 21/10/2025, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 583513;

CONSIDERATO che gli Uffici della Unità Organizzativa V.I.A. con nota in data 04/11/2025 (protocollo regionale n. 605174), hanno comunicato la conclusione della verifica di completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e l'obbligo per il Proponente (per quanto disposto dalla Fase 4 "Presentazione al pubblico", lettera F), dell'Allegato A al Regolamento attuativo n. 2/2025) della presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo modalità concordate con il Comune di Monselice (PD);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/11/2026 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 28/11/2025 presso la Sala Pubblica Beato Carlo Liviero in via Tagliamento, n. 2 a Monselice (PD), informandone i competenti uffici regionali con nota del 02/12/2025 (ricevuta con prot. 652382);

CONSIDERATO che, con nota in data 24/12/2025 (protocollo n. 694137), gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico (di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e, del medesimo Decreto Legislativo) sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto e, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) e ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sono pervenute pareri/osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- ULSS 6 EUGANEA, (ricevuta con prot. 507368 del 30/09/2025);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/02/2026 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria congiuntamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 17/02/2026, prot. n. 120297;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 17/03/2026 (acquisita con prot. nn. 168573,168593 e 168594);

VISTA la nota prot. n. 258161 del 06/05/2026 con la quale è stata convocata, per il giorno 09/06/2026, la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, dal ricevimento della documentazione integrativa è stata avviata, con nota prot. 213650 del 10/04/2026, una nuova consultazione del pubblico (15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) e ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii sono pervenute osservazioni da parte del ULSS 6 Euganea (ricevute con prot. 222053 del 15/04/2026);

PRESO ATTO che in data 21/05/2026 il proponente ha inviato documentazione aggiuntiva utile al fine di motivare la disapplicazione del limite inferiore dei BAT AEL previsto dalla misura I.1.a del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sulla base di valutazioni di fattibilità tecnico economica (acquisita con prot. n. 283394);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 193 in data 26/05/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

VISTO il parere n. 278 del 27/05/2026, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 27/05/2026, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di riconfigurazione impiantistica che comporta l'ottimizzazione delle aree di stoccaggio e l'implementazione dei processi di lavorazione dello stabilimento in Comune di Monselice presentato dalla società Ecorex S.r.l, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 193 del 26/05/2026;

CONSIDERATO che, le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 27/05/2026, sono state approvate nella medesima seduta;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui al Regolamento regionale n. 2/2025, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società ECOREX S.r.l., ed è adottato dal Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 2/2025, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

CONSIDERATO che, il provvedimento di VIA ha efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni a far data dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 278 del 27/05/2026 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27/05/2026, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto comprensiva anche della valutazione di incidenza, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
3. di adottare il provvedimento di favorevole VIA relativamente al progetto di "Riconfigurazione impiantistica dello stabilimento in Comune di Monselice – Ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione.", presentato dalla società Ecorex S.r.l. (sede legale: Monselice (PD), Via Umbria 1; C.F. - P.IVA: 04346300280), per le motivazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 278 del 27/05/2026, Allegato A al presente Provvedimento, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 193 del 26/05/2026.
4. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui al Regolamento regionale n. 2/2025, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato).

5. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2025, alla U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
6. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia del presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
8. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel quale il presente atto verrà compreso.
9. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.

(L.R. 27 maggio 2024, n. 12)

PARERE n. 278 del 27/05/2026

Oggetto: ECOREX S.R.L. – Riconfigurazione impiantistica dello stabilimento in Comune di Monselice – Ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione. Comune di localizzazione: Monselice (PD).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025).
Parere di compatibilità ambientale.

1. PREMESSA

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"*;

VISTO l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";*

VISTI i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA;

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006, lettera ag) "*Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato"*, e lettera q) "*Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"*;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. nn. 388413, 388533, 388539, 388543, 388544, 388549, 388551, 388552, 388554, 388563, 388565, 388568 e 388569 del 07/08/2025, con la quale la società Ecorex S.r.l. (sede legale: Monselice (PD), Via Umbria 1; C.F. - P.IVA: 04346300280), ha richiesto, l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento Autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025;

PRESO ATTO che alla domanda è stato allegato l'elenco nel quale il proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare altresì lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi per la

realizzazione e l'esercizio del progetto (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 50/2025);

CONSIDERATO che l'intervento riguarda una serie di modifiche dell'attuale assetto impiantistico attraverso una riorganizzazione complessiva delle aree di stoccaggio e di lavorazione che prevede l'aumento dei quantitativi di stoccaggio e l'inserimento di nuove operazioni di recupero e trattamento;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 406945 del 22/08/2025 la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. V.I.A. ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando contestualmente riscontro dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori;

CONSIDERATO che in riscontro alla richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata dal proponente, di cui alla nota della Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso prot. n. 406945 del 22/08/2025, nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii sono pervenute agli uffici dell'U.O. VIA le seguenti note:

- ARPAV, acquisita al protocollo regionale con n. 459841 del 16/09/2025;

VISTA la nota prot. n. 481886 del 25/09/2025, con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. V.I.A., a seguito della verifica formale, ha fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente, il quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con PEC del 21/10/2025, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 583513;

CONSIDERATO che gli Uffici della Unità Organizzativa V.I.A. con nota in data 04/11/2025 (protocollo regionale n. 605174), hanno comunicato la conclusione della verifica di completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e l'obbligo per il Proponente (per quanto disposto dalla Fase 4 "Presentazione al pubblico", lettera F), dell'Allegato A al Regolamento attuativo n. 2/2025) della presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo modalità concordate con il Comune di Monselice (PD);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/11/2026 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 28/11/2025 presso la Sala Pubblica Beato Carlo Liviero in via Tagliamento, n. 2 a Monselice (PD), informandone i competenti uffici regionali con nota del 02/12/2025 (ricevuta con prot. 652382);

CONSIDERATO che, con nota in data 24/12/2025 (protocollo n. 694137), gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico (di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e, del medesimo Decreto Legislativo) sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto e, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) e ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sono pervenute pareri/osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- ULSS 6 EUGANEA, (ricevuta con prot. 507368 del 30/09/2025);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/02/2026 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria congiuntamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 17/02/2026, prot. n. 120297;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 17/03/2026 (acquisita con prot. nn. 168573,168593 e 168594);

VISTA la nota prot. n. 258161 del 06/05/2026 con la quale è stata convocata, per il giorno 09/06/2026, la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, dal ricevimento della documentazione integrativa è stata avviata, con nota prot. 213650 del 10/04/2026, una nuova consultazione del pubblico (15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) e ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii sono pervenute osservazioni da parte del ULSS 6 Euganea (ricevute con prot. 222053 del 15/04/2026);

PRESO ATTO che in data 21/05/2026 il proponente ha inviato documentazione aggiuntiva utile al fine di motivare la disapplicazione del limite inferiore dei BAT AEL previsto dalla misura I.1.a del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sulla base di valutazioni di fattibilità tecnico economica (acquisita con prot. n. 283394);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 193 in data 26/05/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sito d'intervento si trova su un'area individuata dal P.R.G. comunale come area D3 "Zona industriale". Lo stabilimento si trova in via Umbria 1, Monselice (PD) e dista circa 3,6 km dal casello dell'autostrada A13 Bologna – Padova ed è accessibile dalla Strada Statale n° 16 "Adriatica", una delle strade di collegamento tra i principali capoluoghi Adriatici.

Localizzazione dell'area di progetto

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il proponente, in relazione al quadro di riferimento programmatico, ha analizzato i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

➢ **<u>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)</u>:**

Dall'analisi delle Norme Tecniche e degli elaborati del PTRC relativamente all'area di progetto sono emerse le seguenti valutazioni:

- **Uso del suolo/Terra**: L'area in esame non ricade in alcuno dei quattro tipi di area rurale, nonostante si trovi in prossimità di un'area agropolitana, ovvero un'area caratterizzata da un'attività agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo;
- **Uso del suolo/Acqua**: Tessuto urbanizzato. A nord dell'impianto passa la dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti;
- **Uso del suolo/Idrogeologia e rischio sismico**: Nessun vincolo;
- **Biodiversità**: L'area in oggetto è catalogata come tessuto urbanizzato, fuori dalla zona industriale dove si trova l'installazione è presente uno spazio agrario a diversità medio alta;
- **Energia e Ambiente**: L'area in esame si trova su una zona con possibili livelli eccedenti di radon. L'inquinamento da NO_x nell'area (media luglio 2004-giugno 2005) è nella fascia tra i 30 e i 40 $\mu g/m^3$;

- **Mobilità**: ad est dell'impianto sono presenti ad una distanza di 500 m ca la SS16 e a 2 km ca l'autostrada A13 Bologna-Padova, mentre ad ovest, ad una distanza di 1550 m ca la linea ferroviaria Padova-Bologna;
- **Sistema del territorio rurale e della rete ecologica:** Aree agropolitane in pianura.

➢ **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)**

Il territorio comunale di Monselice rientra nel bacino idrografico scolante nella laguna veneta.

Dall'esame della carta di pericolosità idraulica, l'area in cui si trova il progetto in esame non rientra tra le zone caratterizzate da indici di pericolosità e rischio né geologico né idraulico P.A.I.

➢ **Piano di Tutela Delle Acque (PTA)**

Il sito analizzato rientra all'interno del Bacino scolante nella Laguna di Venezia, sottobacino R001/03 Canale dei Cuori - Canal Morto. Tale sottobacino è caratterizzato dal sistema del Canal Morto e dal sistema del Canale dei Cuori. Il sottobacino del Canal Morto (denominato Canale Altipiano nella zona più a monte) scola in Laguna attraverso una rete idrografica che sottopassa il fiume Brenta in corrispondenza della botte delle Trezze. I principali corsi d'acqua del bacino sono il Canal Morto, lo scolo Rebosola e lo scolo Barbegara. La rete idrografica del sottobacino Canale dei Cuori scorre in direzione Ovest-Est ed è costituita da una serie di canali secondari che si immettono nei due canali principali: la Fossa Monselesana e Canale dei Cuori.

La realizzazione del progetto non interferisce con gli obiettivi del Piano Regionale di Risanamento delle Acque e con il Piano di Tutela delle Acque.

Analizzando le tavole del PTA relativamente all'area di progetto, nel SIA viene ripostato quanto segue:

- **Tav. 1 Carta delle aree sensibili**: L'impianto Ecorex srl si trova nell'area del bacino scolante nella Laguna di Venezia. Nell'intorno dell'installazione, circa 350 m est, è presente lo Scolo San Giacomo individuato dal PTA come corso d'acqua sensibile;
- **Tav. 2 Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta**: dallo stralcio della carta della vulnerabilità intrinseca della falda si evidenza che il grado di vulnerabilità della falda freatica, classificato con il metodo statistico SINTACS, risulta Elevato, infatti la discreta permeabilità del suolo, unitamente alla situazione sfavorevole legata alla bassa soggiacenza della falda freatica, determina una vulnerabilità intrinseca della risorsa acquifera alta.
  Il proponente tuttavia sottolinea che la falda freatica della bassa pianura veneta presenta condizioni quantitative e qualitative assai modeste se non scadenti, e che nonostante ciò debba essere comunque protetta da potenziali diffusioni di contaminanti che potrebbero essere in essa veicolati e da essa trasferirsi in falde sottostanti di pregio e potenzialità maggiori.
  Viene quindi evidenziato che l'attività che sarà svolta nel sito da ECOREX SRL tratterà rifiuti non pericolosi e pericolosi gestiti e movimentati interamente su superfici pavimentate e coperte.
  Il proponente ritiene pertanto indicata, in relazione alle attività di progetto, l'adozione degli opportuni e previsti interventi a salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, nelle aree di movimentazione (carico/scarico) e stoccaggio dei rifiuti, quali adeguata impermeabilizzazione delle superfici e rete di raccolta e trattamento adeguata delle acque meteoriche ed eventuali emergenze a seguito di sversamenti accidentali.
- **Tav.3 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:** Pur considerando che l'impianto Ecorex ricade all'interno di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, il proponente precisa che l'attività di gestione rifiuti pericolosi verrà eseguita esclusivamente all'interno del capannone e pertanto non comporterà aggravio della situazione esistente nella zona in questione.
- **Tav. 4 Zone omogenee di protezione dall'inquinamento:** Ecorex ricade nella zona omogenea di protezione "Zona di pianura: zona tributaria della Laguna di Venezia".
  L'impianto di ECOREX srl risulta allacciato alla rete fognaria per gli scarichi civili derivanti dagli uffici annessi al capannone con regolare autorizzazione rilasciata dall'ente gestore Acquevenete S.p.A.
  Inoltre, al fine di prevenire i danni dovuti a sversamenti accidentali di rifiuti liquidi, nelle aree interne dove avviene la movimentazione dei rifiuti liquidi sono presenti cordonature e pozzetti

ciechi non comunicanti con la rete. Lo svuotamento dei pozzetti interni avviene con opportune pompe che aspirano e convogliano i liquidi in fusti e cisternette per la raccolta.

Ecorex srl rientra tra le tipologie di attività di cui all'allegato "F" del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto DCR N. 107/2009 e ss.mm.ii. (che comprende gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi). Il proponente dichiara che l'impianto Ecorex srl effettua la gestione degli scarichi idrici in conformità alle disposizioni previste dal P.T.A.

- **Aree Naturali Protette ed Aree Rete Natura 2000**

Nell'area vasta intorno alla zona oggetto di intervento sono presenti le seguenti aree oggetto di particolare regime di tutela ambientale:

- SIC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco": estensione di 15.096 ha, ubicata ad una distanza minima di circa 3,19 km in direzione N-NW e con decorso N-NE;
- ZPS IT3260021 "Bacino Val Grande - Lavacci": ubicato ad una distanza minima di circa 9,77 km in direzione S, ha un'estensione di 51 ettari e si sviluppa in direzione E-O per una lunghezza di 8 km.

- **Vincoli paesaggistici**

L'intervento proposto non interessa aree soggette a vincolo paesaggistico.

- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**

- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e carta delle fragilità: l'area in oggetto ricade all'interno di un'area soggetta a scolo meccanico;
- Carta di sintesi sensibilità del suolo: l'installazione sorge su un suolo identificato come "poco sensibile" nella porzione nord della proprietà e come "sensibile" nella parte più a sud;
- Sistema ambientale: non si evidenziano particolari vincoli;
- Sistema Insediativo Infrastrutturale: l'impianto Ecorex è all'interno di un polo produttivo esistente di interesse provinciale da potenziare. All'Art. 31 delle norme tecniche del PTCP tali zone vengono identificate come aree produttive rilevanti per la loro ubicazione e collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in relazione allo scarso condizionamento ambientale;
- Sistema del paesaggio: nessun vincolo particolare;

- **Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Monselice**

Dall'analisi delle cartografie di piano si osserva quanto illustrato a seguire:

- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: l'area di progetto non è soggetta ad alcun vincolo;
- Carta delle Invarianti: la tavola non riporta per l'area di interesse alcun vincolo o segnalazione;
- Carta delle fragilità: dall'analisi effettuata dal proponente si desume che l'area in cui ricade il progetto sia individuata come Area idonea (di cui all'Art. 47 delle Norme Tecniche del P.A.T.); tale area è caratterizzata da condizioni geologiche ed idrogeologiche di stabilità ambientale tale da non richiedere particolari accorgimenti di carattere tecnico per le normali costruzioni. L'intervento proposto non comporta un aggravio al regime idraulico attuale in quanto non modifica il grado di permeabilità essendo inserito all'interno di un capannone con pavimentazione in calcestruzzo e dunque in ambiente impermeabile;
- Carta delle trasformabilità: L'area di progetto afferisce in area ad "urbanizzazione consolidata – produttivo" (Art. 51 delle Norme Tecniche del P.A.T) e all'A.T.O. n° 4 – Insediativo – Produttivo (Art. 50 delle Norme Tecniche del P.A.T). Le aree di urbanizzazione consolidata rappresentano i contesti territoriali di "completamento", sia residenziali, sia produttivi, dotati delle principali opere di urbanizzazione, all'interno dei quali sono sempre possibili interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici esistenti, nonché interventi di riqualificazione e riconversione, con la diretta applicazione delle Norme Tecniche Operative del P.I. Vigente e del Regolamento Edilizio, qualora

compatibili con il P.A.T. Considerato che il progetto prevede lo svolgimento delle attività da parte della ditta ECOREX Srl in fabbricati già esistenti e che all'esterno verrà eseguito lo stoccaggio esclusivamente di rifiuti non pericolosi, il proponente ritiene che il progetto di modifica impiantistica sia compatibile con la classificazione dell'area ATO n° 4 del PAT che non comporta divieti od azioni di mitigazione particolari per il caso in essere;

- **Piano degli Interventi Comune di Monselice**

Il sito della ditta Ecorex Srl si trova in area D3 – Zona Industriale, come da estratto sottoriportato:

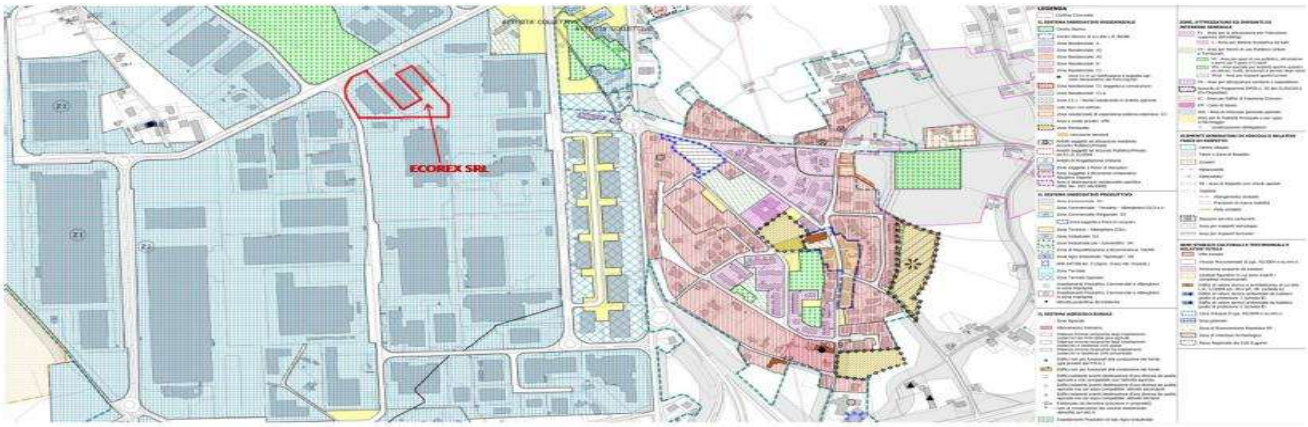

Stralcio del P.I. Comune di Monselice

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

STATO DI FATTO

L'azienda attualmente è autorizzata alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante le operazioni:

- stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi al fine della sostituzione dell'imballaggio;
- accorpamento [R12, D14], con eventuale sconfezionamento, travaso, riduzione volumetrica grossolana con benna, riconfezionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- accorpamento [R12], mediante travaso, eseguito con apposita attrezzatura antideflagrante in area C10, del gas contenuto in bombole;
- operazione [R12-D13] di selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso di singole partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo viene distinta in:
  - eliminazione [R12, D13] di frazioni estranee/di singole frazioni residuali vocate a diverso destino, effettuata manualmente o con l"ausilio di mezzi meccanici, anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana; le frazioni estranee ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero/smaltimento;
  - selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l"ausilio di mezzi meccanici, anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana, finalizzata alla produzione di

frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
- smontaggio di rifiuti compositi /RAEE [R12], effettuata manualmente con l'ausilio di mezzi meccanici anche al fine della riduzione volumetrica grossolana, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;

- miscelazione [R12, D13] di rifiuti in deroga e non in deroga;
- adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione ad umido e con eventuale separazione delle frazioni metalliche;
- riduzione volumetrica [R12] mediante pressa schiacciafusti (area P1);
- riduzione volumetrica [R12] mediante taglierina o cesoia manuale di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- riduzione volumetrica [R12] di rifiuti pericolosi mediante pressatura (area P2);
- recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta [R3];
- recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti plastica [R3];
- recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da metalli o da composti metallici [R4];
- recupero di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto [R9];
- preparazione per il riutilizzo [R3, R4] di rifiuti pericolosi e non pericolosi di imballaggio.

È autorizzata, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

- Capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti istantaneamente in istallazione (comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni, indipendentemente dalle operazioni in cui i rifiuti risultano caricati): 935 Mg di cui massimo 345 Mg di pericolosi così suddivisi:

Stoccaggio [Mg]			
Rifiuti	**R13**	**D15**	**Totale**
Non pericolosi	360	230	590
Pericolosi	225	120	345
Totale	**585**	**350**	**935**

- Potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R4, R9, R12, D13, D14]:

Altreoperazioni[R3, R4, R9, R12, D13, D14]		
Operazioni	**Mg/anno**	**Mg/giorno**
R9	1500	6
R3 R4	33.750 di cui al massimo 12.500 pericolosi	135 di cui al massimo 50 pericolosi, di cui: - R4 - 45 - R3 di rifiutiplastici e cellulosoci - 90
R12	56.250 di cui al massimo 21.250 pericolosi	225 di cui al massimo 85 pericolosi
D13-D14	31.250 di cui al massimo 11.250 pericolosi	125 di cui al massimo 45 pericolosi
Totali	**122.750 di cui al massimo 45.000 pericolosi**	**491 di cui al massimo 180 pericolosi**

PROPOSTA PROGETTUALE

Il progetto riguarda una serie di modifiche dell'attuale assetto impiantistico attraverso una riorganizzazione complessiva delle aree di stoccaggio e di lavorazione. La riconfigurazione impiantistica è stata pensata ai fini di una perfetta integrazione della nuova area acquisita adiacentemente all'impianto.

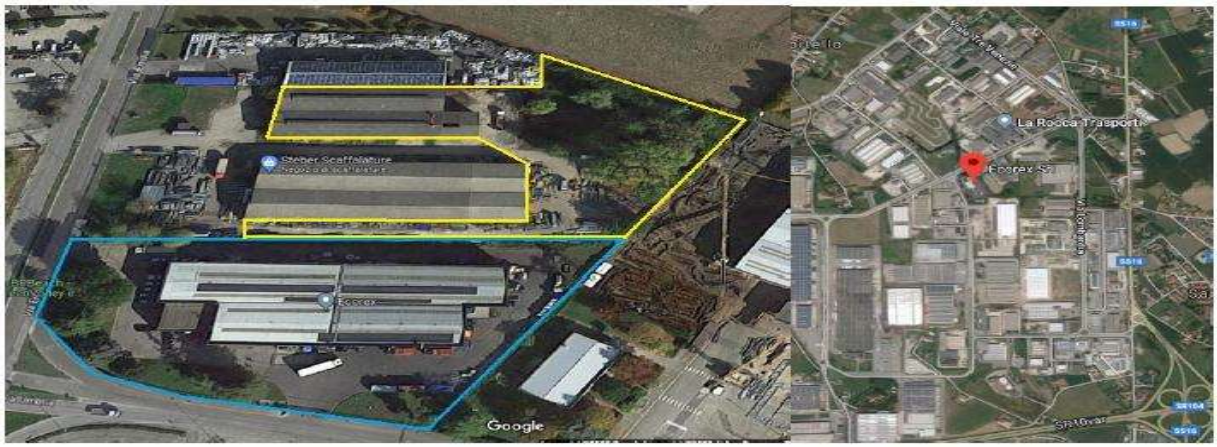

In blu area di stabilimento storica; in giallo area di nuova acquisizione

Il progetto presentato prevede le seguenti modifiche:

1. Aumento degli attuali quantitativi di stoccaggio;
2. Modifica delle tabelle di miscelazione in deroga all'art. 187 c. 1 (miscelazione fra rifiuti pericolosi e non pericolosi);
3. Inserimento delle operazioni di recupero R12 e trattamento D9 per il processo di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo per il successivo destino R1 (recupero energetico);
4. Inserimento operazioni di trattamento chimico-fisico D9 relativamente a rifiuti solidi.

AUMENTO DEGLI ATTUALI QUANTITATIVI DI STOCCAGGIO

Considerata la volumetria a disposizione nel nuovo assetto impiantistico, le aumentate aree di stoccaggio esterne e le nuove aree di lavorazione in progetto si ritiene di apportare la modifica alla capacità massima di stoccaggio giornaliera del sito di Monselice.

Si riportano le tabelle con i nuovi quantitativi di progetto:

Stoccaggio [Mg]	
Rifiuti	**R13/D15**
Non pericolosi	650
Pericolosi	500
Totale:	**1150**

Capacità di trattamento			
	[Mg/giorno]		[Mg/anno]
		di cui P	
R9	6	6	1.500
Compartimento A 315 mq Compartimento B 315 mq	135	50	33.750
R12	225	85	56.250
D13-D14	125	45	31.250
D9-R12 (sterilizzatore)	5	5	1.250
D9 (trattamento fisico/chimico)	50	50	12.500
Totali	**546**		**136.500**

MODIFICA DELLE TABELLE DI MISCELAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 187, C. 1 (MISCELAZIONE FRA RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI).

Nell'ambito delle modifiche gestionali dei rifiuti l'intervento prevede di modificare le tabelle di miscelazione con la possibilità di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, nell'ottica di una semplificazione impiantistica basata su un comune destino di smaltimento e/o recupero finale dei rifiuti indipendentemente dalla loro classificazione.

Nell'ambito dell'operazione di miscelazione, è prevista nell'area D del nuovo capannone la realizzazione di due nuove vasche D1 e D2.

Si riportano nella Tabella successiva l'elenco delle miscele e le rispettive aree di lavorazione come riportate nel LAY-OUT stato di progetto:

		AREE				
MISCELA	**DESCRIZIONE**	**B1/B2**	**F**	**C9**	**C10(**)**	**D1/D2**
MISCELA N.1	RIFIUTI destinati a R1-D10 - INCENERIMENTO-TERMOVALORIZZAZIONE			X	X	
MISCELA N.2	RIFIUTI destinati a R2-RECUPERO SOLVENTI		X		X	
MISCELA N.3	RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 - TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO				X	X
MISCELA N.4	RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 - TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO	X			X	
MISCELA N.5	RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 - DISCARICA				X	X
MISCELA N.6	ACIDI				X	

MISCELA N.7	BASI				X	
MISCELA N.8	EMULSIONI	X			X	
MISCELA N.9	OLIO	X			X	
MISCELA N.10	RIFIUTI PERICOLOSI IN DEROGA(***)					

(**)locale adibito ad effettuare la prova preliminare di "fattibilità" per tutte le miscele

(***) area di stoccaggio rifiuto specifico

INSERIMENTO PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

Nel complesso delle aree E del nuovo capannone verrà installato un macchinario dedicato alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Allo stato attuale nel nuovo capannone è già presente l'area E1 di stoccaggio rifiuti sanitari a rischio infettivo (con stoccaggio inferiore ai 5 gg) approvata dai VVF.

La cella frigorifera dedicata allo stoccaggio di rifiuti a rischio infettivo con tempistiche superiori ai 5 gg (fino a 15 gg) verrà mantenuta nel compartimento A dell'attuale capannone.

L'operazione di sterilizzazione sarà effettuata mediante impianto dedicato denominato Ecosyst serie GV. I rifiuti sterilizzati (codice EER 19 12 10), non più pericolosi, saranno stoccati in area esterna Z e destinati a termovalorizzazione (R1) recupero energetico - Allegato C, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Nelle intenzioni della Ecorex S.r.l. l'introduzione dell'operazione di sterilizzazione andrà nella direzione di minimizzare gli impatti connessi alla gestione dei rifiuti attraverso una riduzione della loro pericolosità ed al contempo facilitare ed economizzare il loro smaltimento finale.

INSERIMENTO TRATTAMENTO CHIMICO FISICO D9

Il trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti solidi/fangosi destinati allo smaltimento in deposito permanente sarà attuato attraverso i seguenti processi:

a) stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
b) solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
c) trattamento congiunto di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione.

Il rifiuto da trattare sarà caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" prevista dal PMC/PGO attraverso l'acquisizione di adeguate e documentate verifiche analitiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e test di cessione ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente), al fine di individuare il processo di trattamento chimico-fisico più idoneo.

Il tecnico responsabile, sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche, può valutare di sottoporre congiuntamente al trattamento chimico-fisico individuato partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo (cd.„mix"), sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento.

Per ogni partita di rifiuti oggetto del trattamento di stabilizzazione, compilerà l'apposita Scheda di trattamento del PMC (Mod. 11_06).

Il trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi/fangosi verrà effettuato in due vasche denominate D1 e D2 che costituiranno la sezione impiantistica dove saranno implementati i processi di trattamento chimico-fisico.

Le vasche D1 e D2 e l'area di lavorazione saranno poste in area fisicamente segregata dal resto del capannone mediante opportuno sistema di tamponature fisse e mobili in modo da ridurre al minimo le interferenze con i comparti adiacenti così da contenere la potenziale dispersione di polveri.

Sulle vasche D1 e D2 saranno posizionate delle cappe aspiranti a fessura flangiata che consentiranno l'allontanamento rapido e completo delle arie potenzialmente contaminate, convogliandole al nuovo sistema di trattamento mediante filtro a maniche a servizio del nuovo capannone ed afferente al camino C4.

A maggior tutela sulle vasche D1 e D2 è prevista la realizzazione di un sistema di nebulizzazione ad acqua allo scopo di prevenire e contenere l'eventuale emissione di polveri durante le fasi di movimentazione e trattamento.

5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale il proponente ha analizzato le caratteristiche dei potenziali impatti connessi alla realizzazione del progetto sulle matrici ambientali di seguito illustrate:

Atmosfera

La condizione allo stato attuale della componente atmosfera è stata valutata nel SIA in relazione dall'analisi meteorologica e della qualità dell'aria in prossimità del sito d'interesse.

Dall'analisi dei dati sulla qualità dell'aria, resi disponibili a seguito del monitoraggio che ARPAV gestisce in diverse stazioni di misura, tra cui la stazione di Monselice, il proponente ha espresso le seguenti considerazioni.

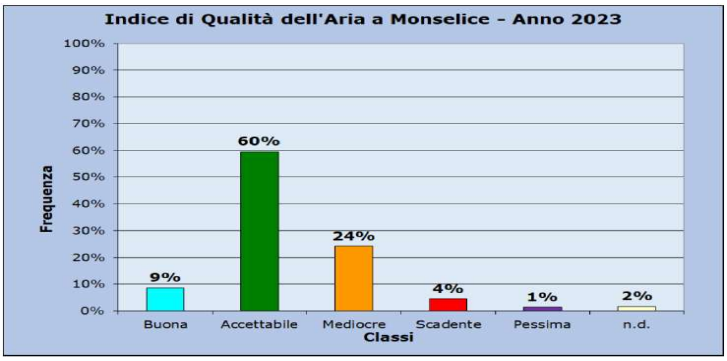

Dall'analisi dell'indice di qualità dell'aria annuale si nota che a Monselice prevalgono i giorni con indice di qualità dell'aria Accettabile o Mediocre, mentre i giorni in cui l'indice è Scadente o Pessimo non superano il 5%. Se si confrontano tali risultati con quelli dal 2017, si vede che a Monselice le due classi prevalenti sono appunto la accettabile e mediocre, che dominano circa l'"80% dell'anno. A queste fa seguito la classe con qualità dell'aria buona, variabile tra il 5 e il 15% e infine si trovano le classi scadente e pessima con una variazione complessiva di un massimo del 6% delle giornate, se si eccettua il 2017 quando si arrivò al 10%. Viene precisato che il prevalere delle classi accettabile e mediocre caratterizza tutte le stazioni della provincia di Padova per cui è possibile calcolare tale indice. Tale risultato non deve sorprendere, considerati almeno due degli inquinanti da cui quest'ultimo è derivato, e cioè il PM10 e l'ozono, inquinanti non sito-specifici per la provincia di Padova.

Analizzando i possibili impatti sulla componente atmosfera il proponente perviene alle seguenti conclusioni:

- Nella fase di cantiere non sono previsti impatti significativi per il progetto in essere; infatti è solamente prevista la realizzazione di una vasca di miscelazione all'interno del capannone di nuova acquisizione;

- Nella fase di esercizio l'impatto previsto sulla componente atmosfera è legato prevalentemente a:
  - emissioni convogliate connesse all'attività di trattamento dei rifiuti: nel progetto presentato è prevista, per l'abbattimento delle emissioni, l'installazione di un camino in aggiunta ai 3 già presenti;
  - incremento del traffico dei mezzi dovuto all'aumento della potenzialità impiantistica: dalle stime effettuate si verifica che il traffico veicolare indotto dall'attività a pieno regime è nettamente inferiore all'1% rispetto al traffico medio giornaliero lungo la Strada Statale 16 nel tratto analizzato. Il proponente conclude pertanto si possa ritenere poco significativo l'impatto dovuto all'incremento dei mezzi in transito da e verso l'impianto Ecorex srl dopo l'aumento di potenzialità impiantistica.

Idrosfera

Dall'analisi degli impatti circa la componente acqua superficiale e sotterranea effettuata, nel SIA il proponente perviene alle seguenti considerazioni.

ECOREX SRL effettua la gestione degli scarichi idrici dell'impianto in valutazione in conformità alle disposizioni previste dal P.T.A.

Il sistema complessivo di scarico allo stato di fatto comprende:

- scarichi assimilabili ai civili che defluiscono con condotte proprie verso la rete fognaria;
- acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia, opportunamente captate, separate e convogliate, dopo depurazione per decantazione (dissabbiatore), in apposito disoleatore che attraverso un pozzetto confluisce nella rete fognaria delle acque nere; allo stato di fatto la ditta è dotata di due impianti di dissabbiatura-disoleatura;
- acque meteoriche di seconda pioggia, che vengono direttamente convogliate nella rete fognaria delle acque bianche;
- acque meteoriche di dilavamento del tetto e pluviali che vengono raccolte e convogliate direttamente nella rete fognaria delle acque bianche.

Sia sulle acque di prima pioggia che su quelle di seconda pioggia il gestore esegue analisi conformemente a come disposto nell'autorizzazione in essere. Inoltre, al fine di prevenire i danni dovuti a sversamenti accidentali di rifiuti liquidi, nelle aree interne dove avviene la movimentazione dei rifiuti liquidi sono presenti cordonature e pozzetti ciechi non comunicanti con la rete. Lo svuotamento dei pozzetti interni avviene con opportune pompe sommerse che inviano i liquidi in fusti e cisternette per la raccolta.

Vista la tipologia di intervento proposto, il proponente ritiene non necessario modificare lo stato di fatto per quel che concerne la gestione degli scarichi idrici effettuata dalla ditta Ecorex srl; infatti l'installazione del nuovo macchinario per l'operazione D9/R12 di sterilizzazione di rifiuti infettivi e la realizzazione delle vasche per la miscelazione D9 di rifiuti pericolosi e non pericolosi avverranno all'interno di un'area interna ai complessi aree D-E i quali risultano avere una pavimentazione in calcestruzzo e pozzetti ciechi per prevenire la possibile dispersione di inquinanti nel suolo.

Le acque piovane e le acque di lavaggio ricadenti nella superficie coperta degli immobili vengono raccolte e convogliate direttamente alla rete comunale delle acque bianche. L'area area di transito e manovra automezzi è delimitata e separata dall'area verde tramite cordolo di cemento. Per le acque di dilavamento dell'area di transito e manovra automezzi sono stati realizzati due impianti di trattamento che permettono lo scarico finale in fognatura nel rispetto dei limiti di cui al PTA della Regione Veneto pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009 e ss.mm.ii., e al Dlgs 152/2006 e s.s.mm.ii, oltre al rispetto dei limiti della prescrizione n 57 dell'allegato B del DGR 476 del 19/04/2016.

Le acque depurate, giunte al termine del trattamento, vengono inviate allo scarico in conformità alle vigenti disposizioni di legge (Decreto Legislativo n 152 del 03.04.2006 – Tabella 3 dell'Allegato 5 – Scarico in Pubblica Fognatura, PTA della Regione Veneto del5/11/2009 – Tabella 1 dell'Allegato b – Scarico in rete fognaria).

Suolo e sottosuolo

Vista la situazione geologica ed idrogeologica dell'area in esame, risultano vulnerabili i terreni della coltre superficiale per la loro natura sabbiosa - limosa e la prima falda freatica in essi contenuta. Viene tuttavia sottolineato nel SIA che la falda freatica della bassa pianura veneta presenta condizioni quantitative e qualitative assai modeste se non scadenti; nonostante ciò deve essere comunque protetta da potenziali diffusioni di contaminanti che potrebbero essere in essa veicolati e da essa trasferirsi in falde sottostanti di pregio e potenzialità maggiori. Detto questo viene evidenziato che l'attività che sarà svolta nel sito dall'impianto di ECOREX SRL tratterà rifiuti non pericolosi e pericolosi gestiti e movimentati interamente su superfici pavimentate e coperte.

In conclusione il proponente ritiene pertanto indicata, in relazione alle attività di progetto, l'adozione degli opportuni e previsti interventi a salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, nelle aree di movimentazione (carico/scarico) e stoccaggio dei rifiuti, quali adeguata impermeabilizzazione delle superfici e rete di raccolta e trattamento adeguata delle acque meteoriche ed eventuali emergenze a seguito di sversamenti accidentali.

Flora, Fauna ed Ecosistemi

L'impianto è collocato in una zona produttiva, la planimetria dell'uso del suolo identifica il lotto come "area destinata ad attività industriale". Le aree circostanti sono classificate prevalentemente come aree destinate ad attività industriali e, a nord dell'impianto, è presente una "area per spazi di uso pubblico, attrezzature a parco per il gioco e lo sport".

Alla luce di tali considerazioni, il proponente conclude che l'area in esame non presenta caratteristiche di naturalità poiché fortemente antropizzata.

Nell'area vasta intorno alla zona oggetto di intervento sono presenti le seguenti aree oggetto di particolare regime di tutela ambientale:

- SIC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco": estensione di 15.096 ha, ubicata ad una distanza minima di circa 3,19 km in direzione N-NW e con decorso N-NE;
- ZPS IT3260021 "Bacino Val Grande - Lavacci": ubicato ad una distanza minima di circa 9,77 km in direzione S, ha un'estensione di 51 ettari e si sviluppa in direzione E-O per una lunghezza di 8 km.

Alla luce delle distanze sopra indicate, il proponente ritiene che si possa escludere, per i siti Rete Natura 2000, qualsiasi forma di interferenza legata all'opera in oggetto.

Dall'analisi degli impatti circa la componente flora, fauna ed ecosistemi effettuata nel SIA, il proponente perviene alla conclusione che l'opera in progetto si inserisce in un'area industriale già consolidata nel tempo e a distanza rilevante dalle aree naturali protette sopra elencate (oltre 3 km per l'area protetta più vicina), dunque sia in fase di cantiere che di esercizio non prevede alcun impatto significativo alla flora ed alla fauna locali.

Salute pubblica

Nel caso specifico, trattandosi di un impianto di gestione dei rifiuti, gli elementi di maggior importanza nell'analisi delle ripercussioni sulla salute pubblica sono:

- emissioni aeriformi;
- emissioni di rumore e vibrazioni;
- presenza di agenti patogeni biologici e possibile incremento della presenza di larve, insetti, ratti e altri organismi viventi che possano comportare peggioramento nelle condizioni igieniche locali;
- presenza di sostanze pericolose.

Durante la fase di cantiere, i potenziali impatti sulla salute pubblica sono da attribuirsi alle emissioni sonore delle macchine operatrici e alle emissioni di polveri legate alle movimentazioni di materiali.

Nel SIA si ritiene che i possibili impatti sulla salute pubblica non risultino significativi per l'assenza di recettori sensibili nelle vicinanze del cantiere, che sorgerà nel mezzo di un'area industriale.

Per quanto riguarda le maestranze che lavoreranno nel cantiere, il proponente riferisce che saranno prese tutte le misure necessarie per l'incolumità dei lavoratori in ottemperanza al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Nella fase di esercizio dell'impianto è stata individuata come possibile impatto sulla salute pubblica e del personale operante all'interno dell'impianto la nuova linea di sterilizzazione; è previsto comunque l'abbattimento di questo possibile impatto negativo in quanto il macchinario installato lavora a ciclo chiuso, i parametri di processo vengono monitorati per ogni ciclo attraverso l'emissione di uno "scontrino" ed ogni 100 cicli e/o ogni 3 mesi viene verificata l'efficacia del processo di sterilizzazione attraverso l'utilizzo di bioindicatori conformi alle norme CEN 866. Inoltre il materiale sterilizzato viene sottoposto ad analisi trimestrale effettuata da laboratorio esterno qualificato per verificare l'assenza di microrganismi patogeni pericolosi.

L'intero sistema impiantistico sarà tenuto a rispettare le direttive del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei vincoli del D.Lgs 81/2008, e ad adoperare tutti i necessari dispositivi di protezione individuale che risulteranno necessari a seguito della predisposizione del piano di sicurezza.

6. OSSERVAZIONI E PARERI

Ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute osservazioni e pareri da parte dei seguenti soggetti:

- ULSS 6 EUGANEA, (ricevuta con prot. 507368 del 30/09/2025).

7. RICHIESTA INTEGRAZIONI

A seguito di quanto emerso dalle valutazioni svolte dagli uffici regionali e dall'ARPAV, e da quanto evidenziato nelle osservazioni pervenute, il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/02/2026 ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni di seguito indicate:

QUADRO PROGETTUALE

1. Per quanto riguarda le acque, non è prevista nessuna modifica per quanto concerne la gestione degli scarichi idrici effettuata dalla Ditta; a tal proposito si evidenzia che dal layout dell'impianto (Tav. elab. C9-C11) si rileva l'inserimento della nuova area esterna Z7, descritta come "*Area deposito cassoni/contenitori coperti rifiuti P e/o NP in ingresso e/o uscita*", che costituirebbe di fatto una modifica rispetto a quanto stabilito dall'attuale AIA n. 220 del 24/06/2025, che stabilisce: "*Nelle aree esterne è ammesso esclusivamente lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, di EoW e di imballaggio vergini; non è ammesso in ogni caso lo stoccaggio esterno di rifiuti che, ancorché non pericolosi, possano causare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente".* Si ritiene opportuno richiedere un approfondimento a riguardo.
2. Si chiede di inviare la Scheda di Sicurezza detergente per il lavaggio (indicato a pag. 26 dell'allegato C6) nella Linea lavaggio in area E4
3. La Ditta non ha ancora predisposto la rete di monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies c. 3-bis e 6-bis; si chiede alla Ditta di motivare tale assenza e di approfondire tale aspetto in relazione all'assetto attuale e futuro dell'impianto, proponendo una modalità di monitoraggio in termini di frequenza, parametri e collocazione dei punti di monitoraggio.
4. Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC): la Ditta ha trasmesso con l'istanza di PAUR la Rev. 07 del 01/08/2025. Fermo restando che il PMC dovrà essere aggiornato a seguito delle Condizioni Ambientali espresse dal Comitato VIA e delle prescrizioni AIA, e che le modifiche di natura formale saranno richieste in sede Autorizzativa, con riguardo alle modifiche oggetto di PAUR si ritiene opportuno richiedere in questa sede:

a) con riguardo alla procedura di omologa, la frequenza delle analisi chimiche di omologa devono essere aggiornate con la medesima frequenza della scheda di omologa (annuale);
b) § 1.8.1. Suolo e Sottosuolo: integrare il testo precisando che, nelle more dei controlli diretti, saranno effettuati i controlli indiretti di cui alle Tabelle del §2.1;
c) § "2.1 – requisiti specifici per gli impianti di stoccaggio e trattamento" alle Righe "cappe, box con aspirazione per certe tipologie" e "aspirazione aree" prevedere anche le procedure e gli aspetti rilevanti relativi al nuovo punto di emissione 4;
d) § 2.14 - "*Attività di miscelazione*" specificare una dimensione massima per il lotto di miscela
e) § 2.16 "*Controllo rifiuti in uscita dal processo di sterilizzazione*": Integrare con "*Per quanto non espresso si fa riferimento al DPR 254 del 2003*";
f) § 2.17 "Manutenzioni e controlli"
    a. Tabella "*manutenzioni e controlli agli impianti di abbattimento*": inserire i controlli relativi a "*controllo batteria filtrazione camino C4*";
    b. Tabella "*manutenzioni e controlli relativi allo sterilizzatore ECOSTST Serie GV 1600L*":
        i. inserire i controlli relativi ai pressostati;
        ii. tra i controlli effettuati giornalmente prevedere anche pulizia filtri e lavaggio come indicati a pag. 29 Allegato C6;
        iii. inserire la "*verifica del processo di sterilizzazione*" svolta con cadenza trimestrale e non oltre i 100 cicli come indicato a pag. 31 allegato C6;
g) inviare la procedura PR 11 citata nel PMC.

In merito al **quadro emissivo** contenuto nel progetto si richiedono i seguenti approfondimenti:

- considerato che nelle vasche D1/D2 possono essere gestiti anche rifiuti potenzialmente contaminati da composti organici (es. pitture/vernici, rifiuti contenenti solventi, ecc. indicati per le operazioni di stabilizzazione/solidificazione o di miscelazione per avvio a D9 solidi o a discarica), tenuto conto inoltre del fatto che il TVOC risulta essere parametro oggetto di monitoraggio per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti solido-pastosi secondo le BAT Conclusion, nel quadro emissivo del nuovo camino 4, Riportato al capitolo 5 della relazione C6, deve essere compreso il parametro TVOC con relativa proposta di VLE;
- il limite delle polveri proposto nel quadro emissivo è pari a 5 mg/Nmc, corrispondente al limite superiore del range previsto dai BAT-AEL del trattamento meccanico: la ditta è tenuta a dare evidenza dei presupposti per la non applicazione di quanto previsto per le modifiche degli impianti esistenti dall'azione operativa I.1.a del PRTRA di cui alla DGR n. 377/2025 (si evidenzia peraltro che l'aggiornamento del PRTRA non è stato tenuto in considerazione nel quadro programmatico).

In merito ai **CODICI EER** previsti nella proposta progettuale si ritiene necessario:

- eliminare dal gruppo di miscelazione di solidi per invio a D9 i codici di rifiuti aventi natura prevalentemente organica (segatura, scarti di tessuti vegetali, miscele oli e grassi, ecc.) e i codici di rifiuti liquidi;
- eliminare dai rifiuti autorizzati alla solidificazione/immobilizzazione i codici EER 160306 Rifiuti organici.

QUADRO AMBIENTALE

Atmosfera

Il Proponente ha presentato uno **studio modellistico** di dispersione relativo al PM10 considerando separatamente lo scenario di fatto e lo scenario di progetto: nel primo ha incluso i tre camini C1,2,3, nel secondo ha aggiunto l'emissione del camino di progetto C4, calcolata con il medesimo valore limite di concentrazione degli altri camini, pari a 5 mg/Nm^3. Le sorgenti C1,2,3 sono attive 4 ore al giorno, la sorgente C4 per 16 ore al giorno, i fine settimana sono sempre esclusi.

In riferimento allo studio di impatto delle polveri si osserva che:

- per quanto riguarda il PM10 nello stato attuale non risultano superamenti del 5% del limite per nessuno indicatore; nello stato di progetto le ricadute aumentano ma comunque non risultano superamenti del 5%;
- Nel documento vi sono delle incongruenze: nella tab. 13 si riporta un valore massimo della media annuale pari a 1.89 superiore al valore 0.72 del 90.41° perc. riportato in tabella 14.
- Il Proponente non ha considerato la dispersione del PM2.5, tuttavia equiparando l'emissione del PM10 al PM2.5 (come previsto dall'Orientamento Operativo condiviso dal Comitato VIA) non risultano superamenti del 5% per l'indicatore media annuale del PM2.5 (che risulta sul punto di massimo pari a 0.6 ug/m^3 come si deduce dalla tabella 17).

In conclusione si rileva come l'emissione dal camino di progetto C4, pur peggiorando leggermente le ricadute delle polveri, non comporta superamenti del 5% del limite degli indicatori del PM10 e del PM2.5; si chiede in ogni caso di correggere le incongruenze sopra rilevate.

Si sottolinea che il Proponente non ha effettuato approfondimenti su altri inquinanti che potrebbero derivare dal trattamento dei rifiuti; in particolare si evidenzia che tra le attività che saranno aspirate e convogliate al nuovo punto di emissione 4, oltre al drop box della Linea di sterilizzazione e la Linea di lavaggio rifiuti da imballaggio, sono incluse quella di miscelazione e quella di trattamento chimico-fisico (stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione), che sono svolte nelle vasche D1 e D2. Considerate le tipologie di rifiuti da sottoporre a trattamento e vista la BATC 2018/1147/UE, si chiede di approfondire la eventuale presenza di COV nel camino C4; nel caso non se ne possa escludere a priori la presenza, si chiede di approfondire la dispersione in atmosfera di tali sostanze prendendo a riferimento le indicazioni degli Orientamenti Operativi condivisi dal Comitato VIA in particolare per quanto riguarda il valore limite/obiettivo di concentrazione in atmosfera stabiliti dal D. Lgs 155/2010 e considerando le emissioni dell'intero stabilimento compresi i camini esistenti (l'attuale autorizzazione prevede già dei limiti di emissione per i camini esistenti C1, C2 e C3).

VINCA

La documentazione presentata dovrà essere aggiornata considerando che:

- il Geodatabase deve contenere gli elementi di progetto correttamente georiferiti nel sistema di riferimento EPSG 7795 o 3003, e il relativo metadato.
- Il geodatabase dovrà essere fornito con un archivio compresso (Zip file, firmato digitalmente), contenente esclusivamente files in formato TXT (riferito al dato geografico) e XML (riferito al metadato).

OSSERVAZIONI

Il proponente controdeduca puntualmente alle osservazioni pervenute dall'ULSS 6 EUGANEA, (ricevuta con prot. 507368 del 30/09/2025).

8. RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

La società proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 17/03/2026, acquisita con prot. nn. 168573,168593 e 168594.

In data 21/05/2026 il proponente ha inviato documentazione aggiuntiva al fine di motivare la disapplicazione del limite inferiore dei BAT AEL previsto dalla misura I.1.a del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sulla base di valutazioni di fattibilità tecnico economica (acquisita con prot. n. 283394).

9. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza, gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV hanno trasmesso il Parere motivato n. 193 del 26/05/2026, che conclude come di seguito riportato:

"[…] DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario del Sito della rete Natura 2000 e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell'integrità del medesimo, mancando qualsiasi incidenza diretta, indiretta e/o cumulativa;

TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica;

RICONOSCIUTO che il progetto in argomento non determina un'incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)", il seguente

P A R E R E M O T I V A T O P O S I T I V O

per la riconfigurazione impiantistica dello stabilimento per ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione, sito in via Umbria 1, nel Comune di Monselice (PD).

La durata della presente valutazione di Screening Specifico è pari a quella indicata nel provvedimento di VIA."

10. OSSERVAZIONI e PARERI (a seguito della pubblicazione delle integrazioni)

Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, la documentazione integrativa ricevuta dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Veneto e, tramite apposito avviso, è stata avviata una nuova consultazione del pubblico.

A seguito di tale pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte del ULSS 6 Euganea (ricevute con prot. 222053 del 15/04/2026) la quale ha presentato le seguenti considerazioni:

"Ove l'opera in progetto ricada nell'ambito di applicazione della DGR 988 del 09/08/2022 "AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI", si rammenta alle amministrazioni competenti (pianificazione urbanistica) di valutare la compatibilità dell'opera in progetto con la distanza minima dalle abitazioni, dalle aree sensibili ed edifici pubblici".

NOTA ISTRUTTORIA:

In base alla dichiarazione di conformità urbanistica e all'Allegato A15 Stralcio del PRG in scala 1:5000, il sito ricade in zona industriale D3; pertanto, ai sensi dell'Elaborato D, § 1.1.6.1 del Piano Rifiuti (DGR 988/2022), la distanza da abitazioni ed edifici pubblici non costituisce criterio di vincolo assoluto.

La variante presentata nel presente procedimento di PAUR, inoltre, non prevede ampliamenti della superficie dell'installazione.

In sede di presentazione del precedente ampliamento, autorizzato con decreto n. 220/2025, la ditta ha comunque dichiarato che la distanza dell'impianto dalle abitazioni è superiore a 150 m.

11. VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Sugli elaborati progettuali allegati all'istanza e sui documenti presentati a seguito della richiesta di integrazioni il gruppo istruttorio ha effettuato le seguenti considerazioni:

Rumore

Dalla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico fornita dal proponente sono state tratte le seguenti informazioni:

- Per la valutazione previsionale sono state proposte le 4 misure fonometriche effettuate il 20/07/2022 per diverso procedimento autorizzativo, che servivano a monitorare il contesto ambientale circostante al solo vecchio capannone e 1 misura su sito analogo per la quantificazione del rumore residuo.

- Per la simulazione acustica previsionale del nuovo capannone sono state ipotizzate le seguenti sorgenti sonore:
  - Camino C4 per il trattamento dei fumi di aspirazione
  - Rumore proveniente dal portone chiuso del capannone simulato con sorgente areale stimando un livello di pressione sonora Lp= 61,7 a 1 metro.

Le simulazioni software propongono le stime di livello equivalente nel periodo di riferimento diurno comprensivo delle sorgenti sonore modellizzate per il nuovo capannone.

Le considerazioni conclusive sono tuttavia proposte per i soli 4 punti individuati per monitorare la situazione acustica relativa al solo vecchio capannone.

Considerato comunque che i valori stimati non sembrano avere livelli da poter presumere un possibile superamento dei limiti assoluti di emissione ed immissione, e che le imprecisioni sopra evidenziate sono verosimilmente imputabili alle difficoltà a separare i contributi sonori provenienti dai due capannoni che saranno gestiti da Ecorex da quelli provenienti dalle attività presenti nei due capannoni confinanti con quello di nuova acquisizione da parte della Ditta, si reputa sufficiente quanto prodotto dalla Ditta.

Si ritiene altresì necessario che nel PMC venga individuato almeno un nuovo punto di misura per quantificare il rumore proveniente dalle attività che saranno ospitate nel capannone di nuova acquisizione e che quindi, ad impianto a regime nella configurazione di progetto, debba essere effettuata una nuova valutazione d'impatto acustico effettuando nuove misurazioni, che tengano conto delle seguenti indicazioni:

- dovranno essere fatte nuove misure fonometriche nei punti di misura già individuati e in almeno un nuovo punto per la caratterizzazione dei livelli di rumore provenienti dalle attività presenti nel nuovo capannone.
- dovrà essere inoltre misurato il rumore residuo relativo ai diversi punti di misura, valutando l'opportunità o meno di utilizzare ancora il metodo del sito analogo (considerando che sarebbe più corretto che il rumore residuo fosse ricavato da una misura a macchinari spenti).

Atmosfera

Emissioni

Nella documentazione integrativa il Proponente ha presentato una nuova versione dello studio di impatto relativo alle polveri in cui ha risolto l'incongruenza della tabella 13 segnalata nella precedente fase istruttoria. In merito a tale studio si osserva che:

- per quanto riguarda il PM10 nello stato attuale non risultano superamenti del 5% del limite per nessun indicatore; nello stato di progetto le ricadute aumentano ma sui ricettori discreti non risultano superamenti del 5%. Solo l'indicatore PM10-90.41p delle medie 24h supera il 5%, limitatamente all'area di massima ricaduta intorno allo stabilimento;
- Il Proponente non ha considerato la dispersione del PM2.5, tuttavia equiparando l'emissione del PM10 al PM2.5 (come previsto dalle Linee guida ARPAV, cap. 11) non risultano superamenti del 5% per l'indicatore media annuale del PM2.5, né nello stato attuale né nello stato futuro.

Il Proponente ha inoltre presentato uno studio di dispersione relativo alle sostanze organiche volatili equiparando cautelativamente l'intera emissione di COV al benzene (30 mg/Nm^3 per il camino C4 e 20 mg/Nm^3 per C1, C2, C3). Come per il particolato anche per il benzene lo scenario futuro è peggiorativo, tuttavia non si rilevano superamenti sostanziali della soglia del 5% se non nell'intorno dell'area dello stabilimento e, marginalmente, sul recettore A. Tuttavia, date le ipotesi estremamente cautelative relative all'emissione di benzene, si ritiene che tale risultato non evidenzi criticità.

In conclusione quindi si può dire che:

- l'emissione dal camino di progetto C4, pur peggiorando leggermente le ricadute complessive delle polveri, non comporta superamenti della soglia di significatività del 5% del limite degli indicatori del PM10 e del PM2.5 sui ricettori considerati
  Si denota che lo studio ha simulato una concentrazione in emissione di polveri pari a 5 mg/Nm^3, ossia al valore più alto stabilito dalle BAT di cui alla Decisione (UE) 2018/1147 per le emissioni convogliate in atmosfera di polveri derivanti dal trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi.

- Anche per il benzene si rileva un aumento delle ricadute, senza fare in ogni caso riscontrare superamenti della soglia di significatività del 5%.

Odori

In riferimento allo studio di impatto odorigeno il proponente ha considerato come scenario emissivo i tre camini esistenti C1,2,3, caratterizzati mediante misura olfattometrica, e il camino di progetto C4 per il quale ha considerato una emissione di odore derivata dalle BAT di settore. In relazione a tale studio si osserva come il Proponente abbia seguito le linee guida nazionali (MASE 2023) ed i risultati ottenuti non evidenziano criticità in nessuno dei ricettori sensibili individuati.

Aspetti Tecnico Gestionali

Rispetto alle integrazioni fornite dal proponente si fanno le seguenti considerazioni:

- Per quanto riguarda l'inserimento della nuova area esterna Z7, descritta come "*Area deposito cassoni/contenitori coperti rifiuti P e/o NP in ingresso e/o uscita*" la ditta ha specificato che "*i rifiuti pericolosi, se stoccati nell'area esterna Z7, saranno posti in apposito cassone a tenuta e coperto, al fine di evitare il dilavamento meteorico";* si ritiene che tali indicazioni debbano confluire in una prescrizione autorizzativa
- Per quanto riguarda la rete di monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, la ditta ha trasmesso una proposta che si ritiene opportuno approfondire in sede autorizzativa per seguire l'approccio usato con tutte le altre installazioni in termini di rete piezometrica proposta, del panel analitico e delle relative frequenze.
- Per quanto riguarda il PMC, fermo restando che alcuni aspetti saranno meglio perfezionati in sede autorizzativa di modifica dell'AIA, la ditta ha trasmesso il PMC aggiornato come da richiesta integrazioni della Regione; per quanto riguarda il parametro COV nelle emissioni convogliate al C4 in considerazione delle attività sottese, oggetto di integrazioni, la Ditta ha inserito il monitoraggio del TVOC e proposto un VLE

Si evidenzia inoltre che in fase autorizzativa, saranno da prendere in considerazione anche le risultanze dell'iter attualmente in corso per la valutazione dei risultati del collaudo funzionale degli adeguamenti dell'installazione di cui all'aggiornamento AIA approvato con DDATE n. 220 del 24/06/25

In merito alla disapplicazione del limite inferiore dei BAT AEL previsto dalla misura I.1.a del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sulla base di valutazioni di fattibilità tecnico economica, le argomentazioni fornite dal proponente sono state ritenute congrue e condivisibili dal gruppo istruttorio.

12. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A.

ESAMINATO	lo Studio di Impatto Ambientale, la documentazione progettuale e le note integrative pervenute agli uffici VIA;
VALUTATE	le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;
TENUTO CONTO	per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO	che l'intervento riguarda una serie di modifiche dell'attuale assetto impiantistico attraverso una riorganizzazione complessiva delle aree di stoccaggio e di lavorazione che prevede l'aumento dei quantitativi di stoccaggio e l'inserimento di nuove operazioni di recupero e trattamento;

VISTA la nota prot. n. 120297 del 17/02/2026 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 11/02/2026;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società Ecorex S.r.l. in data 17/03/2026 (acquisita con prot. nn. 168573,168593 e 168594);

PRESO ATTO che in data 21/05/2026 il proponente ha inviato documentazione aggiuntiva utile al fine di motivare la disapplicazione del limite inferiore dei BAT AEL previsto dalla misura I.1.a del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera sulla base di valutazioni di fattibilità tecnico economica (acquisita con prot. n. 283394) e che tali argomentazioni sono state ritenute congrue e condivisibili dal gruppo istruttorio;

TENUTO CONTO che nel corso della nuova consultazione del pubblico avviata a seguito della pubblicazione delle integrazioni presentate dal proponente sono pervenute osservazioni da parte del ULSS 6 Euganea (ricevute con prot. 222053 del 15/04/2026);

TENUTO CONTO che nelle osservazioni presentate dall'ULSS 6 Euganea in data 15/04/2026 veniva rilevato che: *"Ove l'opera in progetto ricada nell'ambito di applicazione della DGR 988 del 09/08/2022 "AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI", si rammenta alle amministrazioni competenti (pianificazione urbanistica) di valutare la compatibilità dell'opera in progetto con la distanza minima dalle abitazioni, dalle aree sensibili ed edifici pubblici";*

CONSIDERATO che, in merito a quanto rilevato dall'ULSS 6 Euganea, il gruppo istruttorio ha verificato quanto segue:

- In base alla dichiarazione di conformità urbanistica e all'Allegato A15 Stralcio del PRG in scala 1:5000, il sito ricade in zona industriale D3; pertanto, ai sensi dell'Elaborato D, § 1.1.6.1 del Piano Rifiuti (DGR 988/2022), la distanza da abitazioni ed edifici pubblici non costituisce criterio di vincolo assoluto;
- La modifica presentata nel presente procedimento di PAUR, inoltre, non prevede ampliamenti della superficie dell'installazione;
- In sede di presentazione del precedente ampliamento, autorizzato con decreto n. 220/2025, la ditta ha comunque dichiarato che la distanza dell'impianto dalle abitazioni è superiore a 150 m.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, sia sufficiente quanto prodotto dalla Ditta in quanto:

- i valori stimati presentano livelli tali da non comportare il superamento dei limiti assoluti di emissione ed immissione;
- alcune imprecisioni rilevate nella valutazione sono verosimilmente imputabili alla difficoltà riscontrata nel separare i contributi sonori provenienti dai capannoni che saranno gestiti da Ecorex, da quelli provenienti dalle attività presenti nei capannoni confinanti;

VALUTATO che sia comunque necessario che nel PMC venga individuato almeno un nuovo punto di misura per quantificare il rumore proveniente dalle attività che saranno ospitate nel capannone di nuova acquisizione e che quindi, ad impianto a regime nella configurazione di progetto, debba essere effettuata una nuova valutazione d'impatto acustico effettuando nuove misurazioni che tengano conto delle seguenti indicazioni:

- dovranno essere fatte nuove misure fonometriche nei punti di misura già individuati e in almeno un nuovo punto per la caratterizzazione dei livelli di rumore provenienti dalle attività presenti nel nuovo capannone.
- dovrà essere inoltre misurato il rumore residuo relativo ai diversi punti di misura, valutando l'opportunità o meno di utilizzare ancora il metodo del sito

analogo (considerando che sarebbe più corretto che il rumore residuo fosse ricavato da una misura a macchinari spenti);

CONSIDERATO che lo studio modellistico presentato dal proponente mostra come l'emissione dal camino di progetto C4, pur peggiorando leggermente le ricadute complessive delle polveri, non comporta superamenti della soglia di significatività del 5% del limite degli indicatori del PM10 e del PM2.5 sui ricettori considerati;

CONSIDERATO che anche per il benzene si rileva un aumento delle ricadute, senza fare in ogni caso riscontrare superamenti della soglia di significatività del 5%;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli odori, il proponente ha considerato come scenario emissivo i tre camini esistenti C1,2,3, caratterizzati mediante misura olfattometrica, e il camino di progetto C4 per il quale ha considerato una emissione di odore derivata dalle BAT di settore e che in relazione a tale studio si osserva come il Proponente abbia seguito le linee guida nazionali (MASE 2023) ed i risultati ottenuti non evidenziano criticità in nessuno dei ricettori sensibili individuati;

CONSIDERATO che è previsto lo stoccaggio in area esterna Z7 di rifiuti pericolosi, per i quali il proponente dichiara che *"saranno posti in apposito cassone a tenuta e coperto, al fine di evitare il dilavamento meteorico"*;

VALUTATO che, rispetto al punto precedente, in sede autorizzativa dovranno essere poste specifiche prescrizioni riguardo le modalità di stoccaggio di rifiuti pericolosi in area esterna;

CONSIDERATO che in fase autorizzativa saranno da prendere in considerazione anche le risultanze dell'iter attualmente in corso per la valutazione dei risultati del collaudo funzionale degli adeguamenti dell'installazione di cui all'aggiornamento AIA approvato con DDATE n. 220 del 24/06/25;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato una proposta di monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, e che in sede autorizzativa di modifica dell'AIA saranno definiti gli aspetti relativi alla valutazione della rete piezometrica proposta, del panel analitico e delle relative frequenze;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso il PMC aggiornato come da richiesta integrazioni della Regione e che comunque tale documento PMC dovrà essere perfezionato in sede autorizzativa di modifica dell'AIA;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 193 in data 26/05/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;

PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di VIA pari a 5 (cinque) anni;

VALUTATO che, in ragione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, la suddetta proposta risulta congrua e, pertanto, l'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. si conferma debba essere di 5 anni a far data dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del Proponenti, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

esprime all'unanimità dei presenti (assenti: il Presidente, il rappresentante della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, il rappresentante della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, il rappresentante delegato della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria, il rappresentante di Veneto Sviluppo ed il rappresentante dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario) **parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale** per il progetto di riconfigurazione impiantistica che comporta l'ottimizzazione delle aree di stoccaggio e l'implementazione dei processi di lavorazione dello stabilimento in Comune di Monselice presentato dalla società Ecorex S.r.l., dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 193 del 26/05/2026.

Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to Daniela Nalin

VISTO: Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
F.to Dott. Luca Marchesi

Il Dirigente della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
F.to Ing. Lorenza Modenese

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico RegionaleV.I.A.
F.to avv. Cesare Lanna

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 15537 DEL 09/07/2026

STRUTTURA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE

OGGETTO

Ecorex S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Comune di Monselice (PD), Via Umbria, n. 1. Procedura finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione, di cui all'istanza acquisita in data 07.08.2025.
Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione della modifica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva il progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione dell'installazione di gestione rifiuti ubicata a Monselice (PD) in via Umbria, n. 1 e si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il decreto del Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 4 del 28.01.2021 di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in via Umbria 1, Monselice (PD), di titolarità di Ecorex S.r.l., comprendente l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 11 del 27/01/2021 e il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto n. 952 del 24/11/2020;

RICHIAMATI i seguenti decreti di modifica dell'AIA n. 11/2021:

- decreto n. 68/2023 di aggiornamento dell'AIA a seguito della presentazione di alcune modifiche di cui all'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 e di approvazione del PMC/PGO rev.04 del 05.12.2022;
- decreto n. 268/2024 (come modificato dalla nota prot. reg. n. 267065 del 12.05.2026) con cui, in deroga alla prescrizione di cui al punto 21.15 dell'AIA n. 11/2021, si autorizza il conferimento di miscele a impianto intermedio;
- decreto n. 220/2025 di aggiornamento dell'AIA a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale assentite ai sensi del comma 1 dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 comportanti: modifiche planimetriche con ampliamento e riorganizzazione interna dell'installazione, aggiornamento linee impiantistiche, estensione dei codici EER oggetto di riduzione volumetrica e miscelazione;

PRESO ATTO che i lavori di cui al PAUR n. 4/2021 sono stati collaudati (documentazione acquisita al prot. reg. n. 332626 del 21/06/2023); risulta altresì trasmesso il collaudo relativo agli interventi di cui al decreto n. 220/2025 (documentazione acquisita al prot. reg. n. 484441 del 23/09/2025);

VISTA l'istanza acquisita al prot. reg. n. 388413, 388533, 388539, 388543, 388544, 388549, 388551, 388552, 388554, 388563, 388565, 388568 e 388569 del 07.08.2025, con la quale Ecorex S.r.l. (CF/P.IVA 04346300280) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per il progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione dell'installazione in via Umbria, 1 – Comune di Monselice (PD);

PRESO ATTO che nell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta richiesti con l'istanza sono indicati:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale;
- Autorizzazione integrata ambientale comprensiva di: autorizzazione alla gestione e al trattamento dei rifiuti; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione agli scarichi idrici;

VISTA la nota prot. reg. 491886 del 25.09.2025 con cui i competenti Uffici della Regione del Veneto hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente;

VISTA la documentazione di completamento acquisita al prot. reg. n. 583513 del 21.10.2025;

VISTA la nota prot. reg. n. 0694137 del 24.11.2025 con cui l'Unità Organizzativa VIA ha comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che sulla base degli esiti seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11.02.2026, con nota prot. reg. n. 0120297 del 17/02/2026 sono state richieste al proponente integrazioni utili e controdeduzioni alle osservazioni pervenute al fine della prosecuzione dell'istruttoria;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite al prot. reg. n. 168573, 168593 e 168594 del 17.03.2026;

VISTA la nota prot. reg. n. 258161 del 06.05.2026 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente;

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta con nota del 20.05.2026 e acquisite al prot. reg. n. 283394 del 21.05.2026, comprensive di una relazione di fattibilità tecnico-economica ed ambientale per la non applicazione della misura I.1.a del Piano aria di cui alla DGR n. 377/2025, relativamente all'imposizione del limite inferiore dei BAT AEL della tabella 6.8 decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 pari a 2 mg/Nm^3 per il parametro polveri al Camino C4;

PRESO ATTO che ai fini della non applicabilità del VLE inferiore previsto dalle BAT AEL con le suddette integrazioni volontarie la Ditta ha accertato che *"i maggiori costi connessi agli investimenti necessari per l'implementazione del sistema di abbattimento delle polveri a servizio del camino C4 risultano sproporzionati rispetto ai limitati benefici ambientali aggiuntivi conseguibili mediante l'applicazione di un VLE pari a 2 mg/Nm^3"*; in particolare viene evidenziato che:

- nello scenario di applicazione del limite pari a 5 mg/Nm^3, comunque coerente con l'intervallo dei BAT-AEL, lo studio delle ricadute indica valori inferiori alla soglia di significatività per tutti i recettori individuati, risultando pertanto inferiori al 5% dei limiti previsti dal d.lgs. n. 155/2010;
- i sistemi filtranti ad alta efficienza teoricamente più idonei a conseguire emissioni prossime a 2 mg/Nm^3 richiederebbero configurazioni impiantistiche spinte, incompatibili

con le condizioni operative del processo, caratterizzate da elevate portate e presenza di particolato con caratteristiche abrasive e variabili e soggette a rischi di incremento delle perdite di carico e di instabilità gestionale;

- i costi di investimento e operativi, l'aumento dei consumi energetici e la maggior produzione di rifiuti da materiali filtranti esausti risultano sproporzionati rispetto al beneficio ambientale conseguibile con l'applicazione del limite inferiore dei BAT-AEL;

VISTO il parere n. 278 del 27.05.2026 con il quale il Comitato tecnico regionale VIA, ha espresso "*parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di riconfigurazione impiantistica che comporta l'ottimizzazione delle aree di stoccaggio e l'implementazione dei processi di lavorazione dello stabilimento in Comune di Monselice presentato dalla società Ecorex S.r.l., dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 193 del 26/05/2026*";

VISTO il decreto n. 14320 del 08/06/2026 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

RICHIAMATE le considerazioni del parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 278/2026 inerenti i seguenti aspetti da sviluppare in fase autorizzativa: reiterazione della valutazione d'impatto acustico ad impianto a regime nella configurazione di progetto; definizione di opportune prescrizioni sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi in area esterna; considerazione delle risultanze dei collaudi funzionali in corso sull'installazione esistente; definizione degli aspetti della rete piezometrica proposta dalla ditta e perfezionamento del PMC;

RICHIAMATO il parere del Comando VV.F. di Padova prot. n. 17763 del 25/05/2026 (prot. reg. n. 291688 del 26/05/2026), da cui risulta che il Comando non è titolato ad esprimere parere ai fini antincendio, preso atto della Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al DPR 01/08/2011, nr. 151 ed invarianza rispetto alla conformità al DM 26/07/2022, resa dal Professionista Antincendio incaricato da Ecorex s.r.l.;

RICHIAMATO il parere dell'ULSS6 91231/2026 (prot. reg. n. 315219 del 09/06/2026), con cui si demanda alle amministrazioni competenti l'opportunità di valutare la compatibilità con la distanza minima da abitazioni, aree sensibili ed edifici pubblici;

PRESO ATTO che la medesima osservazione è stata avanzata dall'ULSS6 anche in fase di valutazione ambientale e il parere del Comitato tecnico regionale VIA n. 278 del 27/05/2026 nel merito ha riscontrato quanto segue: "*In base alla dichiarazione di conformità urbanistica e all'Allegato A15 Stralcio del PRG in scala 1:5000, il sito ricade in zona industriale D3; pertanto, ai sensi dell'Elaborato D, § 1.1.6.1 del Piano Rifiuti (DGR 988/2022), la distanza da abitazioni ed edifici pubblici non costituisce criterio di vincolo assoluto. La variante presentata nel presente procedimento di PAUR, inoltre, non prevede ampliamenti della superficie dell'installazione. In sede di presentazione del precedente ampliamento, autorizzato con decreto n. 220/2025, la ditta ha comunque dichiarato che la distanza dell'impianto dalle abitazioni è superiore a 150 m.*"

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 09.06.2026 per la discussione degli aspetti autorizzativi per l'approvazione del progetto e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, trasmesso con nota prot. reg. n. 391400 del 29.06.2026;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa all'unanimità favorevolmente al rilascio dell'AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

PRESO ATTO	della variazione della compagine sociale ad invarianza di codice fiscale/partita IVA, comunicata da Ecorex s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. 321773 del 10/06/2026;
VISTA	la nota acquisita al prot. reg. n. 394986 del 30/06/2026 con cui la Ditta ha trasmesso la corretta planimetria delle acque allo stato di progetto;
RICHIAMATA	la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA	la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;
RITENUTO	opportuno adeguare sin d'ora l'elenco dei codici EER alla decisione di cui sopra in ragione dell'entrata in vigore della stessa al 9 dicembre 2026;
VISTO	il decreto ministeriale del 22 settembre 2020, n. 188 *"Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006"*;
RITENUTO	opportuno adeguare le prescrizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone al DM n. 188/2020 nonché agli orientamenti di cui alla circolare prot. reg. n. 0415862 del 08/09/2022;
VISTA	la DGR n. 119/2018 *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* e il verbale dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);
PRESO ATTO	che con AIA n. 11/2021, in allegato B al PAUR n. 4/2021, è già stato valutato l'adeguamento alle BAT, in ottemperanza al comma 3, lett. *a)* dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006, come espressamente indicato nella premessa 15 del decreto AIA n. 11/2021;
CONSIDERATO	che l'istanza riguarda varianti inerenti attività ed aree specifiche e, pertanto, non si è proceduto al riesame sull'intera installazione nel suo complesso ma esclusivamente alla valutazione delle modifiche rispetto a quanto autorizzato con PAUR n. 11/2021 e s.m.i, fatto salvo l'adeguamento di alcune prescrizioni per ragioni di uniformità e chiarezza;
RITENUTO	pertanto di confermare i termini di rinnovo dell'AIA stabiliti al punto 4 dell'Allegato A al decreto n. 11/2021;
CONSIDERATO	opportuno rilasciare un provvedimento AIA consolidato che comprenda l'esercizio sia nello stato di fatto realizzato, sia nello stato di progetto complessivo di tutti gli interventi autorizzati;
VISTO	che in sede di Conferenza di Servizi, ARPAV, alla luce dei primi esiti del collaudo funzionale di cui al punto 5 del decreto 220/2025, ha evidenziato la necessità di garantire anche nella configurazione di progetto dell'istanza in esame la piena conformità al PTA;
RITENUTO	pertanto di prescrivere in AIA che, qualora si evidenziassero criticità nei rapporti di prova delle acque di seconda pioggia recapitate in bacino scolante la laguna di Venezia, la ditta presenti un progetto di adeguamento per la gestione delle acque meteoriche, congiuntamente al collaudo funzionale dello stato di progetto relativo all'istanza in esame;
VISTI	il d.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e la L. n. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
VISTE	la L.R. n. 3/2000 *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;*

VISTE la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie, la DGR n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA, la DGR n. 21/2018, come modificata dalla DGR n. 421/2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 recante la "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

CONSIDERATO che il provvedimento AIA sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 secondo l'Allegato IX alla Parte II e costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 14, anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli impianti di gestione rifiuti;

DATO ATTO che il provvedimento AIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, va compreso nel provvedimento unico regionale;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia a Ecorex S.r.l. (CF/P.IVA 04346300280) con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Monselice (PD), via Umbria, n. 1, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione di cui all'istanza acquisita al protocollo regionale in data 07.08.2025.
3. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio 31, mappale 1232, particelle 20 e sub 12 del Comune di Monselice (PD).
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006, assumendo come data di decorso dei termini di validità dell'AIA la data di rilascio del decreto PAUR n. 4 del 28.01.2021, rispetto alla quale il presente provvedimento costituisce aggiornamento in relazione al progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione; pertanto, il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del PAUR n. 4 del 28.01.2021, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:
   - 4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
   - 4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione in essere;

4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche della certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;

4.4. la registrazione EMAS ottenuta successivamente al rilascio del PAUR n. 4/2021 potrà essere fatta valere ai fini della durata dell'AIA a partire dal prossimo riesame complessivo sull'installazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-*quater* del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.

6. Per la realizzazione dei lavori previsti dallo stato di progetto si applicano le seguenti tempistiche:

6.1. i lavori previsti dal progetto di modifica possono essere avviati a partire dalla data di notifica del PAUR nel quale il presente provvedimento viene ricompreso e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, devono comunque essere avviati entro il termine di 12 mesi dalla medesima notifica; resta fermo che gli incrementi di capacità e l'avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto delle aree/linee impiantistiche nuove o modificate sono subordinati alla comunicazione di cui al punto **10** del presente provvedimento;

6.2. la messa in esercizio nella configurazione finale di progetto deve essere effettuata entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori;

6.3. i termini di cui ai punti precedenti possono essere prorogati su motivata istanza della Ditta, tenuto conto dei termini di validità del decreto di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale n. 14320 del 08.06.2026.

7. La ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:

7.1. comunicazione di avvio lavori;

7.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 3/2000, contenente:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto;

b) data di avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto;

c) certificato di collaudo delle aree di stoccaggio oggetto di modifica, ai sensi dell'art. 25 comma 6 della LR n. 3/2000;

7.3. comunicazione della data di messa in esercizio del nuovo camino C4 con un anticipo minimo di 15 giorni ai sensi dell'art. 269 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006; la messa a regime del nuovo camino deve avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio;

7.4. collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto; al collaudo devono essere allegati:

a) almeno tre rapporti di prova delle emissioni del nuovo camino C4, su prelievi eseguiti dopo la messa a regime, atti a dimostrare il rispetto dei VLE;

b) almeno tre rapporti di prova per ciascuno scarico delle acque di prima pioggia nella rete fognaria urbana delle acque nere;

c) almeno tre rapporti di prova per ciascuno scarico delle acque di seconda pioggia nella rete comunale delle acque bianche;

d) valutazione d'impatto acustico effettuando nuove misurazioni, che tengano conto delle indicazioni riportate nella premessa del decreto n. 14320/2026 di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

7.5. qualora i rapporti di prova relativi alle acque di seconda pioggia di cui alla precedente lettera c) non confermassero l'esaurirsi del dilavamento di sostanze pericolose con la prima pioggia, tenuto altresì conto del fatto che l'installazione è situata in bacino scolante della laguna di Venezia, la ditta dovrà allegare al collaudo funzionale un progetto di adeguamento per la gestione delle acque di seconda pioggia.

8. I lavori previsti dal progetto possono essere realizzati per stralci funzionali e le relative comunicazioni di cui al punto precedente possono essere presentate con riferimento ai singoli stralci; in tal caso:

   8.1. i termini si intendono rispettati se l'avvio lavori del primo stralcio avviene entro 12 mesi dalla notifica del PAUR nel quale il presente provvedimento viene ricompreso e la messa in esercizio dell'ultimo stralcio avviene entro 36 mesi dall'avvio lavori del primo stralcio;

   8.2. nella comunicazione di cui al punto **7.2,** preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di ciascuno stralcio, la Ditta è tenuta a trasmettere la planimetria provvisoria aggiornata allo stralcio realizzato e ad individuare le capacità massime di stoccaggio e lavorazione rifiuti applicabili in relazione alle aree e tecnologie disponibili; in assenza di tale indicazione si intendono autorizzate le capacità massime di cui al PAUR n. 4/2021 e ss.mm.ii. fino a conclusione dei lavori nella configurazione finale di progetto.

9. Entro 45 giorni dalla notifica del PAUR in cui il presente provvedimento viene ricompreso, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.

10. Entro 20 giorni dall'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione degli Allegati al presente provvedimento; tale data non può essere antecedente all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.

11. Fino alla data individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all'AIA n. 11 del 27.01.2021 rilasciata con PAUR n. 4/2021 e s.m.i.; a partire dalla data individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l'installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.

12. È in ogni caso fatta salva la deroga per l'invio di miscele ad impianto intermedio già concessa ai sensi del decreto n. 268/2024, come aggiornato con nota prot. reg. n. 267065/2026, le cui prescrizioni si intendono integralmente confermate e assunte nel presente provvedimento.

13. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche;

14. Entro 60 giorni dalla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO rev. 7 aggiornato al 5 marzo 2026.

15. Per i rifiuti di batterie che, alla data del 9 dicembre 2026, risultino già conferiti in installazione, è ammessa la riclassificazione/ricodifica in conformità alla Decisione delegata (UE) 2025/934. La riclassificazione/ricodifica deve essere adeguatamente tracciata in RENTRI.

16. La Ditta è tenuta a conformarsi alle indicazioni di ARPAV in tema di monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs. n. 152/2006.

17. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

    Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

    Allegato B1: Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;

    Allegato B2: Gruppi di miscelazione;

Allegato C: Planimetria rifiuti ed emissioni – stato di fatto (già allegato A2 in decreto n. 220/2025);

Allegato D: Planimetria rifiuti ed emissioni – stato di progetto (acquisita al prot. reg. n. 283394 del 21/05/2026);

Allegato E: Planimetria acque - stato di fatto (già allegato A3 in decreto n. 220/2025);

Allegato F: Planimetria acque – stato di progetto (acquisita al prot. reg. n. 394986 del 30/06/2026).

18. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla notifica del PAUR, nel quale il presente provvedimento viene ricompreso ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.
19. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
20. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
21. L'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare è incaricata dell'attuazione del presente provvedimento.
22. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
23. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

MATTEO LIZIER
09-07-2026 10:07:49 CEST

A 15537 09/07/2026

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione e sede legale in Monselice (PD), Via Umbria 1.

Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate"; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate"; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:

   2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:

      2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;

      2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

      2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti; la Ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.

   2.2. riconfezionamento [R12/D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;

   2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento, travaso, riduzione volumetrica grossolana con benna, riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;

   2.4. accorpamento [R12], mediante travaso, eseguito con apposita attrezzatura antideflagrante in Area C10, del gas contenuto in bombole; le bombole sono avviate ad operazioni di recupero interne, compresa la preparazione per il riutilizzo, o ad impianti di recupero esterni; il gas accorpato mantiene il codice EER di origine e viene avviato a recupero;

   2.5. selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, distinta in:

      2.5.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana; i rifiuti mantengono codice EER e HP di origine e la filiera di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

      2.5.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

   2.6. smontaggio di rifiuti compositi/RAEE [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; lo smontaggio dei RAEE avviene senza messa in sicurezza, così come definita dal D.lgs. n. 49/2014;

2.7. svuotamento [R12] di estintori a polvere (EER 160304 e 160505) effettuata manualmente in Area C10; l'imballaggio metallico va avviato al recupero R4 interno ovvero in successivi impianti, la polvere e le frazioni esitanti dallo svuotamento vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta e avviati a recupero o smaltimento;

2.8. miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale contestuale riduzione volumetrica; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;

2.9. riduzione volumetrica su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e stesse HP, distinta in:

2.9.1. riduzione volumetrica [R12/D13] mediante triturazione ad umido con eventuale separazione delle frazioni metalliche (Area C4) o mediante trituratore monoalbero per oggetti di piccole dimensioni (Area C5);

2.9.2. riduzione volumetrica [R12] mediante pressa schiaccia fusti (Area P1 e Area C10);

2.9.3. riduzione volumetrica [R12] mediante l'utilizzo di taglierina o cesoia manuale (Area C4);

2.9.4. riduzione volumetrica [R12] mediante pressatura (Area P2) limitatamente a rifiuti non pericolosi;

2.10. recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone [R3], mediante selezione manuale (Aree X) e successiva pressatura e imballo (area P2), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

2.11. recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] pericolosi e non pericolosi, mediante selezione manuale (incluso lo smontaggio di rifiuti compositi/RAEE senza messa in sicurezza), triturazione ad umido con demetallizzazione mediante rullo magnetico (area C4) ed eventuale successiva macinazione con mulino granulatore ad umido, vasca di decantazione, pulizia e asciugatura mediante centrifuga dinamica (area C5), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

2.12. recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da metalli e da composti metallici [R4], mediante selezione manuale anche attraverso lo smontaggio RAEE, con eventuale ausilio meccanico, successiva riduzione volumetrica tramite triturazione ad umido e lavaggio, con successiva centrifugazione e deferrizzazione (Area C4), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

2.13. recupero di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto [R12/R9], mediante liquefazione (eventuale), filtrazione grossolana, sanificazione, ulteriore filtrazione e centrifugazione (Area B3);

2.14. preparazione per il riutilizzo [R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi di imballaggio derivanti da sconfezionamento di rifiuti in ingresso all'installazione e da bombole derivanti dal travaso, mediante verifiche, pulizia ed eventuale lavaggio (Aree C10/E4);

2.15. lavaggio [R12/D13] dei rifiuti esitanti dalla pressatura di imballaggi contenenti cosmetici;

2.16. sterilizzazione di rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo [R12/D9] (linea di progetto) mediante trattamento automatico consistente in: pesatura, caricamento, triturazione, sanificazione mediante vapore saturo, evaporazione dei liquidi, raffreddamento, scarico;

2.17. trattamento chimico-fisico di rifiuti [D9] destinati a siti di deposito permanente* (linea di progetto), distinto in:

2.17.1. stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;

2.17.2. solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;

2.17.3. processo congiunto di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione;

*Il vincolo di destino è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli

stessi rispettino i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE; per i rifiuti esitanti dai trattamenti di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione è escluso il deposito del rifiuto in strati finali soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali.

2.18. sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata (Area D5) deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:

2.18.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

2.19. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, o a seguito di lavaggio/bonifica effettuati in installazione, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione; il lavaggio dell'imballaggio secondario riutilizzabile dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve avvenire in zona E4 nel macchinario di sanificazione.

Quantitativi autorizzati

3. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

3.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Stoccaggio **R13/D15** [Mg]		
Rifiuti	**Stato di fatto**	**Stato di progetto**
Non pericolosi	590 (360 in R13, 230 in D15)	650
Pericolosi	345 (225 in R13, 120 in D15)	500
Totale	**935 (585 in R13, 350 in D15)**	**1.150**

3.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

3.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni [R3, R4, R9, R12, D9, D13, D14]:

Stato di fatto

- Capacità massima giornaliera: 491 Mg/giorno, di cui 180 Mg/giorno di rifiuti pericolosi;
- Capacità massima annuale: 122.750 Mg/anno, di cui massimo 45.000 Mg di rifiuti pericolosi.

Stato di progetto

- Capacità massima giornaliera: 546 Mg/giorno, di cui massimo 235 Mg/giorno di rifiuti pericolosi;

- Capacità massima annuale: 136.500 Mg/anno, di cui massimo 58.750 Mg/anno di rifiuti pericolosi.

3.4. ai limiti di cui sopra concorrono i seguenti limiti parziali riferiti alle diverse operazioni:

	Stato di fatto		***Stato di progetto***	
Operazione	**Mg/giorno**	**Mg/anno**	**Mg/giorno**	**Mg/anno**
R3 R4	135 -di cui max 50 pericolosi	33.750 -di cui max 12.500 pericolosi	135 -di cui max 50 pericolosi	33.750 -di cui max 12.500 pericolosi
R9	6	1.500	6	1.500
R12	225 -di cui max 85 pericolosi	56.250 -di cui max 21.250 pericolosi	225 -di cui max 85 pericolosi	56.250 -di cui max 21.250 pericolosi
D13-D14	125 -di cui max 45 pericolosi	31.250 -di cui max 11.250 pericolosi	125 -di cui max 45 pericolosi	31.250 -di cui max 11.250 pericolosi
D9-R12 (sterilizzazione)	--	--	5 (pericolosi)	1.250 (pericolosi)
D9 chimico-fisico	--	--	50 (pericolosi e non pericolosi)	12.500 (pericolosi e non pericolosi)
Totali	**491 -di cui max 180 pericolosi**	**122.750 -di cui max 45.000 pericolosi**	**546 -di cui max 235 pericolosi**	**136.500 -di cui max 58.750 pericolosi**

Organizzazione/Layout

4. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:

4.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie approvate;

4.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

4.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

5.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:

- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
- ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
- deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;

- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
- l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

5.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;

5.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;

5.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Padova e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

5.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Padova e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

5.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici e di rifiuti sanitari e di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

5.7. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere sottoposti a lavorazione presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con l'acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

5.8. le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;

5.9. la gestione dei rifiuti infiammabili deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO;

5.10. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

6. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

6.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

6.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;

6.3. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;

6.4. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;

6.5. per i rifiuti sanitari a rischio infettivo è ammesso lo stoccaggio per un periodo massimo di 15 giorni nell'apposita area dotata di dispositivo di refrigerazione (Area A1), che dovrà risultare costantemente attivo; nelle altre aree ammesse in base alla planimetria, i rifiuti pericolosi a rischio infettivo potranno essere stoccati per un periodo massimo di 5 giorni;

6.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

6.7. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

Miscelazione

7. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

7.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

7.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato "Gruppi di miscelazione" ed è condotta sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

7.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

7.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità.

7.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

7.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:

a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;

b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;

c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:

1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni;

d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;

e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:

1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto;

7.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;

7.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

7.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

7.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

7.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

7.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

7.13. l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di combustione finale in termini di codici EER e HP;

7.14. l'inclusione di rifiuti con componente organica nel gruppo di miscelazione per l'invio a trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;

7.15. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale o costituiti da metalli nel gruppo di miscelazione per l'invio ad incenerimento/recupero energetico è limitata ai soli casi di contaminazione organica;

7.16. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;

7.17. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni del punto 3 "accertamento preliminare di fattibilità, della lettera c) del punto 6 "documento di valutazione" e del punto 11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";

7.18. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatta eccezione per le miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un codice EER del capitolo 13, delle miscele di batterie che possono assumere un codice EER del capitolo 16 e delle miscele di rifiuti aventi medesimo codice EER ma differenti HP che possono mantenere il codice EER di origine e agli ulteriori casi specifici individuati in PMC/PGO;

7.19. le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, in base alla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 resa nei termini stabiliti dal presente decreto, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.

Adeguamento volumetrico

8. Le operazioni di riduzione volumetrica vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

8.1. l'adeguamento va condotto su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER e, se pericolosi, stesse HP;

8.2. i contenitori spray devono essere preventivamente svuotati o accertato che siano vuoti;

8.3. devono essere evitate emissioni polverulente;

8.4. nel caso della pressatura di imballaggi contenenti cosmetici, il contenuto che percola dai rifiuti pressati e che viene raccolto in apposito contenitore deve essere codificato e classificato ai sensi di norma; l'eventuale commistione di tale frazione con partite aventi diverso codice e/o diverse HP si configura come miscelazione e deve sottostare alle relative prescrizioni.

Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)

9. Il recupero di rifiuti di carta e cartone [R3] con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto integrale del DM n. 188/2020 e delle seguenti ulteriori indicazioni:

9.1. l'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano di gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al codice EER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso codice EER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;

9.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;

9.3. la dimensione massima del lotto oggetto della dichiarazione di conformità è pari a 5.000 Mg;

9.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;

9.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC/PGO.

10. Il recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

10.1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10667, incluse le schede informative ai sensi della medesima norma UNI;

10.2. il recupero deve avvenire per singole partite di rifiuti o di partite di rifiuti, con medesimo CER e medesime HP, accorpate, anche su plastica proveniente da presmontaggio di rifiuti compositi/RAEE;

10.3. il PMC/PGO deve contenere una procedura specifica atta ad accertare la decontaminazione;

10.4. i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI 10667 per ogni specifico destino;

10.5. le acque derivanti dal processo vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;

10.6. resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

11. Le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4] con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

11.1. conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;

11.2. conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;

11.3. conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;

11.4. conformità ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di zinco per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14290;

11.5. conformità ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di piombo per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14057;

11.6. conformità ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di stagno per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 10432;

11.7. i codici EER autorizzati nell'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" per le singole cessazioni di metalli, la cui descrizione non è esclusivamente o direttamente riconducibile alla matrice metallica possono essere avviati a recupero qualora costituiti prevalentemente da metalli e/o sottoposti alle specifiche prelavorazioni;

11.8. possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all'installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;

11.9. il recupero dei rifiuti pericolosi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nei singoli Regolamenti comunitari, procedendo alla decontaminazione (mediante lavaggio, smontaggio o altra lavorazione) e verificandone l'efficacia al fine di sottoporre a recupero il rifiuto divenuto non pericoloso; per le cessazioni di qualifica di rifiuti caso per caso, il recupero dei rifiuti pericolosi è consentito previa decontaminazione e accertamento della sua efficacia, al fine di sottoporre a recupero il rifiuto divenuto non pericoloso;

11.10. le acque derivanti dal processo di lavaggio e recupero vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;

11.11. prima del trattamento le bombolette spray e gli estintori devono essere scarichi;

11.12. resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

12. Le operazioni di recupero di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto indentificati con il codice EER 200125 [R9/R12] destinati alla produzione di biocarburanti e/o combustibili devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

12.1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità UNI/PdR50;

12.2. i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono rispettare le caratteristiche riportate ai punti 5.4.1 e 5.4.2 della norma UNI/PdR50 per la specifica destinazione;

12.3. la frequenza e i metodi di campionamento e analisi di autocontrollo sono quelli indicati nel PMC/PGO;

12.4. resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Preparazione per il riutilizzo di rifiuti da imballaggio

13. La preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da imballaggi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

13.1. possono essere sottoposti alla preparazione per il riutilizzo i rifiuti da imballaggio esitanti dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'installazione e le bombole sottoposte alla operazione di travaso;

13.2. il recupero, consistente nelle operazioni di verifica, pulizia ed eventuale lavaggio deve garantire l'ottenimento di imballaggi con le medesime caratteristiche prestazionali e ambientali degli imballaggi originali e devono essere utilizzati per le medesime finalità per le quali erano stati concepiti;

13.3. il lavaggio dell'imballaggio secondario riutilizzabile dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve avvenire in zona E4 nel macchinario di sanificazione;

13.4. ai fini del recupero devono essere effettuate le verifiche precisate nel PMC/PGO, per accertare la rispondenza dei requisiti di riutilizzabilità degli imballaggi, nonché la loro eventuale decontaminazione.

Lavaggio di rifiuti esitanti dalla pressatura di imballaggi contenenti cosmetici

14. Le operazioni di lavaggio sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    14.1. sono ammessi all'operazione i codici EER 191211*/191212 derivanti dalla pressatura esclusivamente dei codici EER 160303*, 160304, 160305*, 160306, 200129*, 200130 costituiti da cosmetici;

    14.2. il rifiuto da imballaggio pressato, se pericoloso, può essere declassificato solo qualora il lavaggio abbia asportato i residui di sostanze pericolose;

    14.3. le acque di lavaggio devono essere gestite come rifiuto prodotto dalla ditta, con modalità di verifica da indicare nel PMC/PGO.

Sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo

15. Le operazioni di sterilizzazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    15.1. il rifiuto in ingresso è monitorato tramite sistema RX per evitare l'introduzione nella linea di corpi tenaci; eventuali scarti sono avviati a termodistruzione con filiera separata rispetto al rifiuto sterilizzato;

    15.2. la tramoggia di carico e il trituratore sono mantenuti costantemente in depressione;

    15.3. l'abbattimento della carica batterica deve garantire un SAL (Sterility Assurance Level) pari almeno a 10-6; le verifiche sull'impianto devono essere effettuate in conformità alle disposizioni dell'Allegato III al DPR 254/2003;

    15.4. i vapori della sterilizzazione sono condensati tramite refrigeratore e i liquidi riutilizzati per la generazione di vapore nei cicli successivi;

    15.5. a conclusione del ciclo è creata una depressione nella camera di sterilizzazione per favorire l'evaporazione dell'umidità residua e il raffreddamento del rifiuto sterilizzato;

    15.6. il drop box di scarico deve garantire il convogliamento verso l'abbattitore delle eventuali emissioni di polveri;

    15.7. ai sensi dell'art. 7 c. 8 del DPR n. 254/2003 e ai fini dell'effettuazione dei controlli, deve essere redatto e conservato un registro delle lavorazioni.

Stabilizzazione

16. Le operazioni di stabilizzazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    16.1. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dal *Bref* 2018 § 5.1.2.1.1;

    16.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 36/2003;

    16.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa", corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, test di cessione ai fini dell'ammissibilità al sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti deve compilare le apposite schede previste nel PGO;

    16.4. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" risultano autorizzati alla

stabilizzazione; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

16.5. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd.'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

16.6. è ammesso l'uso di rifiuti non pericolosi come additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.), a condizione che rispettino già all'ingresso i criteri di ammissibilità al sito di deposito permanente e che la loro funzione sia attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima;

16.7. è sempre ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, qualora composti da materia prima omologata specificamente per tale funzione, indipendentemente dalla loro classificazione e dalle caratteristiche di ammissibilità al sito di deposito permanente;

16.8. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;

16.9. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi, esclusivamente secondo procedura che deve essere definita nel PMC/PGO;

16.10. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica ad esempio XRD); il rifiuto in attesa di caratterizzazione deve essere opportunamente segnalato;

16.11. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, può essere assegnato il codice EER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il codice EER 190304*;

16.12. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti 190204*.

Immobilizzazione/solidificazione

17. Le operazioni di immobilizzazione/solidificazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1. il trattamento di solidificazione, così come definito ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dal Bref 2018 § 5.1.2.1.2;

17.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003;

17.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità al sito di deposito permanente, nonché della corretta classificazione nel caso di

codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità al sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da trattare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti deve compilare le apposite schede previste nel PGO;

17.4. il tecnico responsabile accerta, con adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" risultano autorizzati alla solidificazione/immobilizzazione fermo restando il rispetto della prescrizione 17.6; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

17.5. la possibilità di sottoporre a trattamento una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

17.6. non è consentita la lavorazione congiunta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatte salve le seguenti eccezioni:

17.6.1. nel trattamento di rifiuti pericolosi è ammesso l'uso come additivi di rifiuti non pericolosi autorizzati in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" all'operazione di immobilizzazione/solidificazione, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;

17.6.2. sia nel trattamento di rifiuti pericolosi, sia nel trattamento di rifiuti non pericolosi, è in ogni caso ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, indipendentemente dalla loro classificazione, qualora composti da materia prima omologata specificamente per tale funzione;

17.7. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;

17.8. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi, esclusivamente secondo procedura che deve essere definita nel PMC/PGO;

17.9. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, il rifiuto in attesa di caratterizzazione deve essere opportunamente segnalato;

17.10. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, può essere assegnato:

a) per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice EER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice EER 190307;

b) per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice EER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice EER 190306*.

17.11. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;

17.12. ai fini dell'attribuzione del codice EER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta deve inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durevolezza

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione

18. Le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.1. il tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);

18.2. il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:

a) su rifiuti pericolosi, anche con differenti codici EER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice EER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il codice EER 190304*;

b) su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice EER del rifiuto in uscita è 190305.

Emissioni in atmosfera

19. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione sotto elencati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

19.1. fermo restando il rispetto dei limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione specifici;

STATO DI FATTO

Camini	Fase/Area	Sistema di abbattimento	Portata [Nm^3/h]	Parametri	VLE [mg/Nm^3]
C1	Trattamento rifiuti liquidi (Cabina Area F)	Carboni attivi	3.400	Polveri	5
				COV	20*
C2	Cabina di trattamento (Area C10)	Carboni attivi	3.000	Polveri	5
				COV	20*
C3	Triturazione Aree C9/C4, Triturazione oggetti piccole dimensioni, Raffinazione Area C5, Miscelazione liquidi Area B1	Carboni attivi + filtro a maniche	7.000	Polveri	5
				COV	20*

*Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nm^3 per la classe 1.

STATO DI PROGETTO

Camino	Provenienza/ fase di produzione		Sistema di abbattimento	Portata** (Nm^3/h)	Parametri	VLE [mg/Nm^3]
C1	Trattamento rifiuto liquidi (cabina AREA F)		Carboni attivi	3.400	Polveri	5
					COV	20*
C2	Cabina di trattamento (Area C10)		Carboni attivi	3.000	Polveri	5
					COV	20*
C3	Triturazione Aree C9/C4, Triturazione oggetti piccole dimensioni, Raffinazione Area C5, Miscelazione liquidi Area B1		Carboni attivi + filtro a maniche	7.000	Polveri	5
					COV	20*
C4	lavaggio contenitori	Portata linea: 900 (Nm^3/h)	Filtro a maniche	11.000	Polveri	5
	box scarico sterilizzatore	Portata linea: 1.080 (Nm^3/h)				
	Vasca D1 (mix e D9 solidi)	Portata linea: 8.986 (Nm^3/h)			TVOC (EN 12619)	30
	Vasca D2 (mix e D9 solidi)	Portata linea: 8.986 (Nm^3/h)				

** Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs.152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nmc per la classe 1.*

***Portata: è ammesso un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori, il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.*

19.2. è inoltre autorizzato il punto di emissione in atmosfera delle arie dello sterilizzatore; i relativi valori limite di emissione si considerano rispettati a condizione che la batteria filtrante dell'impianto (separatore gocce, filtro classe efficienza G2, filtro classe efficienza F9, filtro HEPA H14, filtro a carboni attivi) sia mantenuta in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e sia sottoposta ad operazioni di manutenzione in base alle segnalazioni del sistema automatico, annotate in apposito registro, in modo da garantire sempre l'emissione di aria pura e sterile;

19.3. i camini devono essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); quest'ultimo deve essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

19.4. la bocca dei camini deve risultare ad asse verticale, più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. il camino deve essere dotato di apposita targhetta inamovibile riportante la denominazione del camino stesso;

19.5. i sistemi di aspirazione e abbattimento devono essere in funzione quando le lavorazioni sono in corso, in particolare:

19.5.1. il sistema di trattamento afferente al Camino C1 dovrà essere messo in funzione quando viene svolta l'operazione di travaso e potrà essere spento durante lo stoccaggio, soltanto con i contenitori chiusi ermeticamente;

19.5.2. il sistema di trattamento afferente al Camino C2 dovrà essere messo in funzione quando vengono effettuate lavorazioni all'interno della Cabina C10, nella quale è ammesso il solo deposito di rifiuti finalizzato alla lavorazione medesima e non lo stoccaggio; la messa in funzione del sistema di trattamento dovrà avvenire a partire dal deposito dei rifiuti da lavorare;

19.5.3. il sistema di trattamento afferente al Camino C3 dovrà essere messo in funzione in caso di attivazione delle seguenti linee: triturazione, triturazione oggetti di piccole dimensioni, mulino di raffinazione, agitatore per miscelazione; le linee di triturazione, triturazione oggetti di piccole dimensioni, mulino di raffinazione, dovranno operare in modalità alternata e mutualmente esclusiva; deve essere installato un sistema di intercettazione del tratto afferente a ciascun trituratore allo scopo di evitare l'immissione di aria "falsa" in fase di inattività;

19.5.4. il sistema di captazione e trattamento afferente al Camino 4 dovrà essere messo in funzione quando sono effettuate una o più tra le seguenti attività: lavaggio, scarico rifiuti sterilizzati, miscelazione/trattamento chimico-fisico di rifiuti solido-pastosi nelle vasche D1/D2; le lavorazioni nelle vasche D1/D2 e le relative aspirazioni dovranno essere attivate in modalità alternata e mutualmente esclusiva;

19.6. per il Camino C4, per il quale sono possibili diverse configurazioni di esercizio, il rispetto dei VLE è verificato secondo la formula di cui all'art. 271 c. 13 del d.lgs. n. 152/2006, sulla base della portata propria di ciascuna configurazione in relazione alle linee attive;

19.7. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;

19.8. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

19.9. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

19.9.1. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;

19.9.2. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;

19.9.3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;

19.9.4. le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

19.9.5. la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV e Provincia prima dell'effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;

19.9.6. ai verbali di prelievo e ai rapporti di prova degli autocontrolli devono essere allegate le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;

19.9.7. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

19.9.8. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

19.9.9. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

Gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche

20. Si autorizzano, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere di compatibilità idraulica e delle prescrizioni impartite dal Gestore della rete fognaria Acque Venete S.p.A. con Provvedimento n° CAS-172730-X1P4G5 del 14.05.2020 (prot. reg. 195816 del 18/05/2020) e n° CAS-668517-L2W8K4 del 21/11/2023 (prot. reg. n. 630266 del 24/11/2023);

20.1. gli scarichi, denominati SF3 e SF5 delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento di piazzali, superfici di transito e manovra automezzi, nella rete fognaria urbana delle acque nere, previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura a coalescenza, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, colonna scarico in rete fognaria dell'Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006;

21. Si prende atto del fatto che:

21.1. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono direttamente conferiti alla rete fognaria urbana delle acque nere, attraverso gli scarichi SF1 e SF7;

21.2. le acque di dilavamento ricadenti sulle coperture vengono raccolte e convogliate nella rete comunale delle acque bianche attraverso gli scarichi SF2 e SF8;

21.3. le acque di seconda pioggia, derivanti dal dilavamento di piazzali, superfici di transito e manovra automezzi, vengono convogliate nella rete comunale acque bianche attraverso lo scarico SF4 e SF6; i relativi scarichi devono essere caratterizzati semestralmente per tutti i parametri di cui al DM 30/07/1999, Sezioni 1, 2 e 4 della Tabella A;

21.4. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;

21.5. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;

21.6. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

Inquinamento acustico

22. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Monselice ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

23. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

23.1. la Ditta è tenuta a garantire il monitoraggio delle emissioni diffuse di odori secondo le modalità definite nel PMC/PGO e nell'Allegato E10 della documentazione del PAUR; qualora gli esiti dei monitoraggi evidenzino criticità, l'autorità competente può richiedere alla Ditta la presentazione di un piano di gestione degli odori in conformità alla BAT 12 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147);

23.2. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente, su richiesta del Comune o degli Enti di controllo, dispone l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

PMC/PGO

24. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

24.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

24.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo

24.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;

24.4. la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Monselice, secondo i formati e le frequenze indicati nel PMC per ciascuna matrice;

24.5. la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con adeguato anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose.

Prescrizioni generali

25. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

25.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;

25.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili

applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

25.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;

25.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;

25.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;

25.6. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità; resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente;

25.7. nel caso di operazioni di pretrattamento (R12/D13) il sistema gestionale deve consentire l'individuazione puntuale dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

25.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

25.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

25.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

25.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;

25.12. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014, ove pertinenti, in relazione alle attività eseguite in installazione;

25.13. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione; le operazioni devono essere effettuate in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali spanti, che devono essere neutralizzati in loco;

25.14. la gestione degli estintori deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO; nelle Aree dovrà essere garantita l'assenza di sorgenti di calore; le bombole dovranno essere protette da oggetti che possano provocare tagli o abrasioni sulla superficie e dovranno essere tenute in posizione verticale e ancorate al fine di evitare ribaltamenti;

25.15. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

25.16. la gestione dei rifiuti sanitari dovrà avvenire nel rispetto del DPR n. 254/2003;

25.17. lo stoccaggio, il riconfezionamento ~~e~~ l'accorpamento di rifiuti liquidi con caratteristiche di pericolo HP 3 e di rifiuti solidi che risultano aver superato la soglia in infiammabilità con la

strumentazione ALTAIR 4X o equivalente, come da apposita procedura, dovranno avvenire all'interno dell'area infiammabili F posta sempre in depressione;

25.18. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;

25.19. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

25.20. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;

25.21. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione, ad esclusione dei carichi imballati;

25.22. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

25.23. durante l'effettuazione delle lavorazioni nelle aree X deve essere sempre garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti; per garantire la delimitazione delle aree di stoccaggio rispetto alle aree X, anche visivamente, la ditta deve garantire una adeguata segnaletica orizzontale colorata che divida gli spazi;

25.24. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

25.25. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

25.26. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

25.27. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

25.28. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo tale da evitare proliferazione di ratti e insetti;

25.29. i cassoni/contenitori esterni (aree Z3 e Z7) contenenti rifiuti devono essere a tenuta e coperti, in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;

25.30. non è in ogni caso ammesso lo stoccaggio esterno non coperto di rifiuti pericolosi, nonché di rifiuti non pericolosi che possano causare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente;

25.31. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;

25.32. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

25.33. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;

25.34. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;

25.35. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000

25.36. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio attenendosi alle disposizioni impartite dai VVF e a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;

25.37. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. *c)*, del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

25.38. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli, salvo eventuale programmazione regionale;

25.39. ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;

25.40. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;

25.41. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione.

MATTEO LIZIER
09-07-2026 10:07:49 CEST

B1 15537 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o tagliierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
010101		rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X	X	X																						
010102		rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X	X	X																						
010304	*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	X	X	X	X																						
010305	*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
010306		sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	X	X	X	X																						
010307	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali	X	X	X	X																						
010308		polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X	X	X																						
010309		fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 030107	X	X	X	X																						
010407	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X	X																						
010408		scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X	X	X																						
010409		scarti di sabbia e argilla	X	X	X	X																						
010410		polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X	X	X																						
010411		rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X	X	X																						
010412		sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X	X	X																						
010413		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X	X	X																						
010504		fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X	X																						
010505	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti olì	X	X	X	X																						
010506	*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
010507		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505	X	X	X	X																						
010508		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505	X	X	X	X																						
020101		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X	X																						
020102		scarti di tessuti animali	X	X	X	X																						
020103		scarti di tessuti vegetali	X	X	X	X																						
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X							X				X										
020107		rifiuti della silvicoltura	X	X	X	X	X																					
020108	*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
020109		rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	X	X	X	X																						
020110		rifiuti metallici	X	X	X	X	X							X					X	X	X	X	X	X	X			
020201		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X	X																						
020202		scarti di tessuti animali	X	X	X	X																						
020203		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X																						
020204		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X																						
020301		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X	X	X																						
020302		rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X	X																						
020303		rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X	X	X																						
020304		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X																						
020305		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X																						
020401		terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X	X	X																						
020402		carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X	X																						
020403		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X																						
020501		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X																						
020502		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X																						
020601		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X																						
020602		rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X	X																						
020603		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X																						
020701		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X	X																						
020702		rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X	X																						
020703		rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X	X	X																						
020704		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X																						
020705		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X																						
030101		scarti di corteccia e sughero	X	X	X	X																						
030104	*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X	X								X														
030201	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X	X	X																						
030202	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X	X	X																						
030203	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X	X	X																						
030204	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X	X	X																						
030205	*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
030301		scarti di corteccia e legno	X	X	X	X								X														
030302		fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X	X	X																						
030305		fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X	X	X																						

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X	X																						
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X																						
030309		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X	X																						
030310		scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai	X	X	X	X																						
030311		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	X	X	X	X																						
040101		camiccio e frammenti di calce	X	X	X	X																						
040102		rifiuti di calcinazione	X	X	X	X																						
040103	*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	X	X	X																						
040104		liquido di concia contenente cromo	X	X	X	X																						
040105		liquido di concia non contenente cromo	X	X	X	X																						
040106		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X	X	X																						
040107		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X	X	X																						
040108		cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X	X	X	X							X		X												
040109		rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X	X	X							X		X												
040209		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	X	X							X		X		X										
040210		materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cere)	X	X	X	X																						
040214	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X	X																						
040215		rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	X	X	X	X																						
040216	*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
040217		tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216	X	X	X	X																						
040219	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	X	X	X	X																						
040221		rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X	X	X							X		X												
040222		rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X	X							X		X												
050102	*	fanghi da processi di dissalazione	X	X	X	X																						
050103	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X	X	X																						
050104	*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	X	X	X	X																						
050105	*	perdite di olio	X	X	X	X																						
050106	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X	X																						
050107	*	catrami acidi	X	X	X	X																						
050108	*	altri catrami	X	X	X	X																						
050109	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
050110		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	X	X	X	X																						
050111	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X	X	X																						
050112	*	acidi contenenti oli	X	X	X	X																						
050113		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X	X																						
050114		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X	X																						
050115	*	fiitri di argilla esauriti	X	X	X	X																						
050116		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	X	X	X	X																						
050117		bitumi	X	X	X	X																						
050601	*	catrami acidi	X	X	X	X																						
050603	*	altri catrami	X	X	X	X																						
050604		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X	X																						
050701	*	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X																						
050702		rifiuti contenenti zolfo	X	X	X	X																						
060101	*	acido solforico ed acido solforoso	X	X	X	X																						
060102	*	acido cloridrico	X	X	X	X																						
060103	*	acido fluoridrico	X	X	X	X																						
060104	*	acido fosforico e fosforoso	X	X	X	X																						
060105	*	acido nitrico e acido nitroso	X	X	X	X																						
060106	*	altri acidi	X	X	X	X																						
060201	*	idrossido di calcio	X	X	X	X			X																			
060203	*	idrossido di ammonio	X	X	X	X																						
060204	*	idrossido di sodio e di potassio	X	X	X	X			X																			
060205	*	altre basi	X	X	X	X																						
060311	*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X	X																						
060313	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X		X	X																			
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	X	X	X	X			X																			
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X	X	X			X																			
060316		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	X	X	X	X																						
060403	*	rifiuti contenenti arsenico	X	X	X	X																						
060404	*	rifiuti contenenti mercurio	X	X	X																							
060405	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X	X			X																			
060502	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	X	X	X	X			X																			

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
060602	*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	X	X	X			X																			
060603		rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602	X	X	X	X			X																			
060701	*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	X	X	x																							
060702	*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X	X	X																						
060703	*	fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio	X	X	X	X																						
060704	*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X	X	X	X																						
060802	*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	X	X	X	X																						
060902		scorie fosforose	X	X	X	X																						
060903	*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X																						
060904		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903	X	X	X	X																						
061002	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
061101		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	X	X	X	X																						
061301	*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X	X																						
061302	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)	X	X	X	X																						
061303		nerofumo	X	X	X	X																						
061304	*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	X	X	X																							
061305	*	fuliggine	X	X	X	X																						
070101	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070103	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070104	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070107	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X																						
070108	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X			X																			
070109	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X																						
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X																						
070111	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
070112		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	X	X	X	X			X																			
070201	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070203	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070204	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070207	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X																						
070208	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X			X																			
070209	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X																						
070210	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X																						
070211	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
070212		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	X	X	X	X			X																			
070213		rifiuti plastici	X	X	X	X	X							X				X										
070214	*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
070215		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214	X	X	X	X																						
070216	*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	X	X	X	X																						
070217		rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli menzionati alla voce 070216	X	X	X	X																						
070301	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070303	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070304	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070307	*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X	X																						
070308	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X			X																			
070309	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X	X																						
070310	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X																						
070311	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
070312		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	X	X	X	X			X																			
070401	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070403	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070404	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070407	*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X	X																						
070408	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X																						
070409	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X	X																						
070410	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X																						
070411	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
070412		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	X	X	X	X																						
070413	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
070501	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070503	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070504	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070507	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X																						
070508	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X																						
070509	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X																						
070510	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X																						
070511	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
070512		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	X	X	X	X			X																			

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
070513	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
070514		rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513	X	X	X	X																						
070601	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070603	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070604	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070607	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X																						
070608	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X																						
070609	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X																						
070610	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X																						
070611	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	X	X	X	X			X																			
070701	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070703	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070704	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X	X																						
070707	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X																						
070708	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X			X																			
070709	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X																						
070710	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X	X																						
070711	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
070712		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	X	X	X	X			X																			
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X	X	X	X			X																			
080113	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080114		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	X	X	X	X																						
080115	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	X	X	X	X																						
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X	X	X	X																						
080119	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080120		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	X	X	X	X																						
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori	X	X	X	X																						
080201		polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X	X																						
080202		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X	X																						
080203		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X	X																						
080307		fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X																						
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X																						
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	X	X	X	X																						
080314	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080315		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	X	X	X	X																						
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione	X	X	X	X																						
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X	X	X	X																						
080319	*	oli dispersi	X	X	X	X																						
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	X	X	X	X																						
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	X	X	X	X																						
080413	*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	X	X	X	X																						
080415	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X																						
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	X	X	X	X																						
080417	*	oli di resina	X	X	X	X																						
080501	*	isocianati di scarto	X	X	X	X																						
090101	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	X	X	X																						
090102	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X	X																						
090103	*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X	X	X																						
090104	*	soluzioni fissative	X	X	X	X																						
090105	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	X	X	X																						
090106	*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X	X	X	X																						
090107		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	X																						

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
090108		carta e pellicole per fotografie, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	X																						
090110		macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X	X																						
090111	*	~~macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603~~ macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 160604, da 160607 a 160611 o 160614 - Nota 11	X	X	X	X																						
090112		macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	X	X	X	X																						
090113	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X	X	X	X																						
100101		ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X	X			X																			
100102		ceneri leggere di carbone	X	X	X	X			X																			
100103		ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X	X																						
100104	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X	X			X																			
100105		rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X	X	X			X																			
100107		rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X	X	X			X																			
100109	*	acido solforico	X	X	X	X																						
100113	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X	X	X	X																						
100114	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100115		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	X	X	X	X			X																			
100116	*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100117		ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	X	X	X	X			X																			
100118	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100119		rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e	X	X	X	X			X																			
100120	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	X	X	X	X			X																			
100122	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	X	X	X	X																						
100124		sabbie di reattori a letto fluidizzato	X	X	X	X																						
100125		rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali	X	X	X	X																						
100126		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X	X	X																						
100201		rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X	X																						
100202		scorie non trattate	X	X	X	X			X																			
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
100208		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	X	X	X	X			X																			
100210		scaglie di laminazione	X	X	X	X																						
100211	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X			X																			
100212		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X	X			X																			
100213	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
100214		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 10 02 13	X	X	X	X			X																			
100215		altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X	X																						
100302		frammenti di anodi	X	X	X	X																						
100304	*	scorie della produzione primaria	X	X	X	X																						
100305		rifiuti di allumina	X	X	X	X																						
100308	*	scorie saline della produzione secondaria	X	X	X	X																						
100309	*	scorie nere della produzione secondaria	X	X	X	X																						
100315	*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X	X	X																						
100316		schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	X	X	X	X																						
100317	*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	X	X	X	X																						
100318		rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X	X	X	X																						
100319	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100320		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319	X	X	X	X																						
100321	*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze	X	X	X	X			X																			
100322		altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di 10 03 21	X	X	X	X			X																			
100323	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o tagliierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
100324		rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	X	X	X	X			X																			
100325	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100326		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X	X	X			X																			
100327	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X																						
100328		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X	X	X																						
100329	*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100330		rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X	X	X																						
100401	*	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X			X																			
100402	*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X																						
100403	*	arsenato di calcio	X	X	X	X																						
100404	*	polveri dei gas di combustione	X	X	X	X																						
100405	*	altre polveri e particolato	X	X	X	X																						
100406	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
100407	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	X	X	X	X																						
100409	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X																						
100410		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X	X	X																						
100501		scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X																						
100503	*	polveri dei gas di combustione	X	X	X	X																						
100504		altre polveri e particolato	X	X	X	X																						
100505	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi	X	X	X	X																						
100506	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
100508	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X																						
100509		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X	X	X																						
100510	*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili	X	X	X	X																						
100511		scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	X	X	X	X																						
100601		scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X																						
100602		impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X																						
100603	*	polveri dei gas di combustione	X	X	X	X																						
100604		altre polveri e particolato	X	X	X	X																						
100606	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
100607	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
100609	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X																						
100610		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X	X	X																						
100701		scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X																						
100702		impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X																						
100703		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
100704		altre polveri e particolato	X	X	X	X																						
100705		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
100707	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X																						
100708		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X	X	X	X																						
100804		polveri e particolato	X	X	X	X																						
100808	*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	X	X	X	X																						
100809		altre scorie	X	X	X	X																						
100810	*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas	X	X	X	X																						
100811		impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	X	X	X	X																						
100812	*	rifiuti contenenti catrame dalla produzione degli anodi	X	X	X	X																						
100813		rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X	X	X	X																						
100814		frammenti di anodi	X	X	X	X																						
100815	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100816		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815	X	X	X	X																						
100817	*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100818		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X	X	X																						
100819	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X																						
100820		rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819	X	X	X	X																						
100821	*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose - Nota 13	X	X	X	X																						
100822		scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21 - Nota 13	X	X	X	X																						
100823	*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose - Nota 13	X	X	X	X																						

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
100824		scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23 - Nota 13	X	X	X	X																						
100825	*	scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23 - Nota 13	X	X	X	X																						
100826		scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25 - Nota 13	X	X	X	X																						
100903		scorie di fusione	X	X	X	X			X																			
100905	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100906		forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X	X	X	X			X																			
100907	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100908		forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X	X	X	X			X																			
100909	*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
100910		polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909	X	X	X	X			X																			
100911	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100912		altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	X	X	X	X																						
100913	*	rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100914		rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 100913	X	X	X	X																						
100915	*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
100916		scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915	X	X	X	X																						
101003		scorie di fusione	X	X	X	X																						
101005	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
101006		forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	X	X	X	X																						
101007	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
101008		forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	X	X	X	X			X																			
101009	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
101010		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009	X	X	X	X			X																			
101011	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
101012		altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	X	X	X	X																						
101013	*	rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
101014		rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 101013	X	X	X	X																						
101015	*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
101016		scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015	X	X	X	X																						
101103		scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X	X			X																			
101105		polveri e particolato	X	X	X	X																						
101109	*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
101110		residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X	X	X																						
101111	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X	X	X																						
101112		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X	X	X	X																						
101113	*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
101114		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113	X	X	X	X																						
101115	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
101116		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115	X	X	X	X			X																			
101117	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
101118		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X	X	X			X																			
101119	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
101120		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X	X																						
101201		scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X	X																						
101203		polveri e particolato	X	X	X	X																						
101205		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
101206		stampi di scarto	X	X	X	X	X																					
101208		scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X	X	X																					
101209	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
101210		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	X	X	X	X																						
101211	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X																						
101212		rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	X	X	X	X																						

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X																						
101301		scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X	X																						
101304		rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X	X																						
101306		polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	X	X	X	X																						
101307		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
101309	*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	X	X	X	X																						
101310		rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309	X	X	X	X																						
101311		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X	X																						
101312	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
101313		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	X	X	X	X																						
101314		rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X	X																						
101401	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X	X	X			X																			
110105	*	acidi di decappaggio	X	X	X	X																						
110106	*	acidi non specificati altrimenti	X	X	X	X																						
110107	*	basi di decappaggio	X	X	X	X																						
110108	*	fanghi di fosfatazione	X	X	X	X			X																			
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
110110		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	X	X	X	X			X																			
110111	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
110112		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111	X	X	X	X																						
110113	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
110114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113	X	X	X	X																						
110115	*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X																						
110198	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
110202	*	fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goettite)	X	X	X	X																						
110203		rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X	X	X																						
110205	*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	X	X	X	X								X					X			X						
110207	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
110301	*	rifiuti contenenti cianuro	X	X	X	X		X	X																			
110302	*	altri rifiuti	X	X	X	X																						
110501		zinco solido	X	X	X	X								X					X					X				
110502		ceneri di zinco	X	X	X	X																						
110503	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X			X																			
110504	*	fondente esaurito	X	X	X	X																						
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X	X								X					X	X								
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X	X								X					X	X								
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X	X	X							X					X		X	X	X	X	X			
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X	X								X					X		X	X	X	X	X			
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X	X							X				X										
120106	*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X	X																						
120107	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X	X																						
120108	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X	X																						
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X	X																						
120110	*	oli sintetici per macchinari	X	X	X	X																						
120112	*	cere e grassi esauriti	X	X	X	X																						
120113		rifiuti di saldatura	X	X	X	X			X																			
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	X	X	X	X			X																			
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X	X	X			X																			
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X	X			X																			
120119	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X	X																						
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X					X					X6	X	X	X	X	X	X			
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	X	X	X	X	X		X					X					X	X	X	X	X	X	X			
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X	X																						
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X	X																						
130101	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X	X	X																						
130104	*	emulsioni clorurate	X	X	X	X																						
130105	*	emulsioni non clorurate	X	X	X	X																						
130109	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X	X																						
130110	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X	X																						
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X	X																						
130112	*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili	X	X	X	X																						
130113	*	altri oli per circuiti idraulici	X	X	X	X																						

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o tagliierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
130204	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X	X																						
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X	X																						
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X																						
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X	X	X																						
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X	X																						
130301	*	oli isolanti e oli termoconduttori, contenenti PCB	X	X	X	X																						
130306	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301	X	X	X	X																						
130307	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X	X	X	X																						
130308	*	oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	X	X	X	X																						
130309	*	oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	X	X	X	X																						
130310	*	altri oli isolanti e oli termoconduttori	X	X	X	X																						
130401	*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	X																						
130402	*	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X	X	X																						
130403	*	altri oli di sentina della navigazione	X	X	X	X																						
130501	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X																						
130502	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X																						
130503	*	fanghi da collettori	X	X	X	X																						
130506	*	oli prodotti dalla separazione olio acqua	X	X	X	X																						
130507	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X	X																						
130508	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X																						
130701	*	olio combustibile e carburante diesel	X	X	X	X																						
130702	*	petrolio	X	X	X	X																						
130703	*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X	X	X																						
130801	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X	X	X																						
130802	*	altre emulsioni	X	X	X	X																						
140601	*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X		X						X																	
140602	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X	X	X																						
140603	*	altri solventi e miscele di solventi	X	X	X	X																						
140604	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X	X																						
140605	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X	X																						
150101		imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X	X							X		X	X										X	
150102		imballaggi in plastica	X	X	X	X	X							X		X		X									X	
150103		imballaggi in legno	X	X	X	X	X							X													X	
150104		imballaggi metallici	X	X	X	X	X							X	X				X	X	X	X	X	X	X		X	
150105		imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X								X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
150106		imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X							X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
150107		imballaggi in vetro	X	X	X	X	X																					
150109		imballaggi in materia tessile	X	X	X	X	X							X														
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X	X	X							X	X			X4	X6	X	X	X	X	X	X		X	
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X	X	X								X					X7	X	X							
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X	X		X					X														
160103		pneumatici fuori uso	X	X	X	X																						
160106		veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	X	X																								
160107	*	filtri dell'olio	X	X	X	X								X					X6	X								
160108	*	componenti contenenti mercurio	X	X	X																							
160109	*	componenti contenenti PCB	X	X	X	X																						
160110	*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X	X																							
160111	*	pastiglie per freni, contenenti amianto	X	X	X																							
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	X	X	X	X								X					X	X								
160113	*	liquidi per freni	X	X	X	X																						
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	X	X	X	X																						
160116		serbatoi per gas liquido	X	X	X	X								X					X	X								
160117		metalli ferrosi	X	X	X	X								X					X	X								
160118		metalli non ferrosi	X	X	X	X	X							X					X		X	X	X	X	X			
160119		plastica	X	X	X	X	X							X				X										
160120		vetro	X	X	X	X																						
160121	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X	X								X	X-no schiacciafusti			X4	X6	X	X		X	X	X			
160122		componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X							X	X-no schiacciafusti			X	X	X	X	X	X	X	X			
160209	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X	X	X						X																
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X	X	X						X																
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X	X						X							X5	X	X	X	X	X	X			
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X	X	X							X																

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	X	X	X	X						X							X5	X	X	X	X	X	X			
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X	X	X						X							X5	X	X	X	X	X	X			
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X	X						X			X-no schiacciafusti			X4	X6	X	X	X	X	X	X			
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X	X	X						X			X-no schiacciafusti			X	X	X	X	X	X	X	X			
160303	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X					X	X-no taglierina				X6	X	X	X	X	X	X			
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X	X	X	X	X		X				X	X	X-no taglierina				X	X	X	X	X	X	X			
160305	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X							X	X-no taglierina			X4										
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X	X	X	X							X	X-no taglierina			X										
160307	*	mercurio metallico	X	X	X																							
160402	*	fuochi artificiali di scarto	X	X																								
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X					X			X					X7	X	X							
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	X	X	X	X					X		X	X					X7	X	X							
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	X																						
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X																						
160508	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X																						
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	X	X	X	X																						
160601	*	~~batterie al piombo~~ rifiuti di batterie al piombo-acido - Nota 11	X	X	X	X																						
160602	*	~~batterie al nichel-cadmio~~ rifiuti di batterie al nichel-cadmio- Nota 11	X	X	X	X																						
160603	*	~~batterie contenenti mercurio~~ rifiuti di batterie contenenti mercurio - Nota 11	X	X	X	X																						
160604	*	~~batterie alcaline (tranne 16 06 03)~~ rifiuti di batterie alcaline (tranne 16 06 03)- Nota 11	X	X	X	X																						
~~160605~~		~~altre batterie ed accumulatori~~ - Nota 12	~~X~~	~~X~~	~~X~~	~~X~~	~~X~~																					
160606	*	~~elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata~~ elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata- Nota 11	X	X	X																							
160607	*	rifiuti di batterie al litio - Nota 13	X	X	X	X																						
160608	*	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2) - Nota 13	X	X	X	X																						
160609	*	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento - Nota 13	X	X	X	X																						
160610	*	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11) - Nota 13	X	X	X	X																						
160611	*	rifiuti di batterie al sodio-zolfo - Nota 13	X	X	X	X																						
160612		altri rifiuti di batterie ai sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)- Nota 13	X	X	X	X																						
160613	*	rifiuti di batterie misti- Nota 13	X	X	X	X	X																					
160614	*	altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose- Nota 13	X	X	X	X	X																					
160615		rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14- Nota 13	X	X	X	X	X																					
160622	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)- Nota 13	X	X	X	X																						
160623		rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22- Nota 13	X	X	X	X																						
160624	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)- Nota 13	X	X	X	X																						
160625		rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici)- Nota 13	X	X	X	X																						
160626	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)- Nota 13	X	X	X	X																						
160627		rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26- Nota 13	X	X	X	X																						
160628	*	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose- Nota 13	X	X	X	X																						
160629		rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28 - Nota 13	X	X	X	X																						
160630	*	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose- Nota 13	X	X	X	X																						
160631		rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30- Nota 13	X	X	X	X																						
160632	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose- Nota 13	X	X	X	X																						

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
160633		rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32- Nota 13	X	X	X	X																						
160634	*	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32- Nota 13	X	X	X	X																						
160635		rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33- Nota 13	X	X	X	X																						
160708	*	rifiuti contenenti olio	X	X	X	X																						
160709	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	X	X	X	X			X										X8	X	X	X	X	X	X			
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X	X	X			X										X8	X	X	X	X	X	X			
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X	X			X										X8	X	X	X	X	X	X			
160804		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	X	X	X	X			X										X8	X	X	X	X	X	X			
160805	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X	X	X																						
160806	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X	X	X																						
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
160901	*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X	X	X																						
160902	*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X	X	X																						
160903	*	perossidi, ad esempio perossido di idrogeno	X	X	X	X																						
160904	*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X	X	X	X																						
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	X	X	X	X																						
161003	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	X	X	X	X																						
161101	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni	X	X	X	X																						
161102		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni	X	X	X	X																						
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X	X																						
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X	X																						
170101		cemento	X	X	X	X			X																			
170102		mattoni	X	X	X	X																						
170103		mattonelle e ceramica	X	X	X	X																						
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze	X	X	X	X			X																			
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X	X	X	X		X																			
170201		legno	X	X	X	X	X							X														
170202		vetro	X	X	X	X	X																					
170203		plastica	X	X	X	X	X							X				X										
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X	X								X				X4										
170301	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X	X																						
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X	X	X																						
170303	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X	X																						
170401		rame, bronzo, ottone	X	X	X	X								X					X			X						
170402		alluminio	X	X	X	X								X					X		X							
170403		piombo	X	X	X	X								X					X				X					
170404		zinco	X	X	X	X								X					X					X				
170405		ferro e acciaio	X	X	X	X								X					X	X								
170406		stagno	X	X	X	X								X					X						X			
170407		metalli misti	X	X	X	X	X							X					X	X	X	X	X	X	X			
170409	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X								X					X6	X	X	X	X	X	X			
170410	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X	X								X					X6	X	X	X	X	X	X			
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X	X	X								X					X	X	X	X	X	X	X			
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
170504		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X	X	X			X																			
170505	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
170506		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	X	X	X	X			X																			
170507	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X																						
170508		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X	X	X																						
170601	*	materiali isolanti contenenti amianto	X		X1																							
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X	X	X							X														
170604		altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X	X	X	X							X														
170605	*	materiali da costruzione contenenti amianto	X		X1																							
170801	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	X	X	X	X			X																			
170901	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio	X	X	X	X																						
170902	*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X	X																							
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X					X				X4	X6	X	X	X	X	X	X			
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X	X			X					X				X	X	X	X	X	X	X	X			
180101		oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	X		X1																							
180102		parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	X		X1																							
180103	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X		X1					X																		
180104		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X		X1																							
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X		X	X																						
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	X		X	X																						
180108	*	medicinali citotossici e citostatici	X		X1	X																						
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	X		X1	X																						
180110	*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X		X1																							
180201		oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	X		X1																							
180202	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X		X1					X																		
180203		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X																							
180205	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	X	X	X	X																						
180207	*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X	X																						
180208		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	X	X	X	X																						
190102		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X	X								X					X	X								
190105	*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X			X																			
190106	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	X																						
190107	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X			X																			
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X	X	X	X																						
190111	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
190112		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X	X			X																			
190113	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
190114		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	X	X	X	X			X																			
190115	*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
190116		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115	X	X	X	X																						
190117	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
190118		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X	X	X	X																						
190119		sabbie di reattori a letto fluidizzato	X	X	X	X																						
190203		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X	X			X					X				X										
190204	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X	X			X																			
190205	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	X	X	X	X			X																			
190207	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X	X																						
190208	*	rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
190209	*	rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
190210		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209	X	X	X	X																						
~~190211~~	~~*~~	~~altri rifiuti contenenti sostanze pericolose~~ - Nota 12	~~X~~	~~X~~	~~X~~	~~X~~																						
190212	*	sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie- Nota 13	X	X	X	X																						
190213	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose- Nota 13	X	X	X	X	X																					
190304	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X	X	X	X																						
190305		rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	X	X	X	X																						
190306	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X	X	X																						
190307		rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306	X	X	X	X																						
190308	*	mercurio parzialmente stabilizzato	X	X	X																							
190401		rifiuti vetrificati	X	X	X																							
190402	*	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	X	X	X																							
190403	*	fase solida non vetrificata	X	X	X																							
190404		rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	X	X	X	X																						
190501		parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X	X	X																							
190502		parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	X	X	X																							
190503		compost fuori specifica	X	X	X																							
190603		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X	X																						
190604		digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X																							
190605		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X	X																						
190605		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X	X																						
190606		digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X																							

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
190702	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X																						
190703		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	X	X	X																							
190801		vaglio	X	X	X																							
190802		rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X	X	X		X																				
190805		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X	X		X																				
190806	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X																							
190807	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X	X																						
190808	*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
190809		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X	X	X																						
190810	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X	X	X																						
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		X	X																			
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X	X			X																			
190813	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue	X	X	X	X		X	X																			
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X	X	X	X			X																			
190901		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X	X			X																			
190902		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X	X			X																			
190903		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X	X																						
190904		carbone attivo esaurito	X	X	X	X																						
190905		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X	X			X																			
190906		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X	X																						
191001		rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X								X					X	X								
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X								X					X		X	X	X	X	X			
191003	*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X																							
191004		fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	X	X	X																							
191005	*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
191006		altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	X	X	X	X																						
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	X	X	X	X																						
191101	*	filtri di argilla esauriti	X	X	X	X																						
191102	*	catrami acidi	X	X	X	X																						
191103	*	rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	X																						
191104	*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X	X	X																						
191105	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11	X	X	X	X																						
191107	*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	X	X	X	X																						
191201		carta e cartone	X	X	X	X										X	X										X	
191202		metalli ferrosi	X	X	X	X								X	X				X	X							X	
191203		metalli non ferrosi	X	X	X	X								X	X				X		X	X	X	X	X		X	
191204		plastica e gomma	X	X	X	X								X		X		X									X	
191205		vetro	X	X	X	X																						
191206	*	legno contenente sostanze pericolose	X	X	X	X																						
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X	X	X								X													X	
191208		prodotti tessili	X	X	X	X								X														
191209		minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X	X																						
191210		rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X	X	X	X																						
191211	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X								X	X			X4	X6	X	X	X	X	X	X		X	X9
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X	X2							X				X	X	X	X	X	X	X	X		X	X9
191301	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
191302		rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X	X			X																			
191303	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
191304		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce	X	X	X	X																						
191305	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X																			
191306		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X	X			X																			
191307	*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
191308		rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X	X	X																						
191401	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi- Nota 13	X	X	X	X																						

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
191402	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi- Nota 13	X	X	X	X																						
191403	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi- Nota 13	X	X	X	X																						
191404	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi- Nota 13	X	X	X	X																						
191405	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi- Nota 13	X	X	X	X																						
191406	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi- Nota 13	X	X	X	X																						
191407	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06- Nota 13	X	X	X	X																						
191408		leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia)- Nota 13	X	X	X	X																						
200101		carta e cartone	X	X	X	X	X							X		X	X											
200102		vetro	X	X	X	X	X																					
200108		rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	X	X																						
200110		abbigliamento	X	X	X	X	X							X		X												
200111		prodotti tessili	X	X	X	X	X							X		X												
200113	*	solventi	X	X	X	X																						
200114	*	acidi	X	X	X	X																						
200115	*	sostanze alcaline	X	X	X	X																						
200117	*	prodotti fotochimici	X	X	X	X																						
200119	*	pesticidi	X	X	X	X																						
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X						X																
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X	X	X						X							X5	X	X	X	X	X	X			
200125		oli e grassi commestibili	X	X	X	X						X														X		
200126	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	X	X	X	X																						
200127	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X																						
200128		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	X	X	X	X																						
200129	*	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X								X	X-no taglierina													
200130		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	X	X	X	X								X	X													
200131	*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X	X																						
200132		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	X	X	X	X																						
~~200133~~	~~*~~	~~batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie~~ - Nota 12	~~*~~	~~*~~	~~*~~	~~*~~	~~*~~																					
~~200134~~		~~batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133~~ - Nota 12	~~*~~	~~*~~	~~*~~	~~*~~	~~*~~																					
200135	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	X	X						X						X5	X5	X	X	X	X	X	X			
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X	X						X						X5	X5	X	X	X	X	X	X			
200137	*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X	X																						
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X	X	X								X														
200139		plastica	X	X	X	X								X				X										
200140		metallo	X	X	X	X								X					X	X	X	X	X	X	X			
200141		rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X	X	X																							
200142	*	rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07- Nota 13	X	X	X	X	X																					
200143	*	rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07- Nota 13	X	X	X	X																						
200144		rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43 - Nota 13- Nota 13	X	X	X	X	X																					
200201		rifiuti biodegradabili	X	X	X	X																						
200202		terra e roccia	X	X	X	X	X		X																			
200203		altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X																							
200301		rifiuti urbani non differenziati	X	X	X																							
200302		rifiuti di mercati	X	X	X									X				X										
200303		residui della pulizia stradale	X	X	X	X			X					X				X										
200304		fanghi delle fosse settiche	X	X	X																							
200306		rifiuti della pulizia delle fognature	X	X	X																							
200307		rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X							X				X	X	X	X	X	X	X	X			

La Ditta è altresì autorizzata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in installazione nelle operazioni di gestione rifiuti. La ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio [R13, D15]	Riconfezionamento [R12, D14]	Accorpamento [R12, D14]	Eliminazione di frazioni estranee [D13, R12]	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Trattamento chimico fisico Stabilizzazione [D9]	Trattamento chimico fisico Solidificazione/ immobilizzazione [D9]	Trattamento di sterilizzazione sanitari [R12-D9]	Accorpamento del gas contenuto in bombole [R12]	Smontaggio di rifiuti compositi/ RAEE [R12]	Svuotamento estintori in polvere [R12]	Adeguamento volumetrico mediante triturazione [R12 - D13]	Riduzione volumetrica tramite schiacciafusti o taglierina [R12]	Adeguamento volumetrico mediante pressatura [R12]	EoW carta [R3]	EoW plastica [R3]	EoW metalli NOTE COMUNI [R4]	EoW Fe-Acc [R4]	EoW Alluminio [R4]	EoW Rame [R4]	EoW Piombo [R4]	EoW Zinco [R4]	EoW Stagno [R4]	Recupero olio vegetale [R12-R9]	Preparazione al riutilizzo imballaggi [R3-R4]	Lavaggio di rifiuti della pressatura imballaggi di cosmetici R12/D13
		Note 1: senza sconfezionamento 2: solo se derivante dal lavaggio degli imballaggi pressati 3: solo se prodotti dal trattamento meccanico di rifiui provenienti da raccolta differenziata/separazione alla fonte 4: con lavaggio 5: a seguito di smontaggio RAEE senza messa in sicurezza 6: con decontaminazione 7: bombolette esauste con preventiva verifica che siano scariche e, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, con decontaminazione 8: involucro 9: solo se derivanti dalla pressatura esclusivamente dei codici EER 160303*, 160304, 160305*, 160306, 200129*, 200130 costituiti da cosmetici 11: rinominato a partire da entrata in vigore decisione delegata (UE) 2025/934 12: eliminato a partire da entrata in vigore decisione delegata (UE) 2025/934 13: introdotto a partire da entrata in vigore decisione delegata (UE) 2025/934																										

MATTEO LIZIER
09-07-2026 10:07:50 CEST

B2 15537 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
020101		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X					
020103		scarti di tessuti vegetali	X				X					
020109		rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	X		X	X						
020110		rifiuti metallici	X				X					
020201		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X					
020203		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X	X					
020301		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X		X	X	X					
020303		rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X		X	X	X					
020304		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X	X					
020305		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X		X					
020403		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X		X					
020502		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X		X					
020602		rifiuti legati all'impiego di conservanti	X		X		X					
020701		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X		X		X					
020702		rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X				X					
020703		rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X		X		X					
030104	*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X				X					
030201	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X		X		X					
030202	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X	X							
030205	*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					
030301		scarti di corteccia e legno	X				X					
030305		fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X		X	X	X					
030309		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X		X	X	X					
030310		scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai	X				X					
030311		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	X		X	X	X					
040102		rifiuti di calcinazione	X		X		X					
040103	*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X		X		X					
040105		liquido di concia non contenente cromo	X			X						
040106		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X		X		X					
040107		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X		X		X					
040108		cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X				X					
040109		rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	X		X		X					
040209		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		X		X					
040210		materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X				X					
040214	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X		X					
040215		rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	X		X		X					
040216	*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
040217		tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216	X		X	X	X					
040219	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	X		X	X	X					
040221		rifiuti da fibre tessili grezze	X				X					
040222		rifiuti da fibre tessili lavorate	X				X					
050102	*	fanghi da processi di dissalazione	X		X		X					
050103	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X		X		X					
050106	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X							
050107	*	catrami acidi	X		X	X		X				
050108	*	altri catrami	X	X	X		X					
050109	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
050110		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	X		X	X	X					
050113		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X		X	X	X					
050114		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X		X	X	X					
050115	*	filtri di argilla esauriti	X		X		X					
050117		bitumi	X		X	X	X					
050601	*	catrami acidi	X		X	X		X				
050603	*	altri catrami	X	X	X		X					
050604		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X		X	X	X					
060101	*	acido solforico ed acido solforoso				X		X				
060102	*	acido cloridrico				X		X				
060103	*	acido fluoridrico				X		X				
060104	*	acido fosforico e fosforoso				X		X				
060105	*	acido nitrico e acido nitroso				X		X				
060106	*	altri acidi				X		X				
060201	*	idrossido di calcio				X			X			
060203	*	idrossido di ammonio				X			X			
060204	*	idrossido di sodio e di potassio				X			X			
060205	*	altre basi				X			X			
060313	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X	X					
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	X		X	X	X					
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X		X		X					
060316		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	X		X	X	X					
060405	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X		X					
060502	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	X		X	X	X					
060702	*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X		X		X					
060703	*	fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio	X		X		X					
060802	*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	X		X		X					
060903	*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		X					
060904		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903	X		X		X					
061002	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
061101		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	X		X		X					
061301	*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X	X						
061302	*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)	X		X		X					
061303		nerofumo	X		X		X					
070101	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070103	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070104	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070107	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X	X					
070108	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X					
070109	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X	X						
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X	X	X					
070111	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
070112		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	X		X	X	X					
070201	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070203	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070204	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070207	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X						
070208	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X					
070209	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X		X							
070210	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070211	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
070212		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	X		X	X	X					
070216	*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	X	X	X		X					
070217		rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli menzionati alla voce 070216	X		X		X					
070301	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070303	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070304	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070307	*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X	X						
070308	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X					
070309	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X		X							
070310	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070311	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
070312		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	X		X	X	X					
070401	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070403	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070404	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070407	*	fondi e residui di reazione alogenati	X	X	X							
070408	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070409	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X		X							
070410	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070411	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
070412		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	X		X	X	X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
070501	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070503	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070504	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070507	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							
070508	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070509	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X		X							
070510	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070511	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070512		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	X		X	X	X					
070513	*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070514		rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513	X		X		X					
070601	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070603	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070604	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070607	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							
070608	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070609	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X		X							
070610	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070611	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	X		X	X	X					
070701	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070703	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070704	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070707	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							
070708	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070709	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X		X							
070710	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070711	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070712		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	X		X	X	X					
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X		X	X	X					
080113	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X	X	X					
080114		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	X		X	X	X					
080115	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X						
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	X		X	X	X					
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X		X		X					
080119	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X						

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
080120		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	X			X						
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori	X	X	X	X	X					
080201		polveri di scarto di rivestimenti	X		X		X					
080202		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X		X	X	X					
080203		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X			X						
080307		fanghi acquosi contenenti inchiostro	X		X	X	X					
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X			X						
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	X		X	X	X					
080314	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					
080315		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	X		X	X	X					
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione	X		X	X						
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					X
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X				X					
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	X		X	X	X					
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	X		X	X	X					
080413	*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X						
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	X		X	X						
080415	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X								
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	X			X						
090101	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X			X						
090102	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X			X						
090103	*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X								
090104	*	soluzioni fissative	X			X						
090105	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X			X						
090106	*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X		X		X					
090107		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			X							
090108		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X				X					
090113	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X									
100101		ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X		X					
100102		ceneri leggere di carbone	X		X		X					
100103		ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X		X		X					
100104	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X		X		X					
100107		rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X		X	X	X					
100113	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X		X		X					
100114	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
100115		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	X		X		X					
100116	*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100117		ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	X		X		X					
100118	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					
100119		rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e	X		X		X					
100120	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	X		X	X	X					
100122	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	X			X						
100201		rifiuti del trattamento delle scorie	X		X	X	X					
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100208		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	X		X		X					
100210		scaglie di laminazione	X		X		X					
100211	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X	X					
100212		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X		X	X	X					
100213	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100214		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 10 02 13	X		X		X					
100215		altri fanghi e residui di filtrazione	X		X	X	X					
100302		frammenti di anodi	X		X		X					
100316		schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	X		X		X					
100319	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100320		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319	X		X		X					
100321	*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze	X		X		X					
100322		altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di 10 03 21	X		X		X					
100323	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100324		rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	X		X		X					
100325	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100326		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X		X	X	X					
100401	*	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		X					
100404	*	polveri dei gas di combustione	X		X		X					
100405	*	altre polveri e particolato	X		X		X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
100406	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100407	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	X		X		X					
100501		scorie della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100503	*	polveri dei gas di combustione	X		X		X					
100504		altre polveri e particolato	X		X		X					
100505	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi	X		X		X					
100506	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100511		scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	X		X		X					
100601		scorie della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100602		impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100603	*	polveri dei gas di combustione	X		X		X					
100606	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100607	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100701		scorie della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100703		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100704		altre polveri e particolato	X		X		X					
100705		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	X	X					
100804		polveri e particolato	X		X		X					
100809		altre scorie	X		X		X					
100811		impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	X		X		X					
100815	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100816		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815	X		X		X					
100817	*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100818		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X		X	X	X					
100821	*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose - Nota 13										X
100823	*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose- Nota 13										X
100825	*	scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23- Nota 13										X
100903		scorie di fusione	X		X		X					
100905	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100906		forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X		X		X					
100907	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100908		forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X		X		X					
100909	*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100910		polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909	X		X		X					
100911	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100912		altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	X		X		X					
101003		scorie di fusione	X		X		X					
101005	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101006		forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	X		X		X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
101007	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101008		forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	X		X		X					
101009	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101010		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009	X		X		X					
101011	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101012		altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	X		X		X					
101103		scarti di materiali in fibra a base di vetro	X		X		X					
101105		polveri e particolato	X		X		X					
101109	*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101110		residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	X		X		X					
101111	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X		X		X					
101112		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X		X		X					
101115	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101116		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115	X		X	X	X					
101117	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
101118		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X		X	X	X					
101119	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101120		ifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X		X		X					
101203		polveri e particolato	X		X		X					
101205		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	X	X					
101206		stampi di scarto	X		X		X					
101208		scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		X		X					
101210		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	X		X		X					
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	X	X					
101304		rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X		X		X					
101306		polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	X		X		X					
101307		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	X	X					
101312	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101313		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	X		X		X					
101401	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X		X		X					
110105	*	acidi di decappaggio				X		X				
110106	*	acidi non specificati altrimenti				X		X				
110107	*	basi di decappaggio	X	X		X			X			
110108	*	fanghi di fosfatazione	X		X	X	X					
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
110110		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	X		X		X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
110111	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose				X		X	X	X		
110113	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose			X	X		X	X			
110114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113	X		X	X						
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X		X		X					
110198	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
110202	*	fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X		X		X					
110203		rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X		X		X					
110205	*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	X		X		X					
110302	*	altri rifiuti	X	X	X		X					
110502		ceneri di zinco	X		X		X					
110503	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
110504	*	fondente esaurito	X		X		X					
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X				X					
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi	X				X					
120108	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X			X				X		
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X		X				X		
120112	*	cere e grassi esauriti	X		X		X					
120113		rifiuti di saldatura	X		X		X					
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	X		X		X					
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X		X		X					
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X		X		X					
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X		X		X					
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	X		X		X					
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X		X		X	X	X		
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X	X	X	X	X			
130101	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB									X	
130104	*	emulsioni clorurate								X		
130105	*	emulsioni non clorurate		X						X		
130109	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati									X	
130110	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati									X	
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici									X	
130112	*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili									X	
130113	*	altri oli per circuiti idraulici									X	
130204	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati									X	
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati									X	
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione									X	
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile									X	
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione									X	
130301	*	oli isolanti e oli termoconduttori, contenenti PCB									X	

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
130306	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301									X	
130307	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati									X	
130308	*	oli sintetici isolanti e oli termoconduttori									X	
130309	*	oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili									X	
130310	*	altri oli isolanti e oli termoconduttori									X	
130401	*	oli di sentina della navigazione interna									X	
130402	*	oli di sentina delle fognature dei moli									X	
130403	*	altri oli di sentina della navigazione									X	
130501	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X		X		X					
130502	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X	X					
130503	*	fanghi da collettori	X	X	X	X	X					
130506	*	oli prodotti dalla separazione olio acqua									X	
130507	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X		X				X		
130508	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X			X					
130701	*	olio combustibile e carburante diesel	X	X							X	
130702	*	petrolio	X	X								
130703	*	altri carburanti (comprese le miscele)	X	X								
130801	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X		X	X					
130802	*	altre emulsioni	X	X		X				X		
140602	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X								
140603	*	altri solventi e miscele di solventi	X	X								
140604	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X	X						
140605	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X	X	X					
150106		imballaggi in materiali misti	X				X					
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X		X		X					X
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti										X
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X		X		X					X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X		X					
160107	*	filtri dell'olio										X
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	X				X					
160113	*	liquidi per freni	X	X		X						X
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X								X
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	X			X						
160121	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14										X
160122		componenti non specificati altrimenti	X		X		X					
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC										X
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere										X
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12										X
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso										X
160303	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X		X	X	X					
160305	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X			X	X					
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose										X
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	X		X	X			
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
160508	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X		X	X					
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	X		X	X	X					
160601	*	~~batterie al piombo~~ rifiuti di batterie al piombo-acido Nota 11										X
160602	*	~~batterie al nichel-cadmio~~ rifiuti di batterie al nichel-cadmio Nota 11										X
160603	*	~~batterie contenenti mercurio~~ rifiuti di batterie contenenti mercurio Nota 11										X
160604	*	~~batterie alcaline (tranne 16 06 03)~~ rifiuti di batterie alcaline (tranne 16 06 03) Nota 11										X
160606	*	~~elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata~~ elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata Nota 11				X			X			
160607	*	rifiuti di batterie al litio - Nota 13										X
160608	*	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2)- Nota 13										X
160609	*	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento- Nota 13										X
160610	*	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)- Nota 13										X
160611	*	rifiuti di batterie al sodio-zolfo- Nota 13										X
160622	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)- Nota 13										X
160624	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)- Nota 13										X
160626	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)- Nota 13										X
160628	*	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose- Nota 13										X
160630	*	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose- Nota 13										X
160632	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose- Nota 13										X
160634	*	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32- Nota 13										X
160708	*	rifiuti contenenti olio	X		X	X	X			X		
160709	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	X		X		X					
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X		X		X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		X		X					
160804		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	X		X		X					
160805	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X		X	X						
160806	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X		X						
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X		X	X	X					
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	X	X		
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	X			X						
161003	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	X	X		
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	X			X						
161101	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni	X		X		X					
161102		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni	X		X		X					
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X		X		X					
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X		X		X					
170101		cemento			X		X					
170102		mattoni			X		X					
170103		mattonelle e ceramica			X		X					
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze	X		X		X					
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X		X		X					
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X		X		X					
170301	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone			X							
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			X							
170303	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X	X						
170409	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X				X					
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
170504		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X		X		X					
170505	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
170506		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	X		X		X					
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X		X		X					
170604		altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X		X		X					
170801	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X		X		X					
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*			X		X					
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X		X					
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	X		X	X	X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
180205	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	X		X	X	X					
190105	*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
190106	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi	X	X		X						
190107	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X		X		X					
190111	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190112		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		X		X					
190113	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190114		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	X		X		X					
190115	*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190116		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115	X		X		X					
190118		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X		X		X					
190119		sabbie di reattori a letto fluidizzato	X		X		X					
190203		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X		X					
190204	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X	X	X	X	X	X		
190205	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	X		X	X	X					
190212	*	sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie Nota 13										X
190304	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati					X					
190305		rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304					X					
190306	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati					X					
190307		rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306					X					
190402	*	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	X		X		X					
190404		rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	X			X						
190503		compost fuori specifica	X		X		X					
190801		vaglio	X		X		X					
190802		rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X		X		X					
190805		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		X		X					
190806	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	X		X	X	X					
190809		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X			X	X					
190810	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X			X	X			X		
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X		X	X	X					
190813	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue	X		X		X					
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X		X	X	X					
190901		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X		X		X					
190902		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X		X	X	X					
190903		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X		X		X					
190904		carbone attivo esaurito	X		X		X					
190905		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X		X		X					
191004		fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	X				X					

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	X		X	X	X					
191101	*	filtri di argilla esauriti	X		X		X					
191103	*	rifiuti liquidi acquosi	X	X		X				X		
191105	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11	X		X	X	X					
191201		carta e cartone	X				X					
191204		plastica e gomma	X				X					
191206	*	legno contenente sostanze pericolose	X				X					
191210		rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) - Nota 1	X									
191211	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					X
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X		X					
191301	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
191302		rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		X		X					
191303	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
191304		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce	X		X	X	X					
191305	*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
191306		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	X	X					
191307	*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X		X				X		
191308		rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X			X						
191401	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi Nota 13										X
191402	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi Nota 13										X
191403	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi Nota 13										X
191404	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi Nota 13										X
191405	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi Nota 13										X

ALLEGATO B2 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
191406	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi Nota 13										X
191407	*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06 Nota 13										X
200108		rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X			X						
200113	*	solventi	X	X								
200114	*	acidi				X		X				
200115	*	sostanze alcaline			X	X			X			
200117	*	prodotti fotochimici	X		X	X						
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio										X
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi										X
200126	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125									X	
200127	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						
200128		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	X		X	X						
200129	*	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X		X						
200130		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	X			X						
~~200133~~	~~*~~	~~batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie~~ Nota 12										~~X~~
200137	*	legno, contenente sostanze pericolose	X									
200143	*	rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07 Nota 13										X
200202		terra e roccia	X		X		X					
200203		altri rifiuti non biodegradabili	X		X	X	X					
200302		rifiuti di mercati	X			X						
200303		residui della pulizia stradale	X		X	X						
200307		rifiuti ingombranti	X									

Nota 1: solo se presenta caratteristiche di non conformità rispetto ai requisiti imposti dall'impianto di destino ai fini del loro impiego diretto come combustibili, da attestare con specifica documentazione in fase di omologa

MATTEO LIZIER
09-07-2026 10:07:50 CEST

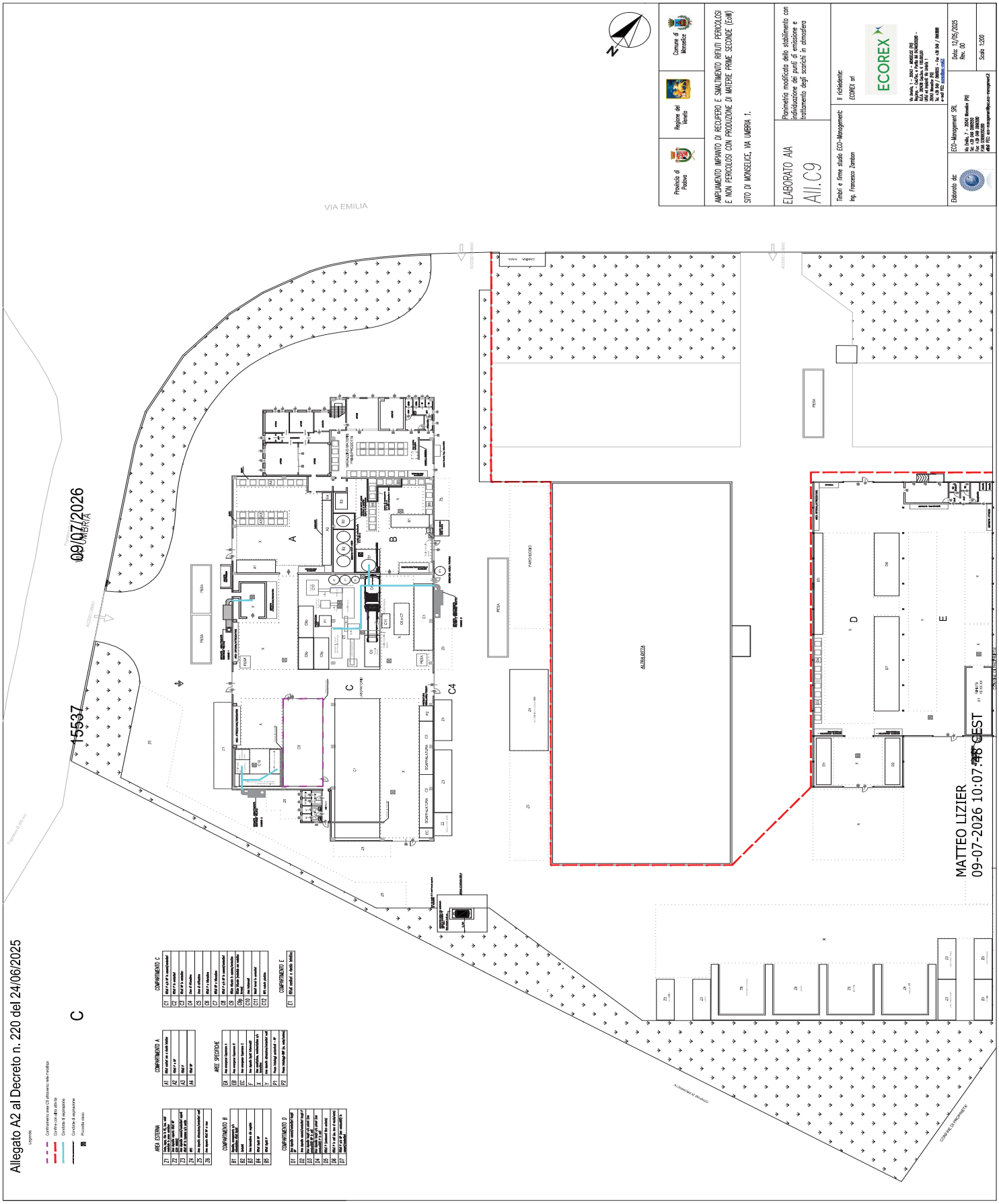
Allegato A2 al Decreto n. 220 del 24/06/2025
Provincia di Padova
Regione del Veneto
Comune di Monselice
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON PRODUZIONE DI MATERIE PRIME SECONDE (EoW)
SITO DI MONSELICE, VIA UMBRIA 1.
ELABORATO AIA
All.C9
Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
Tecnici e firme studio ECO-Management:
Ing. Francesco Zambon
Il richiedente:
ECOREX srl
ECOREX
Elaborato da:
ECO-Management SRL
Via Chiesa, n. 7 – 35043 Monselice (PD)
Tel. +39 0429 782933
Fax +39 049 9900000
P.IVA 04900000287
eMail PEC: eco-management@pec.eco-management.it
Data: 12/05/2025
Rev. 00
Scala 1:200
VIA EMILIA
VIA UMBRIA
09/07/2026
15537
MATTEO LIZIER
09-07-2026 10:07:48 CEST
ALTRA DITTA
PARCHEGGIO
PESA
C4
COMPARTIMENTO C
COMPARTIMENTO A
AREE SPECIFICHE
AREA ESTERNA
COMPARTIMENTO B
COMPARTIMENTO D
COMPARTIMENTO E
Legenda

Provincia di Padova
Regione del Veneto
Comune di Monselice
RICONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA DELLO STABILIMENTO SITO DI IN VIA UMBRIA, 1 NEL COMUNE DI MONSELICE: OTTIMIZZAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE
- Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
- Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
ELABORATO AIA
AII.C9– C11
Timbri e firme studio ECO-Management:
Ing. Francesco Zambon
Il richiedente:
ECOREX srl
ECOREX
Via Indela, 1 – 35043 – MONSELICE (PD)
Ragione sociale: Indela 1 Polo di Monselice
Sede legale: Via Indela, 1 – 35043 – MONSELICE (PD)
Sede amministrativa: Via Indela, 1 – 35043 – MONSELICE (PD)
Sede operativa: Via Indela, 1 – 35043 – MONSELICE (PD)
Tel. +39 340 / 3000000 – Fax +39 340 / 3000000
e-mail: PEC: ecorex@pec.it
ECO-Management S.R.L.
Via Cimone, 6/A – 35020 Albignasego (PD)
Tel. +39 049 8800600
Fax +39 049 8800600
e-mail: PEC: eco-management@pec.eco-management.it
Elaborato da:
Data: 18/05/2026
Rev. 01
Scala 1:200
VIA UMBRIA
ALTRA DITTA
PESA
PARCHEGGI
MAGAZZINO MP PRIMA PRODUZIONE
SCARIFICATURA
COMPARTIMENTO A
COMPARTIMENTO B
COMPARTIMENTO C
COMPARTIMENTO D
COMPARTIMENTO E
AREA ESTERNA
AREE SPECIFICHE
Legenda
Confine con altra ditta
Cordolo di separazione
Area di scaricaggio all'occorrenza
Pozzetto cieco
CONFINE DI PROPRIETÀ

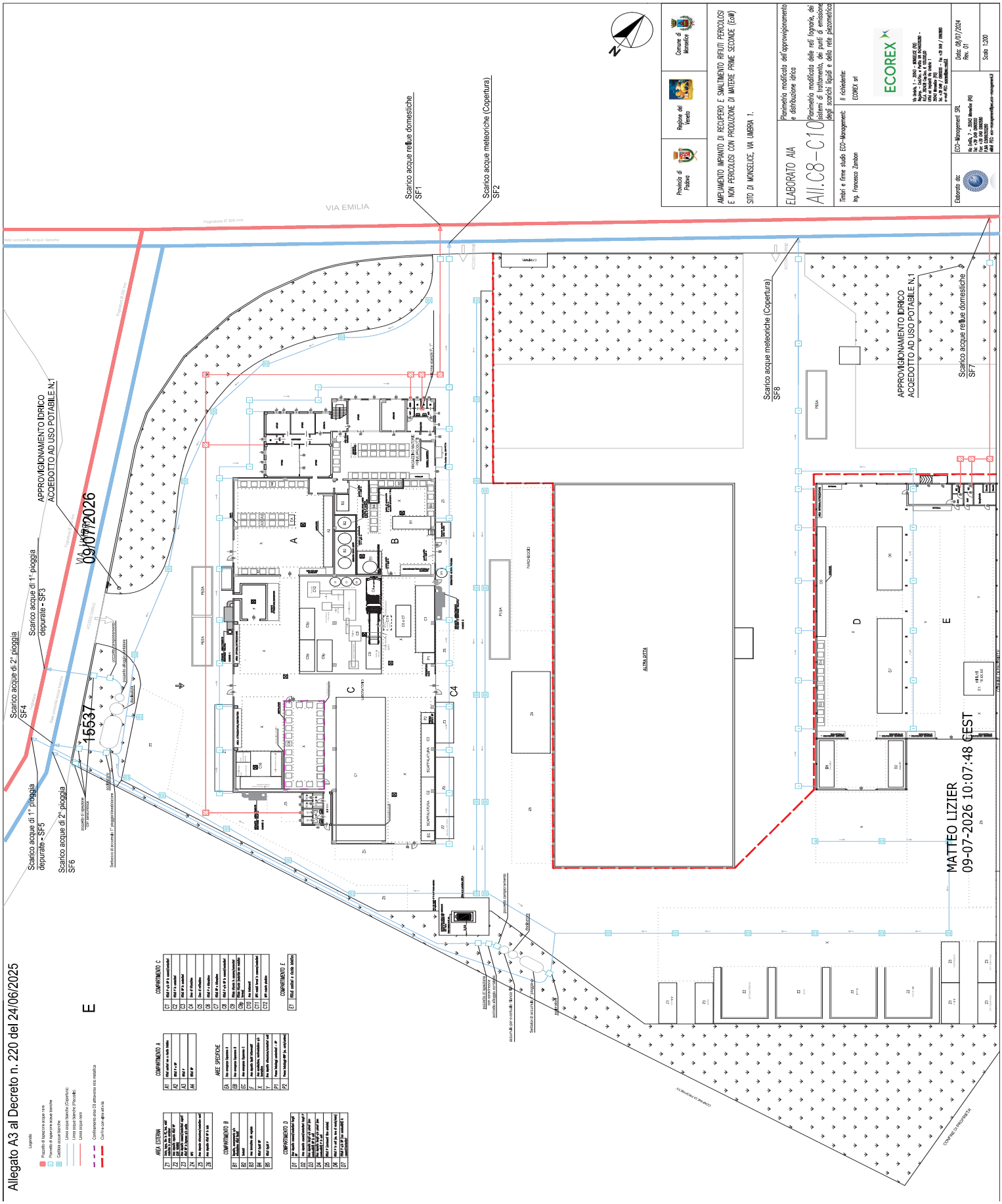
Provincia di Padova
Regione del Veneto
Comune di Monselice
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON PRODUZIONE DI MATERIE PRIME SECONDE (EoW)
SITO DI MONSELICE, VIA UMBRIA 1.
ELABORATO AIA
AII.C8–C10
Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrico
Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
Timbri e firme studio ECO-Management:
Ing. Francesco Zambon
Il richiedente:
ECOREX srl
ECOREX
ECO-Management SRL
Data: 08/07/2024
Rev. 01
Scala 1:200
Scarico acque reflue domestiche SF1
Scarico acque meteoriche (Copertura) SF2
VIA EMILIA
APPROVIGIONAMENTO IDRICO ACQEDOTTO AD USO POTABILE N.1
Scarico acque di 2° pioggia SF4
Scarico acque di 1° pioggia depurate - SF3
Scarico acque di 1° pioggia depurate - SF5
Scarico acque di 2° pioggia SF6
Scarico acque meteoriche (Copertura) SF8
APPROVIGIONAMENTO IDRICO ACQEDOTTO AD USO POTABILE N.1
Scarico acque reflue domestiche SF7
09/07/2026
15537
MATTEO LIZIER
09-07-2026 10:07:48 CEST
Allegato A3 al Decreto n. 220 del 24/06/2025
E

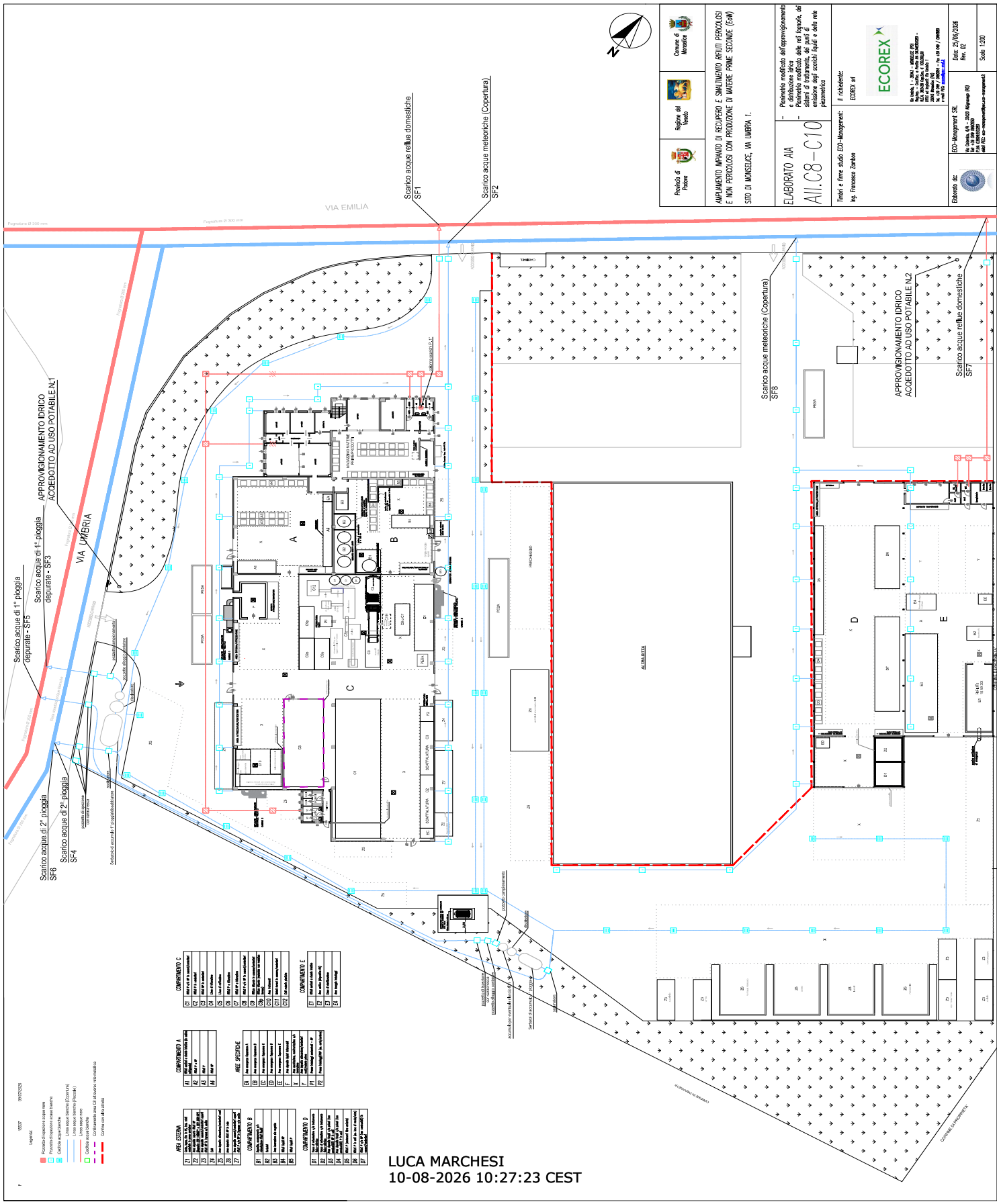
Provincia di Padova
Regione del Veneto
Comune di Monselice
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON PRODUZIONE DI MATERIE PRIME SECONDE (EoW)
SITO DI MONSELICE, VIA UMBRIA 1.
ELABORATO AIA
AII.C8-C10
Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrico
Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
Tecnici e firme studio ECO-Management:
Ing. Francesco Zambon
Il richiedente:
ECOREX srl
ECOREX
ECO-Management SRL
Data: 25/06/2026
Rev. 02
Scala 1:200
Scarico acque reflue domestiche SF1
Scarico acque meteoriche (Copertura) SF2
Scarico acque meteoriche (Copertura) SF8
Scarico acque reflue domestiche SF7
APPROVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO AD USO POTABILE N.2
APPROVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO AD USO POTABILE N.1
Scarico acque di 1° pioggia depurate - SF5
Scarico acque di 1° pioggia depurate - SF3
Scarico acque di 2° pioggia SF6
Scarico acque di 2° pioggia SF4
VIA EMILIA
VIA UMBRIA
A
B
C
D
E
ALTRA DITTA
COMPARTIMENTO C
COMPARTIMENTO A
AREE SPECIFICHE
COMPARTIMENTO B
COMPARTIMENTO D
COMPARTIMENTO E
AREA ESTERNA
LUCA MARCHESI
10-08-2026 10:27:23 CEST

(Codice interno: 591865)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO n. 18290 del 10 settembre 2026

Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI Srl (sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235). Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe. Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Comuni interessati: San Giorgio Bigarello (MN), Castel D'Ario (MN). Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) a seguito dell'istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale Veneto in esecuzione della sentenza n. 14/2025.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento sostituisce, su istanza di parte e in recepimento della sentenza n. 14/2025 del TAR Veneto, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., n. 1 del 11.01.2023 per l'approvazione del Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe, presentato dalla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl. con istanza acquisita al prot. n. 487003 del 16.11.2020 smi.

Il Direttore

Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11.01.2023

PREMESSO CHE con l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 487003 in data 16.11.2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti rispettivamente in data 26.11.2020 con prot. n. 495548, in data 14.12.2020 con prot. n. 529850 e in data 22.12.2020 con prot. n. 543539, la Società Rottami Metalli Italia S.p.A., con sede legale in via Galileo Galilei, 19 a Castelnuovo del Garda (VR), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe";

PRESO ATTO che, in allegato alla suddetta istanza, il proponente ha provveduto ad inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (comprendente la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997);
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento;
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- Parere di ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- Parere del Comune di Sorgà sul permesso di costruire;
- Concessione, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933, di derivazione di acqua sotterranea per usi non potabili dal piezometro S2, di competenza della Regione del Veneto - Genio Civile di Verona;
- Autorizzazione paesaggistica per presenza di beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., di competenza della Regione del Veneto, previa acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Nulla osta idraulico per lo scarico in acque superficiali dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione del percolato, di competenza dell'AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Autorizzazione idraulica, di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, per gli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili;
- Valutazione del progetto e autorizzazione all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido, di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;

VISTA la nota prot. n. 547373 del 23.12.2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente - U.O. VIA hanno comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente RMI S.p.A. richiedendo agli Enti interessati di

verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la completezza e l'adeguatezza della medesima documentazione;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota formulata dalla Direzione Ambiente - U.O. VIA prot. n. 30935 del 22.01.2021, il proponente proponente con prot. nn. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19.02.2021 e prot. n. 79869 del 22.02.2021 ha depositato la documentazione integrativa richiesta dagli Enti interessati, provvedendo altresì ad una rimodulazione del progetto presentato, con riduzione dell'area interessata dalla discarica in riscontro alle osservazioni pervenute;

VISTA la nota prot. n. 85132 del 23.02.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente, tenuto conto che la portata della documentazione presentata ha interessato una significativa parte del progetto, hanno ritenuto necessario richiedere nuovamente a tutti i soggetti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per i profili di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione integrativa aggiornata presentata dal proponente;

VISTA la nota prot. n. 163674 del 09.04.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente hanno provveduto a trasmettere al proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le ulteriori richieste di integrazioni sul progetto rimodulato formulate dai soggetti interessati;

CONSIDERATO che in data 27.04.2021 con prot. n. 191784, in riscontro alla nota di cui sopra, la Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA la nota prot. n. 191797 del 27.04.2021, con la quale il proponente ha trasmesso altresì la documentazione necessaria al rilascio del titolo di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, da acquisire nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del citato art. 27-bis;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.03.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione, così come rimodulato, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, successivamente integrato con nota regionale prot. n. 293430 del 29.06.2021;

VISTA la nota prot. n. 209647 del 06.05.2021, con la quale la Direzione Ambiente ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla valutazione del progetto rimodulato;

VISTE le note prot. n. 241125 del 26.05.2021 e prot. n. 233543 del 27.05.2021, con le quali il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune di Sorgà, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in presenza presso Parco della Saggina, in via Piazza Brà a Sorgà, in data 22.05.2021, e in modalità videoconferenza in data 25.05.2021;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, risultano pervenuti alla Regione del Veneto i pareri/osservazioni formulati dai seguenti soggetti, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- prot. n. 237831 del 25.05.2021 - Comune di Isola della Scala
- prot. n. 265023 del 10.06.2021 - Coldiretti
- prot. n. 268461 del 14.06.2021 - Provincia di Verona
- prot. n. 268897 del 14.06.2021 - Comune di Erbé
- prot. n. 270244 del 15.06.2021 - Zanardi
- prot. n. 270170 del 15.06.2021 - ANGA - Giovani di Confagricoltura Veneto
- prot. n. 270283 del 15.06.2021 - Comitato No Car Fluff Sorgà
- prot. n. 270323 del 15.06.2021 - Comune di Castel d'Ario
- prot. n. 270346 del 15.06.2021 - Arch. Mantovani per conto Ecomuseo della risaia
- prot. n. 270452 del 15.06.2021 - Comune Sorgà (relaz. Dott. Casetta)
- prot. n. 270479 del 15.06.2021 - Pasini (presidente Ambito Territoriale di caccia Tartaro
- prot. n. 270490 del 15.06.2021 - Avv. Baciga (per conto Gelmi)
- prot. n. 270638 del 15.06.2021 - Luisi
- prot. n. 272152 del 16.06.2021 - LAV
- prot. n. 273535 del 16.06.2021 - Lomelini e Chilesi - Comune di San Giorgio Bigarello;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 23.06.2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione e ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, nonché le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 306604 del 07.07.2021;

VISTA la nota prot. n. 333157 del 26.07.2021 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale con la quale è stata accolta la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, formulata dal proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che il proponente in data 02.12.2021 ha presentato la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con protocolli nn. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988, allegando un nuovo "Avviso web";

VISTA la nota prot. n. 589032 del 17.12.2021, con la quale la Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato agli Enti e alle Amministrazioni interessate di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione di cui sopra e del nuovo avviso al pubblico e di dare avvio alla nuova fase di consultazione del pubblico;

TENUTO CONTO che la durata della nuova fase di consultazione del pubblico è stata estesa a 15 giorni a partire dal 23.12.2021, come comunicato dalla Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso con nota prot. n. 599134 del 23.12.2021;

PRESO ATTO che dalla data della pubblicazione del nuovo avviso, risultano pervenute ulteriori osservazioni, formulate dai seguenti soggetti:

- prot. n. 606706 del 29.12.2021 - Provincia di Mantova
- prot. n. 699 del 03.01.2022 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- prot. n. 5170 del 10.01.2022 - Comune di Castel d'Ario
- prot. n. 6177 del 10.01.2022 - Comune di San Giorgio Bigarello
- prot. n. 6227 del 10.01.2022 - Comitato No Car Fluff Sorgà
- prot. n. 6304 del 10.01.2022 - Comune di Nogarole Rocca
- prot. n. 6341 del 10.01.2022 - Comune di Sorgà
- prot. n. 6854 del 10.01.2022 - Provincia di Verona
- prot. n. 8948 del 12.01.2022 - Comune di Castelbelforte
- prot. n. 15563 del 14.01.2022 - AIPO
- prot. n. 26044 del 20.01.2022 - Provincia di Verona;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente in riferimento alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita con prot. n. 52438 del 04.02.2022;

TENUTO CONTO che in data 09.03.2022 è stata effettuata l'inchiesta pubblica, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 6218 del 10.03.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 16819 del 14.03.2022, con cui Acque Veronesi S.c. a r.l. ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

CONSIDERATO che in data 31.03.2022 è stato effettuato un incontro tecnico tra il gruppo istruttorio incaricato e il proponente;

CONSIDERATO che con prot. n. 157270 del 06.04.2022 è stata acquisita agli atti la documentazione con la quale il proponente ha formulato le controdeduzioni alle ulteriori osservazioni pervenute ed ha fornito alcuni approfondimenti e chiarimenti tecnici in riferimento a quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica e dell'incontro tecnico effettuato con il gruppo istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 158128 del 06.04.2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con cui è stata comunicata ai soggetti interessati la pubblicazione della documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente;

PRESO ATTO delle ulteriori note pervenute a seguito della pubblicazione della documentazione di cui al punto precedente, formulate dai seguenti soggetti:

- prot. n. 190881 del 27.04.2022 - Comune di Sorgà
- prot. n. 194060 del 29.04.2022 - Comune di San Giorgio Bigarello
- prot. n. 197761 del 02.05.2022 - Provincia di Mantova
- prot. n. 200567 del 03.05.2022 - Ecomuseo della Risaia
- prot. n. 200369 del 03.05.2022 - Comune di Castelbelforte
- prot. n. 200584 del 03.05.2022 - Comune di Castel d'Ario
- prot. n. 203906 del 03.05.2022 - Coldiretti Verona
- prot. n. 214171 del 11.05.2022 - Comitato No Car Fluff Sorgà;

VISTA la nota n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022, con cui AIPO ha espresso il parere favorevole "ai soli fini idraulici al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR)";

VISTA la nota n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 238989, pari data, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il parere del Comune di Sorgà, acquisito agli atti in data 25.05.2022 con prot. n. 238548, e l'ulteriore nota trasmessa dallo stesso Comune in data 31.05.2022 e acquisita agli atti con prot. n. 249573 del 01.06.2022;

VISTA la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Castel d'Ario in data 31.05.2022, comprensiva del parere della Polizia Locale Intercomunale di Castel d'Ario e Villimpenta prot. n. 2978 del 31.05.2022;

TENUTO CONTO che con note prot. n. 604441 del 28.12.2021, prot. nn. 226496 e 227203 del 18.05.2022 e prot. n. 241415 del 26.05.2022 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi (di seguito CdS) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018 per il rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.) e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente;

TENUTO CONTO che il progetto è stato discusso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel corso delle sedute del 25.05.2022 e del 01.06.2022, il quale ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché di alcune condizioni ambientali;

CONSIDERATO che in data 01.06.2022 si è svolta la seduta della CdS, la quale si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in parola, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e delle condizioni ambientali riportate nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022, come da verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 374411 del 26.08.2022, in seguito rettificato con nota regionale prot. n. 493654 del 24.10.2022;

VISTA la nota regionale prot. n. 259570 del 08.06.2022, con la quale sono state comunicate alil proponente RMI S.p.A. le conclusioni del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183/2022, al fine di dare seguito a quanto stabilito nelle relative condizioni ambientali e, con riferimento alle condizioni n. 3 - lett. b) e n. 5, consentire la conclusione dei lavori della CdS per quanto concerne l'eventuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti nell'ambito del procedimento attivato ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente agli Uffici regionali relativa alla verifica di ottemperanza alle succitate condizioni ambientali n. 3 - lett. b) e n. 5, acquisita agli atti con prot. reg. n. 277480 del 21.06.2022 e pubblicata sul sito internet della Regione del Veneto, come comunicato con nota regionale prot. n. 342322 del 03.08.2022;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 278285 del 21.06.2022, con la quale il proponente ha trasmesso agli Uffici regionali i documenti e gli atti attestanti la titolarità di RMI S.p.A. ad ottenere il rilascio del PAUR;

VISTO il decreto n. 60 del 19.07.2022, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe", presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235), a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022 (Allegato A al medesimo decreto), sia previsto quanto indicato nel medesimo parere, e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate;

VISTA la nota n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 369442, pari data, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha trasmesso il parere favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso parere, in merito al progetto presentato dalil proponente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, relativo all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido;

CONSIDERATO che in data 30.08.2022 si è svolta la seduta conclusiva della CdS, convocata dal Direttore regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con note n. 340105 del 02.08.2022 e n. 373365 del 25.08.2022;

CONSIDERATO che la CdS, nella seduta di cui sopra, ha preso atto dell'impossibilità di acquisire in sede di conferenza l'autorizzazione idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, tenuto conto che per il rilascio del titolo abilitativo in questione è richiesto un livello progettuale esecutivo, ed ha dato seguito a quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicando le condizioni e le tempistiche per il rilascio del titolo in parola;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la "concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933", la CdS ha preso atto dell'oggettiva impossibilità da parte del Genio Civile di Verona di rilasciare il titolo di competenza nell'ambito della seduta conclusiva, a causa della mancata pubblicazione da parte del Comune di Sorgà dell'ordinanza con la quale è stata ammessa ad istruttoria la domanda di concessione ricompresa nell'ambito del PAUR attivato dal proponente;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la CdS, nella necessità di chiudere il procedimento attivato nei termini di legge, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 568/2018, ha deciso di stralciare dal PAUR il rilascio della concessione di competenza del Genio Civile di Verona, peraltro elemento non essenziale ai fini della realizzabilità ed esercizio del progetto complessivo;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale n. 539780 del 22.11.2022, la CdS, nella seduta conclusiva di cui sopra:

- ha dato atto:
    - dell'ottemperanza da parte del proponente alle condizioni ambientali n. 3 - lettera b) e n. 5 del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01.06.2022;

  - dell'adozione del provvedimento di VIA favorevole (con decreto regionale n. 60 del 19.07.2022);
  - dei pareri favorevoli rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dall'AIPO e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (per quanto riguarda l'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido) e del parere espresso da ARPAV in sede di CdS;
  - che il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Conferenza nella seduta conclusiva;
  - dello stralcio dal PAUR della "concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933" di competenza del Genio Civile di Verona;

- ha preso atto dell'astensione dal voto da parte del Consorzio di Bonifica Veronese in quanto il titolo definitivo di competenza verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- ha registrato il parere favorevole della Regione al rilascio dell'AIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- ha registrato il parere negativo del Comune di Sorgà, sia in relazione al permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, sia in relazione al rilascio dell'AIA;
- ha considerato acquisito l'assenso senza condizioni della Provincia di Verona, in quanto assente;
- si è espressa favorevolmente, con giudizio prevalente, sul rilascio dell'AIA, con le prescrizioni proposte dai competenti Uffici regionali nel corso della seduta del 30.08.2022, come integrate dalla prescrizione proposta nel corso della medesima seduta, e al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTA la nota n. 6448 del 01.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 394716 del 02.09.2022, con la quale il Comune di Sorgà ha confermato il parere negativo espresso nella seduta della CdS del 30.08.2022 ed ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al permesso di costruire di competenza e all'Autorizzazione Integrata Ambientale, illustrate nel corso della medesima seduta; ha altresì formulato la richiesta di chiarimenti in merito all'applicabilità del D.M. 26 luglio 2022 all'impianto in esame, già avanzata in sede di Conferenza, alla quale è stato dato riscontro nei termini riportati nel relativo verbale;

PRESO ATTO che con nota n. 20807 del 08.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 428472 del 16.09.2022, AIPO, con riferimento alla nota datata 20.07.2022 trasmessa dallo Studio tecnico incaricato dal proponente RMI S.p.A., ha espresso il "parere favorevole ai soli fini idraulici all'installazione di una strumentazione che misuri in continuo il livello del canale Acque Alte (ed eventualmente altri parametri quali temperatura e conducibilità elettrica) [...]";

VISTO il decreto n. 360 del 15.12.2022 con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato al proponente ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che il proponente ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.p.A. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona, con scadenza iscrizione al 05.08.2022, e che, essendo stata presentata l'istanza di rinnovo, tale iscrizione esplica la propria validità anche oltre alla scadenza, fino all'esito definitivo;

CONSIDERATO che il rilascio del permesso di costruire rientra tra le competenze settoriali dell'Amministrazione comunale, motivo per cui il Comune di Sorgà è stato, tra l'altro, invitato a partecipare alla CdS;

PRESO ATTO che in sede di CdS del 30.08.2022 il Comune di Sorgà ha espresso il proprio dissenso motivato anche in relazione al rilascio del permesso di costruire, per "il persistere delle carenze progettuali già evidenziate in tutte le fasi del procedimento, per quanto concerne il permesso di costruire", come riportato nel verbale trasmesso con la succitata nota regionale n. 539780 del 22.11.2022;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha ritenuto di rilasciare il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione:

Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori.

VISTO che con decreto del il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha ritenuto n. 1 del 11.01.2023 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), con il quale questa Amministrazione ha:

- preso atto delle risultanze della CdS, espresse nelle sedute del 01.06.2022 (relativamente al rilascio del provvedimento di VIA) e del 30.08.2022 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto);
- preso atto che, per le motivazioni sopra riportate, il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità e le tempistiche definite dalla CdS nella seduta conclusiva del 30.08.2022;
- preso atto della decisione della CdS di stralciare dal provvedimento autorizzatorio unico regionale la "concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933", a causa dell'impossibilità da parte del Genio Civile

di Verona di rilasciare il titolo di competenza nell'ambito della CdS, per le motivazioni sopra riportate;

- preso atto e fatto proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19.07.2022 (Allegato A);
- preso atto e fatto proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 360 del 15.12.2022 (Allegato B);
- preso atto e fatto proprio il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona - Ufficio Prevenzione Incendi, relativo al progetto presentato dal proponente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, trasmesso con nota prot. n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 369442, pari data (Allegato C), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate all'interno dello stesso parere;
- rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., sulla base del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisito al protocollo regionale con n. 238989, pari data (Allegato D);
- preso atto e fatto proprio il nulla osta idraulico di cui alla nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022 (Allegato E), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella medesima nota;
- rilasciato il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione:
- Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- - adottato la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, e rilasciato, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe", presentata dalil proponente ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.p.A.;

Adempimenti ed eventi successivi al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11.01.2023

DATO ATTO che il proponente, con nota acquisita al prot. n. 82462 del 13.02.2023, in ottemperanza alla CA n. 5 del provvedimento di VIA n. 60 del 19.07.2022 (allegato A al PAUR n. 1/2023), ha trasmesso un nuovo Piano Economico Finanziario (PEF);

CONSIDERATO che il proponente, con nota acquisita al prot. n. 121058 del 03.03.2023. in ottemperanza alle condizioni n.1 e 2 del già citato provvedimento di VIA ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Elaborato B.20 "Stato di progetto opere a verde di mitigazione ambientale:
- Elaborato F "Opere di mitigazione ambientale e recepimento parere Vinca - Piano di ripristino ambientale
- Elaborato ZH "Opere di mitigazione ambientale - Programma di monitoraggio floro - faunistico ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGRV n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla prescrizione 48 del Decreto di AIA n. 360/2022, con nota acquisita al prot. n. 140541 del 14.03.2023 il gestore ha trasmesso copia aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - rev. 3;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot n. 145449 del 15.03.2023, il comune di Sorgà ha comunicato l'avvio dell'iter per la realizzazione dell'opera, trasmettendo a corredo valutazione tecnica con considerazioni e progettualità alternativa, relativamente alle Condizioni Ambientali n. 8 (allargamento bia Bosco) e n. 9 (sistema semaforico a chiamata e realizzazione di una piazzola di fermata nei tratti di via Bosco che non consentono la doppia percorrenza) del provvedimento di VIA;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 156525 del 21.03.2023, in ottemperanza al punto 5 del DDR n. 360/2023, il gestore ha trasmesso copia del parere prot. n. U0004980 del 17.03.2023 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona - Ufficio Prevenzione Incendi dal quale si evince che le "discariche per rifiuti speciali non pericolosi" non rientrano nell'elenco delle attività di cui al DPR 151/2011, ma che qualora nel medesimo sito siano presenti altre attività configurabili al predetto elenco, le stesse devono essere assoggettate alle procedure di cui al suddetto DPR; in tale contesto esorta il gestore a procedere con ogni azione volta a mitigare il rischio di incendio attraverso misure preventive, protettive e gestionali;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 187993 del 05.04.2023, il gestore ha trasmesso copia della distinta di pagamento del contributo di 100.000 euro, versato a titolo di anticipo dei lavori di cui alla CA n. 8;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 193938 del 11.04.2023, il gestore ha comunicato quanto segue:di aver ottenuto dalla Prefettura di Verona il rinnovo dell'iscrizione alla White list;

- di aver ottenuto dalla Prefettura di Verona il rinnovo dell'iscrizione alla White list;
- di aver depositato presso il comune di Sorga in data 31.03.2023 la documentazione richiesta al punto 10 del PAUR n. 1/2023 e contestualmente di aver comunicato per il 14.03.2026 l' avvio dei lavori;
- di non ritenere necessari, in conformità al parere prot. n. U0004980 del 17.03.2023 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona - Ufficio Prevenzione Incendi secondo cui le "discariche per rifiuti speciali non pericolosi" non

rientrano nell'elenco delle attività di cui al DPR 151/2011 ed al DM 26.07.2022, ulteriori adeguamenti del progetto a tali normative;
- in conformità al parere della Soprintendenza è stato affidato l'incarico di sorveglianza e controllo delle operazioni di movimentazione delle terre e rocce;
- le attività previste per l'allestimento della discarica non interferiscono, sulla base di quanto dichiarato dal redattore del Piano di Monitoraggio Floro - Faunistico redatto ai sensi della DGR 1400/2017, con le attività riproduttive delle specie residenti;
- di aver individuato il Direttore dei Lavori, il Responsabile del collaudo funzionale ed in corso d'opera e il Controllore indipendente della discarica;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. n. 195694 del 11.04.2023, l'ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Area Ovest (USACO) ha trasmesso copia del proprio parere in riferimento al PMC trasmesso il 14.03.2023;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023 trasmessa dalla ditta il 25.02.2026 e acquisita al prot. n. 135399/2026, il Consorzio di Bonifica Veronese ha rilasciato l'autorizzazione idraulica per gli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili;

PRESO ATTO che, con distinti ricorsi depositati dinanzi al TAR Veneto, i Comuni di Sorgà, San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario e Castelbelforte, nonché la Provincia di Mantova, hanno impugnato gli atti del procedimento lamentando, in particolare, l'esistenza di criticità idrogeologiche riferite al rischio di inquinamento della falda acquifera per la produzione di acqua potabile, presente al di sotto del terreno del Comune di Sorgà e dei Comuni Mantovani a valle idraulica.

In particolare, hanno segnalato carenze istruttorie legate alla valutazione della distanza tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione dell'acquifero che, ai sensi del sub-paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003, deve collocarsi entro i seguenti parametri: "Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.";

CONSIDERATO che il TAR Veneto, con ordinanza n. 09/2024, ha disposto una verificazione affidandola, dapprima, al Direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e in seguito, vista la rinuncia di quest'ultimo, ad un docente universitario del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino (ordinanza n. 503/2024).

PRESO ATTO che il TAR, facendo proprie le conclusioni del Verificatore, con sentenza n. 14 del 07.01.2025 ha accolto unicamente "[...] i ricorsi avverso il PAUR (e avverso i provvedimenti in esso compresi) [...] sotto il profilo del difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera, considerata dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003".

Istanza di Rinnovazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11.01.2023

CONSIDERATO che, con istanza acquisita al prot. n. 128678 del 12.03.2025, il proponente RMI S.r.l. (cambio ragione sociale con atto pubblico del 17.03.2023) ha presentato istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal TAR Veneto e chiedendo di dare esecuzione alla sentenza 14/2025 nei termini e nei limiti statuiti dal Giudice Amministrativo e, provvedendo "alla rinnovazione del provvedimento giudicato, in parte qua, illegittimo con conseguente riavvio del procedimento per emendarlo dal vizio riferito al solo segmento procedimentale colpito dall'annullamento";

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 180862 del 08.04.2025, il proponente ha comunicato di aver avviato, mediante il posizionamento di nuovi cluster di piezometri attrezzati con cella Casagrande, una campagna geognostica integrativa volta ad acquisire ulteriori dati del cosiddetto Litotipo 1 e della circolazione idrica in questo contenuta e a verificare la sussistenza dei presupposti per superare il difetto di istruttoria dedotto dal TAR Veneto con la sentenza n. 14/2025;

DATO ATTO che con nota prot. n. 240386 del 14.05.2025 la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA ha invitato il proponente a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eseguite, ed in particolare:

- i risultati delle indagini geognostiche condotte per verificare la conformità ai requisiti della barriera geologica, comprensivi del numero e posizionamento dei nuovi piezometri e delle prove per determinare la permeabilità e la continuità del litotipo 1, a dimostrazione della continuità o meno tra le acque nel litotipo 1 e nel litotipo 2;
- per i piezometri installati a febbraio 2025, al fine di consentire il superamento di ogni incertezza residua e approfondire le conoscenze sul quadro idrogeologico e piezometrico, un piano di monitoraggio di almeno sei mesi, assicurandosi che comprenda l'intero periodo primaverile, e cadenza settimanale, come consigliato dal Verificatore;
- una relazione tecnica che, sulla base degli esiti delle indagini eseguite, riporti le caratteristiche dell'eventuale falda idrica nel livello litologico 1 e la conseguente verifica dei seguenti dati di progetto:
    - distanza della barriera impermeabile dalla zona satura del livello 1
    - calcoli dei cedimenti
    - calcoli relativi ai tempi di arrivo in falda acquifera
    - analisi di rischio;

- ipotesi dei possibili percorsi di un inquinante, caratteristiche e posizionamento dei pozzi di monitoraggio e barrieramento idraulico;
- ogni ulteriore elemento utile per lo svolgimento della valutazione nel contesto di quanto indicato nella sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

VISTO che, con note acquisite ai prott. nn. 343442, 343444 e 343445 del 11.07.2025, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- i risultati delle indagini geognostiche eseguite (Schede tecniche dei piezometri Casagrande, Schede tecniche Cptu, Rapporto Slug test, Planimetria con ubicazione nuove indagini);
- i dati di monitoraggio dei piezometri;
- la Relazione tecnica, l'Analisi di Rischio, l'elaborato dal titolo Ipotesi percorso inquinanti e dimensionamento barriera idraulica.
- l'elaborato dal titolo "Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR) - Valutazioni sulla fattibilità idrogeologica" del Luglio 2025 - a firma del Prof. Ing. Giuseppe Sappa dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 455571 del 15.09.2025, il proponente, informando in merito alla collaborazione avviata con il Comune di Sorgà, ha comunicato:

- di aver ricevuto dal Comune in data 11.09.2025 il Rapporto di valutazione indagine integrativa redatto dal consulente tecnico Dott. Geol Cristiano Tosi, nel quale, al fine di confermare e validare la caratterizzazione idrogeologica dedotta dalle indagini sui Cluster Casagrande da parte di RMI, propone la realizzazione di ulteriori 5 piezometri a tubo aperto e 2 mesi di monitoraggio sincrono con i Cluster Casagrande;
- la propria adesione alla proposta formulata dal Comune di realizzare ulteriori piezometri e di effettuare delle campagne di monitoraggio in contraddittorio con decorrenza dal 12.09.2025;

PRESO ATTO che, con nota assunta ai prott. nn. 636797, 636855 e 636858 del 24.11.2025, il proponente ha comunicato la conclusione delle suddette indagini ed ha trasmesso, in aggiornamento della relazione tecnica trasmessa il 11.07.2025, la relazione dal titolo "Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 D.lgs 36/2003) Aggiornamento novembre 2025 - indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà";

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 653841 del 02.12.2025, il proponente ha trasmesso il "Rapporto di Valutazione dell'Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 Dlgs. 36/2003). Aggiornamento novembre 2025 - indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 44848 del 27.01.2026 la Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA, al fine di calendarizzare la discussione dell'eventuale rinnovazione del provvedimento di PAUR, nel rispetto della sentenza n. 14/2025 TAR del Veneto, e la successiva convocazione della CdS, ha chiesto al Comune di Sorgà di confermare che indagini geognostiche erano state programmate di concerto con il proponente;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 53528 del 02.02.2026, il Comune di Sorgà, riallegando i già citati rapporti, ha confermato che "le indagini geognostiche integrative condotte da RMI sono da ritenersi definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti con decorrenza 12.09.2025, data di installazione di piezometri integrativi richiesti dal dott. geol. Cristiano Tosi incaricato quale consulente dal Comune di Sorgà";

VERIFICATO che il 19.02.2026 è stato pubblicato sul sito web regionale l'avviso al pubblico concernente l'avvenuta pubblicazione dell'istanza di rinnovazione e di tutta la documentazione acquisita agli atti, dando la possibilità al pubblico interessato di presentare eventuali osservazioni nel termine di quindici giorni;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 139225 del 27.02.2026, è stata convocata per il giorno 11.03.2026 la CdS di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

DATO ATTO che, con note acquisite ai prott. nn. 152718 del 06.03.2026 e 157861 del 10.03.2026, la Provincia di Verona e quella di Mantova hanno trasmesso il proprio parere in relazione alla documentazione prodotta nell'ambito della rinnovazione, i cui contenuti e controdeduzioni, sono illustrati e argomentati nel provvedimento di VIA n. 17568 del 21.08.2026.

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione della documentazione, sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, i cui contenuti e le relative controdeduzioni sono illustrati e puntualmente argomentati nell'allegato provvedimento di VIA;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri, i cui contenuti e le relative controdeduzioni sono illustrati e puntualmente argomentati nell'allegato provvedimento di VIA;

PRESO ATTO che il proponente. con nota recepita al prot. n. 155262 del 09.03.2026. ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni espresse da parte dei soggetti interessati, manifestando allo stesso tempo la propria disponibilità ad aderire alla richiesta della Sig.ra Paola Bedoni consistente nell'installazione di un sistema di termocamere ad alta risoluzione attive h24 nonché a prevedere l'integrazione di un materassino bentonitico (GCL) in aggiunta a tutti i presidi già approvati per fornire un ulteriore elemento di garanzia e rassicurazione territoriale;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 157089 del 10.03.2026, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato il rinvio della discussione del Comitato CTR VIA e della CdS;

DATO ATTO che con nota prot. n. 006370 del 10.03.2026, recepita al prot. n. n. 158003 del 10.03.2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ha confermato il parere prot n. 0016296 del 23.08.2022 ribadendo che eventuali varianti al progetto proposto dovranno essere fatte pervenire al Comando;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 7959 - P del 12.03.2026, acquisita al prot. n. 161196/2026, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha confermato il precedente parere comunicato con nota prot. 14641 del 25.05.2022 ed ha chiesto "la predisposizione di un piano di sondaggi preventivi, che dovrà essere approvato dalla Scrivente, a cura di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, allo scopo sia di accertare la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere sia di evitare l'elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti possibili rallentamenti nella loro realizzazione";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 171082 del 18.03.2026, il proponente ha manifestato la disponibilità ad aderire alle proposte della provincia di Verona esposte nella nota acquisita al prot. n. 152718 del 06.03.2026, in merito alle attività di monitoraggio e controllo;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 187897 del 26.03.2026, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha confermato il nulla osta idraulico prot. n. 526 del 12.01.2022 già acquisito al prot.n. 15563 del 14.01.2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 261804 del 08.05.2026, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha convocato per il giorno 15.05.2026 la CdS di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 420445 del 15.07.2026, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha disposto il rinvio della CdS del 20.05.2026 al 23.07.2026;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 23.07.2026, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 459018 del 07.08.2026, la quale si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'Art. 14-ter della Legge n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel rispetto delle prescrizioni descritte nell'ambito della seduta e riportate nel verbale stesso;

VISTO il decreto n. 17568 del 21.08.2026, con il quale il e il Direttore della direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*, presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.r.l. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235);

VISTO il decreto n. 18220 del 09.09.2026 con il quale il Direttore della direzione Acque Rifiuti e Bonifiche, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.r.l. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI Srl. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona, con scadenza iscrizione al 14.07.2027;

CONSIDERATO che il rilascio del permesso di costruire rientra tra le competenze settoriali dell'Amministrazione comunale, motivo per cui il Comune di Sorgà è stato, tra l'altro, invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi;

RITENUTO in analogia a quanto già fatto nell'ambito del rilascio del sopra richiamato decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11.01.2023, di rilasciare il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione: "Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori.";

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, espresse nella sedute del 23.07.2026;
- di richiamare la decisione della Conferenza di Servizi del 30.08.2022 di stralciare dal provvedimento autorizzatorio unico regionale la "concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933", a causa dell'impossibilità da parte del Genio Civile di Verona di rilasciare il titolo di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi, per le motivazioni riportate nel Verbale della CdS stessa;
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 17568 del 21.08.2026 (**Allegato A** al presente

provvedimento di cui costituisce parte integrante);

- di prendere atto e far proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Acque Rifiuti e Bonifiche n. 18220 del 09.09.2026 (**Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
- di prendere atto e far proprio il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona - Ufficio Prevenzione Incendi, relativo al progetto presentato dal proponente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, trasmesso con nota prot. n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. n. 369442, pari data, così come aggiornato con nota acquisita al prot. n. 158003 del 10.03.2026 (**Allegato C** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante), nel rispetto delle prescrizioni riportate all'interno dello stesso parere;
- di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., sulla base del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisito al prot. n. 238989/2022, pari data, così come aggiornato con parere acquisito al prot. n. 161196 del 12.03.2026 (**Allegato D** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
- di prendere atto e far proprio il nulla osta idraulico di cui alla nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022, così come confermato con nota acquisita al prot. n 187897 del 26.03.2026 (**Allegato E** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella medesima nota;
- di prendere atto del titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese rilasciato con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023 ed acquisito al prot. n. 135399 del 25.02.2026 (**Allegato F** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
- di rilasciare il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione:

"Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori.";

- di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*, presentata dalla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.r.l.;

VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;

VISTE la DGRV n. 242/2010 e la DGRV n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA;

VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018, espresse nella seduta del 23.07.2026;
3. di prendere atto e far proprio il decreto n. 17568 del 21.08.2026, **Allegato A** al presente provvedimento con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*, presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.r.l. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235);
4. di prendere atto e far proprio il decreto n. 18220 del 09.09.2026 **Allegato B** al presente provvedimento con il quale il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato al proponente ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI Srl. (con sede legale in via Galileo Galilei, n.

19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - CF e P.IVA 03714080235) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*;

5. di prendere atto e far proprio il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona - Ufficio Prevenzione Incendi prot. n. 0016296 del 23.08.2022, confermato con nota acquisita al prot. n. 158003 del 10.03.2026, **Allegato C** al presente provvedimento, relativo al progetto presentato dal proponente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;
6. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 smi, sulla base del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisito al prot. n. 238989 del 25.05.2022, come confermato dal parere prot. n. 7959 del 12.03.2026, acquisito al prot. n. 161196/2026, (**Allegato D** al presente provvedimento);
7. di prendere atto e far proprio il nulla osta idraulico di cui alla nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022, così come confermato con nota acquisita al prot. n 187897 del 26.03.2026 (**Allegato E** al presente provvedimento);
8. di prendere atto e far proprio il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese rilasciato con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023 ed acquisito al prot. n. 135399 del 25.02.2026 (**Allegato F** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
9. di rilasciare il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione:

   "*Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori*";

10. di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), relativamente al progetto in parola, comprensivo dei seguenti titoli:

    - provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 17568 del 21.08.2026 - Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
    - provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al decreto del Direttore della Direzione Acque Rifiuti e Bonifiche n. 18220 del 09.09.2026 - Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
    - parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona - Ufficio Prevenzione Incendi prot. n. 0016296 del 23.08.2022, confermato con nota acquisita al prot. n. 158003 del 10.03.2026, relativo al progetto presentato dal proponente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate all'interno dello stesso parere - Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
    - autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 smi, sulla base del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisito al prot. n. 238989 del 25.05.2022, come confermato dal parere prot. n. 7959-P del 12.03.2026, acquisito al prot. n. 161196/2026 nel rispetto delle prescrizioni riportate nei suddetti pareri - Allegato D al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
    - nulla osta idraulico di cui alla nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022, così come confermato con nota acquisita al prot. n 187897 del 26.03.2026 - Allegato E al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
    - titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese rilasciato con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023 ed acquisito al prot. n. 135399 del 25.02.2026 (Allegato F al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante)
    - permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;

11. di dare atto che i decreti regionali e gli altri titoli abilitativi di cui sopra esplicheranno efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla notifica del presente provvedimento;
12. di dare atto che, ai sensi del comma 9 del richiamato art. 27-bis:

    - le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'Allegato B al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;
    - le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi compresi nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

13. di dare atto che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;
14. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
15. di comunicare il presente provvedimento al proponente ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI S.r.l., alla Provincia di Verona, al Comune di Sorgà (VR), alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova, al Comune di San Giorgio Bigarello (MN), al Comune di Castel D'Ario (MN), all'ARPAV, all'ARPA Lombardia, all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, all'AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ad ATS Valpadana, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare della Direzione Acque Rifiuti e Bonifiche, alla U.O. Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, alla U.O. Genio Civile di Verona della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici;
16. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

DECRETO N. 17568 DEL 21/08/2026

STRUTTURA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

OGGETTO

ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l. - Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe.
Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2018.
Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (VIA).

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente decreto si adotta il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (VIA) per il "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe", presentato dalla ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l., da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

IL DIRETTORE

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, la Parte Seconda "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"*;

VISTO l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"*;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha introdotto la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 487003 in data 16/11/2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti rispettivamente in data 26/11/2020 con prot. n. 495548, in data 14/12/2020 con prot. n. 529850 ed in data 22/12/2020 prot. n. 543539, con la quale la società Rottami Metalli Italia S.r.l., con sede legale in via Galileo Galilei, 19, Castelnuovo del Garda (VR), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

VISTO	il parere n. 183 del 01/06/2022, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate e delle ulteriori da recepire in sede di autorizzazione integrata ambientale;
VISTO	il Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19/07/2022 il quale, assunto il parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01/06/2022, ha adottato, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (VIA), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate e delle ulteriori da recepire in sede di autorizzazione integrata ambientale;
DATO ATTO	che con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 dell'11/01/2023, è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sul progetto;
PRESO ATTO	della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 14/2025 con la quale sono stati accolti i ricorsi avanzati contro il citato provvedimento dai Comuni di Sorgà, San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario, Castelbelforte, nonché dalla Provincia di Mantova "*nei limiti di cui in motivazione*";
RILEVATO	che nella motivazione della sentenza si legge al punto 14.1 che "*Il Collegio ritiene fondati i motivi di gravame, comuni a tutti i ricorsi avverso il PAUR, riguardanti la distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima esclusione della falda alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il Verificatore, rispetto alle quali non ravvisa la necessità di disporre un supplemento di perizia".* Al punto 14.5 viene confermato che "*Ritenuto di fare proprie le conclusioni del Verificatore, il Collegio ritiene fondato l'argomento prospettato nei motivi dei ricorsi avverso il PAUR in ordine al difetto di istruttoria in relazione alla verifica del rispetto, da parte del progetto, della normativa tecnica […]".* Al punto 18.2 conclude accogliendo i ricorsi "*sotto il profilo del difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera"*;
DATO ATTO	che in esecuzione della citata sentenza il proponente, in data 12/03/2025 con PEC acquisita al prot. n. 128678, ha avanzato richiesta di rinnovazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) annullato;
CONSIDERATO	che con PEC prot. n. 180862 del 08/04/2025 il proponente, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per superare il difetto di istruttoria dedotto dal TAR Veneto con la sentenza n. 14/2025, ha comunicato di aver avviato una campagna geognostica integrativa volta ad acquisire ulteriori dati del cosiddetto Litotipo 1 e della circolazione idrica in questo contenuta, mediante il posizionamento di nuovi cluster di piezometri attrezzati con cella Casagrande;
CONSIDERATO	che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 240386 del 14/05/2025, ha chiesto al proponente di fornire la documentazione relativa alle indagini eseguite e ai risultati acquisiti, tenuto conto di quanto riportato nella sentenza del TAR Veneto n. 14/2025;
CONSIDERATO	che il proponente. a riscontro di quanto richiesto, ha provveduto al deposito della documentazione in data 11/07/2025 che è stata acquisita con prot. nn 343442, 343444 e 343445;
CONSIDERATO	che il proponente, con successiva PEC acquisita al prot. reg. n. 455571 del 15/09/2025, ha altresì informato in merito alla sua adesione alla proposta del Comune di Sorgà relativa alla realizzazione di ulteriori piezometri a tubo aperto e all'effettuazione di campagne di monitoraggio sincrone con quelle sui cluster Casagrande per la durata di due mesi;
CONSIDERATO	che con PEC prot. reg. nn. 636797, 636855, 636858 del 24/11/2025 il proponente ha comunicato la conclusione e gli esiti delle indagini condotte in contradditorio con il Comune di Sorgà;
CONSIDERATO	che con nota prot. n. 44848 di data 28/01/2026 la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso ha richiesto al Comune di Sorgà di confermare se le richiamate indagini geognostiche fossero state definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti, al fine di poter calendarizzare la discussione dell'argomento all'ordine del giorno del Comitato Tecnico

Regionale VIA e la successiva convocazione della Conferenza di Servizi finalizzata all'eventuale rinnovazione del provvedimento di PAUR, nel rispetto di quanto statuito dal TAR del Veneto nella sentenza n. 14/2025;

CONSIDERATO che in data 02/02/2026, con nota acquisita al prot. reg. n. 53528, il Comune di Sorgà ha confermato che "*le indagini geognostiche integrative condotte da RMI sono da ritenersi definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti con decorrenza 12/09/2025* […]";

DATO ATTO che in data 19/02/2026 è stato pubblicato sul sito web regionale avviso al pubblico concernente l'avvenuta pubblicazione dell'istanza di rinnovazione e di tutta la documentazione acquisita agli atti, dando la possibilità al pubblico interessato, entro il termine di quindici giorni, di presentare eventuali osservazioni;

DATO ATTO che con note prot. n. 139225 del 27/02/2026 e prot. n. 261804 del 08/05/2026 il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare per il giorno 20/05/2026, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018, propedeutica al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

DATO ATTO che il progetto è stato discusso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel corso della seduta del 13/05/2026;

VISTO il parere n. 277 del 13/05/2026, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate e delle ulteriori da recepire in sede di autorizzazione integrata ambientale;

DATO ATTO delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni formulate dal proponente, così come richiamate nel parere n. 277 del 13/05/2026;

DATO ATTO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. sono state approvate nella medesima seduta del 13/05/2026;

DATO ATTO che con nota in data 19/05/2026, prot. n. 280872, il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha comunicato il rinvio della seduta della Conferenza di Servizi del 20/05/2026, in ragione dell'entrata in vigore, in data 16 maggio 2026, della Legge Regionale 13 maggio 2026, n. 7 "M*odifica alla legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 "Nuove norme in materia di gestione rifiuti"*" (BUR n. 61 del 15 maggio 2026) al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti nel merito;

DATO ATTO che tale rinvio si è reso necessario alla luce dei due nuovi commi, 4-bis e 4-ter, che sono stati inseriti all'articolo 21 della Legge Regionale n. 3/2000 rubricato "*Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti*" e, in particolare, per la previsione del comma 4 bis secondo cui *"[…] I procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Sullo schema di intesa sono acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente. […]*";

DATO ATTO che sull'applicabilità al caso di specie del comma 4-bis e, quindi, sulla possibilità giuridica di sospendere il procedimento amministrativo, sono stati fatti gli opportuni approfondimenti dagli uffici regionali competenti in materia legislativa, i quali, considerato il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 e l'effettuazione obbligata dell'integrazione istruttoria da parte dell'Amministrazione regionale nei limiti circoscritti dalla pronuncia giudiziale, hanno concluso per l'impossibilità di ritenere pendente, ai fini della sospensione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 21 della Legge regionale n. 3/2000, un procedimento che è formalmente concluso e sul quale l'Amministrazione è tenuta ad integrare il proprio provvedimento esclusivamente al fine di adempiere a un giudicato amministrativo;

DATO ATTO che con nota prot. n. 420445 del 15/07/2026 il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e alla DGR n. 568/2018 per il giorno 23/07/2026;

DATO ATTO che nella seduta del 23/07/2026 la Conferenza di Servizi, sulla base del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 277 del 13/05/2026 (**Allegato A** al presente provvedimento), in ottemperanza della sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 e in riscontro all'istanza di rinnovazione, si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate e alle ulteriori condizioni da recepire in sede di autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il verbale della seduta della conferenza di servizi del 23/07/2026 trasmesso a tutti gli enti interessati con nota prot. n. 459018 del 7/08/2026 a firma del Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio;

DATO ATTO che il provvedimento di VIA va ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) che viene adottato del Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società istante ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di VIA sia di anni 12 (dodici) in considerazione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari;

DATO ATTO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi allegato all'istanza, la suddetta proposta risulta congrua.

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. di assumere il parere n. 277 del 13/05/2026 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 13/05//2026, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
3. di assumere le determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, rese nella seduta del 23/07/2026;
4. di adottare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (VIA) relativamente all'istanza denominata *"Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe"*, presentata dalla società ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235), per le motivazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 277 del 13/05/2026, **Allegato A** al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), il quale sarà adottato dal Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio;
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, alla Direzione Acque, rifiuti e bonifiche - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale

pari a anni 12 (dodici) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) nel quale verrà ricompreso. Decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia del presente provvedimento, il medesimo continuerà a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'Autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
9. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno assolti a seguito della pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) nel quale il presente provvedimento verrà ricompreso.
10. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Firma LANNA CESARE
Data 21-08-2026

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A **al Decreto n.** 17568 **del** 21/08/2026

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 277 del 13/05/2026

OGGETTO: ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI SRL - "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe".
Comune di localizzazione: Sorgà (VR).
Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN).
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018), rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023.
Istanza di rinnovazione del PAUR in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025, acquisita al protocollo regionale 128678 in data 12/03/2025.
Codice progetto 63/2020.

INTRODUZIONE

Con istanza prot. n. 487003 presentata in data 16/11/2020, la ditta RMI srl chiedeva il rilascio del PAUR *ex* art. 27*bis* del Dlgs. 152/2006, per la realizzazione di una discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da c.d. *car fluff*.
L'area di progetto si colloca in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR), in prossimità del confine con i comuni mantovani di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e Castelbelforte.
Il progetto è stato discusso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel corso delle sedute del 25/05/2022 e del 01/06/2022, che ha espresso all'unanimità il parere n. 183 del 01/06/2022, favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di autorizzazione integrata ambientale, nonché delle condizioni ambientali riportate nel parere in questione.

Successivamente il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso con il Decreto del n. 60 del 19/07/2022 ha preso atto, facendolo proprio, del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01/06/2022 e adottato, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento favorevole di VIA sul progetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e delle condizioni ambientali riportate nel citato parere n. 183 del 01/06/2022.

A conclusione del procedimento, la Regione Veneto con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 dell'11/01/2023, rilasciava il PAUR comprensivo dei seguenti titoli:

- provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19.07.2022 (Allegato A al provvedimento);
- provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale *ex* art. 29-sexies del Dlgs. n. 152/2006 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 360 del 15.12.2022 (Allegato B al provvedimento);
- parere favorevole condizionato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi, trasmesso con nota prot. n. 16296 del 23.08.2022 (Allegato C al provvedimento);

- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, sulla base del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 0014641-P del 25.05.2022 (Allegato D al provvedimento);
- nulla osta idraulico di cui alla nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, (Allegato E al provvedimento);
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Come previsto dal medesimo provvedimento ai sensi dell'art. 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, successivamente è stata altresì resa l'autorizzazione idraulica da parte del competente Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. 6483 del 02/05/20023

Ricorsi
Con distinti ricorsi depositati dinanzi al TAR Veneto, i Comuni di Sorgà, San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario e Castelbelforte, nonché la Provincia di Mantova, hanno impugnato gli atti del procedimento lamentando in particolare l'esistenza di criticità idrogeologiche riferite al rischio di inquinamento di una falda acquifera per la produzione di acqua potabile, presente al di sotto del terreno del Comune di Sorgà e dei Comuni Mantovani a valle idraulica.
In particolare, segnalavano carenze istruttorie legate alla valutazione della distanza tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione dell'acquifero che, secondo il sub-paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003 deve collocarsi entro i seguenti parametri: "*Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m*.".

Verificazione
Il TAR Veneto con ordinanza n. 09/2024 disponeva una verificazione affidandola, dapprima, al Direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e, in seguito, vista la rinuncia all'incarico prof. Domenico Antonio De Luca del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino (ordinanza n. 503/2024).

Il verificatore ha depositato la Relazione finale di Verificazione in data 29/07/2024, di cui si riportano - in sintesi - gli esiti in riferimento ai quesiti posti:

Quesito 1:
"*I metodi di indagine eseguiti a cura di RMI spa sono stati numerosi ma non tali da caratterizzare in maniera completa lo spessore di terreni (livello litologico 1) interessato dallo scavo per la realizzazione delle vasche di rifiuti e la posa della prevista barriera impermeabile.* (…) *le indagini eseguite sono risultate sufficienti ed appropriate per ricostruire l'assetto litostratigrafico del sottosuolo ma insufficienti per quanto riguarda la valutazione della possibile presenza di una falda idrica freatica nel livello litologico 1.*
Quesito 2:
(…) I risultati dell'istruttoria eseguite a cura di RMI spa risultano non sempre tecnicamente attendibili e idonee a superare completamente le criticità di natura idrogeologica lamentate (…) le criticità manifestatesi dall'esame della documentazione disponibile e dalle indagini piezometriche eseguite in loco nel corso della verificazione riguardano: La permeabilità del livello litologico (…); Le condizioni di saturazione e la presenza di acqua gravifica nel livello litologico 1 (…); Il grado di confinamento della falda in pressione contenuta nel livello litologico 2 (…)
Quesito 3:
"L'analisi del rischio di inquinamento delle falde superficiali presenti nell'area in esame non risulta completa in quanto non ha preso in considerazione la natura complessivamente semipermeabile del livello litologico 1, non ne ha indagato le condizioni di saturazione, non ha indagato l'eventuale interferenza della presenza di una falda freatica con la barriera impermeabile, non ha indagato le condizioni di rischio risultanti per il sistema di impermeabilizzazione né ha individuato interamente le condizioni di flusso di una eventuale perdita di inquinante (…) In seguito ad una ipotetica perdita di percolato al disotto delle vasche, esiste quindi un elevato rischio di contaminazione (…)
Quesito 4:

(…) A causa dell'interferenza della barriera di fondo con una probabile zona satura vi è un elevato rischio di perdita di funzionalità del sistema di impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi delle vasche della discarica in progetto. (…)
Quesito 5:
"La barriera artificiale rispetta la normativa in materia riguardo i previsti spessore e permeabilità. (…) Il solo rispetto della condizione imposta dalla normativa per un acquifero confinato, quindi, non appare applicabile al caso in esame perché non risulta da solo sufficiente a proteggere l'acquifero in pressione da una eventuale perdita di percolato (…).
Quesito 6:
Si segnala la necessità di rimodulare il progetto in modo da tenere conto dell'assetto litostratigrafico e idrogeologico delineato, verificando e operando sui seguenti punti: pendenza del fondo vasca e dei dreni, posizionamento di idonei piezometri nel livello litologico 1 e relativo monitoraggio del livello idrico (…) Fatta eccezione delle problematiche descritte e rimanendo nell'ambito dell'oggetto della verificazione, il progetto appare essere stato redatto secondo la buona tecnica.".

Sentenza
Con sentenza n. 14 del 07/01/2025 il TAR Veneto ha rilevato che "*i ricorsi (…) vanno accolti in ragione della fondatezza dell'argomento, comune a ciascuno di essi, che censura il difetto di istruttoria in ordine alla verifica della distanza minima del fondo della discarica dal livello di massima escursione della falda prescritta dal sub-paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003*".
Quindi, "*ritenuto di fare proprie le conclusioni del Verificatore, il Collegio ritiene fondato l'argomento prospettato nei motivi dei ricorsi avverso il PAUR in ordine al difetto di istruttoria in relazione alla verifica del rispetto, da parte del progetto, della normativa tecnica posta dal più volte menzionato subparagrafo 2.4.2. dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003 nella parte in cui prescrive che "Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.'*"".

Sui restanti motivi proposti dal Comune di Sorgà (R.G. 344/2024), ulteriori rispetto al quarto e al quinto, ritenuti fondati, la Sentenza precisa che "*non sono suscettibili di positivo apprezzamento*".
Analogamente anche il ricorso della Provincia di Mantova "*deve essere accolto in ragione della fondatezza del primo e del secondo motivo, che nella sostanza propongono censure sovrapponibili al quarto e al quinto motivo di ricorso R.G. n. 344/2023 del Comune di Sorgà avverso il PAUR.*" mentre i restanti motivi vanno disattesi.
Lo stesso dicasi sui ricorsi proposti dai Comuni mantovani di Castel d'Ario, di San Giorgio Bigarello e di Castelbelforte, che sono "*accolti in ragione della fondatezza dell'undicesimo motivo di ciascuno di essi, che nella sostanza propone censure sovrapponibili al quarto motivo del ricorso R.G. n. 344/2023 proposto dal Comune di Sorgà, ritenuto fondato*", mentre i restanti motivi non sono invece fondati.

In conclusione la Sentenza n. 14 del 07/01/2025, ha accolto unicamente "*[…] i ricorsi avverso il PAUR (e avverso i provvedimenti in esso compresi) […] sotto il profilo del difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera, considerata dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003*".

Istanza di rinnovazione del provvedimento di PAUR
In data 12/03/2025 con pec prot. n. 128678, la ditta RMI s.r.l. ha presentato istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal TAR Veneto chiedendo di dare esecuzione alla sentenza nei termini e nei limiti statuiti dal Giudice Amministrativo, provvedendo "*alla rinnovazione del provvedimento giudicato, in parte qua, illegittimo con conseguente riavvio del procedimento per emendarlo dal vizio riferito al solo segmento procedimentale colpito dall'annullamento.*"

Nella seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/03/2025, il Vice-Presidente, dopo aver informato il Comitato in merito al deposito dell'istanza di rinnovazione, ha incaricato il gruppo istruttorio di individuare la documentazione integrativa necessaria al fine di superare il vizio di legittimità rilevato dalla sentenza del TAR.

Con PEC prot. n. 180862 del 08/04/2025 RMI, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per superare il difetto di istruttoria dedotto dal TAR Veneto con la sentenza n. 14/2025, ha comunicato di aver avviato una campagna geognostica integrativa volta ad acquisire ulteriori dati del cosiddetto Litotipo 1 e della circolazione idrica in questo contenuta, mediante il posizionamento di nuovi cluster di piezometri attrezzati con cella Casagrande.

In considerazione di ciò, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 240386 del 14/05/2025 ha chiesto a RMI s.r.l. di fornire la documentazione relativa alle indagini eseguite e ai risultati acquisiti, tenuto in debito conto di quanto indicato dal Verificatore e riportato nella succitata sentenza del TAR del Veneto, ovvero, in sintesi:

- i risultati delle indagini geognostiche condotte sul territorio per verificare la conformità ai requisiti della barriera geologica, comprensivi del numero e posizionamento dei nuovi piezometri e delle prove per determinare la permeabilità e la continuità del litotipo 1, a dimostrazione della continuità o meno tra le acque nel litotipo 1 e nel litotipo 2;
- il piano di monitoraggio per un periodo di almeno sei mesi e con cadenza almeno settimanale consigliato dal Verificatore, richiesto per i piezometri installati a febbraio 2025, assicurando che comprenda l'intero periodo primaverile, tale da consentire il superamento di ogni incertezza residua e approfondire le conoscenze sul quadro idrogeologico e piezometrico;
- una relazione tecnica che, sulla base degli esiti delle indagini eseguite, riporti le caratteristiche della eventuale falda idrica nel livello litologico 1 e la conseguente verifica dei seguenti dati di progetto: distanza della barriera impermeabile dalla zona satura del livello 1, calcoli dei cedimenti, calcoli relativi ai tempi di arrivo in falda acquifera, analisi di rischio, ipotesi dei possibili percorsi di un inquinante, caratteristiche e posizionamento dei pozzi di monitoraggio e barrieramento idraulico;
- ogni ulteriore elemento utile per lo svolgimento della valutazione nel contesto di quanto indicato nella sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

A riscontro di quanto richiesto, in data 11/07/2025 con i prot. nn 343442, 343444 e 343445 è pervenuta da parte di RMI la seguente documentazione:
- i risultati delle indagini geognostiche eseguite (composte da: Schede tecniche piezometri Casagrande, Schede tecniche Cptu, Rapporto Slug test, Planimetria con ubicazione nuove indagini);
- i dati di monitoraggio piezometri;
- la Relazione tecnica, l'Analisi di Rischio, l'elaborato dal titolo Ipotesi percorso inquinanti e dimensionamento barriera idraulica.

È inoltre stato trasmesso l'elaborato dal titolo "*Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR) - Valutazioni sulla fattibilità idrogeologica*" del Luglio 2025 – a firma del Prof. Ing. Giuseppe Sappa dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Con successiva pec acquisita al prot. reg. n. 455571 del 15/09/2025, la ditta RMI Srl, informando in merito alla collaborazione avviata con il Comune di Sorgà e alla propria disponibilità ad eseguire indagini congiunte presso il sito di intervento, ha comunicato:
- di aver ricevuto dal Comune di Sorgà, in data 11/09/2025, il *Rapporto di valutazione indagine integrativa RMI srl* redatto dal consulente tecnico nominato dall'Amministrazione - dott.geol Cristiano Tosi - il quale, al fine di confermare e validare la caratterizzazione idrogeologica dedotta dalle indagini sui Cluster Casagrande da parte di RMI, proponeva la realizzazione di ulteriori 5 piezometri a tubo aperto, chiedendo 2 mesi di Campagne di monitoraggio sincrone con quelle su detti cluster Casagrande;
- la propria adesione alla proposta formulata dal Comune di Sorgà di realizzare ulteriori piezometri ed effettuare delle campagne di monitoraggio in contraddittorio con il Comune medesimo, con decorrenza dal 12/09/2025;
- di trasmettere gli esiti di detta campagna, trascorsi i 2 mesi di monitoraggi, così come richiesti dal consulente tecnico del Comune di Sorgà.

Con pec prot. reg. nn. 636797, 636855, 636858 del 24/11/2025 RMI srl ha infine comunicato la conclusione delle indagini svolte in contradditorio con il Comune di Sorgà, trasmettendo la Relazione tecnica dal titolo "*Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 D.lgs 36/2003) Aggiornamento novembre 2025 - indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà*" – in aggiornamento della relazione tecnica già trasmessa l'11/07/2025 – concernente le risultanze delle ulteriori analisi così eseguite.

In data 02/12/2025 con pec prot. n. 653841, RMI ha altresì trasmesso il "*RAPPORTO DI VALUTAZIONE dell'Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 Dlgs. 36/2003). Aggiornamento novembre 2025 – indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà*", redatto dal tecnico del Comune di Sorgà e da quest'ultimo trasmesso alla ditta stessa, con pec di pari data.

Con nota in data 28/01/2026 – prot. n. 44848 – la Direzione Valutazioni Ambientali supporto giuridico e contenzioso ha richiesto al Comune di Sorgà di voler confermare se le richiamate indagini geognostiche siano state definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti, al fine di poter calendarizzare la discussione dell'argomento all'ordine del giorno del Comitato Tecnico Regionale VIA e alla successiva convocazione della Conferenza di Servizi finalizzata all'eventuale rinnovazione del provvedimento di PAUR, nel rispetto di quanto statuito dal TAR del Veneto nella sentenza n. 14/2025.

In data 02/02/2026 con nota acquisita al prot. reg. n. 53528, il Comune di Sorgà, riscontrando alla suddetta nota del 28/01/2026 ha confermato che "*le indagini geognostiche integrative condotte da RMI sono da ritenersi definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti con decorrenza 12/09/2025, data di installazione di piezometri integrativi richiesti dal dott. geol. Cristiano Tosi incaricato quale consulente dal Comune di Sorgà*" allegando:
- Rapporto di valutazione indagine integrativa RMI – prot. 7666 del 04/09/2025;
- Rapporto di valutazione indagine integrativa RMI – Aggiornamento novembre 2025 – prot. 10502 del 26/11/2025.

Tutta la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA.

Osservazioni
In data 19/02/2026 è stato pubblicato sul medesimo sito web regionale avviso al pubblico concernente l'avvenuta pubblicazione dell'istanza di rinnovazione e di tutta la documentazione acquisita agli atti, dando la possibilità al pubblico interessato, entro il termine di quindici giorni, di presentare eventuali osservazioni.

Convocazione Conferenza di Servizi
In data 27/02/2026 con nota prot. n. 139225 del 27/02/2026 il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 11/03/2026, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.
Successivamente in data 10/03/2026 con nota prot. n. 157089 è stato comunicato il rinvio della discussione del Comitato CTR VIA e della Conferenza di Servizi del 11/03/2026

In data 08/05/2026 con nota prot. n. 261804, il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a ri-convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 20/05/2026, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

PARERE COMITATO TECNICO REGIONALE VIA n. 183 del 01/06/2022

Si riporta di seguito integralmente il parere reso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01/06/2022, Allegato A al Decreto n. 60 del 19/07/2022.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

REGIONE DEL VENETO

COMITATO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

Parere n. 183 del 01/06/2022

OGGETTO: **ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI SPA - "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona . Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe".**
Comune di localizzazione: Sorgà (VR).
Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN).
Procedura di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2018.
Codice progetto 63/2020.

1 INTRODUZIONE 3
2 INQUADRAMENTO GENERALE 8
2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 8
2.2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 8
2.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 10
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 11
3.1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 11
3.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.) 11
3.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Verona - P.T.C.P. 11
3.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Mantova 12
3.1.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Sorgà 12
3.1.5 PAT del Comune di Sorgà – Documento preliminare – luglio 2020 12
3.1.6 Piani urbanistici dei comuni limitrofi all'area di progetto (Piano di Governo del Territorio dei Comuni di San Giorgio Bigarello e di Castel d'Ario) 13
3.2 Pianificazione e Programmazione di settore 14
3.2.1 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali 14
3.2.2 Piano di Tutela delle Acque 14
3.2.3 Piano assetto idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 15
3.2.4 Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio 15
3.2.5 Piano faunistico venatorio 15
3.2.6 Piano di Classificazione acustica del Comune di Sorgà 15
3.2.7 Rete Natura 2000 16
3.3 VINCOLI 16
4 QUADRO PROGETTUALE 17
4.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 17
4.2 Realizzazione dell'invaso 17
4.3 Sistema di captazione e trattamento percolato 17
4.4 Sistema di captazione e combustione del biogas di discarica 18

A 60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

4.5 Copertura finale della discarica 19
4.6 Sistemazione finale della discarica 19
4.7 Rifiuti conferiti 19
4.8 Emissioni in atmosfera 20
4.9 Rete di allontanamento delle acque meteoriche 21
4.10 Scarichi idrici 21
4.11 Analisi di rischio e deroghe richieste 22
4.12 Cronoprogramma di attuazione 22
4.13 Alternative progettuali 22
5 QUADRO AMBIENTALE 25
5.1 STATO DI FATTO ED ANALISI DEGLI IMPATTI EFFETTUATA NEL SIA 25
5.1.1 Atmosfera 25
5.1.2 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee 26
5.1.3 Ambiente idrico – acque superficiali e rischio idrogeologico 30
Qualità delle acque e scarichi 31
5.1.4 Rischio archeologico 31
5.1.5 Flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi e Rete Natura 2000 32
5.1.6 Paesaggio 33
5.1.7 Clima acustico 34
5.1.8 Viabilità e traffico 34
5.1.9 Salute pubblica 36
5.1.10 Valutazione rischio incendi per autocombustione 36
6 PARERI, OSSERVAZIONI 37
7 CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI 62
7.1 QUADRO PROGRAMMATICO 64
7.1.1 Pianificazione urbanistica e territoriale 64
7.1.2 Pianificazione di settore 64
7.2 QUADRO PROGETTUALE 67
7.2.1 Valutazione su aspetti progettuali 67
7.2.2 Confronto con le BAT 68
7.2.3 Gestione biogas 68
7.2.4 Valutazione su trattamento percolato 69
7.2.5 Piano economico finanziario 69
7.2.6 Cronoprogramma 70
7.2.7 Valutazione su analisi di rischio e deroghe 70
7.2.8 Alternative di progetto 71
7.3 QUADRO AMBIENTALE 72
7.3.1 Atmosfera 72
7.3.2 Suolo e sottosuolo 73
7.3.3 Acque sotterranee 74
7.3.4 Ambiente idrico 75
7.3.5 Risorse naturali e Rete Natura 2000 76
7.3.6 Viabilità e Traffico 77
7.3.7 Rumore 83
7.3.8 Paesaggio e beni culturali 83
7.3.9 Salute pubblica 85
PARERE E CONDIZIONI AMBIENTALI 86

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

1 INTRODUZIONE

VISTA l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 487003 in data 16/11/2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti rispettivamente in data 26/11/2020 con prot. n. 495548, in data 14/12/2020 con prot. n. 529850 ed in data 22/12/2020 prot. n. 543539, con la quale la società Rottami Metalli Italia S.p.A., con sede legale in via Galileo Galilei, 19, Castelnuovo del Garda (VR), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto ad inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (comprendente la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997);
- Autorizzazione Integrata Ambientale che sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - scarichi delle acque meteoriche che scorreranno sulla superficie del corpo della discarica a seguito del completamento della stessa. Sono previsti n. 6 scarichi (SF1-6);
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali (SF7) (Capo II del Titolo IV della parte terza D.lgs. 152/2006);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (camino 1 e camino 2) (Titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
  - Scarico Reflui assimilati ai civili derivanti dai servizi igienici (SF8) (Capo II del Titolo IV della parte terza D.lgs. 152/2006);
- Parere ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152 del 2006;
- Parere del Comune di Sorgà su permesso di costruire (D.P.R. N° 380 del 06/06/2001);
- Concessione ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 di derivazione di acqua sotterranea per usi non potabili da piezometro S2 (7.000 mc/anno, corrispondenti a moduli 0,002);
- Autorizzazione paesaggistica per presenza di beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n, 42/2004 (comma 1 –lettera c) ss.mm.ii., previa acquisizione del Parere da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Nulla osta idraulico per scarico in acque superficiali in uscita dall'impianto di depurazione del percolato (Canale di scolo Acque Alte Mantovane) (R.D. n.° 368 del 1904, Titolo VI);
- Parere idraulico per scarichi delle acque meteoriche che scorreranno sulla superficie del corpo della discarica a seguito del completamento della stessa. Sono previsti n. 6 scarichi (SF1-6) delle acque meteoriche che andranno a recapitare in corpo idrico superficiale costituito da fossi di proprietà collegati a valle con la rete di scolo consortile gestita dal Consorzio di Bonifica Veronese;
- Valutazione progetto per l'ottenimento della S.C.I.A. per l'Autorizzazione all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido (stoccaggio 10 mc) (punto 5 Allegato 1 del DPR 151/2011) da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Vigili del Fuoco di Verona

VISTA la nota prot. n. 309353 del 22/01/2021 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente U.O. VIA hanno comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione presenta-

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

ta dal proponente (RMI spa) richiedendo agli Enti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la completezza e l'adeguatezza della medesima documentazione;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota formulata dalla Direzione Ambiente – UO VIA prot. n. 30935 del 22/01/2021, la ditta proponente con prot. n. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19/02/2021 e prot. n. 79869 del 22/02/2021 ha depositato documentazione integrativa richiesta dagli enti interessati, provvedendo altresì ad una rimodulazione del progetto presentato con riduzione dell'area interessata dalla discarica in riscontro alle osservazioni pervenute;

VISTA la nota prot. n. 85132 del 23/02/2021 gli uffici della Direzione Ambiente, tenuto conto che la documentazione presentata ha compreso anche una significativa modifica del progetto, hanno ritenuto necessario richiedere nuovamente a tutti i soggetti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i profili di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione integrativa aggiornata presentata dal proponente;

VISTA la nota prot. n. 163674 del 09/04/2021 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente hanno provveduto a trasmettere al proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le ulteriori richieste di integrazioni sul progetto rimodulato formulate dai soggetti interessati;

CONSIDERATO che in data 27/04/2021 con prot. n. 191784, in riscontro alla nota di cui sopra, la società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA la nota prot. n. 191797 del 27/04/2021 con la quale il proponente ha trasmesso altresì la documentazione necessaria al rilascio del titolo di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, da acquisire nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del citato art. 27-bis;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/03/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione, così come rimodulato, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, successivamente integrato con nota prot. n. 293430 del 29/06/2022;

VISTA prot. n. 209647 del 06-05-2021 con la quale la Direzione Ambiente ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla valutazione del progetto rimodulato;

VISTE le note prot. n. 241125 del 26/05/2021 e prot. n. 233543 del 27/05/2021 con le quali il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il comune di Sorgà, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in presenza presso Parco della Saggina, in via Piazza Brà a Sorgà, in data 22/05/2021, ed in modalità Videoconferenza in data 25/05/2021;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dell'annuncio di cui sopra risultano pervenuti alla Regione del Veneto i pareri/osservazioni formulati dai seguenti soggetti, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:

1. 2021-05-25 prot. n. 237831_2021 - Comune di Isola della Scala
2. 2021-06-10 prot. n. 265023 – Coldiretti
3. 2021-06-14 prot. n. 268461_2021 - Provincia di Verona
4. 2021-06-14 prot. n. 268897_2021 - Comune di Erbé
5. 2021-06-15 prot. n. 270244_2021 – Zanardi

ALLEGATO A
AL DEC. 60 12 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

6. 2021-06-15 prot. n. 27017_2021 - ANGA – GIOVANI DI CONFAGRICOLTURA VENETO
7. 2021-06-15 prot. n. 270283_2021 - Comitato No car fluff
8. 2021-06-15 prot. n. 270323_2021 - Comune di Castel d'Ario
9. 2021-06-15 prot. n. 270346_2021 - Arch. Mantovani per conto Ecomuseo della risaia
10. 2021-06-15 prot. n. 270452_2021 - Comune Sorgà (relaz. Dott. Casetta)
11. 2021-06-15 prot. n. 270479_2021 - Pasini (presidente Ambito Territoriale di caccia Tartaro
12. 2021-06-15 prot. n. 270490_2021 - Avv. Baciga (per conto Gelmi) ESTRATTO
13. 2021-06-15 prot. n. 270638_2021 - Luisi
14. 2021-06-16 prot. n. 272152_2021 - LAV
15. 2021-06-16 prot. n. 273535_2021 - Lomelini Chilesi - Comune di San Giorgio Bigarello

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 23/06/2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che in tale sed, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, nonché le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 306604 del 07/07/2021;

VISTA la nota prot. n. 333157 del 26/07/2021 con la quale è stata accolta la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni richieste formulata dal proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che il proponente in data 02/12/2021 ha presentato la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con prott. nn. n. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988 ha presentato la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 352412 del 06/08/2021, allegando un nuovo "Avviso web";

VISTA la nota prot. n. 589032 del 17/12/2021 con la quale la Direzione regionale Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato agli Enti ed alle Amministrazioni interessate di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione di cui sopra e del nuovo avviso al pubblico e di dare avvio alla nuova fase di consultazione del pubblico;

TENUTO CONTO che la nuova fase di consultazione del pubblico è stata estesa alla durata di 15 giorni a partire dal 23/12/2021, come comunicato dalla Direzione regionale Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso con nota prot. n. 599134 del 23/12/2021;

PRESO ATTO che dalla data della pubblicazione del nuovo avviso, risultano pervenute ulteriori osservazioni, formulate dai seguenti soggetti:

16. 2021-12-29 prot. n. 606706 - Provincia di Mantova;
17. 2022-01-03 prot. n. 699 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
18. 2022-01-10 prot. n. 5170 - Comune di Castel d'Ario
19. 2022-01-10 prot. n. 6177 - Comune di San Giorgio Bigarello
20. 2022-01-10 prot. n. 6227 - Comitato No Car Fluff Sorgà
21. 2022-01-10 prot. n. 6304 - Comune di Nogarole Rocca
22. 2022-01-10 prot. n. 6341 - Comune di Sorgà
23. 2022-01-10 prot. n. 6854 - Provincia di Verona
24. 2022-01-12 prot. n. 8948 - Comune di Castelbelforte
25. 2022-01-14 prot. n. 15563 – AIPO
26. 2022-01-20 prot. n. 26044 - Provincia di Verona

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente in riferimento alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita con prot. n. 52438 data 04/02/2022;

TENUTO CONTO che in data 09/03/2022 è stata effettuata l'inchiesta pubblica, ai sensi di quanto disciplinato dall' art. 15 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la nota prot. n. 6218 del 10/03/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 16819 del 14/03/2022 con cui Acque Veronesi Scarl ha riscontrato la richiesta informazioni formulata da parte degli uffici della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

CONSIDERATO che in data 31/03/2022 è stato effettuato un incontro tecnico tra il gruppo istruttorio incaricato ed il proponente;

CONSIDERATO che con prot. n. 157270 data 06/04/2022 è stata acquisita agli atti la documentazione con la quale il proponente ha formulato le controdeduzioni formulate alle ulteriori osservazioni pervenute ed ha fornito alcuni approfondimenti e chiarimenti tecnici in riferimento a quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica e dell'incontro tecnico effettuato con il gruppo istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 158128 del 06/04/2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con cui è stata comunicata ai soggetti interessati la pubblicazione della documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente;

PRESO ATTO delle ulteriori note pervenute a seguito della pubblicazione della documentazione di cui al punto precedente, formulate dai seguenti soggetti:

- 2022-04-27 prot. n. 190881 - Comune di Sorgà
- 2022-04-29 prot. n. 194060 - Comune di San Giorgio Bigarello
- 2022-05-02 prot. n. 197761 - Provincia di Mantova
- 2022-05-03 prot. 200567 – Ecomuseo della Risaia;
- 2022-05-03 prot. n. 200369 - Comune di Castelbelforte
- 2022-05-03 prot. n. 200584 - Comune di Castel d'Ario
- 2022-05-03 prot. n. 203906 - Coldiretti Verona
- 2022-05-11 prot. n. 214171 - Comitato No Car Fluff

VISTA l'ordinanza del Direttore del Genio civile di Verona n. 84 del 22/03/2022, con la quale è stata ammessa ad istruttoria la domanda presentata da Rottami Metalli Italia Spa nell'ambito del procedimento di PAUR attivato relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un piezometro esistente e tenuto conto che la stessa trasmessa dagli uffici regionali al Comune di Sorgà con nota prot. n. 113345 del 11/03/2022 per la relativa affissione all'Albo Pretorio al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua;

VISTA la nota prot. n. 0234321 del 24/05/2022 con cui Genio Civile di Verona ha comunicato di essere in attesa, da parte del Comune di Sorgà, del referto di pubblicazione attestante se sono state presentate al Comune osservazioni/opposizioni per il proseguo dei provvedimenti di competenza;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 236301 del 24/05/2022 con la quale il Comune di Sorgà ha riscontrato la nota del Genio Civile di Verona di cui sopra;

VISTO la nota acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14/01/2022 con cui AIPO esprime il parere favorevole "*ai soli fini idraulici al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR)*";

A

60 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

VISTA la nota prot. n. 235448 del 24/05/2022 con la quale è stata acquisita la relazione istruttoria tecnica n. 129/2022 nella quale, in riferimento alla documentazione relativa alla valutazione di incidenza per l'istanza in oggetto, si propone, all'Autorità competente di dichiarare una conclusione positiva (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

VISTA la nota del 25/05/2022, acquisita al protocollo con n. 238989 del 25/05/2022, con la quale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole all'intervento, prescrivendo che lo stesso sia conformato alle osservazioni formulate dalla medesima Soprintendenza nella precedente nota acquisita agli atti con prot. n. 34975 del 28/12/2021;

VISTO il parere del Comune di Sorgà, acquisito agli atti in data 25/05/2022 con prot. n. 238548 data 25/05/2022 e l'ulteriore nota trasmessa dallo stesso Comune in data 31/05/2022 ed acquisita agli atti con prot. n. 249573 del 01/06/2022;

VISTA la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Castel D'Ario in data 31/05/2022, comprensiva del parere della Polizia Locale del Intercomunale di Castel D'Ario e Villimpeta prot. n. 2978 del 31/05/2022;

VISTE le note prot. n. 604441 del 28/12/2021, prot. nn. 226496 e 227203 del 18/05/22 e prot. n. 241515 del 26/05/2022 con le quali il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla DGR n. 568/2018 per il rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 13 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

2 INQUADRAMENTO GENERALE

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

In riferimento alla normativa di valutazione d'impatto ambientale, il progetto, che prevede la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi in conto proprio, è riconducibile alla tipologia di cui alla lettera p) dell'allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- *"Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m^3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m^3".*

e conseguentemente risulta sottoposta a VIA di competenza regionale, ai sensi dell'art. 4 e dell'Allegato A della L.R. n. 4/2016.

In riferimento alla normativa di Autorizzazione Integrata Ambientale, l'installazione rientra nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 per le attività di cui al pt. 5.4. dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- *"Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti"*

di competenza regionale, ai sensi dell'art. 4 e dell'Allegato B della L.R. n. 4/2016.

Tenuto conto che nell'istanza presentata il proponente ha indicato i Comuni di Castel d'Ario e San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, in regione Lombardia, quali enti locali non direttamente interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lett. b) della L.R. n. 4/2016, trova applicazione quanto previsto dall'art.17, comma 2 della legge regionale citata per quanto attiene i potenziali impatti ambientali interregionali.

2.2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Il progetto presentato dalla Ditta RMI S.p.A. riguarda la realizzazione di una nuova discarica in conto proprio. Si tratta di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi finalizzata allo smaltimento dello scarto, non più recuperabile, detto car fluff, derivante dalle attività industriali di rottamazione dei veicoli e recupero di metalli ferrosi e non, svolte presso gli stabilimenti della ditta siti nei Comuni di Castelnuovo del Garda (VR) e di Lainate (MI).

Gli impianti in questione raccolgono e trattano circa il 40% dei veicoli fuori uso (VFU) complessivi in Italia. Lo scarto finale derivante da queste attività di rottamazione e recupero, evidenzia il proponente, non risulta ulteriormente recuperabile (salvo poterlo destinare alla termovalorizzazione) in quanto non è possibile svolgere ulteriori attività di cernita o selezione delle sue varie componenti per poterle riciclare altrimenti.

Attualmente, la società conferisce il car fluff, in conto proprio, presso la discarica sita nei Comuni di Verona e di Sona (provincia di Verona), autorizzata con DGR n. 1148 del 12.07.2016 e DCR n. 43/2018, che risulta ad oggi in fase di esaurimento.

A seguito delle osservazioni acquisite in fase di verifica documentale sulla documentazione depositata in allegato all'istanza, prima dell'avvio del procedimento, il proponente ha ritenuto di rimodulare il progetto di discarica con una significativa riduzione dell'area interessata dalla discarica (in particolare prevedendo la riduzione dell'area di discarica da 169.500 a 115.840 metri quadri e la riduzione del volume da 1.463.200 a 950.000 mc.) con conseguente riduzione del tempo di esercizio della discarica (6,3 anni).

Gli uffici regionali hanno ritenuto necessario richiedere nuovamente a tutti i soggetti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i profili di rispettiva

competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione integrativa aggiornata presentata dal proponente.

A conclusione della verifica dell'adeguatezza prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e gli uffici regionali hanno provveduto quindi alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed al conseguente avvio del procedimento relativo al progetto rimodulato.

Tutte le valutazioni di cui al presente parere sono riferite alla documentazione progettuale vigente agli atti, vale a dire al progetto così come ridotto a seguito della rimodulazione presentata dal proponente prima dell'avvio del procedimento e così come risultante dai chiarimenti e dalle integrazioni acquisite nel corso del procedimento.

Tipologie di rifiuti conferiti

Oltre allo smaltimento dei rifiuti in conto proprio prodotti dai due impianti della ditta, è previsto lo smaltimento dei fanghi inertizzati derivanti dal processo di depurazione del percolato da realizzare in situ.

È previsto inoltre il conferimento in R5 di rifiuti in conto terzi caratterizzati da un elevato peso specifico, da utilizzare per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio.

Per le coperture giornaliere è prevista inoltre la possibilità di utilizzare anche *End of Waste*, non prodotti dalla ditta, provenienti da ditte terze e prodotti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dimensioni e articolazione in lotti

Il progetto prevede una superficie complessiva dei lotti di discarica pari a 115.840 mq ed un volume complessivo pari a 950.000 mc.

La discarica è articolata in due lotti – il lotto n. 1 a sud-est e il lotto n. 2 a nord-ovest – suddivisi, rispettivamente, in 3 settori e 2 settori.

Considerato che il quantitativo medio di rifiuti car-fluff conferito è stimato in circa 150.000 tonnellate all'anno, si prevede che la durata della discarica sarà di circa 6,3 anni.

All'interno dell'area di intervento si individuano le seguenti zone:

- i 2 lotti in cui è suddiviso l'impianto
- la zona di servizio A
- la zona di servizio B interessata dall'impianto di depurazione e stoccaggio percolato
- le aree di accumulo temporaneo dei terreni escavati
- le aeree destinate a verde di mitigazione (area a bosco di pianura e siepe arborea e arbustiva)

Gestione del percolato

Il progetto prevede una rete di raccolta del percolato e la realizzazione di 8 serbatoi per lo stoccaggio dello stesso.

È prevista altresì la realizzazione in loco di un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica.

Poiché si prevede di realizzare l'impianto di trattamento del percolato al momento della conclusione della prima vasca (lotto) di discarica, fino a quando lo stesso non sarà operativo, il percolato verrà inviato ad impianti di trattamento esterni autorizzati. Ciò potrà accadere anche successivamente in caso di manutenzioni straordinarie dell'impianto o in caso di produzioni superiori alla capacità di trattamento.

Captazione e combustione del biogas di discarica

Il progetto prevede la realizzazione di 50 pozzi per la captazione del biogas. I pozzi verranno realizzati in ciascun lotto sul corpo dei rifiuti a partire dal secondo anno di chiusura dei conferimenti.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

È prevista inoltre la realizzazione di una centrale di combustione del biogas di portata totale pari a 250 mc/h. L'impianto di captazione e combustione del biogas, sulla base delle stime di produzione, verrà realizzato nel momento in cui saranno stati completati i due lotti della discarica.

Copertura finale della discarica

Trascorsi due anni dall'ultimo conferimento, valutati i cedimenti del corpo della discarica, è prevista la realizzazione della copertura finale, i cui lavori saranno completati entro i successivi 36 mesi.

2.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto della nuova discarica è ubicato in comune di Sorgà in località De Morta.

Il sito confina con i comuni di Castel d'Ario e San Giorgio Bigarello (provincia di Mantova); più precisamente la discarica si pone (come recinzione), ad una distanza rispettivamente di 170 e 280 metri dal confine dei comuni di Castel d'Ario e San Giorgio Bigarello.

I mappali interessati dall'intervento sono i seguenti:

- Foglio 8, mm.nn. 115, 21, 27, 30, 93, 99, 115 (deposito tettoia);
- *NB va considerato anche il mappale 23 che non viene indicato in relazione ma compare negli elaborati grafici*
- Foglio 13 mm.nn. 22, 24, 25, 27, 29, 48, 49

In particolare:

l'area interessata dal bacino di contenimento della discarica e dalla viabilità di servizio, ricade sui mappali catastalmente sotto riportati:

- Foglio 8, m.n. 115, 21, 27, 99,
- Foglio 13 mm.nn. 22, 24, 25, 27, 29, 48, 49

l'area interessata dallo stoccaggio dei materiali inerti, quali terreno vegetale e argilla, che verranno rimossi per i successivi impieghi nella realizzazione degli strati della discarica, è costituita dai mappali sotto indicati:

- Foglio 8, m.n. 99, 21, 27,
- Foglio 13, m.n. 27, 29

l'area interessata dalle zone a servizi (adiacente all'ingresso all'impianto) ricade nei mappali 22, 25 e 49 del foglio 13, mentre la zona a servizi dove sono previsti il bacino di stoccaggio e contenimento del percolato, deposito materiale ed attrezzature oltre all'impianto di depurazione e trattamento del percolato, risulta posizionata sui mappali n. 115 e 99 del foglio 8.

L'area interessata dagli interventi di compensazione ambientale ricade sui terreni di cui al Foglio 8, m.n. 27 e 93 e Foglio 13, m.n. 27, oltre alle previste piantumazioni che seguiranno per alcuni tratti le recinzioni perimetrali come indicato nelle planimetrie di progetto.

L'area oggetto di intervento è ubicata in una zona scarsamente abitata, in cui l'assetto attuale del suolo è agricolo.

L'area rientra nella disponibilità del proponente a seguito di preliminare di compravendita registrato e trascritto sottoscritto tra la Società RMI spa con il proprietario delle aree interessate.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3.1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

3.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.)

Rispetto al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto, approvato in Consiglio Regionale il 30 giugno 2020, con delibera n.62, pubblicata nel BUR 107 del 17 luglio 2020, si segnala che il sito di intervento:

- in riferimento alla Tavola: Uso del suolo - Terra (rif. Tav. 01a): ricade nel "*Sistema del territorio rurale*" ed in particolare in "*area ad elevata utilizzazione agricola*";
- in riferimento alla Tavola: Uso del suolo - Terra (rif. Tav. 01c): viene classificata nel Sistema Idrogeologico all'interno della "*superficie irrigua*";
- in riferimento alla classificazione a livello nazionale del rischio sismico il sito viene inserito nella fascia di pericolosità sismica da 0,175g a 0,200 g;
- in riferimento alla Tavola 02 Biodiversità: ricade in area agricola, a bassa diversità dello spazio agricolo, ed esterno degli elementi della rete ecologica regionale in essa individuati.
- in riferimento alla Tavola Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (rif. Tav. 09): Il sito di intervento come indicato in Figura 8 è ricompreso nell'Ambito 34 "*Bassa pianura veronese*" e viene classificata in:
  - area ad elevata utilizzazione agricola per il "*Sistema del territorio rurale*";
  - area priva di classificazione (ovvero esterno) nel "*Sistema della Rete Ecologica*"

L'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione relative all'Ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti stabilisce:

al comma 5: le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità con gli elementi eco-sistemici funzionali alla Rete Ecologica.

Conclusioni: Il proponente conclude che le caratteristiche del sito sono coerenti con la pianificazione derivante dal Piano Territoriale di Coordinamento Regionale. In particolare, la localizzazione è coerente con l'indicazione del PTRC (area agricola) e non interferisce con il sistema della Rete Ecologica.

3.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Verona - P.T.C.P.

Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona, approvato con DGR n. 236 del 3 marzo 2015, si segnala che:

- in riferimento alla Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: l'ambito risulta parzialmente interessato dal vincolo paesaggistico per corso d'acqua. Il corso d'acqua in questione oggi non è più esistente in quanto intercettato dal "canale colatore".
- in riferimento alla Tavola 2 – Carta delle Fragilità: non viene riportata nessuna indicazione per il sito di progetto. Non sono presenti "fragilità".
- in riferimento alla Tavola 3 – Sistema Ambientale: il sito di progetto non è interessato da alcuna valenza ambientale ed è esterno agli elementi formanti la rete ecologica provinciale che interessa la fascia del fiume Tione che corre con direzione Nord-Sud ad oltre 2 chilometri dal sito di progetto.
- in riferimento alla Tavola 5 – Sistema del paesaggio: l'ambito di oggetto di intervento rientra in "*Tessuto ed ambito agrario - a risaia*", normato dagli articoli 94-95-96 delle Norme Tecniche del PTPC e non risulta in contrasto con quanto in esse riportato.

Il SIA conclude che il progetto in esame non è in contrasto con le linee strategiche provinciale nè vengono indicate particolari prescrizioni.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

3.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Mantova

Il SIA ha considerato anche il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Mantova, rilevando che il sito non risulta confinante con gli elementi della rete ecologica del Piano Provinciale di Mantova in particolare con i "*Corridoi verdi secondari*" - Secondo livello della rete – area di protezione dei valori ambientali.

Rispetto alla Tavola 2 – "*Indicazioni insediative infrastrutturali e agricole*" del PTCP – MN 2010 - Circondario D Nord – è indicata per la zona limitrofa al sito in oggetto ricadente in "*Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva*".

3.1.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Sorgà

Il Piano Regolatore del Comune di Sorgà attualmente vigente è adeguato all'approvazione con D.G.R.V. n. 1363 del 12/05/2009 e D.G.R.V. n. 2802 del 22/09/2009.

Il sito oggetto di intervento ricade in **sottozona E2** e nelle tavole del PRG viene cartografata **la fascia a vincolo paesaggistico per la Fossa De Morta** (che il SIA segnala peraltro essere ora sostanzialmente non più presente).

Nell'area di interesse viene segnalata anche la presenza di un allevamento zootecnico a nord.

Relativamente alle norme di piano si osserva che:

Disposizioni generali per le zone agricole: Il PRG riporta che le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi edilizi e urbanistici, sull'ambiente e sul paesaggio, sono regolate dalla L.R. 24/85, dalla D.G.R.V. 7949/89. A riguardo vale la pena di ricordare che, secondo le disposizioni vigenti, le discariche vanno di norma localizzate in territorio agricolo.

- *Sottozona agricola E2*: Il PRG precisa che tali zone comprendono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva e elevato valore delle colture specialmente anche in relazione alla localizzazione dei terreni. A riguardo l'intervento previsto non comporta la sottrazione di terreno agricolo destinato a colture protette.
- *Criteri per la salvaguardia del territorio agricolo*: il PRG ricorda che deve essere garantita la cura dei corsi d'acqua, il mantenimento delle alberature di valore ambientale e di quelle d'alto fusto, il recupero dei sentieri e delle strade agrarie. Inoltre, nella zona agricola è vietato: chiudere o interrare fossi poderali e tombinare i fossi poderali della rete scolante di bacino, fatto salvo il tombinamento dei tratti strettamente necessari per l'accesso ai fondi, che può essere consentito previo nullaosta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica. A riguardo, il SIA evidenzia che l'intervento previsto presta particolare attenzione proprio al mantenimento della rete scolante esistente.
- *Edifici, corti e nuclei rurali di antica origine e di particolare valore culturale in zona agricola normati a sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85*: il PRG individua in zona agricola edifici e aggregazioni edilizie di particolare valore storico, architettonico e ambientale a sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85. Gli interventi ammessi sono rivolti al ripristino e all'adeguamento funzionale, in rapporto alla destinazione d'uso originaria e/o ammissibile delle singole costruzioni e dei complessi, nel rispetto e per la valorizzazione delle caratteristiche originali. A riguardo l'intervento previsto prevede il recupero degli edifici esistenti e il loro adeguamento funzionale.

3.1.5 PAT del Comune di Sorgà – Documento preliminare – luglio 2020

Per le aree agricole gli obiettivi dell'Amministrazione comunale prevedono di sostenere la produzione agricola, favorendo la produzione agricola tipica per caratterizzare sempre più il territorio di Sorgà nei comuni della strada del Riso. Viene anche riportato di regolare le funzioni che possono garantire inquinamento o comunque interferire con la tutela ambientale.

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

3.1.6 Piani urbanistici dei comuni limitrofi all'area di progetto (Piano di Governo del Territorio dei Comuni di San Giorgio Bigarello e di Castel d'Ario)

Il SIA ha considerato le previsioni di piano nell'area di 500 metri a distanza dalla discarica, rilevando che:

per quanto attiene al Comune di Castel D'Ario:

- *Tutela paesaggistica ed ambientale – storico – archeologica*: Il PGT sottolinea la qualità delle aree ricadenti nella classe di sensibilità paesistica alta 3, soprattutto dal punto di vista della biodiversità e delle proprietà paesistiche vedutistiche. A tal proposito, il SIA evidenzia che l'intervento previsto non provoca una perdita di terreni appartenenti a queste aree di pregio.
- *Prescrizioni relative alle classi di fattibilità*: Il PGT identifica l'area come ricadente in seconda classe di fattibilità con modeste limitazioni alla modifica di destinazione d'uso dei terreni. A riguardo, il SIA evidenzia che l'intervento proposto non comporta cambiamenti nella destinazione d'uso della zona.
- *Invarianti paesaggistiche*: Il PGT riconosce tra le invarianti territoriali il sistema idrico, i corridoi ambientali e le visuali consolidate verso il territorio naturale e ne prescrive la difesa.

A riguardo il SIA evidenzia che il progetto rispetta il vincolo paesistico del reticolo idrico e non sottrae terreno al corridoio ecologico, dal quale mantiene distanze maggiori di 200 metri. Infine, prevede l'implementazione di misure di mascheramento affinché vengano mantenute le proprietà vedutistiche della zona e non venga alterata la percezione del paesaggio agricolo.

Relativamente alle previsioni di piano del Comune di San Giorgio Bigarello:

- *Tutela idrogeologica e sismica del territorio*: Il PGT identifica l'area come ricadente in seconda classe di fattibilità con modeste limitazioni alla modifica di destinazione d'uso dei terreni. A riguardo, il SIA evidenzia che l'intervento proposto non comporta cambiamenti nella destinazione d'uso della zona.
- *Aree AGRI1 e AGRI4 e insediamenti compatibili nelle aree agricole*: Il PGT definisce le modalità di intervento edilizio, le destinazioni d'uso e le prescrizioni specifiche ammesse nelle aree agricole. A riguardo vale la pena far presente che gli impianti di smaltimento di rifiuti sono compatibili con gli insediamenti ammessi nelle zone AGRI1, ma non con quelli ammessi nelle AGRI4. Tuttavia, si ricorda che l'area di progetto appartiene alla zona AGRI4.

  Inoltre, la distanza prevista dall'area di progetto, all'interno dei 500 metri, permette che siano rispettate le prescrizioni specifiche sopraelencate. In particolare:

  - l'intervento non interferisce con la continuità del corridoio ecologico presente nella zona AGRI4 perché a più di 400 metri di distanza;
  - l'intervento grazie alle operazioni di mascheramento previste dal progetto, si inserirà correttamente nel contesto paesaggistico.
- *Politiche per il macrosistema paesistico – ambientale*: Il PGT evidenzia come gli elementi di secondo livello individuati all'interno del comune non vantino, allo stato attuale, di particolare valore naturalistico o ecologico e necessitino di azioni volte tutelare, riqualificare e potenziare le funzioni connettive delle aree. A tal proposito, il SIA rileva che l'intervento non comporta impatti negativi sullo stato del corridoio ecologico presente nella zona AGRI4, perché sufficientemente distante, 400 metri, tale da permettere il mantenimento e la tutela delle funzionalità del corridoio verde. Si evidenzia che tra l'impianto di discarica e il corridoio ecologico il progetto inserisce un'area di bosco di pianura finalizzata esclusivamente al miglioramento ambientale e naturalistico

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 1 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

3.2 Pianificazione e Programmazione di settore

3.2.1 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali

L'articolo 15 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015, vieta, al comma 1, l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti, almeno fino al 31/12/2020. Al comma 2 del medesimo articolo sono definiti i casi in cui ricorrono le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1; in particolare secondo la lettera d), come modificata dall'art. 3, comma 3, della LR n. 45/2019, la deroga si applica allo "smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate".

In base al comma 4 dell'art. 15 del Piano, "è sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di 'alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi' individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni".

In base all'articolo 13 del Piano "E' esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D" del Piano.

L'Elaborato D "Programmi e Linee Guida" del Piano individua criteri di esclusione per ogni tipologia di impianto e criteri di esclusione per specifiche tipologie impiantistiche, tra cui, al punto 1.4.2.2, quelli per le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tra i criteri di esclusione, al punto 1.3.7.2 dell'Elaborato D, sono individuate, in funzione della tipologia di impianto, le distanze minime da rispettare da abitazioni ed edifici pubblici.

3.2.2 Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 107 del 05/11/2009 (e s.m.i) nella Tavola "*Bacini e sottobacini del Veneto*" individua per il Comune di Sorga il bacino del Tartaro Tione.
Il Comune di Sorga, e in particolare l'area di ubicazione del progetto, non risultano compresi all'interno di:

- "Aree sensibili";
- "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari";
- "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- "Aree soggette ad incendi boschivi";
- "Zone vulnerabili alla desertificazione".

Per quanto riguarda le acque sotterranee il comune di Sorgà rientra nell'elenco dei *comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela, con relative profondità da tutelare* (ALLEGATO E1 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque) in quanto al momento (2015) della approvazione dell'allegato E1 era ancora presente in comune di Sorgà un pozzo ad uso acquedottistico (che il SIA segnala essere ora dismesso in quanto interessato da "fondo naturale" di alcuni elementi di origine geologica tra cui l'Arsenico).
Il SIA evidenzia che l'allegato indica come profondità di interesse (ovvero quella captata da pozzi acquedottistici) ">156 m".
Attualmente il prelievo in comune di Sorgà, inadeguato per le caratteristiche naturali delle acque, è stato sostituito da un nuovo pozzo ubicato, a monte idrogeologico, in comune di Erbè.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

3.2.3 Piano assetto idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco (2002), che riporta le Aree a pericolosità per allagamento, si rileva che il sito di progetto non è classificato a pericolosità idraulica.

L'area è a scolo naturale.

Dall'analisi della cartografia di piano si ricava inoltre che l'area di progetto non ricade in aree in cui sono identificati fenomeni di dissesto.

Il recente "Piano di Gestione Rischio Alluvioni", redatto dal Distretto Idrografico esclude il rischio di alluvionamento anche per lo scenario "catastrofico" di bassa probabilità (Tempo di ritorno = 300 anni).

Il SIA ha considerato anche il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) della Regione Lombardia. Il comune di Castel D'Ario (note prot. 2021-01-12 n.11049 e 2021-01-13 n.1164) evidenzia delle aree cartografate a pericolosità idraulica nei comuni di Castelbelforte, San Giorgio Bigarello e Castel d'Ario (aree allagabili con Tr=20-50 anni), anche al confine con il comune di Sorgà.

Tali aree sono separate dal sito di progetto da elementi idrografici e il progetto non va in alcun modo ad impattare negativamente con incrementi delle portate in arrivo alla rete idrografica tali criticità esterne all'area di progetto.

In conclusione, il SIA rileva che nei documenti degli enti preposti l'area non risulta a rischio idrogeologico.

3.2.4 Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio

Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio (L.R. 12/2009 – art.23) redatto dal Consorzio di Bonifica Veronese è stato adottato con delibera n. 27 del 27/0/2010. E' relativo al territorio consortile risultante dalla fusione dei preesistenti Consorzi. Il sito di progetto ricade nel territorio del ex Consorzio Agro Veronese Tartaro Tione.

La tavola del rischio idraulico conferma l'assenza di rischio, non solo in relazione al PAI ma anche alla rete di competenza del Consorzio di Bonifica.

3.2.5 Piano faunistico venatorio

Rispetto al Piano faunistico venatorio, approvato con Legge Regionale n. 1 del 5.1.2007 BUR n. 4 del 9 gennaio 2007, modificata ed integrata da ultimo con DGR n. 2463 del 4 agosto 2009, l'area di progetto ricade in ATC n.5 ed in parte ricade in zona ZRC cioè di ripopolamento e cattura di specie cacciabili.

All'interno delle ZRC destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

Non sono presenti nel territorio del Comune di Sorgà Aziende Faunistiche Venatorie.

Il SIA analizza inoltre la compatibilità del progetto anche rispetto alla proposta di PFVR 2019-2024 - Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (articolo 8, L.R. n. 50/1993) adottata con DGR n. 1943/2018 - DGR n. 791 del 31 marzo 2009 ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

3.2.6 Piano di Classificazione acustica del Comune di Sorgà

Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sorgà l'area oggetto di intervento è classificata in classe III/A, aree di tipo misto agricola/forestale.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe: le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

per i quali valgono i seguenti valori limite:

- Valori limite di emissione - Leq in dB(A): 55 (in periodo diurno) 45 (in periodo notturno)
- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)60 (in periodo diurno) 50 (in periodo notturno)

Il proponente ha redatto inoltre la Valutazione previsionale di impatto acustico (vedi paragrafo *clima acustico*).

3.2.7 Rete Natura 2000

Il sito oggetto del presente progetto è esterno ai siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, come da Figura sottostante; il sito più vicino è la Palude di Pellegrina che interessa i comuni di Erbè, Isola della Scala e Nogara e che dista circa 5.000 metri ad est, in linea d'aria dal sito di progetto.
Per quanto concerne la Regione Lombardia ed in particolare la Provincia di Mantova, i Siti di Rete Natura 2000 più prossimi sono elencati nella sottostante tabella:

Nome sito Rete Natura 2000	Distanza (chilometri)
ZSC – IT2080011- Bosco Fontana	14,5
ZSC- IT2080017 - Ansa e Valli del Mincio	15,2
ZPS IT2080010 - Vallazza	11,5
ZSC – IT2080014 - Chiavica del Moro	11,8

3.3 VINCOLI

Dall'analisi eseguita risulta che l'unico vincolo presente sul sito è quello legata alla fascia di 150 metri legata alla presenza della Fossa De Morta, ai sensi dell'art. 142, comma c), del D.Lgs. 42/2004.

L'inclusione dei corsi d'acqua nelle categorie di beni vincolati per legge, già prevista dalla Legge Galasso (L. 431/1985), comporta che le eventuali trasformazioni territoriali relative ai corsi d'acqua - o alle relative fasce di tutela - rientranti negli elenchi redatti ai sensi del citato Regio decreto n. 1775/1933, sono subordinate all'applicazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Dalla cartografia si evince come l'area di conferimento dei rifiuti sia esterna all'area di vincolo paesaggistico.

L'area interna alla fascia dei 150 metri di vincolo viene utilizzata esclusivamente per il deposito (temporaneo) delle terre e per il progetto di bosco di pianura previsto quale misura di mitigazione e miglioramento ambientale. (vedi paragrafo 7.3.8)

Il SIA evidenzia che la Fossa De Morta è da decine di anni ormai inesistente per effetto della costruzione di un importante Canale di Scolo artificiale che taglia trasversalmente la Fossa De Morta di cui, ad oggi, resta solo una traccia assimilabile ad una scolina sul terreno.

ALLEGATO A
AL DECRETO 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

4 QUADRO PROGETTUALE

4.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Opere previste

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere civili:

- box ufficio, spogliatoi e servizi igienici;
- pesa;
- recinzione e cancelli di ingresso;
- area di prestoccaggio dei rifiuti in attesa di caratterizzazione costituita da n. 11 box e da un magazzino per il deposito dei campioni di rifiuto prelevati;
- aree di movimentazione e viabilità interna.

4.2 Realizzazione dell'invaso

Operazioni di scavo:

Le operazioni di scavo dell'invaso seguiranno il cronoprogramma previsto per la realizzazione della discarica: inizieranno dal settore 1A del lotto 1, per procedere poi con i settori 1B e 1C del medesimo lotto; una volta completato il lotto 1, si passerà al lotto 2, articolato in due settori (2A e 2B).

Il progetto prevede che il materiale escavato venga totalmente utilizzato per la realizzazione dell'impianto.

In particolare è previsto il riutilizzo, per le operazioni di copertura finale della discarica, sia del terreno vegetale che dell'argilla derivanti dalle operazioni di scavo, che verranno pertanto accantonati nell'area di cantiere.

Barriera di fondo e delle sponde:

Il sistema di impermeabilizzazione del fondo dell'invaso previsto dal progetto è così costituito (dal basso verso l'alto):

- barriera geologica di base costituita da uno strato naturale argilloso di spessore minimo pari a 350 cm nel lotto 1 e 300 cm nel lotto 2, avente conducibilità idraulica $k \leq 10^{-10}$ m/s;
- strato di impermeabilizzazione artificiale costituito da uno strato argilloso di spessore pari a 100 cm, avente conducibilità idraulica $k \leq 10^{-10}$ m/s;
- geomembrana in HDPE di spessore pari a 2,5 mm;
- geotessile non tessuto in polipropilene a protezione del manto in HDPE;
- strato di drenaggio del percolato di spessore > 0,5 m, con permeabilità $k \geq 1 \times 10^{-5}$ m/s, classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO, costituito da un aggregato grosso marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco di pezzatura 16-64 mm).

Lungo le pareti dell'invaso, che presentano una pendenza di 45°, il sistema di impermeabilizzazione previsto è analogo alla barriera di fondo, con la differenza che lo strato di drenaggio del percolato è costituito da un geocomposito drenante, per il quale è stata verificata l'equivalenza della capacità drenante rispetto ad uno strato di drenaggio costituito da materiale granulare di spessore pari a 0,5 m, come riportato nel documento di chiarimenti e approfondimenti trasmesso dal proponente, datato 5 aprile 2022.

4.3 Sistema di captazione e trattamento percolato

La rete di drenaggio del percolato è costituita da un insieme di tubazioni poste sul fondo dell'invaso, all'interno dello strato drenante sopra citato: il progetto prevede una serie di tubazioni principali, fes-

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

surate in HDPE, poste sul compluvio del fondo, e una serie secondaria di tubazioni fessurate in HDPE disposte a spina di pesce rispetto alle tubazioni principali.

Le tubazioni principali convogliano il percolato verso i pozzi di raccolta; da questi viene prelevato mediante una pompa autoadescante e fatto defluire direttamente alla vasca di raccolta posta nei pressi dell'area di servizio B e da qui pompato in 8 cisterne di stoccaggio della capacità di 50 mc cadauna.

Il proponente prevede di realizzare in loco un impianto di trattamento del percolato, dimensionato per una portata media giornaliera di 60 mc/giorno, da realizzare al momento della conclusione della prima vasca (lotto) di discarica.

Dai serbatoi di stoccaggio il percolato è pompato ad una vasca di omogeneizzazione, mantenuta costantemente miscelata, che consente di inviare all'impianto di trattamento un flusso costante sia dal punto di vista volumetrico che qualitativo.

L'impianto in progetto è articolato nelle seguenti unità di trattamento:

a) pretrattamento chimico-fisico, per la rimozione delle particelle solide grossolane eventualmente presenti nel percolato e delle eventuali componenti flottanti (oli);

b) trattamento biologico con sistema MBEOX (EOX-MBR), che consiste nella rimozione biologica della frazione organica e dell'azoto ammoniacale contenuto nel percolato, seguita da un'ultrafiltrazione a membrana dello stesso, per la rimozione della frazione solida (fango biologico) formatasi con l'aerazione;

c) trattamento terziario a osmosi inversa a doppio passaggio in cui il percolato, privo di solidi in sospensione e sgravato della componente biodegradabile, viene forzato ad un primo passaggio attraverso una membrana, quindi ad un secondo passaggio alimentato con il permeato prodotto da quello precedente;

d) trattamento del concentrato prodotto dal trattamento di osmosi inversa, mediante processo di concentrazione sottovuoto a pompa di calore (evapo-concentrazione);

e) trattamento dei fanghi originati dal pretrattamento chimico-fisico e dal trattamento biologico mediante ispessimento a gravità e disidratazione tramite centrifuga;

f) post-trattamento del permeato in uscita dal trattamento di osmosi inversa, mediante degassaggio, adsorbimento su carbone attivo e trattamento mediante resine a scambio ionico.

È previsto infine un successivo trattamento di solidificazione/stabilizzazione, mediante l'aggiunta di agenti leganti quali calce e cemento, sia per i fanghi in uscita dal pretrattamento chimico-fisico e dal trattamento biologico, sia per il concentrato in uscita dal trattamento di osmosi inversa/evapo-concentrazione. Il trattamento di solidificazione/stabilizzazione è previsto allo scopo di immobilizzare all'interno di una matrice solida gli inquinanti adsorbiti dai fanghi e quelli presenti nel concentrato ai fini dello smaltimento in discarica dei fanghi inertizzati.

4.4 Sistema di captazione e combustione del biogas di discarica

Il progetto prevede la realizzazione di 50 pozzi per la captazione del biogas: 29 nel lotto 1 e 21 nel lotto 2. I pozzi verranno realizzati in ciascun lotto sul corpo dei rifiuti a partire dal secondo anno di chiusura dei conferimenti.

Sulla base delle previsioni relative alla produzione di biogas, nel momento in cui saranno stati completati i due lotti della discarica è prevista la realizzazione di una centrale di combustione (mediante torcia) di portata totale pari a 250 mc/h.

Sono previsti inoltre 4 collettori di sottostazione, ognuno dei quali sarà collegato al collettore di aspirazione installato in prossimità della centrale di aspirazione e combustione del biogas; i collettori di sottostazione consentono la regolazione di ogni singolo pozzo evitando di operare sullo stesso ma in zona più accessibile, oltre che l'operatività su più punti di captazione simultaneamente.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2023

4.5 Copertura finale della discarica

La struttura della copertura finale in scarpata prevista dal progetto è costituita, dal basso verso l'alto, dai seguenti strati:

- strato di regolarizzazione avente uno spessore medio di circa 15 cm, realizzato con rifiuti conferiti in R5;
- strato di drenaggio del biogas con spessore di 50 cm, costituito da materiale inerte, con granulometria 30/70 mm, derivante anche dalla triturazione e vagliatura di materiale di risulta dell'attività di cava oppure da materiale *End of Waste* proveniente da impianti di recupero di materiali inerti. Detti materiali dovranno rispettare i seguenti requisiti:
  Coefficiente di permeabilità: $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s
  Granulometria:
  $0{,}075 \text{ mm} < \Phi < 4 \text{ mm}$ $< 40\ \%$
  $\Phi < 0{,}075 \text{ mm}$ $\leq 5\ \%$
- geotessile non tessuto in polipropilene;
- geomembrana in HDPE di spessore pari a 2,5 mm;
- geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità rivestita con resina a base di PVC;
- strato minerale argilloso compattato, con spessore pari a 50 cm e conducibilità idraulica $k \leq 10^{-8}$ m/s;
- strato di drenaggio delle acque meteoriche, costituito da un geocomposito drenante, per il quale è stata verificata la capacità di drenaggio della portata meteorica di progetto valutata con un tempo di ritorno di 50 anni;
- geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità rivestita con resina a base di PVC;
- strato superficiale di copertura, con spessore pari a 100 cm.

La struttura della copertura finale sul pianoro è analoga a quella prevista in scarpata, ad eccezione delle geogriglie, che non sono previste su tutto il pianoro: in fase di stesura delle geogriglie sulle scarpate, le stesse vengono fatte avanzare sul pianoro solo per qualche metro al fine di migliorarne l'ancoraggio.

4.6 Sistemazione finale della discarica

Il progetto prevede la realizzazione di opere a verde con la funzione di mitigazione ambientale (in fase di esercizio) e di ripristino ambientale (in fase di gestione post operativa), descritte nel Piano di ripristino ambientale.

Le opere a verde di mitigazione ambientale sono suddivise in due tipologie:

- una zona di mitigazione ambientale da destinarsi a bosco di pianura ubicata nella parte sud ovest dell'area di progetto;
- una siepe perimetrale di arbusti intervallati con alberi autoctoni come barriera a verde lungo il confine del sito, comprensiva anche della zona a bosco.

4.7 Rifiuti conferiti

I rifiuti in conto proprio che il proponente prevede di conferire in discarica sono rappresentati dai seguenti codici CER:

19 10 04 → fluff, frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*
19 10 06 → altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05*
19 12 04 → plastica e gomma

A 60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

19 12 12 → altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*

È previsto inoltre il conferimento in R5 di rifiuti in conto terzi caratterizzati da un elevato peso specifico, da utilizzare per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del *capping* e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio, corrispondenti ai seguenti CER:

01 04 08 – scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 – scarti di sabbia e argilla
10 06 01 – scorie della produzione primaria e secondaria
10 09 03 – scorie di fusione
10 10 03 – scorie di fusione
17 01 07 – miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08 – pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 1705 07
17 09 04 – rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 09 – minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02 – rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

Il proponente ha specificato che i rifiuti impiegati in operazioni R5 per la copertura giornaliera dovranno rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 121/2020, nonché i seguenti requisiti tecnici:

- Peso di volume (γ): 1.400 kg/m^3 < γ < 1.800 kg/m^3
- Angolo di riposo: ≥ 30°
- Coefficiente di permeabilità: k ≥ 1 x 10^{-4} m/s
- Granulometria:
  0,075 mm < Φ < 4 mm < 40 %
  Φ < 0,075 mm ≤ 5 %

Il proponente prevede che per le ricoperture giornaliere possano essere utilizzati anche EoW, non prodotti da RMI, provenienti da ditte terze e prodotti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il rifiuto in conto proprio (car-fluff) verrà steso in strati di 2,25 m ed ogni strato verrà ricoperto da uno strato di 15 cm di copertura giornaliera. Il proponente ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile raggiungere i 2,25 m nell'arco della giornata, si procederà comunque con la ricopertura della porzione conferita.

È previsto inoltre lo smaltimento in discarica dei fanghi inertizzati che originano dal processo di depurazione del percolato, per un quantitativo di circa 10-15 ton/giorno calcolato in base alla potenzialità di trattamento del percolato (60 mc/giorno) prevista.

La quantità complessiva di car-fluff che il proponente prevede di conferire – calcolata sottraendo al volume complessivo della discarica (950.000 mc) le volumetrie stimate delle ricoperture giornaliere e dei fanghi inertizzati e moltiplicando il volume risultante per un valore di densità pari a 1,11 ton/mc – risulta pari a 950.000 ton.

Per quanto riguarda i rifiuti a matrice inerte da utilizzare in R5, è previsto il conferimento di 20.000 tonnellate/anno.

4.8 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera derivano da:

60 A 19 LUG. 2023

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

- torcia per la combustione del biogas, tramite il camino CAM1;
- impianto di inertizzazione dei fanghi derivanti dal trattamento del percolato, tramite il camino CAM2, dopo essere state aspirate e convogliate ad un sistema di trattamento per la rimozione degli inquinanti inorganici ancora presenti (principalmente ammoniaca). Il sistema di trattamento prevede un assorbimento a doppio stadio, acido e basico, mediante colonna a riempimento in controcorrente. Da tale trattamento si originano due flussi:
  - una corrente di aria depurata da emettere direttamente in atmosfera;
  - un refluo liquido dato dalla soluzione di lavaggio saturata degli inquinanti rimossi dalla corrente gassosa che verrà smaltito esternamente all'impianto.

4.9 Rete di allontanamento delle acque meteoriche

Il progetto prevede la realizzazione, a copertura definitiva ultimata, di una rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, costituita, per ciascuno dei due lotti della discarica, dai seguenti elementi:

- una canaletta perimetrale a sezione rettangolare in cls, situata sul ciglio superiore del corpo discarica, atta a raccogliere le acque meteoriche provenienti dalla sua sommità ed evitare ruscellamenti sulle scarpate sottostanti;
- una canaletta perimetrale a sezione rettangolare in cls, situata alla base delle scarpate, per raccogliere le acque meteoriche provenienti dalla sommità e dalle scarpate stesse;
- una serie di embrici, per convogliare le acque meteoriche dalla canaletta superiore a quella inferiore;
- una serie di tubazioni in PE interrate, a sezione circolare, per addurre le acque meteoriche ai corsi d'acqua della rete idrografica superficiale.

Le canalette di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche sono state dimensionate in base al calcolo delle portate di massima piena, per un tempo di ritorno di 50 anni.

4.10 Scarichi idrici

Gli scarichi idrici sono relativi a:

- impianto di trattamento del percolato;
- piazzale pavimentato in asfalto;
- copertura della discarica.

A questi si aggiungono gli scarichi dei servizi igienici che verranno convogliati in una vasca Imhoff e poi scaricati in un vassoio assorbente (SF7).

Lo scarico derivante dall'impianto di trattamento del percolato (SF6) ha come recapito il collettore Acque Alte Mantovane.

Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato in asfalto destinato alla movimentazione degli autoveicoli (area servizi A) verranno raccolte tramite un sistema di caditoie e convogliate ad un impianto di sedimentazione e disoleazione, di portata pari a 100 l/sec; da qui verranno raccolte in un bacino di accumulo, di capacità pari a 450 mc, per poi essere scaricate (SF8) nella scolina che costeggia la strada vicinale via Scalette.

Le acque meteoriche di dilavamento della copertura della discarica verranno raccolte dal sistema di convogliamento e allontanamento sopra descritto e quindi scaricate nella rete di scoline perimetrali esistenti e nel Fosso Basso (SF1, SF2, SF3, SF4 e SF5).

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

4.11 Analisi di rischio e deroghe richieste

La ditta proponente ha chiesto di essere inserita nella sottocategoria di cui all'art. 7-sexies, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 121/2020 e più esattamente "*discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile*". Per ciò che concerne poi le caratteristiche dei rifiuti conferibili in discarica, sulla base di quanto previsto dalle "Deroghe", di cui all'art. 16-ter del medesimo decreto, il proponente ha richiesto che vengano concesse deroghe sui limiti della concentrazione dell'eluato di alcuni parametri rispetto a quanto previsto dalla Tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 121/2020 per la loro ammissibilità in discarica. Il proponente ha quindi condotto l'analisi di rischio utilizzando il codice di calcolo Leach8, ponendo come condizione il rischio pari a 1. A fronte dei risultati dell'analisi di rischio, chiede in deroga i valori ottenuti in output per i parametri della Tabella 5: As, Ba, Cd, Cr totale, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cloruri, Fluoruri, Solfati, DOC e TDS.

4.12 Cronoprogramma di attuazione

Nella relazione tecnica di progetto è riportato il seguente cronoprogramma relativo alle diverse fasi di gestione dei settori della discarica, corrispondenti alle fasi di conferimento rifiuti, di copertura provvisoria, e di copertura definitiva.

Fase	Anni di gestione	Lotti in gestione operativa (m^3 di rifiuto abbancato)			Lotti in gestione op.	Lotti in copertura provv.	Lotti in gestione post-operativa
Gestione operativa	1	1A	150.000	-	1A	-	-
	2	1A - 1B	31.100	118.900	1A e 1B	1A	-
	3	1B - 1C	64.800	85.200	1B e 1C	1A	-
	4	1C - 2A	110.800	39.200	1C e 2A	1B	1A
	5	2A	150.000	-	2A	1B e 1C	1A
	6	2A - 2B	4.500	145.500	2A e 2B	1C e 2A	1A e 1B
	7	2B	49.900	-	2B	2A e 2B	1A, 1B e 1C
	8	-	-	-	-	2B	1A, 1B, 1C, 2A
inizio post	9	-	-	-	-	-	1A, 1B, 1C, 2A, 2B

Il progetto prevede la realizzazione della copertura finale della discarica dopo due anni dalla conclusione dei conferimenti di rifiuti, una volta valutati i cedimenti del corpo rifiuti; la conclusione dei lavori è prevista entro i successivi 36 mesi.

La realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato è prevista a conclusione della prima vasca (lotto) di discarica, mentre l'impianto di captazione e combustione del biogas, sulla base delle stime di produzione, verrà realizzato nel momento in cui saranno stati completati i due lotti della discarica.

4.13 Alternative progettuali

Il proponente, in riscontro alla richiesta integrazioni, ha prodotto uno specifico elaborato per approfondire l'analisi delle alternative svolte nello Studio di Impatto Ambientale.

Le alternative considerate comprendono:

OPZIONE ZERO (non realizzazione dell'opera)

Rispetto alla quale il proponente evidenzia che, non realizzando la discarica, RMI Spa non avrebbe più possibilità di operare e svolgere la propria attività.

A

60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Attualmente, infatti, i siti nei quali è possibile conferire lo scarto delle lavorazioni o "prodotto finale" non più recuperabile da destinare allo smaltimento sono ubicati a distanze eccessive dagli impianti di produzione RMI Spa ed il conferimento presso gli stessi risulterebbe insostenibile in termini economici per l'attività produttiva di RMI Spa.

Si sottolinea inoltre che i siti esistenti di discarica, dove è potenzialmente conferibile il rifiuto derivante dalla attività di RMI, risultano congestionati dal conferimento di altre numerose tipologie di rifiuti posto che, trattandosi di discariche autorizzate in conto terzi, le stesse sono autorizzate a ritirare centinaia di codici diversi di rifiuti.

ALTERNATIVE TECNOLOGICHE

Recupero del car fluff: ad oggi si rileva l'assenza di tecnologie disponibili che consentano il recupero del car fluff, che residua il recupero dei VFU.

Termovalorizzazione: alternativa teoricamente possibile e comunemente praticata in altri paesi dell'Unione Europea. Di fatto oggi non possibile in Italia per mancanza di impianti ed impossibilità di disporne di nuovi in tempi compatibili con il proseguimento delle attività dei due stabilimenti di RMI spa.

Utilizzo di impianti all'estero: alternativa non praticabile per i costi eccessivi e per l'impatto ambientale dei trasporti.

Discarica in conto proprio: alternativa attuabile in siti con adeguate condizioni geologiche, ambientali, urbanistiche e vincolistiche (oltre che di disponibilità d'uso dell'area).

ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE

Sulla base dell'alternativa tecnologica individuata, il proponente ha svolto ricerche e valutazioni per individuare il sito che maggiormente si prestava alla realizzazione dell'opera in progetto, indicativamente sono stati considerati e verificati almeno una decina di soluzioni in aree alternative a quella prescelta.

Per l'analisi delle alternative localizzative, in una prima fase è stata effettuata una verifica preliminare che si è concretizzata in una dettagliata ricerca dei siti potenzialmente idonei alla localizzazione di un impianto.

Tale valutazione è partita dall'esclusione di tutte quelle aree che hanno vincoli non derogabili (vedasi il quadro di riferimento programmatico del SIA).
Successivamente, in corso di indagine e una volta individuati un rilevante numero di siti, si è effettuata una prima valutazione confrontando la fattibilità del progetto sulla base dei seguenti parametri:

- Vincoli
- Geologia (permeabilità terreni – caratteristiche geotecniche litotipi coesivi)
- Idrogeologia (presenza falda superficiale, risorse idropotabili...)
- Interferenze con aree privi di elementi antropici
- Rischio archeologico
- Acque superficiali (rischio idraulico - drenaggio meccanico - risorgive)
- Incidenza siti rete natura (ed altri elementi naturalistici)
- Viabilità (accessibilità e interferenze)
- Distanza da abitazioni e centri abitati
- Discariche attive nelle vicinanze
- Distanza da stabilimenti RMI

Complessivamente sono stati individuati 20 siti, che sono stati analizzati e confrontati tra loro tramite un approccio matriciale assegnando punteggi e pesi ad ogni sito analizzato in relazione ai parametri considerati.

La seconda fase di valutazione è risultata finalizzata ad individuare le penalità principali presenti su ciascun sito (es. presenze monumentali, distanza dai siti di produzione dei rifiuti...) ed a verificare l'effettiva possibilità di acquisizione delle aree.

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2023

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

La terza fase di indagine è consistita nella realizzazione di indagini di dettaglio sui siti favorevolmente indiziati. L'approfondimento sulla compatibilità di sito è stata sui seguenti siti:

- De Morta in comune di Sorgà
- Canda
- Villa Bartolomea
- San Bellino
- Giacciano con Baruchella

Lo studio riporta per ciascun sito gli esiti delle analisi e le motivazioni per le quali il sito è risultato essere valutato non preferibile rispetto a quello prescelto.

In conclusione, la scelta del sito in località De Morta è il risultato di verifiche di fattibilità su un elevato numero di siti. Il sito scelto ha peculiari caratteristiche geologiche, ambientali, urbanistiche e vincolistiche che permettono la realizzazione dell'impianto.

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

5 QUADRO AMBIENTALE

5.1 STATO DI FATTO ED ANALISI DEGLI IMPATTI EFFETTUATA NEL SIA

5.1.1 Atmosfera

Il SIA analizza la componente atmosfera partendo dalla caratterizzazione meteo-climatica dell'area vasta, valutando le caratteristiche meteo-climatiche del territorio della Provincia di Verona.

A livello locale sono analizzate le serie storiche dei dati di temperatura e precipitazioni registrate dalla stazione ARPAV di Sorgà nell'ultimo decennio 2010-2019 (il valore medio della precipitazione annua totale rilevato risulta pari a 872,1 mm/anno).

Per quanto concerne la qualità dell'aria, lo studio richiama la Zonizzazione integrata di cui alla DGRV 2130/2012, evidenziando come nelle aree maggiormente urbanizzate e lungo i principali assi viari la concentrazione di inquinanti siano spesso superati i limiti stabiliti dalla normativa attuale, favoriti da situazioni meteorologiche che soprattutto in inverno favoriscono l'accumulo degli inquinanti. Il territorio di Sorgà è caratterizzato da una previsione di contaminazione da PM 10 con concentrazioni variabili fra 50 e 80 $\mu g/m^3$, valori quindi elevati a livello di area vasta.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la stima degli impatti sulla componente è stata effettuata considerando le principali attività di cantiere in grado di influenzare potenzialmente la qualità dell'area, che sono state così identificate:

- la movimentazione di terra e materiali per la realizzazione delle opere ed in particolare della vasca destinata al conferimento del fluff;
- le emissioni di mezzi da cantiere e la movimentazione di mezzi meccanici e di automezzi per il trasporto dei materiali e degli operai;

e la presenza dei due punti di emissioni (Cam 1 e Cam 2) rappresentate da:

- le emissioni (saltuarie) della torcia di combustione del biogas;
- le emissioni dall'impianto di inertizzazione dei fanghi originati dall'impianto di trattamento del percolato tramite un camino di altezza pari a 10 ml.

Camino o condotta	Unità di provenienza	Portata (Nm³/h)	Modalità di determinazione (M/C/S)	Inquinante	Limite di emissione in concentrazione (mg/Nm³)					Concentrazione rappresentativa*		Limite di emissione in flusso di massa per inquinante (es. t/a, kg/mese, kg/h)		Flusso di massa rappresentativo (es. t/a, kg/mese, kg/h)*	
					Misura in continuo		Misura discontinua		% O_2						
					valore	base temporale (ore/g/h)	valore	Frequenza		(mg/Nm³)	% O_2	al camino	più camini/intera installazione	al camino (g/h)	più camini/intera installazione
Cam1	CACB	250	S	Polveri	/	/	10	≤6	5	10	5	/	/	2,50	/
				COV come propano	/	/	20	≤6	5	20	5	/	/	5,00	/
				HCl	/	/	10	≤6	5	10	5	/	/	2,50	/
				HF	/	/	2	≤6	5	2	5	/	/	0,50	/
				SO_2	/	/	350	≤6	5	350	5	/	/	87,50	/
				CO	/	/	100	≤6	5	100	5	/	/	25,00	/
				NO_x	/	/	450	≤6	5	450	5	/	/	112,50	/
Cam2	TEG	1.000	S	Polveri	/	/	10	≤6	/	10	/	/	/	2,50	/
				COV	/	/	20	≤6	/	20	/	/	/	5,00	/
				NH3	/	/	5	≤6	/	5	/	/	/	1,25	/

Lo studio del traffico (vedasi il relativo capitolo) ha quantificato come non significativo l'incremento di traffico indotto (<5%). Di conseguenza anche le emissioni prodotte dal traffico da e verso il cantiere sono considerate nel SIA di entità trascurabile.

Il SIA conclude che le emissioni in atmosfera prodotte dal progetto non incidono sulla qualità dell'aria della zona, valutata secondo gli Standard di Qualità Ambientale, oltre a rispettare i limiti di legge per le

emissioni cui sono soggette. Nel complesso le emissioni in atmosfera, in relazione al rifiuto previsto (*car fluff*) sono quantitativamente modeste.

Componente odorigena: in relazione alla tipologia di rifiuti conferiti, facendo anche riferimento all'impianto esistente in via d'esaurimento in comune di Sona (discarica di Ca' di Capri) dove viene attualmente conferito il rifiuto di RMI spa, il SIA non prevede emissioni odorigene.

Per questo motivo il proponente esclude l'utilità di un monitoraggio degli odori.

Sono comunque stati effettuati due campionamenti per la caratterizzazione del "fondo" in ragione della presenza nell'intorno di rilevanti fonti emissive (allevamenti intensivi, impianto di trattamento di scarti animali), presenti nell'area. I referti analitici confermano la presenza di odori legati alle fonti emissive presenti nelle zone circostanti.

Il proponente ha sviluppato uno studio modellistico seguendo le indicazioni presenti nell'Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità sia dell'impatto odorigeno che per le simulazioni della dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Complessivamente il livello di impatto sulla componente viene valutato:

- Basso nella fase di esercizio e mitigabile tramite la realizzazione di interventi di piantagione di alberi ed arbusti e di inerbimento previsti dal piano di recupero, utili sia ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, in particolare degli ossidi di carbonio, sia ai fini della mitigazione microclimatica.
- Trascurabile nella fase di postgestione in cui rimarrà in funzione, fino ad esaurimento, l'impianto di captazione e combustione del biogas, con tempi di funzionamento progressivamente in diminuzione.

5.1.2 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Uso del suolo

Il sito di progetto è caratterizzato da un'agricoltura a seminativi intensivi (mais) con qualche tratto a risaia. Si tratta di un sistema che impiega mezzi agricoli di grandi dimensioni (di terzisti) e prodotti chimici per i trattamenti.

Nel sedime di progetto non si hanno risaie, né produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG.

Per quanto concerne gli impatti analizzati, il SIA identifica i seguenti interventi in progetto che possono potenzialmente interferire con la componente suolo:

- il cambio di uso del suolo (consumo di suolo)
- attività di scavo e riporto
- la destinazione a piazzale (impermeabilizzazioni)
- edificazioni e viabilità interna di collegamento (impermeabilizzazioni)

rispetto ai quali il SIA evidenzia che:

- il progetto è impostato prevedendo tra i criteri anche il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, minimizzando l'estensione delle superfici pavimentate;
- in fase di realizzazione e di gestione è previsto un volume di scavo pari a 91.570 mc di terreno vegetale e di 199.220 mc di argille, ma non ci sarà apporto verso l'esterno (produzione di "terre e rocce da scavo" o di "rifiuto" con codice CER 170504) né apporto verso l'interno, ad eccezione della fase di sistemazione definitiva dell'area è previsto l'apporto di terreno vegetale dall'esterno per uno spessore di 0,5 metri ai fini di raggiungere lo spessore finale pari ad 1 metro di terreno vegetale previsto dalla normativa per la realizzazione del capping.

A

AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico Contenzioso

Indagini effettuate

Al fine di ricostruire il modello geologico, idrogeologico e geotecnico del sito il proponente ha effettuato un dettagliato piano di indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche in sito.

Lo svolgimento delle indagini è stato preceduto dalla verifica della documentazione esistente e dall'esecuzione di alcune trincee esplorative con prelievo di campioni per laboratorio geotecnico.

Son state effettuate indagini sia dirette (carotaggi) che indirette (ERT per una lunghezza totale di circa 3.500 m).

In riscontro alla richiesta di integrazioni formulata in sede di istruttoria è stata effettuata un'indagine integrativa, svolta nell'estate del 2021, in cui si è indagata nello specifico l'area di conferimento con n. 11 CPTU (prove penetrometriche statiche con piezocono) e, a valle dell'area di conferimento, si è integrata la rete di piezometri con 5 nuovi punti, su cui, in analogia ai 7 punti già realizzati, si sono proseguiti i monitoraggi piezometrici in continuo e si sono eseguiti nuovi test idrogeologici.

Complessivamente per la ricostruzione del modello geologico ed idrogeologico del sito sono state eseguite

- n. 5 trincee esplorative
- n. 7 campioni prelevati da trincea esplorativa per prove geotecniche di laboratorio
- n. 7 carotaggi continui completati a piezometro, dei quali 6 a 15 metri di profondità ed uno a 30 metri
- n. 22 campioni per prove geotecniche di laboratorio prelevati da carotaggio continuo
- n. 5 piezometri da 3" pollici realizzati a distruzione di nucleo fenestrati nel livello sabbioso posto tra i 6 ed i 15 metri di profondità
- n. 9 ERT per un totale di 3.504 metri di stendimento
- n. 11 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU)
- monitoraggio piezometrico in continuo su 12 piezometri
- monitoraggio in continuo con multiparametrica (livello, temperatura, conducibilità elettrica di n. 2 piezometri)
- slug test su tutti i 12 piezometri realizzati
- campionamento ed analisi delle acque sotterranee ripetute nel tempo

Inquadramento geomorfologico, geologico ed idrogeologico

Dal punto di vista geomorfologico, l'area si trova all'interno di una zona pianeggiante compresa tra la depressione entro cui scorre il fiume Tione a est, e quella meno accentuata a sud, occupata dall'alveo della Fossa Demorta. Verso ovest, invece, è visibile una fascia leggermente più rilevata di circa 1 – 1,5 m rispetto alla piana circostante, in corrispondenza del Fosso Rabbioso.

Dal punto di vista stratigrafico, la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo, ottenuta dai profili geologici e dall'insieme dei dati raccolti, evidenzia che, sulla base della litologia prevalente nei primi 5 metri di sottosuolo, il sito può essere suddiviso in due parti:

1. area a prevalente sedimentazione sabbiosa di paleoalveo (fascia ad Ovest e a Sud interessati dal paleoalveo della Fossa De Morta);
2. area a sedimentazione fine (limosa-argillosa).

Le indagini geologiche dirette (carotaggi e prove di laboratorio geotecnico) si sono concentrate sull'**area 2** in quanto progettualmente destinata alle vasche di conferimento dei rifiuti.

Sulla base delle indagini svolte, per il sito di conferimento, è stato definito lo schema stratigrafico in cui si nota che la parte alta (spessore 5-6 metri) appare caratterizzata da litologia fine, mentre quella sottostante da litologia sabbiosa. Il passaggio tra le due litologie risulta graduale e si evidenzia con una diminuzione dei termini limosi ed un aumento di quelli sabbiosi.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Livello litologico 1: costituito da argille limose generalmente consistenti, con screziature ocracee e presenza di concrezioni carbonatiche millimetriche fino a una profondità di circa 3,5 m. Di particolare interesse è la presenza di uno strato di argillo-limoso particolarmente compatto. Il parametro permeabilità si attesta con continuità su valori particolarmente bassi.

Primo sottosuolo caratterizzato da bassissima permeabilità (limi compatti con K ca. 10^{-10} m/s).

Si tratta di terreni che per permeabilità e spessore possono fungere da "barriera geologica" come prevista dal D.Lgs. 121/2020 e che rappresentano una protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.

Indagini integrative localizzate nell'area 1

Anche in riscontro alle osservazioni della Provincia di Verona le integrazioni trasmesse dal proponente hanno compreso gli esiti di ulteriori indagini effettuate, localizzate al passaggio tra l'area 1 e l'area 2 e, nel caso del punto S10, nell'area 1 (che interessa il paleoalveo).

Le nuove perforazioni (S9 - S10 – S11) sono state poste al confine tra le due unità litologiche e a notevole distanza (150 m) dal sedime del previsto impianto; nel caso del S10, il punto teoricamente si localizzava sul dosso sabbioso.

Le stratigrafie aggiuntive riportate nella revisione 2 della relazione geologica mostrano solo un leggero assottigliamento dello strato impermeabile (nel S9 si riduce a 4 metri e presenta concrezioni carbonatiche).

Questo indica che i 5 nuovi piezometri si trovano ancora in condizioni di acquifero confinato.

Sulla base dei nuovi dati risultanti dalle ulteriori indagini svolte nel luglio 2021, è stato prodotto un Profilo esemplificativo a 140-160 metri dall'impianto sul lato ovest (verso il "paleoalveo") che conferma i rapporti tra l'area di paleoalveo e quella di progetto.

Inquadramento idrogeologico

Caratteristiche dell'acquifero

Dal punto di vista idrogeologico il sito si colloca in un'area di bassa pianura dove gli acquiferi sono costituiti da litotipi sabbiosi.

Nell'area di progetto il primo livello permeabile si colloca ad una profondità di 5-6 metri (in alcune aree anche più profondo) ed è costituito in prevalenza da sabbie medie localmente limose.

L'acquifero nel sedime di progetto è classificabile come "acquifero confinato" dai litotipi a bassissima permeabilità spessi tra i 3 ed i 5,5 metri.

Il tetto dell'acquifero è posto ad una profondità media di 5,5 metri dal p.c.

Lo spessore medio dell'acquifero è pari a circa 9 metri.

(NB per l'analisi di rischio si è considerato tuttavia un valore più cautelativo, come si vedrà al relativo capitolo).

Spostandosi verso Ovest, ai confini dell'area, dove un tempo scorreva la Fossa De Morta, i litotipi limosi si chiudono e l'acquifero diviene non confinato e la superficie piezometrica si trova ad oltre 3,5 metri di profondità.

La campagna di monitoraggio eseguita in continuo tramite una rete di monitoraggio con tratti filtranti tra i 9 e i 15 metri di profondità, ha permesso di caratterizzare l'acquifero.

La permeabilità dell'acquifero, ottenuta tramite l'esecuzione di "slug test" ha un valore caratteristico per l'acquifero di $4,6*10^{-5}$ m/s, si tratta quindi di un acquifero a permeabilità media.

Dal monitoraggio piezometrico si è rilevato che le oscillazioni piezometriche sono nel complesso modeste, dell'ordine di 50 cm; le oscillazioni più elevate, che si avvicinano al metro, sono state rilevate nel piezometro S2 (il più lontano rispetto al Canale Acque Mantovane e alla Fossa Demorta.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022
Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Il monitoraggio ha permesso di definire il deflusso idrico sotterraneo che presenta una direzione generale di deflusso da Nord-Ovest.

E' evidente una influenza del "Canale acque alte mantovano", in quest'area profondo oltre 6 metri che risulta drenante. E' altrettanto evidente l'effetto drenante del tratto con direzione ovest-est della Fossa De Morta.

Tali due elementi idrografici che scorrono a quote di diversi metri inferiori rispetto a quelle del sito di progetto garantiscono che la falda (comunque confinata) si mantenga su piezometriche nettamente inferiori al p.c..

Basandosi sui dati sperimentalmente misurati in sito è stata stimata la portata della falda presente nel primo livello permeabile (sabbie con variabili quantità di limo, presente tra i 5,5 e i 14,5 m di profondità con spessore complessivo di 9 m).

La portata della falda nel sito di progetto risulta di circa un litro al secondo, comparabile a quella di un comune pozzo domestico da 4";

La velocità media della falda nella direzione di deflusso è stimata in 10^{-7} m/s = 0,08 metri/giorno.

In pratica, in assenza di variazioni di permeabilità o di punti di recapito (ad es. corsi d'acqua) in un anno la falda percorrerebbe 30 metri.

Qualità delle acque sotterranee

Sul livello acquifero intercettato dai piezometri, di estensione locale, non si sono reperiti dati pregressi.

Al fine di avere una caratterizzazione idrochimica del livello captato dai piezometri, si sono eseguite 3 campagne di analisi che hanno compreso tra il set analitico oltre che i parametri comunemente considerati per le acque sotterranee anche i PFAS.

Dall'analisi dei dati risulta che l'acquifero superficiale è caratterizzato da elevata variabilità del chimismo di base.

La qualità naturale delle acque sotterranee è caratterizzata da presenza ("fondo naturale") di metalli e metalloidi di origine geologica. I parametri di origine non naturale (solventi, BTEX, IPA, erbicidi, insetticidi8, PFAS…) sono quasi sempre al di sotto del limite di rilevabilità.

Gli acquiferi utilizzati sono presenti solo in profondità (oltre 30 m) e caratterizzati da acque non potabili per caratteristiche naturali (Arsenico).

Gli acquiferi con trasmissività idonea ad emungimenti per usi produttivi si trovano ad oltre 100 metri di profondità e sono protetti da spessi (decine di metri) livelli a bassa o nulla permeabilità.

Fino a pochi anni fa era ancora presente in comune di Sorgà un pozzo ad uso acquedottistico (ora dismesso in quanto interessato dal citato fenomeno di "fondo naturale") che preleva da livelli acquiferi a profondità superiori ai 150 metri. Attualmente il prelievo in comune di Sorgà, inadeguato per le caratteristiche naturali delle acque, è stato sostituito da un nuovo pozzo (di competenza di Acque Veronesi) ubicato, a monte idrogeologico, in comune di Erbè.

Barriera idraulica

In riscontro alla richiesta di integrazioni formalizzata in sede di istruttoria, per la parte relativa alla progettazione di una barriera idraulica, il proponente ha predisposto l'elaborato "*Modello di flusso e progetto barriera idraulica*", in cui viene riportato il dimensionamento di un sistema di emungimento ("barriera idraulica") della falda confinata presente al di sotto dell'area di discarica al fine di garantire che, in caso di una teorica dispersione di contaminante in falda dal sito di discarica, non vi siano fuoriuscite di acque sotterranee contaminate dal sito.

La valutazione delle condizioni dell'acquifero allo stato di fatto indica una portata particolarmente modesta del primo livello sabbioso, calcolato in condizioni prudenziali nel valore di 0,7 l/s.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

L'elaborato comprende la predisposizione di diversi scenari: si considera un primo scenario, che non prevede la barriera idraulica, predisposto per il calcolo della portata di flusso e la calibrazione del modello di flusso ed ulteriori scenari di intervento con attivi i sistemi di pompaggio.

In conclusione il proponente evidenzia come l'analisi dei diversi scenari indichi che con opere semplici (pozzi di emungimento di piccolo diametro dotati di pompa sommersa di bassa potenza) sia possibile captare l'intero flusso passante al di sotto della discarica.

L'elaborato comprende quindi il progetto per la realizzazione della barriera idraulica, che riporta il numero (8 pozzi), l'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche delle opere di emungimento che costituiscono la barriera idraulica.

In riferimento alle osservazioni della Provincia di Verona, il proponente ha fornito alcuni ulteriori elementi che definiscono gli aspetti progettuali della barriera idraulica ed in particolare:

- dai monitoraggi piezometri in continuo non si sono rilevate significative modifiche stagionali nelle direzioni di deflusso per cui i risultati del modello possono essere ritenuti validi per tutte le stagioni;
- per il trattamento delle acque è previsto l'utilizzo dell'impianto di depurazione per il trattamento del percolato, che fa parte del progetto della discarica, rapidamente collegabile all'emungimento e adeguatamente dimensionato al trattamento anche di queste portate teoriche;
- i pozzi spia possono essere realizzati con la stessa metodica prevista per i pozzi di emungimento e quindi in tempi di pochissimi giorni;
- la barriera idraulica è stata progettata nella logica prudenziale con cui è stato impostato il modello di flusso. Nel caso di una immissione in falda di materiale inquinato dal fondo della discarica, per evitare che il contaminante si diffonda al di fuori del dominio, vista la bassa velocità di filtrazione, si è ipotizzato di realizzare una barriera idraulica in grado di emungere l'intero flusso che attraversa il sottosuolo. Tale impostazione ha un approccio prudenziale, in quanto non si simula infatti l'intercettazione di un plume localizzato, ma si simula la modalità di emungimento dell'intero flusso sottostante la discarica. Utilizzando lo stesso modello di flusso è possibile rapidamente prevedere soluzioni che permettano di intercettare (con portate complessive ovviamente più basse) solo una parte del flusso come ad esempio, i due casi citati della Provincia di Verona (quali, ad esempio una dispersione dal lotto 2B (zona nord) oppure dal lotto 1 A (con dispersione verso sud).

Conclusioni del SIA: La scelta del sito è avvenuta proprio in considerazione delle sue caratteristiche idrogeologiche (permeabilità dei primi metri di sottosuolo, caratteristiche idrogeologiche, distanza dal tetto del primo acquifero confinato).

Nel sito è presente una barriera geologica naturale al di sopra della quale verrà comunque prevista un'ulteriore impermeabilizzazione. Gli acquiferi con trasmissività idonea ad emungimenti per usi produttivi si trovano ad oltre 100 metri di profondità e sono protetti da spessi (decine di metri) livelli a bassa o nulla permeabilità. Il sito ha quindi condizioni idrogeologiche particolarmente idonee alla realizzazione della discarica. Sulla base di tutte le considerazioni esposte, *si ritiene l'impatto sulle acque sotterranee trascurabile*.

5.1.3 Ambiente idrico – acque superficiali e rischio idrogeologico

L'area in cui si inserisce l'area di progetto è interessata da una rete di scolo e da una rete irrigua.

Al confine nord del sito di progetto scorre il Canale Acque Alte Mantovane, detto anche "Canale colatore", la cui gestione risulta di competenza dell'AIPO.

Si tratta di un canale artificiale con funzione scolante che attraversa la bassa pianura cremonese-mantovana da ovest a est, garantendo lo scolo dell'area vasta in cui si inserisce il sito.

Nell'area di progetto il canale, è profondo oltre 5 metri e presenta sponde ad elevata pendenza rivestite in cemento.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 60 DEL 18 LUG. 2025
Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

La rete irrigua risulta invece di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Veronesi.

Si sottolinea che la rete irrigua interna all'area di progetto non è di proprietà demaniale.

Il progetto non andrà ad interrompere la rete irrigua esistente che sarà riorganizzata nell'intorno dell'impianto mantenendo i collegamenti con le aree a valle.

Qualità delle acque e scarichi

L'analisi della qualità dei corpi idrici a scala di area vasta nella rete idrografica principale nell'intorno dell'area vasta di interesse effettuata nel SIA richiama i dati sulla qualità delle acque disponibili dalla rete regionale (ARPAV, 2018), evidenziando una classificazione prevalentemente "sufficiente" (indice LIMeco) nella rete idrografica principale nell'intorno dell'area vasta di interesse.

Il rapporto ARPAV segnala inoltre delle criticità derivanti dal monitoraggio degli inquinanti specifici per il fiume Tione con particolare riferimento ai pesticidi.

A scala di sito di progetto, in assenza di indagini pregresse, sono state eseguite apposite indagini con campionamento su tre punti (uno sul canale Acque Alte Mantovane e due sulle canalette irrigue in ingresso al sito).

Le analisi eseguite, che hanno riguardato i parametri previsti per la caratterizzazione delle acque irrigue, ma hanno compreso anche dei PFAS, non hanno evidenziato contaminazioni.

Scarichi previsti

Gli scarichi idrici previsti all'interno della discarica sono relativi a:
- impianto di trattamento del percolato;
- piazzale pavimentato in asfalto;
- copertura della discarica.

A questi si aggiungono gli scarichi dei servizi igienici degli immobili a servizio dell'impianto.

Gli scarichi da SF1 – SF2 – SF3 - SF5 (acque meteoriche) sono nella rete di scoline (non demaniali) che hanno come recapito finale, a livello di area vasta, il bacino del Tione (di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Veronesi).

Lo scarichi SF4 è relativo alla area a servizi A.

Lo scarico SF6 (scarico depuratore per il trattamento del percolato) ha come recapito finale il Canale Acque Alte Mantovane di competenza di AIPO, che a sua volta recapita nel fiume Mincio.

Per valutare gli impatti dello scarico SF6, il proponente richiama i risultati di prove sperimentali condotte con un impianto pilota di osmosi inversa sul percolato proveniente dalla discarica ROTAMFER di Sona – Verona.

Considerando il rapporto tra la portata dello scarico (pari a 1,4 l/s) e la portata del corpo idrico ricettore (oltre cento volte superiore) si valuta la non influenza dello scarico su un utilizzo irriguo delle acque.

Le acque provenienti dai servizi igienici vengono scaricate in un vassoio assorbente (SF7).

In conclusione il SIA stima un impatto atteso Basso – mitigabile tramite:
- mantenimento dell'invarianza idraulica ottenuta tramite un volume di accumulo da 450 mc appositamente realizzato;
- trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali primo dello scarico;
- pavimentazione in terra battuta – tout venant delle strade di servizio;
- dimensionamento della rete di scolo anche per eventi pluviometrici intensi - performance dell'impianto di depurazione.

5.1.4 Rischio archeologico

La bibliografia disponibile indica l'assenza di rischio archeologico per il sito della discarica.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Anche dalla carta archeologica del Veneto foglio n. 62 "Mantova" e n. 63 "Legnago" si rileva che nell'area di Corte De Morta non si hanno ritrovamenti archeologici.

L'analisi delle fotoaeree disponibili (vedasi la relazione geologica) non ha evidenziato tracce riconducibili alla presenza di un rischio archeologico, così come i risultati dell'indagine geofisica condotta tramite tomografia elettrica (ERT), i cui risultati sono riportati in dettaglio in allegato alla relazione geologica, che hanno evidenziato come al di fuori delle aree interessate dalle capezzagne e dalle opere idrauliche non si ha alcuna risposta riconducibile a ritrovamenti archeologici.

5.1.5 Flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi e Rete Natura 2000

Dal punto di vista dell'inquadramento faunistico vegetazionale, il SIA rileva come a livello di area vasta l'attuale assetto agro-ecosistemico della pianura veneta sia fortemente penalizzato a livello di biodiversità, a causa dell'intensificazione delle pratiche agricole.

L'area in esame è attualmente coltivata a mais e nella sola parte nord est è limitrofa ad un lembo di risaia.

Per quest'ultime che, rispetto alla coltivazione a mais si caratterizzano quali potenziali ambienti per la fauna, il SIA evidenzia come, a livello di agroecosistemi, l'intensificazione delle tecniche di coltivazione del riso e l'uso dei pesticidi abbiano comportato una drastica diminuzione delle espressioni di biodiversità.

Rispetto al Canale Acque Alte, il cui corso attraversa la bassa pianura cremonese-mantovana da ovest a est e che è stato individuato dalla Rete Ecologica Regionale della Lombardia quale corridoio significativo ai fini della connessione ecologica, il SIA evidenzia che il canale, completamente artificializzato con funzione scolante, nell'area di progetto è profondo oltre 5 metri e presenta sponde ad elevata pendenza in cemento. Di esso rileva tuttavia la potenzialità ecorelazionale, dato che attualmente si presenta in una situazione di elevata artificializzazione, tanto da essere definito un elemento di frammentazione nel PGT del comune di Bigarello.

In particolare per quanto riguarda l'inquadramento faunistico del sito, il SIA evidenzia come l'ambito a risaia sia il solo elemento che riveste un potenziale ruolo di interesse naturalistico nel contesto in esame.

In mancanza di dati specifici sulla zona in esame (nel corso dei sopralluoghi sono stati individuati solo alcuni individui di airone cenerino), il SIA elenca l'ornitofauna potenziale in ambito di risaia allagata ed aree contermini.

Il SIA considera inoltre la risaia asciutta, che rappresenta un ambiente molto meno frequentato di quella allagata, caratterizzato da fauna che risulta estremamente limitata dalla carenza di acqua e dalla scarsità di microambienti diversificati. In tali ambiti abbondano fra gli invertebrati, specie euriterme di acque calde e poco ossigenate.

Negli ambiti a mais, le presenze di flora e fauna di interesse naturalistico sono, ove esistenti, localizzate nelle fasce periferiche che fungono da ecotoni di rifugio ed alimentazione in agroecosistemi a bassissimo valore ecologico. Nel caso dell'area in esame, i residui lembi di naturalità sono stati del tutto cancellati in favore di uno sfruttamento totale degli appezzamenti a fini produttivi, testimoniato dalla totale assenza di siepi e dalla presenza di rarissime alberature (pochi esemplari nell'intero sito di progetto ed aree limitrofe).

Varie specie di uccelli sfruttano il cereale per l'alimentazione, soprattutto corvidi come cornacchia grigia (Columba livia vr. domestica), colombaccio (Columba palumbus), fagiano (Phasianus colchicus).

In conclusione i SIA rileva l'assenza di elementi di interesse naturalistico in relazione all'uso del suolo e alla mancanza di diversificazione ambientale.

Per quanto riguarda la valutazione di incidenza il proponente ha redatto dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza in quanto l'istanza risulta riconducibile al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

ALLEGATO A
Al decreto n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

5.1.6 Paesaggio

Il SIA inquadra paesaggisticamente l'intervento, partendo dall'analisi a livello di area vasta identificata nella zona di bassa pianura, al confine meridionale della Provincia, tra i due fiumi Adige e Po, con una estensione di ca. 36.000 ha. Tale area, caratterizzata dalla notevole impermeabilità del terreno, vede la presenza di presenza di numerosi corsi e raccolte d'acqua, conseguenza dell'estrema difficoltà della zona a smaltire le acque.

Il territorio pressoché pianeggiante, con ampie zone poste a quota inferiore ai livelli di piena del Fiume Po, è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di canali di irrigazione alimentati, in prevalenza, dalle acque del Garda e dell'Adige.

La rete idrografica del bacino risulta in gran parte costituita da corsi d'acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali (Tione, Tartaro, Menago, ...).

Le zone risicole, notoriamente ricche di acqua, distribuita per estesi territori mediante una fitta rete di canali irrigui. Tale rete è assai caratteristica del paesaggio coltivato e costituiva un tempo, e in parte attualmente, motivo di notevole rilevanza paesaggistica.

Attualmente, si evidenzia nel SIA, ormai da vari decenni il territorio agricolo veneto e veronese, in particolare, è sede di vari elementi detrattori e decontestualizzanti, quali insediamenti industriali e zootecnici.

L'area di progetto è inserita in un contesto ad elevata antropizzazione dove gli elementi di naturalità residua sono pressoché assenti.

Il SIA riassume il contesto paesaggistico del sito di progetto, che risulta caratterizzato da:

- paesaggio con assenza di elementi di diversificazione in relazione a colture agricole caratterizzate da monocoltura e dall'assenza di siepi e alberature;
- presenza di elementi detrattori privi di elementi di mitigazione paesistica, quali allevamenti intensivi ed impianti agroindustriali;
- progressiva scomparse di insediamenti abitative testimoniato da numerose abitazioni abbandonate ed in stato di degrado.

Relativamente ai territori sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, si precisa che l'impianto è posto al di fuori dell'area di vincolo paesaggistico.

Le sole opere, poste al di fuori della recinzione dell'impianto di discarica, che ricadono nell'area a vincolo paesaggistico, la cui realizzazione necessita di autorizzazione paesaggistica, sono:

- le aree di accumulo temporaneo dei terreni escavati;
- le aree destinate a verde di mitigazione (area a bosco di pianura e siepe arborea e arbustiva)

Opere a verde

Interventi in progetto

Le opere a verde di mitigazione ambientale previste dal Piano di ripristino ambientale sono suddivise in due tipologie:

1. una siepe perimetrale di arbusti intervallati con alberi autoctoni come barriera a verde lungo il confine del sito, comprensiva anche della zona a bosco.
2. una zona di mitigazione ambientale da destinarsi a bosco di pianura ubicata nella parte sud ovest dell'area di progetto;

La siepe arbustiva perimetrale (parzialmente in area di vincolo paesaggistico) sarà messa a dimora lungo:

- la recinzione dell'impianto sui lati est e sud con l'esclusione del lato nord confinante con il Canale Acque Alte;
- il tratto limitrofo (comunque al di fuori della fascia di rispetto idraulica) al Canale Acque Alte tra la recinzione ed il bosco di pianura;
- il tratto a sud tra il bosco di pianura e la recinzione.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

La lunghezza totale della siepe perimetrale è di circa 2.060 m.

L'area oggetto di intervento ai fini di forestazione di pianura è formata da due porzioni;

- quella più a nord [area tra il Fosso Rabbioso e il tracciato della Fossa De Morta] occupa un'area di circa 6.237 mq con una larghezza di circa 30 metri * 210 m di lunghezza e di 30 metri * 56 metri di lunghezza.
- Quella più a sud [area ad est della Fossa De Morta] occupa un'area di circa 9.120 mq ed è lunga complessivamente 270 m; essa ha una larghezza variabile con un minimo di circa 11 metri nella porzione più settentrionale mentre arriva a circa 60 metri nella porzione più meridionale.

5.1.7 Clima acustico

Il sito di progetto nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sorgà l'area oggetto di intervento è classificata in classe III/A, aree di tipo misto agricola/forestale.

Il proponente ha redatto la Relazione tecnica di *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*

Lo studio è stato effettuato come valutazione comparativa tra lo scenario attuale nell'area oggetto dell'indagine e quello di progetto allo scopo di identificare l'impatto rispetto al contesto acustico dovuto dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio e consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste. Lo studio analizza, da un punto di vista acustico, anche la fase di cantiere.

La relazione, integrata in corso di istruttoria con un documento di Approfondimento sulla metodologia di valutazione previsionale acustica) conclude che la nuova attività rispetterà i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale, il criterio differenziale così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997 ed i limiti stradali ex DPR 142/04.

Rileva inoltre come non siano stati rilevati elementi di criticità che suggeriscano l'adozione di misure di mitigazione.

5.1.8 Viabilità e traffico

Per quanto concerne la viabilità interessata dal progetto, il sito della discarica è collocato in un sistema viabilistico extraurbano, al confine tra le provincie di Verona e Mantova, collegato ai centri abitati dalle strade provinciali SP 50, SP 20 e SP10, raggiungibili direttamente dal casello autostradale di Mantova Nord oppure da quello di Nogarole Rocca. E' previsto di accedere alla discarica tramite una viabilità secondaria che si raccorda direttamente alla SP 50, a sud dell'abitato di Sorga.

L'itinerario di accesso alla discarica prevede che i mezzi arrivino dalla Autostrada A22 fino al casello di Mantova Nord, in relazione al fatto che i camion provengono dagli impianti di Castelnuovo del Garda e da quello di Lainate (MI), per poi immettersi sulla SP 10 fino a Castel D'Ario e collegarsi alla SP50 fino alla strada di accesso alla discarica. Lo SIA riporta che questo itinerario consente di minimizzare le percorrenze sulle strade provinciali, meno adatte al traffico pesante, a favore di quelle autostradali oltre limitare il passaggio per i centri Urbani. Sono tuttavia stati indicati degli itinerari alternativi, come quello che prevede l'uscita dal casello autostradale di Nogarole Rocca (VR) e si sviluppa lungo la SP3 e la SP 50a, tuttavia tali percorsi prevedono un maggiore utilizzo della rete stradale provinciale oltre ad interessare gli abitati di Bagnolo ed Erbè

Per quanto attiene la valutazione del carico veicolare in transito sulla SP 10 (ex SS 10), sono stati presi in considerazione i dati del traffico più recenti disponibili che fanno riferimento al PPMS della Provincia di MN che risalgono al 2012

Mentre sulla SP 50 tra Castel d'Ario ed Erbè non sono disponibili dati recenti, inoltre la postazione di rilievo della Provincia di Verona più prossima all'area di intervento è quella relativa alla SP 50b a Trevenzuolo10 che non è interessata dall'itinerario ottimale individuato per accedere/recedere dall'impianto; è

A

60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

stata pertanto commissionata dal proponente una specifica campagna di rilevo del traffico sulle strade interessate dai nuovi transiti: la SP 10 e la SP 50. Le osservazioni relative ai volumi di traffico si sono concretizzate in conteggi classificati di sezione.

Tali conteggi sono avvenuti avvalendosi di sistemi automatici di rilievo non invasivi basati su tecnologia radar.

Le osservazioni di campo hanno riguardato nr. 2 sezioni stradali bi-direzionali (4 classi veicolari: motocicli, autovetture, veicoli commerciali leggeri e commerciali pesanti), per 7 giornate consecutive. I conteggi classificati di sezione sono stati effettuati in corrispondenza di 2 sezioni. una sulla SP 50 in Comune di Erbè ed una sulla SP ex SS10 in Comune di Castel d'Ario. I rilievi sono stati effettuati nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 7 ottobre 2020. In Tabella sono riportati valori medi del traffico nelle sezioni di rilevamento. Tutti i rilievi sono stati compiuti tra-mite l'impiego di appositi strumenti (basati su tecnologie radar) in grado di conteggiare i veicoli in transito, distinguendone la dimensione, e quindi la tipologia veicolare, e la velocità.

	stato di fatto 2020 (traffico feriale medio/giorno) - valore bidirezionale				
STRADA	tot ve/g	leggeri ve/g	commerciali ve/g	pesanti ve/g	tot vei eq/g
SP 50	3036	2716	167	153	3509
SP 10	10046	7814	904	1327	13604

La discarica sarà caratterizzata da una movimentazione di 22 camion/giorno, essenzialmente di tipologia "Walking Floor" (peso a pieno carico pari a 29 t), uniformemente distribuiti tra le 7:30 alle 17, per i conferimenti dei rifiuti. A questi sono da aggiungere prudenzialmente massimo 4 mezzi pesanti per lo smaltimento del percolato, fino a quando non verrà realizzato l'impianto di trattamento in loco. La provenienza dei mezzi sarà circa del 65% da impianto di Castelnuovo del Garda e del 35 % dall'impianto di Milano Lainate. Per quanto attiene agli addetti si è ipotizzato che l'impianto preveda la presenza di 6 unità giornaliere.

Sulla base di questi dati, ipotizzando che ciascun addetto si muova con auto propria sono stimati i seguenti calori di traffico generato e attratto:

- Ingressi (veicoli/giorno): 26 mezzi pesanti + 6 autovetture
- uscite (veicoli/giorno): 26 mezzi pesanti + 6 autovetture

Con riferimento all'itinerario individuato che prevede che mezzi transitino dalla Auto-strada A22 fino al casello di Mantova Nord, per poi impiegare la SP 10 fino a Castel D'Ario e collegarsi alla SP50 fino alla strada di accesso alla discarica, si è quindi stimato il nuovo carico veicolare. Tali valori, di seguito riportati nella Tabella, evidenziano che sia la SP10 che la SP 50 saranno interessate da un incremento di traffico contenuto, comunque sempre inferiori al 5%, sia con riferimento al transito totale che esprimendo i valori in veicoli equivalenti

STRADA	variazione% sul totale ve/g	variazione % sul totale espressa in veicoli equiv/g
SP 50	2.1%	4.8%
SP 10	0.6%	1.2%

Lo SIA conclude pertanto che l'impatto del traffico è da considerarsi non significativo.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

5.1.9 Salute pubblica

Al fine di valutare i possibili impatti sulla salute umana, il SIA analizza i potenziali output di inquinanti dall'impianto nelle diverse matrici ambientali, identificando gli eventuali percorsi di esposizione che possono portare l'inquinante al recettore uomo per valutare l'effetto negativo.

Nel caso in esame vengono considerate le seguenti fonti di pressione:

- Emissioni di odori;
- Emissioni in atmosfera
- Rumore
- Traffico;
- Acque sotterranee
- Acque superficiali;

arrivando ad escludere, sulla base delle specifiche valutazioni di dettaglio effettuate per ciascuna componente considerata, potenziali impatti sulla salute umana.

Il proponente evidenzia inoltre che scientificamente, alla valutazione di incidenza sanitaria, non si applica un mero criterio di distanza dai centri abitati.

5.1.10 Valutazione rischio incendi per autocombustione

Il proponente ha effettuato una valutazione del rischio autocombustione che ha portato a determinare il punto di infiammabilità, il potere calorifico superiore e la temperatura di autoaccensione di 2 campioni di fluff (che hanno evidenziato, per i due campioni, un punto di infiammabilità elevato, superiore ai 240 °C e una temperatura di accensione di circa 230 °C.

Per prevenire il fenomeno di combustione del car-fluff, il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede:

- il controllo periodico della termia della discarica;
- interventi in caso di aumenti delle temperature dell'ammasso dei rifiuti che consistono:

a) Intervento meccanico: l'intera zona coinvolta dal fenomeno di autocombustione verrà sottoposta ad ulteriore copertura con uno o più strati di rifiuti autorizzati in R5 e/o EoW, compattando successivamente quest'ultimi con mezzi idonei. In caso di necessità potranno essere utilizzati sistemi tradizionali antincendio che possono prevedere anche l'impiego di estintori carrellati (laddove sia possibile il loro posizionamento);
b) Rimozione dell'isola calda con mezzi meccanici, raffreddamento dei rifiuti, riposizionamento degli stessi e ricopertura con rifiuti autorizzati in R5 e/o EoW;
c) Intervento chimico-fisico: intera area interessata dal fenomeno verrà sottoposta a trattamento con azoto liquido.

Il Progetto è stato inoltre sottoposto al parere dei VVFF della Provincia di Verona in relazione allo stoccaggio di ossigeno finalizzato al funzionamento dell'impianto di depurazione.

ALLEGATO A
60
19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

6 PARERI, OSSERVAZIONI

Nel corso delle diverse fasi dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e le osservazioni formulate da diversi soggetti (cfr. elenco in premesse) e le relative controdeduzioni del proponente.

In data 09/03/2022 è stata effettuata l'inchiesta pubblica, che, ai sensi di quanto disciplinato dall' art. 15 della L.R. n. 4/2016, è consistita nell'audizione nell'ambito di un'apposita seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA, dei soggetti che hanno presentato osservazioni al progetto; l'audizione è avvenuta in contraddittorio con il soggetto proponente.

Tutti gli elementi acquisiti con le osservazioni ed in sede di inchiesta pubblica sono stati considerati ed opportunamente valutati in sede di istruttoria.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali contenuti dei pareri e delle osservazioni formulate dagli enti coinvolti nelle varie fasi del procedimento e dai vari soggetti intervenuti e delle relative controdeduzioni del proponente, rispetto alle quali si evidenziano alcune considerazioni del Comitato VIA.

Provincia di Verona		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Con prot. n. 268461 del 14/06/2021 è stato acquisito un primo parere negativo per mancato approfondimento dei seguenti aspetti: 1. utilizzo di rifiuti speciali per le ricoperture giornaliere; 2. studio di dispersione degli inquinanti nel sottosuolo; 3. integrazione delle analisi stratigrafiche, inserendo almeno una stratigrafia in paleoalveo; 4. Distanze e fasce di rispetto; 5. Approfondimento opzioni sito; 6. Analisi componenti odorigene; 7. Utilizzo di acque di scarico in agricoltura; 8. Emissioni da impianto di trattamento del percolato; 9. Verifica del rispetto dei limiti PFAS; 10. Approfondimento del quadro geologico; 11. Piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo;	Si richiamano le integrazioni fornite in riscontro alla richiesta degli uffici regionali, riportate ed analizzate nei relativi paragrafi del presente parere cui si rimanda.	Si prende atto che molti degli aspetti evidenziati nel primo parere formulato dalla Provincia risultano chiariti. Per gli aspetti evidenziati nel parere prot. n. 6854 del 10/01/2022 si evidenzia quanto segue.
Con prot. n. 6854 del 10/01/2022 è stato acquisito un successivo parere formulato dalla Provincia nel quale, considerati gli approfondimenti e le integrazioni prodotte dal proponente a seguito della richiesta degli uffici regionali, si consideravano sufficientemente chiariti gli aspetti sopraindicati, rilevando tuttavia ancora carenze relativamente ai seguenti aspetti:		Vedi considerazioni sul modello geologico ed idrogeologico cfr. paragrafo 7.3.3 Acque sotterranee
– pur condividendo il modello geologico ed idrogeologico manca approfondimento relativo all'analisi stratigrafica del paleoalveo (c'è un solo profilo); manca inoltre un'indagine specifica a supporto del modello proposto nel paleoalveo;	Vedi analisi integrative relative all'area 1 e profilo stratigrafico prodotto; cfr. paragrafo 5.1.2 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee - *Indagini integrative localizzate nell'area 1*	Vedi nello specifico considerazioni paragrafo 7.3.3 Acque sotterranee e relative considerazioni su barriera idraulica
– relativamente alla barriera idraulica, va valutata la possibilità che il contaminante sia immesso nella matrice ambientale dalle sole porzioni a nord e sud della discarica	Vedi paragrafo 5.1.2 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee – barriera idraulica	

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Provincia Mantova		
Contenuti dell'osservazione	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Riutilizzo rifiuti inerti per copertura giornaliera non è più consentito dal D.Lgs. n. 121/2020 che comporta dal 2030 il divieto di smaltimento in discarica di rifiuti idonei al riciclaggio o recupero. L'utilizzo di rifiuti inerti per le coperture giornaliere non è comunque consentito dal DM 5 febbraio 98.	L'utilizzo di tali rifiuti è già stato autorizzato in casi analoghi I rifiuti utilizzati per le ricoperture giornaliere verranno ritirati in R5 per essere utilizzati direttamente nella discarica. Per le ricoperture giornaliere potranno essere utilizzate anche EoW, non prodotte da RMI, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall'art. 14-bis della Legge n.128/2019; tali materiali dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità che ne attesti l'idoneità per l'utilizzo specifico.	A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Nel caso in esame il rifiuto non è smaltito in discarica ma recuperato in operazione R5 in sostituzione di materiale tecnico. Il fatto che il recupero in procedura semplificata non preveda l'uso di rifiuti per la copertura giornaliera, non esclude che tale recupero possa essere perseguito in autorizzazione ordinaria, secondo le valutazioni riferibili al caso specifico. L'uso di rifiuti in sostituzione di materiali tecnici per la copertura giornaliera è prassi comune per le discariche autorizzate in Veneto, come operazione R5. Si sottolinea infine che il recupero del rifiuto in sito in operazioni R5 è casistica del tutto distinta dalla cessazione di qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter.
L'esecuzione degli Slug Test evidenzia una permeabilità acquifero estremamente bassa ($4.3*10^{-5}$) che comporta un'elevata vulnerabilità dello stesso. L'acquifero risulta inoltre in parte non confinato.	Si rimanda alle ulteriori indagini effettuate in riscontro alla richiesta di integrazioni che hanno consentito di integrare il modello geologico ed il modello idrogeologico di riferimento. Si evidenzia che i nuovi dati confermano e dettagliano la ricostruzione e caratterizzazione del sottosuolo già elaborata dalla relazione geologica di progetto.	Vedi considerazioni sul modello geologico ed idrogeologico cfr. paragrafo 7.3.3 Acque sotterranee

A

60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	Le ulteriori indagini confermano che nell'intera area indagata l'acquifero è confinato. Si precisa che la relazione geologica non afferma che la barriera geologica è data dai livelli sabbiosi che iniziano a 5-6 metri di profondità con una permeabilità di 4,3*10-5 m/s, bensì per la presenza dei livelli sovrastanti a granulometria fine in cui la permeabilità misurata in laboratorio geotecnico ha ordine di grandezza di $10^{-10} - 10^{-11}$ m/s.	
Le affermazioni del Soggetto Istante rispetto a potenziali relazioni tra il sito ed il campo pozzi gestito da AqA s.r.l. e localizzato a Bigarello non risultano sufficientemente chiarite e dimostrate dal punto di vista tecnico - scientifico.	Il quesito è stato approfondito con la documentazione integrativa depositata in data 2 dicembre 2022. Sono stati considerati i dati ufficiali resi disponibili dalla provincia di Mantova che evidenziano che la risorsa qualificata (nell'area di Castelberforte, San Giorgio Bigarello e Castel d'Ario): – è cartografata ad una profondità di 80 e 90 metri ed oltre; – è protetta nelle aree a confine con il comune di Sorgà da spessori di acquiclude superiori ai 20 metri; – le falde profonde da cui avviene parzialmente 'approvvigionamento idropotabile al di fuori del comune di Sorgà sono confinate e non in relazione con gli acquiferi superficiali e discontinui che si incontrano nei primi 15-30 metri di sottosuolo. Si conclude che non vi è relazione tra il sito di progetto e gli acquiferi profondi oggetto di sfruttamento. I risultati della modellazione di flusso effettuata sulla base dei rilievi geologici ed idrogeologici protratti per oltre un anno hanno portato a valutare, per l'intero "acquifero" sottostante l'impianto, in condizioni prudenziali, un valore di flusso pari a 0,7 l/s. Considerando i valori di permeabilità e gradiente e stimando la porosità efficace pari a 0,12 si ottiene in ipotesi prudenziali un valore teorico di velocità efficace pari a 8 cm al giorno ovvero 30 m all'anno da cui si ricava che una distanza di 2.700 metri (la distanza del campo pozzi localizzato a Bigarello rispetto all'impianto) verrebbe percorsa in un tempo teorico di 90 anni. Questo senza considerare il fattore di ritardo e le interazioni tra il teo-	Si ritengono gli approfondimenti e le valutazioni soddisfacenti. Per quanto attiene al modello di flusso, si rimanda al paragrafo *7.3.3 Acque sotterranee.*

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	rico inquinante ed il sottosuolo.	
Mancanza VIS	Vedi paragrafo 5.1.9 Salute pubblica	Vedi paragrafo 7.3.9 Salute pubblica
Si rilevano informazioni contraddittorie riportate nella SNT e tavola B1 (adiacenza alla discarica). Si evidenzia: Presenza in Regione Veneto aree coltivate a riso IGP Presenza Regione Lombardia Aree vocate a produzioni agricole di pregio e zootecnia	Le aree immediatamente circostanti il sito di progetto sono caratterizzate da netta prevalenza di agricoltura a seminativi intensivi (mais) con qualche tratto a risaia. Si tratta di un sistema che impiega mezzi agricoli di grandi dimensioni (di terzisti) e prodotti chimici per i trattamenti. Dall'approfondimento effettuato, nel confronto tra la situazione al 2018 e quella al 1954, pressoché totale scomparsa delle risaie (codice 213) e delle siepi e dei filari (tratteggio). Anche la vegetazione riparia lungo la fossa Demorta risulta completamente assente ai giorni nostri, mentre in passato faceva parte di lunghi tratti dei corsi d'acqua di pianura. Nel sedime di progetto non si hanno risaie (né produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG). Tale dato può essere verificato sui fascicoli aziendali. Dal punto di vista formale non vi è alcun elemento che contrasti tra localizzazione dell'impianto, le coltivazioni agricole ed il Disciplinare di produzione "Riso Nano Vialone Veronese IGP".	Vedi paragrafo 7.3.2 nella sezione uso del suolo.
Analisi Impatto Acustico: (approfondimento della valutazione previsionale) non condotta in conformità DM 16/03/98 Rumore stradale: manca valutazione rumore da traffico preesistente	Il DM 16/03/98 riguarda le tecniche di misura e non determina alcuna cogenza rispetto ad uno studio previsionale nè limiti di rispetto.	Vedi paragrafo 7.3.7 Rumore

Comune di Sorgà		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
1- Carenza documentale per i seguenti punti; a. Piano antincendio carente. Non considerato rischio infiammabilità car fluff, solo rischio in ambienti chiusi – Non c'è procedura per emergenza	Vedi paragrafo: 5.1.11 Valutazione rischio incendi per autocombustione	Si acquisirà il parere dei VV.FF in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR Si evidenzia che nel caso dell'impianto di Ca' di Capri, discarica analoga per tipologia di rifiuti conferiti, da quando sono state adottate le modalità gestionali previste dall'AIA vigente e le misure

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

		di controllo previste dal PMC, non si sono verificati episodi di autocombustione. In sede di AIA, in cui sarà acquisito il parere di competenza dell'ARPAV relativamente al PMC, sarà prevista apposita prescrizione per monitorare tenore di Zn ed Al.
b. Mancano calcoli strutturali	L'art. 28 comma 2 DPR 207/2010 prevede al punto h) che vengano allegati al progetto elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni, mentre al punto i) prevede che vengano presentati gli schemi funzionali ed il dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni. A riguardo il proponente ritiene che la documentazione grafica illustrata nelle tavole di progetto e le descrizioni riportate nella relazione tecnica e nelle relazioni specialistiche	Si acquisirà il permesso a costruire di competenza del Comune, con eventuali prescrizioni ritenute necessarie, in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR
c. Mancata valutazione impatto salute in caso di incendio car fluff	Vedi punto a.	
d. Mancata valutazione danno immagine per produzioni di qualità IGP	Il progetto proposto non comporta alcuna limitazione alla attività di coltivazione non comporta alcuna perdita di "immagine".	Da verifica effettuata, si conferma che i disciplinari di produzione IGP non contemplano limitazioni per la presenza della discarica.
e. Rischio dispersione polveri ed inquinanti leggeri (mancanza di presidio);	La copertura giornaliera con materiale di peso adeguato risulta sufficiente ad evitare la dispersione di carfluff. Si richiama l'esperienza relativa alla discarica esistente di Ca' di Capri in cui tale metodica è stata adottata con successo. Si segnala che tale metodica era stata adottata nel caso specifico in ragione dell'adiacenza della	Si ritiene che le misure gestionali proposte siano adeguate alla tipologia di impianto e di rifiuti conferiti. Nella discarica di Ca' di Capri, utilizzata per lo smaltimento di

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	discarica alla sede dell'autostrada A22 per evitare il rischio che materiale leggero finisse nella sede autostradale.	analoga tipologia di rifiuti, non si sono rilevate segnalazioni di criticità connesse a tale aspetto. La copertura giornaliera sarà, come dichiarato dal proponente), comunque effettuata (sarà prevista apposita prescrizione AIA) anche in caso di non raggiungimento della quota di 2.25m.
f. Impatto odorigeno non correttamente valutato nel SIA	Vedi paragrafo 5.1.1 Atmosfera – componente odorigena	Vedi paragrafo 7.3.1. Atmosfera
g. Non sufficientemente indagato, l'impatto dello scarico nel canale Acque Alte e Mincio (utilizzati per irrigazione) in relazione alla capacità autodepurativa del corpo idrico – Manca valutazione qualità corpo idrico recettore	Vedi paragrafo 5.1.3 Ambiente idrico – acque superficiali e rischio idrogeologico	Vedi paragrafo 7.3.4 Ambiente idrico
h. Non è stata prodotta la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo come previsto dal DPR n. 120/2017. E' previsto lo stoccaggio in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Rispetto a tale possibilità la Soprintendenza si è espressa con parere negativo.	Si richiama il DPR 120/2017 – Art. 24 – comma 3, precisando che il piano non prevede affatto di utilizzare le terre senza averle prima caratterizzate.	Vedi paragrafo 7.3.2 Suolo e sottosuolo
i. Si prende atto calcolo dei cedimenti		
j. Mancanza informazioni atte a dimostrare la stabilità del fronte di coltivazione (vedi p.to 2.7 All. 1 D.Lgs. 121/2020)	Si conferma quanto indicato in progetto relativamente alle modalità di abbancamento e alla stabilità del fronte rifiuti che si basa anche sull'esperienza conseguita dalla ditta proponente nella gestione dello stesso materiale nell'impianto in località Ca' di Capri. Si evidenzia che il progetto contiene la descrizione delle proprietà meccaniche che caratterizzano il Car Fluff Dalla caratterizzazione "geotecnica" del materiale che sarà conferito si conferma che l'angolo di conferimento di 30° è cautelativo e che la stabilità del fronte di abbancamento è garantita. Con la progressiva compattazione nel tempo dei materiali depositati l'angolo di attrito del materiale (così come la "coesione") aumenta rendendo ulteriormente prudenziale la scelta dell'angolo di 30°.	Si prescriverà in AIA che il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°.

ALLEGATO A
60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

2- Presenza acquifero pregiato da tutelare ai sensi PTA. Va considerato l'"utilizzo presente o possibile e potenziale utilizzo futuro".	Le aree di approvvigionamento idropotabile possono essere solo quelle che per caratteristiche geologiche di area vasta sono caratterizzate elevata qualità naturale delle acque. Gli acquiferi caratterizzati da elevatissime concentrazioni di Arsenico non solo non potranno essere destinati ad uso idropotabile ma è anche privo di senso prevedere costosi (tralasciando il tema della fattibilità) impianti di trattamento. Correttamente la pianificazione di settore, già esposta nei documenti agli atti, prevede che gli acquiferi geologicamente non idonei vengano sostituiti da acquiferi idonei, peraltro ampiamente diffusi in Regione Veneto.	Vedi paragrafo 7.1.2 Pianificazione di settore
3- Impatto sulla fauna: è stato effettuato un monitoraggio faunistico dal quale si sono rilevate 57 specie di cui 4 di interesse conservazionistico; Si sottolinea quindi che il progetto di discarica andrà a sottrarre aree attualmente utilizzate dalle specie sopra riportate, anche di interesse conservazionistico. si rileva la perdita di siti di nidificazione e di risaia. 4- Si contesta la carenza della relazione di screening di VIncA e la non condivisibilità delle conclusioni di esclusione della necessità procedura di valutazione di incidenza ambientale.		Vedi paragrafo 7.3.5 Risorse naturali e Rete Natura 2000 ed in particolare la relazione tecnica istruttoria n. 129/2022.
5- Viabilità: L'itinerario scelto (A22 - uscita Mantova Nord – SS10 fino a Castel d'Ario, rotatoria SP10 fino al confine (indicata come SP31) – Viale Libertà, strada Oriano, strada De Morta interessa strade urbane e di quartiere. L'itinerario alternativo interessa un ponte sul Tione (via Molino a Pontepassero) adiacente ad un Molino del 1400 che ha problemi di stabilità. Le Strade di accesso della discarica hanno sezione < 3,9 m e sono provviste di banchina => Non sono previste opere di mitigazione	Si rimanda agli approfondimenti effettuati nello studio del traffico che dimostrano la non significatività del traffico indotto. Non è previsto l'utilizzo di via Sabbioni, posta nelle immediate vicinanze al ponte stesso, che il Comune di Sorgà ha recentemente asfaltato in ragione del traffico pesante che la interessa.	Vedi paragrafo 7.3.6 Traffico e viabilità Si rimanda alle condizioni ambientali previste.
6- Consumo di suolo Il progetto determina consumo di suolo. Si rileva il contrasto del progetto rispetto agli indirizzi della normativa nazionale sulle discariche (D.Lgs. 121/2020 all. 1 al punto 2. impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi – 2.1. ubicazione: "Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico").	Nel documento di approfondimento della scelta delle alternative sono state approfonditi i criteri e le valutazioni che hanno portato all'individuazione del sito prescelto. Ad eccezione delle opere di mitigazione, tutte le opere di progetto sono esterne ad aree tutelate paesaggisticamente.	La disposizione normativa non vieta la localizzazione su siti diversi da aree degradate. L'indicazione rappresenta esclusivamente un criterio di preferenza. Nel caso specifico l'analisi delle

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

		alternative ha portato ad individuare il sito prescelto come il più idoneo, a prescindere dal criterio di preferenza richiamato.
7- Piano Finanziario: Lo stralcio del lotto 3 (coltivato a riso negli ultimi 5 anni) comporta aumento costi fissi, rispetto al quantitativo di rifiuto conferibile Sottostima costi di gestione del percolato (confronto con impianti analoghi) soprattutto per la PG costi dell'energia per impianto di trattamento. Non sostenibilità finanziaria comporta necessità di futuri ampliamenti e irrealizzabilità del progetto di trattamento percolato Illegittimità frazionamento progetto	Il piano finanziario del progetto in rev. 1 ha considerato oltre al costo complessivo dell'intervento anche i costi annuali di gestione e post-gestione. Vengono forniti inoltre alcuni chiarimenti: – per i costi relativi alla prima fase di gestione operativa (quando non sarà ancora realizzato l'impianto di trattamento) il valore assunto per il trasporto e la gestione del percolato (36 euro/mc) è in linea con le attuali tariffe . – nelle fasi successive il valore assunto (36 euro/mc) è tale da coprire anche i costi di ammortamento, oltre che i costi di gestione dell'impianto (da dati fornitore: 12,26 euro/mc); – nella fase di post gestione si stima la produzione di percolato medio annuo di 2.330 mc, per un costo pari a circa 30.000 euro/anno (ad ammortamento concluso). Si evidenzia l'intenzione di realizzare comunque l'impianto, per non dover dipendere più da impianti esterni che potrebbero in futuro aumentare i costi o non voler/poter accettare più percolato.	Prima del rilascio dell'AIA verrà prevista la presentazione di una versione aggiornata del piano finanziario, in relazione alle condizioni ambientali e alle indicazioni per l'autorizzazione sviluppate nel parere VIA. Le valutazioni di cui al presente parere sono relative esclusivamente al progetto rimodulato (che consistente nel caso specifico in una modifica in riduzione dei volumi e della superficie della discarica mediante realizzazione dei lotti 1 e 2 della discarica), in riscontro a quanto comunicato dal proponente nella fase precedente all'avvio del procedimento. Un eventuale futuro ampliamento che il proponente intendesse realizzare dovrà essere oggetto di nuova e specifica procedura di VIA.
8- Impatti sul paesaggio Manca rendering 3D della discarica mancata valutazione dello stoccaggio in area vincolata	Si rimanda all'ampia ed approfondita documentazione presentata in risposta alle osservazioni della Soprintendenza	Vedi paragrafo 7.3.8, parere della Soprintendenza e condizione ambientale n. 1.
9- Utilizzo rifiuto in R5: non previsto da DM 5 febbraio 1998	Osservazione già controdedotta.	Vedi riscontro ad analoga osservazione della Provincia di Mantova

60 A 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

10- Carenze progettuali:		
modalità di realizzazione barriera di fondo • per elevata possibilità di intercettare lenti limo-sabbiose e limo-argilliose o lenti sabbiose, in particolare per la possibilità che una vasca vada ad intestarsi sopra i lembi del paleoalveo	Si rimanda all'aggiornamento della relazione geologica ed alle ulteriori indagini eseguite sul sedime di impianto in direzione del paleoalveo. Dalla stratigrafia si evidenzia che, anche al di fuori del sedime dell'impianto è presente un livello impermeabile di almeno 4 metri.	Si rimanda alle valutazioni sul modello (paragrafo 7.3.3)
barriera idraulica • progettazione non definita a livello tecnico ed economico (modalità gestione acque emunte), • condizioni di attivazione della barriera;	L'approccio utilizzato per la barriera idraulica è estremamente prudenziale: si simula l'emungimento non del plume inquinante, ma dell'intero acquifero che attraversa il sottosuolo. Si precisa che il progetto della barriera idraulica è immediatamente eseguibile, La portata teorica emunta (4-8 l/s) potrà essere trattata nell'impianto di trattamento del percolato previsto in progetto	Si evidenzia che la normativa non prevede la predisposizione di un progetto definitivo di barriera idraulica. Tale richiesta origina dall'opportunità valutata dagli uffici regionali, ai fini di massima cautela, di poter disporre, già in fase di valutazione ambientale del progetto di discarica, di tutti gli elementi utili a valutare la realizzabilità e l'efficacia e della barriera da attivarsi in caso di necessità. Si ritiene che il proponente abbia fornito gli elementi essenziali a tale valutazione. A seguito della valutazione è stata prevista un'apposita condizione ambientale (condizione ambientale n.7) per l'aggiornamento continuo dello strumento modellistico di supporto all'eventuale fase di realizzazione della barriera idraulica. Tale implementazione sarà funzionale anche ad una più esauriente valutazione

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

		dell'efficacia della soluzione proposta che prevede il trattamento delle acque emunte presso l'impianto di trattamento del percolato.
11- rischio sismico la verifica di liquefazione andrebbe effettuata anche nel contorno areale del progetto del manufatto.	Il comune di Sorgà, al momento della presentazione del progetto ricadeva, nella classificazione sismica nazionale, nella classe a più bassa sismicità (4). Per effetto della deliberazione Giunta Regionale n. 244 in data 9 marzo 2021 (BUR 38 del 16 marzo 2021) che ha approvato il nuovo elenco dei comuni sismici del Veneto, a partire dal 15 maggio 2021 in Veneto non è più prevista la classe 4 ed il comune è incluso nella zona 3. La verifica alla liquefazione effettuata sulla base di dati sito-specifici. il sedime dell'impianto, come dimostrano le indagini integrative effettuate (a circa 140-160 metri di distanza dal sedime di deposito) non si trova a contatto con il paleoalveo	Il Comune di Sorgà è incluso in zona sismica 3, la penultima nella scala del rischio sismico. In Veneto non sono presenti Comuni rientranti nella zona 4, quella a più basso rischio sismico. Non risulta che l'area sia interessata da faglie attive di cui alla raccomandazione del PRGR vigente e al divieto di cui al d.lgs. n. 36/2003
12- rischio alluvioni in relazione alla pianificazione relativa alla Regione Lombardia che evidenzia la pericolosità idraulica (per il reticolo idrografico secondario (con T=20-50 anni) In caso di evento alluvionale in destra idrografica della Fossa de Morta l'alluvione interesserebbe anche l'area in sx della Fossa, ove sorge la discarica)	Vedi controdeduzioni comune i Castel d'Ario	Vedi conclusioni paragrafo 7.1.2 e controdeduzioni al Comune di Castel d'Ario
Parere del 25/05/2022 **(prot. reg. n. 238548 pari data)**		
Assenza di modalità di coltivazione fronte rifiuti e piano di abbancamento		Negli elaborati progettuali sono presenti informazioni relative al piano di abbancamento, quali le modalità di posa in opera dei rifiuti in termini di spessore degli strati e la superficie dei settori della discarica; in merito all'inclinazione del fronte di avanzamento dei rifiuti, in AIA si

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico/Contenzioso

		prescriverà che non dovrà avere pendenza superiore ai 30°.
Il progetto di realizzazione dello strato di impermeabilizzazione del fondo risulta generico e carente in quanto non tiene conto delle condizioni geologiche del fondo scavo con probabili discontinuità longitudinali e verticali dei materiali (presenza di limi sabbiosi), in relazione agli accorgimenti necessari, atti a garantire una corretta stesa degli strati di argilla impermeabile di fondo		Si rimanda alle valutazioni sul modello (paragrafo 7.3.3). In merito agli accorgimenti per una corretta stesa degli strati di argilla impermeabile di fondo, il progetto prevede che lo strato argilloso venga realizzato conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. Il proponente dichiara inoltre che lo spessore e i valori di permeabilità verranno verificati durante i lavori di allestimento mediante prove su campioni prelevati in punti significativi.
Esistenza di un acquifero pregiato nel sottosuolo di Sorgà che esclude la possibilità di realizzare una discarica ai sensi del Piano Regionale Rifiuti in osservanza al Piano Tutela Acque. Il progetto ricade in "zona di alta pianura vulnerabile da nitrati" stante che il comune di Sorgà è tra i comuni della Provincia di Verona che ricadono nel Bacino del fiume Po.		Vedi paragrafo 7.1.2 Pianificazione di settore. Il Comune di Sorgà non ricade in zona vulnerabile da nitrati (rif. allegato A al decreto regionale n. 8 del 10/07/2012).
Nota del 31/05/2022 **(prot. reg. n. 249573 del 01/06/2022)**		
In riferimento all'aggiornamento della seduta del Comitato per prosecuzione della discussione dell'argomento per quanto attiene gli aspetti viabilistici, il Comune ha trasmesso un ulteriore parere nel quale segnala che la previsione di utilizzo di strade di competenza comunale e strade a sezione ridotta (3,9 metri) non compatibili con il traffico pesante rappresenta un elemento assolutamente ostativo alla realizzazione del progetto. Nello specifico viene evidenziato il mancato rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché del DPR 495 del 16/12/1992 e smi e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001 (recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", che prevede per la categoria "F " Strade Locali Ambito Extraurbano che la careggiata stradale debba corrispondere alla dimensione totale di mt. 9,00, co-		Si evidenzia che l'ordinanza si limita ad istituire un limite di velocità per gli autoveicoli con massa superiore a 3,5 t, non a vietarne il passaggio. La viabilità prevista per l'accesso alla discarica, ivi compreso il tratto di via Bosco interessato, consente quindi il traffico di mezzi pesanti. Alla luce di quanto rappresentato dal

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

stituiti da doppio senso di marcia con corsie di mt. 3,50 ciascuna, con banchina stradale in ambo i sensi di marcia uguale per dimensioni minime pari a mt. 1,00. Viene allegata alla nota documentazione fotografica e ordinanza n. 25 del 19/12/2022 (corredata da relativo parere dell'ufficio di Polizia Locale), concludendo con la richiesta di prevedere la progettazione definitiva per l'allargamento ed adeguamento della sezione stradale nell'ambito del procedimento in itinere.		Comune, pur valutato che l'incidenza sul traffico legato all'impianto non risulta significativo a seguito degli approfondimenti effettuati, si prevede, nell'ottica di implementare ulteriormente le condizioni di sicurezza, un'apposita condizione ambientale (condizione ambientale n. 8) che comporta l'obbligo per il proponente di contribuire all'eventuale allargamento della viabilità che il comune potrà realizzare con le tempistiche e modalità ritenute opportune.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza		
Contenuti dell'osservazione	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Con nota acquisita agli atti con prot. 34975 del 28/12/2021 la Soprintendenza ha formulato una serie di osservazioni in merito al progetto. Successivamente con parere trasmesso in data 25/05/2022, acquisito al protocollo con n. 238989 del 25/05/2022, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole all'intervento, prescrivendo che lo stesso sia conformato alle osservazioni formulate dalla Scrivente con la richiamata nota prot. n. 34975 del 28/12/2021.	Si richiama il documento: *Relazione paesaggistica - documento esplicativo in risposta alle osservazioni Soprintendenza.*	Si prende atto del parere favorevole della Soprintendenza e si rimanda alla condizione ambientale n. 1

Comune di Castel d'Ario		
Mancata acquisizione del parere ANAS (dal 03/05/2021 SS10 Padana inferiore (ex provinciale) è di competenza ANAS	Il cambio di competenza sulla strada provinciale ex SS10 Padana Inferiore non comporta la necessità di acquisire pareri da parte di Anas	Non è necessario acquisire il parere di ANAS, considerato che il progetto determina solamente la percorrenza della strada in questione da parte dei mezzi di trasporto da e per la discarica.
PRGR Comune di Castel d'Ario: P3 o H alluvioni frequenti Si chiede alla Regione Veneto in qualità di Autorità competente del procedimento in essere di confermare quanto dichiarato dalla Ditta RMI, rispetto alle indicazioni contenute nel	Nelle cartografie degli enti competenti, non sono identificate per l'area di progetto condizioni di rischio di alluvionamento. La condizione di assenza di rischio è conseguente alle condizioni geomorfologiche ed idrografiche	La verifica istruttoria ha confermato che, in riferimento agli strumenti di pianificazione e gestione del rischio idraulico relativi alla Regione Veneto, il sito di progetto non è classificato a pericolosità idraulica. La Regione Lombardia è stata

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

PGRA, anche con il coinvolgimento e l'acquisizione di parere da parte del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio e del settore competente della Regione Lombardia.	locali analizzate in dettaglio nella relazione geologica ed idrogeologica (si veda in particolare la carta del microrilievo). Il progetto non va in alcun modo ad impattare negativamente con incrementi delle portate in arrivo alla rete idrografica tali criticità esterne all'area di progetto. Si segnala che le massicce escavazioni svolte ad Ovest della Fossa De Morta hanno creato uno "scalino" topografico proprio al confine tra Lombardia e Veneto.	coinvolta fina dall'inizio nelle diverse fasi del procedimento ai sensi della L.R. n. 4/2016. Con nota prot. n. 112/2021, il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio ha comunicato di non avere competenza in ordine alla gestione del Canale Acque Alte Mantovane, che risulta invece di competenza dell'AIPO, che ha rilasciato l nulla-osta è rilasciato sotto il profilo idraulico per l'intervento.
Acustica – Si contesta l'assenza di caratterizzazione dei ricettori Si contestano le conclusioni della valutazione previsionale di impatto acustico		Vedi paragrafo 7.3.7 - Rumore
Criticità del percorso di accesso alla discarica: non sono state valutate 2 alternative con uscita dal casello di Mantova Nord. Non è stato considerato il coinvolgimento centri abitati Per la scelta percorso, per quanto riguarda la lunghezza, non considerata la percorrenza in autostrada Criticità itinerario: stato strade – ipotesi di divieto traffico mezzi pesanti da parte del Comune – Richiesta realizzazione bretella di collegamento SS10 via Da Morta – Obbligo riqualificazione stradale ogni 2 anni ed altro… – Non considerato itinerario uscita dal casello Mantova nord		Vedi paragrafo 7.3.6 – Viabilità e traffico
Nota del 31/05/2022		
In data 31/05/2022 il Comune ha mandato un'ulteriore nota in cui fa presente di ritenere la viabilità scelta dalla Rottami Metalli Italia – RMI S.p.A, non adeguata, valutando, qualora non fosse preso in considerazione un percorso alternativo, l'emissione di un provvedimento inibitorio al traffico di mezzi pesanti. Allega alla nota il parere della Polizia Locale del Comune.		Si demanda al paragrafo 7.3.6 – Viabilità e traffico per quanto attiene la valutazione dell'itinerario risultato preferibile tra quelli ad oggi effettivamente percorribili da mezzi pesanti.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Comune di San Giorgio Bigarello		
Compatibilità sito: manca la valutazione della compatibilità del progetto della nuova discarica con la presenza del campo pozzi per scopo idropotabile che dista a 2700 m. Non è stato presentato vero e proprio progetto di barriera idraulica.	Vedi controdeduzioni Provincia di Mantova	Vedi considerazioni già riportate
Viabilità Non sono stati analizzati due ricettori sensibili: la Scuola primaria di Gazzo e l'Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia di Stradella	L'itinerario prescelto è quello che presenta i minori tratti di attraversamento urbano ed il minor numero di intersezioni semaforizzare urbane. Il criterio adottato tiene conto anche delle osservazioni relative alla presenza di plessi scolastici e attrattori di traffico. Si dà disponibilità per una rimodulazione dell'orario di ingresso e uscita evitando di sovrapporsi anche all'ora di punta mattinale (oltre a quella pomeridiana era già esclusa).	Vedi paragrafo 7.3.6 Viabilità e Traffico Si demanda al Comune ogni determinazione in merito alla disponibilità di rimodulazione orari di transito camion per non sovrapporsi all'orario di ingresso/uscita dalle scuole.
Valutazione impatto acustico mancano le schede recettori	Già controdedotta	Vedi considerazioni già riportate
Mancanza VIS	Già controdedotta	Vedi considerazioni già riportate
Mancanza VINCA	Il ricorso alla fattispecie di esclusione della valutazione di incidenza n. 23 (cfr. DGR 1400/2017) è riferito alla previsione di non significatività di effetti delle trasformazioni in progetto su habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario. A tale scopo, sono descritti nella Relazione tecnica per la valutazione di incidenza la copertura del suolo con le sue variazioni a partire dalla cartografia della copertura del suolo regionale 2012 e 2018 e la situazione ambientale di un largo intorno con gli elementi idrografici di pertinenza dell'area di intervento. La voce 213 risaie non è presente in tale cartografia, e nella relazione ciò è spiegato con la probabile acquisizione delle ortofoto con risaia asciutta. Vengono quindi riportate alcune considerazioni relative alla relazione *"Presenza di avifauna nel territorio Nord-Ovest di Sorgà (VR), rilievo primavera 2021"*	Vedi relazione istruttoria tecnica 129/2022, redatta dagli uffici dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV.
Piano Sicurezza (rimanda a Piano Antincendio) non risulta commisurato a livello di rischio infiammabilità fluff Manca valutazione antincendio che	Già controdedotta Vedi paragrafo 5.1.10 Il Progetto è stato sottoposto al	Vedi considerazioni già riportate

All. DECRETO N. 60 A del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

coinvolga i VVFF di Mantova	parere dei VVFF della Provincia di Verona in quanto struttura competente ad esprimere un parere a riguardo, limitatamente allo stoccaggio di ossigeno finalizzato al funzionamento dell'impianto di depurazione.	
SIA: presenza aree a coltivazione riso IGP	Già controdedotta	Vedi considerazioni già riportate

Comitato NO Car Fluff		
Incompatibilità localizzazione anche per la presenza di altre attività (ECB ed allevamenti) che creano disagi alla popolazione	Lo studio analizza tutte le componenti ambientali comprese quelle legate al mondo agricolo. Si evidenzia che le aree limitrofe all'impianto, comprese quelle in disponibilità a RMI spa, resteranno agricole in quanto i vari studi sulle emissioni dell'impianto (odori, emissioni in atmosfera, rumore, scarichi idrici…) confermano impatti non significativi su questa componente.	La valutazione ha considerato il contesto in cui l'intervento proposto verrebbe a localizzarsi, valutando l'impatto cumulativo connesso alla presenza di attività esistenti. Le valutazioni per ogni singola componente considerata sono riportate nel capitolo 7.
Incompatibilità con la produzione radicchio IGP e Riso Vialone Nano IGP – pericolo che non sia più rispettabile il disciplinare	Già controdedotta	Vedi considerazioni già riportate
Traffico: previsti 25 autocarri/giorno A/R in strade già gravate da viabilità attività agricole	Si rimanda agli approfondimenti sullo studio del traffico prodotti ed in particolare ai seguenti elaborati: • ZA - Studio del traffico • Allegato rilievi di traffico • Allegato Corografie Itinerari mezzi pesanti	Vedi paragrafo 7.3.6 Viabilità e Traffico
L'intervento, considerate le emissioni e le esternalità negative previste rispetto alle matrici ambientali, è lesivo sia dell'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona", sia dell'art. 3, comma 1 della Carta dei Diritti fondamentali della Unione Europea: "Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica".	Si richiama nuovamente che l'attività di RMI spa rientra pienamente nell'ottica della "economia circolare" e quindi della da tutti auspicata riduzione dei rifiuti da avviare a discarica e di risparmio di materie prime non rinnovabili. L'attività di RMI che raggiunge nel suo settore i massimi livelli percentuali di recupero di rifiuti metallici è ambientalmente positiva.	La valutazione effettuata ha evidenziato la compatibilità ambientale della proposta progettuale e non preclude quindi i diritti richiamati
L'intervento preclude la libertà di circolazione	Vedi studi sul traffico	Per quanto riguarda le valutazioni sul traffico si rimanda al capitolo 7.3.6, che evidenziano la compatibilità della proposta anche per gli aspetti viabilistici.
Si propone di adottare per lo smaltimento del car fluff la soluzione di già adottata quando la discarica di Sona è stata chiusa	Nell'attuale situazione non si hanno impianti in grado di garantire il ritiro dei rifiuti residuati dalle attività di recupero di RMI. Ipotizzare il loro conferimento in un ipotetico sito a distanze considerevoli dagli impianti renderebbe impossibile ed	Si prende atto

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	insostenibile economicamente le attività di RMI oltre a gravare ed appesantire il traffico veicolare con tratte più lunghe.	
I rifiuti provenienti dalla frantumazione dei veicoli possono essere classificati pericolosi	Si richiamano le analisi chimiche effettuate sull'analogo rifiuto che attualmente viene smaltito nell'impianto in fase di esaurimento di Ca di Capri	L'autorizzazione richiesta è riferita al solo conferimento di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle procedure di controllo e relative analisi previste dalla norma.
Con la creazione di una montagna di discarica, si venga a creare un ambiente favorevole e protetto per la loro proliferazione incontrollata delle nutrie. La zona, vocata ormai da 300 anni a risaia, rappresenta un ambito naturale favorevole anche al passaggio, alla sosta e alla nidificazione di varie specie ornitologiche di grande interesse come aironi, garzette e cicogne oramai caratterizzanti e patrimonio naturale del territorio di queste Comunità e quindi meritevole di tutela.	Già controdedotta	Non si evidenziano problemi legati alla proliferazione delle nutrie. Per gli aspetti relativi all'impatto sulle componenti naturali, si demanda al paragrafo: 7.3.5 Flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi e Rete Natura 2000
In altri stati europei più avanzati il materiale CAR FLUFF, viene utilizzato come fonte di energia nei cementifici, in ragione del 60% della massa combustibile.	La ditta proponente auspica che il car fluff possa essere utilizzato come combustibile. Proprio per questo motivo la vita utile dell'impianto nella rimodulazione del progetto è stata diminuita da 10 a 6,3 anni, periodo di tempo che appare ragionevole perché anche nel nostro paese si passi ad un diverso destino del "car fluff".	Gli impianti di termovalorizzazione in Italia sono pochi e sottodimensionati e la realizzazione di nuovi impianti incontra forti opposizioni da parte del territorio.
Pianificazione non aggiornata	La verifica effettuata rispetto all'aggiornamento del piano rifiuti, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 25 ottobre 2021 conferma che il progetto è coerente con il quadro pianificatorio	Si evidenzia che il PRGR adottato con delibera n. 1458/2021 non è vigente, trattandosi di proposta ancora in fase di screening VAS. Ad ogni modo, anche considerando le modifiche di cui alla proposta adottata, il progetto rimane compatibile anche rispetto ai criteri di esclusione aggiornati.

Comune di Nogarole Rocca		
Viabilità Le due alternative considerate (itinerario 1 e 2) che prevedono l'uscita dal casello di Nogarole e utilizzo SP3 in direzione Trevenzuolo non sono percorribili causa ordinanza Provinciale 50/2020 (limitazione al traffico pesante)	Non vi è alcuna limitazione al transito dei mezzi pesanti nella direzione opposta. Gli itinerari 2 e 3 sono stati proposti per collegare la discarica al casello di Nogarole Rocca nella direzione di uscita dal sito e in quest'ottica sono stati opportunamente considerati nello studio di traffico. studio del traffico, confrontando gli In ogni caso, tra gli itinerari	Si prende atto e si demanda al capitolo 7.3.6 Viabilità e Traffico per quanto attiene alle valutazione sullo studio del traffico.

60 A 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	proposti, ha individuato come scenario quello denominato "1", escludendo quindi quelli citati nell'osservazione del Comune di Nogarole Rocca il cui parere altro non fa che rafforzare la scelta del progettista.	

Comune di Castelbelforte		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Il comune di Castelbelforte ritiene di dover essere coinvolto direttamente nel procedimento in quanto lo studio viabilistico dimostra un diretto coinvolgimento del territorio nella realizzazione della discarica	Lo studio del traffico, effettuato confrontando gli itinerari proposti, ha individuato come scenario di minore criticità quello denominato "1", per il quale non è previsto alcun impatto, dal punto di vista trasportistico funzionale, sul territorio del comune di Castelbelforte.	Si prende atto.

AIPO		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Parere favorevole ai fini idraulici	-	Il parere sarà opportunamente recepito in sede di rilascio del PAUR

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VERONA		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Si ribadisce la contrarietà al progetto, soprattutto in relazione all'impatto devastante per l'agricoltura	Già controdedotto	Vedi considerazioni precedenti

ANGA – Giovani di Confagricoltura		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Si ribadiscono le preoccupazioni per l'impatto della discarica sulle coltivazioni dell'area, che si evidenzia riguardano non solo il riso IGP, ma anche altri prodotti di pregio, quali ad esempio il radicchio, l'ortofrutta e che andrebbe a nuocere anche verso gli allevamenti presenti. La preoccupazione riguarda segnatamente il rischio idrogeologico e il possibile percolamento di inquinanti nella fase di post gestione della discarica	Già controdedotto	Vedi considerazioni precedenti

ECOMUSEO DELLA RISAIA		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
– Dove sarà stoccato il terreno che in progetto insiste sulla fascia di rispetto del Canale Demorta? – Si chiede una planimetria di progetto che indichi gli ambiti in cui si programma di accumulare le terre di scavo precedentemente indicate con due cumuli giacenti sulla fascia di rispetto del Demorta. – Perché non è stato mitigato l'impatto visivo della	La maggior parte dei punti sono stati affrontati e chiariti nell'elaborato "*RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE*	Per quanto attiene ai rilievi di natura paesaggistica, si ritiene la documentazione prodotta dal proponente nel corso

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

discarica lungo la recinzione dell'impianto che corre in fregio al perimetro della fascia di rispetto del Canale Demorta? – Si chiede di prolungare il filare alberato lungo tutto il limite sud-ovest della viabilità di progetto. – In base a quanto indicato dal proponente in riferimento all'aumento di dimensione dell'area piantumata lungo il Demorta (opere di compensazione) si chiede quale sarà dunque la superficie (mq) del bosco di pianura? – Si chiede inoltre di aggiornare gli elaborati grafici. – Si chiede di implementare le aree destinate a bosco di pianura piantumando le zone con depositi di terreno presenti a sud così da compensare il danno paesaggistico arrecato verso il Comune di Castel d' Ario – via Oriano. – Per tale opera si chiede un aggiornamento delle planimetrie di progetto Perché nella Relazione Paesaggistica (pag. 73-81) e dello Studio d'Impatto Ambientale (pag. 245-254) si analizzano gli elementi detrattori che incidono nell'area d'intervento considerando un ambito di 2,8 km dal centro dell'impianto mentre si valutano gli elementi qualificanti limitando l'analisi alle immediate vicinanze dell'area di progetto? – Si chiede di correggere la Relazione Paesaggistica e del Studio d'Impatto Ambientale adottando il medesimo criterio di analisi: 2,8 km dal centro della discarica così da indicare tutti gli elementi paesaggistici, storici e ambientali che qualificano la zona in cui si prevede di inserire la discarica. – Si chiede pertanto di modificare il grado di sensibilità paesaggistica portandolo da Basso a Alto – Si chiede di realizzare le seguenti sezioni ambientali in scala adeguata con i coni ottici che dimostrino in modo verificabile l'efficacia delle mitigazioni e opere di compensazione proposte. – Si chiede di dimostrare con apposito render l'impatto della discarica da via Oriano in Comune di Castel d'Ario – Non è stata data risposta all'osservazione numero 5 inviata dall'Ecomuseo. A pag. 120 delle risposte inoltrate dal proponente in relazione all'osservazione numero 5 si riporta una frase incompleta e priva di significato. Si chiede pertanto di rivedere la risposta inviata completandola	*PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA"* Tale documento esplicita la disponibilità dichiarata dal proponente ad estendere la fascia boscata, così da accogliere le richieste di rafforzare la mitigazione paesaggistica; Si conferma che il criterio di valutazione adottato, che considera primariamente la scala dell'area di progetto trova giustificazione anche in relazione alla distanza da cui è paesaggisticamente rilevabile l'impianto. Le controdeduzioni acquisite con n. prot. 157270 data 06/04/2022 forniscono riscontro puntuale alle osservazioni evidenziate nelle osservazioni ed alle ulteriori considerazioni rappresentate nel corso dell'inchiesta pubblica.	dell'istruttoria sufficiente a alla valutazione degli aspetti paesaggistici in considerazione della tipologia di impianto proposta e del contesto localizzativo di riferimento. Si evidenzia che la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole in ordine alla documentazione paesaggistica. Si demanda alle conclusioni finali del presente parere ed alle relative condizioni da recepire in sede autorizzativa ed in particolare alla condizione ambientale n. 1.
– Due mezzi pesanti o un mezzo pesante e un'auto riescono a transitare contemporaneamente secondo le due direzioni di marcia lungo via Bosco (larghezza carreggiata massima 4,5 m e minima 3,5 m) garantendo la sicurezza degli autoveicoli, eventuali pedoni e ciclisti? – Si chiede di dimostrare la possibilità di questo transito in sicurezza mediante una simulazione video da realizzare in loco nel punto di maggiore ristrettezza della carreggiata. – Qualora il transito contemporaneo di due veicoli (mezzo pesante + auto o due mezzi pesanti) non sia	Vedi controdeduzioni successive	Si demanda al paragrafo 7.3.6 Viabilità e Traffico ed alle condizioni ambientali n. 8 e 9

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 60 DEL 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

realizzabile in sicurezza, si chiede di indicare una soluzione. Le ipotesi possono essere: via Bosco a senso unico o raddoppio della carreggiata esistente in modo da avere due sensi di marcia di larghezza totale pari a quanto previsto dal Codice della Strada.		

Zanardi		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Il Sig. Zanardi ripropone l'osservazione già presentata relativa al traffico di mezzi pesanti sulla viabilità della zona che va da Castel d'Ario a Sorgà, evidenziando in particolare l'inadeguatezza al traffico pesante del tratto stradale che va da via Decima in Sorgà per via Bosco in Sorgà fino all'incrocio della borgata San Zeno in direzione De Morta.	Si ribadisce che la via Bosco non è una strada di attraversamento o di collegamento; la sua vocazione è di accesso per i frontisti (tra i quali RMI) e conduce esclusivamente ad un'area con una bassissima densità abitativa: non è percorsa da traffico di attraversamento. La frequenza dei mezzi da e per RMI, essendo distribuita, garantisce la non concomitanza di 2 veicoli pesanti nelle opposte direzioni. Dal punto vista geometrico, nel punto più critico per le manovre, ovvero dall' innesto tra la SP 50 e via Bosco in corrispondenza del ponte, la larghezza è di oltre 6.50 m, per poi restringersi dopo il ponte fino 5.00/5.20m. La strada prosegue poi sempre con le medesime dimensioni fino all'innesto del tratto rettilineo di via Bosco che conduce all'ingresso all'impianto di RMI.	Si demanda al paragrafo 7.3.6 Viabilità e Traffico ed alle condizioni ambientali n. 8 e 9

AVV. BACIGA (per conto di Giacomo e Maria Gelmi)		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
I fondi promessi in vendita alla società proponente sono gravati da servitù di passaggio	L'esercizio della servitù rimane comunque possibile in quanto il progetto in esame non pregiudica l'esercizio della servitù. Nessun fondo risulta intercluso e sono tutti accessibili da strade comunali. Il progetto dell'impianto non modifica i percorsi delle capezzagne.	Si prende atto
Viene evidenziata la pozzo di captazione ad uso idropotabile e la presenza abitazioni	L'impianto rispetta la distanza dalle abitazioni previste dalla norma. Il sito non ricade in aree di salvaguardia (art. 94 del D.Lgs. 152/2006) e peraltro le fonti di approvvigionamento idropotabile sono ampiamente al di fuori dell'area di progetto. Il Genio civile di Verona nell'ordinanza 84 del 9.3.2022 ha	Il sito non ricade nelle aree sottoposte a vincolo assoluto in base a quanto previsto dall'Elaborato D del PRGR, né con riferimento alle esclusioni previste per ogni tipologia di impianto, né con riferimento alle

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	dato atto che la zona interessata dal progetto di RMI non è servita dal servizio di acquedotto pubblico e che non risultano attive opere derivazione/captazione di acque per consumo umano nell'area di raggio 200 mt.	esclusioni specifiche previste per le discariche. Con riferimento alla eventuale presenza di acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile, si richiama la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi (prot. reg. n. 116819 del 14/03/2022) che dichiara l'assenza di pozzi attivi per l'approvvigionamento idrico pubblico e la previsione di non procedere alla realizzazione di pozzi in futuro.

LUISI PIERLUIGI della Lista Benessere per San Giorgio Bigarello		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Le dimensioni dell'intervento sono tali da comportare un impatto ambientale e di viabilità non indifferente per il territorio.	Già controdedotto	La procedura effettuata è proprio finalizzata ad accertare la compatibilità ambientale della proposta progettuale rispetto al contesto localizzativo
L'intervento ha una valenza nazionale e come tale dovrebbe essere gestito da un ente pubblico.	Non si entra nel dettaglio dell'osservazione che è inerente esclusivamente l'impostazione della normativa e della pianificazione di carattere nazionale.	La normativa vigente non prevede la gestione pubblica di tale tipologia di rifiuti. La competenza per la tipologia progettuale in oggetto è regionale sia per quanto attiene la VIA, sia per quanto attiene l'AIA.
La discarica comporta potenziali problemi ambientali, sia durante la sua attività che nel periodo di post mortem. Tale rischio ambientale è destinato a ricadere poi economicamente sugli enti pubblici.	Il progetto dell'impianto viene sottoposto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a VIA proprio al fine di verificarne la compatibilità ambientale e di mitigare e compensare gli impatti prodotti.	Vedi considerazioni finali del parere
Nel resto d'Europa il car fluff viene usato come combustibile nei cementifici, si auspica che si arrivi anche il Italia alla medesima soluzione.	Già controdedotto	Vedi considerazioni precedenti

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

La presenza della discarica danneggia economicamente le attività agricole.	Già controdedotto	Vedi considerazioni precedenti
Il percorso preferenziale individuato per l'accesso dei mezzi pesanti evidenzia criticità.	Già controdedotto	Vedi considerazioni precedenti
Assenza di valutazioni comparative per la soluzione viabilistica	Già controdedotto	Vedi considerazioni precedenti
Valutazione dell'impatto acustico non idonea ed esaustiva	Già controdedotto: vedi l'elaborato integrativo N2_*Approfondimento sulla metodologia di valutazione previsionale acustica*	Vedi considerazioni precedenti
L'impatto del traffico veicolare non è stato quantificato in termini emissivi.	Già controdedotto	Vedi paragrafo 7.3.1 Atmosfera
Utilizzo di rifiuti speciali per le coperture giornaliere	Già controdedotto (vedi Provincia di Mantova)	Vedi relative considerazioni
Viabilità: periodo di rilevazione effettuato in presenza delle limitazioni delle attività economiche e della libera mobilità di mezzi e persone a causa della pandemia e che lo stesso non risulta essere rappresentativo della situazione reale.	Lo studio del traffico è stato redatto sulla base di una nuova campagna di indagine in assenza di limitazione e con le scuole aperte.	Si prende atto
Criteri escludenti: DGR di Regione Lombardia tra i Criteri escludenti per le sole discariche prevede un raggio di 300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso, cosa che avviene nel caso di specie.	Al progetto si applica, essendo interamente nel territorio veneto, evidentemente ed esclusivamente la normativa e le linee guida della Regione Veneto e non della Regione Lombardia.	Si evidenzia in ogni caso che gli aspetti relativi all'uso del suolo sono stati considerati ed opportunamente valutati (cfr. paragrafo 7.3.2)
Comune di Erbè		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Il Comune di Sorgà, come tutti i comuni limitrofi, sono classificati come aventi acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela in base a quanto indicato dal PTA, e difformemente da quanto indicato nello SIA del progetto. Tale classificazione rappresenta un criterio di esclusione, come esplicitato al capitolo 1.4.2.2 dell'Elaborato D – Programmi e Linee Guida del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, per cui in tali aree "al fine di rispondere agli obiettivi di tutela ambientale del presente Piano è esclusa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi o l'ampliamento di quelle già esistenti".	La coerenza del progetto con la Pianificazione in materia di Tutela delle Acque è ampiamente esposta nell'elaborato ZF - SIA – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO – APPROFONDIMENTO SULLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO AI CRITERI DI ESCLUSIONE PREVISTI DAL "PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, ANCHE PERICOLOSI".	Vedi paragrafo 7.1.2 Pianificazione di settore
Non si riscontra un'analisi puntuale e supportata da modellazioni numerica della dispersione di inquinanti in atmosfera. Ai sensi delle nuove Linee Guida dell'ARPA Veneto per le istruttorie di valutazione di impatto ambientale, occorre effettuare l'approfondimento	➢ Si richiamano gli elaborati: ➢ ZB - STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ODORIGENO E DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PM10 – NO2)	Vedi paragrafo 7.3.1 Atmosfera

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

richiesto per tutti i nuovi impianti tra cui Discariche (Par. 3.1). Quanto sopra si ritiene quindi che debba essere affrontato e approfondito, con dettagliate simulazione numeriche e con ulteriori dettagli riguardo i punti di emissione previsti.	GENERATO DAL PROGETTO DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLA SOCIETÀ ROTTAMI METALLI ITALIA SPA IN LOCALITÀ DE MORTA NEL COMUNE DI SORGÀ (VR) ➢ ZC - STUDIO PREVISIONALE DI DIFFUSIONE DI PM10 E NO2 GENERATO DAL TRAFFICO INDOTTO DAL PROGETTO DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLA SOCIETÀ ROTTAMI METALLI ITALIA SPA IN LOCALITÀ DE MORTA NEL COMUNE DI SORGÀ (VR)	
Mancato coinvolgimento del comune di Castelbelforte tra i Comuni potenzialmente interessati al progetto.	Sulla base dei dati idrogeologici sperimentalmente raccolti sul sito di progetto è stato prodotto l'elaborato: ZD - MODELLO DI FLUSSO E PROGETTO BARRIERA IDRAULICA che dimostra l'assenza di potenziali impatti per il comune di Castelberforte considerata anche la portata della falda, nel dominio modellizzato, estremamente bassa (0,7 l/s).	Si rimanda al paragrafo 7.3.3 per quanto riguarda le valutazioni sul modello di flusso, sulla base al quale sono stati individuati i territori potenzialmente interessati dal progetto in relazione agli impatti riferiti inerenti la matrice acque sotterranee.
In riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare all'Allegato alla Parte Seconda - Allegato VII - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22, ed in considerazione di quanto riportato nelle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 28/2020, l'aspetto della SALUTE PUBBLICA e l'impatto arrecato da quanto in progetto nei confronti della popolazione locale non risulta sufficientemente valutato.	Già controdedotto	Vedi paragrafo 7.3.8 Salute pubblica
Non sono stati analizzati e valutati gli impatti per la FASE DI CANTIERE per le matrici ambientali considerate.	Si evidenzia che la discarica verrà realizzata ed utilizzata per lotti (riempimento dei settori). La costruzione dei successivi settori gestione della discarica, pertanto, andrà a sovrapporsi temporalmente con la gestione dell'impianto.	L'analisi effettuata nel SIA comprende la valutazione delle diverse fasi di vita della discarica, analizzando gli impatti connessi sia alla fase di gestione dei lotti costruiti che di quelli in corso di realizzazione (che avverrà contestualmente alla gestione).
Non risultano esser stati valutati adeguatamente gli impatti cumulativi, ad esempio, con il vicino allevamento intensivo sito appena a nord ovest della prevista discarica, presente all'interno della fascia di 1	Si richiama l'elaborato: STUDIO PREVISIONALE DI DIFFUSIONE DI PM10 E NO2 GENERATO DAL TRAFFICO	Si richiamano le valutazioni riportate nel paragrafo 7.3.1 Atmosfera, che

60 A 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

chilometro dal perimetro esterno della discarica di progetto.	INDOTTO DAL PROGETTO DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLA SOCIETÀ ROTTAMI METALLI ITALIA SPA IN LOCALITÀ DE MORTA NEL COMUNE DI SORGÀ (VR), dimostra come l'impatto odorigeno prodotto dalla discarica sia di ordini di grandezza inferiore a quello dell'allevamento, rendendo non significativo l'impatto cumulativo dell'impianto con l'allevamento/i.	evidenziano la congruità delle valutazioni effettuate.

LAV – LEGA ANTI VIVISEZIONE		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
L'area dove dovrebbe insistere la progettata discarica, è interessata dalla presenza di numerose specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico, in particolare di avifauna oggetto anche di particolare tutela perché inserite in allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. Nella documentazione a supporto del progetto non risulta però alcuna menzione di tali presenze faunistiche. Si rende perciò necessaria la revisione di detta documentazione, affidando uno studio specifico sulle presenze faunistiche nell'area destinata all'insediamento della discarica e nelle zone limitrofe.	In riferimento all'osservazione, si rileva che sia lo Studio di Impatto Ambientale, sia la Relazione per la Valutazione di Incidenza, elencano le specie di fauna inserite nella Direttive comunitarie e di cui vi è la potenziale presenza nell'area vasta di interesse del progetto.	Vedi paragrafo 7.3.8 e relazione istruttoria tecnica 129/2022, redatta dagli uffici dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV. Si richiama la condizione ambientale n. 1

LOMELLINI CHILESI COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
Lo Studio d'Impatto Ambientale considera, senza alcuna legittimità e in difformità al P.T.C.P. vigente della Provincia di Verona, la fascia a vincolo paesaggistico per la Fossa De Morta "[..]ora sostanzialmente non più presente[..]". Si evidenzia che tale conclusione non ha alcun valore in assenza di una richiesta approvata di svincolo dell'area. La presenza di un vincolo paesaggistico in un'area ad alto valore paesistico implica un progetto dettagliato delle opere di mitigazione e compensazione con definizione di impianti, specie diversificate, piano di cure manutentive.	Già controdedotto. Da un punto di vista metodologico si chiarisce che il termine di "bosco di pianura" fa esplicito riferimento alla specifica normativa della Regione Veneto. Si precisa infine che contrariamente a quanto affermato nella osservazione il proponente prevede di aumentare il "corridoi verde", grazie ai previsti interventi previsti dall'elaborato "piano di ripristino ambientale".	Si evidenzia che nell'ambito del procedimento si è considerato il vincolo paesaggistico per la Fossa Da Morta ed è stato acquisito il parere della competente Soprintendenza. Si richiama la condizione ambientale n. 1
Non vengono considerate le caratteristiche delle aree oggetto di intervento ed in particolare le vocazioni prevalenti, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, paesaggistiche ed ambientali delle aree oggetto di intervento. Il progetto classifica erroneamente la sensibilità paesaggistica. Si sottolinea la presenza di "uno specchio d'acqua riconducibile ad un "chiaro di caccia" collocato al confine in territorio mantovano [Comune di San Giorgio Bigarello], in aderenza alla Fossa De Morta, che ospita, tra l'altro numerosi individui di specie di interesse conservazionistico.	Relativamente alla sensibilità paesaggistica si rimanda a quanto esposto. L'area citata posta nel comune di San Giorgio Bigarello, limitrofa alle zone interessate dal progetto, indipendentemente dalla classificazione che era stata assegnata dal comune di Bigarelllo non può ricevere impatti negativi in quanto è proprio l'area al confine con il previsto bosco di pianura previsto	Si prende atto e si rimanda ai paragrafi 7.3.5 e 7.3.8. Si richiama la condizione ambientale n. 1

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 10 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	dal progetto. La stessa area, è stata recentemente interessata da notevoli lavori di sbancamento di sabbia, che non hanno nessuna relazione con il progetto di realizzazione della discarica.	
Il progetto non considera il valore storico dell'area e la presenza di corti agricole in prossimità della discarica. Il progetto di discarica non è ammissibile in quanto parte dell'impianto ricade nell'ambito di tutela paesaggistica del Fosso De Morta. Si contestano le motivazioni sulla scelta dell'area, carente di un'analisi approfondita del contesto paesaggistico ed ecologico.	L'area recintata dove avviene la realizzazione della discarica, il conferimento dei rifiuti e dove si localizzano le opere accessorie (impianti, stoccaggi, uffici...) è totalmente al di fuori dall'area interessata dal vincolo paesaggistico. Da un punto di vista metodologico, l'intervento è impostato in sintonia con la legge 13 del 2003 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta",	Si rimanda ai paragrafi 7.3.5 e 7.3.8. Si richiama la condizione ambientale n. 1

Comune di Isola della Scala		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
E' stata acquisita agli atti una mozione presentata da parte di alcuni gruppi consiliari del Comune di Isola della Scala contro il progetto di discarica car fluff a Sorgà ed il relativo verbale di deliberazione in Consiglio Comunale.	Si prende atto della mozione e si evidenzia che la ditta proponente auspica che il car fluff possa essere utilizzato come combustibile. Proprio per questo motivo la vita utile dell'impianto nella rimodulazione del progetto è stata diminuita da 10 a 6,3 anni, periodo di tempo che appare ragionevole perché anche nel nostro paese si passi ad un diverso destino del "car fluff". Si evidenzia infine, come più ampiamente esposto in altre parti, la compatibilità del progetto con la presenza al di fuori del sito di colture IGP.	Si prende atto e si rimanda alle considerazioni sopra riportate.

Ambito Territoriale di caccia Tartaro		
Contenuti del parere	*Controdeduzioni*	*Considerazioni*
L'impianto sorge in una zona regolarmente frequentata da cacciatori e disturberebbe la selvaggina. L'installazione dell'impianto restringerebbe la possibilità venatoria, considerata la fascia di rispetto di 150 ml dagli insediamenti antropici che i cacciatori devono rispettare. L'eventuale selvaggina che riuscisse a coesistere con la discarica potrebbe generare forte preoccupazione dal punto di vista nutrizionale e sanitario una volta catturata dai cacciatori. Presenza di colture di pregio e di aziende agrituristiche venatorie	In riferimento all'osservazione, si rileva che essa concerne l'eventuale limitazione dell'esercizio dell'attività venatoria, che rientra fra le fonti di impatto sugli ecosistemi. Nel merito si richiamano le misure di mitigazione e compensazione degli impatti sulle biocenosi naturali potenzialmente frequentanti l'ambito di intervento. La selvaggina, in relazione alle modalità di coltivazione della	Si veda il paragrafo 7.3.5

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	discarica, non può venire a contatto con i rifiuti o con inquinanti.	

In sede di verifica preliminare della documentazione è stata acquisita inoltre la nota dell'azienda agricola Benedetti per conto dell'allevamento esistente, di cui si è tenuto conto nella valutazione e la deliberazione Consiglio Comunale di Villimpeta n. 3 del 04/02/2021 con la quale si esprime contraria alla realizzazione di una discarica nel Comune di Sorgà.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

7 CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

In premessa si precisa che le valutazioni di seguito riportate risultano riferite al progetto (dettagliatamente illustrato nel paragrafo relativo al quadro progettuale del presente parere cui si rimanda), così come rimodulato dal proponente in recepimento delle osservazioni formulate dagli enti nella fase di verifica formale della documentazione (effettuata prima l'avvio del procedimento di VIA).

Esperita la fase di verifica documentale sul progetto rimodulato, a valle della presentazione pubblica del effettuata a norma dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, come previsto dalla normativa è stato dato avvio al procedimento ed alla fase di consultazione pubblica con la pubblicazione del relativo avviso e di tutta la documentazione depositata sul sito internet regionale. La fase di consultazione pubblica è stata quindi reiterata ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 a seguito della presentazione delle integrazioni da parte del proponente.

In data 09/02/2022, per l'intervento in esame, è stata inoltre effettuata l'inchiesta di cui all'art. 15 della L.R. n. 4/2016, che ha visto l'audizione, in contraddittorio con il proponente, da parte del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., organo tecnico istruttorio deputato alla valutazione della documentazione agli atti e delle relative osservazioni acquisite nel corso del procedimento, da parte dei rappresentanti del Comune di Sorgà e di tutti coloro che hanno presentato le osservazioni che sono intervenuti nella seduta per illustrarne i relativi contenuti.

Va evidenziato che, a valle dell'inchiesta pubblica, sono pervenute alcune comunicazioni da parte di alcuni soggetti (vedi premesse del parere), che riportano sostanzialmente il medesimo contenuto, nelle quali facendo riferimento alla seguente documentazione:

- documento datato 05.04.2022 dal titolo "RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE GENNAIO 2022 APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI RICHIESTI IN SEDE DI INCHIESTA PUBBLICA ED INCONTRO TECNICO";
- documento datato gennaio 2022 dal titolo "RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA";
- documento datato 03.02.2022 dal titolo "RELAZIONE PAESAGGISTICA DOCUMENTO ESPLICATIVO DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI";

si osserva che tali elaborati che:

a) non si limiterebbero ad introdurre meri elementi chiarificatori della documentazione già agli atti del procedimento, ma introdurrebbero alcune non irrilevanti modifiche progettuali;

b) sono pervenuti in un momento dell'iter procedimentale disciplinato dall'art. 27-bis d.lgs. 152/2006 in cui risulta ormai esaurita ogni facoltà di deposito di documentazione integrativa;

c) non sarebbero stati sottoposti alla prescritta fase di partecipazione pubblica;

e pertanto non dovrebbero essere sottoposti all'istruttoria del Comitato tecnico regionale VIA e della Conferenza di servizi.

Nel merito, esaminati i contenuti degli elaborati in questione, si ritiene che questi non introducano in realtà modifiche progettuali, ma, proprio in riscontro alle osservazioni pervenute, forniscano a titolo di controdeduzione elementi chiarificatori rispetto al progetto già in atti.

Nello specifico, per quanto attiene il documento prodotto in risposta alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza, si rileva che il documento prodotto ha chiaramente carattere informativo della documentazione sottoposta all'esame del Comitato e degli enti preposti, essendo finalizzata ad esplicitare, unitamente alla relazione paesaggistica agli atti, alcuni aspetti dell'intervento rispetto ai quali era stata evidenziata la mancanza di elementi informativi opportuni per poter formulare il relativo parere di merito da parte della Soprintendenza.

E' evidente che tali informazioni sono state fornite dal proponente, al primo momento del procedimento utile, ovvero nel quando sono state acquisite le osservazioni da parte della competente Soprintendenza.

A

60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Nella documentazione in questione, in particolare, il proponente provvede a chiarire alcuni aspetti del progetto che in verità, data la vastità e la complessità della documentazione che caratterizza il progetto, in alcuni casi non risultano di immediata comprensione nelle singole relazioni specialistiche.

Nella documentazione in questione il proponente chiarisce il volume massimo del terreno di cui è previsto lo stoccaggio nelle aree di deposito, che, non potrà mai raggiungere il totale del volume di cui è previsto l'asporto ed il riutilizzo, ma che prevedrà un volume massimo di 40.300 mc, essendo prevista una coltivazione e ricopertura dei diversi lotti per fasi, secondo il cronoprogramma del progetto già agli atti.

Con la documentazione prodotta il proponente chiarisce anche la non necessità di stoccare terre da scavo in area a vincolo paesaggistico.

Il proponente manifesta inoltre la propria disponibilità ad ampliare l'area di bosco di pianura, proprio in riscontro alle osservazioni della Soprintendenza (cfr. nota di deposito delle integrazioni prot.n. 52438 data 04/02/2022) .

Allo scopo, il documento comprende una planimetria inserita a titolo esemplificativo quale proposta di ampliamento del bosco di pianura. Tale soluzione potrà essere, se del caso, sottoposta al successivo esame della competente Soprintendenza, in qualità di condizione ambientale necessaria per l'ottenimento di un provvedimento favorevole.

Per quanto attiene ai contenuti dell'ulteriore documento citato (*RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE GENNAIO 2022 APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI RICHIESTI IN SEDE DI INCHIESTA PUBBLICA ED INCONTRO TECNICO*), si rileva che gli stessi forniscono riscontro ai dubbi ed alle criticità informative evidenziate dai soggetti intervenuti nel procedimento tramite la presentazione delle osservazioni e tramite l'audizione in occasione dell'inchiesta pubblica, fornendo altresì precisazioni rispetto alle scelte progettuali adottate, oggetto di discussione in occasione dell'incontro tecnico effettuato dal gruppo istruttorio con il proponente.

Si ritiene che la documentazione in questione non rappresenti quindi una modifica sostanziale del progetto limitandosi a chiarirne alcuni aspetti tecnici, senza modificare alcun elaborato progettuale agli atti.

Va rilevato inoltre che la disponibilità ad ampliare le opere a verde previste quale mitigazione dovrà tener conto, oltre che degli aspetti paesaggistici, anche degli esiti della relazione istruttoria tecnica effettuata in materia di VINCA. Tale proposta dovrà concretizzarsi nella presentazione di un progetto definitivo da presentarsi a titolo di condizione ambientale, che necessariamente dovrà essere sottoposto alla valutazione della competente Soprintendenza, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e agli uffici regionali competenti per quanto attiene gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza (vedi condizione ambientale n. 1).

Tutta la documentazione, peraltro, è stata tempestivamente pubblicata sul sito regionale peraltro prima dell'effettuazione dell'inchiesta pubblica (ad esclusione delle controdeduzioni alle osservazioni formulate in sede di inchiesta pubblica, ovviamente successive alla data della seduta). Del deposito e della pubblicazione di tale documentazione, inoltre, proprio nell'ottica di garantire la massima trasparenza ed assicurare la fattiva partecipazione al procedimento da parte di tutti soggetti interessati, in aggiunta alle fasi di partecipazione previste dalla norma e già esperite nell'ambito del procedimento, è stata data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti coinvolti, assicurando un congruo termine per eventuali ulteriori osservazioni nel merito.

In conclusione, le relative valutazioni hanno considerato quindi la documentazione tecnica presentata dal proponente in allegato all'istanza, congiuntamente alle integrazioni fornite nel corso delle varie fasi del procedimento, tutte le osservazioni trasmesse dai soggetti interessati, compresi gli aspetti emersi in sede di inchiesta pubblica, gli elementi di chiarimento ed approfondimento forniti dal proponente in sede di controdeduzioni, inerenti aspetti sia progettuali che ambientali, che sono stati opportunamente valutati nella presente relazione istruttoria, al fine di meglio definire e approfondire il quadro programmatico, il quadro progettuale e quello ambientale dell'intervento in esame.

Tutti gli elementi sono risultati funzionali alla formulazione sia delle valutazioni finali della presente relazione istruttoria, le quali vengono di seguito riportate nel presente capitolo.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

7.1 QUADRO PROGRAMMATICO

7.1.1 Pianificazione urbanistica e territoriale

Dall'analisi del quadro relativo alla pianificazione urbanistica e territoriale, si rileva una sostanziale conformità agli strumenti vigenti, sia per quanto attiene il livello regionale (PTRC), che per quello provinciale (PTCP), che per quello comunale (PRG).

In particolare il sito oggetto di intervento ricade in sottozona E2 ad uso agricolo, compatibile per la tipologia progettuale in esame.

L'area in esame è attualmente coltivata a mais e nella sola parte nord est è limitrofa ad un lembo di risaia.

Dalla verifica effettuata sui fascicoli aziendali, come approfonditamente analizzato nel paragrafo 7.2.1, si rileva che il sito non interessa aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG).

Rispetto agli obiettivi ed i temi di cui è previsto lo sviluppo nel prossimo PAT Comunale di Sorgà, tra i quali quello di sostenere la produzione agricola tipica, si evidenzia che i disciplinari di produzione IGP non contemplano limitazioni per la presenza della discarica. L'obiettivo pianificatorio prevede inoltre che siano regolate le funzioni che possono generare inquinamento o comunque interferire con la tutela ambientale, ed in tal senso si richiamano le valutazioni relative al quadro ambientale.

7.1.2 Pianificazione di settore

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

È stato valutato il fabbisogno impiantistico della Regione Veneto per lo smaltimento del car fluff (CER 191004), a partire dai più recenti dati disponibili, relativi all'anno 2020. Si riscontra una produzione totale in Veneto di car fluff pari a 37 mila ton nell'anno 2020, di cui il 94% è gestito dalla ditta Rotamfer.

La ditta ha ricevuto nel 2020 110 mila ton di rifiuti; di questi quantitativi, il 48% è car fluff e il 35% sono rifiuti caratterizzati da un elevato peso specifico, prevalentemente terre e rocce, da utilizzare per la formazione delle ricoperture giornaliere. Infine, la restante percentuale corrisponde ad altri CER 1912.

In particolare, del 48% di car fluff smaltito, 35 mila ton (67%) provengono dal Veneto e 17 mila ton (33%) dalla Lombardia.

Al 31.12.2020, il volume residuo della discarica di Sona della ditta Rotamfer è pari a 324 mila m^3. Pertanto, considerando una densità media tra car fluff e terre e rocce, in relazione alle % ritirate, (0,72 kg/m^3) si può stimare una volumetria residua della discarica pari a 234 mila ton, che corrisponde a poco più di 2 anni di esercizio, da fine 2020.

La realizzazione di nuove discariche, di norma vietata ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, può avvenire ai sensi delle deroghe definite al comma 2 del medesimo articolo.

Nel caso in esame, il riferimento per la deroga si rinviene al punto d) del comma 2 dell'art. 15 del Piano, come modificato dall'art. 3, comma 3, della LR n. 45/2019, secondo cui è ammessa la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento *"di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate"*.

Si tratta infatti di una discarica in conto proprio realizzata dalla società RMI spa, a servizio di propri impianti di trattamento rifiuti. In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 45/2019, le deroghe sono applicabili prioritariamente ai fini dello smaltimento dei rifiuti prodotti in Veneto. Nel caso di specie, i rifiuti di RMI provengono per il 55% dall'impianto di trattamento di Castelnuovo del Garda (VR) e per il 45% dall'impianto di Lainate (MI).

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Il sito prescelto non ricade inoltre nelle fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 15 del Piano, in base al quale "*è sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di 'alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi' individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni*".

Il sito non ricade inoltre nelle aree sottoposte a vincolo assoluto in base a quanto previsto dall'Elaborato D del Piano, né con riferimento alle esclusioni previste per ogni tipologia di impianto, né con riferimento alle esclusioni specifiche previste per le discariche.

A tal proposito, con riferimento alla eventuale presenza di acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile, si veda paragrafo seguente.

Piano di Tutela delle Acque

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015 esclude la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle aree da salvaguardare, individuate dal Piano di Tutela delle Acque per la presenza di acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile.

Facendo riferimento al Piano di Tutela delle Acque (approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009), il Comune di Sorgà risulta inserito nell'elenco dei comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela (Tabella 3.21 dell'allegato E del PTA, relativa all'*Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela della provincia di Verona* che individua l'acquifero confinato multifalde della provincia di Verona sottoposto a tutela). Tale inserimento era stato effettuato nella fase di formazione del Piano, sulla base dei dati forniti dal gestore dell'acquedotto, in ragione della presenza di un pozzo ad uso acquedottistico nel territorio comunale.

Con DGR 1534/2015 l'allegato E è stato suddiviso in due allegati E1 ed E2. Il Comune di Sorgà risulta inserito nell'allegato E1 (che individua i Comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela, con relative profondità da tutelare), che indica quale profondità da sottoporre a tutela > 156 m dal p.c.) .

Nell'Elaborato ZF – "*Conformità del progetto al Piano di Tutela Acque ed ai criteri di esclusione previsti dal "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali anche pericolosi*", redatto in riscontro alle osservazioni pervenute in corso di istruttoria, il proponente ha evidenziato nuovi elementi conoscitivi rispetto alla situazione presente all'epoca di formazione del piano.

In particolare il proponente, richiamando il documento *Piano per la riduzione dell'esposizione della popolazione alle sostanze inquinanti di origine naturale,* redatto da Acque Veronesi nel 2018, in data quindi successiva alla fase di formazione del PTA e della successiva suddivisione dell'allegato E, ha rilevato che:

- il pozzo ad uso acquedottistico presente fino a pochi anni fa in comune di Sorgà, che prelevava da livelli acquiferi a profondità superiori ai 150 metri, risulta ad ora dismesso in quanto interessato dal citato fenomeno di "fondo naturale";
- allo stato di fatto, per le condizioni naturali del sottosuolo, in comune di Sorgà, non sono realizzabili pozzi acquedottistici, in quanto non vi sono acquiferi con caratteristiche idonee (acquiferi di pregio);
- il prelievo in comune di Sorgà, inadeguato per le caratteristiche naturali delle acque, è stato sostituito da un nuovo pozzo (di competenza di Acque Veronesi) ubicato, a monte idrogeologico, in comune di Erbè.

In relazione ai citati elementi informativi emersi in sede di istruttoria, gli uffici della Direzione Valutazione Ambientale, Supporto Giuridico e Contenzioso, hanno ritenuto necessario richiedere opportune informazioni da parte dell'ente gestore dell'acquedotto (nota prot. n. 52120 del 04-02-22).

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

In riscontro alla richiesta, Acque Veronesi scarl, con nota acquisita agli atti con prot. n. 116819 data 14/03/2022, ha confermato che nel territorio del Comune di Sorgà non vi sono ad oggi pozzi attivi per l'approvvigionamento idrico pubblico, precisando inoltre che non ne risulta prevista l'attivazione in futuro.

In coerenza con le finalità di tutela ambientale alla base del Piano di Gestione dei Rifiuti, che mirano espressamente a proteggere gli acquiferi confinati pregiati per la produzione attuale o potenziale di acqua potabile, si ritiene che il fatto che il Comune di Sorgà sia stato inserito nell'elenco della citata Tabella 3.21 dell'Allegato E del PTA (*Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela della provincia di Verona*) sulla base della ricognizione all'epoca effettuata (2015), non implichi che il progetto, alla luce dei più recenti elementi informativi acquisiti, debba essere considerato non conforme rispetto alla pianificazione vigente in materia di rifiuti e di tutela delle acque.

Nel merito si ritiene infatti condivisibile quanto evidenziato dal proponente relativamente al fatto che l'effettivo oggetto di tutela deve essere identificato nell'acquifero confinato di pregio effettivamente presente ed utilizzato e/o utilizzabile a scopo potabile e non tanto nel territorio comunale in sé. Nel caso di specie, il territorio del Comune di Sorgà, nella situazione attuale, così come verificato anche con il soggetto gestore dell'acquedotto, non sottende un acquifero pregiato ad oggi utilizzato od utilizzabile da tutelare.

In particolare l'inidoneità all'uso potabile dell'acquifero sottostante il territorio del Comune di Sorgà è dovuta non a contaminazione antropica ma alle caratteristiche geologiche naturali che determinano livelli di fondo naturale per il parametro arsenico particolarmente elevati (con valori di fondo naturale nelle zone interessate anche superiori ai 50 µg/l). Tali valori, considerata l'evoluzione della normativa di settore che hanno portato a ridurre notevolmente i limiti per alcuni parametri (tra cui proprio l'arsenico passato dal limite di 50 µg/l a quello di 10 µg/l) comportano di fatto la non utilizzabilità dell'acquifero sottostante il territorio comunale di Sorgà, facendo venir meno, di fatto, l'oggetto tutelato dal Piano.

Nell'ambito della pianificazione del PTA, l'obiettivo è quello infatti identificare quegli acquiferi nel territorio veneto che, in virtù delle caratteristiche qualitative che li caratterizzano, sono utilizzati o possono essere utilizzati a scopo idropotabile.

Nel caso specifico queste caratteristiche sono venute meno per effetto della sopravvenuta situazione di contaminazione naturale acclarata del pozzo, che ne pregiudica quindi anche l'utilizzo potenziale, che peraltro appare in ogni caso oggettivamente di difficile attuazione, considerato il rapporto costi-benefici degli interventi che si renderebbero necessari per garantirne l'utilizzo potabile, a fronte della possibilità di attingere ad altre fonti senza necessità di costosi interventi (possibilità che di fatto il gestore della rete idrica integrata ha confermato di aver adottato decidendo di utilizzare quale fonte il pozzo in Comune di Erbé, tenuto conto che il pozzo in Comune di Sorgà non presentava più, per i motivi già specificati, le caratteristiche necessarie all'utilizzo idropotabile).

Va evidenziato infine che la pianificazione di settore, per sua natura, deve essere oggetto di continui aggiornamenti (per il PTA in particolare ne viene previsto l'aggiornamento almeno ogni 6 anni) proprio al fine di poter considerare in modo opportuno i mutamenti del quadro conoscitivo che ne sostengono le scelte pianificatorie.

Conseguentemente, nella prevista prossima revisione della pianificazione che comprenderà anche l'aggiornamento dei relativi allegati del PTA (ivi compreso l'allegato E), si darà pertanto corso al formale adeguamento dell'elenco di cui alla tabella riportata nel citato allegato E1, tenendo opportunamente conto degli elementi di novità emersi nel corso dell'istruttoria relativa alla pratica in oggetto.

Si ritiene quindi la proposta progettuale in esame compatibile rispetto alla pianificazione di settore vigente.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Altre valutazioni

E' stata analizzata la conformità del proposta anche rispetto agli ulteriori strumenti programmatici analizzati (cfr. paragrafo 3) rispetto ai quali si evidenzia una sostanziale compatibilità della proposta progettuale in esame.

Rispetto al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco (2002) che riporta le Aree a pericolosità per allagamento, si rileva che il sito di progetto non è classificato a pericolosità idraulica. L'area è a scolo naturale.

Dall'analisi della cartografia di piano, si ricava che l'area di progetto non ricade in aree in cui sono identificati fenomeni di dissesto.

Rispetto alla perimetrazione delle aree allagabili riportata nel "*Piano di Gestione Rischio Alluvioni*", redatto dal Distretto Idrografico si rileva che l'intera zona non risulta a pericolosità anche nello scenario "catastrofico" con Tr=300 anni.

Rispetto alla pianificazione di settore della Regione Lombardia si rileva che il progetto non impatta negativamente con incrementi delle portate in arrivo alla rete idrografica le criticità idrauliche evidenziate, che risultano esterne all'area di progetto.

La condizione di assenza di rischio è valutata in relazione alle condizioni geomorfologiche ed idrografiche locali analizzate in dettaglio nella relazione geologica ed idrogeologica (si veda in particolare la carta del microrilievo).

7.2 QUADRO PROGETTUALE

7.2.1 Valutazione su aspetti progettuali

Si ritiene che il progetto soddisfi i requisiti tecnici definiti dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, al fine di garantire l'isolamento del corpo rifiuti dalle matrici ambientali, relativamente ai sistemi barriera del fondo e delle sponde della discarica ed al sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche. Per quanto riguarda il sistema di copertura superficiale finale della discarica, l'impianto di raccolta e gestione del percolato e l'impianto di captazione e gestione del biogas, si rileva la conformità del progetto alla succitata norma subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e/o autorizzative di cui al presente parere, sulla base delle valutazioni riportate di seguito e nei paragrafi successivi.

Relativamente al pacchetto di copertura superficiale finale della discarica, il progetto prevede, sia in scarpata che sul pianoro, l'interposizione di una geomembrana in HDPE tra il geotessile non tessuto (che ricopre lo strato di drenaggio del biogas) e il sovrastante strato minerale argilloso compattato. In scarpata è prevista anche la stesura di una geogriglia tra il telo in HDPE e lo strato di argilla.

Al riguardo si evidenzia che tale scelta progettuale non risulta conforme ai requisiti tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., che prevede che lo strato minerale compattato venga *integrato da un rivestimento impermeabile superficiale*; inoltre stabilisce che *lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale [...]*. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, la geomembrana in HDPE, dovendo svolgere la funzione di *rivestimento* impermeabile, deve pertanto essere posizionata al di sopra dello strato minerale compattato e non al di sotto.

Nel documento di chiarimenti datato 5 aprile 2022 trasmesso dal proponente, è riportato che *Tale scelta progettuale, considerata dal proponente migliorativa, è stata adottata con la volontà di proteggere maggiormente lo strato impermeabile artificiale (telo in HDPE) e, soprattutto, per consentire la continuità idraulica dello stesso telo con il telo degli argini perimetrali della sponda dell'invaso della discarica. Infatti, qualora il telo in HDPE fosse stato posizionato al di sopra dello strato in argilla, non sarebbe stato possibile saldarlo con il telo posto a protezione del fondo dell'invaso della discarica in quanto non sarebbe stata garantita la stabilità della scarpata.* Nel

medesimo documento, è altresì riportato che *qualora tale scelta non venga ritenuta migliorativa la Ditta è comunque disponibile a recepire la prescrizione che ne preveda lo spostamento al di sopra dello strato minerale compattato.*

Si ritiene che, in ottemperanza alle disposizioni della normativa tecnica di settore vigente, il rivestimento impermeabile in HDPE debba essere posato al di sopra dello strato minerale compattato, prevedendo una soluzione impiantistica che eviti possibili infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza della superficie di contatto tra lo strato di argilla del *capping* e l'argilla degli argini perimetrali delle sponde dell'invaso, e che garantisca la stabilità della scarpata.

Relativamente allo strato previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. a protezione del geosintetico di impermeabilizzazione, si ritiene che tale funzione protettiva sia svolta dal geocomposito di drenaggio delle acque meteoriche che dovrà essere posizionato sopra il telo in HDPE. Come chiarito dal proponente, il geocomposito drenante previsto dal progetto risulta costituito da due geotessili che lo racchiudono; pertanto il geotessile inferiore funge anche da strato protettivo del sottostante telo in HDPE. Il geotessile superiore, invece, svolge la funzione di protezione dello stesso strato drenante; pertanto risulta rispettata anche la disposizione della norma che prevede la protezione dello strato drenante con un *idoneo filtro naturale o di geotessile*.

7.2.2 Confronto con le BAT

Ne caso delle discariche si applica, quale riferimento tecnico, il D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, a cui si è fatto riferimento nelle valutazioni relative agli aspetti progettuali e alle quali si rimanda.

7.2.3 Gestione biogas

Il progetto prevede la realizzazione dell'impianto di captazione e combustione (mediante torcia) nel momento in cui saranno stati completati i due lotti della discarica.

Nella relazione tecnica di progetto si evidenzia che la produzione di biogas, sulla base degli esiti del calcolo effettuato mediante apposita modellistica, sarà molto limitata e che, per questo motivo, è stata scartata la fattibilità tecnica di un recupero energetico. Per la medesima ragione, il proponente ha segnalato altresì che la torcia di progetto presenterà un funzionamento discontinuo di qualche ora al giorno.

Nella documentazione integrativa trasmessa in riscontro alla nota regionale prot. n. 306604 del 07.07.2021, il proponente, in merito alla richiesta di mettere a confronto l'ipotesi di progetto con un sistema di ossidazione biologica in situ, ha evidenziato quanto segue.

Sulla base della massima produzione prevista di biogas, vi sarebbero le condizioni per ricorrere all'ossidazione biologica in situ secondo il criterio indicato dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (ovvero una produzione di metano inferiore a 0,001 Nm3/m2/h); viene tuttavia proposto un sistema "evolutivo" di gestione del biogas in funzione dell'andamento del flusso e della qualità dello stesso nel corso degli anni. In particolare, si prevede di mantenere la centrale di combustione in funzione durante gli anni di esercizio della discarica, e di sostituirla poi eventualmente con un bio-ossidatore centralizzato (BOC) nella fase di post gestione o nell'eventualità che effettivamente risulti sovradimensionato l'impianto di combustione mediante torcia.

Non essendovi in ogni caso certezza rispetto ai reali flussi e caratteristiche di qualità del biogas ai fini della combustione in torcia, si ritiene opportuno che la discarica sia dotata di biofiltri adeguatamente dimensionati, ai quali avviare il biogas qualora il flusso e la composizione dello stesso non siano in grado di sostenere la combustione in torcia, fin dalla realizzazione dei pozzi di captazione del biogas.

Inoltre, ai fini del rilascio dell'AIA dovranno essere chiarite le tempistiche di realizzazione e attivazione dell'impianto di captazione e trattamento del biogas (combustione/bio-ossidazione).

Relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dalla torcia per la combustione del biogas, il rispetto di valori accettabili di emissione può essere garantito dal corretto dimensionamento ed

ALLEGATO A
al decreto n. 60 del 19 LUG. 2022

esercizio della torcia in conformità ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.; pertanto, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i valori limite di emissione possono essere sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, secondo le specifiche da individuare nel PMC, al fine di verificare che l'esercizio della torcia avvenga conformemente ai suddetti requisiti tecnici.

7.2.4 Valutazione su trattamento percolato

L'impianto di trattamento del percolato previsto dal progetto produce quattro tipologie di scarti:

1) oli rimossi dal pretrattamento chimico-fisico di chiarificazione;
2) fango sedimentato dal pretrattamento chimico-fisico;
3) fango originato dal trattamento biologico con sistema MBEOX;
4) concentrato derivante dal trattamento di osmosi inversa/evapo-concentrazione.

Mentre per gli oli separati nella fase di pretrattamento chimico-fisico è previsto l'avvio a smaltimento esterno, per gli altri residui è previsto un trattamento di solidificazione/stabilizzazione ai fini dello smaltimento in discarica dei fanghi inertizzati.

Al riguardo si evidenzia che i documenti tecnici di settore (cfr. BREF 2018) indicano che i processi di stabilizzazione/solidificazione non sono efficaci sui rifiuti organici ed è inoltre evidente che non sono applicabili ai rifiuti liquidi.

Pertanto i flussi dei fanghi chimico-fisici, dei fanghi biologici e del concentrato del trattamento di osmosi inversa/evapo-concentrazione, provenienti dai diversi stadi di trattamento del percolato e caratterizzati da composizione e stato fisico differenti, devono essere gestiti in modo da garantire l'efficacia dei successivi trattamenti.

Ciò detto, considerato che il concentrato del trattamento di osmosi inversa/evapo-concentrazione accumula gli inquinanti sottratti al percolato e non presenta caratteristiche idonee alla stabilizzazione/solidificazione in relazione allo stato fisico, si ritiene che debba essere inviato a impianti terzi per lo smaltimento finale.

Per quanto riguarda i fanghi prodotti dal trattamento del percolato, si ritiene che il loro conferimento in discarica potrà avvenire solo in seguito all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione; in particolare deve essere valutata l'applicabilità e l'efficacia del trattamento dei fanghi provenienti dallo stadio MBEOX, in relazione alle criticità evidenziate dal BREF di settore rispetto ai rifiuti organici.

Pertanto la commistione dei fanghi del trattamento chimico-fisico e dei fanghi prodotti dallo stadio MBEOX preliminarmente al trattamento di stabilizzazione/solidificazione potrà avvenire solo a seguito di accertamento dell'efficacia del trattamento per entrambe le frazioni.

7.2.5 Piano economico finanziario

Nel PEF sono riportati i costi di gestione del percolato previsti nelle fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica. Al riguardo, nel documento di chiarimenti datato 5 aprile 2022 il proponente ha precisato quanto segue:

- il costo previsto per il primo periodo della fase di gestione operativa (36,00 Euro/mc), in cui il percolato verrà avviato a smaltimento esterno, è un importo in linea con le attuali tariffe di trasporto e trattamento del percolato;
- il suddetto importo può essere assunto come riferimento anche per i restanti anni di esercizio della discarica, coprendo sia il costo di gestione dell'impianto di trattamento del percolato (sulla base dei costi evidenziati dal fornitore dell'impianto stesso, pari a 12,26 Euro/mc), che quello di ammortamento (stimato in 12,02 Euro/mc);

il costo medio annuo previsto per lo smaltimento del percolato prodotto in fase di gestione post-operativa è pari a 30.000 Euro (sulla base di un importo di 12,88 Euro/mc e di un quantitativo medio di percolato stimato in 2.330 mc/anno) e copre i costi di gestione dell'impianto di trattamento (non quelli di ammortamento in quanto da considerarsi già concluso).

Al riguardo si evidenzia che sui costi di gestione del percolato incide in maniera significativa il destino finale dei fanghi che esitano dal trattamento del percolato, che dovrà essere individuato tra l'avvio a smaltimento esterno e – solo previo accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione – il conferimento in discarica dei fanghi inertizzati.

Il proponente dovrà aggiornare il PEF in relazione a quanto previsto nelle conclusioni del presente parere e nelle relative condizioni ambientali; in particolare si evidenzia che i costi previsti nel periodo di operatività dell'impianto di trattamento dovranno essere stimati sulla base della soluzione più onerosa relativamente al destino finale dei fanghi.

7.2.6 Cronoprogramma

Come riportato nella relazione tecnica, il progetto prevede la realizzazione della copertura finale della discarica *Trascorsi due anni dall'ultimo conferimento, valutati i cedimenti del corpo della discarica.*

Al riguardo si rileva un'incongruenza con quanto indicato dal proponente nel cronoprogramma relativo alle diverse fasi di gestione dei settori appartenenti ai lotti 1 e 2 (si veda il paragrafo 4.12 del presente parere), corrispondenti alle fasi di conferimento rifiuti, di copertura provvisoria e di copertura definitiva. Dal cronoprogramma si evince che la realizzazione della copertura finale è prevista per settori di discarica e non, come dichiarato dallo stesso proponente, dopo due anni dall'ultimo conferimento (quindi su tutto il corpo rifiuti).

Per quanto riguarda la realizzazione dei diversi settori, viene segnalato che le operazioni di scavo seguiranno il medesimo ordine cronologico indicato nel suddetto cronoprogramma. Non risultano chiare tuttavia le tempistiche per l'allestimento dei lotti e conseguentemente per l'inizio dei conferimenti di rifiuti.

Si ritiene che ai fini del rilascio dell'AIA debbano essere acquisiti i necessari chiarimenti in merito alle tempistiche di realizzazione della copertura finale, ai tempi attesi per l'avvio dei conferimenti nel primo lotto dal rilascio del provvedimento autorizzativo (in caso di esito favorevole del presente procedimento), oltre che – come già evidenziato – in merito alle tempistiche di realizzazione e attivazione dell'impianto di captazione e trattamento del biogas (combustione/bio-ossidazione).

7.2.7 Valutazione su analisi di rischio e deroghe

La ditta proponente ha chiesto di essere inserita nella sottocategoria di cui all'art. 7-sexies, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 121/2020 e più esattamente "discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile". Per ciò che concerne poi le caratteristiche dei rifiuti conferibili in discarica, sulla base di quanto previsto dalle "Deroghe", di cui all'art. 16-ter del medesimo decreto, il proponente ha richiesto che vengano concesse deroghe sui limiti della concentrazione dell'eluato di alcuni parametri rispetto a quanto previsto dalla Tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 121/2020 per la loro ammissibilità in discarica. Il proponente ha quindi condotto l'analisi di rischio utilizzando il codice di calcolo Leach8, ponendo come condizione il rischio pari a 1. A fronte dei risultati dell'analisi di rischio, chiede in deroga i valori ottenuti in output per i parametri della Tabella 5: As, Ba, Cd, Cr totale, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cloruri, Fluoruri, Solfati, DOC e TDS.

Il proponente ha elaborato l'analisi di rischio separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2 dato che i due lotti si differenziano tra loro per geometrie, posizioni plano altimetriche e per la direzione della falda freatica. L'impostazione adottata dal proponente viene ritenuta condivisibile.

Essendo gli output dell'analisi di rischio diversi per i due lotti, i valori per cui il proponente richiede la deroga sono, per entrambi i lotti, quelli più cautelativi.

60 A 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

L'analisi di rischio è quindi stata verificata dal gruppo istruttorio ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 121/2020.

Lotto 1

Sono state verificate le fonti dei dati e la scelta degli input utilizzati dal proponente. Gli input utilizzati e le relative considerazioni si ritengono condivisibili, ad eccezione della profondità dell'acquifero; a differenza di quanto indicato dal proponente, che assume tale valore pari a 9 m, si ritiene di assumere un valore di profondità pari a 6 m. A seguire, le motivazioni a supporto.

Il proponente ricava la profondità dell'acquifero a partire dalla sezione D-D', dall'elaborato I_Relazione_geologica_idrogeologica_e_geotecnica_allegati, dichiarando che la profondità dell'acquifero è di almeno 9 m. Tuttavia, in corrispondenza delle indagini condotte dal proponente nella sezione D-D', si rileva la presenza di lenti di argilla che interrompono la profondità dello strato sabbioso. Le lenti di argilla sono localizzate in corrispondenza dei pozzi di indagine, ma non si può escludere con certezza che ci possa essere una continuità tra le lenti nelle zone tra pozzo e pozzo, considerando anche i dati presentati per la sezione G-G'. Infatti, confrontando i profili stratigrafici nell'intersezione tra le sezioni D-D' e G-G', si riscontra una discrepanza tra gli orizzonti stratigrafici presentati, non essendoci corrispondenza tra gli strati di sabbia e argilla. Infine, i punti di indagine utilizzati per costruire il profilo stratigrafico della sezione scelta risultano esterni all'area di conferimento del sito.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato inoltre che le prove CPTU 05, 07 e 09, ubicate all'interno del lotto 1, forniscono risultati che si ritengono più attendibili per la tecnica di indagine utilizzata ai fini della ricostruzione del profilo stratigrafico, si ritiene che la sezione G-G' sia il riferimento più corretto per ricavare la profondità dell'acquifero, che viene quindi assunta pari a 6 m.

Avendo pertanto considerato un valore della profondità dell'acquifero pari a 6 m, dall'analisi di rischio si ottengono, per i vari inquinanti per i quali il proponente chiede la deroga, valori derogabili minori in termini di concentrazione.

Lotto 2

Sono state verificate le fonti dei dati e la scelta degli input utilizzati dal proponente. Gli input utilizzati e le relative considerazioni si ritengono condivisibili.

Rispetto alla richiesta del proponente di derogare tutti i parametri presentati nell'analisi di rischio, con i valori di output ottenuti ponendo il rischio pari a 1, si riportano le seguenti considerazioni.

Il proponente ha fornito i risultati dei test di eluizione condotti dallo stesso negli anni 2020-2022 sui rifiuti in conto proprio che chiede di smaltire all'interno della discarica in progetto. Tali rifiuti provengono dagli impianti di selezione che nel tempo sono stati migliorati nel recupero delle varie frazioni, in particolare quella dei metalli non ferrosi come dichiarato dallo stesso proponente.

Pertanto emerge che proprio in virtù di tali migliorie selettive, nei risultati dei test di eluizione succitati non vi siano superamenti rispetto ai valori limite di Tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 121/2020 per i metalli non ferrosi, come invece sono stati autorizzati all'epoca nel simile impianto di smaltimento di Rotamfer.

Tali considerazioni saranno richiamate anche in fase di autorizzazione, nell'ottica di perseguire un approccio cautelativo nella definizione dei parametri per i quali saranno concesse le deroghe, nonché dei valori limite derogabili.

7.2.8 Alternative di progetto

Il documento prodotto da proponente in riscontro alla richiesta integrazioni, fornisce una approfondita e specifica analisi delle alternative ragionevoli, che risultano adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, considerati gli obiettivi di progetto e le motivazioni alla base del medesimo.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

L'alternativa zero (ovvero la non realizzazione dell'intervento), nel caso specifico comporterebbe di fatto impossibilità di prosecuzione delle attività di recupero VFU da parte del proponente, mentre le alternative tecnologiche, pur considerate, per diverse ragioni non appaiono perseguibili.

Per quanto attiene le alternative di localizzazione, il proponente ha dato conto delle valutazioni effettuate per individuare il sito prescelto, che si sono basate su una serie di fasi successive, che, a partire dall'individuazione di 20 siti potenziali, hanno portato ad effettuare indagini di dettaglio su cinque siti prescelti, e a considerare quale sito preferibile quello prescelto, in particolare in ragione delle peculiari caratteristiche geologiche, ambientali, urbanistiche e vincolistiche che permetterebbero la realizzazione dell'impianto.

7.3 QUADRO AMBIENTALE

7.3.1 Atmosfera

Il proponente ha sviluppato uno studio modellistico seguendo le indicazioni presenti nell'Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità sia dell'impatto odorigeno che per le simulazioni della dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Lo strumento modellistico adottato, ovvero il modello CALPUFF con ricostruzione meteo tridimensionale, e la sua configurazione, si ritengono adeguati al caso in esame.

Sono stati considerati due scenari emissivi, il primo relativo alla fase di attività della discarica con emissioni associate a rifiuti esposti, sia nel corpo di discarica che negli stoccaggi, oltre alle emissioni degli sfiati del serbatoio del percolato e dell'impianto di percolato; il secondo scenario relativo alla fase di post gestione della discarica nel quale le emissioni da rifiuti non ricoperti vengono a mancare. La sorgente emissiva è stata caratterizzata utilizzando misure olfattometriche appositamente eseguite in un impianto analogo e andando a caratterizzare il tipico rifiuto che verrà trattato nell'impianto (car-fluff) e il serbatoio di raccolta del percolato.

I calcoli modellistici stimano per entrambi gli scenari valori al di sotto di 1 UO/m3 in tutti i 15 recettori sensibili individuati nel raggio di 3 km dall'impianto, soddisfacendo i valori di accettabilità del disturbo olfattivo definiti dall'Orientamento operativo. In conclusione, non si rilevano criticità per l'impatto odorigeno associato all'impianto in valutazione.

Relativamente alle emissioni di PM10 e NO2 dovute al traffico indotto, lo studio previsionale di diffusione è stato svolto utilizzando uno strumento modellistico (CALINE 4) che si ritiene adeguato al caso in esame e l'impostazione metodologica adottata risponde ai criteri posti nell'Orientamento operativo.

Per quanto riguarda la stima della concentrazione di biossido di azoto (NO2), il modello CALINE 4 applica delle assunzioni, relative ad esempio alla composizione delle emissioni veicolari, e sfrutta uno schema semplificato per descrivere le reazioni chimiche. L'Orientamento operativo tuttavia prevedrebbe l'adozione di un criterio più conservativo e cautelativo per tale stima, con una trasformazione al 75-80% degli NOx. In ogni caso, anche applicando il criterio previsto dall'Orientamento operativo, le concentrazioni stimate nell'area di studio non raggiungono valori tali da superare il valore di significatività del 5% del rispettivo valore limite per la protezione della salute umana. In conclusione, dunque, non si rilevano criticità per l'impatto generato sulla qualità dell'aria dal traffico indotto.

In merito alle misure di mitigazioni che il proponente può mettere in atto, si considerino le seguenti:

- spazzatura quotidiana dei piazzali;
- eventuale lavaggio ruote dei mezzi in uscita;
- privilegiare nella prassi gestionale dell'impianto, e in particolare per la fase di cantiere, l'impiego di mezzi d'opera di tecnologia recente (almeno Euro 5 Stage IV) e che degli stessi venga assicurata una corretta manutenzione ai fini dell'ottimale controllo delle emissioni.

A
60
19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

7.3.2 Suolo e sottosuolo

Uso del suolo

Per quanto attiene la tipologia di colture interessate dal progetto, si riportano gli esiti degli approfondimenti effettuati.

La Carta della Copertura del Suolo della Regione del Veneto (aggiornamento 2020) evidenzia la presenza nell'area in disponibilità e di intervento (TAV. B1) della categoria 212 "Terreni arabili in aree irrigue" per il 99 % della superficie; il rimanente 1 % è coperto dalle categorie 232, 113, 511, rispettivamente "Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "Strutture residenziali isolate" e "Canali e idrovie". In un *buffer* di 500 m applicato nel contorno risulta che il 92 % della superficie appartenga alla categoria 212 "Terreni arabili in aree irrigue" e per il 4 % alla categoria 121 "Insediamenti zootecnici"; segue la categoria 113 "Strutture residenziali isolate" con il 2 % e le categorie 232 e 511.

L'analisi delle colture dei fascicoli aziendali nei singoli mappali tra il 2015 e il 2020 evidenzia: 1) la presenza nel mappale 30 del foglio 8 di Riso Carnaroli nel 2019 e nel 2020; 2) la presenza del Riso Vialone Nano nel mappale 24 del foglio 13 nell'anno 2018 e la presenza del Riso Carnaroli nel 2019 nel medesimo mappale. Per gli altri anni e per i rimanenti mappali le colture sono principalmente mais e frumento, distribuiti negli anni di analisi.

Si evidenzia che il mappale 30 del foglio 8 non è interessato dal bacino di contenimento della discarica. Inoltre il mappale 24 del foglio 13 ricade solo parzialmente nel bacino di contenimento; per la porzione che ricade dentro il bacino di contenimento la banca dati dell'uso del suolo (aggiornamento 21 ottobre 2020) individua il codice 329 "Corsi d'acqua, canali e idrovie".

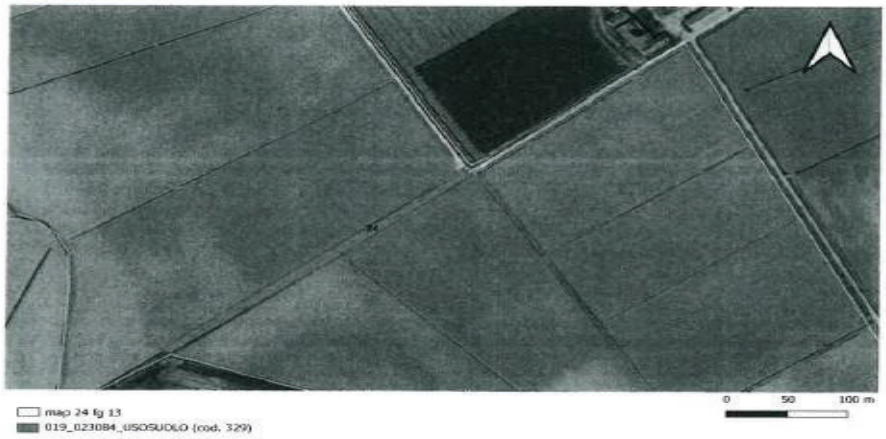

La verifica è stata effettuata anche in riferimento al mappale 23 del foglio 8, che pur non essendo riportato questo mappale è compreso negli elaborati grafici (TAV. 1). La verifica effettuata ha evidenziato la coltura di granoturco (mais) dal 2015 al 2020.

Dalla verifica effettuata sui fascicoli aziendali, in conclusione, si rileva che il sito non interessa aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG).

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Da verifiche effettuate si rileva inoltre che in ogni caso i disciplinari di produzione IGP non contemplano limitazioni per la presenza della discarica".

Terre e rocce da scavo

Il proponente ha presentato una revisione del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, aggiornando esaustivamente il piano della caratterizzazione ai sensi dell'allegato 2 del DPR 120/2017, in particolare con le specifiche in merito al numero e alle caratteristiche dei punti di indagine e al numero e alle modalità dei campionamenti da effettuare.

Inoltre, il proponente ha chiarito l'incongruenza tra il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce e il SIA in merito alla quantità di volume di scavo. Pertanto, le integrazioni si ritengono recepite e la documentazione aggiornata esaustiva.

7.3.3 Acque sotterranee

Il gruppo istruttorio ha provveduto all'analisi della componete acque sotterranee trattata dal proponente nella "Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica" e nei documenti integrativi successivi.

Si è ritenuto necessario chiedere integrazioni esplicative al proponente in merito sia all'implementazione delle indagini conoscitive dell'area, sia in riferimento al modello di flusso delle acque sotterranee.

Era stato inoltre richiesto di prevedere la progettazione di una barriera idraulica di contenimento delle eventuali fuoriuscite di liquidi contaminanti e di trattamento delle acque emunte. Il proponente, in risposta alla richiesta di integrazione, ha predisposto uno strumento modellistico, quale componente essenziale per la progettazione della barriera idraulica, e ha previsto la realizzazione di pozzi atti al prelievo delle acque di falda interessate da un potenziale inquinamento.

Il dominio di calcolo del modello, revisionato nel corso delle integrazioni presentate in fase istruttoria, risulta in accordo con quanto previsto dalle linee guida internazionali sull'argomento (Romano et al., linee guida ISPRA - Sviluppo e valutazione di modelli di flusso in acquiferi porosi - 2021). Inoltre, l'errore utilizzato è stato epurato da alcuni valori, in quanto limitrofi (e quindi meno rilevanti) rispetto all'area del sedime della discarica. Infatti, richiamando quanto dichiarato dal proponente, "nella fase di calibrazione del modello si è data "priorità" alla calibrazione nella parte del modello interessata dall'inserimento dei punti di emungimento. Questo sia per l'ovvio motivo di meglio verificare l'efficacia della barriera idraulica che per motivi geologici, ovvero la maggiore significatività della parte interessata dalle molte indagini in sito rispetto alle aree "ai margini" in cui il modello viene esteso per correttezza di procedura di calcolo. I risultati della calibrazione riportati in fondo al testo mostrano infatti come gli errori (differenza tra quota piezometrica misurata e quota piezometrica simulata) siano minori nella parte centrale del modello stesso".

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene che lo strumento modellistico rappresenti una solida base di riferimento per la fase progettuale ed esecutiva della barriera idraulica.

Era stato inoltre richiesto al proponente di integrare la rete di monitoraggio per la falda oggetto di studio, tipica di aree di bassa pianura veneta, predisponendo un sistema di monitoraggio in continuo tramite data logger con registrazione in continuo e frequenza di acquisizione non inferiore a n. 1 record per giorno. Si ricorda che, come previsto dal D.Lgs. 121/2020 e s.m.i., i punti di campionamento delle acque sotterranee che rientrano nell'attività di controllo devono essere almeno 1 a monte e 2 a valle. In occasione dei campionamenti, è necessario inoltre vengano rilevati i livelli di falda in tutti i punti disponibili al fine di determinare la direzione delle acque sotterranee al momento del campionamento. Infine, allo scopo di acquisire maggiori conoscenze riguardo all'analisi dell'interferenza tra la falda e il reticolo idrico superficiale, è opportuno posizionare almeno un punto di monitoraggio in continuo all'interno di ciascun corso d'acqua che si ritiene essere in relazione con le acque sotterranee.

A valle delle integrazioni formali, il proponente ha implementato il livello conoscitivo attraverso una serie di indagini geognostiche (geofisiche e geotecniche), che risultano adatte al contesto geologico ed idrogeologico di riferimento.

ALLEGATO A
60
19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Inoltre, da quanto dichiarato dal proponente, risulta che l'acquifero oggetto del presente studio è monitorato in continuo con la presenza di 12 piezometri, due dei quali sono allestiti con sonda multiparametrica che misura livello, conducibilità elettrica e temperatura.

Il proponente ha predisposto dunque una rete di monitoraggio rilevante dal punto di vista quantitativo, che dovrà essere garantito per tutta la gestione della discarica (realizzazione, gestione operativa e gestione post operativa).

Il monitoraggio proposto dal proponente, e inclusivo degli elementi sopra descritti, ovvero l'identificazione di almeno 1 piezometro a monte e 2 a valle, nonché di almeno un punto di monitoraggio in continuo nel corso d'acqua in relazione con le acque sotterranee, dovrà far parte del Piano di Monitoraggio e Controllo in sede di rilascio dell'AIA.

Tale monitoraggio renderà disponibile una notevole quantità di dati di tipo qualitativo e quantitativo dell'acquifero coinvolto nella modellazione. Tali dati forniranno informazioni con le quali aggiornare e adeguare lo strumento modellistico, come da prassi nell'ambito della pratica modellistica, che prevede appunto l'aggiornamento e l'implementazione del modello con i nuovi dataset.

Lo strumento modellistico dovrà quindi essere aggiornato come elemento dinamico di supporto all'eventuale fase di realizzazione della barriera idraulica, utilizzando in input tutti i dati disponibili dal sistema di monitoraggio implementato dal proponente (piezometri muniti di sensori di registrazione in continuo, livello e portate del canale Acque Alte Mantovane ed eventuali altri dati disponibili). In sostanza, dovrà essere utilizzato il nuovo set di dati ottenuti dal monitoraggio per garantire un continuo aggiornamento del modello, in particolare comprensivo di una validazione del modello stesso con i nuovi dati. Qualora fosse necessario, il modello potrà anche essere ricalibrato e implementato con eventuali nuove informazioni disponibili. Tale aggiornamento dovrà essere fornito annualmente all'Autorità competente per tutta la fase di esercizio della discarica e ogni cinque anni durante la fase di gestione post operativa.

Si rimanda alla relativa condizione ambientale.

7.3.4 Ambiente idrico

Tenuto conto che nel percolato, attesa la provenienza dei rifiuti conferiti in discarica, possono essere presenti anche numerose sostanze i cui limiti allo scarico in acque superficiali sono indicati nel D.Lgs. 152/2006, parte terza, Allegato 1, sezione A, paragrafo A.2.6, Tabella 1/A e paragrafo A.2.7 – Tabella 1/B., in relazione allo scarico proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, è stato richiesto al proponente di verificare, ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori, l'efficacia di abbattimento anche in relazione alle sostanze riportate nel D.Lgs. 152/2006, parte terza, Allegato 1, sezione A, paragrafo A.2.6, Tabella 1/A e paragrafo A.2.7 – Tabella 1/B.

Il proponente ha eseguito apposite indagini con campionamento sul canale Acque Alte Mantovane e sulle canalette irrigue in ingresso al sito, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti per l'utilizzo delle acque ad uso irriguo.

Il proponente ha riportato inoltre le motivazioni della scelta tecnologica adottata, incentrata sulla tecnologia dell'osmosi inversa in due passaggi con la particolarità di prevedere, a valle della sezione chimica prima dell'osmosi, un sistema di trattamento biologico ad ossigeno puro.

Tale configurazione permetterebbe di concentrare nei fanghi un quantitativo importante di inquinanti, tra cui metalli pesanti e PFAS, oltre a poter attivare un processo tipo nitrificazione – denitrificazione per la rimozione biologica dell'azoto (ammoniacale, nitroso e nitrico).
Inoltre, rispetto alla configurazione classica, che prevede la filtrazione diretta del percolato con osmosi inversa, l'impianto è dotato anche di una sezione di ultrafiltrazione (impianto MBR) allo scopo di rimuovere tutta la parte solida prima del trattamento di osmosi, che sarà quindi dedicato esclusivamente alla rimozione della frazione disciolta, con elevati rendimenti di separazione. L'impianto prevede inoltre un affinamento finale di adsorbimento su carbone attivo in grado di rimuovere PFAS e PFOS eventualmente ancora presenti.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Nello studio il proponente richiama i risultati di prove sperimentali condotte con un impianto pilota di osmosi inversa sul percolato proveniente dalla discarica ROTAMFER di Sona – Verona, di caratteristiche chimiche analoghe a quelle attese per il percolato della discarica in progetto, evidenziando, per tutti i parametri considerati, il rispetto dei limiti.

Considerando il rapporto tra la portata dello scarico (pari a 1,4 l/s) e la portata del corpo idrico ricettore (oltre cento volte superiore) viene quindi valutata la non influenza dello scarico su un utilizzo irriguo delle acque.

Data la rilevanza ambientale connessa alla presenza delle sostanze perfluoroalchiliche che caratterizzano il percolato, ai fini di verificare nel tempo l'efficacia del trattamento, si ritiene in ogni caso che i limiti allo scarico da fissare in sede di rilascio dell'AIA debbano comprendere anche i limiti relativi alle sostanze PFAS.

Ai fini di verificare la non influenza del rispetto alle capacità autodepurative del corpo recettore, pur considerando la notevole differenza tra la portata di scarico e la alla portata del Canale Acque Alte e del fiume Mincio in particolare, si ritiene inoltre di dover prescrivere l'effettuazione periodica di un monitoraggio sul corpo idrico, con punti di prelievo a monte e a valle dello scarico dell'impianto di trattamento del percolato, prevedendo l'analisi non solo dei parametri di Tabella 3 del D.Lgs. 152/2006 caratteristici del processo dell'impianto in questione, ma anche dei composti perfluoroalchilici (vedi condizione ambientale n.6).

7.3.5 Risorse naturali e Rete Natura 2000

La componente è stata oggetto di osservazioni. In particolare il Comune di Sorgà richiama gli esiti dei rilievi faunistici condotti nella primavera del 2021, nei quali veniva rilevata, anche la presenza di specie di interesse conservazionistico che determinerebbe la non condivisibilità delle conclusioni di esclusione della necessità procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Si richiamano nel merito le conclusioni della relazione istruttoria tecnica 129/2022, redatta dagli uffici dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV e pubblicata sul sito web regionale, nella quale si conclude che:

è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e si dichiara:

per il progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta, in comune di Sorgà (VR), una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

e si prescrive:

1. *di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Egretta garzetta, Himantopus himantopus, Calandrella brachydactyla, Vanellus vanellus, Galerida cristata, Eptesicus serotinus;*
2. *di utilizzare, per la realizzazione del bosco di pianura, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum).*

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

L'estensione del bosco di pianura non dovrà risultare inferiore a 3 ettari (al netto delle fasce arboreo-arbustive, monofilari o plurifilari, perimetrali all'ambito in oggetto). Gli interventi di rimboschimento dovranno essere attuati entro l'avvio del conferimento dei rifiuti e la gestione di tale rimboschimento andrà rivolta anche allo sviluppo e successivo mantenimento delle condizioni ecotonali. Nella gestione delle siepi perimetrali andrà previsto anche il governo a capitozza di una quota non inferiore al 20% delle entità impiegate;

3. *di integrare le opere a verde previste con lo sviluppo di una zona umida equiparabile, sotto il profilo idraulico-gestionale, all'agroecosistema risicolo di tipo tradizionale (o almeno con sommersione invernale e il mantenimento di una "camera d'acqua" nei periodi estivi). La zona umida avrà preferibilmente un'estensione non inferiore a 2 ettari (anche all'esterno dell'ambito in disponibilità del Proponente laddove ciò fosse necessario in ragione degli aspetti idraulico-gestionali);*
4. *di mettere in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza di tutte le opere a verde previste (bosco di pianura, siepi perimetrali, zona umida, superficie agricola) per l'intera durata della gestione post-operativa dell'impianto. Con riguardo alla verifica dell'efficacia delle opere a verde, dovrà essere effettuato il monitoraggio delle predette specie di interesse comunitario, sulla base di uno specifico programma da redigersi ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 (comprensivo delle stazioni per il "bianco") e trasmetterlo all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza. Per la componente avifaunistica il monitoraggio riguardi l'area vasta ricompresa tra i siti ZSC/ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina", ZSC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano", ZSC/ZPS IT3210013 "Palude del Busatello", ZSC/ZPS IT20B0010 "Vallazza", IT20B0011 "Bosco Fontana" e ZSC IT20B0014 "Chiavica del Moro", in corrispondenza delle superfici eleggibili a elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per specie selvatiche di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee;*
5. *di effettuare le lavorazioni per la realizzazione delle opere funzionali alla discarica preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione di queste lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso delle specie di cui sopra, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);*
6. *di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.*

7.3.6 Viabilità e Traffico

A seguito dell'analisi della documentazione relativa alla viabilità da e per la discarica e delle osservazioni pervenute alla Regione sia dagli Enti Pubblici che da privati, si è reso necessario richiedere delle integrazioni che meglio rappresentassero l'impatto che poteva derivare dalla realizzazione della discarica.
In particolare è stato richiesto di produrre:

- una nuova campagna di rilievi del traffico nelle strade interessate dal transito degli automezzi della discarica;
- uno studio sul traffico con i livelli di servizio prima e dopo l'intervento

Il proponente ha quindi effettuato una campagna di rilievi ed ha prodotto uno studio sul traffico con il quale ha dimostrato che i Livelli di Servizio LOS nelle strade percorse dai camion da e per la

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

discarica, non subiscono cambiamenti ovvero non si riscontra un peggioramento significativo del flusso stradale.

Per quanto riguarda il percorso degli automezzi indicato dalla Ditta e definito con le integrazioni fornite, nelle sue osservazioni il Comune di Castel d'Ario riporta che gli automezzi attraversano il centro abitato e pertanto non ritiene sostenibile l'incremento di traffico generato dall'intervento; il proponente ha quindi formulato al riguardo un'ipotesi alternativa per diminuire i transiti in viale della Libertà, indicando percorsi diversi per i mezzi da e per la discarica. Ha proposto quindi per i veicoli in uscita la percorrenza lungo la SP 50 per proseguire lungo Viale della Libertà, mentre per i mezzi in direzione dell'impianto e provenienti dalla SP ex SS 10 di proseguire fino a piazza Giuseppe Garibaldi, svoltando poi a sinistra su via Vittorio Veneto per riconnettersi alla SP 50 attraverso via di la dell'Acqua e strada de Morta.

Il Comune di Castel d'Ario ha proposto delle soluzioni alternative alla viabilità per escludere l'attraversamento delle aree urbane residenziali, che però, dal sopralluogo effettuato, hanno evidenziato delle criticità per la loro realizzazione.

Sono state presentate osservazioni relativamente alla viabilità anche da parte dei Comuni di S. Giorgio Bigarello, Nogarole Rocca, Sorgà e Castelbelforte.

Il Comune di S. Giorgio Bigarello ha osservato che il percorso attraversa centri abitati con la presenza di 2 scuole, a tale proposito la ditta si è dichiarata disponibile per una rimodulazione dell'orario di ingresso e uscita evitando di sovrapporsi all'ora di punta mattinale; la proposta, che prevede un nuovo orario dalle ore 8 alle 17 anziché dalle 7 alle 17, eviterebbe il transito dei mezzi pesanti durante l'ingresso a scuola.

Il Comune di Nogarole Rocca sottolinea che le alternatine n. 2 e 3 dello SIA non sono percorribili per i divieti di transito esistenti, si rileva che tali alternative sono state scartate.

Il Comune di Sorgà fa delle osservazioni sui percorsi alternativi, in sede di integrazioni il Proponente ha chiarito il percorso che verrà utilizzato.

Ha presentato osservazioni anche il Comitato No Car Fluff esprimendo la preoccupazione per l'ulteriore traffico pesante aggiunto determinato dall'attività della discarica; il Proponente ha controdedotto affermando che il traffico è stato oggetto di uno specifico e dettagliato approfondimento. Analogamente per l'osservazione del Sig. Zanardi che osserva, per quanto concerne Via Bosco, l'inadeguatezza della viabilità, la ditta controdeduce riportando lo studio sul traffico effettuato e ricordando che il traffico esistente è stato valutato modesto.

Il Proponente ha risposto a tutte le osservazioni ed alcune osservazioni è stato dato riscontro con la documentazione integrativa richiesta dalla Regione.
Tutte le osservazioni sono state prese in considerazione e valutate dal gruppo istruttore.

ITINERARI

Per individuare il tracciato ottimale sono stati confrontati 3 percorsi alternativi confrontandone le potenziali criticità. I criteri utilizzati per effettuate le valutazioni si basano su:

- ✓ la lunghezza complessiva del percorso partendo dall'uscita dell'Autostrada A22;
- ✓ la presenza di elementi nodali che determinano condizioni di deflusso interrotto (semafori), distinti tra semafori attuati dal traffico veicolare e semafori pedonali "a chiamata";
- ✓ le caratteristiche geometriche della rete stradale andando ad individuare gli elementi che possono condizionare la circolazione dei mezzi pesanti;
- ✓ esposizione della popolazione residente al traffico veicolare, misurata come la lunghezza complessiva dei tratti all'interno dei centri abitati afferenti.

Gli itinerari individuati sono:

Itinerario 1

A
60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

L'accesso alla discarica prevede che i mezzi escano dall'Autostrada A22 al casello di Mantova Nord per poi transitare lungo la SPexSS 10 fino a Castel D'Ario. Dalla rotatoria sulla SP10 le strade interessate dall'attraversamento a Castel d'Ario (Viale della Libertà, strada Oriano, strada De Morta) sono strade comunali urbane di quartiere che si collegano alla SP50 in provincia di Verona dirigendosi verso via Bosco in Comune di Sorgà verso la discarica.

Itinerario 2
L'accesso alla discarica prevede che i mezzi escano dall'Autostrada A22 al casello di Nogarole Rocca per poi impiegare la SP3 e la SP50a attraversando i centri abitati di Bagnolo, Fagnano, Erbè e Pontepossero.

Itinerario 3
L'accesso alla discarica prevede che i mezzi escano dall'Autostrada A22 al casello di Nogarole Rocca per poi impiegare la SP3. Passato il centro abitato di Bagnolo, l'itinerario devia sulla SP25, superando il centro abitato di Roncolevà e attestandosi sulla SP 249 a Castelbelforte. Il percorso si immette sulla SPexSS 10 in corrispondenza del centro abitato di Susano e da lì prosegue fino alla discarica come l'itinerario 1 passando per Castel d'Ario e per la SP 50.
I criteri utilizzati per confrontare gli itinerari sono:

- Lunghezza dell'itinerario;
- Presenza di semafori lungo il percorso
- Limiti di velocità per i soli mezzi pesanti;
- Lunghezza dei tratti all'interno dei centri abitati.

In sintesi si riporta il risultato dell'analisi

	Itinerario 1	Itinerario 2	Itinerario 3
Lunghezza dell'itinerario	17,8 km	13,3 km	25,6 km
Semafori sull'itinerario	2 pedonali	2 attuati + 2 pedonali	2 attuati
Limiti di velocità per i soli mezzi pesanti	Assenti	Presenti	Assenti
Lunghezza tratti all'interno di centri abitati	3.152 m	4.190 m	7.933 m

Dalla tabella si può riscontare che l'itinerario 3 è quello con il percorso più lungo e con una maggiore lunghezza di tratti all'interno dei centri abitati.
Gli itinerari 1 e 2 sono percorsi comparabili ma, c'è da rilevare che i valori sia della lunghezza del percorso che i tratti interessati dai centri abitati nell'itinerario 1 sono inferiori rispetto a quelli dell'itinerario 2 inoltre l'itinerario 2 risulta maggiormente penalizzato dalla presenza di 2 semafori nel centro abitato di Bagnolo attuati dal traffico veicolare, che interrompono il regolare deflusso veicolare. C'è inoltre da rilevare che l'itinerario 2 prevede l'attraversamento di via Molino a Pontepossero, quindi del ponte sul Tione aderente allo storico mulino del 1400 che presenta evidenti lesioni con problematiche di distacco di una campata sul fronte sud.
Per le argomentazioni sopra esposte è risultato quindi preferibile l'itinerario 1

SOSTENIBILITA'

Sono state effettuate delle verifiche sulla sostenibilità del traffico generato dai mezzi da e per la discarica. E' stata effettuata una campagna di rilevazione del traffico nel periodo compreso tra il 20.09.2021 ed il 28.09.2021 che ha interessato 10 sezioni stradali monodirezionali e 15 nodi appartenenti alla rete viaria interessata dall'itinerario prescelto
Le sezioni individuate per il rilevamento sono riportate nella tabella di seguito

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Sezione	Localizzazione
R01 (dir.A e dir.B)	Comune di Castel d'Ario, SPexSS 10, in prossimità del chilometro 304+000
R02 (dir.A e dir.B)	Comune di Sorgà, SP 50 via Casello, in prossimità del confine comunale con il Comune di Castel d'Ario
R03 (dir.A e dir.B)	Comune di San Giorgio Bigarello, SPexSS 10 in prossimità del chilometro 295+100
R04 (dir.A e dir.B)	Comune di Trevenzuolo, SP25 in prossimità del confine comunale con il Comune di Castelbelforte
R05 (dir.A e dir.B)	Comune di Nogarole Rocca, SP3 via Vittorio Veneto in prossimità del civico 66

I nodi interessati dal rilevamento sono riportati nella tabella che segue:

Nodo	Localizzazione	Giornata di osservazione
N01	Comune di Castel d'Ario, intersezione a rotatoria tra SPexSS 10 e viale della Libertà	22/09/2021
N02	Comune di Castel d'Ario, intersezione a regime di priorità tra strada De Morta, strada Oriano e via di là dell'Acqua	22/09/2021
N03	Comune di Castel d'Ario, intersezione a regime di priorità tra SPexSS 10 e via Vittorio Veneto	22/09/2021
N04	Comune di Castel d'Ario, intersezione a regime di priorità tra SPexSS 10 e SP249	22/09/2021
N05	Comune di Sorgà, intersezione a regime di priorità tra SP50 e via Bosco	22/09/2021
N06	Comune di Sorgà, intersezione a regime di priorità tra via Belfiore e via Molino	22/09/2021
N07	Comune di Erbè, intersezione a regime di priorità tra via Vittorio Emanuele e viale G. Basilicà	22/09/2021
N08	Comune di Erbè, intersezione a regime di priorità tra viale G. Basilicà, via don G. Veronese e via Oltre Tione	23/09/2021
N09 S01 S02	Comune di Trevenzuolo, intersezione a livelli sfalsati tra SP50a e SP25	23/09/2021
N10	Comune di Nogarole Rocca, intersezione semaforizzata tra SP3 via Vittorio Veneto, via Europa e via Arena	23/09/2021
N11	Comune di Nogarole Rocca, intersezione semaforizzata tra SP3 via Vittorio Veneto e via Stradel Basso	23/09/2021
N12	Comune di Trevenzuolo, intersezione semaforizzata tra SP25 via Virgiliana, via C. Battisti e strada Dossi	23/09/2021
N13	Comune di Castelbelforte, intersezione a rotatoria tra SP249 e via Cavour	23/09/2021

ALLEGATO A
60
19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

I risultati dell'indagine con riferimento ai valori medi giornalieri nei giorni feriali sono rappresentati nella tabella seguente

	stato di fatto 2021 (traffico feriale medio/giorno) - valore bidirezionale			
STRADA	tot ve/g	leggeri ve/g	commerciali ve/g	pesanti ve/g
R01 SPexSS10	**9.775**	7.496	1.000	1.279
R02 SP50	**2.107**	1.759	250	98
R03 SPexSS10	**13.433**	10.344	1.670	1.419
R04 SP25	**2.978**	2.329	377	272
R05 SP3	**9.181**	7.065	1.091	1.025

Una volta effettuati i rilevamenti dello stato di fatto sono state effettuate delle analisi funzionali con riferimento, per l'itinerario prescelto, allo stato di fatto e di progetto per verificare l'impatto trasportistico che si viene a generare con il nuovo carico veicolare sulla rete stradale.

E' stato calcolato il livello di servizio sia per lo stato di fatto che per quello di progetto.
I risultati delle analisi hanno portato a determinare i risultati riportati nelle tabelle seguenti

tratta	Stato di fatto		Stato di Progetto	
	PTSF (%)	L.d.S.	PTSF (%)	L.d.S.
SP ex SS 10 Bigarello (R03) dir Est	71.4%	D	72.3%	D
SP ex SS 10 Bigarello (R03) dir Ovest	83.4%	D	83.8%	D
SP ex SS 10 Castel d'Ario (R01) dir Est	67.7%	C	68.8	C
SP ex SS 10 Castel d'Ario (R01) dir Ovest	76.9%	D	77.1%	D
SP 50 (R02) dir Nord Sorgà	48.2%	B	51.2%	B
SP 50 (R02) dir Sud Castel d'Ario	40.2%	B	41.4%	B

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 10 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

	Stato di fatto			Stato di progetto		
	Tempo di ritardo medio del nodo (sec/v)	L.d.S - nodo	Coda massima (vei)	Tempo di ritardo medio del nodo (sec/v)	L.d.S - nodo	Coda massima (vei)
Nodo 1: Rotatoria tra la SP ex SS 10 e viale della Libertà	6/11	A/B	3	6/11	A7B	3
Nodo 2: incrocio viale della Libertà/Oriano – strada de Morta – via di là dell'Acqua	4	A	1	4	A	1
Nodo 3: incrocio Piazza Giuseppe Garibaldi via Vittorio Veneto	5	A	3	5	A	3
Nodo 4: incrocio SP 249 – SP ex SS 10	4	A	2	4	A	2

Le risultanze dell'analisi funzionale portano a concludere che il carico veicolare generato dal progetto è tale da non alterare il Livello di servizio su nessun arco o nodo

Per quanto attiene alle proposte di soluzioni di percorso alternative formulate a seguito delle osservazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, si precisa quanto segue:

- la proposta formulata dal Comune di Castel d'Ario che prevede la realizzazione di una bretella, soluzione che peraltro comporta anche il consumo del territorio, si ritiene non sia proporzionata all'intervento in relazione ai flussi di traffico indotti dall'attività, tenuto conto che, sulla base dello studio condotto dal proponente, ritenuto condivisibile nelle sue conclusioni, lo stesso non incide in maniera significativa sulla viabilità esistente;
- la proposta di itinerario dell'ipotesi 1 del Comune di Castel d'Ario (che prevede il passaggio dei camion diretti all'impianto attraverso la viabilità lungo l'argine del Canale Acque Alte) si ritiene non sia realizzabile in quanto comporta la percorrenza di una viabilità che, ad oggi, è a servizio esclusivo dell'AIPO per le attività di manutenzione di competenza. Tale soluzione, interferisce inoltre con un manufatto della stessa AIPO;
- la proposta di itinerario dell'ipotesi 2 del Comune di Castel d'Ario (che prevede la realizzazione di una strada di nuova previsione) si ritiene non sia commisurata all'intervento, per le ragioni sopra evidenziate, ed in ogni caso non realizzabile in quanto prevede di percorrere un tratto dell'itinerario N. 2 proposto dal proponente e già analizzato e scartato. Si rileva in inoltre che tale soluzione comporterebbe la realizzazione di una nuova strada non prevista nella pianificazione del comune interessato.

In conclusione, dall'analisi della documentazione presentata dal proponente, comprese le integrazioni e le controdeduzioni alle osservazioni, per quanto concerne la viabilità, si riscontra che l'incidenza sul flusso del traffico generato non sia significativo.

Pur rilevato che il tratto di strada di via Bosco dalla SP 50 fino al bivio con il tratto di accesso alla discarica consente il transito di mezzi pesanti, nell'ottica di implementare ulteriormente le condizioni di sicurezza, sulla scorta di quanto ritenuto necessario da parte del Comune di Sorgà, si ritiene tuttavia opportuno prevedere un'apposita condizione ambientale finalizzata all'allargamento della sezione stradale (anche valutando il possibile raggiungimento alla sez. C1).
Allo scopo la condizione ambientale n. 8 prevede che il proponente sia tenuto a partecipare finanziariamente, nella misura precisata nella condizione in questione, alla realizzazione dell'intervento di allargamento per il quale il Comune di Sorgà dovrà provvedere a effettuare

ALLEGATO A
60
19 LUG. 2022

apposita comunicazione finalizzata all'attivazione dell'iter per la progettazione e realizzazione dell'opera.
Il proponente dovrà provvedere a versare gli importi previsti secondo la tempistica stabilita dal Comune in modo tale da permettere la realizzazione dell'intervento di allargamento della strada secondo il cronoprogramma del progetto che sarà approvato dal Comune stesso, facendo comunque salva la tempistica prevista per la realizzazione e la gestione della discarica così come risultante dal progetto approvato in sede di PAUR.
Su richiesta del Comune, il proponente sarà tenuto ad occuparsi della progettazione e/o realizzazione dell'opera. Allo scopo i rapporti tra le parti dovranno essere regolamentate da apposito negozio giuridico, fermo restando che l'impegno economico a carico del proponente rimane limitato all'importo indicato nella condizione ambientale.
In caso di inerzia da parte del Comune, (cioè a dire qualora il Comune non abbia provveduto ad a effettuare apposita comunicazione finalizzata all'attivazione dell'iter per la progettazione e realizzazione dell'opera), la condizione ambientale si intenderà ottemperata, facendo salvo il fatto che il proponente sarà tenuto a corrispondere gli importi stabiliti anche nel caso in cui il Comune provveda ad eseguire quanto previsto nella condizione ambientale oltre i tempi previsti dalla condizione in questione.
Per quanto riguarda la strada di accesso alla discarica, inoltre, si ritiene necessario prevedere un'apposita condizione ambientale per regolare gli accessi tramite un sistema semaforico, o tramite la realizzazione di piazzole di scambio, per gestire il transito dei mezzi (condizione ambientale n.9).

7.3.7 Rumore

Nella valutazione previsionale d'impatto acustico sono state individuate le principali sorgenti di rumore attuali e future nonché principali ricettori sensibili. Il proponente ha presentato una descrizione dell'attuale situazione acustica nonché della futura situazione acustica presso i ricettori individuati, mediante indagine fonometrica e l'utilizzo del programma di modellizzazione acustica SoundPlan 7.1. I livelli di rumore ottenuti sono stati confrontati con i limiti previsti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della classificazione acustica dell'area di pertinenza dell'azienda e di quelle contermini. I risultati ottenuti evidenziano il rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno. Per quanto soprascritto, e alle condizioni operative dichiarate nella relazione in oggetto, la valutazione previsionale d'impatto acustico è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne il futuro impatto acustico determinato dall'attività nell'ambiente circostante.

Si ritiene comunque opportuno che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale venga previsto un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti acustici. La valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326.

Inoltre, si ricorda che il proponente dovrà valutare l'opportunità di richiedere al Comune la deroga ai limiti di rumorosità per tutto il periodo di cantierizzazione dell'opera.

Infine, il proponente ha approfondito la documentazione relativa all'impatto acustico presentando un calcolo del possibile apporto in termini di rumore dei mezzi in ingresso/uscita dalla discarica. Si rileva che, mantenendo il numero di passaggi giornalieri dei veicoli stabiliti da progetto, l'apporto sul già esistente rumore da traffico non sarà significativo.

7.3.8 Paesaggio e beni culturali

Per quanto attiene alla valutazione degli aspetti paesaggistici, si fa presente che con nota acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 699 data 03/01/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha formulato alcune osservazioni relativamente al progetto in oggetto.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 52438 data 04/02/2022 il proponente ha trasmesso l'elaborato: "Relazione paesaggistica – elaborato esplicativo".

Tale elaborato esplicativo riporta (gli elementi ulteriori e risponde alle osservazioni prodotte dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA (prot. Regione Veneto: 3 gennaio 2022 n. 699). Fornisce ulteriore documentazione fotografica dello stato dei luoghi e fotosimulazioni.

Nel documento viene esplicitata da parte del proponente l'intenzione di escludere l'utilizzo delle aree di stoccaggio temporaneo delle terre da scavo situate nella zona soggetta a vincolo paesaggistico, potendo utilizzare quali aree di stoccaggio quella localizzata al di fuori dell'area vincolata, già indicata già nel progetto agli atti (senza quindi alcuna modifica al progetto e ai volumi e ai tempi di gestione delle terre);

Si chiarisce che, sulla base del cronoprogramma di coltivazione della discarica, sono esplicitate le dimensioni massime degli stoccaggi provvisori previsti:

- volume massimo pari a 29.000 mc, per un'altezza massima di 4 metri per quanto concerne l'area di stoccaggio dell'argilla;
- volume massimo di 14.300 ed un'altezza massima di 6 metri per quanto concerne il terreno vegetale;

Le aree di stoccaggio (esterne all'area a vincolo paesaggistico) dove nei primi 6 anni saranno stoccate le terre. Al termine dei lavori i due terreni torneranno ad uso agricolo

Si ritiene che tale specificazione fornita dal proponente debba prevista quale condizione da recepire in sede autorizzativa.

In risposta alle osservazioni della competente Soprintendenza, viene integrata la documentazione fotografica che dimostra le caratteristiche vegetazionali della Fossa De Morta, evidenziando come nell'intera area interessata dal progetto, sia sul lato Veneto che Lombardo, siano totalmente assenti siepi o altri elementi naturali riparie ed alberature.

In riscontro alle osservazioni della Soprintendenza, inoltre, richiesto dalla Soprintendenza, viene riportata una sintesi del progetto definitivo delle opere a verde (di cui all'elaborato F "Piano di Ripristino Ambientale" (rev. 1 del 18 febbraio 2021) agli atti, comprensivo di:

- sesti di impianto;
- definizione delle specie vegetali e loro valutazione e verifica agronomico-forestale e naturalistica;
- computo

Nell'elaborato esplicativo della Relazione paesaggistica e nella relativa nota di trasmissione, viene inoltre manifestata la disponibilità da parte del proponente di ampliare l'area destinata a bosco di pianura per raggiungere una superficie di oltre 3 ha, mantenendo invariate le specie impiegate, i sesti di impianti e le altre caratteristiche agronomico-forestali e naturalistiche in quanto già verificate e valide ai fini della progettazione del verde.

Tale documentazione comprende anche una planimetria esplicativa relativa della proposta di espansione delle opere a verde di mitigazione ambientale.

Va evidenziato che con parere del 25/05/2022, acquisito al protocollo con n. 238989 del 25/05/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole all'intervento, prescrivendo che lo stesso sia conformato alle osservazioni formulate con la richiamata nota prot. n. 34975 del 28/12/2021.

Nel merito si ritiene di richiamare le conclusioni della relazione istruttoria tecnica 129/2022, redatta dagli uffici dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV, che evidenziano tra l'altro, la necessità di integrare le opere a verde previste con lo sviluppo di una zona umida equiparabile, sotto il profilo idraulico-gestionale, all'agroecosistema risicolo di tipo tradizionale (o almeno con sommersione invernale e il mantenimento di una "camera d'acqua" nei periodi estivi). Tale zona umida, secondo quanto

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 60 DEL 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

prescritto, avrà preferibilmente un'estensione non inferiore a 2 ettari, anche all'esterno dell'ambito in disponibilità del Proponente laddove ciò fosse necessario in ragione degli aspetti idraulico-gestionali.

Si ritiene che quanto prescritto ai fini della tutela delle specie protette possa e debba essere coordinato rispetto all'ipotesi di ampliamento della fascia boscata, che il proponente si è dichiarato disponibile ad effettuare in riscontro alle osservazioni della competente Soprintendenza.

Viene quindi prevista una specifica condizione ambientale al fine una sottoporre alla valutazione della competente Soprintendenza, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, e degli uffici regionali competenti, per quanto attiene agli aspetti legati alla VINCA, la proposta di espansione delle opere a verde di mitigazione ambientale.

7.3.9 Salute pubblica

Si premette che da un punto di vista normativo, per la tipologia progettuale in esame, non è sancito l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto sanitario secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute.

Ai fini di valutare i potenziali rischi per la salute umana connessi alla realizzazione del progetto il SIA ha fatto riferimento all'approccio basato sulla definizione di un modello concettuale tramite l'individuazione delle potenziali fonti di inquinanti ed i relativi percorsi attraverso i quali tali inquinanti possono raggiungere i recettori.

Per ciascuna componente considerata, gli esiti di tale valutazione basata sugli studi specialistici appositamente redatti dal proponente ed oggetto di specifica valutazione (modello di flusso e progetto barriera idraulica, studio del traffico, studio previsionale di impatto odorigeno e della qualità dell'aria, rumore, studio previsionale di diffusione di PM10 e NO2 generati dal traffico indotto) hanno portato ad escludere rischi per la salute umana a breve, medio e lungo periodo.

Si ritiene la componente sufficiente indagata.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

PARERE E CONDIZIONI AMBIENTALI

VISTA la normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia;

PREMESSO che il presente parere risulta riferito al "*Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà* ", così come rimodulato a seguito della richiesta del proponente, effettuata prima dell'avvio del procedimento;

PREMESSO altresì che la documentazione oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale VIA è costituita da tutta la documentazione agli atti dell'autorità competente, già pubblicata sul sito web, così come risultante a seguito delle integrazioni depositate dal proponente in riscontro alla richiesta integrazioni formulata dagli uffici regionali, comprensiva inoltre della documentazione trasmessa dal proponente a titolo di chiarimento in riscontro alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza ed a titolo di riscontro delle osservazioni pervenute a seguito della seconda fase di consultazione, nonché degli approfondimenti e chiarimenti richiesti in sede di inchiesta pubblica e di incontro tecnico;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati di seguito elencati:
- o documento datato 05.04.2022 dal titolo "RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE GENNAIO 2022 APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI RICHIESTI IN SEDE DI INCHIESTA PUBBLICA ED INCONTRO TECNICO";
- o documento datato gennaio 2022 dal titolo "RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA";
- o documento datato 03.02.2022 dal titolo "RELAZIONE PAESAGGISTICA DOCUMENTO ESPLICATIVO DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI";

e ritenuto che gli stessi non introducano modifiche progettuali sostanziali, ma che, proprio in riscontro alle osservazioni pervenute, forniscano a titolo di controdeduzione elementi chiarificatori rispetto al progetto già in atti;

ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione agli atti;

CONSIDERATI gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VALUTATI tutti i pareri, le osservazioni e le relative controdeduzioni acquisite nel corso del procedimento;

VISTO il verbale della seduta di inchiesta pubblica di cui all'art. 15 della L.R. n. 4/2016, effettuata in data 09/03/2022;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14/01/2022 con cui AIPO esprime il parere favorevole "*ai soli fini idraulici al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR)*";

VISTO il parere non favorevole del Comune di Sorgà, acquisito agli atti in data 25/05/2022 con prot. n. 238548 data 25/05/2022, nonché l'ulteriore nota inviata dal Comune in riferimento agli aspetti viabilistici e ritenuto che tutti gli aspetti evidenziati siano stati opportunamente controdedotti e valutati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATA la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Castel D'Ario in data 31/05/2022, comprensiva del parere della Polizia Locale del Intercomunale di Castel D'Ario e Villimpeta prot. n. 2978 del 31/05/2022;

A

AL DECRETO n. 60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

RITENUTO che, per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la proposta progettuale risulti conforme rispetto agli strumenti programmatici vigenti a livello regionale, provinciale e locale;

VISTA la nota prot. n. 6218 del 10/03/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 16819 del 14/03/2022 con cui Acque Veronesi Scarl ha riscontrato la richiesta informazioni formulata da parte degli uffici della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

RITENUTO che il progetto, tenuto conto della nota sopracitata e per le motivazioni analiticamente riportate nel presente parere, possa essere ritenuto conforme rispetto alla pianificazione di settore vigente;

EVIDENZIATO che, per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, è stato verificato il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, al fine di garantire l'isolamento del corpo rifiuti dalle matrici ambientali, relativamente ai sistemi barriera del fondo e delle sponde della discarica ed al sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente al pacchetto di copertura superficiale finale della discarica:

- il progetto prevede, sia in scarpata che sul pianoro, l'interposizione di una geomembrana in HDPE tra il geotessile non tessuto (che ricopre lo strato di drenaggio del biogas) e il sovrastante strato minerale argilloso compattato (in scarpata è prevista anche la stesura di una geogriglia tra il telo in HDPE e lo strato di argilla), si ritiene che, in ottemperanza alle disposizioni della normativa tecnica di settore vigente, il rivestimento impermeabile in HDPE debba essere posato al di sopra dello strato minerale compattato, prevedendo una soluzione impiantistica che eviti possibili infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza della superficie di contatto tra lo strato di argilla del capping e l'argilla degli argini perimetrali delle sponde dell'invaso, e che garantisca la stabilità della scarpata;
- relativamente allo strato previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. a protezione del geosintetico di impermeabilizzazione, si ritiene che tale funzione protettiva sia svolta dal geocomposito di drenaggio delle acque meteoriche che dovrà essere posizionato sopra il telo in HDPE. Come chiarito dal proponente, il geocomposito drenante previsto dal progetto risulta costituito da due geotessili che lo racchiudono; pertanto il geotessile inferiore funge anche da strato protettivo del sottostante telo in HDPE. Il geotessile superiore, invece, svolge la funzione di protezione dello stesso strato drenante; pertanto risulta rispettata anche la disposizione della norma che prevede la protezione dello strato drenante con un idoneo filtro naturale o di geotessile;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente all'utilizzo in R5 di rifiuti in conto terzi caratterizzati da un elevato peso specifico, da utilizzare per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio:

- l'operazione R5 di recupero di rifiuti inerti in sostituzione di materiali tecnici può essere ammessa solo per la realizzazione di coperture giornaliere e dello strato di regolarizzazione del capping;
- il recupero R5 di cui sopra non si configura come cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, bensì come recupero diretto in sito del rifiuto;
- il proponente ha specificato che i rifiuti impiegati in operazioni R5 dovranno rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 121/2020, nonché ulteriori requisiti tecnici;
- il proponente prevede che per le ricoperture giornaliere possano essere utilizzati anche EoW, non prodotti da RMI, provenienti da ditte terze e prodotti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

- il rifiuto in conto proprio (car-fluff) verrà steso in strati di 2,25 m ed ogni strato verrà ricoperto da uno strato di 15 cm di copertura giornaliera. Il proponente ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile raggiungere i 2,25 m nell'arco della giornata, si procederà comunque con la ricopertura della porzione conferita;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente alla gestione del biogas, non essendovi certezza rispetto ai reali flussi e caratteristiche di qualità del biogas ai fini della combustione in torcia, si ritiene opportuno che, fin dalla realizzazione dei pozzi di captazione del biogas, la discarica sia dotata di biofiltri adeguatamente dimensionati ai quali avviare il biogas qualora il flusso e la composizione dello stesso non siano in grado di sostenere la combustione in torcia;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente al previsto smaltimento in discarica dei fanghi inertizzati che originano dal processo di depurazione del percolato:
- i documenti tecnici di settore (cfr. BREF 2018) indicano che i processi di stabilizzazione/solidificazione non sono efficaci sui rifiuti organici ed è inoltre evidente che non sono applicabili ai rifiuti liquidi;
- si ritiene che i flussi di fanghi chimico-fisici, fanghi biologici, concentrato del trattamento di osmosi/evapo-concentrazione, provenienti dai diversi stadi di trattamento del percolato e caratterizzati da composizione e stato fisico differenti, debbano essere gestiti in modo da garantire l'efficacia dei successivi trattamenti;
- si ritiene che il concentrato del trattamento di osmosi/evapo-concentrazione, che accumula gli inquinanti sottratti al percolato e non presenta caratteristiche idonee alla stabilizzazione/solidificazione in relazione allo stato fisico, debba essere inviato a impianti terzi per lo smaltimento finale;
- si ritiene che il conferimento in discarica dei fanghi prodotti dal trattamento del percolato possa avvenire solo in seguito all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione; in particolare deve essere valutata l'applicabilità e l'efficacia del trattamento dei fanghi provenienti dallo stadio MBR, in relazione alle criticità evidenziate dal BREF di settore rispetto ai rifiuti organici;
- si ritiene pertanto che la commistione dei fanghi del trattamento chimico-fisico e dei fanghi prodotti dallo stadio MBR preliminarmente al trattamento di stabilizzazione/solidificazione possa avvenire solo a seguito di accertamento dell'efficacia del trattamento per entrambe le frazioni;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente all'analisi di rischio ed alla richiesta di deroga formalizzata dal proponente:
- ancorché la richiesta del proponente interessi un set esteso di parametri, solo per alcuni di questi, e, precisamente, Mercurio, Antimonio, Zinco, DOC, i dati dei test di eluizione sui rifiuti prodotti presso gli impianti di RMI spa negli anni 2020-2022 evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla tabella 5 in Allegato 4 al d.lgs. n. 36/2003, giustificando quindi il rilascio della relativa deroga;
- il proponente ha elaborato l'analisi di rischio separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2 che si differenziano per geometrie, posizioni plano-altimetriche e direzione della falda freatica;
- pur ritenendo condivisibile l'analisi del rischio effettuata dal proponente, con riferimento alle fonti dei dati e alla scelta degli input utilizzati dal proponente, per quanto attiene la profondità dell'acquifero riferita al lotto 1, si ritiene di assumere un valore di profondità più cautelativo pari a 6 m anziché pari a 9 m come definito dal proponente;
- si ritiene che, essendo gli output dell'analisi di rischio diversi per i due lotti, debbano essere assunti per entrambi i lotti i valori più cautelativi;
- in base alle valutazioni sviluppate rispetto all'analisi di rischio ed ai valori massimi rilevati nei test di eluizione sui rifiuti prodotti da RMI spa, si ritiene che le deroghe debbano essere fissate come segue:
  - Mercurio: 0,06 mg/l

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

- Antimonio: 0,21 mg/l
- Zinco:15 mg/l
- DOC: 725 mg/l

– si sottolinea che le deroghe risultano applicabili solo ed esclusivamente ai rifiuti in conto proprio generati da RMI spa nel trattamento del rottame e delle automobili dismesse e non sono applicabili ai rifiuti ritirati in R5 come materiali tecnici per la realizzazione delle coperture giornaliere della discarica e dello strato di regolarizzazione, in quanto l'uso di rifiuti in sostituzione di materie prime non può costituire fattore di aggravio del rischio ambientale;
– le deroghe non sono altresì applicabili ai rifiuti generati dai processi di stabilizzazione/solidificazione dei fanghi prodotti dal trattamento del percolato, in quanto tale trattamento è condotto proprio ai fini del conseguimento delle caratteristiche di conferibilità in discarica e deve esserne accertata l'efficacia;

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni sopra riportate, il progetto possa essere considerato conforme alle disposizioni vigenti in materia, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e/o autorizzative riportate nel presente parere;

EVIDENZIATO che, relativamente all'impianto di illuminazione esterna, il proponente dovrà fornire i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, indicazioni di posa, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida Arpav reperibili sul sito dell'Agenzia;

RITENUTO che, per quanto attiene il quadro di riferimento ambientale, le matrici ambientali interessate siano state opportunamente indagate, anche alla luce delle documentazione integrativa trasmessa dal proponente nel corso del procedimento, e che gli impatti ambientali connessi alla realizzazione del progetto siano stati opportunamente considerati ed valutati;

RICHIAMATE le valutazioni ambientali analiticamente riportate per ogni matrice considerata nel presente parere ed evidenziato in particolare quanto segue;

CONSIDERATO che i limiti allo scarico in corpo idrico superficiale dovranno comprendere, oltre ai parametri di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs. 152/06, caratteristici del processo dell'impianto in questione, i limiti relativi alle sostanze PFAS;

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione, in relazione allo scarico dell'impianto di trattamento del percolato in acque superficiali, il proponente dovrà proporre un monitoraggio sul corpo idrico recettore che comprenda, oltre ai parametri di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs. 152/06, caratteristici del processo dell'impianto in questione, anche dei composti perfluoroalchilici, prevedendo almeno due punti di monitoraggio, uno a monte, uno a valle dello scarico (vedi condizione ambientale n.6);

RITENUTO necessario, relativamente al progetto di barriera idraulica e allo strumento modellistico predisposto a supporto della definizione del numero, della posizione e tipologia delle opere di captazione da progettare, prevedere l'implementazione di un sistema esperto che consideri in input tutti i dati disponibili dal sistema di monitoraggio implementato dal proponente, come specificatamente dettagliato nella relativa condizione ambientale (vedi condizione ambientale n. 7);

VISTA la nota del 25/05/2022, acquisita al protocollo con n. 238989 del 25/05/2022, con la quale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole all'intervento, prescrivendo che lo stesso sia conformato alle osservazioni formulate dalla medesima Soprintendenza nella precedente nota acquisita agli atti con prot. n. 34975 del 28/12/2021;

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

PRESO ATTO della disponibilità da parte del proponente di ampliare l'area destinata a bosco di pianura per raggiungere una superficie di oltre 3 ha, mantenendo invariate le specie impiegate, i sesti di impianti e le altre caratteristiche agronomico-forestali e naturalistiche in quanto già verificate e valide ai fini della progettazione del verde;

VISTA la nota prot. n. 235448 del 24/05/2022 con la quale è stata acquisita la relazione istruttoria tecnica n. 129/2022 nella quale, in riferimento alla documentazione relativa alla valutazione di incidenza per l'istanza in oggetto, si propone, all'Autorità competente di dichiarare una conclusione positiva (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RITENUTO sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Soprintendenza e della valutazioni effettuate dagli uffici competenti in materia di valutazione di incidenza, di dover prevedere un'apposita condizione ambientale finalizzata alla presentazione di una proposta dettagliata di ampliamento delle opere di mitigazione ambientale, che preveda, la realizzazione di una fascia destinata a bosco di pianura integrata con una zona umida (vedi condizione ambientale n.1);

VALUTATO di poter ritenere che, dall'analisi della documentazione presentata dal proponente, comprese le integrazioni e le controdeduzioni alle osservazioni, per quanto concerne la viabilità, il flusso generato dalla nuova attività non generi impatti significativi;

RITENUTO opportuno, nell'ottica di implementare ulteriormente le condizioni di sicurezza, sulla scorta di quanto ritenuto necessario da parte del Comune di Sorgà, pur rilevato che il tratto di strada di via Bosco dalla SP 50 fino al bivio con il tratto di accesso alla discarica consente il transito di mezzi pesanti, prevedere un'apposita condizione ambientale finalizzata all'allargamento della sezione stradale (anche valutando il possibile raggiungimento alla sez. C1) (vedi condizione ambientale n. 8);

RITENUTO necessario inoltre, per quanto riguarda la strada di accesso alla discarica, prevedere un'apposita condizione ambientale per regolare gli accessi tramite un sistema semaforico, o tramite la realizzazione di piazzole di scambio, per gestire il transito dei mezzi (vedi condizione ambientale n.9);

RITENUTO opportuno stabilire, a titolo di compensazione ambientale alla stregua di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. n. 3/2000, un contributo economico a carico del proponente ed a favore del comune sede di localizzazione dell'impianto, da destinarsi alla realizzazione di interventi a ristoro del disagio indotto dalla presenza dell'impianto (vedi condizione ambientale n. 10);

CONSIDERATO che la ditta dovrà presentare aggiornamento del Piano finanziario alla luce delle modifiche e precisazioni indicate nel presente parere;

tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale VIA esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in esame

a condizione che, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse, sia previsto quanto segue:

a) rispetto alle richieste presentate dal proponente, potranno essere concesse deroghe ai limiti previsti dalla tabella 5 in Allegato 4 al d.lgs. n. 36/2003:
   - limitatamente ai rifiuti in conto proprio CER 19.10.04, 19.10.06, 19.12.04, 19.12.12;
   - e limitatamente ai parametri e fino ai valori massimi di seguito indicati:
     Mercurio: 0,06 mg/l

A

60 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Antimonio: 0,21 mg/l
Zinco:15 mg/l
DOC: 725 mg/l

b) sia vietato il conferimento in discarica del concentrato del trattamento di osmosi/evapo-concentrazione, che dovrà essere invece inviato ad impianti terzi per lo smaltimento finale;

c) fino all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione relativo ai fanghi provenienti dallo stadio MBR, che potrà essere eventualmente verificato solo tramite l'esecuzione di apposita sperimentazione da effettuarsi secondo le modalità che il proponente dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica (che potrà avvalersi di ARPAV per tale valutazione):
   - i fanghi prodotti dallo stadio MBR non potranno essere conferiti in discarica, ma dovranno essere inviati ad impianti terzi;
   - non è consentita la commistione dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico con i fanghi prodotti dallo stadio MBR;

d) i limiti allo scarico in corpo idrico superficiale dovranno comprendere anche i limiti relativi alle sostanze PFAS, sulla base del parere ISS n. 9818 del 06/04/2016;

e) lo stoccaggio temporaneo delle terre da scavo potrà avvenire solo nelle aree esterne alla fascia soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 142/2004, nelle aree già individuate nel progetto, e senza superare i quantitativi massimi indicati dal proponente, vale a dire:
   - volume massimo pari a 29.000 mc, per un'altezza massima di 4 metri per quanto concerne l'area di stoccaggio dell'argilla;
   - volume massimo di 14.300 mc ed un'altezza massima di 6 metri per quanto concerne l'area in cui è previsto il deposito del terreno vegetale;

e subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
1	**Macrofase**	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà presentare una proposta dettagliata di ampliamento delle opere di mitigazione ambientale, che preveda, la realizzazione di una fascia destinata a bosco di pianura integrata con una zona umida, da progettarsi conformandosi alle osservazioni di cui alla nota prot. n. 34975 del 28/12/2021 della competente Soprintendenza, come confermate nel parere favorevole del 25/05/2022 e secondo le specifiche di cui alla relazione istruttoria VINCA n. 129/2022. La proposta dovrà essere inviata alla Regione del Veneto ed alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nonché al Comune di Sorgà ed alla Provincia di Verona.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	60 giorni dal rilascio del PAUR
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, previa acquisizione del parere da parte della Soprintendenza per quanto attiene agli aspetti paesaggistici.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
2	**Macrofase**	Ante operam – in corso d'opera - post operam
	Oggetto della condizione	Venga dato riscontro dell'attuazione delle ulteriori prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 129/2022. A tal fine il proponente dovrà provvedere all'invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l'attuazione delle prescrizioni in questione.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
3	**Macrofase**	Ante operam e in fase di realizzazione della copertura superficiale finale.
	Oggetto della condizione	a) Il proponente dovrà posizionare il rivestimento impermeabile in HDPE al di sopra dello strato minerale compattato, prevedendo una soluzione impiantistica che eviti possibili infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza della superficie di contatto tra lo strato di argilla del capping e l'argilla degli argini perimetrali delle sponde dell'invaso e che garantisca la stabilità della scarpata. b) Il proponente dovrà presentare un aggiornamento degli elaborati grafici in conformità a quanto indicato alla lettera a).
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	a) Invio della documentazione di collaudo funzionale della copertura superficiale finale. b) Entro 10 giorni dalla trasmissione del presente parere.
	Soggetto verificatore	a) Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV nell'ambito delle verifiche e controllo preventivo di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii. b) Regione Veneto - Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica.

ALLEGATO A
60
19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
4	**Macrofase**	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà garantire, fin dalla realizzazione dei pozzi di captazione del biogas, l'installazione di biofiltri adeguatamente dimensionati ai quali avviare il biogas qualora il flusso e la composizione dello stesso non siano in grado di sostenere la combustione in torcia che dovranno essere compresi nel collaudo del sistema di captazione.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Contestualmente all'invio della documentazione tecnica prevista per il collaudo funzionale dell'impianto.
	Soggetto verificatore	Provincia di Verona con avvalimento di ARPAV nell'ambito delle verifiche e controllo preventivo di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
5	**Macrofase**	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà produrre un aggiornamento del Piano finanziario in relazione a quanto previsto nelle conclusioni del presente parere e nelle relative condizioni ambientali.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 10 giorni dalla trasmissione del presente parere.
	Soggetto verificatore	Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
6	**Macrofase**	Ante Operam
	Oggetto della condizione	In relazione allo scarico dell'impianto di trattamento del percolato in acque superficiali, il proponente dovrà proporre un monitoraggio sul corpo idrico recettore dei composti perfluoroalchilici prevedendo almeno due punti di monitoraggio, uno a monte, uno a valle dello scarico.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	La proposta di monitoraggio dovrà essere presentata per la sua definizione all'autorità competente, almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'impianto di trattamento del percolato.
	Soggetto verificatore	Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

		sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
7	**Macrofase**	Fase di esercizio e fase di gestione post operativa
	Oggetto della condizione	Relativamente al progetto di barriera idraulica e allo strumento modellistico predisposto a supporto della definizione del numero, della posizione e tipologia delle opere di captazione da progettare, sarà previsto l'implementazione di un sistema esperto con le seguenti condizioni: - lo strumento modellistico predisposto in fase di istruttoria per la progettazione della barriera idraulica dovrà essere aggiornato come elemento dinamico di supporto all'eventuale fase di realizzazione della barriera idraulica, utilizzando in input tutti i dati disponibili dal sistema di monitoraggio implementato dal proponente (piezometri muniti di sensori di registrazione in continuo, livello e portate del canale Acque Alte Mantovane, ed eventuali altri dati disponibili). In sostanza, dovrà essere utilizzato il nuovo set di dati ottenuti dal monitoraggio per garantire un continuo aggiornamento del modello, in particolare comprensivo di una validazione del modello stesso con i nuovi dati. Qualora fosse necessario, il modello potrà anche essere ricalibrato e implementato con eventuali nuove informazioni disponibili. Tale aggiornamento dovrà essere fornito all'Autorità competente per tutta la gestione della discarica con le tempistiche indicate nel termine per l'avvio della verifica di ottemperanza; - nel caso in cui si verificassero delle anomalie dei valori rilevati dal monitoraggio, il proponente dovrà comunicarlo entro 24 ore agli Enti competenti, che stabiliranno la necessità e le tempistiche della messa in opera della barriera idraulica, nonché le modalità di gestione delle acque emunte.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	L'aggiornamento dello strumento modellistico dovrà essere fornito al Soggetto verificatore annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno, per tutta la fase di esercizio della discarica e ogni cinque anni durante la fase di gestione post operativa.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

ALLEGATO A
DECRETO n. 60 del 18 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
8	**Macrofase**	Ante operam e in corso d'opera di conferimento alla discarica.
	Oggetto della condizione	Pur rilevato che il tratto di strada di via Bosco dalla SP 50 fino al bivio con il tratto di accesso alla discarica consente il transito di mezzi pesanti, nell'ottica di implementare ulteriormente le condizioni di sicurezza, sulla scorta di quanto ritenuto necessario da parte del Comune di Sorgà, il proponente sarà tenuto a sostenere le spese correlate all'allargamento del tratto in questione (anche valutando il possibile raggiungimento alla sez. C1) fino ad un massimo di 1.500.000 euro omnicomprensivi.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Il Comune, entro 60 giorni dal rilascio del PAUR, invierà al proponente apposita comunicazione finalizzata ad avviare l'iter per la realizzazione dell'opera. Entro i successivi 30 giorni il proponente è tenuto a versare a titolo di anticipo, anche ai fini della progettazione, la somma di 100.000,00 euro. Le ulteriori somme saranno versate dal proponente all'approvazione del progetto definitivo secondo quanto previsto dal quadro economico, facendo comunque salvo l'importo massimo sopra individuato a carico del proponente. Su richiesta del Comune il proponente sarà tenuto ad occuparsi della progettazione e/o realizzazione dell'opera. Allo scopo i rapporti tra le parti dovranno essere regolamentate da apposito negozio giuridico, fermo restando che l'impegno economico a carico del proponente rimane limitato all'importo sopra indicato. Qualora il Comune non proceda alla comunicazione nei termini indicati (60 giorni dal rilascio del PAUR), la condizione si intende ottemperata.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione Infrastrutture e Trasporti, anche avvalendosi di Veneto Strade SpA.

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
9	**Macrofase**	Ante operam e in corso d'opera.
	Oggetto della condizione	Nella strada di accesso alla discarica dopo l'immissione da via Bosco, dovrà essere prevista l'installazione di un sistema semaforico a chiamata per i tratti in cui la sezione stradale non consente l'incrocio di due mezzi pesanti, prevedendo nell'ambito dell'allargamento di via Bosco di cui alla condizione precedente un'apposita piazzola di sosta funzionale all'ingresso alla strada regolata dal sistema semaforico.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 60 del 19 LUG. 2022

Direzione Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso

		In alternativa potranno essere previste piazzole di interscambio di veicoli poste ad una distanza massima di 200 metri tra loro. I costi per la realizzazione e l'esercizio delle misure sopraindicate sono a carico del proponente.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dei conferimenti dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante l'ottemperanza della condizione.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione Infrastrutture e Trasporti, anche avvalendosi di Veneto Strade SpA.

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
10	**Macrofase**	Ante operam – in corso d'opera.
	Oggetto della condizione	A titolo di compensazione ambientale, in aggiunta a quanto stabilito nelle condizioni ambientali sopra elencate, alla stregua di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. n. 3/2000, si stabilisce a carico del proponente un contributo economico a favore del Comune di Sorgà da destinarsi alla realizzazione di interventi a ristoro del disagio indotto dalla presenza dell'impianto. Detto contributo, tenuto conto della tipologia di discarica in questione, destinata esclusivamente al conferimento dei rifiuti in conto proprio da parte del proponente, non potrà superare il valore massimo di 1 euro a tonnellata di rifiuti conferiti. Le modalità di erogazione del contributo (che annualmente non potrà superare il valore corrispondente ai quantitativi di cui è previsto il conferimento in un anno) dovranno essere regolamentate nell'ambito di un'apposita convenzione che il proponente è tenuto a sottoscrivere con il comune.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Il proponente è tenuto a sottoscrivere la convenzione entro 90 giorni dall'invio dello schema di convenzione da parte del Comune.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

Il Presidente
del Comitato Tecnico Regionale VIA
Luca Marchesi

Il Segretario
del Comitato Tecnico Regionale VIA
Elisabetta Pastrello

Il Direttore
della Unità Organizzativa VIA
Lorenza Modenese

STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI RESE

Nel seguente paragrafo si riporta lo stato di attuazione delle condizioni ambientali indicate nel parere reso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01/06/2022, Allegato A al Decreto n. 60 del 19/07/2022:

Condizione ambientale n. 1 e 2
Si dà atto che la Ditta RMI SpA con nota in data 03/03/2023, acquisita al prot. n. 121058, ai fini dell'ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1 e 2 ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione:
- Elaborato B.20 dal titolo "stato di progetto opere a verde di mitigazione ambientale (recepimento parere comitato tecnico regionale VIA del 01.06.2022);
- Elaborato F dal titolo "Opere di mitigazione ambientale e recepimento parere VINCA (relazione istruttoria tecnica 129/2022) - Aggiornamento del PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE";
- Elaborato ZH dal titolo "Opere di mitigazione ambientale Programma di monitoraggio floro-faunistico ai sensi del par. 2.1.3 dell'Allegato A alla DGR 1400/2017"

Condizione Ambientale n. 3 lettera b) e n. 5
Si dà atto che la Ditta RMI SpA ha provveduto con nota acquisita al prot. n. 277480 del 21/06/2022 a trasmettere documentazione relativa alla verifica di ottemperanza delle condizioni n. 3 - lett. b) e 5.
In particolare, per la condizione 3 - b è stato trasmesso:
- Elaborato B10 - stato di progetto: sezioni e particolare costruttivo copertura finale in adeguamento alla condizione ambientale 3 del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/06/2022

Per la condizione 5 è stato trasmesso:
- Piano finanziario in adeguamento alla condizione ambientale n. 5 del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/06/2022

Le determinazioni in merito all'ottemperanza di dette condizioni sono state assunte nell'ambito della Conferenza di Servizi di rilascio del PAUR del 30/08/2022.

Condizione Ambientale 8 -9
Si dà atto che il Comune di Sorgà con nota del 10/03/2023, acquisita al prot. 145449 del 15/03/2023 ha comunicato l'avvio dell'iter per la realizzazione dell'opera trasmettendo la valutazione tecnica relativa alle condizioni n. 8 e 9, per garantire la sicurezza della circolazione stradale in via Bosco.
La Direzione Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 171334 del 28/03/2023 riferisce che la condizione n. 8 prevede il versamento di una somma 100.000 euro.
Il comune di Sorgà con nota del 04/04/2023, in riscontro alla nota prot. 171334 del 28/03/2023, ha fornito gli estremi per il versamento della somma a titolo di anticipo ai fini della progettazione dell'opera.
Si dà atto che la Ditta RMI SpA con nota in data 05/04/2023, acquisita al prot. n. 187993, ha trasmesso come previsto nella condizione ambientale n. 8 la distinta di pagamento relativa al versamento del contributo a titolo di anticipo, di 100.000 euro, al Comune di Sorgà.

ISTANZA DI RINNOVAZIONE E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Istanza
In data 12/03/2025 con pec prot. n. 128678, la ditta RMI s.r.l. ha presentato, istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal TAR Veneto chiedendo di dare esecuzione alla sentenza nei termini e nei limiti statuiti dal Giudice Amministrativo, provvedendo "*alla rinnovazione del provvedimento giudicato, in parte qua, illegittimo con conseguente riavvio del procedimento per emendarlo dal vizio riferito al solo segmento procedimentale colpito dall'annullamento.*"
Successivamente con pec prot. n. 180862 del 08/04/2025 la ditta comunicava di "*aver avviato una campagna geognostica integrativa*" e "*di aver redatto un nuovo piano di indagini, integrativo rispetto al piano di progetto, mirato ad acquisire ulteriori dati del cosiddetto Litotipo 1 e della circolazione idrica in questo contenuta*".
Le attività svolte sono state:

- realizzazione di ulteriori 4 cluster di piezometri attrezzati con cella Casagrande specifici per terreni fini e poco permeabili. Ogni cluster risulta costituito da tre piezometri con celle poste a diversa profondità e rispettivamente: una cella che intercetta la litologia 2, mentre le altre due sono da riferirsi rispettivamente a quote diverse (tra 2,5 e 4 m);
- realizzazione di ulteriori 11 prove CPTU;

Inoltre il proponente riferisce che "*per coprire l'intero perimetro della discarica a febbraio 2025 si è proceduto a realizzare ulteriori 4 cluster di piezometri Casagrande […] Per un totale complessivo di 16 piezometri realizzati nel litotipo 1, completi di monografie rilasciate dagli esecutori*"
La campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici è iniziata ad agosto e prosegue settimanalmente.

Richieste Regione Veneto
Successivamente alla comunicazione da parte del proponente la Regione, con nota prot. n. 240386 del 14/05/2025, ha chiesto a RMI s.r.l. di fornire la documentazione relativa alle indagini eseguite e ai risultati acquisiti, tenuto in debito conto di quanto indicato dal Verificatore e riportato nella sentenza del TAR del Veneto, ovvero, in sintesi:

- i risultati delle indagini geognostiche condotte sul territorio per verificare la conformità ai requisiti della barriera geologica, comprensivi del numero e posizionamento dei nuovi piezometri e delle prove per determinare la permeabilità e la continuità del litotipo 1, a dimostrazione della continuità o meno tra le acque nel litotipo 1 e nel litotipo 2;
- il piano di monitoraggio per un periodo di almeno sei mesi e con cadenza almeno settimanale consigliato dal Verificatore, richiesto per i piezometri installati a febbraio 2025, assicurando che comprenda l'intero periodo primaverile, tale da consentire il superamento di ogni incertezza residua e approfondire le conoscenze sul quadro idrogeologico e piezometrico;
- una relazione tecnica che, sulla base degli esiti delle indagini eseguite, riporti le caratteristiche della eventuale falda idrica nel livello litologico 1 e la conseguente verifica dei seguenti dati di progetto: distanza della barriera impermeabile dalla zona satura del livello 1, calcoli dei cedimenti, calcoli relativi ai tempi di arrivo in falda acquifera, analisi di rischio, ipotesi dei possibili percorsi di un inquinante, caratteristiche e posizionamento dei pozzi di monitoraggio e barrieramento idraulico;
- ogni ulteriore elemento utile per lo svolgimento della valutazione nel contesto di quanto indicato nella sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

Documentazione trasmessa riscontro alle integrazioni
A riscontro a quanto richiesto, in data 11/07/2025 con i prot. nn 343442, 343444 e 343445 è pervenuta da parte di RMI la seguente documentazione:
- A -i risultati delle indagini geognostiche condotte composte da:
  - A1 - Schede tecniche piezometri Casagrande;
  - A2 - Schede tecniche Cptu;
  - A3 – Report prove Slug test
  - A4 – Tavole con ubicazione nuove indagini geognostiche;
- B - i dati di monitoraggio piezometri
- C - la Relazione tecnica comprensiva di:
  - C1 - Analisi di Rischio
  - C2 - Ipotesi percorso inquinanti e dimensionamento barriera idraulica

Il proponente ha inoltre trasmesso l'elaborato dal titolo "*Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR) - Valutazioni sulla fattibilità idrogeologica*" del Luglio 2025 – a firma del Prof. Ing. Giuseppe Sappa dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

La relazione di aggiornamento dello studio di fattibilità idrogeologica riferisce che al fine di colmare le carenze evidenziate nella sentenza del TAR Veneto n. 14/2025, le attività svolte complessivamente sono state:
- n. 5 trincee esplorative;
- n. 7 campioni prelevati da trincea esplorativa per prove geotecniche di laboratorio;

- n. 7 sondaggi a carotaggio continuo, dei quali n. 6 profondi 15 m e n. 1 profondo 30 m, successivamente completati con piezometri da 3'' e finestrature posizionate tra 6 e 15 m;
- n. 22 campioni per prove geotecniche di laboratorio prelevati dai suddetti sondaggi;
- n. 5 sondaggi a distruzione di nucleo completati a piezometro (Ø = 3''; tratto finestrato tra 6 e 15 m);
- n. 9 ERT per un totale di 3504 metri di stendimento;
- monitoraggio piezometrico in continuo su tutti i piezometri, monitoraggio in continuo con sonda multiparametrica (livello, temperatura, conducibilità elettrica su n. 2 piezometri;
- campionamento ed analisi delle acque sotterranee;

cui si sono aggiunte per la presente fase di approfondimento:

- n. 22 penetrometriche statiche con piezocono (CPTU), di cui 11 pregresse (luglio 2021) e n. 11 di nuova esecuzione (settembre 2024);
- slug-test sui n. 18 piezometri realizzati;
- 20 piezometri Casagrande con funzione di cluster in corrispondenza rispettivamente dei piezometri S1, S2, S3, S6, S7, S10, S11 e S12 già realizzati in sede di progetto, ubicati come riportato nella figura di seguito.

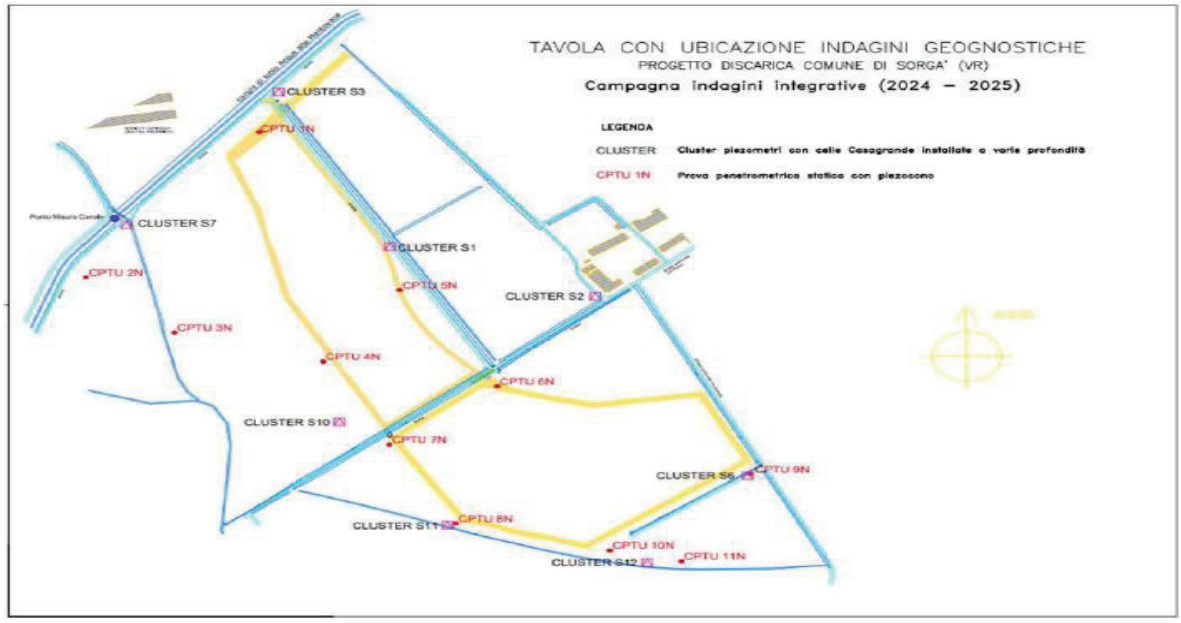

Ai fini della caratterizzazione piezometrica dell'area di studio sono stati realizzati n. 8 cluster, ognuno costituito da n. 2/3 celle Casagrande, collocate a diverse profondità, per la misura dei livelli piezometrici a due diverse quote all'interno del livello 1 e nel sottostante livello 2, come da schema seguente. Nell'ambito di ogni cluster le installazioni sono state opportunamente distanziate tra loro al fine di evitare possibili interferenze in fase di realizzazione. La scelta della profondità di infissione dei piezometri è stata funzionale alla ricostruzione della circolazione nel litotipo 1, al di sotto del fondo della discarica, e compresa tra 2.5 e 4 metri.

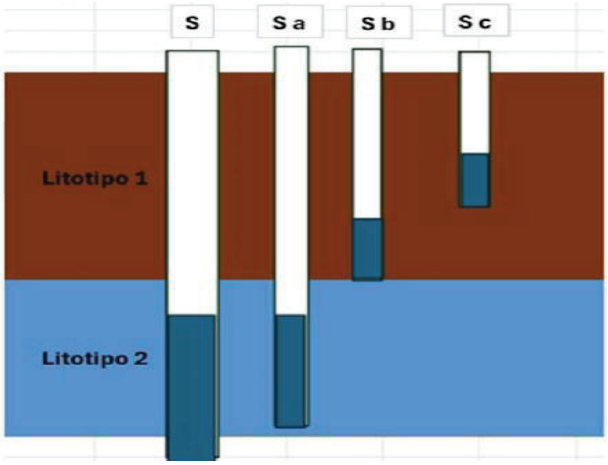

Le prove geotecniche di laboratorio effettuate confermano quanto osservato con le indagini geofisiche; "*dall'esame comparativo delle stratigrafie dei sondaggi citati, e delle prove geotecniche eseguite sui campioni S1C1, S1C2, S1C3, S5C1 ed S5C2, ad essi relativi, emergono alcune indicazioni, di interesse per la valutazione dell'opera in progetto. In primo luogo, entrambe le stratigrafie indicano che, fino alla profondità di 4.85 metri rispetto al piano di campagna, le formazioni di gran lunga prevalenti sono i depositi argillosi ed argilloso limosi. L'indicazione stratigrafica è stata confermata dalle perforazioni eseguite ad Agosto 2024 ed è supportata dalle prove di laboratorio, eseguite sui campioni sopracitati, prelevati tutti a profondità comprese fra 1.5 e 4.5 m rispetto al piano di campagna. Le prove geotecniche di laboratorio, consistenti in analisi granulometriche e prove di permeabilità a carico variabile hanno fornito i risultati riportati in Tabella 2.*"

Campione	Profondità (m)	Classe Granulometrica	Permeabilità k (m/s)
S1C1	2.00-2.60	Limo argilloso debolmente sabbioso	$8.75*10^{-11}$
S1C2	2.60-3.20	Argilla con limo	$3.52*10^{-11}$ – $1.69*10^{-10}$
S5C1	1.50-1.90	Limo con argilla sabbioso con concrezioni	
S5C2	3.00-3.50	Argilla con limo nocciola	$9.5*10^{-11}$ – $2.6*10^{-10}$

Tabella 2 – Sintesi dei risultati di interesse delle prove geotecniche eseguite sui campioni prelevati nei sondaggi più prossimi all'area di ubicazione dei Lotti della Discarica nell'orizzonte stratigrafico più superficiale

Peraltro, se si estende l'esame dei risultati delle prove di laboratorio eseguite sui campioni prelevati entro i primi 5 m di profondità, cioè nell'orizzonte litologico più superficiale, in tutti i sondaggi eseguiti a carotaggio continuo nell'area di progetto, si ottengono i risultati riportati in tabella 3.

Campione	Profondità (m)	Classe Granulometrica	Permeabilità k (m/s)
S1C1	2.00-2.60	Limo con sabbia fine nocciola chiaro-bianco	$8.75*10^{-11}$
S1C2	2.60-3.20	Sabbia fine limosa nocciola chiara, con rari punti ocra. Limo con sabbia fine nocciola chiaro - bianco, con debolmente sabbioso al tetto	$3.52*-10^{-11}$- $1.69*10^{-10}$
S2C1	2.50-3.00	Limo argilloso debolmente sabbioso nocciola	$2.14*10^{-10}$
S3C1	2.10-2.50	Argilla grigio chiaro - nocciola con punti ocra	$1.79 *10^{-10}$
S3C2	3.60-4.20	Limo con argilla grigio chiaro - nocciola, con punti e veli ocra	$6.85*10^{-10}$
S5C1	1.50-1.90	Argilla con limo nocciola chiara, con fiamme ocra.	$9.5*10^{-11}$ -$2.6*10^{-10}$
S6C1	2.50-3.15	Limo debolmente argilloso e debolmente sabbioso nocciola chiaro, con veli ocra	$2.04*10^{-10}$ -$1.51*10^{-10}$
S6C2	4.00-4.50	Sabbia fine nocciola chiara	$3.88*10^{-10}$
S7C1	2.00-2.60	Argilla nocciola chiaro - bianca, con punti ocra e concrezioni carbonatiche	$2.07*10^{-10}$
S7C2	3.40-4.00	Limo debolmente argilloso	$8.57*10^{-10}$

Tabella 3 – Sintesi dei risultati di interesse delle prove geotecniche eseguite sui campioni prelevati nei sondaggi in tutta l'area di progetto della Discarica nell'orizzonte stratigrafico più superficiale

Per le litologie più profonde (> 4,85 m) la granulometria è maggiore e pertanto è caratterizzato da una permeabilità decisamente superiore rispetto all'orizzonte superficiale.

Nella figura successiva è riportata l'ubicazione delle 22 penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) di cui 11 pregresse (luglio 2021) e 11 di nuova esecuzione (settembre 2024 siglate come "N"). Le prove CTPU misurano la pressione che si instaura nell'acqua, presente nei pori interstiziali del terreno, per effetto della pressione di infissione della punta penetrometrica.

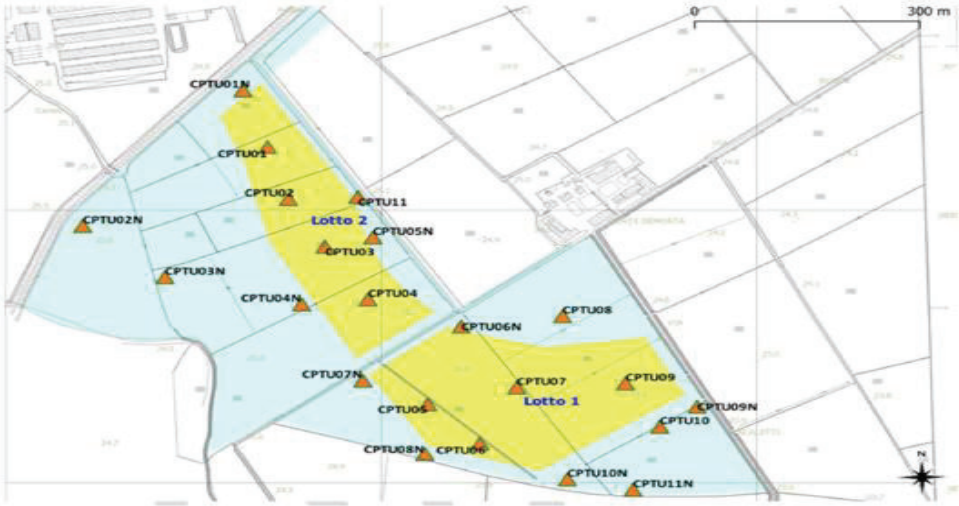

Figura 6 - Ubicazione CPTU

Prove CPTU. Gli esiti delle prove CPTU, ed in particolare dell'approfondimento di indagine svolto da RMI in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera, interessano

l'intero sedime dell'impianto e mostrano che nei primi 4.85 metri di spessore del terreno investigato le sovrapressioni, rilevate nel corso delle prove penetrometriche statiche, sono, sempre superiori a quelle registrate negli orizzonti litologici più profondi.

Dall'andamento delle pressioni si evidenzia che per i primi 6 metri circa di avanzamento della punta conica si sviluppano localmente notevoli incrementi della pressione neutra e conseguentemente si può affermare di essere in condizioni non drenate (formazione a bassa permeabilità); diversamente oltre i 6 metri la penetrazione avviene in condizioni drenanti indice di litologie a permeabilità alta.

Trincee esplorative. Le 5 trincee esplorative realizzate erano propedeutiche, peraltro, all'estrazione di campioni per le prove geotecniche di laboratorio. Nella tabella di seguito si riportano i risultati delle prove geotecniche eseguite sui 7 campioni prelevati nelle trincee in tutta l'area di progetto della discarica dalla quale si evidenzia che i campioni sottoposti a prova di permeabilità in laboratorio hanno fornito valori di conducibilità idraulica inferiore a 10^-9 m/s

Campione	Profondità (m)	Classe Granulometrica	Permeabilità k (m/s)
Tr1C1	3.30-3.50	Limo con argilla	$2,94*10^{-10}$
Tr2C1	2.50-2.70	Argilla con limo	$1,96*10^{-10}$
Tr2C2	4.80-5.00	Argilla con limo	$2.67*10^{-10}$
Tr3C1	2.00-2.20	Limo argilloso debolmente sabbioso	$1.02*10^{-9}$
Tr3C2	3.00-3.20	Limo argilloso e sabbioso	$7.15*10^{-10}$
Tr5C1	2.80-3.10	Argilla con limo	$2.05*10^{-10}$
Tr5C2	4.80-5.00	Argilla con limo	$3.23*10^{-10}$

Tabella 5 – Sintesi dei risultati di interesse delle prove geotecniche eseguite sui campioni prelevati nelle trincee in tutta l'area di progetto della Discarica

Slug test. Sono stati condotti degli slug test sui piezometri b di tutti i cluster (ad eccezione dei S7 e S3 in quanto l'acqua presente non era sufficiente per realizzare la prova) determinando che la media calcolata su tutte le prove è di 3 ordini di grandezza inferiore a quella minima prelevabile da uno strato di acquifero, confermando che il litotipo 1 non ospita né un acquifero né una falda.

Il proponente si è impegnato nel dare risposta al quesito posto dal TAR rispetto alle caratteristiche idrogeologiche dei due orizzonti litologici individuati e delle possibili interazioni tra gli stessi utilizzando i dati dal 16/6/2020 al 23/6/2025. Dal momento che non tutto il periodo è coperto da dati, sono stati utilizzati gli elementi presenti per il periodo 8/8/2024 – 23/6/2025 i cui rilievi sono a cadenza almeno settimanale e sono riferibili a cluster con elementi di diversa profondità.

"Il confronto tra i livelli piezometrici nei due orizzonti litologici (Figure 11-18) evidenzia due andamenti distinti tra i pozzi infissi nei due litotipi, evidenziando una sostanziale distinzione tra le quote piezometriche delle acque contenute nel litotipo 1 rispetto a quelle contenute nel litotipo 2".

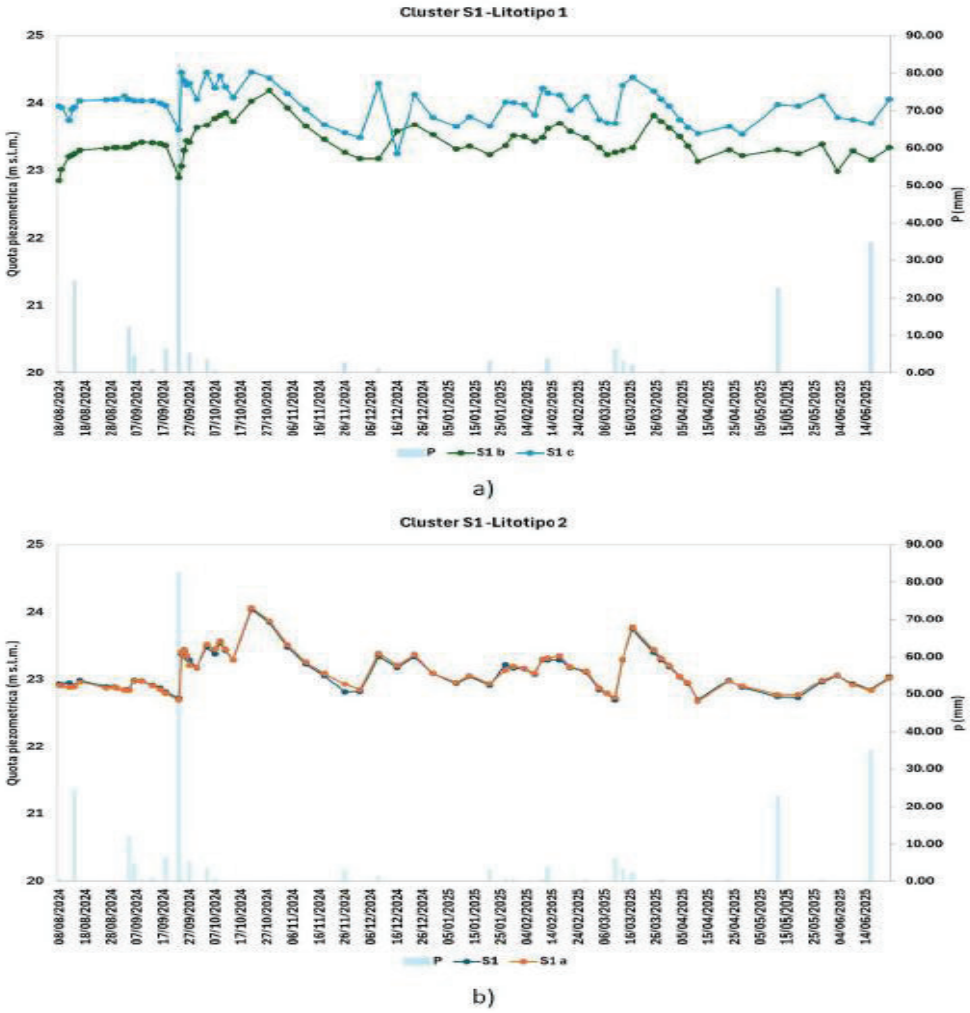

Figura 11 - Andamento dei livelli piezometrici Cluster S1 (08/08/2024-23/06/2025)

Il proponente riferisce che "Tutte le serie di dati raccolti nei diversi cluster evidenziano una netta distinzione tra le quote piezometriche delle acque contenute nel litotipo 1 e quelle contenute nel litotipo 2, indicando di fatto che le acque appartengono a circuiti idrici distinti.
In particolare, è possibile osservare, nel periodo agosto 2024 – giugno 2025 per i seguenti valori:

- Cluster S1: il minimo (22.67 m s.l.m.) si registra per il piezometro S1a (Litotipo 2) nel mese di aprile 2025, e il massimo (24.46 m s.l.m.) per il piezometro S1c (Litotipo 1) a ottobre 2024;
- Cluster S2: il minimo (22.72 m s.l.m.) si registra per il piezometro S2a (Litotipo 2) nel mese di settembre 2024, e il massimo (24.35 m s.l.m.) per il piezometro S2c (Litotipo 1) a ottobre 2024;

- Cluster S3: il minimo (21.86 m s.l.m.) si registra per il piezometro S3a (Litotipo 2) nel mese di marzo 2024, e il massimo (25.64 m s.l.m.) per il piezometro S3c (Litotipo 1) a giugno 2025;
- Cluster S6: il minimo (22.40 m s.l.m.) si registra per i piezometri S6 e S6a (Litotipo 2) nel mese di settembre 2024, e il massimo (23.99 m s.l.m.) per il piezometro S6b (Litotipo 1) a ottobre 2024;
- Cluster S7: il minimo (22.28 m s.l.m.) si registra per il piezometro S7 (Litotipo 2) nel mese di marzo 2025, e il massimo (23.64 m s.l.m.) per il piezometro S7c (Litotipo 1) sempre a marzo 2025;
- Cluster S10: il minimo (22.38 m s.l.m.) si registra per il piezometro S10 (Litotipo 2 nel mese di marzo 2025, e il massimo (24.78 m s.l.m.) per il piezometro S10b (Litotipo 1) sempre a marzo 2025;
- Cluster S11: il minimo (22.42 m s.l.m.) si registra per il piezometro S11 (Litotipo 2) nel mese di marzo 2025, e il massimo (23.79 m s.l.m.) per il piezometro S11b (Litotipo 1) sempre a marzo 2025;
- Cluster S12: il minimo (22.30 m s.l.m.) si registra per il piezometro S12 (Litotipo 2) nel mese di marzo 2025, e il massimo (23.79 m s.l.m.) per il piezometro S12c (Litotipo 1) sempre a marzo 2025".

Di seguitosi riporta l'andamento della superficie piezometrica rappresentata con i dati ricavati dai piezometri (a) profondi e da quelli più superficiali (b) e (c).

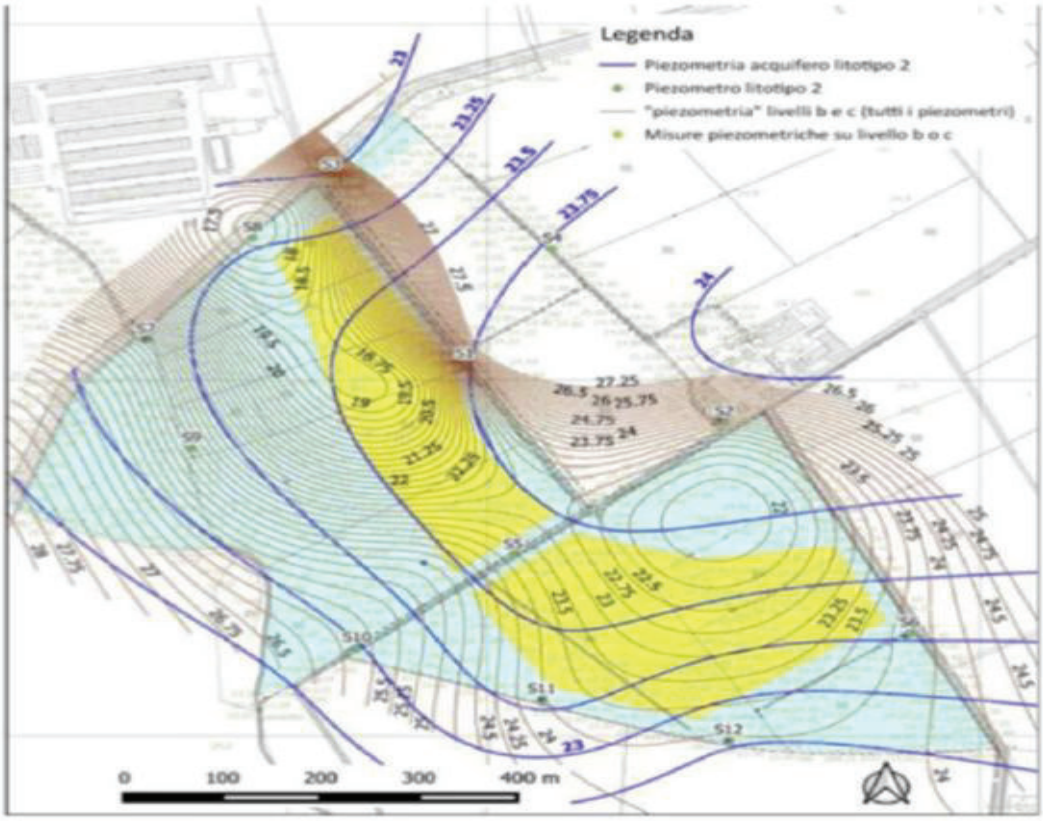

Figura 19 - Confronto piezometrie litotipo 1 e litotipo 2 (17 marzo 2025)[7]

Il proponente ritiene che dal confronto delle isopieze rappresentate nella figura 19 si evince quanto segue:
superficie piezometrica livello litologico 2

- emerge un quadro complessivo che indica la presenza di una direttrice primaria di flusso NE-SW, con perturbazione lungo il perimetro NW dovuta all'azione drenante del Canale Acque Alte Mantovano;
- l'andamento è, di fatto, coincidente con quello elaborato in fase di progetto e riportato dal Verificatore all'interno della propria Relazione Finale di Verificazione;

superficie piezometrica livello litologico 1

- si rileva un andamento delle isopieze del tutto difforme rispetto a quanto evidenziato nel livello litologico 2, e talvolta non coerente all'interno dello stesso livello litologico 1, dovuto probabilmente alla presenza di lenti argillose e, in generale, di litotipi fini.

Le analisi chimiche e l'interpretazione delle stesse dal punto di vista geochimico, "*pur confermando una comune facies bicarbonato alcalino-terrosa di queste acque sotterranee, hanno permesso di evidenziare connotati geochimici differenti tra i pozzi interessanti i due litotipi investigati e, in particolare una minore mineralizzazione delle acque sotterranee circolanti nel Litotipo 2, a maggiore permeabilità, ed una maggiore mineralizzazione delle acque sotterranee circolanti nel Litotipo 1 […]*".

In conclusione il proponente ritiene che l'esame dei risultati delle indagini eseguite ha condotto a ritenere che la metodologia di indagine adottata in sede di progettazione della discarica di Sorgà sia stata appropriata ed affidabile per fornire le risposte geologiche ed idrogeologiche necessarie ad una corretta progettazione di questa opera e le indagini integrative, svolte a seguito della sentenza del TAR di gennaio 2025, confermano e rafforzano il quadro idrogeologico emerso in sede di progettazione originale.

In particolare, il set di indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche eseguite nella fase di progetto della discarica in questione ha consentito di giungere alla schematizzazione del sottosuolo, interessato dalle opere, in due orizzonti litologici ben distinti.

Il primo dello spessore non inferiore ai 4 m, in tutta l'area di progetto, costituito in prevalenza da argille limose, limi argillosi, talvolta lievemente sabbiosi, caratterizzati in ogni caso da permeabilità molto basse, tutte dell'ordine di $1*10^{-9}$ m/s o inferiori.

Il secondo orizzonte litologico, riscontrato, sempre, a profondità non inferiori ai 4.85 metri, è, invece, costituito da un orizzonte più francamente sabbioso, caratterizzato da una permeabilità sensibilmente superiore, non inferiore a $1*10^{-5}$ m/s, sede di una circolazione idrica apprezzabile, come pure potrà essere evidenziato nel seguito della presente relazione.

Le indagini integrative svolte hanno confermato il modello stratigrafico, proposto in sede di progetto (vedi figura 26) laddove il monitoraggio piezometrico integrativo costituito da cluster intestati a diverse profondità, nei due livelli stratigrafici, ha evidenziato con chiarezza che i carichi piezometrici nei due orizzonti sono decisamente differenti.

Strato	Profondità (m)	Descrizione	Permeabilità (m/s)	Livello litologico
1	0,00-0,50	Terreno agrario a granulometria prevalentemente limosa color bruno (nelle capezzagne su cui si sono realizzati in genere i carotaggi è presente uno strato superficiale di tout venant)	Non misurata sperimentalmente (indicativamente 10^{-6} - 10^{-7})	1
2	0,50-1,60	Limo argilloso, localmente debolmente sabbioso, di consistenza media		
3	1,60-3,30	Limo argilloso, localmente debolmente sabbioso consistente o molto consistente (torvane "fuori scala"; presenza di concrezioni carbonatiche millimetriche e screziature)	3,5 10^{-10}	
4	3,30-5,50	Limo argilloso passante a limo debolmente sabbioso e limo sabbioso plastico	1,8 10^{-10}	
5	5,50-6,50	Sabbie limose		2
6	6,50	Sabbie medio fini, localmente limose sature	4,3 10^{-5}	

Figura 26 – Schema stratigrafico del sito di ubicazione della discarica[10]

Peraltro, dall'esecuzione degli slug test integrativi, condotti all'interno del primo orizzonte litologico, è emerso, con chiarezza, che in tale livello stratigrafico, costituito prevalentemente da argilla, dotato di bassissima permeabilità, avente spessore non inferiore a 4,85 m, la portata di acqua filtrante è risultata mediamente di tre ordini di grandezza inferiore al valore richiesto dal D.Lgs 152/06 per la definizione di acquifero.
Al di sotto di questo strato si trova poi un secondo livello stratigrafico in cui prevalgono le sabbie, con una permeabilità sensibilmente superiore, che è sede di una circolazione idrica sotterranea apprezzabile.

Interlocuzioni tra proponente e Comune di Sorgà
A seguito delle prime indagini geognostiche integrative svolte dal proponente, il Comune di Sorgà ha incaricato un consulente (determina n. 166 del 12/08/2025) il quale ha provveduto in data 03/09/2025 a redigere un primo rapporto di valutazione relativamente alle risultanze delle indagini eseguite dalla ditta RMI, suggerendo l'implementazione della campagna svolta mediante ulteriori specifiche indagini aggiuntive, proponendo la realizzazione di ulteriori 5 piezometri a tubo aperto e chiedendo 2 mesi di campagne di monitoraggio sincrone con quelle sui cluster Casagrande.

Si riportano di seguito le conclusioni del rapporto del consulente del comune, il quale, pur riconoscendo un modello idrogeologico locale compatibile con la previsione progettuale, ha osservato, e conseguentemente proposto, quanto segue:
"*Si ritiene tuttavia che l'utilizzo di piezometri di Casagrande, con celle localizzate, per la caratterizzazione idrogeologica del Livello 1 non sia pienamente dirimente delle criticità sollevate dal Verificatore. Le celle di Casagrande realizzate vanno infatti a monitorare livelli del litotipo 1 di spessore pari a 50 cm, per lo più argillosi, limo argillosi e argillo limosi, a profondità comprese tra i 2.5 – 3.0 m e tra 3.0 e 3.5 m nei cluster S1, S2, S3, S7, S10, S11, S12 tra i 2.5 -3.0 m e tra 3.5 -4.0 m nel cluster S6. Non essendo invece monitorati i livelli con frazione sabbiosa (con eccezione di S7 tra 2.5 e 3.0 m) a parere dello scrivente l'indagine non può essere pienamente validata per la caratterizzazione dell'unità idrogeologica progettualmente indicata come livello 1. Si concorda in tal senso con l'indicazione del Verificatore di realizzare in questo livello litologico piezometri a tubo aperto. Ciò vale anche per gli Slug test.*

In conclusione, si consiglia di integrare l'indagine piezometrica con la realizzazione di 5 nuovi piezometri a tubo aperto diametro 2" posizionati in prossimità dei cluster esistenti S3, S7, S10, S12 e S6, approfonditi fino a 3,5 m (cioè a 1.5 m sotto il piano di impermeabilizzazione della discarica in progetto) con tratto fenestrato da fondo piezometro fino a -1 m da p.c., opportunamente sviluppati con drenaggio nel tratto fenestrato e sigillo in quello cieco. Si consiglia la realizzazione dei fori con carotaggio continuo e raccolta delle carote in apposite cassette catalogatrici. Campagne di monitoraggio sincrone come quelle sui cluster Casagrande esistenti per ulteriori 2 mesi potranno confermare e validare la caratterizzazione idrogeologica dedotta dalle indagini sui Claster Casagrande, anche per quanto riguarda gli Slug test."

Il proponente con nota in data 12/09/2025 ha informato la Regione in merito alla propria adesione alla richiesta di effettuare ulteriori indagini congiunte richiesta del Comune di Sorgà (PEC del 11/09/2025) e di trasmetterne gli esiti e l'aggiornamento della relazione trascorsi i due mesi di monitoraggio.

Relazioni di aggiornamento a seguito delle ulteriori indagini geognostiche condotte

- *PROPONENTE - Relazione di aggiornamento*
  In data 24/11/2025 il proponente ha comunicato:
  - la realizzazione in data 12/09/2025 degli ulteriori piezometri richiesti dal Comune di Sorgà;
  - la conclusione delle indagini svolte in contraddittorio per il periodo di monitoraggio di due mesi;
  - la trasmissione degli esiti delle indagini, trasmettendo la Relazione tecnica dal titolo "*Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 D.lgs 36/2003) Aggiornamento novembre 2025 - indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà*" – in aggiornamento della relazione tecnica già trasmessa l'11/07/2025 – concernente le risultanze delle ulteriori analisi così eseguite, ed allegando:
    - Allegato 1: Monografie piezometri e report prove di svuotamento
    - Allegato 2: Ubicazione dei 40 piezometri presenti
    - Allegato 3: Verbali di sopralluogo
    - Allegato 4: Dati monitoraggi aggiornati al 14.11.2025
    - Allegato 5: Interpolazione livelli dei piezometri "d"

La relazione predisposta dal Prof. Sappa è stata integrata con le richieste del consulente incaricato dal Comune, giungendo a confermare le conclusioni del precedente elaborato:
"Il primo dello spessore non inferiore ai 4 m, in tutta l'area di progetto, costituito in prevalenza da argille limose, limi argillosi, talvolta lievemente sabbiosi, caratterizzati in ogni caso da permeabilità molto basse, tutte dell'ordine di 1*10-9 m/s o inferiori. Il secondo orizzonte litologico, riscontrato, sempre, a profondità non inferiori ai 4.85 metri, è, invece, costituito da un orizzonte più francamente sabbioso, caratterizzato da una permeabilità sensibilmente superiore, non inferiore a 1*10-5 m/s, sede di una circolazione idrica apprezzabile, come pure potrà essere evidenziato nel seguito della presente relazione. (… omissis…) le indagini integrative condotte a seguito della Sentenza del TAR Veneto 14/2025, nonché le ulteriori eseguite dalla primavera del 2025, hanno confermato il modello stratigrafico, proposto in sede di progetto, che si riporta per facilità di consultazione in Figura 29, laddove il monitoraggio piezometrico integrativo, costituito da cluster intestati a diverse profondità, nei due livelli stratigrafici, ha evidenziato con chiarezza che i carichi piezometrici nei due orizzonti sono decisamente differenti.

Strato	Profondità (m)	Descrizione	Permeabilità (m/s)	Livello litologico
1	0,00-0,50	Terreno agrario a granulometria prevalentemente limosa color bruno (nelle capezzagne su cui si sono realizzati in genere i carotaggi è presente uno strato superficiale di tout venant)	Non misurata sperimentalmente (indicativamente 10^{-6} - 10^{-7})	1
2	0,50-1,60	Limo argilloso, localmente debolmente sabbioso, di consistenza media		
3	1,60-3,30	Limo argilloso, localmente debolmente sabbioso consistente o molto consistente (torvane "fuori scala"; presenza di concrezioni carbonatiche millimetriche e screziature)	3,5 10^{-10}	
4	3,30-5,50	Limo argilloso passante a limo debolmente sabbioso e limo sabbioso plastico	1,8 10^{-10}	
5	5,50-6,50	Sabbie limose		2
6	6,50	Sabbie medio fini, localmente limose sature	4,3 10^{-5}	

Figura 29 – Schema stratigrafico del sito di ubicazione della discarica[11]

Peraltro, dall'esecuzione degli Slug Test integrativi, condotti all'interno del primo orizzonte litologico, è emerso, con chiarezza, che in tale livello stratigrafico, costituito prevalentemente da argilla, dotato di bassissima permeabilità, avente spessore non inferiore a 4.85 m, la portata di acqua filtrante è risultata mediamente di tre ordini di grandezza inferiore al valore richiesto dal D.Lgs. 152/06 per la definizione di acquifero. Al di sotto di questo strato si trova poi un secondo livello stratigrafico in cui prevalgono le sabbie, con una permeabilità sensibilmente superiore, che è sede di una circolazione idrica sotterranea apprezzabile."

- *COMUNE SORGA' - Aggiornamento del "Rapporto di Valutazione" redatto dal consulente nominato*
  Con nota in data 02/02/2026 il Comune di Sorgà ha comunicato che in seguito alle indagini integrative richieste ed in merito ai dati raccolti in contraddittorio con la Ditta RMI s.r.l., il consulente nominato dal Comune ha provveduto a trasmettere in data 26/11/2025 il "*RAPPORTO DI VALUTAZIONE dell'Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 Dlgs. 36/2003). Aggiornamento novembre 2025 – indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà*".

Il Rapporto di Valutazione conclude come segue:

"(…) La carenza investigativa del livello litologico 1 è superata dalle indagini integrative prodotte da RMI e in particolare dal monitoraggio e dalle prove eseguite sui nuovi piezometri a tubo aperto.
Dette indagini hanno portato a evidenziare la discontinuità e separazione tra le acque dell'acquifero contenute nel litotipo 2 e le acque contenute nel litotipo 1, per interposizione di un livello impermeabile.
Questo livello argilloso e argillo-limoso determina il confinamento della falda contenuta nel litotipo 2.
L'acqua presente nei piezometri a tubo aperto che monitorano il livello 1, in parte di natura gravifica e in parte interstiziale negli orizzonti argillosi, non rappresenta una falda acquifera, secondo le definizioni di acquifero del D.lgs 152/06, come peraltro già riconosciuto dal verificatore in sede di consulenza al TAR.
Si può pertanto concludere che le indagini integrative prodotte da RMI, descritte nella relazione tecnica del luglio 2025 con gli approfondimenti contenuti nella relazione tecnica del novembre 2025 e nei relativi allegati, consentono di definire un modello idrogeologico locale compatibile con la previsione progettuale oggetto di PAUR.

Va tuttavia sottolineato che la presenza di acqua nel litotipo 1, ancorché non definibile come acquifero e sebbene in quantità non cospicua, renderà necessario adottare, in fase esecutiva, soluzioni tecniche idonee a garantire l'esecuzione delle lavorazioni in ambiente asciutto, soluzioni peraltro comuni nella pratica ingegneristica anche per l'allontanamento delle acque meteoriche.".

OSSERVAZIONI E PARERI ACQUISITI E CONTRODEDUZIONI PROPONENTE

In data 19/02/2026 è stato pubblicato sul sito web regionale avviso al pubblico concernente l'avvenuta pubblicazione dell'istanza di rinnovazione e di tutta la documentazione acquisita agli atti, dando la possibilità al pubblico interessato, entro il termine di quindici giorni, di presentare eventuali osservazioni.

Si dà atto che sono pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
1	Umberto Dall'Oca	prot. n. 147127 del 04/03/2026
2 2 bis	Comitato No CAR FLUFF	prot. n. 147151 del 04/03/2026 integrato con nota prot. 150333 del 05-03-2026
3	Barbara Tregnago – Capogruppo di minoranza per "Alleanza Civica" in Consiglio Comunale a Sorgà (VR)	prot. n. 149360 del 05/03/2026
4	Associazione l'Anatroccolo	prot. n. 148169 del 04/03/2026
5	Legambiente Volontariato Verona APS	prot. n. 149395 del 05/03/2026
6	Marco Poltronieri – Vicesindaco del Comune di Nogara (VR)	prot. n. 149459 del 05/03/2026
7	Greta Rasoli-	prot. n. 149464 del 05/03/2026
8	Confagricoltura Verona	prot. n. 150328 del 05/03/2026
9	Damiano Fermo – Capogruppo Lista Civica Erbè Vivo	prot. n. 150355 del 05/03/2026
10	Marco Rossi e Pierluigi Luisi – Consiglieri Comunali del Comune di San Giorgio Bigarello (MN)	prot. n. 150543 del 05/03/2026
11	Venturelli Giovanni	prot. n. 151577 del 06/03/2026
12	Mortaro Pierluigi – Capogruppo di minoranza per "Greta Rasoli – sindaco. La forza che lega Sorgà" in consiglio comunale di Sorgà (VR)	prot. n. 151627 del 06/03/2026
13	Massimiliano Mortaro	prot. n. 151638 del 06/03/2026
14	Paola Bedoni – Sindaco Comune di Sorgà	prot. n. 153057 del 06/03/2026
15	Comitato NO CAR FLUFF	prot. n. 153469 del 09/03/2026
16	Comune di San Giorgio Bigarello	prot. n. 157074 del 10/03/2026
17	Comune Castel d'Ario	prot. n. 158042 del 10/03/2026

Sono inoltre stati acquisiti i pareri formulati dai seguenti enti e amministrazioni:

	Pareri	Riferimenti Protocollo
	Provincia di Verona	prot. n. 152718 del 06/03/2026

	Provincia di Mantova	prot. n. 157861 del 10/03/2026
	Ministero Interno – Comando Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi	prot. n. 158003 del 10/03/2026
	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	prot. n. 161196 del 12/03/2026
	AIPO	prot. n. 187897 del 26/03/2026

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE

In riscontro alle osservazioni e ai pareri pervenuti il proponente ha provveduto a trasmettere le proprie controdeduzioni a:

Osservazioni e pareri controdedotti	Controdeduzioni
Oss.ni da 1 a 13	nota prot. n. 155262 del 09/03/2026
Oss. n. 14 e Provincia di Verona	nota prot. n. 171082 del 18/03/2026
Oss. n. 16 e Provincia di Mantova + Rev. Oss. n. 5	nota prot. n. 181124 del 23/03/2026
Oss. n. 17	nota prot. n. 200167 del 01/04/2026

La sintesi delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute nonché le considerazioni istruttorie relative sono riportate nella tabella (Allegato 1 "*Osservazioni e pareri – Controdeduzioni ed esame*") al presente parere.

Le considerazioni istruttorie riportate nella suddetta tabella si limitano a riscontrare agli aspetti ed alle questioni sollevate nelle osservazioni che sono pertinenti al procedimento di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del Tar Veneto n. 14/2025.

VALUTAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE

Preliminarmente si ricorda che le valutazioni di seguito riportate sono funzionali a valutare se la documentazione e le analisi prodotte consentono di superare gli aspetti accolti dal TAR con la Sentenza n. 14 del 07/01/2025 che ha rilevato il "*[…] difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera, considerata dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003*"; il difetto di istruttoria sollevato di fatto è relativo ad aspetti di carattere specificamente ambientale.

Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici

Le valutazioni riportate di seguito hanno preso in considerazione le ulteriori indagini geognostiche effettuate dal proponente come comunicate con nota prot. n. 180862 del 08/04/2025 nonché le valutazioni effettuate in riscontro a quanto richiesto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 240386 del 14/05/2025, rese in data 11/07/2025.

E' inoltre stato considerate che il proponente in data 12/09/2025 ha informato in merito alla propria adesione alla richiesta del Comune di Sorgà (PEC del 11/09/2025) di effettuare ulteriori indagini congiunte con il medesimo Comune e di trasmetterne gli esiti e l'aggiornamento della relazione trascorsi i due mesi di monitoraggio, le quali sono state comunicate successivamente con PEC del 24/11/2025.

Al riguardo si dà atto che, come riferito dal Comune di Sorgà con nota prot. n. 53528 del 02/02/2026, le indagini geognostiche integrative condotte dal proponente sono state definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti, al fine di dare esecuzione alla Sentenza del TAR.

Con riferimento agli aspetti geologici, alla luce degli approfondimenti fatti si evidenzia quanto segue:

Si conferma il modello litologico proposta dalla ditta RMI che vede l'individuazione di due orizzonti litologici a differente natura indicati come litotipo 1 e litotipo 2 e contraddistinti da diverse caratteristiche litologiche e idrogeologiche.
L'analisi approfondita e le numerose prove geotecniche eseguite nelle diverse fasi di studio hanno consentito di perfezionare l'informazione andando a delineare un quadro conoscitivo di grande dettaglio in riferimento al quale si esplicita quanto di seguito riportato.
Con riferimento all'area d'interesse, il livello litologico 1 risulta costituito da terreni argillosi limosi sabbiosi e in varia percentuale e disomogenei nel loro sviluppo orizzontale.
Tale livello più superficiale è, di fatto e come spiegato nella relazione della Prof.ssa Bonomi al punto 1 della relazione, un acquitardo che, come emerge anche dai risultati delle indagini geofisiche (Indagine Tomografica Elettrica in Resistività) effettuate su incarico della ditta dallo studio Geodelta e riportati nella relazione del Prof. De Luca datata 26/07/2024 (rif. fig. 7.11 e 7.12), e come viene meglio a delinearsi a seguito delle numerose verifiche e approfondimenti effettuati su incarico di RMI al fine di integrare le carenze informative evidenziate dalla sentenza del TAR del Veneto n. 14/2025 (sondaggi a carotaggio continuo, prove geotecniche di laboratorio su campioni di terreno, prove CPTU, trincee esplorative, slug test, indagini ERT) è caratterizzato da disomogeneità litologica e, comunque, in generale da bassa permeabilità, come delineato nella relazione redatta dal Prof. Sappa, tale da non rappresentare un acquifero d'interesse, come specificato anche nella relazione tecnica del dott. Zangheri datata novembre 2025.
Tale determinazione trova suffragio nella definizione riportata nell'Allegato 1 del documento *"Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 12 dicembre 2002"* che definisce "acquifero" come *quel "corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale"*. Nel medesimo allegato viene enucleato anche il concetto di falda specificando che *"Non costituiscono una falda i livelli discontinui e/o di modesta estensione presenti all'interno e al di sopra di una litozona a bassa conducibilità idraulica. (…)"*.
A tal proposito l'orizzonte denominato litotipo 1 è costituito da lenti argillose a bassa o nulla permeabilità intercalate da livelli limosi e sabbiosi discontinui e semipermeabili, pur essendo caratterizzato dalla presenza di acqua, si prospetta come un orizzonte con falda inquadrabile come "effimera" ovvero di alcun interesse, concetto che emerge anche dalle specifiche del consulente del comune di Sorgà dott. Tosi (rif. prot. 0010657 del 02/12/2025) che nelle conclusioni del "Rapporto di valutazione in merito all'approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 D. lgs 36/2003) Aggiornamento novembre 2025 – indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà" specifica che "*la presenza di acqua nel litotipo 1, ancorché non definibile come acquifero e se pur in quantità non cospicua, determinerà la necessità di adottare in fase esecutiva soluzioni tecniche per consentire le lavorazioni in ambiente asciutto, soluzioni comuni nelle normali pratiche ingegneristiche anche per l'allontanamento delle acque piovane"*.
Si concorda sul concetto espresso che vede, se pur in quantità non cospicua la presenza di acqua con una valenza "effimera" per cui ne consegue che non è da considerarsi "acquifero" secondo le previsioni del decreto legislativo 36/2003 ai fini della verifica del franco di sicurezza (la distanza tra il fondo della discarica e il livello massimo dell'acquifero).

Ciò premesso e ribadito che il difetto di istruttoria sollevato è relativo ad aspetti di carattere specificamente ambientale, per quanto riguarda il quadro programmatico dell'intervento si ritiene di fare integrale richiamo alle valutazioni già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022.

Anche per quanto riguarda il quadro progettuale si fa integrale richiamo alle valutazioni già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022, le quali vengono integrate con le valutazioni e le indicazioni che sono emerse dall'analisi della documentazione presentata con l'istanza di rinnovazione del provvedimento in esecuzione della Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 di seguito riportate, nonché dall'analisi delle osservazioni pervenute nell'ambito di detto procedimento.

Alla luce di quanto emerso dagli studi redatti e degli approfondimenti effettuati dal proponente in contraddittorio con Comune di Sorgà, nonchè delle osservazioni pervenute (esposte ai punti 8, 11 e 12 della

relazione redatta dalla Prof. Bonomi e come ripreso negli allegati E, F e poi esplicitato nell'allegato H), al fine di garantire una maggiore tutela e isolamento del corpo di discarica rispetto all'acquifero, sulla base del principio di precauzione, si ritiene di prescrivere il potenziamento dello strato di impermeabilizzazione artificiale mediante la posa di ulteriori 0,2 m di materiale minerale compattato, per uno spessore complessivo di tale strato di 1,20 m sul fondo discarica. Lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde dovrà garantire conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-11}$ m/s ed essere integrato da un geocomposito bentonitico con $k \leq 5*10^{-11}$ m/s e spessore $\geq$ 0,6 cm;

Inoltre, alla luce di quanto emerso dagli studi redatti anche con riferimento a quanto esplicitato nei punti 7 e 8 e nell'allegato D della relazione redatta dalla prof. Bonomi, si dovrà realizzare un diaframma/setto plastico impermeabile verticale avente spessore $\geq$ 0,5 m e $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s, in corrispondenza sia del lato ovest del Lotto 2 dell'impianto, al fine di limitare l'azione drenante da parte del canale Acque Alte Mantovane sulle acque contenute nei livelli permeabili e semipermeabili della zona nell'intorno dell'impianto, sia del lato meridionale, a protezione del corso d'acqua denominato "Fossa de Morta".
Tale ulteriore presidio dovrà garantire la tenuta lungo il lato nord-ovest e sud-ovest e dovrà isolare il nuovo impianto in progetto, immorsandosi nello strato impermeabile del Litotipo 1 fino alla quota rilevata di fondo canale per annullare l'effetto drenante del Canale Acque Alte Mantovane e della Fossa de Morta. A tal fine sarà necessario produrre il rilievo aggiornato del fondo dei suddetti canali.

Per le motivazioni precedentemente esposte, si ritiene altresì opportuno prescrivere la modifica nella successione di coltivazione del Lotto 2, prevedendo che la realizzazione avvenga partendo dal settore nord-ovest, realizzando quindi il Settore 2 prima del Settore 1.

Al riguardo viene prevista nel parere una specifica condizione ambientale finalizzata a dare attuazione alle ulteriori misure introdotte al quadro progettuale sopra descritte.

Analisi di rischio
In merito all'aggiornamento dell'analisi di rischio riportata nel documento "C1 Analisi di rischio", si ritiene che la documentazione trasmessa con gli approfondimenti geologici ed idrogeologici sia coerente con le considerazioni e le valutazioni già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19/07/2022 - e acquisite nel Decreto di PAUR n. 1 del 11/01/2023. La Ditta ha altresì recepito la revisione dello spessore dell'acquifero espressa nel precedente parere, con cui è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale del progetto.
Alla luce delle ulteriori misure introdotte al quadro progettuale sopra descritte si può ritenere che, essendo tali indicazioni più cautelative dal punto di vista ambientale, si intendono confermate le risultanze dell'analisi del rischio già espresse nel PAUR del 2023.

In merito al quadro ambientale si riportano di seguito le valutazioni sulla documentazione acquisita agli atti che concernono in sintesi le seguenti tematiche:
- Acque sotterranee
- Barriera idraulica

Acque sotterranee
Considerate le ulteriori indagini piezometriche condotte dal proponente negli anni 2024-2025 nell'ambito dell'istanza di rinnovazione, si possono aggiungere alle valutazioni istruttorie effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022, le seguenti osservazioni:

Come precedentemente argomentato al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici",* dalla documentazione depositata dalla ditta, e visto quanto evidenziato anche dal comune di Sorgà, emerge che il litotipo 1 è costituito prevalentemente da limi argillosi / argille limose, intercalate da lenti limoso/sabbiose; in questo livello si osserva la presenza del fenomeno della sovraconsolidazione dei terreni dovuta all'esposizione in ambiente subaereo dei suoli per periodi prolungati (aging) e che caratterizza una porzione significativa della bassa pianura veneta. Tale sovraconsolidazione produce l'effetto di ridurre

le permeabilità dei terreni e di favorire la deposizione di concrezioni (prevalentemente carbonatiche) nei livelli più permeabili (sabbie limose). La documentazione fotografica fornisce un ulteriore conferma della presenza di tali paleosuoli che possono essere assimilabili al cosiddetto "caranto", almeno per quanto concerne la loro genesi, come si può osservare dalla valutazione dei tipici livelli con screziature ocracee e azzurrognole. Il livello di consolidazione di tali terreni tende quindi a ridurre complessivamente la propria permeabilità; questo vale anche per terreni tipicamente sabbiosi, la cui permeabilità può ridursi almeno di un ordine di grandezza.
Il cosiddetto "grado di consolidazione" tende a ridursi con la profondità, fino a raggiungere un livello di consolidazione standard dopo qualche metro.

In merito al litotipo 2, lo stesso è caratterizzato da depositi prevalentemente sabbioso limosi, con intercalazioni più o meno limoso argillosi. Nel contesto della bassa pianura veneta, la permeabilità orizzontale di questo livello può fornirgli il rango di acquifero, nel senso che può essere compatibile con un trasporto di un flusso idrico sotterraneo.
In base ai dati analizzati, il livello piezometrico appare costantemente superiore alla quota del tetto dell'acquifero. Tale situazione va considerata in fase modellistica per la progettazione della barriera idraulica.

Un'accortezza andrà mantenuta in merito alle opere di monitoraggio; infatti, una cementazione ed isolamento non adeguati del perforo dei piezometri (lo spazio tra la tubazione esterna del piezometro/opera ed il volume creato dalla realizzazione del carotaggio/indagine) potrebbe favorire una potenziale *cross-contamination* legata al movimento di un flusso idrico superficiale verso l'acquifero. Pertanto, per le opere già realizzate, si dovranno garantire nel tempo il mantenimento di un'adeguata cementazione e l'isolamento del perforo dei piezometri, mentre per quelle eventualmente da realizzare, i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, per evitare la *cross-contamination*, seguendo le indicazioni di cui sopra.

Barriera idraulica
Si riconferma la necessità della condizione ambientale n.7, già resa dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022.
Si ricorda quanto già previsto dalla condizione ambientale, ovvero che: "*Qualora fosse necessario, il modello potrà essere ricalibrato e implementato con eventuali nuove informazioni disponibili*".
Pertanto, lo strumento modellistico andrà aggiornato, in particolare per la sua validazione e ricalibrazione, anche utilizzando le risultanze delle indagini più recenti, sia in termini di informazione di tipo litologico (diversa permeabilità in settori differenti), sia in termini di dati idraulici (nuove carte piezometriche, slug test per confrontare dati simulati con quelli misurati, prove CPTU, direzione di flusso, etc).

In conclusione, in merito al quadro ambientale si fa integrale richiamo alle valutazioni già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022, le quali vengono integrate ed aggiornate con le valutazioni sopra indicate, confermandone le conclusioni nel rispetto delle medesime indicazioni e condizioni ambientali ivi rese.
Viene inoltre prevista l'ulteriore condizione ambientale finalizzata a dare attuazione alle ulteriori misure introdotte al quadro progettuale sopra descritte come specificato nel paragrafo relativo.

OSSERVAZIONI E PARERI - Valutazioni istruttorie
Il gruppo istruttorio ha analizzato le osservazioni pervenute e le considerazioni di merito sono riportate nell'Allegato 1 "*Osservazioni e pareri – Controdeduzioni ed esame*" al presente parere.

In particolare con riferimento all'osservazione formulata dal Sindaco del Comune di Sorgà - Paola Bedoni con nota prot. n. 153057 del 06/03/2026 si prende atto che il proponente con le controdeduzioni trasmesse con nota prot. n. 155262 del 09/03/2026 ha manifestato la disponibilità ad aderire alla proposta del Comune relativa all'installazione di un sistema di termocamere ad alta risoluzione attive h24 nonchè a prevedere l'integrazione di un materassino bentonitico (GCL) in aggiunta a tutti i presidi già approvati per fornire un ulteriore elemento di garanzia e rassicurazione territoriale.

Il gruppo istruttorio condivide in merito all'opportunità di attuare tali ulteriori misure.

In riferimento al parere trasmesso dalla Provincia di Verona con nota prot. n. 152718 del 06/03/2026 si prende atto che il proponente con le controdeduzioni trasmesse con nota prot. n. 171082 del 18/03/2026 ha manifestato la disponibilità ad aderire alle proposte come prospettate in merito alle attività di monitoraggio e controllo specificate nel parere.
Il gruppo istruttorio condivide in merito all'opportunità di attuare tali ulteriori misure.

In merito alle osservazioni tecniche prodotte per conto dei Comuni di San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario e dalla Provincia di Mantova redatte dalla prof. Bonomi (trasmesse con note prot. n. 157861, 157074 e 158042 del 10/03/2026) le stesse trovano riscontro nelle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio che comprendono altresì l'individuazione di ulteriori misure introdotte al quadro progettuale.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTA la normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia;

PRESO ATTO della Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 che ha annullato il PAUR e tutti gli atti ad esso riferiti fra cui il parere n. 183 del 01/06/2022 allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19/07/2022;

PRESO ATTO che in esecuzione alla citata sentenza il proponente ha avanzato richiesta di rinnovazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);

PREMESSO altresì che la documentazione oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale VIA è costituita da tutta la documentazione acquisita agli atti dell'autorità competente, già pubblicata sul sito web, relativa al procedimento di PAUR attivato in data 16/11/2020 e alla successiva istanza di rinnovazione del provvedimento in esecuzione della citata Sentenza TAR n. 14/2025;

CONSIDERATI gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VALUTATI tutti i pareri, le osservazioni e le relative controdeduzioni acquisite nel corso del procedimento di PAUR attivato in data 16/11/2020 nonché le osservazioni e i pareri acquisiti in merito alla documentazione presentata a seguito dell'istanza di rinnovazione del provvedimento in esecuzione alla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14/01/2022 con cui AIPO esprime il parere favorevole "*ai soli fini idraulici al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR)";*

CONSIDERATO che le osservazioni e i pareri acquisiti in merito alla documentazione presentata a seguito dell'istanza di rinnovazione del provvedimento in esecuzione alla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025, nonché le controdeduzioni rese dal proponente, sono state valutate e le considerazioni emerse, riportate in Allegato 1 "*Osservazioni e pareri – Controdeduzioni ed esame"* al presente parere, trovano riscontro nelle valutazioni riportate nel seguito;

CONSIDERATO in particolare che con riferimento all'osservazione formulata dal Sindaco del Comune di Sorgà - Paola Bedoni con nota prot. n. 153057 del 06/03/2026, il proponente con le

controdeduzioni trasmesse con nota prot. n. 155262 del 09/03/2026, ha manifestato la disponibilità ad aderire alla proposta del Comune relativa all'installazione di un sistema di termocamere ad alta risoluzione attive h24 nonché a prevedere l'integrazione di un materassino bentonitico (GCL) in aggiunta a tutti i presidi già approvati per fornire un ulteriore elemento di garanzia e rassicurazione territoriale;

CONSIDERATO altresì che con riferimento al parere trasmesso dalla Provincia di Verona con nota prot. n. 152718 del 06/03/2026 il proponente, con le controdeduzioni trasmesse con nota prot. n. 171082 del 18/03/2026, ha manifestato la disponibilità ad aderire alle proposte come prospettate in merito alle attività di monitoraggio e controllo specificate nel parere;

RITENUTO di condividere che il proponente dia attuazione alle ulteriori misure proposte sopra richiamate;

DATO ATTO altresì del parere reso dal Ministero Interno – Comando Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi con nota acquisita al prot. regionale n. 158003 del 10/03/2026;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 187897 del 26/03/2026 con cui AIPO, in riferimento all'istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 ribadisce il nulla osta idraulico reso con prot. n. 526 del 12/01/2022 (prot. 15563 del 14/01/2022);

RICHIAMATE le valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022;

CONSIDERATO che il difetto di istruttoria sollevato dalla Sentenza del TAR n. 14/2025 è relativo ad aspetti di carattere specificamente ambientale;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda il quadro programmatico dell'intervento, si ritiene di fare integrale richiamo alle valutazioni già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022;

CONSIDERATE le ulteriori indagini geognostiche effettuate dal proponente come comunicate con nota prot. n. 180862 del 08/04/2025, nonché le valutazioni effettuate in riscontro a quanto richiesto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 240386 del 14/05/2025, rese in data 11/07/2025;

PRESO ATTO che il proponente in data 12/09/2025 ha informato in merito alla propria adesione alla richiesta del Comune di Sorgà (PEC del 11/09/2025) di effettuare ulteriori indagini congiunte con il medesimo Comune e di trasmetterne gli esiti e l'aggiornamento della relazione trascorsi i due mesi di monitoraggio, comunicati successivamente con PEC del 24/11/2025;

DATO ATTO che, come riferito dal Comune di Sorgà con nota prot. n. 53528 del 02/02/2026, le indagini geognostiche integrative condotte dal proponente sono state definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti, al fine di dare esecuzione alla Sentenza del TAR;

RITENUTO che le ulteriori indagini geognostiche condotte dal proponente consentono di dare conferma del modello idrogeologico locale proposto con il deposito dell'istanza di PAUR in data 16/11/2020, dando riscontro al difetto di istruttoria evidenziato dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 relativo all'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e l'acquifero di cui all'Allegato 1 al D.Lgs 36/2003;

RICHIAMATE altresì le valutazioni effettuate in merito al quadro progettuale dell'intervento, già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022, che si riportano di seguito, integrate con le valutazioni e le indicazioni emerse dall'analisi della documentazione presentata a seguito dell'istanza di rinnovazione del provvedimento in esecuzione alla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 e delle osservazioni e pareri pervenuti;

EVIDENZIATO che, per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, è stato verificato il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, al fine di garantire l'isolamento del corpo rifiuti dalle matrici ambientali, relativamente ai sistemi barriera del fondo e delle sponde della discarica ed al sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche;

RITENUTO alla luce di quanto emerso dagli studi redatti e degli approfondimenti effettuati dal proponente in contraddittorio con Comune di Sorgà, nonchè delle osservazioni riportate ai punti 8, 11 e 12 della relazione redatta dalla Prof.ssa Bonomi e come ripreso negli allegati E, F e poi esplicitato nell'allegato H, al fine di garantire una maggiore tutela e isolamento del corpo di discarica rispetto all'acquifero, sulla base del principio di precauzione, di prescrivere il potenziamento dello strato di impermeabilizzazione artificiale mediante la posa di ulteriori 0,2 m di materiale minerale compattato, per uno spessore complessivo di tale strato di 1,20 m sul fondo discarica. Lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde dovrà garantire conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-11}$ m/s ed essere integrato da un geocomposito bentonitico con $k \leq 5*10^{-11}$ m/s e spessore $\geq 0,6$ cm;

RITENUTO inoltre, alla luce di quanto emerso dagli studi redatti anche con riferimento a quanto esplicitato nelle osservazioni riportate nei punti 7 e 8 e nell'allegato D della relazione redatta dalla prof.ssa Bonomi, si dovrà realizzare un diaframma/setto plastico impermeabile verticale avente spessore $\geq 0,5$ m e $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s in corrispondenza sia del lato ovest del Lotto 2 dell'impianto, al fine di limitare l'azione drenante da parte del canale Acque Alte Mantovane sulle acque contenute nei livelli permeabili e semipermeabili della zona nell'intorno dell'impianto, sia del lato meridionale, a protezione del corso d'acqua denominato "Fossa de Morta". Tale ulteriore presidio dovrà garantire la tenuta lungo il lato nord-ovest e sud-ovest e dovrà isolare il nuovo impianto in progetto, immorsandosi nello strato impermeabile del Litotipo 1 fino alla quota rilevata di fondo canale per annullare l'effetto drenante del Canale Acque Alte Mantovane e della Fossa de Morta. A tal fine sarà necessario produrre il rilievo aggiornato del fondo dei suddetti canali;

RITENUTO altresì che per le motivazioni precedentemente esposte, è opportuno prescrivere la modifica nella successione di realizzazione e coltivazione del Lotto 2, prevedendo che la stessa avvenga partendo dal settore nord-ovest, realizzando quindi il Settore 2 prima del Settore 1;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente al pacchetto di copertura superficiale finale della discarica:

- il progetto prevede, sia in scarpata che sul pianoro, l'interposizione di una geomembrana in HDPE tra il geotessile non tessuto (che ricopre lo strato di drenaggio del biogas) e il sovrastante strato minerale argilloso compattato (in scarpata è prevista anche la stesura di una geogriglia tra il telo in HDPE e lo strato di argilla), si ritiene che, in ottemperanza alle disposizioni della normativa tecnica di settore vigente, il rivestimento impermeabile in HDPE debba essere posato al di sopra dello strato minerale compattato, prevedendo una soluzione impiantistica che eviti possibili infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza della superficie di contatto tra lo

strato di argilla del capping e l'argilla degli argini perimetrali delle sponde dell'invaso, e che garantisca la stabilità della scarpata (come disposto nella condizione ambientale n. 3 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022);
- relativamente allo strato previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. a protezione del geosintetico di impermeabilizzazione, si ritiene che tale funzione protettiva sia svolta dal geocomposito di drenaggio delle acque meteoriche che dovrà essere posizionato sopra il telo in HDPE. Come chiarito dal proponente, il geocomposito drenante previsto dal progetto risulta costituito da due geotessili che lo racchiudono; pertanto il geotessile inferiore funge anche da strato protettivo del sottostante telo in HDPE. Il geotessile superiore, invece, svolge la funzione di protezione dello stesso strato drenante; pertanto risulta rispettata anche la disposizione della norma che prevede la protezione dello strato drenante con un idoneo filtro naturale o di geotessile;

DATO ATTO che la Ditta RMI SpA ha provveduto con nota acquisita al prot. n. 277480 del 21/06/2022 a trasmettere documentazione relativa alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 3 e che le determinazioni in merito all'ottemperanza di detta condizione sono state assunte nell'ambito della Conferenza di Servizi di rilascio del PAUR del 30/08/2022, le quali dovranno essere richiamate nell'ambito della Conferenza di servizi relativa al procedimento di rinnovazione in oggetto;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente all'utilizzo in R5 di rifiuti in conto terzi caratterizzati da un elevato peso specifico, da utilizzare per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio:
- l'operazione R5 di recupero di rifiuti inerti in sostituzione di materiali tecnici può essere ammessa solo per la realizzazione di coperture giornaliere e dello strato di regolarizzazione del capping;
- il recupero R5 di cui sopra non si configura come cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, bensì come recupero diretto in sito del rifiuto;
- il proponente ha specificato che i rifiuti impiegati in operazioni R5 dovranno rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 121/2020, nonché ulteriori requisiti tecnici;
- il proponente prevede che per le ricoperture giornaliere possano essere utilizzati anche EoW, non prodotti da RMI, provenienti da ditte terze e prodotti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- il rifiuto in conto proprio (car-fluff) verrà steso in strati di 2,25 m ed ogni strato verrà ricoperto da uno strato di 15 cm di copertura giornaliera. Il proponente ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile raggiungere i 2,25 m nell'arco della giornata, si procederà comunque con la ricopertura della porzione conferita;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente alla gestione del biogas, non essendovi certezza rispetto ai reali flussi e caratteristiche di qualità del biogas ai fini della combustione in torcia, si ritiene opportuno che, fin dalla realizzazione dei pozzi di captazione del biogas, la discarica sia dotata di biofiltri adeguatamente dimensionati ai quali avviare il biogas qualora il flusso e la composizione dello stesso non siano in grado di sostenere la combustione in torcia (come disposto nella condizione ambientale n. 4 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022 e che viene confermata nel presente parere);

CONSIDERATO in particolare che, relativamente al previsto smaltimento in discarica dei fanghi inertizzati che originano dal processo di depurazione del percolato:
- i documenti tecnici di settore (cfr. BREF 2018) indicano che i processi di stabilizzazione/solidificazione non sono efficaci sui rifiuti organici ed è inoltre evidente che non sono applicabili ai rifiuti liquidi;

- si ritiene che i flussi di fanghi chimico-fisici, fanghi biologici, concentrato del trattamento di osmosi/evapo-concentrazione, provenienti dai diversi stadi di trattamento del percolato e caratterizzati da composizione e stato fisico differenti, debbano essere gestiti in modo da garantire l'efficacia dei successivi trattamenti;
- si ritiene che il concentrato del trattamento di osmosi/evapo-concentrazione, che accumula gli inquinanti sottratti al percolato e non presenta caratteristiche idonee alla stabilizzazione/solidificazione in relazione allo stato fisico, debba essere inviato a impianti terzi per lo smaltimento finale;
- si ritiene che il conferimento in discarica dei fanghi prodotti dal trattamento del percolato possa avvenire solo in seguito all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione; in particolare deve essere valutata l'applicabilità e l'efficacia del trattamento dei fanghi provenienti dallo stadio MBR, in relazione alle criticità evidenziate dal BREF di settore rispetto ai rifiuti organici;
- si ritiene pertanto che la commistione dei fanghi del trattamento chimico-fisico e dei fanghi prodotti dallo stadio MBR preliminarmente al trattamento di stabilizzazione/solidificazione possa avvenire solo a seguito di accertamento dell'efficacia del trattamento per entrambe le frazioni;

CONSIDERATO in particolare che, relativamente all'analisi di rischio ed alla richiesta di deroga formalizzata dal proponente, nell'ambito del procedimento di PAUR conclusosi con Decreto n. 1 del 11/01/2023:

- ancorché la richiesta del proponente interessi un set esteso di parametri, solo per alcuni di questi, e, precisamente, Mercurio, Antimonio, Zinco, DOC, i dati dei test di eluizione sui rifiuti prodotti presso gli impianti di RMI spa negli anni 2020-2022 evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla tabella 5 in Allegato 4 al d.lgs. n. 36/2003, giustificando quindi il rilascio della relativa deroga;
- il proponente ha elaborato l'analisi di rischio separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2 che si differenziano per geometrie, posizioni plano-altimetriche e direzione della falda freatica;
- pur ritenendo condivisibile l'analisi del rischio effettuata dal proponente, con riferimento alle fonti dei dati e alla scelta degli input utilizzati dal proponente, per quanto attiene la profondità dell'acquifero riferita al lotto 1, si ritiene di assumere un valore di profondità più cautelativo pari a 6 m anziché pari a 9 m come definito dal proponente;
- si ritiene che, essendo gli output dell'analisi di rischio diversi per i due lotti, debbano essere assunti per entrambi i lotti i valori più cautelativi;
- in base alle valutazioni sviluppate rispetto all'analisi di rischio ed ai valori massimi rilevati nei test di eluizione sui rifiuti prodotti da RMI spa, si ritiene che le deroghe debbano essere fissate come segue:
  - Mercurio: 0,06 mg/l
  - Antimonio: 0,21 mg/l
  - Zinco:15 mg/l
  - DOC: 725 mg/l
- si sottolinea che le deroghe risultano applicabili solo ed esclusivamente ai rifiuti in conto proprio generati da RMI spa nel trattamento del rottame e delle automobili dismesse e non sono applicabili ai rifiuti ritirati in R5 come materiali tecnici per la realizzazione delle coperture giornaliere della discarica e dello strato di regolarizzazione, in quanto l'uso di rifiuti in sostituzione di materie prime non può costituire fattore di aggravio del rischio ambientale;
- le deroghe non sono altresì applicabili ai rifiuti generati dai processi di stabilizzazione/solidificazione dei fanghi prodotti dal trattamento del percolato, in quanto tale trattamento è condotto proprio ai fini del conseguimento delle caratteristiche di conferibilità in discarica e deve esserne accertata l'efficacia;

PRESO ATTO dell'elaborato "C1 Analisi di rischio", trasmesso nel corso del procedimento di rinnovazione in esecuzione della Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025, e ritenuto che la documentazione trasmessa con gli approfondimenti geologici ed idrogeologici sia coerente con le considerazioni e le valutazioni già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19/07/2022 - e acquisite nel Decreto di PAUR n. 1 del 11/01/2023;

DATO ATTO altresì che la Ditta ha recepito la revisione dello spessore dell'acquifero espressa nel suddetto parere con cui è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale del progetto e ritenuto pertanto che, essendo le ulteriori misure introdotte al quadro progettuale sopra descritte più cautelative dal punto di vista ambientale, si intendono confermate le risultanze dell'analisi del rischio già espresse nel PAUR del 2023;

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni sopra riportate, il progetto possa essere considerato conforme alle disposizioni vigenti in materia, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e/o autorizzative riportate nel presente parere;

EVIDENZIATO che, relativamente all'impianto di illuminazione esterna, il proponente dovrà fornire i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, indicazioni di posa, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida Arpav reperibili sul sito dell'Agenzia;

RITENUTO in merito al quadro ambientale, di richiamare di seguito le valutazioni ambientali già effettuate dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022, integrandole ed aggiornandole, ove necessario, con le valutazioni effettuate sulla documentazione resa in ottemperanza alla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025, volte a sanare il difetto di istruttoria rilevato;

RITENUTO che, in merito alla tematica concernente le acque sotterranee, per le opere di monitoraggio idrogeologico già realizzate, si dovranno garantire nel tempo il mantenimento di un'adeguata cementazione e l'isolamento del perforo dei piezometri, mentre per quelle eventualmente da realizzare, i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, per evitare la *cross-contamination,* seguendo le indicazioni in premessa;

CONSIDERATO che i limiti allo scarico in corpo idrico superficiale dovranno comprendere, oltre ai parametri di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs. 152/06, caratteristici del processo dell'impianto in questione, i limiti relativi alle sostanze PFAS;

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione, in relazione allo scarico dell'impianto di trattamento del percolato in acque superficiali, il proponente dovrà proporre un monitoraggio sul corpo idrico recettore che comprenda, oltre ai parametri di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs. 152/06, caratteristici del processo dell'impianto in questione, anche dei composti perfluoroalchilici, prevedendo almeno due punti di monitoraggio, uno a monte, uno a valle dello scarico (come disposto nella condizione ambientale n. 6 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022 e confermata nel presente parere);

RITENUTO necessario, relativamente al progetto di barriera idraulica e allo strumento modellistico predisposto a supporto della definizione del numero, della posizione e tipologia delle opere di captazione da progettare, prevedere l'implementazione di un sistema esperto che consideri in input tutti i dati disponibili dal sistema di monitoraggio implementato dal proponente, come specificatamente dettagliato nella relativa condizione ambientale

(come disposto nella condizione ambientale n. 7 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022);

CONSIDERATO la necessità di confermare la condizione ambientale n.7, già resa dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022. Si ricorda quanto già previsto dalla condizione ambientale, ovvero che: "*Qualora fosse necessario, il modello potrà essere ricalibrato e implementato con eventuali nuove informazioni disponibili*". Pertanto, lo strumento modellistico andrà aggiornato, in particolare per la sua validazione e ricalibrazione, anche utilizzando le risultanze delle indagini più recenti, sia in termini di informazione di tipo litologico (diversa permeabilità in settori differenti), sia in termini di dati idraulici (nuove carte piezometriche, slug test per confrontare dati simulati con quelli misurati, prove CPTU, direzione di flusso, etc).

VISTA la nota del 25/05/2022, acquisita al protocollo con n. 238989 del 25/05/2022, con la quale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole all'intervento, prescrivendo che lo stesso sia conformato alle osservazioni formulate dalla medesima Soprintendenza nella precedente nota acquisita agli atti con prot. n. 34975 del 28/12/2021;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 161196 del 12/03/2026 con la quale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in merito alla tutela paesaggistica conferma e ribadisce quanto già espresso con nota prot. n. 14641 del 25/05/2022, mentre in merito alla tutela archeologica dispone "*l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come disciplinata dall'art. 1, c. 7 del D. Lgs. 36/2023. Si richiede, pertanto, la predisposizione di un piano di sondaggi preventivi, che dovrà essere approvato dalla Scrivente, a cura di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, al lo scopo sia di accertare la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere sia di evitare l'elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti possibili rallentamenti nella loro realizzazione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25, c. 2 sexties, del D. Lgs. 152/2006 in ordine all'adozione del parere e del provvedimento di VIA in relazione alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico*";

PRESO ATTO della disponibilità da parte del proponente di ampliare l'area destinata a bosco di pianura per raggiungere una superficie di oltre 3 ha, mantenendo invariate le specie impiegate, i sesti di impianti e le altre caratteristiche agronomico-forestali e naturalistiche in quanto già verificate e valide ai fini della progettazione del verde;

VISTA la nota prot. n. 235448 del 24/05/2022 con la quale è stata acquisita la relazione istruttoria tecnica n. 129/2022 nella quale, in riferimento alla documentazione relativa alla valutazione di incidenza per l'istanza in oggetto, si propone, all'Autorità competente di dichiarare una conclusione positiva (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RITENUTO sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Soprintendenza e della valutazioni effettuate dagli uffici competenti in materia di valutazione di incidenza, di dover prevedere un'apposita condizione ambientale finalizzata alla presentazione di una proposta dettagliata di ampliamento delle opere di mitigazione ambientale, che preveda, la realizzazione di una fascia destinata a bosco di pianura integrata con una zona umida (come disposto nella condizione ambientale n. 1 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022 e che viene confermata nel presente parere);

DATO ATTO che la Ditta RMI SpA con nota in data 03/03/2023, acquisita al prot. n. 121058, ha

provveduto a trasmettere la seguente documentazione in ottemperanza alla suddetta condizione n. 1:
- Elaborato B.20 dal titolo "stato di progetto opere a verde di mitigazione ambientale (recepimento parere comitato tecnico regionale VIA del 01.06.2022);
- Elaborato F dal titolo "Opere di mitigazione ambientale e recepimento parere VINCA (relazione istruttoria tecnica 129/2022) - Aggiornamento del PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE";
- Elaborato ZH dal titolo "Opere di mitigazione ambientale Programma di monitoraggio floro-faunistico ai sensi del par. 2.1.3 dell'Allegato A alla DGR 1400/2017";

VALUTATO di poter ritenere che, dall'analisi della documentazione presentata dal proponente, comprese le integrazioni e le controdeduzioni alle osservazioni, per quanto concerne la viabilità, il flusso generato dalla nuova attività non generi impatti significativi;

RITENUTO opportuno, nell'ottica di implementare ulteriormente le condizioni di sicurezza, sulla scorta di quanto ritenuto necessario da parte del Comune di Sorgà, pur rilevato che il tratto di strada di via Bosco dalla SP 50 fino al bivio con il tratto di accesso alla discarica consente il transito di mezzi pesanti, prevedere un'apposita condizione ambientale finalizzata all'allargamento della sezione stradale (anche valutando il possibile raggiungimento alla sez. C1) (come disposto nella condizione ambientale n. 8 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022 e che viene confermata nel presente parere);

RITENUTO necessario, inoltre, per quanto riguarda la strada di accesso alla discarica, prevedere un'apposita condizione ambientale per regolare gli accessi tramite un sistema semaforico, o tramite la realizzazione di piazzole di scambio, per gestire il transito dei mezzi (come disposto nella condizione ambientale n. 9 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022 e che viene confermata nel presente parere);

RITENUTO opportuno stabilire, a titolo di compensazione ambientale alla stregua di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. n. 3/2000, un contributo economico a carico del proponente ed a favore del comune sede di localizzazione dell'impianto, da destinarsi alla realizzazione di interventi a ristoro del disagio indotto dalla presenza dell'impianto (come disposto nella condizione ambientale n. 10 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022 e che viene confermata nel presente parere);

CONSIDERATO che la ditta dovrà presentare aggiornamento del Piano finanziario alla luce delle modifiche e precisazioni indicate nel presente parere (come disposto nella condizione ambientale n. 5 al parere n. 183 del 01/06/2022 - Allegato A al DDR n. 60 del 19/07/2022 e che viene confermata nel presente parere);

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti: il Vice-Presidente, il rappresentante della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A., il rappresentante di Veneto Innovazione ed il rappresentante delegato dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, a condizione che, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse, sia previsto quanto segue:

a) rispetto alle richieste presentate dal proponente, potranno essere concesse deroghe ai limiti previsti dalla tabella 5 in Allegato 4 al d.lgs. n. 36/2003:
   - limitatamente ai rifiuti in conto proprio CER 19.10.04, 19.10.06, 19.12.04, 19.12.12;
   - e limitatamente ai parametri e fino ai valori massimi di seguito indicati:
     Mercurio: 0,06 mg/l
     Antimonio: 0,21 mg/l
     Zinco:15 mg/l
     DOC: 725 mg/l
b) sia vietato il conferimento in discarica del concentrato del trattamento di osmosi/evapo-concentrazione, che dovrà essere invece inviato ad impianti terzi per lo smaltimento finale;
c) fino all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione relativo ai fanghi provenienti dallo stadio MBR, che potrà essere eventualmente verificato solo tramite l'esecuzione di apposita sperimentazione da effettuarsi secondo le modalità che il proponente dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica (che potrà avvalersi di ARPAV per tale valutazione):
   - i fanghi prodotti dallo stadio MBR non potranno essere conferiti in discarica, ma dovranno essere inviati ad impianti terzi;
   - non è consentita la commistione dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico con i fanghi prodotti dallo stadio MBR;
d) i limiti allo scarico in corpo idrico superficiale dovranno comprendere anche i limiti relativi alle sostanze PFAS, sulla base del parere ISS n. 9818 del 06/04/2016;
e) lo stoccaggio temporaneo delle terre da scavo potrà avvenire solo nelle aree esterne alla fascia soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 142/2004, nelle aree già individuate nel progetto, e senza superare i quantitativi massimi indicati dal proponente, vale a dire:
   - volume massimo pari a 29.000 mc, per un'altezza massima di 4 metri per quanto concerne l'area di stoccaggio dell'argilla;
   - volume massimo di 14.300 mc ed un'altezza massima di 6 metri per quanto concerne l'area in cui è previsto il deposito del terreno vegetale;

e subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
1	**Macrofase**	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà presentare una proposta dettagliata di ampliamento delle opere di mitigazione ambientale, che preveda, la realizzazione di una fascia destinata a bosco di pianura integrata con una zona umida, da progettarsi conformandosi alle osservazioni di cui alla nota prot. n. 34975 del 28/12/2021 della competente Soprintendenza, come confermate nel parere favorevole del 25/05/2022 e secondo le specifiche di cui alla relazione istruttoria VINCA n. 129/2022. La proposta dovrà essere inviata alla Regione del Veneto ed alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nonché al Comune di Sorgà ed alla Provincia di Verona.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	60 giorni dal rilascio del PAUR
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, previa acquisizione del parere da parte della Soprintendenza per quanto attiene agli aspetti paesaggistici.

Nota: Si dà atto che la Ditta RMI SpA con nota in data 03/03/2023, acquisita al prot. n. 121058, ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione:

- Elaborato B.20 dal titolo "stato di progetto opere a verde di mitigazione ambientale (recepimento parere comitato tecnico regionale VIA del 01.06.2022);

- Elaborato F dal titolo "Opere di mitigazione ambientale e recepimento parere VINCA (relazione istruttoria tecnica 129/2022) - Aggiornamento del PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE";
- Elaborato ZH dal titolo "Opere di mitigazione ambientale Programma di monitoraggio floro-faunistico ai sensi del par. 2.1.3 dell'Allegato A alla DGR 1400/2017"

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
2	**Macrofase**	Ante operam – in corso d'opera - post operam
	Oggetto della condizione	Venga dato riscontro dell'attuazione delle ulteriori prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 129/2022. A tal fine il proponente dovrà provvedere all'invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l'attuazione delle prescrizioni in questione.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Nota: Si dà atto che la Ditta RMI SpA con nota in data 03/03/2023, acquisita al prot. n. 121058, ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione:

- Elaborato B.20 dal titolo "stato di progetto opere a verde di mitigazione ambientale (recepimento parere comitato tecnico regionale VIA del 01.06.2022);
- Elaborato F dal titolo "Opere di mitigazione ambientale e recepimento parere VINCA (relazione istruttoria tecnica 129/2022) - Aggiornamento del PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE";
- Elaborato ZH dal titolo "Opere di mitigazione ambientale Programma di monitoraggio floro-faunistico ai sensi del par. 2.1.3 dell'Allegato A alla DGR 1400/2017"

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
3	**Macrofase**	Ante operam e in fase di realizzazione della copertura superficiale finale.
	Oggetto della condizione	a) Il proponente dovrà posizionare il rivestimento impermeabile in HDPE al di sopra dello strato minerale compattato, prevedendo una soluzione impiantistica che eviti possibili infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza della superficie di contatto tra lo strato di argilla del capping e l'argilla degli argini perimetrali delle sponde dell'invaso e che garantisca la stabilità della scarpata. b) Il proponente dovrà presentare un aggiornamento degli elaborati grafici in conformità a quanto indicato alla lettera a).
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	a) Invio della documentazione di collaudo funzionale della copertura superficiale finale. b) Entro 10 giorni dalla trasmissione del presente parere.
	Soggetto verificatore	a) Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV nell'ambito delle verifiche e controllo preventivo di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii. b) Regione Veneto - Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica.

Nota: Si da atto che la Ditta RMI SpA ha provveduto con nota acquisita al prot. n. 277480 del 21/06/2022 a trasmettere documentazione relativa alla verifica di ottemperanza delle condizioni n. 3 - lett. b) e 5.
In particolare, per la condizione 3 - b è stato trasmesso:

- Elaborato B10 - stato di progetto: sezioni e particolare costruttivo copertura finale in adeguamento alla condizione ambientale 3 del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/06/2022

Le determinazioni in merito all'ottemperanza di detta condizione sono state assunte nell'ambito della Conferenza di Servizi di rilascio del PAUR del 30/08/2022, e dovranno essere richiamate nell'ambito della Conferenza di servizi relativa al procedimento di rinnovazione in oggetto.

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
4	**Macrofase**	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà garantire, fin dalla realizzazione dei pozzi di captazione del biogas, l'installazione di biofiltri adeguatamente dimensionati ai quali avviare il biogas qualora il flusso e la composizione dello stesso non siano in grado di sostenere la combustione in torcia che dovranno essere compresi nel collaudo del sistema di captazione.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Contestualmente all'invio della documentazione tecnica prevista per il collaudo funzionale dell'impianto.
	Soggetto verificatore	Provincia di Verona con avvalimento di ARPAV nell'ambito delle verifiche e controllo preventivo di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
5	**Macrofase**	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà produrre un aggiornamento del Piano finanziario in relazione a quanto previsto nelle conclusioni del presente parere e nelle relative condizioni ambientali.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 10 giorni dalla trasmissione del presente parere.
	Soggetto verificatore	Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica

Nota: Si dà atto che la Ditta RMI SpA ha provveduto con nota acquisita al prot. n. 277480 del 21/06/2022 a trasmettere documentazione relativa alla verifica di ottemperanza delle condizioni n. 3 - lett. b) e 5.
In particolare, per la condizione 5 è stato trasmesso:

- Piano finanziario in adeguamento alla condizione ambientale n. 5 del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/06/2022

Le determinazioni in merito all'ottemperanza di detta condizione sono state assunte nell'ambito della Conferenza di Servizi di rilascio del PAUR del 30/08/2022.
In adeguamento alle prescrizioni di cui al punto 5 dell'Allegato A all'AIA, la ditta ha trasmesso un ulteriore aggiornamento del PEF recepito al prot. n. 82462 del 13/02/2023.

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
6	**Macrofase**	Ante Operam
	Oggetto della condizione	In relazione allo scarico dell'impianto di trattamento del percolato in acque superficiali, il proponente dovrà proporre un monitoraggio sul corpo idrico recettore dei composti perfluoroalchilici prevedendo almeno due punti di monitoraggio, uno a monte, uno a valle dello scarico.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	La proposta di monitoraggio dovrà essere presentata per la sua definizione all'autorità competente, almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'impianto di trattamento del percolato.
	Soggetto verificatore	Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
7	**Macrofase**	Fase di esercizio e fase di gestione post operativa
	Oggetto della condizione	Relativamente al progetto di barriera idraulica e allo strumento modellistico predisposto a supporto della definizione del numero, della posizione e tipologia delle opere di captazione da progettare, sarà previsto l'implementazione di un sistema esperto con le seguenti condizioni: - lo strumento modellistico predisposto in fase di istruttoria per la progettazione della barriera idraulica dovrà essere aggiornato come

		elemento dinamico di supporto all'eventuale fase di realizzazione della barriera idraulica, utilizzando in input tutti i dati disponibili dal sistema di monitoraggio implementato dal proponente (piezometri muniti di sensori di registrazione in continuo, livello e portate del canale Acque Alte Mantovane, ed eventuali altri dati disponibili). In sostanza, dovrà essere utilizzato il nuovo set di dati ottenuti dal monitoraggio per garantire un continuo aggiornamento del modello, in particolare comprensivo di una validazione del modello stesso con i nuovi dati. Qualora fosse necessario, il modello potrà anche essere ricalibrato e implementato con eventuali nuove informazioni disponibili. Tale aggiornamento dovrà essere fornito all'Autorità competente per tutta la gestione della discarica con le tempistiche indicate nel termine per l'avvio della verifica di ottemperanza; - nel caso in cui si verificassero delle anomalie dei valori rilevati dal monitoraggio, il proponente dovrà comunicarlo entro 24 ore agli Enti competenti, che stabiliranno la necessità e le tempistiche della messa in opera della barriera idraulica, nonché le modalità di gestione delle acque emunte.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	L'aggiornamento dello strumento modellistico dovrà essere fornito al Soggetto verificatore annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno, per tutta la fase di esercizio della discarica e ogni cinque anni durante la fase di gestione post operativa.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
8	**Macrofase**	Ante operam e in corso d'opera di conferimento alla discarica.
	Oggetto della condizione	Pur rilevato che il tratto di strada di via Bosco dalla SP 50 fino al bivio con il tratto di accesso alla discarica consente il transito di mezzi pesanti, nell'ottica di implementare ulteriormente le condizioni di sicurezza, sulla scorta di quanto ritenuto necessario da parte del Comune di Sorgà, il proponente sarà tenuto a sostenere le spese correlate all'allargamento del tratto in questione (anche valutando il possibile raggiungimento alla sez. C1) fino ad un massimo di 1.500.000 euro omnicomprensivi.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Il Comune, entro 60 giorni dal rilascio del PAUR, invierà al proponente apposita comunicazione finalizzata ad avviare l'iter per la realizzazione dell'opera. Entro i successivi 30 giorni il proponente è tenuto a versare a titolo di anticipo, anche ai fini della progettazione, la somma di 100.000,00 euro. Le ulteriori somme saranno versate dal proponente all'approvazione del progetto definitivo secondo quanto previsto dal quadro economico, facendo comunque salvo l'importo massimo sopra individuato a carico del proponente. Su richiesta del Comune il proponente sarà tenuto ad occuparsi della progettazione e/o realizzazione dell'opera. Allo scopo i rapporti tra le parti dovranno essere regolamentate da apposito negozio giuridico, fermo restando che l'impegno economico a carico del proponente rimane limitato all'importo sopra indicato. Qualora il Comune non proceda alla comunicazione nei termini indicati (60 giorni dal rilascio del PAUR), la condizione si intende ottemperata.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione Infrastrutture e Trasporti, anche avvalendosi di Veneto Strade SpA.

Nota: Si dà atto che il Comune di Sorgà con nota del 10/03/2023, acquisita al prot. 145449 del 15/03/2023 ha comunicato l'avvio dell'iter per la realizzazione dell'opera trasmettendo la valutazione tecnica relativa alle condizioni n. 8 e 9, per garantire la sicurezza della circolazione stradale in via Bosco.
La Direzione Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 171334 del 28/03/2023 riferisce che la condizione n. 8 prevede il versamento di una somma 100.000 euro

Il comune di Sorgà con nota del 04/04/2023, in riscontro alla nota prot. 171334 del 28/03/2023, ha fornito gli estremi per il versamento della somma a titolo di anticipo ai fini della progettazione dell'opera.
Si dà atto che la Ditta RMI SpA con nota in data 05/04/2023, acquisita al prot. n. 187993, ha trasmesso come previsto nella condizione ambientale n. 8 la distinta di pagamento relativa al versamento del contributo a titolo di anticipo, di 100.000 euro, al Comune di Sorgà.

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
9	**Macrofase**	Ante operam e in corso d'opera.
	Oggetto della condizione	Nella strada di accesso alla discarica dopo l'immissione da via Bosco, dovrà essere prevista l'installazione di un sistema semaforico a chiamata per i tratti in cui la sezione stradale non consente l'incrocio di due mezzi pesanti, prevedendo nell'ambito dell'allargamento di via Bosco di cui alla condizione precedente un'apposita piazzola di sosta funzionale all'ingresso alla strada regolata dal sistema semaforico. In alternativa potranno essere previste piazzole di interscambio di veicoli poste ad una distanza massima di 200 metri tra loro. I costi per la realizzazione e l'esercizio delle misure sopraindicate sono a carico del proponente.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dei conferimenti dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante l'ottemperanza della condizione.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione Infrastrutture e Trasporti, anche avvalendosi di Veneto Strade SpA.

Nota: Si dà atto che il Comune di Sorgà con nota del 10/03/2023, acquisita al prot. 145449 del 15/03/2023 ha comunicato l'avvio dell'iter per la realizzazione dell'opera trasmettendo la valutazione tecnica relativa alle condizioni n. 8 e 9, per garantire la sicurezza della circolazione stradale in via Bosco.
La Direzione Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 171334 del 28/03/2023 riferisce che la condizione n. 8 prevede il versamento di una somma 100.000 euro
Il comune di Sorgà con nota del 04/04/2023, in riscontro alla nota prot. 171334 del 28/03/2023, ha fornito gli estremi per il versamento della somma a titolo di anticipo ai fini della progettazione dell'opera.
Si dà atto che la Ditta RMI SpA con nota in data 05/04/2023, acquisita al prot. n. 187993, ha trasmesso come previsto nella condizione ambientale n. 8 la distinta di pagamento relativa al versamento del contributo a titolo di anticipo, di 100.000 euro, al Comune di Sorgà.

Numero	CONTENUTO	DESCRIZIONE
10	**Macrofase**	Ante operam – in corso d'opera.
	Oggetto della condizione	A titolo di compensazione ambientale, in aggiunta a quanto stabilito nelle condizioni ambientali sopra elencate, alla stregua di quanto previsto dall'art. 37 della L.R. n. 3/2000, si stabilisce a carico del proponente un contributo economico a favore del Comune di Sorgà da destinarsi alla realizzazione di interventi a ristoro del disagio indotto dalla presenza dell'impianto. Detto contributo, tenuto conto della tipologia di discarica in questione, destinata esclusivamente al conferimento dei rifiuti in conto proprio da parte del proponente, non potrà superare il valore massimo di 1 euro a tonnellata di rifiuti conferiti. Le modalità di erogazione del contributo (che annualmente non potrà superare il valore corrispondente ai quantitativi di cui è previsto il conferimento in un anno) dovranno essere regolamentate nell'ambito di un'apposita convenzione che il proponente è tenuto a sottoscrivere con il comune.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Il proponente è tenuto a sottoscrivere la convenzione entro 90 giorni dall'invio dello schema di convenzione da parte del Comune.

	Soggetto verificatore	Regione Veneto

Numero	**CONTENUTO**	**DESCRIZIONE**
11	**Macrofase**	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà trasmettere il progetto definitivo aggiornato che dovrà prevedere: - il potenziamento dello strato di impermeabilizzazione artificiale mediante la posa di ulteriori 0,2 m di materiale minerale compattato, per uno spessore complessivo di tale strato di 1,20 m sul fondo discarica. Lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde dovrà garantire conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-11}$ m/s ed essere integrato da un geocomposito bentonitico con $k \leq 5*10^{-11}$ m/s e spessore $\geq 0,6$ cm; - la realizzazione di un diaframma/setto plastico impermeabile verticale avente spessore $\geq 0,5$ m e $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s in corrispondenza sia del lato ovest del Lotto 2 dell'impianto, al fine di limitare l'azione drenante da parte del canale Acque Alte Mantovane sulle acque contenute nei livelli permeabili e semipermeabili della zona nell'intorno dell'impianto, sia del lato meridionale, a protezione del corso d'acqua denominato "Fossa de Morta". Tale ulteriore presidio dovrà garantire la tenuta lungo il lato nord-ovest e sud-ovest e dovrà isolare il nuovo impianto in progetto, immorsandosi nello strato impermeabile del Litotipo 1 fino alla quota rilevata di fondo canale per annullare l'effetto drenante del Canale Acque Alte Mantovane e della Fossa de Morta. A tal fine sarà necessario produrre il rilievo aggiornato del fondo dei suddetti canali; - la modifica nella successione di realizzazione e coltivazione del Lotto 2, prevedendo che la stessa avvenga partendo dal settore nord-ovest, realizzando quindi il Settore 2 prima del Settore 1;
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 90 giorni dal rilascio del PAUR e comunque prima della data di inizio lavori.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto

Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to Daniela Nalin

Il Presidente
Vicario Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio
F.to Dott. Paolo Giandon,

Il Direttore della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
F.to Ing. Lorenza Modenese

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to Avv. Cesare Lanna

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
1	Umberto Dall'Oca	prot. n. 147127 del 04/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. *Impatto odorigeno e compresenza ditta ECB.* 2. *Aumento del traffico.* 3. *Composizione geologica del suolo (sabbia non adatta a questo tipo d'impianto) per possibile dispersione percolato e contaminazione anche dei corsi d'acqua (Grimana, canale Acque Alte, fosso De Morta)* 4. *Falda a 0.67 m da p.c.* 5. *Nomina geologo da parte del comune che ha avuto rapporti con RMI con esecuzione della procedura d'indagine affrettata e scorretta.* 6. *Inquinamento atmosferico per dispersione eolica non considerato.* 7. *Colture di riso IGP.*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente: n. 3-4
Non Pertinente: 1-2-5-6-7 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.
3. *Composizione geologica del suolo (sabbia non adatta a questo tipo d'impianto) per possibile dispersione percolato e contaminazione anche dei corsi d'acqua (Grimana, canale Acque Alte, fosso De Morta).* La situazione locale è caratterizzata dalla presenza di un litotipo 1, a prevalente matrice fine, con la presenza di uno strato di argilla sovraconsolidato, continuo, per le cui caratteristiche si rimanda all'approfondito studio sul grado di sovraconsolidazione presente nelle relazioni tecniche, corroborato dai dati delle CPTU, utilizzati per il calcolo della permeabilità equivalente del litotipo 1 nel suo complesso. Preme qui sottolineare che tale calcolo deriva dalla mera applicazione di formule universalmente riconosciute e non da considerazioni di carattere discrezionale. Il calcolo è oggettivo e matematico. Nel documento Analisi di Rischio parte integrante della documentazione presentata in sede di rinnovazione, viene dimostrato che l'assetto idrogeolgico come sopra determinato in modo quantitativo garantisce un elevato livello di protezione della matrice ambientale. 4. *Falda a 0.67 m da p.c.* La definizione di falda Acquifera è una definizione tecnico scientifica ripresa dalla normativa. Come ampiamente dimostrato nelle relazioni tecniche, a seguito di approfondita e articolata campagna geognostica, si certifica che non vi è nessun acquifero con tetto posto a 0,67 cm da p.c. nell'area oggetto dell'intervento. A titolo di maggior chiarimento si riporta la tabella di tutte le indagini eseguite nel corso dell'istruttoria.

Famiglia di indagine	**Estensione / quantità**	**Dato ricercato**	**Esito rilevante**
ERT geoelettriche	9 stendimenti, 3504 m	ricostruzione indiretta della stratigrafia	individuazione di due orizzonti con proprietà fisiche differenti

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Sondaggi a carotaggio continuo	16 sondaggi, di cui 1 a 30 m	stratigrafia, campionamento indisturbato	prevalenza di litotipi fini fino a ~4,85 m; sabbie più profonde
Trincee esplorative	5 trincee fino a 5 m	ricerca livelli più permeabili superficiali	assenza di livelli permeabili continui entro lo scavo di progetto
Prove di laboratorio	22 campioni da sondaggio + 7 da trincea	permeabilità dei litotipi fini	valori tipicamente 10^-10 m/s
CPTU	22 prove totali	discontinuità stratigrafiche, risposta neutra, stima K	sovrapressioni elevate nei primi ~4,85–6 m; drenaggio a profondità maggiori
Piezometri profondi	16 punti nel litotipo 2	quota piezometrica dell'acquifero	superficie piezometrica regolare con direttrice prevalente NE-SW
Piezometri Casagrande	20 celle in 8 cluster	pressioni in due quote del litotipo 1 e nel litotipo 2	quote piezometriche distinte e circuiti differenti
Piezometri controllo comunali "d"	5 piezometri tradizionali	verifica richiesta dal tecnico comunale	conferma dei dati Casagrande e delle basse portate del litotipo 1
Slug test / prove di svuotamento	14 su litotipo 1 e 12 su litotipo 2	produttività idrica e ordine di grandezza dei flussi	litotipo 1 tre ordini di grandezza sotto la soglia di acquifero; litotipo 2 altamente più permeabile
Geochimica	12 campioni	facies e confronto tra litotipi	facies comune, ma mineralizzazione differenziata tra livello 1 e 2

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: n. 3-4
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*" e al paragrafo "*acque sotterranee*" e, in particolare, alle valutazioni integrative relative all'istanza di rinnovazione, nel quale è trattato il fenomeno della "sovraconsolidazione" che si verifica nel litotipo 1. Si richiamano inoltre le considerazioni relative all'analisi di rischio, al relativo paragrafo.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
2 2 bis	Comitato No CAR FLUFF	prot. n. 147151 del 04/03/2026 integrato con nota prot. 150333 del 05-03-2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. Chiede perché la ditta già ragguagliata a suo tempo dal verificatore abbia continuato a ricercare la presenza di acqua nel livello litologico 1 con una metodologia non idonea e riporta le indicazioni del Verificatore al punto 6, pag. 84 della relazione finale: "In particolare nel caso si intenda completare la caratterizzazione idrogeologica, si consiglia la realizzazione, a carotaggio continuo nel livello litologico 1, di almeno 8 piezometri, posizionati in prossimità del contorno delle vasche in progetto, con profondità di 4 - 4,5 metri, diametro massimo 2 pollici, dotati di dreno continuo, finestrati da fondo foro fino a 1 metro dal piano campagna e con tubo piezometrico protetto da pozzetto cementato fuori terra. Su tali piezometri e su quelli già esistenti si consiglia di eseguire un monitoraggio del livello piezometrico, con sondino freatimetrico e con cadenza almeno settimanale, per almeno 6 mesi e comunque in modo da comprendere l'intero periodo primaverile.". *Riporta il testo della relazione del Geologo dott. Cristiano Tosi del 26/11/2025 a pag. 3 "Non si concorda tuttavia sulla definizione di acqua interstiziale del litotipo 1, che a parere dello scrivente può essere corretta solo per i livelli argillosi, mentre deve essere considerata gravifica entro i livelli sabbio limosi." e a pagina 5 "Va tuttavia sottolineato che la presenza di acqua del litotipo 1, ancorché non definibile come acquifero e se pur in quantità non cospicua, determinerà la necessità di adottare in fase esecutiva soluzioni tecniche per consentire le lavorazioni in ambiente asciutto, soluzioni comuni nelle normali pratiche ingegneristiche anche per l'allontanamento delle acque piovane".* *Questa affermazione indica senza equivoci la presenza sia di sabbia e circolazione d'acqua nel primo livello: requisiti indispensabili per individuarlo come acquifero.* *2. Esprime preoccupazione per la produzione di percolato durante e dopo l'attività della discarica.* *Dalla lettura del sito Regione Veneto, le AIA rilasciate a Rotmafer Srl per la Discarica in loc. Ca' di Capri, Sona (VR) e Verona e i numerosi provvedimenti: Delibera n. 1148 del 12/07/2016,Decreto n. 43 del 15/06/2018, Decreto n. 391 del 24/09/2019, Decreto n. 661 del09/07/2020, Decreto n. 553 del 24/06/2021, Decreto n. 121 del 29/12/2021; Decreto n. 51del 17/02/2025; Decreto n. 252 del 28/07/2025, testimoniano le difficoltà oggettive che una ditta ha nel gestire questa tipologia di impianti. Anche in presenza di un continuo miglioramento delle tecniche di gestione e conferimento dei rifiuti non è possibile eliminare totalmente il pericolo che il percolato potenzialmente inquinato della discarica inquini direttamente l'acqua presente nello strato di litotipo 1. Né che da quest'acqua inquinata, per le motivazioni ben rappresentate dal geologo dott. Mantovani in questa sede e qui allegate e dalle sue precedenti relazioni fatte insieme con la prof. Tullia Bonomi e convalidate dal verificatore prof. Geol. Domenico Antonio De Luca del TAR, si trasmetta nei canali irrigui attigui come il Canale Acque Alte o in falda perché è evidente a tutti che non esiste uno strato di argilla così compatto e perfettamente isolante per una superficie di 115.000 metri quadri in una località che porta il nome "Sabbioni" L'acqua dei primi 5 metri comunica con quella sottostante;* *3. Aggiunge uno studio sulla presenza di PFAS nelle plastiche delle automobili (all. B). Se la plastica che contiene PFAS è concentrata in un unico luogo cresce il rischio di un potenziale inquinamento dell'acqua presente nel primo strato di 5 metri da parte di queste sostanze attraverso il percolato non trattenuto per le motivazioni suddette. Si chiede pertanto di valutare il progetto dell'impianto tenendo conto anche di questo potenziale nuovo pericoloso aspetto.* *4. Ricorda alla commissione che a fronte di un costo notevolmente superiore rispetto a quello posto a carico della ditta pari ad €1.500.000, il resto del costo da sostenere, sostanzialmente quasi solo per esigenze di una ditta privata, rimane a carico di un piccolo comune come quello di Sorgà che ha difficoltà nel trovare € 10.000 per le esigenze quotidiane. Chiede, nel caso le nostre osservazioni fatte in precedenza non fossero accolte, di integrare il PAUR riequilibrando i diritti pubblici con quelli privati.* *5. Allega Relazione e mandato al Dott. Mantovani per la redazione delle Osservazioni di carattere geologico, idrogeologico e geotecnica.*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente: n. 1-5.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Non Pertinente: 2-3-4.
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

PUNTO 1 - Metodologia indagini e acqua gravifica

Validità Metodologica e Approfondimento tramite Cluster di Piezometri
Il metodo di indagine adottato per la caratterizzazione del **litotipo 1** risponde puntualmente alle prescrizioni formulate dal Verificatore, il quale aveva richiesto l'installazione di piezometri di controllo specifici per questo orizzonte. Tuttavia, su suggerimento dei consulenti di RMI, si è scelto di non limitarsi alla posa di un singolo piezometro aperto, ma di elevare il livello di dettaglio dell'indagine attraverso l'uso di **cluster di piezometri di tipo Casagrande**.
Questa scelta rappresenta un avanzamento tecnico significativo rispetto alla configurazione standard. Mentre un comune piezometro aperto fornisce un unico dato medio, i cluster — composti da triplette di piezometri Casagrande posizionati a diverse profondità — permettono una ricostruzione idrogeologica locale più dettagliata. È opportuno ribadire che il piezometro Casagrande è a tutti gli effetti un piezometro che restituisce l'altezza piezometrica come un normale piezometro aperto, garantendo quindi la piena confrontabilità dei dati.
L'impiego di questa strumentazione non solo soddisfa pienamente le richieste iniziali, ma offre un quadro informativo superiore, indispensabile per descrivere correttamente una situazione idrogeologica complessa.
In sintesi: la procedura seguita non ha sostituito, ma ha potenziato l'indagine richiesta, validando il modello con una mole di dati più ricca e tecnicamente più solida rispetto a quella derivante da un monitoraggio tradizionale. Del resto si evidenzia che i piezometri di tipo tradizionale realizzati su richiesta del consulente del Comune di Sorgà hanno CONFERMATO e VALIDATO i dati pregressi raccolti con i cluster di piezometri Casagrande.

Relativamente al passaggio contenuto nella relazione del dott. Geol Cristiano Tosi in merito alla possibile presenza di acqua gravifica, si specifica quanto segue. Come ampiamente documentato e ribadito nelle precedenti relazioni tecniche, è stata fornita prova costante della natura del Litotipo 1, caratterizzato da una matrice prevalentemente fine, composta per oltre il 90% da frazioni limo-argillose. All'interno di tale orizzonte si riscontra, in via del tutto minoritaria, la presenza di litologie più grossolane che possono generare limitate lenti sospese, specialmente nei primi due metri di suolo. Sebbene all'interno di tali lenti l'acqua possa assumere carattere gravifico, la stessa risulta confinata e priva di possibilità di deflusso, in quanto interclusa in litotipi a bassa permeabilità che ne impediscono di fatto la circolazione idrica.
È fondamentale sottolineare che la solidità del modello idrogeologico del sito risiede nella comprovata esistenza di un orizzonte sovraconsolidato impermeabile. La continuità laterale e verticale di tale livello al di sotto dell'intera area di discarica è stata dimostrata dalla vasta mole di indagini geognostiche e prove di laboratorio prodotte. Questo specifico orizzonte, caratterizzato dalla totale assenza di lenti a granulometria grossolana, funge da barriera geologica naturale confinante l'acquifero e rappresenta il parametro determinante per la conducibilità idraulica dell'intero livello litologico 1.

In sintesi: l'indagine con i cluster Casagrande è solo più dettagliata di quella eseguita con i piezometri tradizionali, per altro già svolta in contradditorio, e del tutto confrontabile. La presenza di acqua gravifica è limitata a lenti minori e intercluse, prive di circolazione idrica reale poiché isolate dalla matrice limo-argillosa.

PUNTO 5 - Relazione Dott. Mantovani:

Osservazioni Critiche alla Relazione del Dott. Mantovani
Si premettono le criticità rilevate nella relazione a firma del Dott. Mantovani, le quali inficiano la validità dell'intero elaborato e le sue conclusioni in quanto basate su assunzioni parziali o tecnicamente errate.
1. **Validità della Strumentazione e Omissioni Documentali**

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Sulla scelta dei piezometri tipo "Casagrande" e l'omessa analisi dei piezometri "d"

- **Fondatezza tecnica:** La critica mossa alla scelta dei piezometri Casagrande è destituita di fondamento. Tali strumenti restituiscono l'altezza piezometrica con precisione analoga ai piezometri aperti, risultando con essi perfettamente confrontabili. I dati derivanti sono, pertanto, pienamente validi ai fini della ricostruzione idrogeologica del sito.
- **Efficacia del modello:** L'adozione dei piezometri Casagrande si è rivelata una scelta tecnico-scientifica ottimale per la corretta caratterizzazione delle complesse condizioni idrauliche del **Litotipo 1**.
- **Omissioni gravi:** Il Dott. Mantovani ignora sistematicamente i 5 piezometri aperti realizzati su specifica richiesta del Comune e secondo le indicazioni del Verificatore. Tali strumenti hanno **confermato e validato incontrovertibilmente** i dati rilevati dai piezometri Casagrande, corroborando definitivamente la validità del modello idrogeologico proposto.

2. **Contestazione del Modello Idrogeologico**

Errori metodologici e interpretativi

- **Incongruenza del confinamento:** Viene contestata la mancanza di confinamento della falda in contesti esterni al sito, cosa del tutto irrilevante essendo il confinamento richiesto sotto il sedime delle vasche della discarica.
- **Arbitrarietà nella determinazione della permeabilità:** La contestazione della permeabilità del **Litotipo 1** si basa su considerazioni astratte. Il consulente non considera:
  1. Lo studio approfondito sull'**orizzonte sovraconsolidato**.
  2. Il calcolo della **permeabilità equivalente verticale**, derivato dall'applicazione rigorosa di formule matematiche non soggette a discrezionalità interpretativa.
- **Errore di scala:** L'utilizzo di dati di "area vasta" per trarre conclusioni puntuali sul sito d'interesse rappresenta un palese errore di metodo, che vanifica l'attendibilità delle deduzioni locali.

Ciò premesso si forniscono le controdeduzioni a ciascun punto della nota del dott. Geol. Marco Mantovani

Si vuole ricordare che la normativa a riguardo e nello specifico in base all'Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, tutte le acque sotterranee sono oggetto di protezione, siano esse o meno classificate come falde, così come tutte le acque superficiali: non si fa nemmeno alcun riferimento al fatto se esse siano acque captate a scopo potabile o per altri usi. Quindi sono oggetto di protezione tutte le acque, qualsiasi sia il loro uso ed ovunque si trovino nel suolo o sottosuolo.

Un impatto sulla risorsa idrica sotterranea nei primi metri di sottosuolo, così come sulle acque contenute nell'acquifero sabbioso e considerando la forte azione drenante del canale Acque Alte, genererebbe un trasferimento di contaminazione anche nelle acque superficiali e, a cascata, nelle acque del Mincio in cui tale canale sfocia e conseguentemente nel Fiume Po. Si ricorda che il fiume Po risulta alimentare tutti gli acquiferi più superficiali fino alla sua foce ed inevitabilmente questi saranno assoggettati ad una eventuale contaminazione. Inoltre la direzione di deflusso riscontrata verso SE porta ad esporre il sottosuolo oltre a quello di Sorgà anche nei comuni limitrofi Mantovani (Gazzo Bigarello, Casteldario) fino a ai territori di Villimpenta (MN) e Gazzo Veronese (VR).

Da Pag. 2 della Relazione del Dott. Mantovani

Il modello idrogeologico che scaturisce dall'approfondito e particolarmente articolato studio condotto in sito, per il quale si rimanda alle relazioni consegnate, ha certificato che **la barriera geologica naturale presente è del tutto idonea a proteggere tutte le risorse idriche presenti nel territorio**. Si ricorda inoltre che in accoppiamento alla barriera geologica, verrà allestita una barriera artificiale costituita da un pacchetto multistrato di presidi che garantiscono in modo ridondante la salvaguardia dei potenziali ricettori ambientali, ragionevolmente escludendo ogni potenziale rischio di migrazione di contaminanti verso la falda.

In sintesi: Lo studio in sito certifica l'idoneità della barriera geologica naturale (orizzonte sovraconsolidato) nel proteggere le risorse idriche locali da ogni rischio di contaminazione. Tale

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

sicurezza è ulteriormente garantita dalla ridondanza di un pacchetto multistrato artificiale, che esclude ragionevolmente qualsiasi migrazione verso la falda.

1) **CARATTERISTICHE DEI NUOVI PIEZOMETRI INFISSI**

La disamina dei nuovi elaborati progettuali redatti come indicato al punto 6) sopra citato ha evidenziato forti criticità sulle procedure esecutive adottate. Infatti la metodologia operativa adottata non risulta minimamente coerente con le indicazioni prescritte.
Nello specifico si evidenzia che al terzo capoverso vi è la richiesta d'infissione di n. 8 piezometri nel contorno delle vasche con profondità di 4 - 4,5 metri, diametro massimo 2 pollici, con dreno continuo, finestrati da fondo foro fino a 1 metro dal piano campagna. Su tali piezometri e su quelli già esistenti si consiglia di eseguire un monitoraggio del livello piezometrico, con sondino freatimetrico e con cadenza almeno settimanale, per almeno 6 mesi e comunque in modo da comprendere l'intero periodo primaverile.

Da Pag. 3 della Relazione del Dott. Mantovani

Nell'elaborato A1 di R.M.I. S.p.A. *"Schede tecniche piezometri Casagrande"* risultano riportate le schede tecniche di 21 piezometri con diverse profondità d'infissione.
Nel dettaglio n. 3 a m. -2,50; n. 5 a m. -3,00; n. 7 a m. -3,50; n. 1 a m. -4.00; n. 3 a m. -7,00; n. 1 a m. -8,50; n. 1 a m. -15,00.
Come si può notare si evidenzia che vi è un solo piezometro infisso alla profondità richiesta dal Verificatore: tutti i rimanenti piezometri sono decisamente infissi a profondità inferiore o superiore.
Altro elemento fondamentale risulta che nella loro infissione in nessun modo si sono rispettate le indicazioni costruttive sempre indicate dal verificatore.

Da Pag. 3 della Relazione del Dott. Mantovani

Il metodo di indagine adottato per la caratterizzazione del **litotipo 1 risponde puntualmente alle prescrizioni formulate dal Verificatore**, il quale aveva richiesto l'installazione di piezometri di controllo specifici per questo orizzonte. Tuttavia, su suggerimento dei consulenti di RMI, si è scelto di non limitarsi alla posa di un singolo piezometro aperto, ma di elevare il livello di dettaglio dell'indagine attraverso l'uso di **cluster di piezometri di tipo Casagrande**.
Questa scelta rappresenta un avanzamento tecnico significativo rispetto alla configurazione standard. Mentre un comune piezometro aperto fornisce un unico dato medio, i cluster — composti da triplette di piezometri Casagrande posizionati a diverse profondità — permettono una ricostruzione idrogeologica locale più dettagliata. È opportuno ribadire che il piezometro Casagrande è a tutti gli effetti un piezometro che restituisce l'altezza piezometrica come un normale piezometro aperto, garantendo quindi la piena confrontabilità dei dati.
L'impiego di questa strumentazione non solo soddisfa pienamente le richieste iniziali, ma offre un quadro informativo superiore, particolarmente utile in una situazione idrogeologica complessa. **In sintesi: la procedura seguita non ha sostituito ma ha potenziato l'indagine richiesta, validando il modello con una mole di dati più ricca e tecnicamente più solida rispetto a quella derivante da un monitoraggio tradizionale. Del resto si evidenzia che i piezometri di tipo tradizionale realizzati su richiesta del consulente del Comune di Sorgà hanno CONFERMATO i dati pregressi raccolti con i cluster di piezometri Casagrande.**
Come dettagliatamente circostanziato nella relazione Tecnica, il piezometro Casagrande è stata una precisa e ponderata scelta tecnica operata dai vari consulenti di RMI, in quanto *…sulla base dell'assetto stratigrafico, si è ritenuta congrua e mirata la scelta di utilizzare piezometri attrezzati con cella tipo Casagrande, al posto degli ordinari piezometri completati con tubo aperto. Questo allo scopo di disporre di dati "discreti" che possano consentire la definizione a "livello puntuale" dei carichi piezometrici agenti in corrispondenza dei singoli livelli stratigrafici costituenti, nel loro complesso, il livello litologico 1 (ESTRATTO RELAZIONE RMI LUGLIO 2025).*
Relativamente alle profondità di infissione, lo scopo è quello di investigare il litotipo 1 nel suo complesso e anche qui la differenziazione di quote è stata una precisa e ponderata scelta tecnica per avere dati il più

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

articolati possibile, che hanno consentito una ricostruzione precisa e dettagliata della situazione idrogeologica del litotipo.
In sintesi: l'indagine con i cluster Casagrande è solo più dettagliata di quella eseguita con i piezometri tradizionali, per altro già svolta in contradditorio, e del tutto confrontabile.

> **La struttura del piezometro Casagrande in nessun modo risulta rispecchiare le caratteristiche indicate da Verificatore nella costruzione dei piezometri. Questi devono essere microfessurati tranne il primo metro infisso e dotati di dreno continuo possibilmente al quarzo a granulometria idonea rispetto alle microfessure. Logicamente il dreno permette una libera circolazione del fluido presente nei terreni terebrati.**

Da Pag. 8 della Relazione del Dott. Mantovani

> **Con queste peculiarità la presenza di acqua nel terreno sopra la cella di misura posta in fondo al piezometro non viene in alcun modo rilevata e quindi è come se non esistesse.**
> **Anche la cementazione superficiale per cm. 50 aiuta in modo determinante ad annullare una naturale infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno e nel caso di**

Da Pag. 8 della Relazione del Dott. Mantovani

> **questi piezometri le acque piovane non andranno ad interferire in modo significativo con le rilevazioni della falda.**

Da Pag. 9 della Relazione del Dott. Mantovani

Se l'ipotesi di falda continua fosse corretta, qualsiasi strumento di misura — che si tratti di un piezometro tradizionale o di una cella Casagrande — rileverebbe la medesima altezza dell'acqua, indipendentemente dalla lunghezza del tratto filtrante. Tuttavia, **i dati raccolti sul campo smentiscono categoricamente questa ricostruzione.**
L'impiego dei **piezometri Casagrande** è stato finalizzato proprio a verificare se le acque presenti a diverse profondità facciano parte di un'unica circolazione sotterranea o se appartengano a circuiti idrici distinti e isolati. Nel primo caso, i livelli misurati sarebbero identici; nel secondo caso, invece, strumenti posti a breve distanza tra loro segnalerebbero quote idriche differenti.
I risultati ottenuti dai cluster di celle Casagrande sono stati determinanti: in diversi punti, strumenti installati a soli 2 o 3 metri di distanza l'uno dall'altro (con aperture sfalsate di appena 50-100 cm) hanno registrato livelli d'acqua significativamente diversi. Questo fenomeno è la **prova inequivocabile dell'assenza di continuità idraulica**, dimostrando che l'acqua non circola liberamente ma è intrappolata in lenti isolate anche a piccolissima scala.
In ogni caso, evidenzia che i 5 piezometri di tipo tradizionale, installati su specifica richiesta del Comune, hanno fornito dati perfettamente coerenti con quelli delle celle Casagrande. Come già illustrato nella relazione integrativa di novembre, questi ulteriori rilievi validano definitivamente il modello idrogeologico proposto, confermando che la struttura del sottosuolo impedisce una circolazione idrica unitaria e continua.
In sintesi: l'indagine con i cluster Casagrande è solo più dettagliata di quella eseguita con i piezometri tradizionali, ma del tutto confrontabile; infatti, i 5 piezometri aperti richiesti dal Comune confermano i dati ricavati dai Casagrande. I risultati ottenuti dai cluster di celle Casagrande sono stati determinanti poiché rappresentano la prova inequivocabile dell'assenza di continuità idraulica nel litotipo 1.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Le misure effettuate e riportate nei relativi elaborati sono state indicate rispetto al livello del mare e non al piano campagna. Solamente nell'elaborato *"Verbali di sopralluogo – Allegato 3"* vengono riportate le misure della falda rispetto al p.c. Si tratta della redazione di n. 2 verbali effettuati il 15 e 22 settembre 2025 ove sono misurati anche i livelli dei 3 piezometri infissi dal Comune di Sorgà. Ad una disamina dei livelli piezometrici risulta evidente che i vecchi piezometri del comune, in particolare P1 e P2, indicano valori più prossimi al piano campagna rispetto a quelli di R.M.I. in quanto hanno una diversa costruzione come accennato precedentemente. Diversamente P3 sempre del comune indica un livello della falda maggiore rispetto al p. campagna in quanto la sua posizione è prossima al canale Acque Alte che regima la falda.

Da Pag. 10 della Relazione del Dott. Mantovani

Osservazione poco comprensibile, per essere confrontabili i livelli devono per forza essere riferiti al livello del mare e non al p.c. che, ovviamente, varia da punto a punto. I livelli sono da SEMPRE riferiti al livello del mare.

Sempre dalla relazione finale del verificatore, si sono confrontati i livelli piezometrici relativi al livello 1 tramite il pz. vecchio d Sorgà e quelli del livello litologico 2 tramite Pz. R.M.I. Come è evidente osservare, i valori dei livelli piezometrici nei due orizzonti litologici sono molto simili (con differenze che in media sono di soli 15 cm). Questo è fortemente indicativo della intercomunicazione tra i due livelli litologici, già indicata nel commento delle litostratigrafie prima indicate.

Da Pag. 11 della Relazione del Dott. Mantovani

Tutta la campagna geognostica condotta da agosto 2024 e la mole di dati da questa emersi, sia con i piezometri Casagrande che poi con i piezometri tradizionali richiesti dal consulente del Comune, hanno certificato senza incertezze **assenza di comunicazione tra falda acquifera e acque interstiziali contenute nel litotipo 1**. Tutto è dettagliatamente e scientificamente dimostrato nelle Relazioni di accompagnamento alle quali si rimanda.

In sintesi: il confronto tra i livelli piezometrici dei i due litotipi e il nonché il confronto tra le rispettive superfici piezometrica evidenziano assenza di intercomunicazione.

Con l'esecuzione dei piezometri Casagrande i tecnici R.M.I. hanno redatto le relative tavole piezometriche. Da queste hanno evidenziato che la superficie piezometrica del litotipo 1 (dal p. campagna a ca. m. -5,00) non risulta correlabile col litotipo 2 (sottostante m. -5,00 dal p.c.).
Questa constatazione risulta fortemente fuorviante in quanto viene dedotta tramite strumentazione costruita "ad hoc" (piezometri Casagrande) per isolare la falda superficiale e quindi evitare un interscambio con quella al contorno della cella di misura.

Da Pag. 12 della Relazione del Dott. Mantovani

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Si ribadisce e si conferma quanto già prima descritto e osservato a riguardo dei piezometri Casagrande infissi da R.M.I. che:

- **la tecnica di realizzazione non può essere considerata corretta, in quanto non conforme a quanto indicato dal verificatore;**
- **la loro funzione risulta solo ed esclusivamente per avere un monitoraggio della falda o acquifero in corrispondenza del posizionamento della cella di misura;**
- **in nessun modo risulta rilevabile la presenza di acqua o acquiferi che si trovano tra il p. campagna e la profondità in cui viene messa la cella di misura;**

Da Pag. 12 della Relazione del Dott. Mantovani

Si ribadisce il solito concetto. Se il litotipo 1 fosse sede di una falda idrica freatica continua, non importa a che profondità viene infissa la cella del Casagrande, essa restituirebbe sempre l'altezza piezometrica della falda. Viceversa, se abbiamo acque diverse, non riconducibili ad un flusso continuo che permea il litotipo, la cella restituisce la pressione interstiziale in quel dato punto. **Si ribadisce che, grazie ai dati raccolti, è stato possibile dimostrare l'assenza di continuità.**
In sintesi: nel litotipo 1 non vi è una falda continua.

- **se R.M.I. ha sempre confermato e sostenuto la presenza di due acquiferi confinati e conseguentemente non comunicanti, non si riesce a comprendere la scelta di eseguire piezometri Casagrande per la loro finalità. La semplice infissione dei piezometri costruiti nel primo procedimento doveva confermare ed evidenziare inequivocabilmente la loro tesi.**

Da Pag. 13 della Relazione del Dott. Mantovani

Le motivazioni della scelta tecnica dei Casagrande sono già state ampiamente illustrate, così come la caratterizzazione idrogeologica da questi emersi, **CONFERMATA anche dai piezometri di tipo aperto richiesti dal consulente del Comune**.

"Gli studi sul territorio indicano la presenza di un livello acquifero superficiale (falda freatica) notevolmente influenzato dagli andamenti meteorici stagionali, strutturato secondo una geometria lenticolare.
Nei livelli sabbiosi più profondi si individua il primo livello acquifero significativo talora parzialmente confinato avendo al tetto ed al letto depositi argillosi e/o limo-argillosi impermeabili.
Detto livello acquifero assume carattere freatico in condizioni di magra mentre in condizioni di maggior carico idraulico, assume carattere di semiconfinamento; la sua alimentazione avviene per infiltrazione dalla superficie sotto forma di precipitazioni, apporto di acque di irrigazione, e per perdite in alveo del reticolo idrografico..... La soggiacenza della falda varia da 0,8 a 2,5 m. in relazione della zona considerata, ed è legata, nel corso dell'anno, alle oscillazioni della falda superficiale."
"Nel complesso i corpi sabbiosi appaiono prevalenti e tra loro intercomunicanti; i livelli a bassa permeabilità (argille e limi argillosi) sono discontinui e di spessore ridotto e molto spesso eteropici a limi e sabbie fini. Il particolare tipo di deposizione lenticolare dei sedimenti fluviali determina infatti soluzioni di continuità tra depositi permeabili e depositi poco permeabili o impermeabili dando luogo ad un sistema di falde sovrapposte che, tuttavia, può essere ricondotto ad un unico sistema acquifero di tipo monostrato compartimentato"

Da Pag. 16 della Relazione del Dott. Mantovani

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Si tratta di considerazioni di carattere generale della pianura bassa Veronese che non possono essere applicate al caso specifico. Nel caso in oggetto e limitatamente al sedime della discarica (dove deve essere condotta la verifica) la situazione locale è caratterizzata dalla presenza di un litotipo 1, a prevalente matrice fine, con la presenza di uno **strato di argilla sovraconsolidato continuo**, per le cui caratteristiche si rimanda all'approfondito studio sul grado di sovraconsolidazione presente nelle relazioni tecniche, corroborato dai dati delle CPTU, utilizzati per il calcolo della permeabilità equivalente del litotipo 1 nel suo complesso. Preme qui sottolineare che tale calcolo deriva dalla mera applicazione di formule universalmente riconosciute e non da considerazioni di carattere discrezionale, come quelle di cui sopra. **Il calcolo è oggettivo e matematico**.
In sintesi: è scorretto metodologicamente applicare considerazioni di carattere generale al caso specifico, caratterizzato nel dettaglio mediante numerosissime prove in sito.

Un'analisi dei diagrammi relativi ai cluster (come esempio si indicano quello e S2) denota in modo molto chiaro e netto come l'andamento della fald praticamente sincrono in rapporto alle diverse profondità di infissione. Inolt forte presenza di picchi indica che siamo in presenza di sedimenti prevalentemente sabbiosi i quali sono dotati di una certa permeabilità e questa anche nei piezometri meno profondi. Diversamente se il litotipo fosse a matrice coesiva non si riscontrerebbe un andamento a picchi così evidenti in quanto la natura limosa argillosa è a bassissima permeabilità. Altra osservazione utile risulta nei cluster S2 nel quale S2c con profondità m. -2,50 per certi periodi evidenzia un livello di falda a quote similari a S2a con profondità di m. -7,00. Quindi anche l'infissione dei Casagrande porta a dedurre che il litotipo caratterizzante l'area non presenta

Da Pag. 16 della Relazione del Dott. Mantovani

sedimenti coesivi continui nei primi metri ma risulta quasi certamente rappresentato da sabbie e questo contribuisce a confermare l'interscambio presente fra i due livelli individuati come se fosse un unico sistema acquifero. Purtroppo nell'elaborato "schede tecniche piezometri Casagrande" viene riportato che il sondaggio S2c è stato effettuato a distruzione di nucleo e quindi non è possibile confermare la litologia ipotizzata.
Profondità: S1a m. -7.00; S1b m. -3,50; S1c m. -2,50; S2a m. -7.00; S2b m. -3,50: S2c m. -2,50.

Da Pag. 17 della Relazione del Dott. Mantovani

Nei litotipi fini non si hanno movimenti di acqua come negli acquiferi, ma propagazione di onde di pressione che sono influenzati anch'essi dalla piovosità. Da qui gli andamenti dei diagrammi.
L'osservazione rispetto alle quote del cluster S2 risulta al contrario particolarmente significativo nella verifica di **separazione** tra acquifero e acque interstiziali litotipo 1, si osserva infatti in modo plastico **l'andamento di oscillazione stagionale delle pressioni interstiziali in controtendenza rispetto all'andamento del livello acquifero**.
Il proseguo della campagna di monitoraggio dell'intera rete di piezometri eseguiti (Casagrande e aperti, litotipo 1 e 2) evidenzia per le acque interstiziali del litotipo 1 una oscillazione stagionale di pressione interstiziale assente nella falda acquifera, rafforzando incontrovertibilmente l'assunto di separazione e non continuità tra acquifero e litotipo 1. Infatti, mentre il livello dell'acquifero subisce una variazione su base annuale (stagionale) limitata, le pressioni delle acque interstiziali evidenziano una oscillazione marcata, tanto che i livelli assoluti, che per tutti i cluster sono generalmente superiori a quelli dell'acquifero, scendono nella stagione estiva addirittura al di sotto dei livelli della falda acquifera, per tornare al di sopra in autunno. È del tutto evidente che tale diverso comportamento stagionale sarebbe impossibile in presenza di infiltrazione nel litotipo 1 delle acque dell'acquifero in pressione, perché se così fosse l'oscillazione stagionale, addirittura al di sotto dei livelli dell'acquifero, sarebbe appunto impedita dall'alimentazione delle acque in pressione (ESTRATTO RELAZIONE RMI NOVEMBRE 2025)

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

5) PORTATE PIEZOMETRI VECCHI SORGÀ

Sempre dall'elaborato R.M.I. "Relazione Tecnica" al punto *"Prove di svuotamento sui piezometri del dott. Mantovani"* è stata effettuata una prova di portata. Questa ha evidenziato una portata media relativa i 3 piezometri di 0,003569 l/sec pari a 0,21414 lt/min. Si rammenta che i suddetti piezometri sono stati infissi al solo scopo di individuare il livello della falda e non per altre finalità.
Nei 3 piezometri, costruiti come successivamente ha indicato il verificatore nella relazione conclusiva, però senza dreno e con profondità max di m. 5,00 (potenza del primo livello) i tecnici R.M.I. hanno accertato una loro portata. Questa caratteristica significa senza equivoci che il primo livello è dotato di una certa permeabilità, per cui in caso di sversamenti si ha una loro concreta diffusione negli acquiferi sottostanti e così decretando una evidente situazione di comunicabilità col livello 2 inferiore. Tabella sottostante da elaborato R.M.I.

piezometro	portata prelevabile in l/s
Pz1	0,003902
Pz2	0,003948
Pz3	0,002856
media pz Mantovani	**0,003569**

Pag. 18 della Relazione del dott. Mantovani

I piezometri, eseguiti da Mantovani, non sono stai infissi nel terreno con la normale tecnica, ma posati in una buca poi riempita di terra. I risultati ottenuti da questi piezometri per questo tipo di prova non possono essere presi in considerazione in quanto restituiscono un dato non rappresentativo del terreno in sito: **il terreno circostante il piezometro, in questo modo, è stato completamente rimaneggiato e ha perso la sua naturale consistenza e compattazione, con un sensibile aumento dell'indice dei vuoti.**
In sintesi: questi piezometri non forniscono dati rappresentativi del terreno in sito.

L'andamento del deflusso della falda a scala locale è invece fortemente articolato con più direzioni come riportato nelle ricostruzioni di RMI. Inoltre nelle ricostruzioni di RMI è evidente e dichiarato una azione drenante da parte del Canale Acque Alte.

Cosa implica questo evidente e repentino scostamento di direzione di flusso: si ritiene sia proprio dovuto al forte effetto drenante del Canale acque Alte.

Le ricostruzioni a scala locale di RMI (si veda le due piezometrie relative ai due livelli riportate alle pagini seguenti tratte da relazione Tecnica R.M.I.) hanno

Pag. 19

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

permesso di ricostruire un andamento molto deformato rispetto al canale con una sua forte azione drenante per entrambi i livelli considerati, dovuta anche alla posizione topografica ribassata, ma non hanno inglobato l'andamento regionale.

Una così forte azione drenante su un acquifero confinato sarebbe impossibile perché lo scambio con acque superficiale implica la perdita della condizione di confinamento, mentre è un andamento assolutamente idrogeologicamente normale per falde freatiche e falde semiconfinate.

Si sottolinea che questa situazione venne constatata anche nei rapporti redatti nella fase iniziale di studio

Pag. 20
Come più volte scritto in tutte le relazioni: la condizione di confinamento della falda deve essere verificata al di sotto del sedime della vasca, nulla rilevando che la stessa falda in altre posizioni possa perdere la condizione di confinamento. E' del tutto evidente che nessuna falda può essere confinata ovunque: non potrebbe avere nessuna alimentazione e nessun recapito e quindi nessun flusso.
In sintesi: la condizione di confinamento della falda deve essere verificata al di sotto delle vasche della discarica

Conclusioni generali
Si evidenzia che lo studio del Dott. Mantovani, che peraltro non porta nuovi dati, non mette in discussione il modello ricostruito dai consulenti RMI grazie alla continuità di indagini susseguite nel tempo, ciò in quanto le conclusioni dello stesso sono affette dai seguenti errori metodologici e interpretativi:

- **Incongruenza del confinamento:** viene contestata la mancanza di confinamento della falda in contesti esterni al sito, cosa del tutto irrilevante essendo il confinamento richiesto sotto il sedime delle vasche della discarica.
- **Arbitrarietà nella determinazione della permeabilità:** la contestazione della permeabilità del **Litotipo 1** si basa su considerazioni astratte. Il consulente non considera:
  1. Lo studio approfondito sull'**orizzonte sovraconsolidato**.
  2. Il calcolo della **permeabilità equivalente verticale**, derivato dall'applicazione rigorosa di formule matematiche non soggette a discrezionalità interpretativa.
- **Errore di scala:** l'utilizzo di dati di "area vasta" per trarre conclusioni puntuali sul sito d'interesse rappresenta un palese errore di metodo, che vanifica l'attendibilità delle deduzioni locali.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: n. 1-5.
- In riferimento alle nuove indagini effettuate, si osserva che vi è coerenza tra il numero di piezometri richiesto dal verificatore e quello impiegato dalla ditta nelle nuove indagini 2024-2025; si precisa inoltre che la ditta ha realizzato un numero maggiore di piezometri rispetto a quelli richiesti dal Verificatore. - In merito ai cluster di piezometri di tipo Casagrande, per la tipologia di terreno sottostante l'area in oggetto, può essere considerato corretto l'uso di tale tipologia di piezometro - In merito alle considerazioni relative al modello idrogeologico, si rimanda al paragrafo "acque sotterranee" e in particolare alle valutazioni relative alla barriera idraulica; si riconferma infatti a tal proposito la necessità della condizione ambientale n.7, già resa dal Comitato Tecnico Regionale VIA con il parere n. 183 del 01/06/2022.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
3	Barbara Tregnago – Capogruppo di minoranza per "Alleanza Civica" in Consiglio Comunale a Sorgà (VR)	prot. n. 149360 del 05/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE

1. *Vincolo derivante dalla sentenza del Tar del Veneto che ha accertato l'inidoneità del sito a causa della presenza di "falda idrica" a soli 67 cm dal piano campagna. Limite ostativo alla realizzazione dell'impianto e configura un'ipotesi di elusione del giudicato che la Regione ha il dovere di prevenire.*
2. *Incoerenza dell'azione amministrativa del Comune di Sorgà. Cita il Consiglio Comunale del 19/02/2026 in cui il consulente per la redazione del PAT ha dichiarato la sentenza del Tar 14/2025 riconoscendone il valore vincolante. Evidenza il tardivo incarico al Geologo e al Legale che non hanno avuto modo di seguire tutte le attività inerenti il procedimento di "rinnovazione". Rileva l'esigenza di verificare l'imparzialità e la piena terzietà dei professionisti ingaggiati con particolare riferimento a soggetti che in passato hanno collaborato con la ditta proponente. Sottolinea la necessità di una gestione coerente delle risorse pubbliche e che il Comune ha già investito circa 140.000€ per ottenere l'accertamento delle verità processuali dinnanzi al Tar. Ogni iniziativa che vanifica talin esiti rischia di configurare un ingiustificato aggravio di spesa per la collettività con conseguenti profili di responsabilità.*
3. *Difetto di istruttoria e Carenza di Potere. Dalla documentazione pubblicata sul portale regionale risultano note tecniche e proposte di monitoraggio trasmesse a firma del Sindaco e del Responsabile Area Tecnica del Comune di Sorgà. Evidenzia che non sono state prodotte specifiche e preventive Delibere di Giunta o di Consiglio Comunale. Cita la Delibera di Giunta n.91 del 09/12/2025 che conferisce esclusivamente un indirizzo generico e non autorizza l'Amministrazione a formulare proposte tecniche o concordare con la Ditta proponente nuovi carotaggi volti a riconsiderare l'inidoneità del sito già accertata dal Tar. Peretanto le note inviate in Regione sono state prodotte in totale carenza di potere travalicando l'oggetto dell'incarico deliberato e non possono costituire base valida per la "rinnovazione" del procedimento. Conclusioni: Invita la Regione Veneto a disporre l'archiviazione dell'istanza di "rinnovazione" stante l'inidoneità del sito già accertata in sede giurisdizionale.*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE

Pertinente: n. 1

Non Pertinente: n. 2-3
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

1. *Vincolo derivante dalla sentenza del Tar del Veneto che ha accertato l'inidoneità del sito a causa della presenza di "falda idrica" a soli 67 cm*

La definizione di falda Acquifera è una definizione tecnico scientifica ripresa dalla normativa. Come ampiamente dimostrato nelle relazioni tecniche, a seguito di approfondita e articolata campagna geognostica, si certifica che non vi è nessun acquifero con tetto posto a 0,67 cm da p.c. nell'area oggetto dell'intervento. A titolo di maggior chiarimento si riporta la tabella di tutte le indagini eseguite nel corso dell'istruttoria.

Famiglia di indagine	**Estensione / quantità**	**Dato ricercato**	**Esito rilevante**
ERT geoelettriche	9 stendimenti, 3504 m	ricostruzione indiretta della stratigrafia	individuazione di due orizzonti con proprietà fisiche differenti
Sondaggi a carotaggio continuo	16 sondaggi, di cui 1 a 30 m	stratigrafia, campionamento indisturbato	prevalenza di litotipi fini fino a ~4,85 m; sabbie più profonde
Trincee esplorative	5 trincee fino a 5 m	ricerca livelli più permeabili superficiali	assenza di livelli permeabili continui entro lo scavo di progetto

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Prove di laboratorio	22 campioni da sondaggio + 7 da trincea	permeabilità dei litotipi fini	valori tipicamente 10^-10 m/s
CPTU	22 prove totali	discontinuità stratigrafiche, risposta neutra, stima K	sovrapressioni elevate nei primi ~4,85–6 m; drenaggio a profondità maggiori
Piezometri profondi	16 punti nel litotipo 2	quota piezometrica dell'acquifero	superficie piezometrica regolare con direttrice prevalente NE-SW
Piezometri Casagrande	20 celle in 8 cluster	pressioni in due quote del litotipo 1 e nel litotipo 2	quote piezometriche distinte e circuiti differenti
Piezometri controllo comunali "d"	5 piezometri tradizionali	verifica richiesta dal tecnico comunale	conferma dei dati Casagrande e delle basse portate del litotipo 1
Slug test / prove di svuotamento	14 su litotipo 1 e 12 su litotipo 2	produttività idrica e ordine di grandezza dei flussi	litotipo 1 tre ordini di grandezza sotto la soglia di acquifero; litotipo 2 altamente più permeabile
Geochimica	12 campioni	facies e confronto tra litotipi	facies comune, ma mineralizzazione differenziata tra livello 1 e 2

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: n. 1
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*".

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
3 bis	Associazione l'Anatroccolo	prot. n. 148169 del 04/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE

1. *Legittimazione e Area di Influenza Ambientale*
   Nonostante la distanza di circa 13 km tra il sito della discarica e la nostra struttura, si rileva che l'area di influenza del progetto non può essere limitata al confine del Comune di Sorgà. La distanza fisica è annullata dalla continuità del bacino atmosferico e idrogeologico. La tutela della salute della prima infanzia, ai sensi del Principio di Precauzione di matrice europea (Art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'UE), impone una valutazione d'area che superi il mero confine del lotto di intervento, considerando l'impatto cumulativo su tutte le strutture educative del comprensorio. La conformazione del territorio della Bassa Pianura Veronese e la dinamica delle correnti aeree facilitano il trasporto a lunga distanza di particolato sottile e inquinanti volatili. In qualità di "ricettore sensibile", l'Asilo Nido è direttamente interessato da qualsiasi variazione della qualità dell'aria nel bacino territoriale di riferimento.
2. *Presenza di altri Ricettori Sensibili Diffusi*
   Si evidenzia con forza che il nostro Asilo Nido, con 50 utenti, non è l'unico presidio educativo dell'area. Nel raggio di pochi chilometri e lungo le direttrici potenzialmente interessate dal traffico indotto, insistono i seguenti istituti:
   a. *3 Scuole dell'Infanzia, una in via Molino in frazione a Pontepossero (neanche 2 km dal sito della discarica), una in via Vittorio Veneto a Sorgà Capoluogo e una in via Mazzini in frazione a Bonferraro;*
      i. *Scuola Primaria in P. zza della Repubblica in frazione a Bonferraro;*
      ii. *n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado in P. zza Murari Bra' a Sorgà Capoluogo;*

   senza conteggiare i plessi scolastici dei Comuni limitrofi, dove risiedono anche altri Asili Nido (Erbè, Castel d'Aria, ecc.).
   Questa densità di popolazione scolastica (circa 365 minori dai O ai 14 anni) configura il territorio come un'area ad altissima vulnerabilità sanitaria. I bambini presentano una frequenza respiratoria maggiore rispetto agli adulti e sistemi di disintossicazione ancora immaturi; pertanto, l'esposizione anche a basse dosi di polveri derivanti dal fluff rappresenta un rischio inaccettabile. Non solo, ma tutte le scuole sorgaresi sono servite dall'acquedotto territoriale che pesca nel medesimo bacino idrogeologico del sito identificato per la discarica (rischio percolato in falda e nei canali di scolo, P-Fas ecc.).
3. *Impatto della Logistica e del Traffico Pesante*
   Il transito dei mezzi pesanti destinati al conferimento dei rifiuti interesserà inevitabilmente la rete viaria locale, in particolare la SR 10 Padana Inferiore su cui insiste una delle Scuole dell'Infanzia e la Provinciale 20 che passa davanti la Scuola Secondaria di Primo Grado e un'altra delle Scuole dell'Infanzia succitate. Tale incremento di traffico comporta:
   a. *aumento delle emissioni di polveri sottili (PMl0 e PM2.5);*
   b. *rischio di dispersioni accidentali di residui di frantumazione durante il trasporto;*
      inquinamento acustico che interferisce con le attività di riposo e didattiche dei minori.
4. *Principio di Precauzione e Tutela della Salute*
   In conformità al Principio di Precauzione (Art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'UE), si richiede che l'Amministrazione Regionale anteponga il diritto alla salute dei cittadini più giovani agli interessi economici legati allo smaltimento dei rifiuti speciali. La mancanza di certezza scientifica sull'assenza totale di rischi a lungo termine per la salute dei bambini esposti alle emissioni di tale discarica deve portare a un parere negativo.

CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra esposto, la scrivente CHIEDE l'archiviazione dell'istanza di "rinnovazione", stante l'insanabile inidoneità del sito già accertata in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE

Pertinente:

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Non Pertinente: n. 1 – 2 - 3 - 4 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: —
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto del procedimento di Rinnovazione del PAUR in attuazione della Sentenza del TAR n. 14/2025

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
4	Legambiente Volontariato Verona APS	prot. n. 149395 del 05/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. Presenza di PFAS - epolifluoroalchiliche. *La memoria tecnica analizza il rischio ambientale connesso al progetto di discarica per car fluff nel Comune di Sorgà, con particolare riferimento alla presenza e mobilità delle sostanze per-epolifluoroalchiliche (PFAS). Gli studi accreditati a livello internazionale su cui si basa questa analisi sono successivi alla data di presentazione del progetto, per cui si evidenziano le mancanze riscontrate. Le PFAS sono compostiestremamente persistenti, caratterizzati da elevata mobilità in ambiente acquatico, resistenza alla degradazione naturale e potenziale bioaccumulo. Tali caratteristiche le rendono particolarmente critiche in contesti di discarica, dove il percolato costituisce il principale vettore di migrazione verso la falda. Il car fluff, derivante dalla frantumazione di veicoli fuori uso, contiene plastiche tecniche,schiume poliuretaniche, tessili trattati, componenti elettroniche e residui di vernici. Nel settore automotive, numerose applicazioni hanno storicamente impiegato composti fluorurati per trattamenti idrorepellenti, ignifughi e rivestimenti tecnici. Ne consegue che, pur essendo classificato come rifiuto non pericoloso, l'ASR può contenere PFAS in concentrazioni ambientalmente rilevanti. Il rischio principale non risiede solo nella massa solida conferita, ma nella produzione di percolato. Le PFAS, altamente solubili e scarsamente adsorbite dal suolo, possono migrare rapidamente verso l'acquifero, soprattutto in presenza di eventi meteorici intensi, incremento del battente idraulico o difetti anche puntuali nei sistemi di impermeabilizzazione. Il sito oggetto di progetto presenta una vulnerabilità idrogeologica molto elevata: la falda gravifica è posta a circa 67 cm dal piano campagna. Ciò significa che lo spessore insaturo è estremamente ridotto, con capacità quasi nulla di attenuazione naturale dei contaminanti. Il fondo vasca della discarica risulta di fatto in stretta interazione con un sistema saturo, aumentando le pressioni idrauliche sulle barriere artificiali. In tali condizioni, anche perdite di modesta entità ma protratte nel tempo possono determinare contaminazione dell'acquifero superficiale. L'eventuale presenza di uno strato argilloso a circa 5 metri di profondità non garantisce protezione efficace perché non se ne conosce la continuità e poiché il primo corpo idrico è ubicato ben al di sopra di tale livello. Inoltre, le PFAS presentano bassa capacità di adsorbimento anche su alcune matrici argillose, con possibile migrazione lenta ma progressiva in falda. La combinazione tra falda estremamente superficiale, produzione di percolato e presenza potenziale di PFAS configura un rischio di contaminazione difficilmente controllabile e circoscrivibile. Una volta avviato il rilascio, la natura persistente delle PFAS comporta accumulo progressivo nella falda, con effetti che possono manifestarsi dopo anni e con costi di bonifica elevatissimi. L'esperienza del caso Miteni di Trissino, che ha determinato la cosiddetta "zona rossa" PFAS in Veneto, dimostra come contaminazioni inizialmente circoscritte possano estendersi su vasta scala, con gravi conseguenze sanitarie ed economiche. Tale precedente impone un livello istruttorio rafforzato e l'applicazione rigorosa del principio di precauzione. Il progetto, nella configurazione attuale, non evidenzia l'adozione di sistemi idonei di impermeabilizzazione con rilevazione continua delle perdite, né un piano di monitoraggio piezometrico ad alta densità specificamente calibrato sulle PFAS, incluse le catene corte, più mobili e meno trattenibili. In assenza di tali misure, la protezione della falda non può essere considerata adeguatamente garantita. Il rischio di contaminazione dell'acquifero superficiale, troppo a contatto con la discarica, appare concreto, così come il rischio di non riuscire a controllare e circoscrivere la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel lungo periodo. Alla luce delle evidenze tecniche esposte, il sito deve essere considerato a vulnerabilità intrinseca elevata e il progetto richiede di essere rivisto, al fine di tutelare in modo effettivo e duraturo la risorsa idrica sotterranea.*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente:
Non Pertinente: 1 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.
Pur non essendo pertinenti, si ritiene di produrre le seguenti osservazioni in merito alla tematica dei PFAS: • **Diffusione dei PFAS:** le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono composti sintetici utilizzati sin dagli anni '40. Considerate le loro proprietà di idrorepellenza, resistenza termica e inerzia chimica, sono presenti in innumerevoli prodotti di uso quotidiano (tessuti tecnici, imballaggi alimentari, elettronica e prodotti per l'igiene). Data tale diffusione capillare, è plausibile riscontrarne tracce minime in diverse tipologie di rifiuti. • **Contestazione dei dati:** le concentrazioni di PFAS attribuite al "car fluff" sono prive di fondamento scientifico e basate su considerazioni non rappresentative della realtà operativa. • **Confronto tra tipologie di rifiuti:** l'esperienza consolidata nel settore e la mole di dati analizzati negli anni confermano che non sussistono differenze sostanziali, in termini di presenza di PFAS, tra i rifiuti non pericolosi generici e il cosiddetto "car fluff". **Risultanze analitiche (RMI):** RMI, per poter smaltire i propri rifiuti, esegue sugli stessi analisi complete almeno a cadenza quadrimestrale. Tali analisi condotte da laboratori terzi accreditati su decine di campionamenti effettuati negli anni, non hanno mai riscontrato un valore di PFAS superiore alla soglia minima rilevabile. Si evidenzia che il limite di rilevabilità è diversi ordini di grandezza inferiore rispetto ai dati delle notizie di stampa circolati in questi giorni.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: —
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto del procedimento di Rinnovazione del PAUR in attuazione della Sentenza del TAR n. 14/2025

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
5	Marco Poltronieri – Vicesindaco del Comune di Nogara (VR)	prot. n. 149459 del 05/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. *Difetto di coinvolgimento del Comune di Nogara* 2. *Contrasto con la Direttiva Nitrati e tutela delle produzioni di pregio (IGP)* *Restrizioni Agricole; Vulnerabilità del suolo; Evidenze di Rischio Idrogeologico: Elevata Pericolosità Idraulica, Continuità del Rischio, Incompatibilità con la Discarica, Conseguenza Giuridica per contrasto con le Norme di Attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e violazione del Principio di Precauzione.* 3. *Ricusazione del Tecnico Verificatore per difetto di indipendenza: "Come desumibile dal curriculum vitae del professionista, lo stesso ha svolto attività di consulenza per la società proponente (R.M.I. S.r.l.) in tempi recenti (2023)".* 4. *Mancanza di pianificazione pubblica ex-ante: "una discarica di rifiuti speciali deve essere inserita in una pianificazione regionale ex-ante".* 5. *Principio di Prudenza e distanze dai confini regionali.* *Chiede che la Regione Veneto sospenda l'iter autorizzativo, proceda al coinvolgimento formale di tutti gli altri Comuni contermini e rivaluti l'idoneità del sito alla luce della necessaria tutela idrogeologica e della credibilità delle verifiche tecniche prodotte.*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente:
Non Pertinente: n. 1-2-3-4-5 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.
I Punti 1-2-3-4 si ritengono NON pertinenti in quanto non oggetto della procedura in atto, già valutati dalle competenti strutture della Regione Veneto e superato il vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale. Si precisa, solamente, in relazione al Punto n.3: Il Dott. Cristiano Tosi ha elaborato una Relazione tecnica inerente una barriera antirumore per la società Rmi S.p.a e non Rmi S.r.l (precedente proprietà), con pagamento di regolare fattura in data 20.04.2023 (importo 750€). Per quanto sopra e per quanto di competenza del proponente si ritiene che la consulenza sulla barriera antirumore non possa aver avuto una qualche influenza sulle valutazioni del dott. Tosi essendo tra l'altro infondato il richiamo all'art. 51 cpc, che regola fattispecie del tutto diversa, così come peraltro appare anche infondato il richiamo all'imparzialità dell'azione amministrativa nient'affatto influenzata dall'attività prestata dal professionista nello specifico procedimento di rinnovazione di cui trattasi.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: —
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto del procedimento di Rinnovazione del PAUR in attuazione della Sentenza del TAR n. 14/2025

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
6	Greta Rasoli-	prot. n. 149464 del 05/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE

1. Mancata valutazione idrogeologica a larga scala.
Lo studio idrogeologico si limita ad indagare esclusivamente l'area d'intervento e manca di una valutazione dell'assetto idrogeologico su scala più larga. Il Geoportale di Regione Lombardia lo studio "Piezometrie 2014 degli acquiferi superficiali e profondi" elabora l'andamento dell'acquifero superficiale anche nell'area d'intervento essendo a ridosso del confine regionale (vd. Allegato A) Da tale studio appare evidente la presenza di un acquifero superficiale compreso tra le isopieze principali poste a 25 m slm a nord e 22,5 m slm a sud. In particolare, avendo nell'area di intervento la falda freatica una pendenza di circa 0,125 %, la piezometria oscilla da 24,75 m slm a nord e a 23,52 m slm a sud dell'area d'intervento.
A livello di sito d'intervento, se si osservano le stratigrafie nei primi 3,5 metri di profondità si rilevano prevalentemente litologie costituite da limi argillosi debolmente sabbiosi con raro ghiaietto, limi argillosi e argillo-limosi, limi sabbiosi debolmente argillosi con concrezioni calcaree, limi sabbiosi e sabbie fine limose con assetto litostratrigrafico lenticolare e interdigitato.
Questa stratigrafia, associata a litologie con bassa permeabilità, permette una bassa mobilità dell'acqua; questo stato non garantisce pertanto l'isolamento di un potenziale inquinamento in uscita dal corpo della discarica.

2. Contestazione della definizione di acquifero per il rispetto del franco falda.
Nella relazione del geologo Tosi viene definito l'acquifero sulla base di quanto indicato dalla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. Si osserva invece che tale normativa definisce gli acquiferi esclusivamente in relazione all'emungimento delle acque sotterranee (art. 243) e pertanto non è da ritenersi una definizione applicabile al caso in specie (Allegato 2)
Occorre invece applicare il decreto legislativo 36/2003 il quale stabilisce che "per impedire l'inquinamento … delle acque di falda",.. " Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m". La stessa norma non specifica caratteristiche minime di trasmissività che deve possedere l'acquifero (a differenza della barriera geologica), questo per un principio di precauzione a tutela delle acque sotterranee che non devono in alcun modo andare a contatto con eventuali percolati che possano malauguratamente attraversare lo strato di impermeabilizzazione e la barriera geologica. Il franco di sicurezza tra le barriere di fondo della discarica e la falda freatica è uno spessore di sicurezza necessario per arrestare (e non limitare o rallentare) l'eventuale propagazione degli inquinanti nell'ambiente.

3. Contestazione del modello idrogeologico.
*Come si evince dalle conclusioni della relazione redatta a cura del professor Sappa dall'Università La Sapienza (Allegato 3) "… Il primo dello spessore non inferiore ai 4 m, in tutta l'area di progetto, costituito in prevalenza da argille limose, limi argillosi, talvolta lievemente sabbiosi, caratterizzati in ogni caso da permeabilità molto basse, tutte dell'ordine di 1*10-9 m/s o inferiori" , questa condizione non garantisce il contenimento di un potenziale inquinante. Infatti, non essendo presente il franco di sicurezza tra la barriera geologica e la falda freatica, pur se dotata di permeabilità molto bassa è comunque potenzialmente in grado di veicolare, anche se con lunghi tempi, l'inquinante nell'ambiente. L'articolo 191 del testo unico ambientale (Allegato 4) stabilisce i principi cardine della politica ambientale dell'UE tra cui Il principio di precauzione, il principio di prevenzione, il principio di chi inquina paga oltre al principio di correzione alla fonte del danno ambientale. Se c'è incertezza scientifica su un rischio ambientale grave l'autorità può e deve negare o limitare l'autorizzazione.*
Questo è un caso dove i dati scientifici a disposizione permettono di definire un assetto idrogeologico non in grado di arrestare l'eventuale propagazione di inquinanti dal fondo della discarica all'ambiente

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

circostante; assetto in contrasto con le norme in materia di costruzione delle discariche (D.Lgs n. 36/2003 e smi) e più in generale con il principio di precauzione già citato

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente: 1-2-3
Non Pertinente:
1. *Mancata valutazione idrogeologica a larga scala* Le carte citate sono carte a piccola scala che riportano dati di carattere generale non indicativi della eterogeneità a microscala. Nel caso in oggetto, e limitatamente al sedime della discarica (dove deve essere condotta la verifica), la situazione locale è caratterizzata dalla presenza di un litotipo 1, a prevalente matrice fine, con la **presenza di uno strato di argilla sovraconsolidato continuo**, per le cui caratteristiche si rimanda all'approfondito studio sul grado di sovraconsolidazione presente nelle relazioni tecniche, corroborato dai dati delle CPTU, utilizzati per il calcolo della permeabilità equivalente del litotipo 1 nel suo complesso. **Preme qui sottolineare che tale calcolo deriva dalla mera applicazione di formule universalmente riconosciute e non da considerazioni di carattere discrezionale, come quelle di cui sopra. Il calcolo è oggettivo e matematico.** 2. *Contestazione della definizione di acquifero per il rispetto del franco falda* Il limite normativo per il posizionamento del fondo discarica è dato dalla presenza di un acquifero, e non dalla presenza di acqua in quanto tale. Questo aspetto è ben evidenziato anche dal Verificatore nella sua Relazione. Nel caso in esame si è dimostrato che nel litotipo 1 non solo non vi è un acquifero, ma non vi è nemmeno una falda idrica genericamente intesa, con un flusso di acqua per il quale si possa individuare un monte e un valle. Vi sono invece delle acque interstiziali, che certamente non possono costituire limite normativo per il posizionamento di una discarica. Si rimanda alle esaustive relazioni tecniche prodotte, per le specificazioni del caso. 3. *Contestazione del modello idrogeologico* La situazione locale è caratterizzata dalla presenza di un litotipo 1, a prevalente matrice fine, con la **presenza di uno strato di argilla sovraconsolidato continuo**, per le cui caratteristiche si rimanda all'approfondito studio sul grado di sovraconsolidazione presente nelle relazioni tecniche, corroborato dai dati delle CPTU, utilizzati per il calcolo della permeabilità equivalente del litotipo 1 nel suo complesso. **Preme qui sottolineare che tale calcolo deriva dalla mera applicazione di formule universalmente riconosciute e non da considerazioni di carattere discrezionale, come quelle di cui sopra. Il calcolo è oggettivo e matematico.** Nel documento Analisi di Rischio parte integrante della documentazione presentata in sede di rinnovazione, viene dimostrato che l'assetto idrogeolgico come sopra determinato in modo quantiativo garantisce un elevato livello di protezione della matrice ambientale.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: 1-2-3
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*" e al paragrafo "*acque sotterranee*" e, in particolare, alle valutazioni integrative relative all'istanza di rinnovazione, nel quale è trattato il fenomeno della "sovraconsolidazione" che si verifica nel litotipo 1. Si richiamano inoltre le considerazioni relative all'analisi di rischio, al relativo paragrafo.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
7	Confagricoltura Verona	prot. n. 150328 del 05/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. *Sito di discarica causa perdita di superficie agricola* 2. *Sito di discarica insediato in zona urbanistica classificata da PRG "E: superficie area agricola"* 3. *Sito di grande impatto in termini ambientali per le quantità smaltite* 4. *Pericolo inquinamento falde da percolato con contaminazione delle colture causa utilizzo della stessa falda a scopo irriguo e alimentazione aziende zootecniche* 5. *Aumento del traffico*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente: 4
Non Pertinente: 1-2-3 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.
4. *Pericolo inquinamento falde da percolato con contaminazione delle colture causa utilizzo della stessa falda a scopo irriguo e alimentazione aziende zootecniche* la situazione locale è caratterizzata dalla presenza di un litotipo 1, a prevalente matrice fine, con la **presenza di uno strato di argilla sovraconsolidato continuo**, per le cui caratteristiche si rimanda all'approfondito studio sul grado di sovraconsolidazione presente nelle relazioni tecniche, corroborato dai dati delle CPTU, utilizzati per il calcolo della permeabilità equivalente del litotipo 1 nel suo complesso. **Preme qui sottolineare che tale calcolo deriva dalla mera applicazione di formule universalmente riconosciute e non da considerazioni di carattere discrezionale, come quelle di cui sopra. Il calcolo è oggettivo e matematico.** Nel documento Analisi di Rischio parte integrante della documentazione presentata in sede di rinnovazione, viene dimostrato che l'assetto idrogeolgico come sopra determinato in modo quantitativo garantisce un elevato livello di protezione della matrice ambientale.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti:
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*" e al paragrafo "*acque sotterranee*" e, in particolare, alle valutazioni integrative relative all'istanza di rinnovazione, nel quale è trattato il fenomeno della "sovraconsolidazione" che si verifica nel litotipo 1. Si richiamano inoltre le considerazioni relative all'analisi di rischio, al relativo paragrafo.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
8	Damiano Fermo – Capogruppo Lista Civica Erbè Vivo	prot. n. 150355 del 05/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. *Mancato riconoscimento di Erbè come Comune interessato* 2. *Criticità Idrogeologiche e Rischio Falda* 3. *Tossicità del materiale e Rischi per la Salute* 4. *Impatto sulla Viabilità e sull'Economia Locale* 5. *Considerazioni sulla Sentenza del TAR e Trasparenza*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente: 2
Non Pertinente: 1-3-4-5 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.
2. *Criticità Idrogeologiche e Rischio Falda. Composizione geologica del suolo (sabbia non adatta a questo tipo d'impianto) per possibile dispersione percolato e contaminazione anche dei corsi d'acqua (Grimana, canale Acque Alte, fosso De Morta)* Le carte citate sono carte a piccola scala che riportano dati di carattere generale non indicativi della eterogeneità a microscala. Nel caso in oggetto, e limitatamente al sedime della discarica (dove deve essere condotta la verifica), la situazione locale è caratterizzata dalla presenza di un litotipo 1, a prevalente matrice fine, con la **presenza di uno strato di argilla sovraconsolidato continuo**, per le cui caratteristiche si rimanda all'approfondito studio sul grado di sovraconsolidazione presente nelle relazioni tecniche, corroborato dai dati delle CPTU, utilizzati per il calcolo della permeabilità equivalente del litotipo 1 nel suo complesso. **Preme qui sottolineare che tale calcolo deriva dalla mera applicazione di formule universalmente riconosciute e non da considerazioni di carattere discrezionale, come quelle di cui sopra. Il calcolo è oggettivo e matematico.**

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: 2
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici" e al paragrafo "acque sotterranee" e, in particolare, alle valutazioni integrative relative all'istanza di rinnovazione, nel quale è trattato il fenomeno della "sovraconsolidazione" che si verifica nel litotipo 1. Si richiamano inoltre le considerazioni relative all'analisi di rischio, al relativo paragrafo.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
9	Marco Rossi e Pierluigi Luisi – Consiglieri Comunali del Comune di San Giorgio Bigarello (MN)	prot. n. 150543 del 05/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. *Premessa: Vulnerabilità geologica e revisione degli impatti.* *Prende atto che la Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025 ha annullato il precedente P.A.U.R. accertando un radicale difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo delladiscarica e la falda acquifera, considerata dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003. È noto che il Giudice Amministrativo, in quella sede, ha respinto gli altri motivi di ricorso (viabilità, salute, agricoltura) valutandoli, tuttavia, sulla base del modello ambientale originario presentato dal proponente. Tuttavia, le indagini del Verificatore nominato dal Tribunale e i successivi approfondimenti hanno stravolto quello scenario: il sito si è rivelato intrinsecamente e drammaticamente più vulnerabile di quanto originariamente prospettato. Non si tratta di un mero errore di calcolo piezometrico, ma della certificazione che la discarica poggerebbe a ridosso di una zona satura d'acqua. Poiché la V.I.A. valuta le interazioni tra i fattori ambientali (art. 5 D.Lgs. 152/2006), l'Amministrazione Regionale non può oggi valutare il nuovo, allarmante assetto idrogeologico "a compartimenti stagni". Un sito con una così precaria capacità di isolamento naturale modifica radicalmente gli scenari di* worst-case*: la potenziale dispersione di contaminanti, i tempi di corrivazione del percolato e i rischi cumulativi (Fattore di Pressione) per le popolazioni a valle e per il Comune di San Giorgio Bigarello devono obbligatoriamente essere rivalutati alla luce del mutato e peggiorato quadro "ante-operam".* 2. *Violazione del D. Lgs 36/2003 e infondatezza di "acqua interstiziale"* *Le indagini del Verificatore nominato dal TAR hanno inequivocabilmente accertato che l'escursione massima della falda arriva a misurare fino a soli 0,67 metri rispetto al piano di campagna. Questo dato oggettivo rende l'opera fisicamente incompatibile con il paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003, che impone un franco di sicurezza di almeno 2 metri (per acquiferi liberi) o 1,5 metri (per acquiferi confinati). La ditta proponente tenta di superare l'ostacolo declassando l'acqua presente nel "Litotipo 1" a mera "acqua interstiziale", sostenendo che non costituisca un "acquifero" in senso stretto. I sottoscritti eccepiscono la totale inaccettabilità di questa argomentazione. La questione nominalistica non cancella il pericolo fisico: il Verificatore del TAR ha sancito nero su bianco che "in seguito ad una ipotetica perdita di percolato al disotto delle vasche, esiste quindi un elevato rischio di contaminazione poiché l'inquinante potrebbe propagarsi nella zona satura del livello 1 ed a ciò potrebbe conseguire la contaminazione dell'acquifero semiconfinato posto al di sotto delle vasche, la contaminazione dell'acquifero contenente la falda acquifera freatica presente più a valle nella zona sabbiosa e la contaminazione delle acque drenate dal Canale Acque Alte Mantovane". In presenza di un rischio di inquinamento così tangibile verso i bacini mantovani e di un franco normativo violato, rilasciare autorizzazioni basate su sofismi interpretativi violerebbe palesemente la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.* 3. *Accelerazione della contaminazione da "Self Heating" e obbligo preventivo vigili del fuoco.* *Il residuo da frantumazione (car fluff) è composto in gran parte da plastiche, gomme e schiume poliuretaniche, con elevato potere calorifico. La letteratura scientifica internazionale dimostra che tali frazioni sono soggette al fenomeno* *dell'autoriscaldamento (*self-heating*). Il* self-heating *ha effetti catastrofici che si innestano proprio sulla nuova vulnerabilità idrogeologica emersa: l'innalzamento delle temperature diminuisce la viscosità del percolato, accelerando enormemente i flussi di convezione verso il basso. In un sito* *dove l'acqua dista poche decine di centimetri, ciò comporterebbe un disastro ecologico accelerato.* 4. *I codici a specchio e la corretta applicazione della corte di giustizia UE.* *Il car fluff viene classificato con codici a specchio (CER 19 10 04 per il non pericoloso). Si contesta la legittimità di conferire 950.000 metri cubi di un materiale intrinsecamente caotico ed eterogeneo, che la letteratura scientifica indica come ricettacolo di Metalli Pesanti e Policlorobifenili (PCB). Il*

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

*proponente invoca la Sentenza della Corte di Giustizia UE sulle cause C-487/17 a C- 489/17, ma ne omette il corollario fondamentale. La Corte Suprema stabilisce che: "*qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di tale rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare la caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso*". Essendo il car fluff una miscela variabile da lotto a lotto, il campionamento standard sui grandi cumuli non riesce a intercettare tutti gli eventuali "hot spots" di contaminanti. Ci troviamo esattamente nello scenario di "impossibilità pratica" codificato dalla giurisprudenza europea. Di conseguenza, il Principio di Precauzione (Art. 191 TFUE) impone, a fronte di una caratterizzazione per forza di cose incompleta su volumi così imponenti e a ridosso di un suolo saturo d'acqua, di classificare il rifiuto come pericoloso con tutte le conseguenze giuridiche, amministrative e procedurali che questo comporta*

5. *Impatto Cumulativo Viabilistico e Sanitario.*
Prendiamo atto che il precedente iter aveva validato il piano del traffico. Tuttavia, l'innesto di un imponente traffico pesante in uscita da Mantova Nord e in transito sulla SP10 (attraversando le frazioni di Stradella e Gazzo) acquisisce oggi un peso specifico inaccettabile. La dispersione eolica delle frazioni leggere del car fluff (PM2.5, PM1, veicolanti microplastiche e piombo), unita ai fumi di scarico dei mezzi, andrà a gravare su un bacino atmosferico già pesantemente compromesso da altre realtà industriali.
Se la capacità di resilienza idrogeologica del sito è oggettivamente compromessa (come provato dal Verificatore), non è tollerabile aggiungere questo ulteriore "Fattore di Pressione". Si reitera pertanto la richiesta stringente di sottoporre il progetto a una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) interregionale, in quanto i vecchi modelli di dispersione non sono più sufficientemente cautelativi alla luce del mutato stato dei luoghi.

CHIEDONO FORMALMENTE
Al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e alla Direzione Valutazioni Ambientali della Regione Veneto: IN VIA PRINCIPALE ED ASSORBENTE: di esprimere PARERE NEGATIVO nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, dichiarando la palese incompatibilità ambientale, idrogeologica e localizzativa del progetto. PER L'EFFETTO: di RIGETTARE in via definitiva l'istanza di rinnovazione del P.A.U.R. (prot. 128678 in data 12/03/2025) presentata dalla ditta RMI S.r.l.. IN SUBORDINE: di non procedere ad alcun rilascio autorizzativo senza aver prima imposto alla ditta proponente la redazione ex novo di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) Interregionale, di un nuovo modello di dispersione in falda e l'acquisizione del preventivo Nulla Osta dei Vigili del Fuoco.

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE

Pertinente: 1-2-3

Non Pertinente: 4-5
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

1. *Premessa: Vulnerabilità geologica e revisione degli impatti.*

Il giudice ha evidenziato solo un difetto di istruttoria, che le indagini di RMI hanno colmato. **Il quadro idrogeologico è confermato**, così come l'analisi di rischio, **pertanto non si rende necessaria nessuna revisione degli impatti.**

2. *Violazione del D. Lgs 36/2003 e infondatezza tedi "acqua interstiziale"*

Il limite normativo per il posizionamento del fondo discarica è dato dalla presenza di un acquifero, e non dalla presenza di acqua in quanto tale. Questo aspetto è ben evidenziato anche dal Verificatore nella sua Relazione. Nel caso in esame, si è dimostrato che nel litotipo 1 non solo non vi è un acquifero, ma non vi è

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

nemmeno una falda idrica genericamente intesa, con un flusso di acqua per il quale si possa individuare un monte e un valle. Vi sono invece delle acque interstiziali (si chiamano così in senso scientifico), che certamente non possono costituire limite normativo per il posizionamento di una discarica. Si rimanda alle esaustive relazioni tecniche prodotte, per le specificazioni del caso.

3. Accelerazione della contaminazione da "Self Heating" e obbligo preventivo vigili del fuoco.
Senza entrare nel merito della tesi di accelerata vulnerabilità per aumento della viscosità e per aumento della temperatura del percolato, si rileva che non c'è nessuna evidenza che il percolato da Car fluff svilppi temperature maggiori di altri percolati. Anzi, trattandosi di rifiuti a basso contenuto biodegradabile, sviluppa temperature certamente inferiori ai normali percolati di discariche ad alto contenuto organico.
In merito all'applicabilità del DM 26/7/2022 si richiama il capo 15 punto 6 della sentenza n. 14/2025 del Tar Veneto, "passata in giudicato".
Nella sentenza si dà atto che la Regione Veneto "*non sia incorsa nel vizio di difetto di istruttoria atteso che sotto questo specifico aspetto ha chiesto ai vigili un approfondimento*"; sempre la sentenza al capo citato ha pure, ancora, esplicitato che, a prescindere dalla questione temporale sull'entrata in vigore del DM 26/7/2022, la Regione "*ha correttamente operato a tutela dell'interesse pubblico protetto…. nell'apporre all'AIA la prescrizione n. 5 a carico del proponente affinché interloquisca con il competente Comando dei Vigili del Fuoco, prima di realizzare e gestire l'impianto, per verificare se e come vadano applicate alla fattispecie le specifiche tecniche del DM 26/7/22".*
"*Concludendo, l'esame del motivo la connessa censura secondo cui la Regione non avrebbe considerato lo specifico rischio di infiammabilità del CARFLUFF, non è passibile di positivo apprezzamento, perché posta senza dedurre la violazione di norme specifiche - Cfr. 15.6 sentenza citata".*
In sintesi: la Regione Veneto ha già nel precedente procedimento adeguatamente valutato dal punto di vista istruttorio le specifiche esigenze pubbliche correlate al rischio di cui trattasi e alle tematiche connesse all'applicazione delle specifiche tecniche del DM 22/7/22.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: 1-2-3
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*"

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
11	Venturelli Giovanni	prot. n. 151577 del 06/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. Car fluff materiale eterogeneo *2. Impatto sanitario delle microplastiche aerodisperse per triturazione* *3. Impatto sanitario per Pfas, cloro, idrocarburi, policlorobifenili* *4. Valutazione del rischio PFAS connesso con il progetto di discarica di car fluff in Comune di Sorgà*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente:
Non Pertinente: 1-2-3-4 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.
Pur non essendo pertinenti, si ritiene di produrre le seguenti osservazioni in merito alla tematica dei Pfas: • **Diffusione dei PFAS:** le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono composti sintetici utilizzati sin dagli anni '40. Considerate le loro proprietà di idrorepellenza, resistenza termica e inerzia chimica, sono presenti in innumerevoli prodotti di uso quotidiano (tessuti tecnici, imballaggi alimentari, elettronica e prodotti per l'igiene). Data tale diffusione capillare, è plausibile riscontrarne tracce minime in diverse tipologie di rifiuti. • **Contestazione dei dati:** le concentrazioni di PFAS attribuite al "car fluff" sono prive di fondamento scientifico e basate su considerazioni non rappresentative della realtà operativa. • **Confronto tra tipologie di rifiuti:** l'esperienza consolidata nel settore e la mole di dati analizzati negli anni confermano che non sussistono differenze sostanziali, in termini di presenza di PFAS, tra i rifiuti non pericolosi generici e il cosiddetto "car fluff". • **Risultanze analitiche (RMI):** RMI, per poter smaltire i propri rifiuti, esegue sugli stessi analisi complete almeno a cadenza quadrimestrale. Tali analisi condotte da laboratori terzi accreditati su decine di campionamenti effettuati negli anni, non hanno mai riscontrato un valore di PFAS superiore alla soglia minima rilevabile. Si evidenzia che il limite di rilevabilità è diversi ordini di grandezza inferiore rispetto ai dati delle notizie di stampa circolati in questi giorni.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti:
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto del procedimento di Rinnovazione del PAUR in attuazione della Sentenza del TAR n. 14/2025

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
12	Mortaro Pierluigi – Capogruppo di minoranza per "Greta Rasoli – sindaco. La forza che lega Sorgà" in consiglio comunale di Sorgà (VR)	prot. n. 151627 del 06/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. *Vincolo derivante dalla sentenza del Tar 14/2025 non impugnata e divenuta irrevocabile.* 2. *Difetto di istruttoria e carenza di potere. Le proposte di monitoraggio e note tecniche a firma del Sindaco di Sorgà non hanno delibere a supporto. Non risulta agli atti del comune l'acquisto dei piezometri.* 3. *Incoerenza delle scelte amministrative di Sorgà. Il geologo non ha seguito tutte le indagini della Ditta; Gli incarichi risultano in contrasto con il programma politico dell'amministrazione comunale; non risultano incarichi a tutela dell'ambiente e dei cittadini.* *Chiede l'archiviazione per insanabile inidoneità accerta in sede giurisdizionale e se non archiviata chiede l'interessamento di Arpav per il controllo della qualità delle acque (superficiali e sotterranee) e del suolo*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente:
Non Pertinente: 1-2-3 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti:
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto del procedimento di Rinnovazione del PAUR in attuazione della Sentenza del TAR n. 14/2025

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
13	Massimiliano Mortaro	prot. n. 151638 del 06/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE

1. *Inadeguatezza della rete viaria e sicurezza stradale. La frazione di Pontepossero è servita da una rete viaria di tipo rurale o a carreggiata ridotta, assolutamente non dimensionata per il transito pesante di autoarticolati.*
2. *Impatto insostenibile su un centro abitato di ridotte dimensioni. Il centro abitato di Pontepossero conta circa 600 anime. L'inserimento di un flusso logistico costante legato alla discarica comporterebbe uno stravolgimento della qualità della vita.*
3. *Inquinamento Acustico e Vibrazioni: il passaggio continuo di mezzi pesanti, anche in orari diurni sensibili, genererebbe un inquinamento acustico ben oltre i limiti di zonizzazione previsti per le aree residenziali rurali.*
4. *Svalutazione del territorio: un aumento "a dismisura" del traffico pesante snaturerebbe la vocazione del borgo, trasformandolo di fatto in una zona di transito industriale.*
5. *Rischio Idrogeologico e Inquinamento delle Acque. La zona di Sorgà è caratterizzata da una fitta rete di canali di irrigazione, fondamentali per l'economia agricola locale.*
6. *Soggiacenza della falda: va verificata con estrema attenzione la distanza tra il fondo della discarica e il livello massimo della falda, che in queste zone del basso veronese è notoriamente alta.*
7. *Peggioramento della qualità dell'aria (Polveri Sottili). L'attività di movimentazione del materiale e il transito dei camion contribuiranno in modo significativo all'innalzamento dei livelli di PM10 e PM2.5. In un'area come la Pianura Padana, già soggetta a procedure infrazione comunitaria per lo sforamento delle polveri sottili, l'aggiunta di una sorgente emissiva (diretta e indiretta) di questa portata risulta in contrasto con le politiche regionali di tutela della salute pubblica*

Conclusioni: ritiene che il sito di Pontepossero sia totalmente inidoneo ad ospitare l'impianto previsto. Chiede alla Regione Veneto di esprimere parere negativo alla compatibilità ambientale del progetto, tutelando la salute dei cittadini e l'integrità ambientale del Comune di Sorgà.

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE

Pertinente: 6

Non Pertinente: 1-2-3-4-5-7
Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

6. *Soggiacenza della falda: va verificata con estrema attenzione la distanza tra il fondo della discarica e il livello massimo della falda, che in queste zone del basso veronese è notoriamente alta.*

La situazione locale è caratterizzata dalla presenza di un litotipo 1, a prevalente matrice fine, con la **presenza di uno strato di argilla sovraconsolidato continuo**, per le cui caratteristiche si rimanda all'approfondito studio sul grado di sovraconsolidazione presente nelle relazioni tecniche, corroborato dai dati delle CPTU, utilizzati per il calcolo della permeabilità equivalente del litotipo 1 nel suo complesso. **Preme qui sottolineare che tale calcolo deriva dalla mera applicazione di formule universalmente riconosciute e non da considerazioni di carattere discrezionale, come quelle di cui sopra. Il calcolo è oggettivo e matematico.** Nel documento Analisi di Rischio parte integrante della documentazione presentata in sede di rinnovazione, viene dimostrato che l'assetto idrogeologico come sopra determinato in modo quantitativo garantisce un elevato livello di protezione della matrice ambientale.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO

Osservazioni Pertinenti: 6

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*" e al paragrafo "*acque sotterranee*" e, in particolare, alle valutazioni integrative relative all'istanza di rinnovazione, nel quale è trattato il fenomeno della "sovraconsolidazione" che si verifica nel litotipo 1. Si richiamano inoltre le considerazioni relative all'analisi di rischio, al relativo paragrafo.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
14	Paola Bedoni – Sindaco Comune di Sorgà	prot. n. 153057 del 06/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1. Implementazione di sistemi di sicurezza e prevenzione incendi. *A tutela della salute pubblica e dell'ambiente, si prescriva l'obbligo di installazione presso l'impianto di telecamere termiche per il monitoraggio continuativo (h24, anche da remoto). Tale sistema è ritenuto necessario per garantire un allarme immediato e la tempestività degli interventi in caso di anomalie termiche, principi di incendio ovvero atti vandalici* *2. Rafforzamento dei sistemi di impermeabilizzazione.* *Commutando da altri ambiti il concetto di "sicurezza ridondante", preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto di impermeabilizzazione del fondo della discarica in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, senza intenzione di intervenire sullo stesso [progetto], si chiede che la ditta si impegni a potenziare pacchetto di impermeabilizzazione del fondo con un materassino bentonitico depositato secondo la buona tecnica, e che ciò sia ricompreso nelle valutazioni di collaudo* *3. Informazione per conoscenza degli impegni presi dalla Ditta RMI srl con il Comune di Sorgà.* *Si informa che la Società proponente RMI srl con note in data 12/02/2026 prot. 1281 e prot. 1326, e in data 26/02/2026 prott 1802-1815, ha trasmesso al Comune di Sorgà atti unilaterali d'obbligo e proposte progettuali ad argomento:* *-Commissione di Controllo: Istituzione di un organismo paritetico, aperto a esperti di nomina comunale, con poteri di monitoraggio e accesso agli atti di gestione.* *-Viabilità: Progetto preliminare (datato 25/02/2026) per l'accesso diretto dalla SP249 tramite il Canale Acque Alte Mantovane, finalizzato a escludere il transito dei mezzi pesanti dai centri abitati.* *-Compensazioni ambientali: Impegno formale a corrispondere un ristoro ambientale e un fondo di sostegno per i Comuni vicini, entrambi di natura economica.* *-Recupero Storico: Impegno all'acquisto e al restauro conservativo dell'antico Mulino di Pontepossero con successiva cessione al Comune per scopi sociali.* *Il Comune di Sorgà ribadisce che il rilascio del provvedimento di rinnovazione non può prescindere dal recepimento delle prescrizioni tecniche sopra esposte ai punti sub 1) e 2).*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente: 1-2
Non Pertinente: 3 Le osservazioni non sono pertinenti con l'oggetto dell'Iter di Rinnovazione che verte esclusivamente sulla dimostrazione del rispetto della distanza tra il fondo della discarica e l'acquifero, come da definizione D. Lgs 36/03. Ogni altro impatto, interferenza, considerazione sono già stati valutati esaustivamente in sede di VIA Regionale, come confermato dal rilascio del PAUR, nonché dalla Sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

1 *Implementazione di sistemi di sicurezza e prevenzione incendi.*
Si sottolinea che in sede di istruttoria per il rilascio del PAUR tali prescrizioni non sono state inserite nel provvedimento e che l'attuale iter di rinnovazione riguarda solo la verifica della distanza tra l'acquifero e il fondo della discarica. Pertanto questi presidi non erano stati previsti.
Pur con la doverosa premessa che la gestione operativa è già strutturata per azzerare il rischio di incendio attraverso la **copertura giornaliera dei rifiuti con materiali inerti**, pratica che inibisce ogni potenziale innesco, tuttavia, in un'ottica di massima collaborazione istituzionale con l'Amministrazione Comunale, si manifesta la disponibilità ad aderire alla proposta del Comune— come miglioria extra-progettuale — mediante installazione di un sistema di **termocamere ad alta risoluzione attive h24**.

2 *Rafforzamento dei sistemi di impermeabilizzazione.*
Il sistema di protezione previsto (sinergia tra barriera geologica naturale e barriere artificiali) non solo soddisfa pienamente i requisiti del **D.Lgs. 36/2003**, ma assicura una protezione ambientale superiore ai a quanto richiesto dalla legge, come ampiamente dimostrato nei calcoli di progetto.
Ciò premesso, al fine di accogliere le istanze del Comune e dimostrare lo spirito cooperativo dell'azienda, si ritiene di aderire alla richiesta mediante l'integrazione di un **materassino bentonitico (GCL)**. Tale inserimento viene previsto in aggiunta a tutti i presidi già approvati come recepimento dell'istanza del Comune per fornire un ulteriore elemento di garanzia e rassicurazione territoriale.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: 1-2
Il proponente con le controdeduzioni trasmesse con nota prot. n. 155262 del 09/03/2026 ha manifestato la disponibilità a aderire alla proposta del Comune relativa all'installazione di un sistema di termocamere ad alta risoluzione attive h24 nonché a prevedere l'integrazione di un materassino bentonitico (GCL) in aggiunta a tutti i presidi già approvati per fornire un ulteriore elemento di garanzia e rassicurazione territoriale. Il gruppo istruttorio condivide in merito all'opportunità di attuare tali ulteriori misure.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
15	Comitato NO CAR FLUFF	prot. n. 153469 del 09/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
Il Comitato NO CAR FLUFF ribadisce opposizione formale al progetto ed evidenzia le seguenti criticità: *1. Rischio di presenza PFAS e impatto transregionale* *2. Evidenze idrogeologiche: Presenza di acqua nel sottosuolo. Le indagini tecniche condotte dal verificatore nominato dal Tribunale avrebbero accertato la presenza di acqua ad una profondità estremamente ridotta, quantificata fino a 67 cm dal piano di campagna.* *3. Inosservanza delle prescrizioni del Verificatore e difetto di istruttoria. Grazie anche alla relazione del geologo Dott. Mantovani viene evidenziato come le recenti attività di indagine, condotte dalla ditta proponente e dal consulente del Comune, si discostino sensibilmente dalle rigorose prescrizioni metodologiche indicate dal Verificatore (insufficienza monitoraggi, carenza campionamenti)* *Alla luce di quanto esposto, il Comitato chiede alla Regione Veneto:* *1. La sospensione dell'iter autorizzativo e l'applicazione del Principio di Precauzione.* *2. L'istituzione di una Superperizia Indipendente affidata a centri di ricerca universitari terzi in contraddittorio con le parti in causa, compreso il Comitato NO CAR FLUFF e i Comuni Mantovani coinvolti nel PAUR.* *3. La valutazione dell'impatto dei PFAS sulla catena alimentare e sugli acquedotti.* *4. Di considerare anche i timori e la ferma contraria volontà dei cittadini non solo delle comunità veronesi ma anche delle limitrofe comunità mantovane.*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente:
Non Pertinente:
Il proponente non ha presentato controdeduzioni alle osservazioni

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: 2-3
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*" nonché al paragrafo "*acque sotterranee*" nelle quali è stato dato riscontro alle tematiche sollevate.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Osservazioni	Riferimenti Protocollo
16	Comune di San Giorgio Bigarello	prot. n. 157074 del 10/03/2026
17	Comune di Castel d'Ario	prot. n. 158042 del 10/03/2026

SINTESI OSSERVAZIONE
1- Osservazioni Tecniche per conto dei Comuni di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e Villimpenta Redatto da Prof.ssa Tullia Bonomi, Docente di Idrogeologia ambientale Università degli Studi di Milano-Bicocca.

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Pertinente: tutte
Non Pertinente: ---

PREMESSA

Si evidenziano relativamente allo studio della prof. Bonomi i seguenti bias fondamentali:

- prende in considerazione soltanto una parte dei dati raccolti;
- è inficiato da un radicale travisamento del modello idrogeologico locale. Tale errore scaturisce, in via principale, dall'aver ignorato l'esistenza dell'**orizzonte geologico sovraconsolidato**;

Pur non avendo eseguito nessuna ulteriore indagine, ritiene di sovvertire il quadro idrogeologico determinato dai tecnici RMI, ricostruito con una corposa serie di indagini che si sono susseguite negli anni:

Famiglia di indagine	**Estensione / quantità**	**Dato ricercato**	**Esito rilevante**
ERT geoelettriche	9 stendimenti, 3504 m	ricostruzione indiretta della stratigrafia	individuazione di due orizzonti con proprietà fisiche differenti
Sondaggi a carotaggio continuo	16 sondaggi, di cui 1 a 30 m	stratigrafia, campionamento indisturbato	prevalenza di litotipi fini fino a ~4,85 m; sabbie più profonde
Trincee esplorative	5 trincee fino a 5 m	ricerca livelli più permeabili superficiali	assenza di livelli permeabili continui entro lo scavo di progetto
Prove di laboratorio	22 campioni da sondaggio + 7 da trincea	permeabilità dei litotipi fini	valori tipicamente 10^-10 m/s
CPTU	22 prove totali	discontinuità stratigrafiche, risposta neutra, stima K	sovrapressioni elevate nei primi ~4,85–6 m; drenaggio a profondità maggiori
Piezometri profondi	16 punti nel litotipo 2	quota piezometrica dell'acquifero	superficie piezometrica regolare con direttrice prevalente NE-SW
Piezometri Casagrande	20 celle in 8 cluster	pressioni in due quote del litotipo 1 e nel litotipo 2	quote piezometriche distinte e circuiti differenti
Piezometri controllo comunali "d"	5 piezometri tradizionali	verifica richiesta dal tecnico comunale	conferma dei dati Casagrande e delle basse portate del litotipo 1
Slug test / prove di svuotamento	14 su litotipo 1 e 12 su litotipo 2	produttività idrica e ordine di grandezza dei flussi	litotipo 1 tre ordini di grandezza sotto la soglia di acquifero; litotipo 2 altamente più permeabile
Geochimica	12 campioni	facies e confronto tra litotipi	mineralizzazione differenziata tra livello 1 e 2

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

L'orizzonte sovraconsolidato evidenziato con le indagini di cui sopra costituisce il cardine del sistema idrogeologico dell'area, fungendo da **barriera geologica naturale** (come già ampiamente documentato nelle precedenti relazioni). Lo spessore, la continuità e la permeabilità di tale orizzonte sono stati rigorosamente accertati attraverso:

- **Prove edometriche** su campioni indisturbati (studio del grado di sovraconsolidazione);
- **Correlazioni da prove penetrometriche** con piezocono;
- Analisi stratigrafica di numerosi **sondaggi diretti**.

L'omissione di questo elemento conduce irrimediabilmente ad assunzioni completamente errate:

1. **Errata classificazione dell'acquifero:** definito impropriamente come "semiconfinato", laddove è proprio l'orizzonte sovraconsolidato a garantirne il confinamento.
2. **Ipotesi di scambi idrici incongruenti:** l'ipotesi di scambi tra il Litotipo 1 e il Litotipo 2 è smentita dalla presenza della barriera di confinamento.
3. **Semplificazione del parametro di permeabilità:** la relazione correla erroneamente la permeabilità alla sola litologia, ignorando che la sovraconsolidazione riduce drasticamente la conducibilità idraulica a parità di tessitura.

Questo completo travisamento del modello costituisce un vizio non sanabile della relazione, che inficia irrimediabilmente contenuti e conclusioni.
Si osserva inoltre che le considerazioni riportate sul livello litologico 1 portano a una conclusione paradossale: anche in presenza di livelli continui a bassissima permeabilità argillo limosi sovra-consolidati, un impianto di discarica non sarebbe attuabile, mentre sarebbe attuabile in area di alta pianura.
La regione Veneto contrariamente alla regione Lombardia **ha** invece **scelto di non realizzare più discariche in area di alta pianura** e quindi di ricarica degli acquiferi, essendo da un punto di vista ambientale, sicuramente **preferibile una localizzazione in** aree di **bassa pianura dove gli eventuali acquiferi** presenti in profondità **sono separati dalla superficie da** importanti **livelli litologici a permeabilità bassa o nulla.**

Ciò premesso si forniscono le controdeduzioni a ciascun punto della nota della Prof.ssa Bonomi.

PUNTO 1

1. **Tipologia di acquifero** - la discarica interesserebbe un territorio nel quale è **presente un acquifero semiconfinato, costituito dalla porzione sabbiosa contenute nel Livello litologico 2 e da un acquitardo sovrastante, di 5-6 m, contenuto nel Livello litologico 1,** interessato da numerose eterogeneità litologiche al suo interno, e non da un acquifero confinato come sostenuto dai tecnici di RMI.

Il caso in oggetto, da un punto di vista litologico, presenta esattamente la condizione che si verifica in un acquifero semiconfinato (caso b), con una conducibilità idraulica maggiore nel Livello 2 più profondo (porzione di acquifero più permeabile) ed una conducibilità molto bassa nel Livello 1, più superficiale (l'acquitardo).

Le nuove indagini hanno permesso di dettagliare ulteriormente le quote piezometriche nel Livello 1 con 23 nuovi piezometri dal 8/8/2024 al 15/11/2025: nella maggior parte delle misure, nei punti in cui è stato possibile fare il confronto, il livello del Livello 1 è risultato più alto rispetto al Livello 2 (94% su 1438 misure); solo alcune misure (6%) hanno rilevato una situazione contraria, situazione indicata come "impossibile" dai consulenti di RMI, mentre è idrogeologicamente assai comune in un acquifero semiconfinato.

Si premette il funzionamento del gradiente verticale: Il movimento dell'acqua non avviene semplicemente "per gravità", ma segue la differenza di carico idraulico. Si immaginino due serbatoi collegati da una spugna densa: l'acqua si muoverà sempre da dove la pressione è maggiore a dove è minore. Dunque le direzioni possibili sono:

- Drenanza Discendente (Verso il basso):
  Condizione: Il livello piezometrico nell'acquitardo è più alto di quello dell'acquifero sottostante.
  Scenario tipico: Un acquifero profondo soggetto a forte mungitura (pompaggio) che abbassa artificialmente la sua pressione, "richiamando" acqua dall'alto.
- Drenanza Ascendente (Verso l'alto):

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Condizione: Il carico nell'acquifero è superiore a quello dell'acquitardo.
Scenario tipico: Acquiferi in pressione (artesiani) dove l'acqua tende a risalire verso strati più superficiali o verso il piano di campagna.

Nel caso in esame, **per** stessa **ammissione della estenditrice del testo**, **l'acquifero** contenuto **nel Livello 2 è un acquifero in pressione** e dunque, se fosse verificata la condizione prospettata dalla professionista, dovremmo avere una "drenanza" ascendente, con le acque del livello 2 che risalgono verso lo strato più superficiale, con quote più alte nello stesso livello 2 rispetto a quelle contenute nel livello 1, mentre è vero esattamente l'opposto. **Nessuno ha sostenuto che la situazione di livello acque più basse nel livello 1 rispetto al livello 2 sia impossibile,** anzi, **tale condizione verifica l'indipendenza dei due circuiti idraulici.**
E' dirimente che i livelli piezometrici delle due unità litologiche siano nettamente diversi tra loro. Altrettanto dirimente per confutare il modo statisticamente un po' frettoloso di trattare la notevole mole di dati piezometrici raccolti, è la constatazione che all'interno dello stesso Litotipo 1 piezometri, ubicati a pochi metri l'uno dall'altro, ma intestati a profondità differenti abbiamo registrato regolarmente livelli piezometrici differenti, evidenziando che non c'è continuità idraulica all'interno del Litotipo 1. A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito l'andamento dei livelli piezometrici nel Cluster S1, dal quale emerge quanto appena accennato, ma anche che, talvolta l'andamento dei livelli piezometrici nei cluster S1b ed S1c non sono nemmeno concordi.

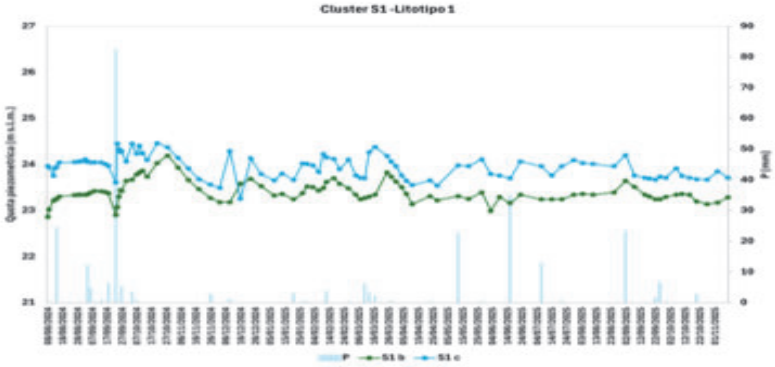

Allo stesso tempo, a confutazione completa di quanto sostenuto nelle osservazioni della dott.ssa Bonomi, è utile richiamare, a confronto del diagramma precedente, quanto registrato nello stesso cluster S1, ma relativamente ai piezometri intestati direttamente nel Litotipo 2.

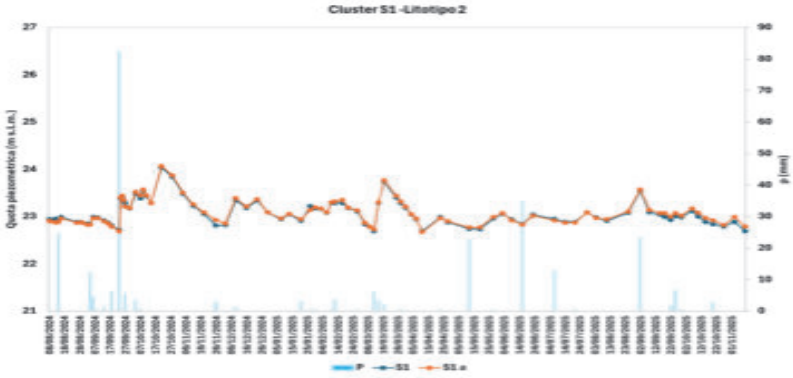

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

L'esame di questo diagramma evidenzia che la risposta alla sollecitazione idrologica, cioè alle piogge, del Litotipo 2 è precedente a quella del Litotipo 1, sia per la comunicazione con il canale delle acque superficiali, sia perché più permeabile, e non successiva come dovrebbe essere qualora fosse vera la tesi sostenuta dalla consulente.
A titolo di puro complemento è il caso di rilevare che nessuna norma in materia di acque sotterranee fa riferimento al concetto di drenanza e che i riferimenti bibliografici cui si appellano le osservazioni trattano sempre questo potenziale fenomeno in termini puramente qualitativi.
Ulteriormente dirimenti sono i risultati dei numerosi test di emungimento eseguiti sul litotipo 1 (che nel caso specifico diventano delle "prove di svuotamento" non essendoci ricarica).
Anche considerando i piezometri a tubo aperti, abbiamo **portate sostanzialmente nulle**. Si ritiene **utile richiamare questo dato mai citato nelle osservazioni:**
Valori di portata emungibile in l/s:

S3d	0,000406
S7d	0,000209
S10d	0,000894
S12d	0,000430
S6d	0,001695
Media piezometri d (aperti)	**0,000485**

Ovvero: per estrarre un litro di acqua dal litotipo 1 (sempre che si riesca ad ottenere un flusso continuo…) occorrono 34 minuti!
La quantità d'acqua estraibile è, non solo inferiore di molti ordini di grandezza a quella che permetterebbe, ai sensi del D.Lgs. 152/2026 di definire il litotipo 1 un "acquifero", ma sostanzialmente nulla.
In sintesi: Se la "drenanza" del litotipo 1 esistesse, come ipotizzato dalla Prof.ssa Bonomi sulla base di alcune misure di livello piezometrico, il risultato delle prove di emungimento sul litotipo 1 sarebbero completamente diverse. **Ma come accennato il tema è introdotto in modo inappropriato al caso in esame.**

PUNTO 2

2. **Litologia del Livello litologico 1** - da tutte le analisi dei nuovi log stratigrafiche nei primi metri di sottosuolo (n.13 nei piezometri di tipo "b, c e d", Allegato A elaborazione di [1, Allegato A - elaborato C2]) **emerge una natura litologica non impermeabile e non continua su tutto il territorio in esame**, vista la ridotta presenza di argilla. **Tale natura è prevalentemente limosa (al 50-60%), sabbiosa (tra 8 e 16%) e in parte argillosa (28%-30%) e determina in questi strati una capacità di ricezione e trasmissione dell'acqua dovuta alla permeabilità del limo (10^{-6}-10^{-7} m/s) e della sabbia (10^{-4}-10^{-5} m/s).** Litologie limose, sabbioso-limose, limoso-argillose lentamente si impregnano d'acqua e lentamente la rilasciano ma non sono scientificamente considerate impermeabili. **Questa struttura determina che si possa certamente creare una condizione di percolazione attraverso le eterogeneità nel Livello litologico 1 perché la barriera naturale non è continua e nemmeno litologicamente omogenea con materiale argilloso,** come invece sostenuto.

Si conferma che il livello (in riferimento al D.Lgs. 36/2003 – 121/2020), anche sulla base dei nuovi dati, che il **livello litologico 1 è impermeabile.**
La continuità è stata definita sulla base delle **indagini geognostiche**, ulteriormente implementate **con le nuove indagini integrative** e la **permeabilità** è stata **definita sulla base di prove sperimentali** e non di correlazioni generiche tra litologia e permeabilità basate su tabelle presenti in un qualsiasi testo di idrogeologia.
Nello specifico si ricorda brevemente che il litotipo 1 non è stato definito "argilla" e che limi e argille sovraconsolidati hanno permeabilità nettamente più bassa (anche ordini di grandezza) di litotipi normalmente consolidati, come testimoniano gli studi sulla bassa pianura veneta.
A tale riguardo è utile riportare nuovamente e sinteticamente alcuni dati già inseriti in precedenti elaborati, dato che l'osservazione altro non fa altro che riscrivere una osservazione già più volte presentata.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Come è ovviamente noto, la permeabilità dipende non solo dalla litologia ma dal grado di consolidazione, costipamento, caratteristiche mineralogiche etc…
Nel caso specifico (vedi tabella 2 della relazione geologica di progetto) la litologia dei campioni analizzati, in fase di progettazione, è la seguente:

Tabella – Sintesi delle prove geotecniche di laboratorio dei campioni prelevati da trincea

			Class.UNI EN ISO 14688-1											
Trincea n°	**Camp. n°**	**Profondità: m**	**Ghiaia %**	**Sabbia %**	**Limo %**	**Argilla %**	**r_s Mg/m3**	**r_n Mg/m3**	**W_n %**	**Wl %**	**Wp %**	**Ip**	**S.O.V. %**	**$K_{Ed\ 10°C}$ m/s**
1	**1**	**3.30 - 3.50**	**4**	**4**	**67**	**25**		**1.997**	**26.7**	**31**	**18**	**13**	**1.0**	**2.94^{-10}**
2	**1**	**2.50 - 2.70**		**3**	**45**	**52**		**2.079**	**19.2**	**35**	**15**	**20**	**1.2**	**1.96^{-10}**
2	**2**	**4.80 - 5.00**		**1**	**37**	**62**		**2.072**	**23.9**	**30**	**18**	**12**	**1.2**	**2.67^{-10}**
3	**1**	**2.00 - 2.20**		**6**	**81**	**13**		**2.175**	**15.8**	**25**	**17**	**8**	**0.7**	**1.02^{-9}**
3	**2**	**3.00 - 3.20**		**11**	**71**	**18**		**2.038**	**23.9**	**32**	**21**	**11**	**1.2**	**7.15^{-10}**
5	**1**	**2.80 - 3.00**	**1**	**1**	**37**	**61**		**2.054**	**21.4**	**39**	**19**	**20**	**1.2**	**2.05^{-10}**
5	**2**	**4.80 - 5.00**		**5**	**38**	**57**		**2.001**	**29.7**	**38**	**17**	**21**	**1.3**	**3.23^{-10}**

Si osserva che la permeabilità sperimentalmente misurata di 10^{-10} m/s, corrisponde, come evidenziato moltissime volte negli elaborati geologici di progetto, a litologie limose. Tale dato è perfettamente coerente con la ricostruzione geologica del sito dove, come sintesi si indica: *"Limo argilloso, localmente debolmente sabbioso consistente o molto consistente (torvane "fuori scala"; presenza di concrezioni carbonatiche millimetriche e screziature)"* e si mettono in evidenza alcune caratteristiche quali la consistenza, verificata oltre che in laboratorio anche dalle normali prove eseguite in campo sulle carote (poket penetrometro, torvane…). La presenza di livelli fini particolarmente consistenti è peraltro messa in luce anche dai valori di pressione misurati nelle prove penetrometriche.
Si rileva nuovamente che è palesemente errato associare tout court la litologia limosa ad una classificazione "semipermeabile", basandosi esclusivamente sulle caratteristiche granulometriche.
Il grado di consolidazione e una serie di elementi ad esso in tutto o in parte collegati come il contenuto d'acqua, il contenuto in carbonati, i parametri geotecnici, la permeabilità etc. sono di fondamentale importanza nella ricostruzione della geologia della bassa pianura quaternaria.
Infatti, già a partire dagli anni '70 (vedi ad esempio Gatto e Previatello, 1974)[1] la ricostruzione dell'andamento dei livelli a bassa e bassissima permeabilità che con notevole continuità interessano la bassa Pianura Veneta, si sono basati in primis sulla analisi del grado di consolidazione oltre che su una serie di caratteristiche che puntualmente si ritrovano nel sito di De Morta.
Il litotipo analizzato a De Morta, **analogamente a** quello descritto in **altre aree di bassa pianura Veneta, viene classificato come "consistente o molto consistente"** con alcune caratteristiche (torvane "fuori scala"; presenza di concrezioni carbonatiche millimetriche e screziature, basso contenuto d'acqua. **Le stesse caratteristiche si ritrovano anche nelle indagini svolte dal Comune di Sorgà e peraltro sono le condizioni geologiche che permettono l'esistenza di risaie nell'intorno.**
La presenza di questi estesi livelli continui, praticamente impermeabili, è ampiamente nota nella geologia del quaternario della bassa pianura veneta[2] anche per il suo significato stratigrafico; infatti, la presenza di

[1] GATTO P. & PREVIATELLO P. (1974) - *Significato stratigrafico, comportamento meccanico e distribuzione nella Laguna di Venezia di un'argilla sovraconsolidata nota come "Caranto"*. Consiglio Nazionale delle Ricerche - Laboratorio per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse, Venezia, Rapporto Tecnico 70: 45 pp

[2] ALDINO BONDESAN, SANDRA PRIMON, VALENTINA BASSAN, ANDREA VITTURI et al. (2008) - Le unità geologiche della provincia di Venezia. Provincia di Venezia e Università di Padova.
FABBRI P., ZANGHERI P., BASSAN V., FAGARAZZI E., MAZZUCCATO A., PRIMON S., ZOGNO C. (2013) - *Sistemi idrogeologici della Provincia di Venezia - Acquiferi superficiali*. Provincia di Venezia.
ZEZZA F. (2008). Geologia, proprietà e deformazione dei terreni del centro storico di Venezia. Quaderni IUAV. Il Poligrafo (atti secondo convegno "la riqualificazione delle città e dei territori" – Venezia 7 dicembre 2007).
ZANGHERI P. (Responsabile Scientifico), BASSAN V., ABBA' T., BASSO L., BISAGLIA V., CATTELAN M., FAGARAZZI E., FARINATTI E., MAZZUCCATO A., PRIMON S., ROSINA A (2009). Indagine idrogeologica sull'area di Porto Marghera. Provincia di Venezia Servizio Geologico e Difesa del Suolo – Regione Veneto Direzione progetto Venezia.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

questo livello coincide con il limite Pleistocene-Olocene (in cui si hanno condizioni climatiche che favorivano la sovraconsolidazione)[3]. Si evidenzia che sono note porzioni di territorio in cui tali livelli si estendono in vaste aree (chilometriche), così come sono noti i meccanismi sinsedimentari e postsedimentari che ne interrompono la continuità (nel caso specifico il dosso sabbioso dove scorreva la Fossa De Morta lungo il confine Veneto-Lombardia).
Proprio per la loro rilevanza, sia nella ricostruzione del modello geologico che, indirettamente, della distribuzione dei parametri geotecnici, i livelli ad elevata consistenza erano stati messi in evidenza nei profili geologici allegati al progetto; si segnala che tali profili sono stati redatti secondo le metodologie già applicate in altri territori della bassa pianura veneta e nei fogli CARG in fase di rilevamento nel Veneziano.
A tale riguardo è ancora importante richiamare quanto indicato nel paragrafo *"14.2.1 Tempo di attraversamento"* della relazione geologica allegata al progetto, in cui è stata adottata un'impostazione cautelativa nella *verifica di coerenza tra caratteristiche geologiche del sito e criteri definiti dall'allegato 1 del D.Lgs. 121/2020*. Al fine del calcolo del tempo di transito, infatti, si considerano i soli spessori dei livelli a minore permeabilità (generalmente coincidenti con i livelli coesivi "consistenti" o "molto consistenti" in cui il torvane va "fuori scala"). **L'elaborazione effettuata secondo il D.Lgs. 121/2020 aveva portato alla verifica dei requisiti richiesti persino per le discariche di rifiuti pericolosi (e il caso in esame non è normativamente, ricadente nella categoria di pericolosi).**
Si richiama, nuovamente, dalla relazione geologica e geotecnica di progetto approvata dalla Regione Veneto nella procedura di PAUR, la seguente sintesi dei risultati delle prove di laboratorio geotecnico eseguite per RMI (paragrafo *"11.6 – Sintesi del modello geotecnico"*). Dai valori diagrammati e dalla tabella di sintesi si osserva come i campioni analizzati rientrino nei parametri che prevedeva la Classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006) per la classe A6.

Tabella – Classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006)

Classificazione generale	Terre ghiaia - sabbiosa							Terre limo - argillose					Torbe e terre organiche palustri
	Frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 ≤ 35%							Frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 >35%					
Gruppo	A1		A3	A2				A4	A5	A6	A7		A8
Sottogruppo	A1 a	A1 b		A2-4	A2-5	A2-6	A2-7						
Analisi granulometica - Frazione passante al setaccio													
2 UNI 2332 %	≤ 80												
0,4 UNI 2332 %	≤ 30	≤ 80	≥80										
0,075 UNI 2332 %	≤15	≤ 25	≤ 10	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	
Caratteristiche della frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332													
Limite liquido	0			≤ 40	> 40	≤ 40	> 40	≤ 40	> 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	
Indice di plasticità	≤ 6		N.P.	≤ 10	≤10max	> 10	> 10	≤ 10	≤ 10	> 10	>10 (IP>LL30)	>10 (IP>LL30)	
Indice di gruppo	0		0	0		≤4		≤ 8	≤ 12	≤ 18	≤ 20		
Tipi usuali dei materiali caratteristici costituenti il gruppo	ghiaia e breccia, sabbione, sabbia grossa, pomice, scorie vulcaniche, pozzolane		Sabbia fine	ghiaia e sabbia limosa e argillosa				Limi poco compressibili	Limi fort. compressibili	Argille poco compressibili	Argille fort. compressibili med. plastiche	Argille fort. compressibili fort. plastiche	Torbe di recente o remota formazione, detriti organici di origine palustre
Qualità portanti quale terreno di sottofondo in assenza di gelo	da eccellenti a buone					Da mediocre a scadente							Da scartare come sottofondo
Azione del gelo sulla qualità portanti del terreno di sottofondo	Nessuna o lieve			Media				media	elevata	Media	elevata	Media	
Ritiro o rigonfiamento	Nullo			Nullo o lieve				Lieve o media		elevato	elevato	molto elevato	
Permeabilità	Elevata			Media o scarsa						Scarsa o nulla			
Identificazione dei territori in sito	Facilmente individuabili a vista		Aspri al tatto Incoerenti allo stato asciutto	La maggior parte dei granuli sono individuabili ad occhio nudo - Aspri al tatto - Una tenacità media e elevata allo strato asciutto indica la presenza di argilla				Reagiscono alla prova di scuotimento - Polverulenti o poco tenaci allo stato asciutto - Non facilmente modellabili allo stato umido		Non reagiscono alla prova di scuotimento - Tenaci allo stato asciutto - Facilmente modellabili in bastoncini sottili allo stato umido			Fibrosi di colore bruno a nero - facilmente individuabili a vista

[3] Vedasi note illustrative foglio CARG 128 "Venezia" dove è definito come "livello guida" e se ne definisce il carattere di estensione regionale nonché le caratteristiche delle aree di discontinuità

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Tale dato risulta importante, in quanto alcune specifiche tecniche sulle discariche prevedono per la barriera geologica e di fondo, oltre ai criteri del D.Lgs. 36/2001, *l'impiego o la presenza di materiale appartenente alle classi A6 e A7 della classificazione HRB AASHTO.*[4]
Risultati analoghi si riscontrano anche **nell'intorno del sito se si consulta il documento del marzo 2023 a firma del Geologo Mantovani,** redatto **su incarico del comune di Sorgà**: Riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale di via bosco in Comune di Sorgà (VR) – Indagini e relazione geologica, *"Rapporto sulla esecuzione di sondaggi geognostici, di trincee esplorative e di analisi di laboratorio su campioni indisturbati e relativi agli assi stradali di via Bosco e via De Morta in Comune di Sorgà".*
Le analisi eseguite sugli stessi livelli stratigrafici sulla strada di accesso all'impianto per conto del comune di Sorgà danno i seguenti valori.

Tabella riassuntiva dei parametri geotecnici riscontrati nei sondaggi

N. Camp.	S1SH1	S2SH 1	S3SH1	S4SH1	S6SH1	S7CR1	S9SH1	S10SH1	S11SH1	S11SH2
Profondità prelievo m.	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60	2.20-2.60
Ig	10	n.d.	11	n.d.	10	n.d.	10	n.d.	10	8
Class. HRB AASHO	A-6	A-4	A-7-6	A-2-4	A-6	A-4	A-6	A-4	A-6	A-6
Indice vuoti	0,61	0,64	0,68	0,69	0,62	n.d.	0,69	0,78	0,70	0,66
W naturale %	21	18	22	24	20	17	23	26	25	24
γ naturale (Mg/mc)	2,04	1,96	1,97	1,98	2,0	n.d.	1,97	1,91	2,02	1,97
L.L. %	33	n.d	47	n.d.	36	n.d.	34	n.d.	30	31
I.P. %	14	n.d.	27	n.d.	16	n.d.	14	n.d.	11	14

Si osserva che **la maggior parte dei campioni sono classificati A-6 (e A-7-6) confermando che** anche nella parte ad Ovest del previsto sedime dell'impianto, **si trovano parametri del tutto analoghi a quelli misurati nel sedime della discarica** ad ulteriore conferma dello strato che rappresenta l'aquicludo che confina la sottostante falda in sabbie e sabbie limose.
Lo stesso dato trova conferma anche nelle stratigrafie fornite dal comune di Sorgà di cui si riporta un esempio (certificati stratigrafici rilasciati su carta intestata di SOCOTEC Italia Srl con Responsabile delle prove in situ dott. Geologo Lorenzo Zanirato).
Sempre relativamente alla continuità del livello impermeabile **è doveroso citare** nuovamente **il documento del marzo 2023 a firma del Geologo Mantovani, redatto su incarico del comune di Sorgà.** Vengono **riportati i risultati di molte indagini geologiche, eseguite ad Ovest del sedime della discarica in progetto, come risulta dal seguente estratto.**

[4] LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE DISCARICHE (Regione Lombardia - Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 10 ottobre 2014).

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

I certificati stratigrafici, come da standard tecnico normativi vigenti, riportano una serie di informazioni che vanno dalla descrizione stratigrafica alla rilevazione di alcuni parametri in campo, dalla indicazione dei campioni prelevati e alla indicazione della falda…
E' interessante confrontare i report stratigrafici rilasciati per le indagini commissionate dal comune con i report stratigrafici dalla ditta certificata "Geotecnica Veneta" e quelli dei nuovi approfondimenti eseguiti da Ge Ground Engineering.
Come più volte osservato, i certificati stratigrafici indicano un sottosuolo costituito nei primi 5 metri da terreni prevalentemente a bassissima permeabilità, compatti (si veda il valore del pocket penetrometro).
Il sondaggio eseguito per il comune di Sorgà più vicino al sedime dell'impianto (S1 a 4 metri di profondità) fornisce una stratigrafia del tutto analoga a quelle rilevate nel sedime dell'impianto.

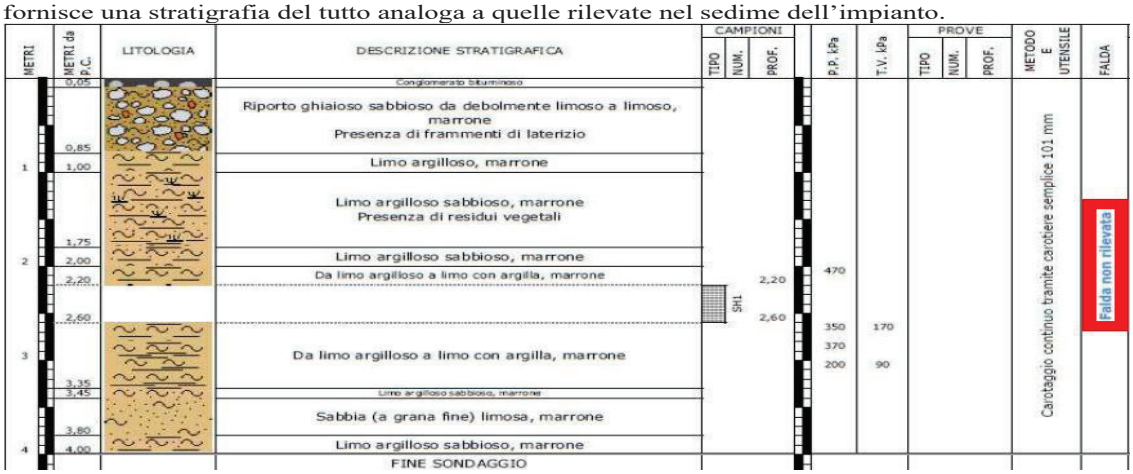

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Analizzando gli altri sondaggi (da S1 a S6) lungo la strada di accesso all'impianto si trova la stessa identica situazione di terreni prevalentemente a bassissima permeabilità e senza presenza di falda.
Tale situazione si trova anche nell'ultimo sondaggio lungo la strada di accesso S6 (a circa 1300 metri dal sedime dell'impianto) dove risultano analoghe condizioni geologiche.

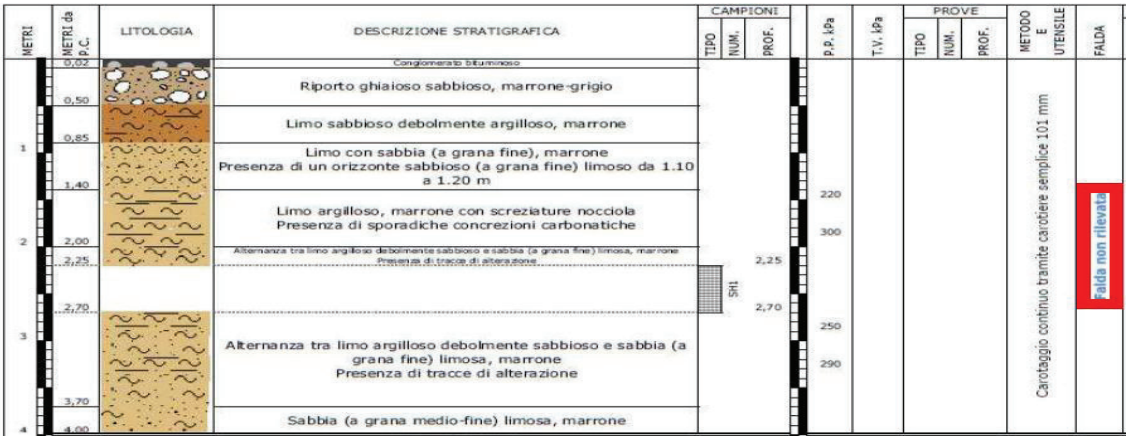

In sintesi: il grave errore metodologico consiste nel correlare permeabilità e litologia senza tener conto delle caratteristiche locali del sito, con sedimenti fortemente sovraconsolidati e dimenticando che i limi in questione presentano sempre una componente argillosa significativa che, per effetto dei processi di consolidazione e di sovraconsolidazione, riempie i pori intergranulari presenti, riducendone la porosità e di conseguenza la permeabilità dell'orizzonte litologico.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PUNTO 3

3. **Analisi degli andamenti dei dati piezometrici raccolti** - nelle indagini aggiuntive del 2024 e 2025 (Allegato B, 2429 misure, elaborato da [3, Relazione Tecnica]) è stata eseguita solamente una analisi descrittiva, senza nessuna valutazione statistica o numerica. **Gli scriventi delle suddette relazioni ignorano per tutta la trattazione il comportamento degli acquiferi semiconfinati in cui vi è una risposta differenziata tra il corpo acquifero vero e proprio e l'acquitardo sovrastante: a secondo dell'alimentazione che l'acquitardo superiore riceve si instaura una drenanza ascendente o discendente, con quote differenti tra i due livelli.**

a. **Normalmente** i livelli nel Livello litologico 1 sono superiori a quelle del Livello 2, verificato da 1344 misure su 1438 coppie di misure S-Sb o S-Sc. tra il 2024 e 2025, pari al 94%, con quindi **una drenanza discendente**.

b. **Solo in alcuni mesi,** e solo per 94 misure (6%), i livelli si invertono, per abbassamento del livello nel Livello 1, con una possibile **drenanza ascendente**.

c. Si tratta di un **classico esempio di inversione del gradiente idraulico verticale, ignorato dai tecnici,** che si ritiene **legato al ruolo dell'evapotraspirazione**:

- regime standard (autunno/Inverno/primavera) - in condizioni normali, l'acquitardo (che ha una permeabilità bassa ma una porosità spesso elevata) funge da serbatoio superficiale con livelli piezometrici alti perché ricaricati dalle piogge. Poiché il carico idraulico nell'acquitardo è maggiore di quello nell'acquifero sottostante, si ha un drenaggio verticale discendente. L'acquitardo "nutre" lentamente l'acquifero semiconfinato.
- durante l'estate - l'acquitardo (essendo in alto) è il primo a subire le perdite per evaporazione diretta e per evapotraspirazione con il pescaggio delle radici delle piante e "soffre" maggiormente. L'acquifero semiconfinato sottostante, alimentato anche da zone lontane, ha un livello che rimane stabile o scende più lentamente rispetto a quello dell'acquitardo superficiale, che invece si secca più velocemente. L'acquifero inoltre è protetto perché schermato dall'acquitardo stesso. Se il livello dell'acquitardo scende per l'aumento di temperature estive si determina un livello piezometrico maggiore nell'acquifero.

Si conferma che **esite una comunicazione idraulica tra il livello litologico 1 e il 2, visto che si ha una quasi contemporaneità nell'innalzamento piezometrico** sia nell'acquitardo che nella porzione sabbiosa, pur con quote diverse. I livelli sono ben correlati tra loro (vedi punto 5 successivo) e il fatto che i livelli si "seguano" o reagiscano l'uno all'altro conferma la correlazione; se non fossero correlati (ovvero se l'acquitardo fosse totalmente impermeabile), i livelli dell'acquifero profondo non risentirebbero affatto di ciò che accade sopra. Per dettagli vedere Allegato B.

Del fatto che trattandosi di acquifero in pressione dovremmo trovarci normalmente in condizione di ascendenza e non discendenza già si è detto.
Relativamente alle considerazioni rispetto alla comunicazione idraulica tra i livelli **è** del tutto **assurdo** che si possa **scrivere che i livelli di un acquifero con permeabilità dell'ordine di 10^-5 m/s possa essere alimentato dalle acque che scendono dal livello 1, che ha permeabilità nettamente inferiori, con portate, verificate con prove di emungimento bassissime (strumentalmente non considerate, peraltro in un anno con piovosità superiore alla media).** I livelli dell'acquifero profondo non possono in alcun modo essere condizionati dai livelli del litotipo 1, in quanto questo ha permeabilità di svariati ordini di grandezza inferiori, ma semplicemente risentono di alimentazione in aree distali, dove la falda non è confinata.
Si sottolinea anche come il documento tralasci tutte le considerazioni in merito ai confronti tra le piezometrie del livello 1 e del livello 2, che rendono plastica l'evidenza dell'indipendenza delle rispettive acque:

- nel livello 1 non vi è nessun flusso con un monte e un valle definiti,
- nel livello 2 la direzione di flusso generale è costante nel tempo (ovvero monte e valle definiti).

Se come ipotizzato dalle osservazioni le falde fossero in comunicazione avrebbero la stessa direzione. **Non solo ciò non è vero,** ma **nel litotipo 1 non vi è nessuna direzione di flusso**, in quanto **non vi è nessuna falda, ma acque interstiziali indipendenti.**

Inoltre, nei litotipi fini non si hanno movimenti di acqua come negli acquiferi, ma propagazione di onde di pressione che sono influenzati anch'essi dalla piovosità. Da qui gli andamenti dei diagrammi.

PUNTO 4

4. **Correlazione con le piogge -** Non viene sviluppato nessun commento sull'argomento, nella Relazione Tecnica [1], elaborato C, pag. 21, unico caso in cui vengono riportati gli andamenti delle piogge in modo totalmente parziale, pur dichiarando che derivano dal sito ARPAV stazione di Sorgà. Non avendo riportato tabelle di riferimento, i dati sono stati scaricati nuovamente direttamente dal sito ARPAV per valutare le correlazioni con i livelli piezometrici. **I dati presenti sul sito ARPAV sono decisamente in numero maggiore rispetto a quelli riportati nei grafici della relazione.** Con tutti i dati della stazione, la correlazione tra dati di pioggia e livelli è decisamente molto più marcata e palese. **Si osserva che ad ogni picco di precipitazione, o a più giorni con precipitazioni, tutti i livelli piezometrici (dei piezometri S, a, b, c) si alzano, lo stesso giorno o al massimo il giorno dopo.** Tutti i principali picchi del livello piezometrico, sia nel Livello 1 che nel 2, sono legati a picchi di pioggia, o a più giorni di pioggia, anche se non abbondanti. Tutti i piezometri reagiscono in modo analogo all'andamento delle precipitazioni, pur con ampiezza diversa. Anche questo è un tipico comportamento di un acquifero semiconfinato ignorato dai tecnici: gli acquiferi semiconfinati non ricevono apporti diretti dalla superficie, ma sono alimentati in modo indiretto e distribuito nel tempo attraverso l'acquitardo che determina un apporto d'acqua ritardato verso l'acquifero sottostante. Per dettagli vedere Allegato B.

Qui si confonde sincronia o quasi-sincronia delle risposte con l'identità del corpo idrico. **In un sistema di pianura a falda sottostante e coperture fini superficiali**, **è** del tutto **normale che eventi di pioggia influenzino sia il bilancio dell'umidità nei litotipi superficiali sia il regime piezometrico dell'acquifero più profondo.**
La reazione alle precipitazioni può essere letta, nei litotipi fini, come aumento di pressioni interstiziali o di contenuto d'acqua nei pori senza che si realizzi una trasmissione verticale significativa (fisicamente analoga alla propagazione di un'onda). Se le piogge dessero luogo a una ricarica efficace dell'acquifero attraverso il litotipo 1, perché **le prove di svuotamento** su quest'ultimo **non riescono a emungere che pochi decimi o millesimi di litro al secondo?**
Il sito si colloca in un'area di bassa pianura dove acquiferi poco profondi sono alimentati dalle acque di pioggia, ovviamente non necessariamente direttamente sulla verticale. Si tratta di un comportamento assolutamente normale in un'area di bassa pianura. Si vedano ad esempio gli allegati della pubblicazione scientifica sugli acquiferi superficiali della provincia di Venezia: FABBRI P., ZANGHERI P., BASSAN V., FAGARAZZI E., MAZZUCCATO A., PRIMON S., ZOGNO C. (2013) - *Sistemi idrogeologici della Provincia di Venezia - Acquiferi superficiali*. Provincia di Venezia.

In sintesi: la relazione tra piovosità e andamento piezometrico non prova assolutamente che vi sia correlazione tra acque del litotipo 1 e 2, le quali rispondono semplicemente alle medesime forzanti (precipitazione), ma in modo diverso come riportato nelle controdeduzioni al Punto 1 delle osservazioni.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PUNTO 5

5. **Correlazione tra livelli nei piezometri nel Livello litologico 1 e 2 -** Il Coefficiente di Correlazione (R) di Pearson che corrisponde ad una tecnica statistica molto conosciuta per valutare la correlazione lineare tra due variabili, ha evidenziato che **tra i dati piezometrici delle serie di piezometri S (Livello 2) e Sb (Livello 1) esiste una correlazione, sempre positiva**. La correlazione è sempre superiore al 70% tra le coppie S-Sb, per S2 addirittura al 90%, e tra il 48-75% per le coppie S-Sc. **Questo vuol dire che nei due litotipi le acque si muovono nella stessa direzione verticale (quando una sale, sale anche l'altra e viceversa), con valori decisamente molto alti, che è impossibile non siano statisticamente validi visto le migliaia di analisi messe a confronto.** La correlazione si riduce solo dove domina l'effetto dell'inversione di gradiente idraulico dovuto all'evapotraspirazione descritto al punto 3 precedente. **I tecnici di RMI hanno svolto solo valutazioni qualitative con generici aggettivi sulla concordanza di andamenti tra i vari piezometri.** Per dettagli vedere Allegato B.

L'approccio metodologico è errato: una correlazione positiva tra due serie temporali di livelli non equivale a dimostrare connessione idraulica efficace, tantomeno flusso verticale significativo. Serie idrometriche poste in ambienti diversi possono reagire a forzanti comuni – precipitazione, stagionalità, pressione atmosferica, bilanci di umidità del suolo – senza per questo appartenere al medesimo corpo idrico o condividere una trasmissività.

Ciò che è più grave nella applicazione del Coefficiente di Correlazione di Pearson è che sia stato applicato a due variabili (Livello piezometrico nel Litotipo 1 e Livello piezometrico nel Litotipo 2) che sono per natura funzione della stessa variabile, cioè le precipitazioni. L'applicazione di questo test statistico richiede che i set di dati considerati siano indipendenti. In altre parole, è ragionevole attendersi che tutti i livelli piezometrici, misurati in piezometri dell'area alimentata dalle precipitazioni misurate dallo stesso pluviometro, presenteranno un coefficiente di Correlazione di Pearson elevato.

In sintesi: la relazione tra piovosità e andamento piezometrico non prova assolutamente che vi sia correlazione tra acque del litotipo 1 e 2, le quali rispondono semplicemente alle medesime forzanti (precipitazione) e l'approccio statistico è errato

PUNTO 6

6. **La carta piezometrica proposta per il Livello 1 -** (in [1], Relazione Tecnica, elaborato C, Figura 5, pag. 17, riferita a marzo 2025) **è frutto di una inadeguata interpolazione matematica che ha molto esasperato sia gli alti che i bassi, soprattutto nel Livello 1, al fine di avvallare la tesi sostenuta che tale livello presenti valori piezometrici molto più alti e un andamento delle isolinee molto diverso da quella del sottostante Livello 2**. In realtà la differenza di valori tra il livello 1 e 2 in questa data è di soli 2m al massimo e all'interno del Livello 1 di soli 1.40 m, con una media di 23.82 m s.l.m. per il primo e 23.33 m s.l.m. per il secondo: l'interpolazione errata ha determinato invece punti di basso piezometrico inesistenti rispetto ai dati reali, con minimi interpolati a 17 m s.l.m., quasi 6 m sotto i valori misurati, e alti piezometrici ai bordi esagerati con valori di oltre 27.5 m s.l.m., (oltre 3 m rispetto ai valori misurati e più alti del piano campagna). Per dettagli vedere Allegato C.

Nel caso del Litotipo 1 l'interpolazione dei dati produce un risultato privo di logica idraulica, e questo accade per due ragioni precise:

- **Incoerenza delle quote:** Le misure effettuate mostrano differenze di altezza così irregolari da rendere impossibile la ricostruzione di una superficie unitaria. Questo accade perché i piezometri non stanno misurando una falda comune, ma singole acque interstiziali.
- **Assenza di flusso:** Poiché non esiste continuità, non è possibile identificare un percorso dell'acqua. L'interpolazione visualizza semplicemente il forte sbalzo di quota tra l'acquifero profondo (quello vero e confinato) e le zone umide superficiali del Litotipo 1.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

In sintesi: il fatto che la superficie ricostruita risulti tecnicamente "incoerente" non è un limite della misura, ma la conferma scientifica che nel Litotipo 1 non vi è alcuna falda, bensì solo accumuli d'acqua isolati e privi di collegamento tra loro.

PUNTO 7

7. **Relazione con il Canale Acque Alte Mantovane -** In [3] Novembre 2025, pag. 18, paragrafo 3.2 Carte piezometriche, si dichiara "*Dal confronto delle isopieze rappresentate nelle carte riportate, si confermano i dati di progetto per l'acquifero ospitato nel livello 2: direzione NE – SW, con perturbazione lungo il perimetro NW legata alla presenza del canale Acque Alte Mantovane, come già evidenziata in progetto*". La relazione drenante viene ora definita semplicemente "perturbazione"; nella relazione di progetto si parlava invece di "evidente effetto" del Canale acque Alte Mantovane (RMI, Relazione geologica idrogeologica e geotecnica, novembre 2021, pag. 97). In questo caso, non potendo ritenere che i consulenti non conoscano il significato di tale relazione e il significato per un acquifero confinato o semiconfinato, **si presuppone che non venga mai definita, analizzata e rimarcata in dettaglio volutamente per non entrare nel merito. La relazione è infatti una forte azione drenante da parte del Canale Acque Alte Mantovane rispetto alla falda presente nell'area in oggetto.** Significa che il canale si trova a quote idrauliche inferiori ma in contatto con la falda contenuta nell'acquifero presente nel sottosuolo; **si vengono così ad instaurare direzioni di deflusso dalla falda verso il canale, lungo tutta la lunghezza di contatto, sempre da SE a NO dirette verso il canale stesso a sottolineare la sua forte azione drenante.** Tale azione è comunque un elemento sul quale si concorda in tutte le relazioni: quelle di RMI in modo velato, mentre è esplicitato nella relazione del Verificatore. **Una contaminazione delle acque dell'acquifero semiconfinato si riverserebbe rapidamente nelle acque del Canale Acque Alto Mantovane e, a catena, in tutta la rete di distribuzione delle stesse nei comuni limitrofi e a valle idrogeologico.** I consulenti sanno benissimo che una così forte azione drenante anche in un acquifero puramente confinato sarebbe impossibile, perché lo scambio con acque superficiali implica la perdita della condizione di confinamento, mentre è un andamento assolutamente idrogeologicamente normale per falde freatiche e per falde semiconfinate. Per dettagli vedere Allegato D.

L'osservazione non risulta comprensibile, dato che sembrerebbe che i consulenti di RMI non abbiano definito o "nascosto" le direzioni di deflusso dell'acquifero, quando l'osservazione si basa proprio su decine di campagne di misure piezometriche e su innumerevoli cartografie presentate da RMI, peraltro oggetto di confronto e richieste di approfondimento nel corso degli incontri tecnici in fase di istruttoria svolti con la Regione del Veneto e il suo Ente Strumentale ARPAV.
Ciò premesso, essendo il Canale Acque Alte Mantovane un canale artificiale con funzioni di scolo e drenaggio che taglia con profondità considerevole un'ampissima area, appare incomprensibile la conclusione *"I consulenti sanno benissimo che una così forte azione drenante anche in un acquifero confinato sarebbe impossibile, perché lo scambio con acque superficiali implica la perdita della condizione di confinamento, mentre è un andamento assolutamente idrogeologicamente normale per falde freatiche e per falde semiconfinate."*
E' invece evidente che se lo scavo del Canale ha interessato il tetto dell'acquifero confinato, la perdita di confinamento avviene esclusivamente lungo il canale e non nell'area di sedime della discarica.
Sui dati che dimostrano il confinamento si è già detto nei precedenti punti a cui si rimanda.

In sintesi: non si comprende l'osservazione: il canale taglia eventualmente il tetto dell'acquifero, ma ciò non significa che l'acquifero non sia confinato dove deve esserlo, sotto il sedime di discarica.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PUNTO 8 Analisi delle caratteristiche chimiche

8. **Ossigeno disciolto -** Le nuove analisi hanno approfondito anche aspetti chimici confermando le valutazioni già effettuate relativamente alla elevata conducibilità elettrica e alla presenza dei cloruri, ma **il dato nuovo, che viene considerato un marker idrogeologico, è la presenza di ossigeno disciolto (OD in mg/l)** in [1], Relazione del Prof. Sappa, paragrafo 3.7, pag. 29. **Falde pienamente confinate, in pressione, sono anossiche e non rilevano mai presenza di ossigeno.** L'ossigeno è il principale carburante per tutti i processi di ossido-riduzione che avvengono nel sottosuolo che consentono di passare da condizioni ossigenate (di una falda libera) a condizioni anossiche (di falde confinate). **La presenza di ossigeno può solo indicare la mescolanza di acque più profonde con acque provenienti dalla superficie, ricche in ossigeno. In tutti i 10 piezometri analizzati (sia nel Livello 1 che nel Livello 2) è stato rilevato ossigeno disciolto con tenori molto elevati,** tra 5.6 e 8.7 mg/l. Il Canale Acque Alte Mantovane e il fosso ponderale presentano valori di 8.8 mg/l. Tali dati indicano in modo inequivocabile che **le acque contenute nel Livello 2 ricevono un contributo da acque ossigenate.** Non potendo ricevere acque ossigenate dal Canale Acque Alte, essendo esso sempre drenante, **possono ricevere acqua ossigenate solo dall'alto, cioè dall'acquitardo in cui si infiltrano le acque piovane**. La mescolanza è molto elevata tanto da portare tenori di ossigeno simili a quelle delle acque superficiali del canale e del fosso interpoderale (per dettagli vedere Allegato E).

Questa osservazione è errata nelle premesse, nel metodo e nel merito delle valutazioni, perché in primo luogo non è vero che negli acquiferi in pressione si instaurino condizioni anossiche: ciò può avvenire eventualmente negli acquiferi in pressione contaminati da idrocarburi. Se fosse vera questa affermazione negli acquiferi in pressione non potremmo trovare alcun microorganismo vivente. A tale riguardo esiste una copiosa bibliografia (p.e. Malard F. & Hervant F., Freswater Biology, 1999) In secondo luogo, trascura che la valutazione del OD deve essere fatta in confronto con la temperatura, per cui in questo caso non è significativo. Allo stesso tempo l'OD è in generale un indicatore della qualità delle acque. In terzo luogo, l'osservazione non rileva che l'OD misurato in piezometri ubicati nello stesso punto, ma intestati a profondità diverse, è sensibilmente differente, considerando che l'OD è misurato da 1 a 10, ma si riferisce alla percentuale di saturazione dell'ossigeno nell'acqua. Tali differenze denotano la presenza nei due litotipi di acque diverse. Infine, l'osservazione trascura che ci possono essere scambi reciproci fra acque sotterranee del Litotipo 2 e acque superficiali del Canale delle Acque Alte, in funzione della stagionalità.
In sintesi, questa osservazione, prima di essere pretestuosa, è fondata su presupposti falsi.

Nell'analisi geochimica effettuata in [1], Relazione del Prof. Sappa, paragrafo 3.7, pag. 29, si è dichiarato che "*le elaborazioni dei risultati delle analisi geochimiche per i pozzi nell'area di progetto, pur confermando una comune facies bicarbonato alcalino-terrosa di queste acque sotterranee, hanno permesso di evidenziare connotati geochimici differenti tra i pozzi interessanti i due litotipi investigati e, in particolare una minore mineralizzazione delle acque sotterranee circolanti nel Livello 2, a maggiore permeabilità, ed una maggiore mineralizzazione delle acque sotterranee circolanti nel Livello 1, dotato di permeabilità sensibilità*".

Tale dichiarazione conferma che i dati rappresentano una medesima facies idrogeochimica e la minore mineralizzazione delle acque circolanti nel Livello 2 a cui si accenna in realtà deriva dal solo punto S1b nel Livello 1 che ha rilevato un valore lievemente superiore di Na. Questa valutazione è perfettamente in linea con il comportamento di un acquifero semiconfinato nel quale avviene uno scambio tra le acque dell'acquifero con quelle dell'acquitardo: quest'ultimo viene alimentato dalle precipitazioni, successivamente scambia lentamente acqua con l'acquifero semiconfinato per drenanza e l'acqua nel suo percorso riduce in parte la sua mineralizziamone ma rimangono acque con la medesima provenienza e quindi medesima facies idrogeochimica, come sostenuto da RMI.

Anche qui l'osservazione rileva una certa frettolosità che non considera le analisi di dettaglio riportate nei diversi diagrammi, contenuti nella relazione a firma del prof. Sappa laddove si afferma una sostanziale univocità della facies idrogeochimica, come è naturale in una piana alluvionale. Tuttavia, la stessa relazione evidenzia che le acque interstiziali prelevate nel litotipo 1 presentano una mineralizzazione maggiore, come

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

è tipico degli orizzonti poco permeabili, dove l'interazione acqua-suolo è prolungata. Diversamente, le acque sotterranee prelevate nel litotipo 2 presentano una mineralizzazione più bassa, come è naturale degli orizzonti più permeabili, dove l'interazione acqua-suolo è ridotta.

In sintesi, le osservazioni in questa parte evidenziano degli errori concettuali gravi ed una lettura superficiale dei risultati delle analisi chimiche eseguite

PUNTO 9

9. **Dimensionamento barriera idraulica -** L'invariabilità nella risposta in tutte le casiste analizzate con il modello [1, Allegato A - elaborato C2] dipende dall'impostazione modellistica che ha forzato i limiti, impostandoli invariabili nel tempo, qualunque cosa succeda dentro il dominio. **La risposta del modello è di conseguenza totalmente falsata da una impostazione modellistica errata e qualunque pompaggio si inserisse darebbe risposta analoga. Si ritiene quindi che la progettazione della barriera di pompaggio sia totalmente errata e inadeguata a costituire un vero presidio di sicurezza, qualora dovesse essere utilizzata per contenere fenomeni di contaminazione** (per dettagli vedere Allegato F).

Si premette che proprio **il modello di flusso e il dimensionamento della barriera idraulica sono stati oggetto di** specifici **incontri istruttori con gli Enti competenti (Regione Veneto e** suo Ente strumentale **ARPAV** che, al suo interno, ha personale con comprovata esperienza modellistica, come risulta da lavori disponibili sul sito istituzionale ARPAV).
Al modello è stata richiesta/adottata un'impostazione particolarmente cautelativa. Si riporta un estratto della risposta ad una identica osservazione formulata nel corso dell'iter istruttorio di progetto (vedasi sullo specifico sito internet regionale il file RMI_Risposta_osservazioni_157270_06-04-2022_printable_version-2-225.pdf):
la barriera idraulica è stata progettata nella logica prudenziale con cui è stato impostato il modello di flusso: Nel caso di una immissione in falda di materiale inquinato dal fondo della discarica, per evitare che il contaminante si diffonda al di fuori del dominio, vista la bassa velocità di filtrazione, si è ipotizzato di realizzare una barriera idraulica in grado di emungere l'intero flusso che attraversa il sottosuolo. Si sottolinea l'approccio prudenziale di questa impostazione. Non si simula infatti l'intercettazione di un plume localizzato ma si simula la modalità di emungimento dell'intero flusso sottostante la discarica.
La barriera idraulica è quindi **impostata in modo più cautelativo rispetto a quanto indicato nell'osservazione.** Non ha lo scopo di modificare la piezometrica per modificare la direzione di deflusso di un ipotetico plume di inquinamento ma **ha lo scopo di intercettare l'intero ipotetico flusso** e di inviarlo all'impianto di trattamento di cui è dotata l'impianto di discarica.
Si evidenzia che il progetto della barriera idraulica comprende punti di emungimento anche lungo il canale acque alte mantovane ad ulteriore presidio contro la diffusione di una ipotetica (e irrealistica) contaminazione.
In sintesi: la barriera idraulica è impostata in modo più cautelativo rispetto a quanto indicato nell'osservazione (intercetta l'intero flusso d'acqua) ed è stata oggetto di specifici incontri istruttori con gli Enti competenti (Regione Veneto e suo Ente strumentale ARPAV che, al suo interno, ha personale con comprovata esperienza modellistica, come risulta da lavori disponibili sul sito istituzionale ARPAV).

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PUNTO 10

10. **Analisi di rischio – Tale analisi, fondamentale per la valutazione dei possibili impatti, è' stata condotta in modo molto semplicistico** [1, Allegato A - elaborato C1], considerando la presenza di un acquifero confinato e attribuendo alla "barriera geologica naturale" una conducibilità idraulica pari a $1*10^{-10}$ m/s per entrambe i lotti, con uno spessore della stessa di 2.50 e 2.80 m, rispettivamente, per il Lotto 1 e Lotto 2, **ignorando completamente l'eterogeneità ampiamente dimostrata dalle stesse analisi sviluppate da RMI. Il risultato è una totale sottovalutazione del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali** (per dettagli vedere Allegato G).

L'analisi di rischio è stata condotta per la richiesta di deroga e di sottocategoria.
E' stata sviluppata secondo quanto stabilito nel documento ISPRA (2011) prot. ISPRA n. 36365 del 31/10/2011 intitolato *"Nota integrativa della nota ISPRA prot. n. 30237 del 16/09/2010, sull'applicazione della circolare del MATTM n. 0014963 del 30/06/2009"*.
Il codice di calcolo utilizzato è stato Leach8 2.0, progetto sviluppato dal gruppo di lavoro RECONnet (www.reconnet.net), già autore del codice di calcolo Risk-Net per l'analisi di rischio dei siti contaminati
In questa sede non si entra nel dibattito, in corso nel mondo scientifico negli ultimi 20 anni, **sui criteri metodologici da applicare all'analisi di rischio.**
In sintesi: Trattandosi di una analisi di rischio elaborata in funzione di un progetto, e non di un lavoro di ricerca, si sono applicati standard vigenti. Tali standard prevedono una schematizzazione del sottosuolo che è stata eseguita non solo sulla base delle già numerose indagini pregresse ma anche di tutte le indagini svolte per la richiesta di rinnovazione del provvedimento.

PUNTO 11

11. **Sovrapressione interstiziale dalle prove CPTU -** A settembre 2024 sono stata realizzate 11 nuove prove penetrometriche statiche (CPTU) che si aggiungono alle 11 pregresse. Le **nuove analisi mostrano** ([1] Allegato A, elaborato A2) la presenza in modo molto discontinuo, alternato e seghettato di **elevati valori di sovrappressione interstiziale (picchi verso destra nei grafici di U MPa) in corrispondenza di litotipi fini che si alternano a livelli con nulla pressione interstiziale sabbiosi e sabbioso limosi (rientranze verso sinistra).** L'alternanza è evidente in tutti i punti di indagine, con alcuni picchi molto più marcati (CPTU4N), picchi meno marcati (CPTU5N) e quasi assenti su tutta la colonna (CPTU6N), tutti ubicati vicino alla zona di conferimento. **In nessuno punto è presente una continuità verticale di litotipi fini nei primi 6 metri di sottosuolo tale da tenere tutto il sistema in sovrapressione; quindi, decade totalmente la continuità del livello litologico impermeabile che possa fungere da barriera. L'acquitardo è solo localmente, e solo per alcuni tratti verticali in sovrapressione, e le acque del Livello 1 e 2 possono quindi entrare in contatto tra loro.** Tutte le prove testimoniano la caratterizzazione del livello litologico 1 come sostenuta dal Verificatore: un livello molto eterogeneo con porzioni più fini e porzioni più grossolane (per dettagli vedere Allegato H).

L'ulteriore **approfondimento mediante prove CPTU**, peraltro **non suggerite dal verificatore ma dai consulenti di RMI** per un ulteriore dettaglio nella ricostruzione del modello geologico è risultata funzionale alla conferma del modello geologico stesso.
Infatti l'analisi delle CPTU che peraltro, come facilmente verificabile, conferma la presenza della consolidazione che concorre ulteriormente all'impermeabilità del litotipo 1, ha permesso di progettare i piezometri Casagrande nelle condizioni più cautelative.
Si sottolinea che l'esecuzione di un maggior numero di indagini e con tecnica più raffinata come la costruzione dei piezometri Casagrande, rispetto a quanto suggerito dal verificatore è una precisa scelta dell'azienda e dei suoi consulenti per non lasciar nulla di non indagato. E proprio **i Casagrande hanno dimostrato:** in alcuni cluster vi è **differenza di quota tra piezometri posti a 2 -3 metri l'uno dall'altro con finestratura sfasata di 50 - 100 cm, a dimostrazione inequivocabile di assenza di continuità idraulica** anche a piccolissima scala. Infatti se il litotipo 1 fosse sede di una falda idrica freatica continua, non importa a che profondità viene infissa la cella del Casagrande, essa restituirebbe sempre l'altezza

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

piezometrica della falda. Viceversa, se abbiamo acque diverse, non riconducibili ad un flusso continuo che permea il litotipo, la cella restituisce la pressione interstiziale in quel dato punto.
A valle di questa valutazione risultano **ancora più significative le prove di svuotamento in cui si è** nuovamente **confermata l'assenza di ricarica dei piezometri** in quanto eseguite su livelli che secondo le osservazioni sarebbe un acquifero (definito "semiconfinato" di fronte alla palese evidenza che il litotipo 1 non ha i requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 nella definizione di "acquifero").
Le prove CPTU, aggiuntivamente previste da RMI, **unitamente all'insieme di dati geologici e idrogeologici**, **concorrono a confermare che il litotipo 1 non è un acquifero e che l'acquifero in sabbia sottostante è confinato.**
Proprio le CPTU evidenziano in modo netto (dato assolutamente ignorato dalle osservazioni) il passaggio tra litotipi 1 e litotipo 2. Infatti, Si osserva il passaggio tra litotipo 1 e litotipo 2 sulla base della netta diminuzione della pressione neutra, precisando che anche nel litotipo 2 vi sono in alcuni casi delle sovrapressioni neutre in relazione alla presenza di una frazione limosa.
Dall'osservazione dei grafici si evince chiaramente che, nei primi 6 m circa di avanzamento della punta conica, si sviluppano localmente notevoli incrementi della pressione neutra (ovvero insorgono sovrappressioni interstiziali, $\Delta u \neq 0$), e conseguentemente si può concludere che la penetrazione avviene in condizioni non drenate all'interno di formazioni a bassa permeabilità, contraddistinte da un alto contenuto di materiale fine. Al contrario, per profondità superiori a ca. 6 m da p.c., i valori misurati di u2 non si discostano dal profilo idrostatico delle pressioni (i.e. non si generano sovrappressioni interstiziali, $\Delta u = 0$). Pertanto, a profondità comprese tra 6 e 10 m da p.c., la penetrazione avviene in condizioni drenate, all'interno di formazioni sabbiose caratterizzate da una permeabilità relativamente alta.
L'interpretazione dello spessore va inoltre effettuato anche considerando il rapporto Fr tra la resistenza di punta e la resistenza laterale, metodo ampiamente utilizzato da decenni per l'interpretazione litologica delle prove penetrometriche statiche (sia con piezocono che meccaniche), come illustrato dalla seguente figura tratta dalla relazione geologica di progetto.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

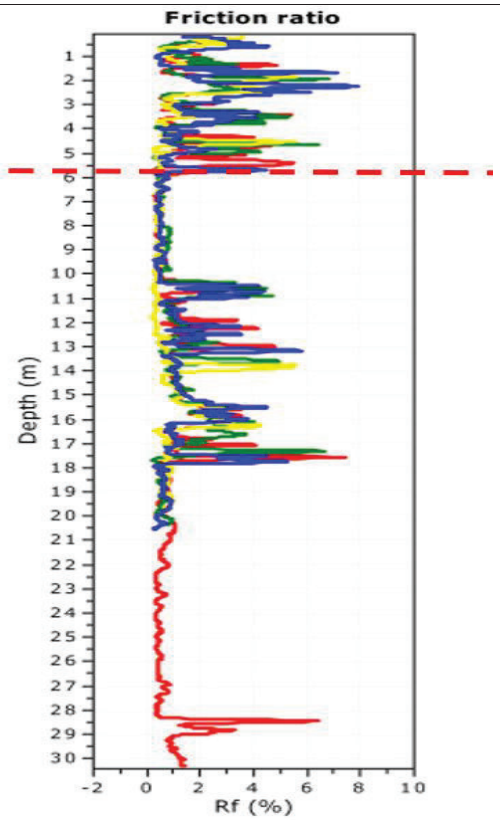

Figura 1 – Confronto (overlay) tra le CPTU 2-3-4-11 del valore di Fr, con evidenziato il passaggio tra i livelli impermeabili e compatti superficiali ed il sottostante livello sabbioso.

In sintesi: Si osserva come il passaggio al litotipo 2 sia evidenziato da una netta variazione del valore di Fr, confermando nuovamente la netta distinzione in termini anche di permeabilità tra i due litotipi.

PUNTO 12

12. **Continuità verticale e orizzontale della barriera -** La barriera naturale deve essere spessa almeno 1 metro, essere di argilla omogenea ed essere continua su tutta l'area con conducibilità di almeno 10^{-9} m/s. La continua alternanza visibile nelle prove CPTU, in cui la pressione interstiziale ha continui ritorni nei grafici verso sinistra, indica che l'acquitardo è interrotto continuamente da lenti sabbiose o sabbioso-limose; tale alternanza non è quindi un "setto impermeabile" e le lenti agiscono come "finestre idrogeologiche". Poichè queste lenti cambiano posizione da una CPTU all'altra, si ha la prova di un sistema a "scacchiera" dove l'acqua (e il percolato) può trovare percorsi preferenziali a "zig-zag" per scendere verso il basso. Le fluttuazioni di indicano che il sensore sta misurando la capacità di drenaggio locale: se il valore cala bruscamente, significa che lì l'acqua si sta muovendo, se l'acqua si muove, il terreno è saturo e permeabile. **La legge 36/2003 impone che la barriera sia naturale e continua. L'eterogeneità spaziale rilevata dalle CPTU è la negazione del concetto di continuità.**

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

In aggiunta a quanto già chiarito al punto precedente, ci si limita ad osservare come **tale interpretazione non tiene** per nulla conto di quanto evidente nei carotaggi ed in particolare della presenza dei tipici livelli sovraconsolidati della bassa Pianura Veneta che, per il fenomeno geologico da cui si originano, **non possono essere a "zig-zag" (termine di cui non si era mai visto l'uso in idrogeologia).**
Si rileva inoltre la **confusione tra i concetti di "saturo" e "permeabile".** Si è **ampiamente dimostrato** (vedasi ad esempio i test di svuotamento) **che il litotipo 1 ha bassissima permeabilità, concetto diverse da "saturo".**
Anche il cosidetto "caranto" (la formazione, studiata nel veneziano, ma assolutamente analoga e coeva a quello in esame) è saturo, seppur con bassissimo contenuto d'acqua, ma quest'acqua non si muove.
Le prove in laboratorio sui campioni prelevati tramite carotaggio continuo hanno indagato anche il parametro "contenuto d'acqua". Se si vuole realizzare una discarica su terreni totalmente insaturi, le discariche dovrebbero essere costruite sulle ghiaie e i ciottoli dell'alta pianura in area di ricarica degli acquiferi. La Regione Veneto, nella sua pianificazione, ha (contrariamente alla Regione Lombardia) escluso le discariche dall'area di ricarica degli acquiferi, con una impostazione idrogeologicamente pienamente condivisibile.
Si segnala inoltre che la citazione del D.Lgs. 36/2003 è inesatta e fuorviante.
Si ritiene utile richiamare cosa afferma il D.Lgs. 36/2003 relativamente alla barriera geologica (punto 2.4.2 dell'allegato 1):
La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:

- *discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e spessore $s \geq 1$ m;*
- *discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e spessore $s \geq 5$ m;*

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente con uno strato di materiale argilloso compattato di spessore pari ad almeno 0,5 m, anche accoppiato a geosintetici di impermeabilizzazione, che fornisca complessivamente una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Se l'opinione di chi ha presentato le osservazioni è che la barriera geologica sia insufficiente in termini di permeabilità equivalente, avrebbe casomai dovuto richiedere la prescrizione di un ulteriore presidio di protezione dell'acquifero sabbioso localmente presente, indicando la necessità di un materassino bentonitico al di sopra della barriera geologica naturale o di altro sistema per diminuire il valore della permeabilità equivalente.
Si conferma comunque **che le indagini svolte in fase di progettazione e le successive indagini indicano che si rispettano i requisiti previsti per la barriera geologica** e si ricorda inoltre che in accoppiamento alla barriera geologica, **verrà allestita una barriera artificiale costituita da un pacchetto multistrato di presidi che garantiscono in modo ridondante la salvaguardia dei potenziali ricettori ambientali, ragionevolmente escludendo ogni potenziale rischio di migrazione di contaminanti verso la falda.**

In sintesi: La presenza locale di frazioni limose o sabbiose non smentisce affatto il carattere complessivo di bassa conducibilità del corpo, perché la qualificazione della barriera naturale dipende dall'effetto combinato di spessore, tessitura, anisotropia e permeabilità equivalente, non dalla pretesa esistenza di un monolite argilloso perfettamente omogeneo in ogni centimetro cubo del sottosuolo.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PUNTO 13

13. **La permeabilità verticale equivalente – La k_eq dell'intero pacchetto del livello litologico 1 è molto più alta di quella stimata dai tecnici di RMI, perché deve tenere conto dell'interna alternanza di materiali, argillosi, limosi e sabbiosi, non di una singola porzione di argilla**. In un'alternanza, il tempo di transito di un inquinante è dettato dal percorso più breve che l'acqua può fare e questo corrisponde al tempo impiegato per attraversare le lenti sabbiose, non quelle argillose. I tecnici addirittura dichiarano in [1] Relazione Tecnica Elaborato C paragrafo 4.3, pag. 46 che "*Il calcolo della permeabilità equivalente viene effettuato considerando i soli litotipi coesivi, in quanto le lenti sabbiose non contribuiscono alla barriera geologica (ovvero a diminuire i tempi di transito)*." **Frase idrogeologicamente scorretta e quasi contradditoria: i livelli non coesivi, sabbiosi, contribuiscono a diminuire i tempi di transito perché fanno aumentare la velocità, sarebbero quindi fondamentale considerarli per valutare una barriera geologica naturale**. Per valutare la permeabilità equivalente va quindi considerato tutto l'acquitardo, comprendendo anche le porzioni sabbiose e sabbiose-limose. Con 22 CPTU che mostrano un'eterogeneità spaziale, è impossibile garantire che sotto la discarica (che occupa migliaia di metri quadri) non esistano contatti diretti tra le lenti sabbiose e che quindi si creino dei percorsi preferenziali delle acque. **La prova evidente della forte mobilità dell'acqua è il fatto che i livelli piezometrici misurati nei due litotipi, come visto, sono correlati tra loro, correlati con le precipitazioni e il sistema presenta rapidissime risposte all'ingresso di acqua dall'alto, dimostrando che le percolazioni nell'acquitardo sono presenti, rapide e continue** (per dettagli vedere Allegato I).

Quanto indicato come errato è in realtà una impostazione cautelativa: **si è effettuato l'ulteriore calcolo dei tempi di transito solo su parte del pacchetto litologico**.
Per quanto riguarda i risultati delle nuove misure sui piezometri si rimanda a quanto elaborato ai paragrafi precedenti.
In sintesi: l'ulteriore calcolo dei tempi di transito è stato fatto cautelativamente solo su parte del pacchetto litologico.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PUNTO 14

14. **Calcolo del tempo di transito -** Non considerando di poter essere in presenza di un acquitardo ma volendo dimostrare per forza che l'acquifero è confinato e il livello litologico 1 è molto continuo e praticamente impermeabile, in [1] Relazione Tecnica elaborato, paragrafo 4.3, pag. 44, **i tecnici di RMI fanno una trasposizione dalla geotecnica all'idrogeologia che non è assolutamente condivisibile**. **Si ritiene tutta la metodica utilizzata per stimare il tempo di transito fortemente errata per trattazioni di carattere idrogeologico**. Se ne riportano per sintesi alcuni elementi, per i dettagli vedere allegato I:

    a. vengono utilizzate le **formule di Roberston che non distinguono in alcun modo tra permeabilità orizzontale o verticale**. Dall'applicazione delle formule risultano valori tra 10^{-4} e 10^{-8} m/s (Fig. 20, pag 45); nel documento invece **i tecnici la traspongono come permeabilità orizzontale** per poi poter calcolare la permeabilità verticale, applicando il procedimento solo a ciascun strato coesivo (materiale fine) presenti nel livello litologico 1; viene poi calcolata la mediana di definendola permeabilità mediana verticale equivalente dell'intero Livello 1, pari a $5*10^{-10}$ m/s, e viene utilizzata per avvallare la richiesta legislativa relativamente a permeabilità e spessore della barriera geologica;

    b. **l successivo calcolo del tempo di transito è ancora più assurdo, se possibile:** calcolano un ipotetico gradiente idraulico che si instaurerebbe sotto il fondo della discarica considerando uno spessore di 2.5 m. Per farlo utilizzano una formula geotecnica, indicata solitamente come gradiente di sifonamento o di sollevamento o condizione limite per la stabilità, arrivando a ipotizzare che ci sia

        un gradiente idraulico verticale 1000 volte maggiore di quello orizzontale, totalmente irrealistico, che dà l'idea di come le formule geotecniche non siano adeguate a valutazioni idrogeologiche e siano state usate in modo inopportuno; per il tempo di transito considerano la normale formula tempo=spazio/velocità, ma considerando una velocità apparente non quella reale, ignorando la porosità efficace (la velocità reale è sempre maggiore di quella apparente e quindi riduce i tempi di transito). Fra l'altro ottengono un tempo di transito di 177 anni, con un errore di calcolo perché sarebbero 141 anni con i loro dati; per dettagli vedere Allegato I.

    c. Considerando invece un gradiente verticale potenzialmente realistico di 0.03, una K media di 10^{-7} m/s e una porosità efficace di 0.15 (tipica di limi sabbiosi/argillosi) il tempo si ridurrebbe a circa 30 giorni. Con una K media di 10^{-6} m/s il tempo si ridurrebbe a pochissimi giorni. Tali dati si ritiene siano molto realistici visto la velocità del sistema a rispondere agli eventi di pioggia, dell'ordine di giorni.

L'osservazione ripropone il dibattito, presente da decenni nel mondo accademico, della validità delle formule empiriche che a partire da prove penetrometriche o altre prove stimano i valori di parametri geotecnici e non.
Non si entra nel merito di tale dibattito, e qualsiasi Geologo o Ingegnere Geotecnico sa, che in funzione del progetto da redigere, dovrà eseguire o meno indagini più approfondite e con le metodologie di rilievo più appropriate, come peraltro fatte nel presente caso.
Si precisa che le elaborazioni svolte, anche se non condivise dalla Prof.ssa Bonomi, fanno comunque riferimento a pubblicazioni scientifiche[5].

Nel caso specifico, **il calcolo** dei **tempi di transito** dalle prove penetrometriche con piezocono **è aggiuntivo e di confronto con le elaborazioni gia' presentate e redatte secondo le metodiche previste dalla regione Veneto.**
Le elaborazioni aggiuntive svolte non sono quindi *"una trasposizione dalla geotecnica all'idrogeologia che non è assolutamente condivisibile"* ma un'ulteriore verifica effettuata in considerazione del gran numero di dati disponibili dalle CPTU, che permettono un'ulteriore analisi spaziale.
La citata *"richiesta legislativa relativamente a permeabilità e spessore della barriera geologica"* era già stata svolta e gli ulteriori calcoli, con metodica trasposta da un'altra disciplina, li hanno semplicemente confermati.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

A tale riguardo si osserva che:

- le CPTU sottostimano la permeabilità (e quindi sovrastimano i tempi di transito)
- le CPTU rilevano pressioni ad intervalli di infissione di un centimetro e quindi, considerata la forma della punta, sono influenzate primariamente dalla permeabilità orizzontale

Il calcolo è quindi svolto in condizioni cautelative.

Anche senza entrare nel merito delle formule geotecniche che, si ripete, sono state utilizzate per ulteriore conferma, ci si sofferma su quanto affermato al punto c. dalla Prof.ssa Bonomi:
c. Considerando invece un gradiente verticale potenzialmente realistico di 0.03, una K media di 10-7 m/s e una porosità efficace di 0.15 (tipica di limi sabbiosi/argillosi) il tempo si ridurrebbe a circa 30 giorni. Con una K media di 10^{-6} m/s il tempo si ridurrebbe a pochissimi giorni. Tali dati si ritiene siano molto realistici visto la velocità del sistema a rispondere agli eventi di pioggia, dell'ordine di giorni.

Si tralascia il valore evidentemente illogico di 10^{-6} m/s, ovvero di un solo ordine di grandezza minore rispetto ai risultati dei test idrogeologici in sito svolti sulle sabbie del sottostante acquifero. **Questa ipotesi equivale ad affermare che l'intero spessore litologico dal piano campagna a -10 m sarebbe un unico acquifero non confinato!**

Si considera il valore, irrealistico e non dimostrato, di 10^{-7} m/s (minore di 3-4 ordini grandezza rispetto a tutte le misure sperimentali eseguite con le metodiche in uso in Regione Veneto). Anche in questo caso non risulterebbe comunque una non idoneità del sito ma semplicemente, come da D.Lgs. 36/2003, la necessità di completare la barriera geologica naturale.
Come già detto, se l'opinione di chi ha presentato le osservazioni è che la barriera geologica sia insufficiente in termini di permeabilità equivalente, avrebbe casomai dovuto richiedere la prescrizione di un ulteriore presidio di protezione dell'acquifero sabbioso localmente presente, indicando la necessità di un materassino bentonitico al di sopra della barriera geologica naturale o di altro sistema per diminuire il valore della permeabilità equivalente.

In sintesi: Si conferma che le indagini svolte in fase di progettazione e le successive indagini indicano che si rispettano i requisiti previsti per la barriera geologica normativamente previsti.

PUNTO 15

15. **Piano di posa del fondo della discarica –** Poiché non ci si trova nel caso di un acquifero confinato ma di un acquifero semiconfinato, vanno rispettati i 2 m dal fondo di posa della discarica rispetto alla massima escursione della falda. Tra le 2475 misure effettuate dal 8/24 al 11/25, molti piezometri hanno raggiunto quote piezometriche superiori o prossime ai 24 m s.l.m., come si evince dalla sottostante figura 2, con il massimo a 24.78 in S10b a marzo 2025. Fino ad ora le misure più alte erano state rilevate da RMI nell'estate del 2020 ed erano tra 23.3 e 24 m s.l.m. nel Livello litologico 2.

    Si ritiene che il valore di 24.78 m s.l.m. dovrebbe essere il punto di riferimento rispetto al quale calcolare la massima escursione della falda. Il piezometro S10b è proprio subito a valle del lotto n.1, lungo la direzione di deflusso della falda semiconfinata, quindi con una ottima posizione di riferimento per essere eletto come il massimo valore mai registrato in anni di rilevazioni.

L'osservazione mossa dalla controparte **è tecnicamente inconsistente**, poiché **confonde la presenza di umidità locale con la posizione della falda vera e propria.** Le indagini hanno dimostrato in modo

5

DEWHURST D.N., BROWN K.M., CLENNELL M.B., WESTBROOK G.K. (1996) - *A comparison of the fabric and permeability anisotropy of consolidated and shear silty clay*. Engineering Geology, 42: 253-267.
MANASSERO M. (1994) - *Hydraulic Conductivity Assessment of Slurry Wall Using Piezocone* Test. Journal of Geotech. Engineering, vol. 120, No. 10, 1725-1746, October 1994.
ROBERTSON P.K., CABAL K.L. (2015) – *Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering*. Gregg drilling, 6th edition

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

inequivocabile che l'**acquifero confinato** (l'unico corpo idrico continuo e significativo) si trova a una profondità di **5-6 metri**.
Le acque riscontrate nel Litotipo 1, come già ampiamente documentato, non costituiscono un acquifero né possono essere classificate come "acque di falda" nel senso tecnico e normativo del termine. Si tratta di accumuli isolati che non hanno le caratteristiche di continuità necessarie per definire il livello idrico del sito.
In sintesi: secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003, il calcolo del franco di falda deve essere effettuato a partire dal tetto dell'acquifero reale. Poiché tale acquifero è situato a una profondità di 5-6 metri, la distanza di sicurezza rispetto al fondo della discarica è pienamente rispettata.

Conclusioni
L'intero studio della Prof.ssa Bonomi risulta privo di supporto fattuale, poiché fondato sul totale travisamento del modello idrogeologico locale e sull'utilizzo strumentale di dati selezionati ad hoc con l'obiettivo di demolire il modello stesso. In particolare:

1. **Omissione dell'orizzonte sovraconsolidato:** non aver considerato l'orizzonte sovraconsolidato invalida le conclusioni dello studio. Questo strato costituisce la barriera naturale impermeabile che garantisce il confinamento dell'acquifero.
2. **Inesistente correlazione idraulica:** è metodologicamente errato sostenere che, poiché sia il Litotipo 1 che il Litotipo 2 rispondono alle precipitazioni, essi siano tra loro in comunicazione. Si tratta di risposte indipendenti e parallele allo stesso evento meteorico: il fatto che entrambi i livelli reagiscano alla pioggia non implica alcuno scambio idrico verticale.
3. **Semplificazione del parametro di permeabilità:** la relazione correla erroneamente la permeabilità alla sola litologia, ignorando che la sovraconsolidazione riduce drasticamente la conducibilità idraulica a parità di tessitura.

Pertanto il franco di falda ex D.Lgs. 36/2003 è pienamente dimostrato, poiché la misura dello stesso parte dal tetto dell'acquifero confinato.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti: si
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*" e al paragrafo relativo al quadro progettuale che comprendono altresì l'individuazione di ulteriori misure introdotte allo stesso In particolare, a riscontro delle osservazioni riportate ai punti 8, 11 e 12 della relazione redatta dalla Prof.ssa Bonomi e come ripreso negli allegati E, F e poi esplicitato nell'allegato H, al fine di garantire una maggiore tutela e isolamento del corpo di discarica rispetto all'acquifero, sulla base del principio di precauzione, si è provveduto di prescrivere il potenziamento dello strato di impermeabilizzazione artificiale mediante la posa di ulteriori 0,2 m di materiale minerale compattato, per uno spessore complessivo di tale strato di 1,20 m sul fondo discarica. Lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde dovrà garantire conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10\text{-}11$ m/s ed essere integrato da un geocomposito bentonitico con $k \leq 5*10$ -11 m/s e spessore $\geq 0,6$ cm. Inoltre, a riscontro di quanto riportato nelle osservazioni ai punti 7 e 8 e nell'allegato D della relazione redatta dalla prof.ssa Bonomi, è stato previsto di realizzare un diaframma/setto plastico impermeabile verticale avente spessore $\geq 0,5$ m e $k \leq 1 \times 10\text{-}9$ m/s in corrispondenza sia del lato ovest del Lotto 2 dell'impianto, al fine di limitare l'azione drenante da parte del canale Acque Alte Mantovane sulle acque contenute nei livelli permeabili e semipermeabili della zona nell'intorno dell'impianto, sia del lato meridionale, a protezione del corso d'acqua denominato "Fossa de Morta". Tale ulteriore presidio dovrà garantire la tenuta lungo il lato nord-ovest e sud-ovest e dovrà isolare il nuovo impianto in progetto, immorsandosi nello strato impermeabile del Litotipo 1 fino alla quota rilevata di fondo canale per annullare l'effetto drenante del Canale Acque Alte Mantovane e della Fossa de Morta. A tal fine sarà necessario produrre il rilievo aggiornato del fondo dei suddetti canali.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PARERI

	Pareri	Riferimenti Protocollo	Note
	Provincia di Verona	prot. n. 152718 del 06/03/2026	Parere non favorevole

SINTESI PARERE

1. Considerazioni Del Gruppo Istruttorio.
In relazione agli approfondimenti di istruttoria effettuati si ritiene che il proponente debba:
1) Verificare che il sistema di captazione da attivare nel caso di sversamento sia adeguato allo scopo o comunque fornisca adeguate certezze;
2) Durante la realizzazione degli scavi necessari all'allestimento della discarica debbano essere approntate idonee misure per l'allontanamento dell'acqua gravifica e delle acque meteoriche;
3) Accerti, secondo le modalità ritenute più opportune, l'estensione "laterale" delle litologie 1 e 2 con particolare attenzione alla zona del paleoalveo

2. Aspetti idraulici e idrogeologici da presidiare.
La documentazione tecnica presentata dal proponente e le successive valutazioni svolte nell'ambito del procedimento regionale hanno consentito di definire un quadro conoscitivo articolato delle condizioni idrogeologiche del sito e di individuare gli elementi principali che caratterizzano il comportamento idraulico del sottosuolo nell'area di intervento. ***Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche condotte hanno evidenziato la presenza di una successione litostratigrafica*** *costituita, nei primi metri di profondità, da terreni prevalentemente limoso-argillosi a bassa permeabilità, al di sotto dei quali si sviluppano livelli sabbiosi caratterizzati da conducibilità idraulica significativamente più elevata.*
Tale configurazione stratigrafica è coerente con il quadro sedimentologico tipico delle pianure alluvionali dell'area veronese e consente di delineare un modello idrogeologico nel quale il livello superficiale svolge un ruolo di separazione idraulica rispetto all'acquifero più permeabile presente a maggiore profondità.
Le indagini in sito e le prove di laboratorio hanno indicato valori di conducibilità idraulica molto contenuti per i terreni superficiali, generalmente dell'ordine di grandezza di 10^{-10} m/s, compatibili con un comportamento idraulico fortemente limitante nei confronti dei flussi verticali.
Parallelamente, le prove idrauliche eseguite nei livelli più profondi hanno confermato la presenza di un acquifero sabbioso caratterizzato da permeabilità significativamente maggiore, con valori dell'ordine di 10^{-5} m/s o superiori.
Il monitoraggio piezometrico condotto mediante piezometri installati a diverse profondità ha evidenziato la presenza di livelli piezometrici differenziati tra i due livelli litologici, elemento interpretato come indicativo della presenza di sistemi idrici con comportamento idraulico distinto. Tale assetto risulta coerente con la differenza di permeabilità tra i litotipi individuati e con la stratigrafia ricostruita dalle indagini geognostiche.
In questo contesto, le valutazioni già espresse nell'ambito del procedimento autorizzativo regionale hanno ritenuto il modello idrogeologico proposto complessivamente coerente con i dati disponibili. ***Tuttavia, alla luce delle caratteristiche idrauliche del sito e della naturale variabilità dei depositi alluvionali, appare opportuno evidenziare alcuni aspetti che meritano particolare <u>attenzione nella fase di realizzazione dell'opera e nella successiva gestione dell'impianto.</u>***
Un primo elemento riguarda la continuità laterale dello strato superficiale a bassa permeabilità. *Sebbene le indagini effettuate abbiano evidenziato in modo consistente la presenza di terreni limosoargillosi nei primi metri di profondità, è noto che nei contesti di pianura alluvionale tali livelli possano presentare variazioni granulometriche laterali o locali discontinuità stratigrafiche. Per tale motivo,* ***<u>nella fase di realizzazione delle opere di scavo e di preparazione del fondo della discarica sarà opportuno mantenere un'attenta verifica delle caratteristiche litologiche effettivamente intercettate,</u>*** *al fine di confermare la continuità e l'integrità dello strato naturale a bassa permeabilità che costituisce parte integrante del sistema di protezione ambientale.*
Un secondo aspetto *riguarda il* ***comportamento piezometrico del livello superficiale****. Il monitoraggio effettuato ha evidenziato la presenza di acqua nei terreni superficiali, interpretata come acqua interstiziale contenuta in materiali a bassissima permeabilità. In tali condizioni idrauliche le variazioni di pressione interstiziale* ***possono risultare lente e fortemente influenzate dalle condizioni meteorologiche e dalle***

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

dinamiche stagionali**. **In fase realizzativa e gestionale sarà pertanto opportuno proseguire e consolidare il monitoraggio piezometrico, così da verificare nel tempo l'eventuale evoluzione dei livelli idrici e la risposta del sistema agli eventi pluviometrici più intensi.
***Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il possibile sviluppo di gradienti idraulici verticali tra i diversi livelli stratigrafici.** Le differenze piezometriche osservate tra i piezometri installati nei diversi litotipi indicano la presenza di condizioni idrauliche differenziate tra i livelli superficiali e l'acquifero più profondo**. Pur essendo tale situazione coerente con il modello idrogeologico proposto, appare opportuno che il sistema di monitoraggio consenta di verificare nel tempo l'eventuale evoluzione dei gradienti verticali**, in modo da garantire il pieno controllo delle dinamiche di flusso tra i diversi orizzonti idrogeologici e limitare eventuali discrepanze tra il modello simulato e la realtà.*
***Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alla gestione delle acque meteoriche durante la fase di realizzazione delle opere.** Le operazioni di scavo e movimentazione dei terreni possono infatti modificare temporaneamente le condizioni di drenaggio superficiale e locale del sito. Una corretta gestione delle acque di ruscellamento e delle eventuali acque di infiltrazione rappresenta pertanto un elemento importante per evitare ristagni temporanei o concentrazioni localizzate dei flussi idrici che potrebbero interferire con le condizioni idrauliche naturali del terreno.*
***Un ulteriore elemento di interesse riguarda la direzione di flusso dell'acquifero profondo**. Le ricostruzioni piezometriche indicano una direzione prevalente di flusso orientata da nord-est verso sud-ovest, con possibili influenze legate alla presenza dei canali artificiali presenti nel territorio circostante**. Tale configurazione appare coerente con l'assetto idrogeologico regionale e dovrà essere confermata nel tempo attraverso il monitoraggio piezometrico,** così da verificare eventuali variazioni legate sia alle condizioni idrologiche stagionali sia alle modifiche indotte dalle opere di progetto.*
Nel complesso, il quadro idrogeologico delineato dagli studi disponibili appare coerente con il contesto territoriale e fornisce una sufficiente base conoscitiva per la realizzazione dell'opera**. Le considerazioni sopra riportate non intendono quindi mettere in discussione le valutazioni già espresse nel procedimento autorizzativo, ma piuttosto individuare alcuni aspetti che, per loro natura**, richiedono una particolare attenzione nella fase attuativa del progetto.
***In tale prospettiva, la fase di realizzazione dell'impianto rappresenta un momento particolarmente** importante per confermare sul campo le condizioni geologiche e idrogeologiche ricostruite in sede progettuale e per consolidare il sistema di monitoraggio ambientale previsto. Un attento presidio delle condizioni litologiche del fondo scavo, il mantenimento e l'eventuale potenziamento della rete piezometrica e una gestione accurata delle acque meteoriche e di cantiere costituiscono elementi fondamentali per garantire la piena coerenza tra il modello idrogeologico di progetto e il comportamento reale del sistema naturale.*
*Alla luce delle valutazioni già espresse dalla Regione Veneto e delle evidenze tecniche disponibili, **si ritiene opportuno che la fase realizzativa dell'opera sia accompagnata da un monitoraggio idrogeologico continuativo e da verifiche puntuali delle condizioni litostratigrafiche e piezometriche del sito, al fine di confermare nel tempo la validità del modello idrogeologico adottato e di garantire il massimo livello di tutela delle matrici ambientali***

3. Gestione delle acque e compatibilità con l'uso irriguo del recettore.
Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la gestione delle acque trattate provenienti dall'impianto di trattamento del percolato e la loro immissione nel Canale Acque Alte, corpo idrico superficiale che svolge funzioni di bonifica e di distribuzione irrigua nel territorio circostante. Il progetto prevede un sistema di trattamento del percolato articolato in più fasi, comprendente trattamento biologico, osmosi inversa e successivo affinamento mediante filtrazione su carbone attivo granulare. Nel corso dell'istruttoria è stato evidenziato che le prove sperimentali condotte su impianti analoghi hanno mostrato concentrazioni residue di PFAS inferiori a 10 ng/L a valle del trattamento di osmosi inversa, valore ampiamente inferiore ai limiti di performance individuati dalla Regione Veneto per le acque destinate al consumo umano. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e dell'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale in materia di PFAS, appare comunque opportuno che la gestione dell'impianto preveda un monitoraggio periodico di tali sostanze sia nelle acque in uscita dall'impianto sia nei flussi di residui derivanti dal trattamento (in particolare fanghi e materiali filtranti esausti). Tale attenzione risulta particolarmente rilevante al fine di evitare che i PFAS, una volta concentrati nei residui del processo di trattamento, possano essere trasferiti ad altre matrici ambientali.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

4. Tutela delle acque destinate al consumo umano allo stato grezzo.
In un'ottica di gestione sostenibile della risorsa idrica e di applicazione del principio di precauzione, risulta opportuno che la qualità delle acque scaricate venga valutata non esclusivamente in relazione ai limiti di emissione previsti per gli scarichi in acque superficiali, ma anche con riferimento ai valori di qualità previsti per le acque destinate al consumo umano allo stato grezzo. L'adozione di tale approccio non modifica il quadro autorizzativo dell'impianto né i limiti normativi applicabili allo scarico, ma consente di assicurare un più elevato livello di tutela della risorsa idrica, particolarmente rilevante in contesti territoriali caratterizzati da un uso plurimo delle acque e dalla possibile interazione tra sistemi irrigui, falde superficiali e sistemi di approvvigionamento idropotabile

5. Verifica della compatibilità con i requisiti per il riutilizzo in agricoltura
Compatibilità dello scarico con i requisiti di qualità delle acque destinabili al riutilizzo in agricoltura, con riferimento alla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo in agricoltura (COM(2018) 337 final), successivamente confluita nel Regolamento (UE) 2020/741. Appare opportuno che, nella fase di esercizio dell'impianto, venga mantenuta un'attenzione specifica alla qualità delle acque scaricate anche con riferimento ai parametri indicati dalla normativa europea sul riutilizzo delle acque reflue, così da garantire che l'immissione nel Canale Acque Alte non comporti limitazioni, attuali o potenziali, alle funzioni irrigue del sistema idraulico territoriale.

6. Gestione dei flussi concentrati derivanti dal trattamento del percolato.
Ritiene opportuno che, nella fase di esercizio dell'impianto, venga mantenuta una specifica attenzione alla gestione dei flussi concentrati derivanti dal processo di osmosi inversa, garantendo che tali correnti siano adeguatamente gestite e monitorate al fine di evitare accumuli progressivi di contaminanti persistenti all'interno del sistema di trattamento o il trasferimento degli stessi ad altre matrici ambientali.

7. Verifica delle condizioni idrogeologiche locali durante le fasi di scavo.
Le indagini geologiche e idrogeologiche effettuate nell'ambito del progetto hanno evidenziato la presenza di un livello superficiale a bassa permeabilità costituito da terreni limoso-argillosi che separa l'area di intervento dall'acquifero sabbioso più profondo. Tale configurazione risulta coerente con il quadro stratigrafico ricostruito dalle indagini geognostiche e con il modello idrogeologico adottato nel progetto. È tuttavia noto che nei contesti di pianura alluvionale i depositi fini superficiali possano localmente presentare variazioni granulometriche o discontinuità stratigrafiche, talvolta associate alla presenza di livelli limosi o sabbiosi più permeabili. In tali condizioni possono svilupparsi circuiti idrici locali o temporanei all'interno dei primi metri di terreno, soprattutto in relazione agli eventi meteorici più intensi. Alla luce di tali caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche tipiche degli ambienti alluvionali, appare opportuno che durante le fasi di scavo e di realizzazione del fondo della discarica venga mantenuta un'attenta verifica delle condizioni litologiche e idrogeologiche effettivamente intercettate, con particolare riferimento alla eventuale presenza di livelli localmente più permeabili o di circolazioni idriche superficiali. Tale attenzione operativa consentirà di confermare sul campo le condizioni ipotizzate nel modello idrogeologico di progetto e di garantire la piena efficacia delle misure di protezione ambientale previste.

8. Monitoraggio del corpo idrico recettore.
Al fine di garantire un adeguato presidio ambientale del sistema idrico recettore, appare opportuno che la gestione dell'impianto preveda il mantenimento di un monitoraggio periodico delle acque del Canale Acque Alte in prossimità del punto di scarico, mediante punti di controllo localizzati sia a monte sia a valle dello stesso. Tale monitoraggio consentirà di verificare nel tempo l'eventuale evoluzione delle caratteristiche chimico-fisiche del corpo idrico e di distinguere le variazioni riconducibili alle condizioni idrologiche naturali o alle pressioni diffuse del territorio da quelle eventualmente correlate allo scarico dell'impianto. L'adozione di un sistema di controllo monte-valle rappresenta infatti una misura di buona pratica nella gestione degli scarichi in corpi idrici utilizzati a scopo irriguo e consente di garantire un elevato livello di trasparenza e tracciabilità delle condizioni ambientali del recettore

9. Presenza di captazioni irrigue nel territorio comunale
Nel territorio comunale di Sorgà e nelle aree agricole limitrofe risultano presenti punti di captazione delle acque sotterranee destinati ad uso irriguo, attualmente non in uso, ma presenti nella documentazione programmatica comunale e sovracomunale. Tali prelievi attingono generalmente all'acquifero sviluppato

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

nei livelli sabbiosi più profondi, che secondo il modello idrogeologico ricostruito nel progetto risulta separato dai livelli superficiali a bassa permeabilità.
Le indagini geologiche e idrogeologiche condotte nell'ambito del progetto hanno infatti evidenziato la presenza, nei primi metri di profondità, di terreni limoso-argillosi caratterizzati da conducibilità idraulica molto bassa, che costituiscono una separazione naturale rispetto all'acquifero sabbioso sottostante, all'interno del quale si sviluppa la principale circolazione idrica sotterranea. Alla luce di tale configurazione stratigrafica, il modello idrogeologico adottato nel progetto non evidenzia interferenze dirette tra le opere previste e i sistemi di captazione presenti nel territorio. Tuttavia, considerata la presenza di potenziali utilizzi irrigui delle acque sotterranee nell'area agricola circostante, appare opportuno che il sistema di monitoraggio ambientale previsto dall'impianto includa il controllo periodico della qualità delle acque sotterranee nei piezometri di monitoraggio, così da verificare nel tempo la permanenza delle condizioni di tutela della falda e la piena compatibilità dell'impianto con gli usi irrigui presenti nel territorio anche nel futuro.

10. Conclusioni- Formulazione Del Parere.
Per quanto sopra considerato ed analizzato, ***valutata la necessità di inserire ulteriori cautele sia per la fase realizzativa dell'intervento che per la fase gestionale a tutela del suolo e delle acque sotterranee e dei usi dell'acqua come risorsa; considerato che le "cautele" proposte da gruppo istruttorio potrebbero non essere condivise dall'Autorità competente*** *al rilascio dell'A.I.A. e del PAUR e pertanto consentire la non completa tutela delle matrici ambientali; il Gruppo Istruttorio esprime parere negativo, in ordine al progetto presentato dalla ditta ROTTAMI METALLI ITALIA s.p.a. _ Rinnovazione.*
Si ritiene altresì di portare all'attenzione dell'Autorità la seguente considerazione: "l'incompatibilità tra la previsione della discarica e le norme del Piano regionale di tutela delle acque": la sentenza del TAR 14/2025 ha valutato "che la tutela alla quale il Piano si riferisce alle sole falde acquifere pregiate (cioè suscettibili di uso potabile), qualora effettivamente ed attualmente presenti, con caratteristiche tali da renderle idonee al consumo umano", nel territorio dei Comuni elencati nella tabella. Nel rispetto delle competenze e nell'ottica di utilizzare strumenti programmatori coerenti con la vision della Regione, così come confermata dalla Sentenza TAR 14/2025, si chiede all'Autorità competente di promuovere, nelle opportune sedi, una revisione degli elenchi contenuti nel PTA con riguardo all'elenco dei Comuni con falda acquifera pregiata e da tutelare secondo quanto acclarato dalla sentenza TAR 14/2025.

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE

Il procedimento di rinnovazione scaturisce dalla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025, la quale ha ravvisato un circoscritto difetto di istruttoria esclusivamente in merito alla verifica della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera.
Coerentemente con il giudicato amministrativo, l'attuale fase istruttoria ha carattere limitato e specifico. In tal senso, si richiama l'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, laddove stabilisce che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi esprimano valutazioni esclusivamente per i profili di propria competenza e strettamente connessi all'oggetto del riesame.
Il verbale n. 246 del 5 marzo 2026 del Gruppo Istruttorio del Comitato Via della Provincia di Verona individua una serie di cautele aggiuntive che si richiedono, in fase di allestimento della discarica e successivamente in fase di gestione. Le cautele attinenti l'oggetto del riesame sono elencate di seguito, per ciascuna si riporta il relativo commento della Scrivente:

1. Continuità laterale dello strato superficiale a bassa permeabilità
La verifica della continuità laterale dello strato superficiale a bassa permeabilità, e quindi della barriera geologica naturale, è stata oggetto di approfondimento nel punto 4.2 della relazione *Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 D.lgs 36/2003),* trasmessa a luglio 2025 e pubblicata sul sito della Regione. In ogni caso **in fase esecutiva**, come peraltro già previsto sia dalla norma di settore che dal progetto approvato, **si procederà alla verifica puntuale delle caratteristiche della barriera geologica naturale** che sarà oggetto di collaudo mediante prove in situ che certificheranno la rispondenza della stessa ai requisiti di legge.

2. Monitoraggio Piezometrico e Gradiente verticale

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

Il monitoraggio piezometrico è stato svolto per un periodo superiore ad una intera annualità, cosa che ha consentito di verificare l'andamento stagionale delle quote piezometriche. In ogni caso **RMI è certamente disponibile a proseguire il monitoraggio**, come suggerito, per seguire l'evoluzione dei livelli idrici, dei gradienti verticali e la risposta di questi agli eventi pluviometrici che si verificheranno.

3. *Gestione acque meteoriche e gravifiche in fase realizzativa:*

In merito alla corretta gestione delle acque meteoriche e di infiltrazione durante le fasi di scavo e movimentazione terre, **la scrivente conferma che adotterà tutte le normali buone pratiche esecutive per garantire l'invarianza idraulica** e la stabilità del sito, eventualmente anche mediante sistemi di drenaggio temporaneo per la prevenzione dei ristagni. Le operazioni di stoccaggio temporaneo dei terreni e la creazione di rilevati saranno eseguite garantendo pendenze tali da favorire il naturale deflusso idrico, evitando la creazione di barriere che possano alterare il reticolo idrografico locale.

4. *Direzione flusso acquifero profondo:*

Rmi continuerà per tutta la gestione operativa della discarica il monitoraggio di tutta la rete piezometrica profonda, per monitorare eventuali variazioni legate sia alle condizioni idrologiche stagionali sia alle modifiche indotte dalle opere di progetto.

Comunicazione finale del Proponente

Dall'esame del verbale n. 246 del 5 marzo 2026, si evince un orientamento **sostanzialmente favorevole** alla rinnovazione del provvedimento PAUR. Il Gruppo Istruttorio ha infatti confermato la validità del quadro tecnico presentato, dichiarando:

"Nel complesso, il quadro idrogeologico delineato dagli studi disponibili appare coerente con il contesto territoriale e fornisce una sufficiente base conoscitiva per la realizzazione dell'opera."

Le osservazioni sollevate non pongono dunque in dubbio la fattibilità del progetto o il rispetto dei limiti di legge, ma si configurano come **ulteriori cautele ambientali** da integrare nelle fasi realizzativa e gestionale. Alla luce di quanto esposto, il parere del Comitato Tecnico VIA della Provincia di Verona si interpreta come **favorevole**, subordinatamente all'adozione di prescrizioni che il proponente ritiene cautelative, condivisibili e tecnicamente percorribili. Si confida pertanto che il Comitato Regionale VIA possa recepire tali cautele integrative, confermando la validità dell'istanza di rinnovazione e la piena tutela della risorsa idrica e del suolo.

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti:
il proponente con le controdeduzioni trasmesse con nota prot. n. 171082 del 18/03/2026 ha manifestato la disponibilità ad aderire alle proposte come prospettate in merito alle attività di monitoraggio e controllo specificate nel parere. Il gruppo istruttorio condivide in merito all'opportunità di attuare tali ulteriori misure.

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

	Pareri	Riferimenti Protocollo	Note
	Provincia di Mantova	prot. n. 157861 del 10/03/2026	Parere non favorevole

SINTESI PARERE
Parere del gruppo istruttorio delle Provincia di Mantova *1. La prof. Bonomi evidenzia una contraddittorietà rispetto a quanto sostenuto dalla RMI sia relativamente alla superficie piezometrica ricostruita per il litotipo 1, che agli andamenti dei livelli piezometrici nei due orizzonti litologici;* *2. Contestazione del piano di indagini di RMI: i piezometri installati dalla ditta (e quelli integrativi del Comune di Sorgà presso i medesimi siti) si trovano ai confini della proprietà o in punti già indagati in precedenza, anziché in prossimità del contorno delle vasche previste dal progetto, come richiesto dal verificatore; la ditta ha deciso autonomamente l'ubicazione dei sondaggi; assenza del "Cluster S5" nelle planimetrie e nelle analisi fornite, nonostante compaia in una tabella della Relazione Tecnica di luglio 2025.* *Osservazioni Tecniche per conto dei Comuni di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e Villimpenta Redatto da Prof.ssa Tullia Bonomi, Docente di Idrogeologia ambientale Università degli Studi di Milano-Bicocca.*

CONTRODEDUZIONI PROPONENTE
Parere del gruppo istruttorio delle Provincia di Mantova *1. contraddittorietà delle tesi di RMI relativamente alla superficie piezometrica ricostruita per il litotipo 1, e agli andamenti dei livelli piezometrici nei due orizzonti litologici.* Relativamente a questo punto si rimanda alle controdeduzioni dei punti 1 e 6 del presente documento. *2. Contestazione del piano di indagini di RMI* 2. si ritiene opportuno sottolineare che praticamente tutte le indagini eseguite nel sito in esame sono state effettuate da RMI S.p.a. la quale ha deciso i punti di ubicazione dei sondaggi; anche le ultime indagini integrative svolte dal geologo Cristiano Tosi per conto del Comune di Sorgà, si sono risolte nell'installazione di 5 nuovi piezometri posizionati in prossimità dei cluster esistenti decisi da RMI S.p.a. Le indagini effettuate dal Comune di Sorgà, tramite il Dott. Geol. Marco Mantovani e ubicate in punti non prestabiliti dalla ditta proponente, consistono in tre piezometri finalizzati alla rilevazione della soggiacenza di falda (per un totale di 42 campagne piezometriche dal novembre 2022). Tali indagini hanno evidenziato la presenza costante di una zona satura nel livello litologico 1 e una chiara correlazione tra i livelli piezometrici e il livello idrico del canale Acque Alte (che ha una potenziale azione drenante). Inoltre, si osserva che le nuove indagini contrastano con le indicazioni della verificazione giudiziale, la quale prevedeva che la caratterizzazione idrogeologica fosse eseguita realizzando almeno 8 piezometri "posizionati in prossimità del contorno delle vasche in progetto" (v. relazione di verificazione pag. 84), mentre i piezometri realizzati dalla ditta (5 cluster da tre piezometri di agosto 2024, più 4 cluster da due piezometri di gennaio 2025 e 5 piezometri aggiunti su richiesta del comune di Sorgà in concomitanza dei cluster esistenti) sono stati realizzati in punti a confine della proprietà, come risulta dalla "*Tavola con ubicazione dei 40 piezometri presenti, Progetto discarica Comune di Sorgà (VR)*" Aggiornamento di novembre 2025 e in generale pare che la ditta abbia usando i medesimi punti già indagati con i precedenti piezometri. Si riporta di seguito una tabella che riporta la concomitanza dei nuovi piezometri con quelli già esistenti (il Cluster S5 non è stato rilevato nelle planimetrie fornite ne nelle analisi dati ma solo nella tabella a pag 9 della Relazione Tecnica, elaborato C di luglio 2025). Il metodo di indagine adottato per la caratterizzazione del **litotipo 1 risponde puntualmente alle prescrizioni formulate dal Verificatore**, il quale aveva richiesto l'installazione di 8 piezometri di controllo

ALLEGATO 1 al parere CTR VIA n. 277 del 13/05/2026:
OSSERVAZIONI E PARERI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

specifici per questo orizzonte. La scelta di ubicare i 16 piezometri Casagrande di controllo del litotipo 1 vicino ai piezometri di progetto è, con tutta evidenza, una **scelta deliberata e funzionale** proprio agli scopi dell'indagine stessa: **chiarire i rapporti tra le acque contenute nel litotipo 1 e quelle del litotipo 2**. I 5 piezometri di tipo aperto richiesti dal consulente del Comune sono piezometri di controllo, la cui funzione è stata quella di verificare i dati pregressi raccolti coni cluster installati dalla ditta nell'anno precedente.
L'ubicazione dei piezometri, in parte anche imposta dalla presenza di infrastrutture (strade, fossi ecc..) **copre comunque tutto il perimetro delle vasche in progetto,** non essendoci lati del perimetro non presidiati, **in posizione prossima alle vasche stesse**. Pertanto non si comprende l'affermazione: "i piezometri sono stati realizzati in punti a confine di proprietà".
Relativamente alla tabella riportata con indicazione del Cluster S5 della relazione di RMI di luglio 2025, si comunica che si tratta di mero errore materiale, in quanto il cluster S5 non è mai stato realizzato. Il piezometro S5 è posto su una alzaia con ai lati due profondi fossati; fisicamente non è possibile installare in quel punto un cluster. Stessa cosa per il sondaggio S10. Si è pertanto optato di installare il cluster S10, che si trova a metà strada tra i piezometri S10 e S5, vicino al perimetro della futura vasca, in posizione decentrata rispetto ai fossati (si veda planimetria, Tavola 2 Relazione Tecnica di Aggiornamento - Novembre 2025).

Osservazioni Tecniche per conto dei Comuni di Castel d'Ario, San Giorgio Bigarello e Villimpenta Redatto da Prof.ssa Tullia Bonomi, Docente di Idrogeologia ambientale Università degli Studi di Milano-Bicocca

Le controdeduzioni fornite sul punto dal proponente sono le medesime riportate alle osservazioni formulate dal Comune di San Giorgio Bigarello (prot. n. 157074 del 10/03/2026) e dal Comune di Castel d'Ario (prot. n. 158042 del 10/03/2026) cui si rimanda

CONSIDERAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
Osservazioni Pertinenti:
Si rimanda alle valutazioni riportate al paragrafo "*Valutazioni sulle indagini geognostiche e sugli aspetti geologici*" e al paragrafo relativo al quadro progettuale che comprendono altresì l'individuazione di ulteriori misure introdotte allo stesso

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B **al Decreto n.** 18290 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 35

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

DECRETO N. 18220 DEL 09/09/2026

STRUTTURA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE

OGGETTO

Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl (sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235).
Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe.
Comune di localizzazione: Sorgà (VR).
Comuni interessati: San Giorgio Bigarello (MN), Castel D'Ario (MN).
Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito dell'istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale Veneto in esecuzione della sentenza n. 14/2025.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si sostituisce, su istanza di parte e in recepimento della sentenza n. 14/2025 del TAR Veneto, l'AIA di cui al Decreto n. 360 del 15.12.2022, ricompreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, n. 1 del 11.01.2023 per l'approvazione del Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe, presentato dalla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl. con istanza acquisita al prot. n. 487003 del 16.11.2020 smi

IL DIRETTORE

Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 10.01.2023.

PREMESSO CHE con l'istanza acquisita al protocollo regionale con n. 487003 in data 16.11.2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti rispettivamente in data 26.11.2020 con prot. n. 495548, in data 14.12.2020 con prot. n. 529850 e in data 22.12.2020 con prot. n. 543539, la Società Rottami Metalli Italia S.p.A., con sede legale in via Galileo Galilei, 19 a Castelnuovo del Garda (VR), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*;

PRESO ATTO che, in allegato alla suddetta istanza, il proponente ha provveduto ad inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (comprendente la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997);

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento;
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- Parere di ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- Parere del Comune di Sorgà sul permesso di costruire;
- Concessione, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933, di derivazione di acqua sotterranea per usi non potabili dal piezometro S2, di competenza della Regione del Veneto – Genio Civile di Verona;
- Autorizzazione paesaggistica per presenza di beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42/2004 smi, di competenza della Regione del Veneto, previa acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Nulla osta idraulico per lo scarico in acque superficiali dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione del percolato, di competenza dell'AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Autorizzazione idraulica, di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, per gli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili;
- Valutazione del progetto e autorizzazione all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido, di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;

VISTA la nota prot. n. 547373 del 23.12.2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente RMI S.p.A. richiedendo agli Enti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, la completezza e l'adeguatezza della medesima documentazione;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota formulata dalla Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 30935 del 22.01.2021, la Ditta proponente con prot. nn. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19.02.2021 e prot. n. 79869 del 22.02.2021 ha depositato la documentazione integrativa richiesta dagli Enti interessati, provvedendo altresì ad una rimodulazione del progetto presentato, con riduzione dell'area interessata dalla discarica in riscontro alle osservazioni pervenute;

VISTA la nota prot. n. 85132 del 23.02.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale, tenuto conto che la portata della documentazione presentata ha interessato una significativa parte del progetto, hanno ritenuto necessario richiedere nuovamente a tutti i soggetti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, per i profili di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione integrativa aggiornata presentata dal proponente;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.03.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione, così come rimodulato, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, successivamente integrato con nota regionale prot. n. 293430 del 29.06.2021;

VISTA la nota prot. n. 163674 del 09.04.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno provveduto a trasmettere al proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, le ulteriori richieste di integrazioni sul progetto rimodulato formulate dai soggetti interessati;

CONSIDERATO che in data 27.04.2021 con prot. n. 191784, in riscontro alla nota di cui sopra, la Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione;

VISTA la nota prot. n. 191797 del 27.04.2021, con la quale il proponente ha trasmesso altresì la documentazione necessaria al rilascio del titolo di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, da acquisire nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del citato art. 27-bis;

VISTA la nota prot. n. 209647 del 06.05.2021, con la quale la Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 smi ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla valutazione del progetto rimodulato;

VISTE le note prot. n. 241125 del 26.05.2021 e prot. n. 233543 del 27.05.2021, con le quali il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune di Sorgà, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in presenza presso Parco della Saggina, in via Piazza Brà a Sorgà, in data 22.05.2021, e in modalità videoconferenza in data 25.05.2021;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, risultano pervenuti alla Regione del Veneto i pareri/osservazioni formulati dai seguenti soggetti, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi:

- prot. n. 237831 del 25.05.2021 – Comune di Isola della Scala
- prot. n. 265023 del 10.06.2021 – Coldiretti
- prot. n. 268461 del 14.06.2021 – Provincia di Verona
- prot. n. 268897 del 14.06.2021 – Comune di Erbé
- prot. n. 270244 del 15.06.2021 – Zanardi
- prot. n. 270170 del 15.06.2021 – ANGA – Giovani di Confagricoltura Veneto
- prot. n. 270283 del 15.06.2021 – Comitato No Car Fluff Sorgà
- prot. n. 270323 del 15.06.2021 – Comune di Castel d'Ario
- prot. n. 270346 del 15.06.2021 – Arch. Mantovani per conto Ecomuseo della risaia
- prot. n. 270452 del 15.06.2021 – Comune Sorgà (relaz. Dott. Casetta)
- prot. n. 270479 del 15.06.2021 – Pasini (presidente Ambito Territoriale di caccia Tartaro
- prot. n. 270490 del 15.06.2021 – Avv. Baciga (per conto Gelmi)
- prot. n. 270638 del 15.06.2021 – Luisi
- prot. n. 272152 del 16.06.2021 – LAV
- prot. n. 273535 del 16.06.2021 – Lomelini e Chilesi – Comune di San Giorgio Bigarello;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 23.06.2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione e ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, nonché le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 306604 del 07.07.2021;

VISTA la nota prot. n. 333157 del 26.07.2021 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale con la quale è stata accolta la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, formulata dal proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi;

TENUTO CONTO che il proponente in data 02.12.2021 ha presentato la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con protocolli nn. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988, allegando un nuovo "Avviso web";

VISTA la nota prot. n. 589032 del 17.12.2021, con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato agli Enti e alle Amministrazioni interessate di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione di cui sopra e del nuovo avviso al pubblico e di dare avvio alla nuova fase di consultazione del pubblico;

TENUTO CONTO che la durata della nuova fase di consultazione del pubblico è stata estesa a 15 giorni a partire dal 23.12.2021, come comunicato dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. n. 599134 del 23.12.2021;

PRESO ATTO che, dalla data della pubblicazione del nuovo avviso, risultano pervenute ulteriori osservazioni, formulate dai seguenti soggetti:

- prot. n. 606706 del 29.12.2021 – Provincia di Mantova
- prot. n. 699 del 03.01.2022 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- prot. n. 5170 del 10.01.2022 – Comune di Castel d'Ario
- prot. n. 6177 del 10.01.2022 – Comune di San Giorgio Bigarello
- prot. n. 6227 del 10.01.2022 – Comitato No Car Fluff Sorgà
- prot. n. 6304 del 10.01.2022 – Comune di Nogarole Rocca
- prot. n. 6341 del 10.01.2022 – Comune di Sorgà
- prot. n. 6854 del 10.01.2022 – Provincia di Verona
- prot. n. 8948 del 12.01.2022 – Comune di Castelbelforte
- prot. n. 15563 del 14.01.2022 – AIPO
- prot. n. 26044 del 20.01.2022 – Provincia di Verona;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente in riferimento alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita con prot. n. 52438 del 04.02.2022;

TENUTO CONTO che in data 09.03.2022 è stata effettuata l'inchiesta pubblica, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 4/2016 smi;

VISTA la nota prot. n. 6218 del 10.03.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 16819 del 14.03.2022, con cui Acque Veronesi S.c. a r.l. ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che in data 31.03.2022 è stato effettuato un incontro tecnico tra il gruppo istruttorio incaricato e il proponente;

CONSIDERATO che con prot. n. 157270 del 06.04.2022 è stata acquisita agli atti la documentazione con la quale il proponente ha formulato le controdeduzioni alle ulteriori osservazioni pervenute ed ha fornito

alcuni approfondimenti e chiarimenti tecnici in riferimento a quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica e dell'incontro tecnico effettuato con il gruppo istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 158128 del 06.04.2022 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale, con cui è stata comunicata ai soggetti interessati la pubblicazione della documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente;

PRESO ATTO delle ulteriori note pervenute a seguito della pubblicazione della documentazione di cui al punto precedente, formulate dai seguenti soggetti:

- prot. n. 190881 del 27.04.2022 – Comune di Sorgà
- prot. n. 194060 del 29.04.2022 – Comune di San Giorgio Bigarello
- prot. n. 197761 del 02.05.2022 – Provincia di Mantova
- prot. n. 200567 del 03.05.2022 – Ecomuseo della Risaia
- prot. n. 200369 del 03.05.2022 – Comune di Castelbelforte
- prot. n. 200584 del 03.05.2022 – Comune di Castel d'Ario
- prot. n. 203906 del 03.05.2022 – Coldiretti Verona
- prot. n. 214171 del 11.05.2022 – Comitato No Car Fluff Sorgà;

VISTA la nota n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022, con cui AIPO ha espresso il parere favorevole "*ai soli fini idraulici al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR)*";

VISTA la nota n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 238989, pari data, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il parere del Comune di Sorgà, acquisito agli atti in data 25.05.2022 con prot. n. 238548, e l'ulteriore nota trasmessa dallo stesso Comune in data 31.05.2022 e acquisita agli atti con prot. n. 249573 del 01.06.2022;

VISTA la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Castel d'Ario in data 31.05.2022, comprensiva del parere della Polizia Locale Intercomunale di Castel d'Ario e Villimpenta prot. n. 2978 del 31.05.2022;

TENUTO CONTO che con note prot. n. 604441 del 28.12.2021, prot. nn. 226496 e 227203 del 18.05.2022 e prot. n. 241415 del 26.05.2022 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 smi, la Conferenza di Servizi (di seguito CdS) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi e alla DGR n. 568/2018 per il rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.) e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente;

TENUTO CONTO che il progetto è stato discusso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel corso delle sedute del 25.05.2022 e del 01.06.2022, il quale ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché di alcune condizioni ambientali (CA);

CONSIDERATO che in data 01.06.2022 si è svolta la seduta della CdS, la quale si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in parola, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e delle CA riportate nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022, come da

verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 374411 del 26.08.2022, in seguito rettificato con nota regionale prot. n. 493654 del 24.10.2022;

VISTA la nota regionale prot. n. 259570 del 08.06.2022, con la quale sono state comunicate alla Ditta RMI S.p.A. le conclusioni del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183/2022, al fine di dare seguito a quanto stabilito nelle relative CA e, con riferimento alle condizioni n. 3 – lett. b) e n. 5, consentire la conclusione dei lavori della CdS per quanto concerne l'eventuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti nell'ambito del procedimento attivato ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta agli Uffici regionali relativa alla verifica di ottemperanza alle succitate CA n. 3 – lett. b) e n. 5, acquisita agli atti con prot. reg. n. 277480 del 21.06.2022 e pubblicata sul sito internet della Regione del Veneto, come comunicato con nota regionale prot. n. 342322 del 03.08.2022;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 278285 del 21.06.2022, con la quale la Ditta ha trasmesso agli Uffici regionali i documenti e gli atti attestanti la titolarità di RMI S.p.A. ad ottenere il rilascio del PAUR;

VISTO il decreto n. 60 del 19.07.2022, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata *"Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe"*, presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235), a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022 (Allegato A al medesimo decreto), sia previsto quanto indicato nel medesimo parere, e subordinatamente al rispetto delle CA ivi riportate;

VISTA la nota n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 369442, pari data, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha trasmesso il parere favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso parere, in merito al progetto presentato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, relativo all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido;

CONSIDERATO che in data 30.08.2022 si è svolta la seduta conclusiva della CdS, convocata dal Direttore regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con note n. 340105 del 02.08.2022 e n. 373365 del 25.08.2022;

CONSIDERATO che la CdS, nella seduta di cui sopra, ha preso atto dell'impossibilità di acquisire in sede di conferenza l'autorizzazione idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, tenuto conto che per il rilascio del titolo abilitativo in questione è richiesto un livello progettuale esecutivo, ed ha dato seguito a quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicando le condizioni e le tempistiche per il rilascio del titolo in parola;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la "concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933", la CdS ha preso atto dell'oggettiva impossibilità da parte del Genio Civile di Verona di rilasciare il titolo di competenza nell'ambito della seduta conclusiva, a causa della mancata pubblicazione da parte del Comune di Sorgà dell'ordinanza con la quale è stata ammessa ad istruttoria la domanda di concessione ricompresa nell'ambito del PAUR attivato dal proponente;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la CdS, nella necessità di chiudere il procedimento attivato nei termini di legge, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 568/2018, ha deciso di stralciare dal PAUR il rilascio della concessione di competenza del Genio Civile di Verona, peraltro elemento non essenziale ai fini della realizzabilità ed esercizio del progetto complessivo;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale n. 539780 del 22.11.2022, la CdS, nella seduta conclusiva di cui sopra:

- ha dato atto:
  - dell'ottemperanza da parte della Ditta alle CA n. 3 – lettera b) e n. 5 del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01.06.2022;
  - dell'adozione del provvedimento di VIA favorevole (con decreto regionale n. 60 del 19.07.2022);
  - dei pareri favorevoli rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dall'AIPO e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (per quanto riguarda l'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido) e del parere espresso da ARPAV in sede di CdS;
  - che il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Conferenza nella seduta conclusiva;
  - dello stralcio dal PAUR della "concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933" di competenza del Genio Civile di Verona;
- preso atto dell'astensione dal voto da parte del Consorzio di Bonifica Veronese in quanto il titolo definitivo di competenza verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- registrato il parere favorevole della Regione al rilascio dell'AIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- registrato il parere negativo del Comune di Sorgà, sia in relazione al permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, sia in relazione al rilascio dell'AIA;
- considerato acquisito l'assenso senza condizioni della Provincia di Verona, in quanto assente;

si è espressa favorevolmente, con giudizio prevalente, sul rilascio dell'AIA, con le prescrizioni proposte dai competenti Uffici regionali nel corso della seduta del 30.08.2022, come integrate dalla prescrizione proposta nel corso della medesima seduta, e al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTA la nota n. 6448 del 01.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 394716 del 02.09.2022, con la quale il Comune di Sorgà ha confermato il parere negativo espresso nella seduta della CdS del 30.08.2022 ed ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al permesso di costruire di competenza e all'Autorizzazione Integrata Ambientale, illustrate nel corso della medesima seduta; ha altresì formulato la richiesta di chiarimenti in merito all'applicabilità del D.M. 26 luglio 2022 all'impianto in esame, già avanzata in sede di Conferenza, alla quale è stato dato riscontro nei termini riportati nel relativo verbale;

PRESO ATTO che con nota n. 20807 del 08.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 428472 del 16.09.2022, AIPO, con riferimento alla nota datata 20.07.2022 trasmessa dallo Studio tecnico incaricato dalla Ditta RMI S.p.A., ha espresso il "*parere favorevole ai soli fini idraulici all'installazione di una strumentazione che misuri in continuo il livello del canale Acque Alte (ed eventualmente altri parametri quali temperatura e conducibilità elettrica) […]*";

VISTO il decreto n. 360 del 15.12.2022 con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 smi, relativamente all'istanza denominata "*Progetto di discarica in conto*

proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;

CONSIDERATO che il rilascio del permesso di costruire rientra tra le competenze settoriali dell'Amministrazione comunale, motivo per cui il Comune di Sorgà è stato, tra l'altro, invitato a partecipare alla CdS;

PRESO ATTO che in sede di CdS del 30.08.2022 il Comune di Sorgà ha espresso il proprio dissenso motivato anche in relazione al rilascio del permesso di costruire, per "*il persistere delle carenze progettuali già evidenziate in tutte le fasi del procedimento, per quanto concerne il permesso di costruire*", come riportato nel verbale trasmesso con la succitata nota regionale n. 539780 del 22.11.2022;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha ritenuto di rilasciare il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), con la seguente prescrizione:

Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori.

VISTO che con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11.01.2023 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), con il quale questa Amministrazione ha:

- preso atto delle risultanze della CdS, espresse nelle sedute del 01.06.2022 (relativamente al rilascio del provvedimento di VIA) e del 30.08.2022 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto);
- preso atto che, per le motivazioni sopra riportate, il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità e le tempistiche definite dalla CdS nella seduta conclusiva del 30.08.2022;
- preso atto della decisione della CdS di stralciare dal provvedimento autorizzatorio unico regionale la "concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933", a causa dell'impossibilità da parte del Genio Civile di Verona di rilasciare il titolo di competenza nell'ambito della CdS, per le motivazioni sopra riportate;
- preso atto e fatto proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19.07.2022 (**Allegato A**);
- preso atto e fatto proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 360 del 15.12.2022 (**Allegato B**);
- preso atto e fatto proprio il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi, relativo al progetto presentato dal proponente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, trasmesso con nota prot. n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 369442, pari data (**Allegato C**), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate all'interno dello stesso parere;
- rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 smi, sulla base del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisito al protocollo regionale con n. 238989, pari data (**Allegato D**);
- preso atto e fatto proprio il nulla osta idraulico di cui alla nota dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot.

n. 15563 del 14.01.2022 (**Allegato E**), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella medesima nota;

- rilasciato il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione:

  Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori.

- adottato la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, e rilasciato, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata "*Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*", presentata dalla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A.;

Adempimenti ed eventi successivi al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 82462 del 13.02.2023 la ditta, in ottemperanza alla CA n. 5 del provvedimento di VIA n. 60 del 19.07.2022 (allegato A al PAUR n. 1/2023), ha trasmesso un nuovo Piano Economico Finanziario (PEF);

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. n. 121058 del 03.03.2023 la ditta in ottemperanza alle condizioni n.1 e 2 del già citato provvedimento di VIA ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Elaborato B.20 "Stato di progetto opere a verde di mitigazione ambientale:
- Elaborato F "Opere di mitigazione ambientale e recepimento parere Vinca – Piano di ripristino ambientale
- Elaborato ZH "Opere di mitigazione ambientale – Programma di monitoraggio floro – faunistico ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGRV n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla prescrizione 48 del Decreto di AIA n. 360/2022, con nota acquisita al prot. n. 140541 del 14.03.2023 il gestore ha trasmesso copia aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) – rev. 3;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot n. 145449 del 15.03.2023, il comune di Sorgà ha comunicato l'avvio dell'iter per la realizzazione dell'opera, trasmettendo a corredo valutazione tecnica con considerazioni e progettualità alternativa, relativamente alle Condizioni Ambientali n. 8 (allargamento bia Bosco) e n. 9 (sistema semaforico a chiamata e realizzazione di una piazzola di fermata nei tratti di via Bosco che non consentono la doppia percorrenza) del provvedimento di VIA;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 156525 del 21.03.2023, in ottemperanza al punto 5 del DDR n. 360/2023, il proponente ha trasmesso copia del parere prot. n. U0004980 del 17.03.2023 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi dal quale si evince che le "discariche per rifiuti speciali non pericolosi" non rientrano nell'elenco delle attività di cui al DPR 151/2011, ma che qualora nel medesimo sito siano presenti altre attività configurabili al predetto elenco, le stesse devono essere assoggettate alle procedure di cui al suddetto DPR; in tale contesto esorta il gestore a procedere con ogni azione volta a mitigare il rischio di incendio attraverso misure preventive, protettive e gestionali;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 187993 del 05.04.2023 il proponente ha trasmesso copia della distinta di pagamento del contributo di 100.000 euro, versato a titolo di anticipo dei lavori di cui alla CA n. 8;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 193938 del 11.04.2023 il gestore ha comunicato quanto segue:

- di aver ottenuto dalla Prefettura di Verona il rinnovo dell'iscrizione alla White list;
- di aver depositato presso il comune di Sorga in data 31.03.2023 la documentazione richiesta al punto 10 del PAUR n. 1/2023 e contestualmente di aver comunicato per il 14.03.2026 l' avvio dei lavori;
- di non ritenere necessari, in conformità al parere prot. n. U0004980 del 17.03.2023 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi secondo cui le "discariche per rifiuti speciali non pericolosi" non rientrano nell'elenco delle attività di cui al DPR 151/2011 ed al DM 26.07.2022, ulteriori adeguamenti del progetto a tali normative;
- in conformità al parere della Soprintendenza è stato affidato l'incarico di sorveglianza e controllo delle operazioni di movimentazione delle terre e rocce;
- le attività previste per l'allestimento della discarica non interferiscono, sulla base di quanto dichiarato dal redattore del Piano di Monitoraggio Floro – Faunistico redatto ai sensi della DGR 1400/2017, con le attività riproduttive delle specie residenti;
- di aver individuato il Direttore dei Lavori, il Responsabile del collaudo funzionale ed in corso d'opera e il Controllore indipendente della discarica;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. n. 195694 del 11.04.2023, l'ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici – U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Area Ovest (USACO) ha trasmesso copia del proprio parere in riferimento al PMC trasmesso il 14.03.2023;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023, trasmessa dal Proponente il 25.02.2026 e acquisita al prot. n. 135399/2026, il Consorzio di Bonifica Veronese ha rilasciato l'autorizzazione idraulica per gli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili;

PRESO ATTO che, con distinti ricorsi depositati dinanzi al TAR Veneto, i Comuni di Sorgà, San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario e Castelbelforte, nonché la Provincia di Mantova, hanno impugnato gli atti del procedimento lamentando l'esistenza di criticità idrogeologiche riferite al rischio di inquinamento di una falda acquifera per la produzione di acqua potabile, presente al di sotto del terreno del Comune di Sorgà e dei Comuni Mantovani a valle idraulica.

In particolare, hanno segnalato carenze istruttorie legate alla valutazione della distanza tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione dell'acquifero che, ai sensi del sub-paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003, deve collocarsi entro i seguenti parametri: *"Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.";*

CONSIDERATO che il TAR Veneto, con ordinanza n. 09/2024, ha disposto una verificazione affidandola, dapprima, al Direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e in seguito, vista la rinuncia di quest'ultimo, ad un docente universitario del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino (ordinanza n. 503/2024).

PRESO ATTO che il TAR, facendo proprie le conclusioni del Verificatore, con sentenza n. 14/2025 ha accolto unicamente "*[…] i ricorsi avverso il PAUR (e avverso i provvedimenti in esso compresi) […] sotto il profilo del difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera, considerata dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003*".

Istanza di Rinnovazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023

CONSIDERATO che, con istanza acquisita al prot. n. 128678 del 12.03.2025, il proponente RMI Srl (cambio ragione sociale con atto pubblico del 17.03.2023) ha presentato istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal TAR Veneto chiedendo di dare esecuzione alla sentenza

14/2025 nei termini e nei limiti statuiti dal Giudice Amministrativo e provvedendo "alla rinnovazione del provvedimento giudicato, in parte qua, illegittimo con conseguente riavvio del procedimento per emendarlo dal vizio riferito al solo segmento procedimentale colpito dall'annullamento".

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 180862 del 08.04.2025, il proponente ha comunicato di aver avviato, mediante il posizionamento di nuovi cluster di piezometri attrezzati con cella Casagrande, una campagna geognostica integrativa volta ad acquisire ulteriori dati del cosiddetto Litotipo 1 e della circolazione idrica in questo contenuta e a verificare la sussistenza dei presupposti per superare il difetto di istruttoria dedotto dal TAR Veneto con la sentenza n. 14/2025.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 240386 del 14.05.2025, la Scrivente ha invitato la ditta a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eseguite, ed in particolare:

- i risultati delle indagini geognostiche condotte per verificare la conformità ai requisiti della barriera geologica, comprensivi del numero e posizionamento dei nuovi piezometri e delle prove per determinare la permeabilità e la continuità del litotipo 1, a dimostrazione della continuità o meno tra le acque nel litotipo 1 e nel litotipo 2;
- per i piezometri installati a febbraio 2025, al fine di consentire il superamento di ogni incertezza residua e approfondire le conoscenze sul quadro idrogeologico e piezometrico, un piano di monitoraggio di almeno sei mesi, assicurandosi che comprenda l'intero periodo primaverile, e cadenza settimanale, come consigliato dal Verificatore;
- una relazione tecnica che, sulla base degli esiti delle indagini eseguite, riporti le caratteristiche dell'eventuale falda idrica nel livello litologico 1 e la conseguente verifica dei seguenti dati di progetto:
  - distanza della barriera impermeabile dalla zona satura del livello 1
  - calcoli dei cedimenti
  - calcoli relativi ai tempi di arrivo in falda acquifera
  - analisi di rischio;
- ipotesi dei possibili percorsi di un inquinante, caratteristiche e posizionamento dei pozzi di monitoraggio e barrieramento idraulico;
- ogni ulteriore elemento utile per lo svolgimento della valutazione nel contesto di quanto indicato nella sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

VISTO che, con note acquisite ai prott. nn. 343442, 343444 e 343445 del 11.07.2025, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- i risultati delle indagini geognostiche eseguite (Schede tecniche dei piezometri Casagrande, Schede tecniche Cptu, Rapporto Slug test, Planimetria con ubicazione nuove indagini);
- i dati di monitoraggio dei piezometri;
- la Relazione tecnica, l'Analisi di Rischio, l'elaborato dal titolo Ipotesi percorso inquinanti e dimensionamento barriera idraulica.
- l'elaborato dal titolo "Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR) - Valutazioni sulla fattibilità idrogeologica" del Luglio 2025 – a firma del Prof. Ing. Giuseppe Sappa dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 455571 del 15.09.2025, il proponente, informando in merito alla collaborazione avviata con il Comune di Sorgà, ha comunicato:

- di aver ricevuto dal Comune in data 11.09.2025 il Rapporto di valutazione indagine integrativa redatto dal consulente tecnico Dott. Geol Cristiano Tosi, nel quale, al fine di confermare e validare la caratterizzazione idrogeologica dedotta dalle indagini sui Cluster Casagrande da parte di RMI, propone la realizzazione di ulteriori 5 piezometri a tubo aperto e 2 mesi di monitoraggio sincrono con i Cluster Casagrande;
- la propria adesione alla proposta formulata dal Comune di realizzare ulteriori piezometri e di effettuare delle campagne di monitoraggio in contraddittorio con decorrenza dal 12.09.2025.

PRESO ATTO che, con nota assunta ai prott. nn. 636797, 636855 e 636858 del 24.11.2025, il Proponente ha comunicato la conclusione delle suddette indagini ed ha trasmesso, in aggiornamento della relazione tecnica trasmessa il 11.07.2025, la relazione dal titolo "Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 D.lgs 36/2003) Aggiornamento novembre 2025 - indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà".

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 653841 del 02.12.2025, il proponente ha trasmesso il "Rapporto di Valutazione dell'Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 Dlgs. 36/2003). Aggiornamento novembre 2025 – indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà".

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 44848 del 27.01.2026, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale, al fine di calendarizzare la discussione dell'eventuale rinnovazione del provvedimento di PAUR, nel rispetto della sentenza n. 14/2025 TAR del Veneto, e la successiva convocazione della CdS, ha chiesto al Comune di Sorgà di confermare che indagini geognostiche erano state programmate di concerto con la ditta.

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 53528 del 02.02.2026, il Comune di Sorgà, riallegando i già citati rapporti, ha confermato che "*le indagini geognostiche integrative condotte da RMI sono da ritenersi definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti con decorrenza 12.09.2025, data di installazione di piezometri integrativi richiesti dal dott. geol. Cristiano Tosi incaricato quale consulente dal Comune di Sorgà*".

DATO ATTO che, con nota prot. n. 139225 del 27.02.2026, è stata convocata per il giorno 11.03.2026 la CdS di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 smi e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

DATO ATTO che, con note acquisite ai prott. nn. 152718 del 06.03.2026 e 157861 del 10.03.2026, la Provincia di Verona e quella di Mantova hanno trasmesso il proprio parere in relazione alla documentazione prodotta nell'ambito della rinnovazione, i cui contenuti e controdeduzioni, sono illustrati e argomentati nel provvedimento di VIA n. 17568 del 21.08.2026.

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 157089 del 10.03.2026, la Scrivente ha comunicato il rinvio della discussione del Comitato CTR VIA e della CdS.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 006370 del 10.03.2026, acquisita al prot. n. n. 158003 del 10.03.2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ha confermato il parere prot n. 0016296 del 23.08.2022 ribadendo che eventuali varianti al progetto proposto dovranno essere fatte pervenire al Comando.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 7959 – P del 12.03.2026, acquisita al prot. n. 161196/2026, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha confermato il precedente parere comunicato con nota prot. 14641 del 25.05.2022 ed ha chiesto "*la predisposizione di un piano di sondaggi preventivi, che dovrà essere approvato dalla Scrivente, a cura di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, allo scopo sia di accertare la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere sia di*

evitare l'elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti possibili rallentamenti nella loro realizzazione".

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 171082 del 18.03.2026, il proponente ha manifestato la disponibilità ad aderire alle proposte della Provincia di Verona, esposte nella nota acquisita al prot. n. 152718 del 06.03.2026, in merito alle attività di monitoraggio e controllo.

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 187897 del 26.03.2026, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha confermato il nulla osta idraulico prot. n. 526 del 12.01.2022 già acquisito al prot.n. 15563 del 14.01.2022.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 261804 del 08.05.2026, Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha convocato per il giorno 20.05.2026 la CdS di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 smi e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 420445 del 15.07.2026, Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha disposto il rinvio della CdS del 20.05.2026 al 23.07.2026;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 23.07.2026, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 459018 del 07.08.2026, la quale si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel rispetto delle prescrizioni descritte nell'ambito della seduta e riportate nel verbale stesso;

VISTO il decreto n. 17568 del 21.08.2026, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*, presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235);

TENUTO CONTO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGRV 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, va compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal proponente ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l.;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 23/07/2026;
- di rilasciare, in sostituzione dell'AIA n. 360/2023, alla ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl, con CF/P.IVA 03714080235 e sede legale in via Galileo Galilei 19 in comune di Castelnuovo del Garda- Vr) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente all'istanza denominata "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe", nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;

PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ pertanto, con il presente provvedimento: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

VISTE	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTI	il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;
VISTE	la DGRV n. 242/2010 e la DGRV n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo;
VISTA	la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTO	la DGRV n. 568/2018 e il Regolamento Regionale n. 2 del 09.01.2025 recante la disciplina attuativa in materia di VIA;
VISTO	il Regolamento Regionale n. 1 del 09.01.2025 recante la disciplina attuativa in materia di AIA;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990 espresse nella seduta conclusiva del 23.07.2026;
3. di rilasciare alla ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l. (con CF/P.IVA 03714080235 e sede legale in via Galileo Galilei 19 in comune di Castelnuovo del Garda- Vr) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** allegato al presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 smi, dovrà essere ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale adottato dal Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 360 del 15.12.2026;
6. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla notifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
7. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro;
8. di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
10. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti nell'ambito del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
11. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

MATTEO LIZIER
09-09-2026 08:49:55 CEST

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A **al Decreto n.** 18220 **del** 09/09/2026

Autorizzazione Integrata Ambientale

della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località De Morta in Comune di Sorgà (VR)

A. Termini dell'autorizzazione

1. La Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 smi
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità dodici (12) anni dalla data di notifica del PAUR in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001;
   - 2.1. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
   - 2.2. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto – Direzione acque, rifiuti e bonifiche, alla Provincia di Verona, ad ARPAV e al Comune di Sorgà, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
   - 2.3. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta dell'interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
   - 2.4. Entro 30 giorni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto, la ditta deve trasmettere ogni documento volto ad attestare l'aggiornamento del certificato UNI EN-ISO 14001 con il sito e l'attività di discarica di cui trattasi. Dovrà inoltre, entro 10 giorni dal suo ottenimento, trasmettere copia del certificato aggiornato.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   - 3.1. Approvazione del progetto di discarica in conto proprio secondo gli elaborati progettuali presentati con l'istanza acquisita al protocollo con n. 487003 in data 16.11.2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti con prot. n. 495548 del 26.11.2020, con prot. n. 529850 del 14.12.2020 e con prot. n. 543539 del 22.12.2020, come integrati e/o modificati con la documentazione assunta ai prot. nn. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19.02.2021 e n. 79869 del 22.02.2021, al prot. n. 191784 del 27.04.2021, ai prot. nn. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988 del 02.12.2021, al prot. n. 52438 del 04.02.2022 e n. 157270 del 06.04.2022, nonché secondo la documentazione trasmessa dalla Ditta in ottemperanza alle CA n. 3 lett. b) e n. 5 del Parere del Comitato regionale VIA n. 183 del 01.06.2022 (rispettivamente l'elaborato grafico tavola B.10 – Rev. 02 Giugno 2022 e il Piano finanziario – Rev. 02 Giugno 2022), acquisita al prot. n. 277480 del 21.06.2022; e con l'istanza di rinnovazione acquisita al prot. n. 240386 del 14.05.2026 come perfezionata con le note acquisite ai prot. nn. 343442 - 343444 - 343445 del 10.07.2025, prot. n. 455571 del 15.09.2025, prot. nn. 636797 - 636855 - 636858 del 24.11.2025;
   - 3.2. Autorizzazione della sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile con i criteri di ammissibilità in discarica riportati alla successiva parte C del presente provvedimento;
   - 3.3. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
   - 3.4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti (D15/R13) conferiti, prima del loro definitivo deposito in discarica, in appositi box individuati nella planimetria B22 della modulistica AIA (allegato B22.1) per complessivi 2.500 m^3 di rifiuti; sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box dedicati ai rifiuti destinati ad R13 da quelli destinati a D15;
   - 3.5. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15) del percolato prodotto dal corpo discarica, delle acque meteoriche di percolazione dell'area di stoccaggio e campionamento dei rifiuti in ingresso, delle acque di lavaggio ruote e delle acque di condensa dall'impianto di combustione del biogas, in apposite cisterne individuate nella planimetria B22 della

modulistica AIA per complessivi 400 m^3, fino all'attivazione dell'impianto di trattamento del percolato. Successivamente è autorizzato lo stoccaggio D15 per i rifiuti prodotti nelle fasi di trattamento del percolato;

3.6. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5), per una volumetria complessiva non superiore a 86.880 m^3**,** di rifiuti in conto terzi per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e di rifiuti in conto proprio per la copertura giornaliera;

3.7. Autorizzazione allo scarico:

3.7.1. in corpo idrico superficiale (recapito nel collettore Acque Alte Mantovane) delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato (scarico SF6) - **Allegato A1** al presente decreto di cui costituisce parte integrante, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisito al prot. reg. n. 15563 del 14.01.2022 e confermato con nota acquisita al prot. n. 187987 del 26.03.2026;

3.7.2. sul suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, previo trattamento in vasca Imhoff seguita da vassoio assorbente (scarico SF7);

3.7.3. in corpo idrico superficiale (recapito nella scolina che costeggia la strada vicinale via Scalette) delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato in asfalto destinato alla movimentazione degli autoveicoli (area servizi A), previo trattamento (scarico SF8);

3.7.4. in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili - **Allegato A2** al presente decreto di cui costituisce parte integrante**,** rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023 ed acquisita al prot. n. 135399 del 25.02.2026;

3.8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente:

3.8.1. alle emissioni derivanti dalla torcia per la combustione del biogas tramite il camino CAM1 o, in funzione della produzione e composizione del biogas, alle emissioni di biogas in uscita dal bio-ossidatore centralizzato (BOC), secondo quanto indicato nella successiva sezione E;

3.8.2. alle emissioni in uscita dall'unità di trattamento delle emissioni gassose a servizio della fase di solidificazione/stabilizzazione dei fanghi originati dall'unità di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato, tramite il camino CAM2.

4. E' ammesso in discarica lo smaltimento in D1 ed il recupero in R5 delle tipologie di rifiuti richiamate nella successiva sezione C, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nella stessa sezione e fino al completamento della volumetria utile che risulta pari a 950.000 m^3.

5. Il Piano finanziario Economico - Rev. 03 (PEF), acquisito al prot. n. 82462 del 13.02.2023, è approvato.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento del PAUR il gestore deve trasmettere, a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia di Verona e Comune di Sorgà un aggiornamento al PEF, comprensivo di un nuovo computo metrico, che tenga conto delle modifiche derivanti dalle prescrizioni concernenti il nuovo assetto autorizzato.

B. Lavori di costruzione e di sistemazione finale

7. Entro 60 giorni dal ricevimento del PAUR, e comunque prima dell'avvio dei lavori di allestimento della discarica, il Gestore dovrà trasmettere, alla Provincia di Verona, all'ARPAV e alla direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche della Regione del Veneto, apposito Piano relativo alla fase realizzativa dell'opera comprensivo del monitoraggio idrogeologico continuativo e di verifiche puntuali delle condizioni litostratigrafiche e piezometriche del sito, al fine di confermare nel tempo la validità del modello idrogeologico adottato e di garantire il massimo livello di tutela delle matrici ambientali. In particolare:

- nella fase di realizzazione delle opere di scavo e di preparazione del fondo della discarica dovrà essere mantenuta un'attenta verifica delle caratteristiche litologiche effettivamente intercettate, al fine di confermare la continuità e l'integrità dello strato naturale a bassa permeabilità che costituisce parte integrante del sistema di protezione ambientale;
- in fase realizzativa e gestionale si dovrà proseguire e consolidare il monitoraggio piezometrico, così da verificare nel tempo l'eventuale evoluzione dei livelli idrici e la risposta del sistema agli eventi pluviometrici più intensi;
- il sistema di monitoraggio dovrà consentire di verificare nel tempo l'eventuale evoluzione dei gradienti verticali, in modo da garantire il pieno controllo delle dinamiche di flusso tra i diversi orizzonti idrogeologici e limitare eventuali discrepanze tra il modello simulato e la realtà.

- particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione delle acque meteoriche durante la fase di realizzazione delle opere al fine di evitare ristagni temporanei o concentrazioni localizzate dei flussi idrici che potrebbero interferire con le condizioni idrauliche naturali del terreno;
- la direzione di flusso dell'acquifero profondo dovrà essere confermata nel tempo attraverso il monitoraggio piezometrico, così da verificare eventuali variazioni legate sia alle condizioni idrologiche stagionali sia alle modifiche indotte dalle opere di progetto;

8. Il gestore, prima dell'avvio dei lavori di costruzione della discarica, deve attestare l'ottemperanza alla prescrizione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza di cui al parere prot. n. 7959 del 12.03.2026, acquisito al prot. n. 161196 del 12.03.2026.
9. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere, comprese le opere di sistemazione finale della discarica, il gestore deve attenersi al progetto di cui al precedente punto 3.1 e al rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - 9.1. lo strato di materiale argilloso compattato della barriera geologica di base deve avere conducibilità idraulica k 1*≤ 10^{-10} m/s
   - 9.2. relativamente alla copertura finale, lo strato minerale compattato deve avere conducibilità idraulica k ≤ 10^{-8} m/s;
   - 9.3. in conformità a quanto previsto dalla CA n. 11 del Parere del Comitato VIA n. 277 del 13.05.2026, la ditta dovrà trasmettere il progetto aggiornato entro 90 giorni dal rilascio del PAUR e comunque entro la ditta di avvio dei lavori; dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni:
     - 9.3.1. lo spessore dello strato di impermeabilizzazione artificiale dovrà essere potenziato mediante la posa di ulteriori 0,2 m di materiale minerale compattato per uno spessore complessivo di 1,20 m sul fondo discarica. Lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde dovrà garantire conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10^{-11} m/s ed essere integrato da un geocomposito bentonitico con k ≤ 5*10^{-11} m/s e spessore ≥ 0,6 cm;
     - 9.3.2. dovrà essere realizzato un diaframma/setto plastico impermeabile verticale avente spessore ≥ 0,5 m e k ≤ 1 x 10^{-9} m/s in corrispondenza del lato ovest del Lotto 2 dell'impianto, al fine di limitare l'azione drenante da parte del canale Acque Alte Mantovane sulle acque contenute nei livelli permeabili e semipermeabili della zona nell'intorno dell'impianto, e del lato meridionale, a protezione del corso d'acqua denominato "Fossa de Morta". Tale ulteriore presidio dovrà garantire la tenuta lungo il lato nord-ovest e sud-ovest e dovrà isolare il nuovo impianto in progetto, immorsandosi nello strato impermeabile del Litotipo 1 fino alla quota rilevata di fondo canale per annullare l'effetto drenante del Canale Acque Alte Mantovane e della Fossa de Morta;
     - 9.3.3. la realizzazione e coltivazione del lotto 2 dovrà avvenire partendo dal settore nord-ovest. Il settore 2 pertanto dovrà essere realizzato prima del settore 1.
10. Prima dell'avvio dell'esercizio di ogni singolo lotto in conformità all'art. 25 commi 3 e 4 della LR 3/2000 e all'art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 09.01.2025 il gestore dovrà trasmettere alla Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Verona, all'ARPAV e al Comune di Sorgà la seguente documentazione:
    - 10.1. Dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
    - 10.2. Certificato di collaudo delle opere;
    - 10.3. Relazione descrittiva degli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare il trascinamento del rifiuto dai settori in coltivazione a quelli contigui non ancora allestiti, nonché delle modalità di gestione delle acque meteoriche nei settori non ancora allestiti;
    - 10.4. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
    - 10.5. Documentazione attestante la prestazione – relativamente anche ai singoli lotti/settori oggetto di collaudo - delle garanzie finanziarie previste dall'art 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n.152/2006 smi

    Ai sensi dell'art 7 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2025 l'avvio dei conferimenti dei rifiuti, anche per singoli lotti/settori, può avvenire unicamente a seguito della comunicazione degli esiti favorevoli dell'attività di controllo preventivo ad opera della Provincia di Verona svolta con l'avvalimento di ARPAV e dall'accettazione da parte dell'Ente garantito delle garanzie finanziarie.
11. Relativamente all'avvio dei conferimenti di rifiuti nel primo lotto/settore della discarica il gestore dovrà trasmettere congiuntamente alla documentazione di cui al punto precedente anche:

11.1 collaudo delle opere relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (area campionamento rifiuti e box stoccaggio presso Area servizio A) e prodotti (area deposito percolato presso Area servizio B);

11.2 aggiornamento della Scheda B13 della modulistica AIA con l'indicazione delle aree di stoccaggio delle materie prime (non rifiuti) da utilizzare nella realizzazione e gestione della discarica (ad. es.: materiale EoW per le ricoperture giornaliere, materiale di risulta dell'attività di cava per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas, ecc…);

11.3 nominativi del responsabile tecnico e del responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) completi di CV e documentazione attestante l'accettazione dell'incarico.

12. L'impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica di cui al progetto in parola deve essere realizzato ed avviato entro 2 anni dall'avvio dei conferimenti, salvo eventuale proroga concessa su motivata istanza del gestore.

13. Prima dell'avvio dell'impianto il Gestore deve trasmettere a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Verona, ad ARPAV e al Comune di Sorgà la comunicazione di fine lavori completa della data di avvio dell'impianto.

    Unitamente alla suddetta comunicazione dovrà essere trasmesso, ove non già avvenuto, il certificato di collaudo delle aree di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento del percolato (oli e fanghi inertizzati derivanti dal trattamento chimico-fisico, fanghi derivanti dal trattamento biologico MBEOX, concentrato da osmosi inversa/evapo-concentrazione, slurry derivante dall'unità di trattamento delle emissioni gassose, ecc…) come previsto dall'art. 25, comma 6 della L.R. n. 3/2000; tale documentazione dovrà comprendere anche l'aggiornamento delle Schede B.11.4, B.12, B.12.1, B.13 e B.13.1 e dell'Allegato B.22 della modulistica AIA.

14. Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta deve trasmettere il certificato di collaudo funzionale previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000.

    Questa Amministrazione si riserva di rivedere i termini dell'Autorizzazione sulla base delle risultanze del collaudo funzionale.

15. Per la realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di copertura superficiale finale della discarica deve essere utilizzato materiale di risulta dell'attività di cava non avente la qualifica di rifiuto o materiale End of Waste (EoW) prodotto nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 smi per l'utilizzo specifico; tali materiali devono avere i requisiti specificati dalla ditta nel documento "Risposta alle osservazioni pervenute Gennaio 2022 – Approfondimenti e chiarimenti richiesti in sede di inchiesta pubblica ed incontro tecnico" datato 5 Aprile 2022.

16. Il gestore è tenuto a comunicare a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia di Verona, ARPAV e Comune di Sorgà, per ogni singolo lotto/settore il raggiungimento della massima quota di baulatura dei rifiuti prevista dal progetto approvato.

17. Il gestore è tenuto a concludere i conferimenti di rifiuti entro il 31.12.2034 e iniziare entro il 31.12.2036 i lavori di sistemazione finale della discarica, anche per singoli lotti/settori, dando comunicazione agli Enti interessati dell'avvenuto avvio dei medesimi; detti lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2039. I termini di cui sopra possono essere prorogati su motivata istanza del gestore.

18. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del *capping,* anche per singolo lotto, il gestore dovrà allegare:

    18.1. una dichiarazione del D.L. attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;

    18.2. una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;

    18.3. un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del *capping* con le quote di progetto;

    18.4. la lettera di incarico, debitamente firmata per accettazione, al collaudatore dei lavori di ricomposizione;

    18.5. un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il gestore è comunque tenuto a comunicare ad ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).

19. Durante la gestione operativa dell'impianto sono ammessi superamenti delle quote sommitali previste dal progetto, fino a +10%. Qualora, una volta ultimati i fenomeni di assestamento, sia ravvisata una difformità rispetto alle geometrie di progetto approvate

(quota massima sommitale, comprensiva degli strati di copertura finale e al netto degli assestamenti previsti, pari a 37 m s.l.m.) il gestore è tenuto al rispetto delle stesse mediante l'asportazione dei rifiuti in eccedenza e al conferimento degli stessi, a proprie spese, presso altri lotti/settori della discarica in coltivazione, ove presenti, ovvero presso impianti terzi autorizzati. È ritenuta applicabile una tolleranza rispetto alle quote di progetto ≤ 0,1 m. L'eventuale necessità di rimozione di rifiuti dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente, agli Enti di controllo e al Comune di Sorgà.

20. Alla comunicazione della fine dei lavori di ricomposizione finale della discarica il gestore dovrà allegare:

    20.1. la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;

    20.2. il certificato di collaudo funzionale (in corso d'opera) delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli lotti/settori), comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredato dalla relativa documentazione;

    20.3. una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta del percolato, captazione e trattamento del biogas, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc..);

    20.4. una relazione in merito agli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica;

    20.5. una specifica dichiarazione del legale rappresentante, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la disponibilità finanziaria delle risorse economiche necessarie per coprire tutti i costi della gestione post-operativa della discarica come individuati nel Piano finanziario approvato.

    20.6. in ottemperanza alla CA n. 3 del parere del Comitato di VIA n. 277 del 13.05.2026, che ripercorre CA n. 3 del precedente parere del Comitato di VIA n. 183 del 01.06.2022, il gestore dovrà posizionare il rivestimento impermeabile in HDPE al di sopra dello strato minerale compattato, prevedendo una soluzione impiantistica che eviti possibili infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza della superficie di contatto tra lo strato di argilla del capping e l'argilla degli argini perimetrali delle sponde dell'invaso e che garantisca la stabilità della scarpata. In tal senso si approva l'elaborato B10 – strato di progetto: sezioni e particolari costruttivi copertura finale in adeguamento alla CA n. 3 del Comitato tecnico Regionale VIA del 01.06.2022

21. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 smi. potrà essere attivata, anche separatamente per i due lotti della discarica, a seguito del completamento della copertura della discarica nella configurazione approvata.

22. Lo stoccaggio temporaneo delle terre derivanti dalle operazioni di scavo potrà avvenire solo nelle aree esterne alla fascia soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 142/2004, nelle aree già individuate nel progetto, e senza superare i quantitativi massimi indicati dal gestore, come di seguito riportato:

    22.1. volume massimo pari a 29.000 m^3, per un'altezza massima di 4 metri, per quanto concerne l'area di stoccaggio dell'argilla;

    22.2. volume massimo pari a 14.300 m^3, per un'altezza massima di 6 metri, per quanto concerne l'area in cui è previsto il deposito del terreno vegetale.

23. Relativamente all'impianto di illuminazione esterna, prima della sua realizzazione il gestore deve fornire al Comune di Sorgà e ad ARPAV i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale n. 17/2009 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, indicazioni di posa, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida ARPAV reperibili sul sito dell'Agenzia.

C. Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità

24. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli di seguito identificati, mediante codifica EER con relativa descrizione:

    24.1. Rifiuti non pericolosi in conto proprio (operazione di smaltimento D1):
    - 19 10 04 – fluff, frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
    - 19 10 06 – altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

- 19 12 04 – plastica e gomma
- 19 12 12 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

24.2. Rifiuti non pericolosi in conto terzi da utilizzare esclusivamente per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio (operazione di recupero R5):
- 01 04 08 – scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 09 – scarti di sabbia e argilla
- 10 06 01 – scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 09 03 – scorie di fusione
- 10 10 03 – scorie di fusione
- 17 01 07 – miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 08 – pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 09 04 – rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 12 09 – minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 13 02 – rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01;

24.3. Rifiuti non pericolosi in conto proprio (operazione di smaltimento D1):
- 19 03 05 – rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04.

25. I rifiuti di cui al precedente punto devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni/indicazioni:

25.1. I rifiuti in conto proprio di cui al precedente punto 23.1 sono solamente quelli provenienti dagli impianti di trattamento di Castelnuovo del Garda (VR) e di Lainate (MI), ambedue di titolarità della ditta R.M.I. Srl.; in base alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 45/2019, i rifiuti destinati ad essere smaltiti nella discarica devono essere prioritariamente prodotti in Veneto e pertanto, nel caso specifico, nello stabilimento di Castelnuovo del Garda;

25.2. I suddetti devono rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi, ad eccezione dei seguenti parametri per i quali vengono fissati i seguenti limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica in forza della riclassificazione in sottocategoria di discarica:

- Mercurio: 0,06 mg/l
- Antimonio: 0,21 mg/l
- Zinco:15 mg/l
- DOC: 725 mg/l

Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico individuati dal codice 191212 come previsto dalla nota (*) alla tabella 5, allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi;

25.3. I rifiuti di cui al precedente punto 23.2 impiegati in operazioni R5 per la copertura giornaliera e per lo strato di regolarizzazione del capping dovranno rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi, nonché i seguenti requisiti tecnici:

- Peso di volume (γ): 1.400 kg/m3 < γ < 1.800 kg/m3
- Angolo di riposo: ≥ 30°
- Coefficiente di permeabilità: k ≥ 1 x 10-4 m/s
- Granulometria: 0,075 mm < Φ < 4 mm < 40 %
  Φ < 0,075 mm ≤ 5 %

25.4. I rifiuti in conto proprio di cui al punto 23.3 sono solamente quelli provenienti dal trattamento di solidificazione/stabilizzazione dei fanghi provenienti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato di discarica di cui alla successiva sezione **F** e devono rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi;

25.5. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.

26. Il gestore deve effettuare sui rifiuti in ingresso le verifiche analitiche di conformità ai criteri di ammissibilità in discarica di cui ai punti precedenti. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche,

le verifiche analitiche di conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma devono essere effettuate ogni 1.000 m^3 conferiti, e con frequenza non superiore a 1 anno. Relativamente ai rifiuti in conto proprio, tali verifiche potranno essere effettuate su campioni prelevati direttamente presso gli impianti di produzione.

D. Gestione della discarica

27. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa (PGO) e post operativa (PGPO), Revisione 1 del febbraio 2021 approvati con il presente provvedimento; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni – ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 smi – a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo.

28. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 smi., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

    28.1. le fasi di riempimento devono procedere per celle di ampiezza tale che, nel caso di conferimento di rifiuti non conformi, gli stessi siano tecnicamente ed economicamente asportabili;

    28.2. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;

    28.3. si deve procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;

    28.4. deve essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;

    28.5. relativamente alle porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva, nonché in caso di interruzione prolungata dei conferimenti, deve essere prevista la posa di idonea copertura provvisoria tramite teli o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;

    28.6. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30 gradi;

    28.7. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti deve essere effettuato con criteri di elevata compattazione. In particolare il rifiuto di cui al precedente punto 27.1 deve essere steso in strati di 2,25 m ed ogni strato deve essere ricoperto da uno strato di 15 cm di copertura giornaliera. La copertura giornaliera deve essere comunque effettuata anche in caso di non raggiungimento dello spessore di 2,25 m;

    28.8. per le ricoperture giornaliere possono essere utilizzati anche EoW provenienti da ditte terze e prodotte nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 smi per l'utilizzo specifico;

    28.9. la viabilità interna deve essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;

    28.10. devono essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;

    28.11. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase della gestione;

    28.12. deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;

    28.13. l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;

    28.14. le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;

    28.15. l'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente deve essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe installate, e comunque non deve superare 1,0 m dal fondo della discarica;

    28.16. deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori dei settori in coltivazione;

28.17. deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo all'interno della discarica; nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio devono essere smaltite presso idoneo impianto di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;

28.18. come previsto dal progetto, le acque di lavaggio delle ruote degli automezzi, le acque meteoriche di dilavamento dell'area destinata alle operazioni di campionamento dei rifiuti e le acque di condensa dall'impianto di combustione del biogas devono essere gestite insieme al percolato.

E. Emissioni in atmosfera

29. Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera, come individuati nella pertinente tavola dell'allegato B20 alla scheda B della modulistica AIA e come di seguito specificato:

Sigla punto di emissione	Altezza dal suolo (m)	Portata (Nm^3/h)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
CAM 1	6,4	250	Aspirazione biogas	Combustione biogas mediante torcia	SI (CH_4, O_2) (*)
CAM 2	10	1.000	Inertizzazione dei fanghi originati dall'unità di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato	Assorbimento doppio stadio acido e basico mediante colonna a riempimento in controcorrente	NO
BOC	/	max 1.600 (**)	Aspirazione biogas	Ossidazione biologica	NO

(*) Conformemente a quanto riportato nella scheda AIA B.6. il monitoraggio si riferisce al biogas in ingresso alla torcia.
(**) Valore ottenuto dai dati di progetto dichiarati dalla Ditta, relativi alla capacità di trattamento per metro cubo di materiale filtrante (pari a 80 Nm^3/h) e alla capacità del biofiltro in cassone (pari a 20 m^3).

30. Con riferimento al punto di emissione in atmosfera CAM 1, i valori limite di emissione sono sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, al fine di verificare che l'esercizio della torcia avvenga conformemente ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 smi, di seguito riportati:

30.1. Temperatura in camera di combustione > 850°C
30.2. Concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume
30.3. Tempo di ritenzione ≥ 0,3 s

31. Con riferimento al punto di emissione in atmosfera CAM 2, devono essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:

31.1. Polveri: 10 mg/Nm^3
31.2. TVOC (Carbonio organico volatile totale, espresso come C): 20 mg/Nm^3
31.3. Ammoniaca: 5 mg/Nm^3
31.4. Acido solfidrico: 5 mg/Nm^3

32. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui sopra sono quelli fissati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 smi.

33. Sulla base di quanto previsto dalla CA n. 4 del parere del Comitato regionale VIA n. 183 del 01.06.2022, totalmente ripresa nel parere 277 del 13.05.2026, è autorizzata la realizzazione del sistema di trattamento del biogas prodotto dalla discarica basato sulla tecnica dell'ossidazione biologica in sito e conseguito mediante l'utilizzo di un bio-ossidatore centralizzato (BOC), il quale deve essere attivato qualora il flusso e la composizione del biogas non siano in grado di sostenere la combustione in torcia.

34. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà l'eventuale attivazione del BOC. Analogamente, deve essere comunicata l'eventuale riattivazione della torcia, ove la composizione del biogas torni a condizioni in grado di sostenere la combustione.

35. Il gestore deve procedere alla realizzazione dell'impianto di captazione e trattamento del biogas (torcia e BOC) prima o contestualmente alla realizzazione dei pozzi del biogas.

36. Prima dell'avvio dell'impianto di captazione e combustione del biogas, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati una dichiarazione del DL attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi.
37. Entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto di captazione e combustione del biogas, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati il collaudo funzionale dello stesso ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi, che deve comprendere anche la documentazione tecnica relativa all'installazione e alle condizioni di esercizio del BOC.

F. Emissioni in acqua

38. Sono autorizzati i seguenti punti di emissione degli scarichi idrici, come individuati nella pertinente tavola dell'allegato B21 alla scheda B della modulistica AIA:

Sigla Scarico	Tipo di acque convogliate	Sistema di trattamento	Per acque meteoriche Superficie relativa (m^2)	Corpo recettore	Monitoraggio in continuo
SF6	Acque reflue industriali	Chimico-fisico, biologico, osmosi inversa, degassaggio, adsorbimento su carbone attivo e trattamento mediante resine a scambio ionico		Collettore Acque Alte Mantovane	NO
SF7	Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche	Vasca IMHOFF		Vassoio assorbente	NO
SF8	Acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato	Sedimentazione e disoleazione	4.430	Scolina che costeggia la strada vicinale via Scalette	NO

39. Sono altresì autorizzati i punti di recapito in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili secondo le prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023, acquisita al prot. n. 135399 del 25.02.2026, **Allegato A2** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
40. Le acque meteoriche di dilavamento trattate, scaricate nel punto di emissione SF8, devono rispettare i limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Colonna "*Scarico in acque superficiali*", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 smi
41. Le acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato, scaricate nel punto di emissione SF6, devono rispettare i limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Colonna "*Scarico in acque superficiali*", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 smi e i limiti di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametro	U.M.	Valori limite
PFBA	ng/l	500
PFOA	ng/l	500
PFBS	ng/l	500
PFOS	ng/l	30
Altri PFAS (*)	ng/l	500

(*) Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA

42. È vietato il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 smi
43. Le analisi di verifica e di autocontrollo sullo scarico devono essere effettuate e trasmesse secondo le modalità e le frequenze previste dal PMC approvato.
44. I pozzetti di campionamento delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato e dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale destinato alla movimentazione degli autoveicoli devono avere dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di almeno cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
45. Gli impianti di trattamento di cui alla presente sezione devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    45.1. deve essere redatto un piano di pulizia periodica dei manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice dell'impianto in modo da garantirne il migliore funzionamento possibile;

45.2. deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione non manomissibile e avente pagine numerate, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di trattamento;

45.3. le registrazioni delle manutenzioni devono essere riportate sul registro di cui sopra, da tenere a disposizione degli organi di controllo, e devono riportare le seguenti informazioni minime:
- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;

45.4. fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato e altri materiali prodotti nell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere gestiti secondo la normativa rifiuti.

46. Relativamente allo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato, il gestore è tenuto inoltre a rispettare le prescrizioni e condizioni di cui al nulla osta idraulico, **Allegato A1** al presente decreto di cui costituisce parte integrante, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisito al prot. reg. n. 15563 del 14.01.2022 e confermato con nota acquisita al prot. n. 187987 del 26.03.2026.

47. È consentito l'utilizzo delle acque trattate e non scaricate esclusivamente all'interno dell'installazione e per gli usi descritti nella documentazione di progetto, nel rispetto dei medesimi limiti di cui sopra.

48. Prima dell'avvio dei singoli impianti di trattamento di cui alla presente sezione, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi.

49. Entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto di trattamento di cui al punto di scarico SF8 il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati il collaudo funzionale degli stessi ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi.

50. I valori limite allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale sono applicati in condizioni di esercizio ordinario e, pertanto, prima del collaudo funzionale dell'impianto, in fase di esercizio provvisorio, sono da considerarsi valori obiettivo.

51. L'impianto di trattamento del percolato deve essere gestito secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

51.1. i residui derivanti dalle varie fasi di trattamento del percolato – ad esclusione dei fanghi derivanti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico che, sottoposti a solidificazione/stabilizzazione, rispettino i criteri di ammissibilità in discarica di cui al precedente punto 24.2 – devono essere gestiti come rifiuti prodotti dal gestore e inviati ad impianti terzi per lo smaltimento finale;

51.2. relativamente ai fanghi provenienti dalla fase di trattamento biologico con sistema MBEOX, la prescrizione di cui al punto precedente si applica fino all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione relativo a tali fanghi, che potrà essere eventualmente verificata solo tramite l'esecuzione di apposita sperimentazione da effettuarsi secondo le modalità che il gestore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale Acque, rifiuti e Bonifiche (che potrà avvalersi di ARPAV per tale valutazione); fino a tale accertamento, inoltre, è vietata la commistione di tali fanghi con i fanghi prodotti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico.

G. Controlli e monitoraggi ambientali

52. Il gestore è tenuto a trasmettere, entro **60 giorni** dalla notifica del PAUR, una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato al presente provvedimento, nonché alle richieste di integrazioni espresse da ARPAV e riportate nel parere prot.n. 33036 del 11.04.2023, acquisito al prot. n. 195694 del 11.04.2023. Nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato, risulta vigente il PMC Rev. 03 del 12.03.2023, trasmesso con nota recepita al prot. n. 140541 del 14.03.2023.

53. La revisione del PMC di cui sopra dovrà altresì prevedere il monitoraggio dei composti PFAS anche nei flussi di residui derivanti dal trattamento (in particolare fanghi e materiali filtranti esausti).

54. Il panel analitico previsto dal monitoraggio monte/valle del corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di trattamento del percolato di discarica di cui alla Condizione Ambientale n. 6 del Parere del Comitato VIA n. 277 del 13.05.2026, dovrà essere integrato con riferimento ai parametri di monitoraggio della qualità delle acque per uso irriguo/umano. Si evidenzia al Gestore che la Condizione Ambientale n. 6 potrà essere ottemperata anche mediante recepimento del monitoraggio richiesto all'interno dell'aggiornamento del PMC richiesta nell'Allegato A all'AIA, nei termini ivi previsti.

55. Nell'ambito delle verifiche di conformità dei rifiuti in conto proprio conferiti in discarica identificati dai codici EER 191004, 191212 e 191006, il gestore è tenuto ad eseguire:

55.1. le verifiche analitiche per la determinazione dei parametri Alluminio metallico e Zinco metallico con le seguenti frequenze di campionamento:
- EER 191004 e 191212: almeno 3 campioni ogni 15.000 t di rifiuto conferito e comunque almeno un campione ogni tre mesi;
- EER 191006: 1 campione ogni 5 carichi in ingresso fino ad un massimo di un campione al giorno.

Il limite da rispettare, in termini ponderali, è del 1% sia per il parametro Alluminio metallico sia per il parametro Zinco metallico;

55.2. le verifiche analitiche per la determinazione dei parametri Idrocarburi totali e Idrocarburi C10-C40, con la frequenza di 1 campione ogni 5 carichi in ingresso, fino ad un massimo di 1 campione al giorno; qualora il parametro Idrocarburi dovesse superare il valore di 1000 mg/kg, dovranno essere ricercati i marker di pericolosità;

55.3. il test di ecotossicità relativo alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico", con una frequenza di esecuzione del test in questione pari ad una volta ogni 3 mesi, da applicarsi ad ogni diversa tipologia dei rifiuti in conto proprio conferita di ogni diversa provenienza (per il CER 191212 sono da valutare distintamente la frazione fine e grossolana, conferite separatamente).

Trascorsi 12 mesi dall'inizio dei conferimenti in discarica del rifiuto di cui al codice EER 191006, la frequenza di campionamento potrà essere ridotta, su istanza del gestore e previo assenso degli Enti di controllo sulla base degli esiti delle verifiche già effettuate, fino alla frequenza di campionamento relativa ai codici EER 191004 e 191212.

56. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sorgà (VR).

57. Il gestore è tenuto a predisporre un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti acustici, da concordare con ARPAV e da riportare nel PMC della discarica.
La valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326.

58. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11 bis, del D. Lgs. n. 152/2006 smi, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

59. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003 smi. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

60. Il gestore deve inoltre presentare alla Provincia di Verona e ad ARPAV, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull'ecotassa).

61. Il gestore deve comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Verona e ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compresa la revisione di cui al punto 52, deve essere assentita da parte di questa Amministrazione, acquisiti i pareri di Provincia ed ARPAV.

H. Garanzie finanziarie

62. Prima dell'avvio dell'attività di conferimento dei rifiuti nei lotti allestiti e collaudati, il gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Verona idonee garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 smi, in conformità al PEF approvato.

63. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze.

64. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie l'importo delle stesse potrà essere ricalcolato, nei limiti di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014, su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché queste ultime siano complessivamente congruenti, relativamente al periodo considerato, con quelle previste dal Piano finanziario approvato con il presente provvedimento e fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

65. L'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post-operativa della discarica dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del PEF.

I. Disposizioni finali

66. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
67. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
68. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
69. La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003 smi. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A1 **al Decreto n.** 18220 **del** 09/09/2026

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett.le Regione del Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Pec:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E,p.c.
Spett.le Rottami Metalli Italia – RMI s.p.a.
PEC:rmi@cert.rmispa.com

Mantova,

Prot. n.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 1111/2020A/A
Allegati:

Oggetto: Polizia Idraulica – Canale Acque Alte – Comune di Sorgà (VR). Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR).
Ditta Rottami Metalli Italia – RMI spa.
Procedura di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs n.152/2006 e s.m.i., della L.R. n.4/2016 e della DGR n.568/2018.
Codice Progetto 63/2020.

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio,

VISTO

- Il Testo Unico R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche e la polizia delle Acque Pubbliche;
- le norme di attuazione del P.A.I. legge 18/05/1989 n.183;
- la rimodulazione del progetto, Compatibilità idraulica a firma del Geologo Pietro Zangheri iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 286 e gli elaborati grafici-in data 02/2021 (elaborato U ed elaborato B.19a firma del progettista Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
- che l'attività descritta nell'istanza non aumenta il livello di rischio e non comporta ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
- che l'attività proposta non modifica l'assetto idraulico e l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale;
- che la portata degli scarichi delle acque non porta turbativa al libero deflusso delle acque del canale Acque Alte;

per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici

al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR), come indicate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
Responsabile: Ing. Marcello Moretti
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it

Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 15563 data 14/01/2022, pagina 1 di 2

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 15563 data 14/01/2022, pagina 2 di 2

Il presente nulla-osta è rilasciato esclusivamente sotto il profilo idraulico e non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto (ambientale, urbanistico, ecc.), ed all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. le opere dovranno essere conformi al progetto in data febbraio/2021 (elaborato U - Tav. B.19) a firma dei progettisti Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
2. durante i lavori dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per il consolidamento della sponda d'argine ed una volta completato la posa della tubazione, la stessa dovrà essere ripristinata con una scogliera in massi intasati con calcestruzzo collocata lungo la riva pendente ed a cavallo della tubazione stessa al fine di evitare erosioni dovute alle acque scaricate ed alle piene del canale Acque Alte;
3. qualsiasi eventuale variazione sia apportata in futuro all'opera dovrà preventivamente essere autorizzata dallo Scrivente;
4. resta assolutamente vietato l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa, anche minimamente, alterare forma, altezza e dimensioni della sponda del Canale Acque Alte;
5. qualora per piene del Canale Acque Alte e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale, dovessero verificarsi danni alle opere in progetto, nel tratto corrente lungo la sponda orografica e le superfici arginali, la Società Rottami Metalli Italia spa, non potrà vantare indennizzi di sorta, restando a totale proprio carico l'onere dello spostamento e/o della riparazione;
6. ogni danno alle proprietà demaniali dovranno essere ripristinati con cura e carico del richiedente;
7. eventuali danni inerenti o conseguenti l'esercizio dello scarico e provocati al libero deflusso dell'acqua, alla sponda del canale o alla pista di servizio dovranno essere immediatamente risarciti a totale carico della Ditta richiedente;
8. la Società Rottami Metalli Italia spa, si obbliga, ai fini richiesti nell'istanza a mantenere a sue cure e spese in lodevole stato le opere ed a riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali, ed a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private e così pure a rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;
9. qualora le opere evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Società Rottami Metalli Italia spa, dovrà impegnarsi, su richiesta dello scrivente Ufficio, di operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche, ed al rispetto incondizionato del T.U. 25.07.1904 n° 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge.

È fatta, inoltre, salva ogni determinazione in materia ambientale ed antinquinamento degli organi competenti, con particolare riguardo ai D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Gaetano La Montagna)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

MM/AP/ap

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
Responsabile: Ing. Marcello Moretti
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it

Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett. le
Regione Veneto
Area Tutela e sviluppo del territorio
Direzione Ambiente, Supporto Giuridico Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli – Cannaregio,99 30121 Venezia
PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Mantova,

Prot. n.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 1111/2020A/A
Allegati:

Oggetto: ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.p. A. (con sede legale in Via Galileo Galilei,19 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR) – Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località de Morta del Comune di Sorgà in Provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe.
Comune di localizzazione: Sorgà (VR).
Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN).
Codice progetto 63/2020.
Provvedimento autorizzativo unico regionale (art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006, L.R. n.4/20216, D.G.R. n.568/2018, rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n.1 del 11/01/2023.
Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n.14/2025.

Come da accordi per le vie brevi, lo scrivente Ufficio;

VISTO

- il Testo Unico R.D. n.523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche e la polizia delle Acque Pubbliche;
- la nota prot. n. 139225 in data 27/02/2026 della Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso Unità Organizzativa Valutazioni Impatto Ambientale;

CONSIDERATO

- che allo stato attuale non risultano modifiche all'assetto idraulico ed all'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale del canale Acque Alte;

si ribadisce Il nulla osta idraulico prot. n. 526 del 12/01/2022 espresso da AIPO Ufficio di Mantova.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
I.E.Q. TECNICA: Ing. Francesco Zerbini
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it
Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

Il nulla osta sopra indicato è rilasciato esclusivamente ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali altre autorizzazioni da emettersi in conformità alle normative relative alla pubblica incolumità, circolazione stradale, ordine pubblico, sicurezza, antinfortunistica, assistenza sanitaria, igiene e sanità, ambiente.

Il parere di quest'ufficio è, infatti, da considerarsi endoprocedimentale per l'emissione delle autorizzazioni necessarie per legge per l'effettuazione delle attività richieste.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Gaetano La Montagna)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
I.E.Q. TECNICA: Ing. Francesco Zerbini
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it

Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

REGIONE DEL VENETO

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	187897	del:	26/03/2026
Oggetto:	conferma parere idraulico		
Mittente:	AIPO		
Numero allegati:	1		
Nome file allegati:	conferma parere idraulico.pdf.p7m		

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A2 **al Decreto n.** 18220 **del** 09/09/2026

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

Prot. N. 6483 Verona, 02/05/2023

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 Agenzia Entrate
00027048 000111 8 W1D5P001
00032073 09-03-2023 17:40:50
4578-00088 4F 70005E8DD523D
IDENTIFICATIVO 01210922630871
0 1 21 092263 087 1

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE - VERONA

Spett.le Società:

ROTTAMI METALLI ITALIA Spa
C/O Legale Rapp. Franco Sesso

ambiente@rmispa.com
andreatreu@ripaengineering.it

Oggetto: Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Pratica n. 43969/2022

Premesso che il Richiedente sottoelencato di seguito denominato *Concessionario,*

Ditta	C.F.	Indirizzo res.	Cap	Comune	Prov.
ROTTAMI METALLI ITALIA SPA	03714080235				

con domanda pervenuta in data 17/10/2022, prot. n. 11795, ha chiesto la seguente autorizzazione idraulica per:

Pratica n. 43969/2022 - Parere Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Totale canone annuo: € 0,00

Esaminata la documentazione presentata;
Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002 (delega amministrativa della Regione Veneto ai Consorzi di Bonifica per la gestione del Demanio Idrico);
Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2510 dell'8 agosto 2003;
Visti il R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto consorziale;
Ritenuta la richiesta di autorizzazione ammissibile;

SI AUTORIZZA

quanto richiesto, ai soli ed esclusivi fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati o Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari e subordinatamente all'accettazione ed osservanza delle condizioni di seguito riportate.

Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 Fax 0458569555 Email consorzio@bonificaveronese.it - Sito www.bonificaveronese.it

ALLEGATO A2 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Condizioni Particolari:

1) **La Ditta potrà eseguire quanto realizzato solamente a seguito di un incontro in loco con il personale del Reparto Manutenzioni Zona Sud, in cui verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per il rispetto di quanto prescritto, e per concordare la corretta quota posa del manufatto del ponte carrabile da realizzare. La richiesta di sopralluogo congiunto dovrà avvenire in sede di invio della documentazione di INIZIO LAVORI.**

Condizioni Tecniche, Costruttive e di Gestione

2) La ditta dovrà realizzare i lavori secondo le indicazioni, distanze e quote previste negli elaborati di progetto presentati, che formano parte integrante della presente autorizzazione, risultando responsabile delle condizioni statiche delle opere e di eventuali manomissioni al corso d'acqua interessato ed ai manufatti idraulici esistenti.

3) I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali. Resteranno a carico della ditta tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente autorizzazione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio.

Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dall'Ufficio Manutenzioni del Consorzio.

4) Nessuno scarico potrà essere immesso nel corso d'acqua limitrofo e nessuna ulteriore opera o piantumazione potranno essere effettuate senza la preventiva autorizzazione.

5) La ditta richiedente dovrà limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario, con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo.

6) La ditta dovrà ripristinare, al termine dei lavori, l'originario stato dei luoghi e sgomberare eventualmente l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature.

7) La ditta è tenuta ad eseguire, in forma continuativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

8) **Il volume di invaso complessivo delle acque meteoriche, provenienti dalla superficie scolante di mq. 119.706 non dovrà essere inferiore a mc. 5.405, per quanto attiene le vasche di laminazione, il loro fondo dovrà essere mantenuto ad una quota di almeno 50 cm maggiore rispetto alla massima escursione della falda freatica riscontrata in sede esecutiva.**

9) **Sono previsti n. 3 punti di scarico, per una portata complessiva di 60 l/s, così suddivisa:**
   - **Scarico n. 1: 33 l/s (tubo diam. 160 mm.)**
   - **Scarico n. 2: 24 l/s (tubo diam. 160 mm)**
   - **Scarico n. 3: 2 l/s (tubo diam. 100 mm.)**

10) La parte terminale delle tubazioni di scarico nel rispettivo scolo di recapito dovrà essere sagomata in linea con la sponda e, la sponda stessa, dovrà essere rivestita, se necessario, in pietrame trachitico di opportuna pezzatura, per ml. 2.00 a monte ed a valle del tubo di scarico, senza produrre restringimenti di sezione.

Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 Fax 0458569555 Email consorzio@bonificaveronese.it - Sito www.bonificaveronese.it

ALLEGATO A2 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

11) La ditta dovrà lasciare sempre libera una fascia di mt. 5,00 dal ciglio dello scolo interessato e dovrà consentire sempre l'accesso ed il transito del personale e dei mezzi operativi del Consorzio e gli eventuali lavori di manutenzione.

12) La fascia di rispetto potrà essere utilizzata per il deposito del materiale proveniente dallo scavo o, in alternativa, la ditta dovrà mettere a disposizione, nei tempi e nei modi richiesti, un mezzo per il trasporto a rifiuto del materiale scavato.

13) La ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene del corso d'acqua interessato.

14) La ditta dovrà comunicare al Consorzio, a mezzo lettera o fax, la data di inizio e fine lavori.

Condizioni Amministrative e di Legge

1) **A garanzia dei lavori oggetto di autorizzazione dovrà essere prodotta una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa, a prima richiesta), a favore del Consorzio, dell'importo di Euro 50.000 (euro cinquantamila/00). La polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata dei lavori e potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto accertamento, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione degli stessi.**

2) L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando – a giudizio insindacabile del Consorzio – ciò sia ritenuto necessario per motivi di interesse idraulico o generale, senza che la ditta richiedente possa accampare diritti o compensi di sorta.

3) Nel caso in futuro, a seguito di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria, sul collettore interessato dai lavori in oggetto, si dovessero rendere necessarie modifiche e/o spostamento delle opere autorizzate, ciò dovrà essere fatto a cura e spese della ditta che sottoscrive il presente atto a conferma dell'impegno assunto in proprio ed a nome di eventuali futuri aventi causa. In caso di inadempienza si interverrà d'ufficio con addebito delle spese, alla cui riscossione, si procederà con le norme e con i privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.

4) L'autorizzazione è rilasciata a tutto rischio e pericolo della ditta richiedente ed il Consorzio non sarà mai nè verso di essa, nè verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera autorizzata. A tale scopo la ditta, con la firma per accettazione della presente, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo.

5) La ditta è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di proprietà entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo dell'autorizzazione ai nuovi proprietari, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunti con la presente verso il Consorzio.

6) Oltre alle condizioni contenute nel presente atto la ditta è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8.5.1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e, in particolare, dei D. L. Vo n. 152/1999.

7) Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente sono a carico della ditta.

Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 Fax 0458569555 Email consorzio@bonificaveronese.it - Sito www.bonificaveronese.it

ALLEGATO A2 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

8) Il presente provvedimento dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Ing. Andrea De Antoni

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano De Pietri

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento o ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La ditta dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa autorizzazione.
Per rendere efficaci gli obblighi di cui al presente provvedimento, copia dello stesso dovrà essere allegato agli atti notarili di eventuali futuri passaggi di proprietà.
A conferma sottoscrive il presente atto, consapevole che l'inosservanza anche di una sola delle sopra elencate prescrizioni ne comporterà la revoca.

Verona, lì 12/05/2023

La ditta
(firma leggibile)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C **al Decreto n.** 18290 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 5

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona
Ufficio Prevenzione Incendi

trasmessa via PEC Verona, data del protocollo

Alla REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Pec. : valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.r.l. Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in Provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe. Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN. Codice progetto 63/2020.Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018), rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023.Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.. (Prog. n. 63/2020).
Conferenza dei Servizi Sincrona e Telematica del 11.03.2026 ore 10:00
Comunicazioni

Con riferimento alla nota di Posta Certificata assunta al protocollo generale con numero 5929 del 05/03/2026 pari oggetto, si rende noto che il Comando ha già trasmesso la nota di parere favorevole alla istanza di Valutazione del Progetto (allegata alla presente), tramite prot. 16296 del 23/08/2022 relativamente al fascicolo di Prevenzione Incendi n. 82342, esclusivamente per l'unica attività soggetta, identificata al punto 5.1.B del DPR 151/2011 rilevata dalla documentazione presentata.

Si evidenzia inoltre che dall'analisi della documentazione allegata non si evincono ulteriori attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011.

Eventuali varianti rispetto quanto già proposto dovranno pervenire al Comando tramite gli opportuni procedimenti di Prevenzione Incendi, secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.

Si comunica inoltre che alla predetta conferenza non parteciperà alcun rappresentante del Comando, in quanto il parere non potrebbe essere diverso da quanto già espresso e che, ad ogni buon fine, viene allegato alla presente.

Firmato digitalmente
da ANDREA TOMBA
in data 10/03/2026

Per IL COMANDANTE
(Lomoro)
Il Vice Dirigente
(Dott. Ing. Andrea TOMBA)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Via Polveriera Vecchia, 12 – 37134 Verona
☏ 0458294211 - e-mail: com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it
☏ 0458294239 - Ufficio Prevenzione Incendi Lu.-Ve. 9:00 – 12:00

REGIONE DEL VENETO

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	158003	del:	10/03/2026
Oggetto:	Protocollo nr: 6370 - del 10/03/2026 - COM-VR - Comando Prov. VVF VERONA ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.r.l. Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in Provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe. Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN. Codice progetto 2020.Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018), rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023.Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.. (Prog. n. 63/2020). Conferenza dei Servizi Sincrona e Telematica del 11.03.2026 ore 10:00 Comunicazioni		
Mittente:	ROTTAMI METALLI ITALIA - RMI SpA		
Numero allegati:	3		
Nome file allegati:	COM-VR.REGISTRO UFFICIALE.2026.0006370.pdf 193055-REG-1773141591577-ROTTAMI METALLI 82342 SORGA-signed.pdf COM-VR.REGISTRO UFFICIALE.2022.0016296.pdf		

Documento generato automaticamente dal sistema informatico della Regione del Veneto - giunta regionale ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

m_it.COM-VR.REGISTRO UFFICIALE.U.0006370.10-03-2026.h.12:21

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona
Ufficio Prevenzione Incendi

trasmessa via PEC

Verona, data del protocollo

Alla REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Pec. : valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.r.l. Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in Provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe. Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN. Codice progetto 63/2020.Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018), rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023.Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.. (Prog. n. 63/2020).
Conferenza dei Servizi Sincrona e Telematica del 11.03.2026 ore 10:00
Comunicazioni

Con riferimento alla nota di Posta Certificata assunta al protocollo generale con numero 5929 del 05/03/2026 pari oggetto, si rende noto che il Comando ha già trasmesso la nota di parere favorevole alla istanza di Valutazione del Progetto (allegata alla presente), tramite prot. 16296 del 23/08/2022 relativamente al fascicolo di Prevenzione Incendi n. 82342, esclusivamente per l'unica attività soggetta, identificata al punto 5.1.B del DPR 151/2011 rilevata dalla documentazione presentata.

Si evidenzia inoltre che dall'analisi della documentazione allegata non si evincono ulteriori attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011.

Eventuali varianti rispetto quanto già proposto dovranno pervenire al Comando tramite gli opportuni procedimenti di Prevenzione Incendi, secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.

Si comunica inoltre che alla predetta conferenza non parteciperà alcun rappresentante del Comando, in quanto il parere non potrebbe essere diverso da quanto già espresso e che, ad ogni buon fine, viene allegato alla presente.

Firmato digitalmente
da ANDREA TOMBA
in data 10/03/2026

Per IL COMANDANTE
(Lomoro)
Il Vice Dirigente
(Dott. Ing. Andrea TOMBA)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Via Polveriera Vecchia, 12 – 37134 Verona
☏ 0458294211 - e-mail: com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it
☏ 0458294239 - Ufficio Prevenzione Incendi Lu.-Ve. 9:00 – 12:00

dipvvf.COM-VR.REGISTRO UFFICIALE.U.0016296.23-08-2022.h.10:49 PIC

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona
Ufficio Prevenzione Incendi

trasmessa via PEC

Verona, data del protocollo

Pratica n. 82342

Sig. SESSO FRANCO
Via Galilei, 19
37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Sig. Sindaco del Comune di Sorgà

Oggetto: Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. n.°151/11 ricevuto con prot. 16233 del 22/08/2022.
Progetto: installazione di un deposito di ossigeno liquido in un serbatoio fisso metallico avente capacità geometrica di 10 m³.
Ragione Sociale: ROTTAMI METALLI ITALIA S.P.A. - sita in Sorgà 37060 (VR) loc. Corte de Morta s.n.c.
Parere favorevole condizionato.

In relazione all'istanza in oggetto relativa alle seguenti attività soggette:

5.1.B	Depositi gas comburenti compressi/liquefatti (capacità da 3 a 10mc)

ed in ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011,

- visto l'istanza presentata dal Sig. SESSO FRANCO in qualità di Amministratore Unico, in data 22/08/2022;
- visto la documentazione tecnica a corredo, a firma di MOSELE GIANLUIGI;
- visto le risultanze dell'istruttoria tecnica;

si informa di aver approvato, per quanto di propria competenza, il progetto per la realizzazione dell'attività di cui all'oggetto, a condizione che inoltre vengano osservate le seguenti prescrizioni, da riportare nel permesso di costruire da rilasciare all'interessato o altro pertinente provvedimento autorizzativo:

1. dovranno essere rispettate le regole tecniche e le distanze minime di sicurezza previste dalla Lettera Circolare n. 99 del 15 Ottobre 1964;
2. la documentazione tecnica allegata alla SCIA dovrà essere aggiornata anche in riferimento al dettato della succitata Lettera Circolare;
3. dovrà essere prodotta una planimetria quotata riportante anche le distanze minimie di sicurezza di cui alla già novellata Lettera Circolare.

Completate le opere di cui al presente parere, prima dell'esercizio dell'attività, il Titolare dell'attività dovrà presentare:

- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, rif. art.4 D.P.R. 151/2011), redatta secondo il modello PIN 2-2018 reperibile sul sito www.vigilfuoco.it;

- asseverazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto approvato, redatta secondo il modello PIN 2.1-2018 reperibile sul sito www.vigilfuoco.it ;
- attestato di versamento ex Legge n. 966/65 effettuato sul ccp n.135376 intestato alla Direzione Provinciale del Tesoro–Sez. di Verona, IBAN IT63Z0760111700000000135376;
- le certificazioni e/o dichiarazioni di cui al seguente elenco (rif. allegato II del D.M. Interno 07/08/2012), con esclusione di quelle che vanno conservate in apposito fascicolo presso il titolare dell'attività:

1. Dichiarazione a firma del titolare dell'attività attestante la composizione dell'attività (impianti, apparecchiature, attrezzature antincendio ed impianti antincendio) sul modello MOD.COMP.ATTIVITA' scaricabile dal sito VVF di Verona al seguente link: http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=183&f=118246;

2. Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, su modello: PIN 2.2-2018 CERT.REI.;

3. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37 degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica, compreso impianti di produzione energia da fonti rinnovabili ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; per impianti realizzati prima del 27/03/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, dovrà essere prodotto il modello PIN 2.5-2018 CERT.IMP.;

4. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37 degli impianti di trasporto, utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, ovvero modello PIN 2.5-2018 CERT.IMP. per impianti realizzati prima del 27/03/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile;

Per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato nel progetto antincendio presentato, dovranno essere osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore.

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA a questo Comando e il rispetto degli obblighi ex art. 6 D.P.R. n. 151/2011 costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

E' obbligo, inoltre, del Datore di Lavoro la redazione del documento sulla valutazione del rischio ex art.17 del D.L.vo n.81/2008 e dovranno, pertanto, essere rese disponibili presso l'attività le misure adottate in ordine alla formazione dei lavoratori incaricati della lotta antincendi e/o evacuazione in caso di emergenza.

In particolare dovrà essere individuato il personale che abbia conseguito attestato di frequenza a corso specifico antincendio nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 10-03-1998 ovvero istanza in bollo per richiesta corso già inoltrata a questo Comando. A tal fine si evidenzia che sul sito web del Comando di Verona, accessibile attraverso il portale istituzionale *www.vigilfuoco.it*, è reperibile il modello per la richiesta di corsi di formazione per addetto antincendio, nonché informazioni relative alle modalità di svolgimento ed ai costi degli stessi.

Si rammenta che eventuali modifiche al progetto approvato con la presente nota, che comportino variazione delle condizioni di sicurezza, devono essere approvate da questo Comando con la stessa procedura.

Il Funzionario Istruttore
I.A.E. CORSINI NICOLA
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

per IL COMANDANTE PROVINCIALE
Il Direttore Vice Dirigente
(Dott. Ing. Andrea TOMBA)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D **al Decreto n.** 18290 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 7

Alla Regione del Veneto
Unità organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
PEC:
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98

Risposta al foglio prot. n.	*589032*	*del*	*17/12/21*
	599134		*23/12/21*
	604441		*28/12/21*
	111962		*10/03/22*
	158128		*06/04/22*
	227203		*18/05/22*
Prot. in entrata n.	*34003*	*del*	*17/12/21*
	34564		*23/12/21*
	34906		*28/12/21*
	6341		*10/03/22*
	9289		*06/04/22*
	13813		*18/05/22*
Class.	*34.43.04*		
Fascicolo: archeologia VRO	*Sottofascicolo*	*Sorgà*	

OGGETTO: SORGA' (VR), loc. De Morta - Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi - Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile con deroghe". Procedura di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2018.
Codice progetto 63/2020.
Tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali) e della parte Terza (Beni Paesaggistici) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. **Convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

CON RIFERIMENTO alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto, indetta per il giorno 25-05-2022 con la nota prot. n. 227203 del 18-05-2022 di codesta Regione del Veneto, acquisita dalla Scrivente al prot. n. 13813 del 18-05-2022;
RICHIAMATO il progetto sopra indicato depositato dalla ditta RMI presso codesta Regione in data 02-12-2021, acquisito al prot. n. 34003 del 17-12-2021, e alla successiva nota di ridefinizione dei termini per la nuova consultazione del pubblico e di richiesta di osservazioni, acquisita prot. n. 34564 del 23-12-2021;
CONSIDERATE le Osservazioni su quanto in oggetto tempestivamente trasmesse dalla Scrivente a codesta Regione con prot. n. 34975 del 28-12-2021;
RICHIAMATA la precedente convocazione della conferenza di servizi in oggetto, inizialmente indetta per il giorno 15-03-2022 con la nota prot. n. 604441 del 28-12-2021 di codesta Regione del Veneto, acquisita dalla Scrivente al prot. n. 34906 del 28-12-2022;
VISTA la comunicazione di rinvio della seduta della conferenza di servizi del 15-03-2022, prot. n. 111962 del 10-03-2022 di codesta Regione del Veneto, acquisita dalla Scrivente al prot. n. 6341 del 10-03-2022;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 238989 data 25/05/2022, pagina 1 di 4

VISTA l'ulteriore nota di pubblicazione della documentazione di chiarimento sul sito web regionale, prot. n. 158128 del 06-04-2022 di codesta Regione del Veneto, acquisita al prot. della Scrivente n. 9289 del 06-04-2022;
CONSIDERATO che l'area in oggetto è parzialmente sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTE la *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (firmata a La Valletta, 16.01.1992, art. 6), ratificata con L. 57/2015 e la *Convenzione europea del Paesaggio* (firmata a Firenze, 20.10.2000, art. 1), ratificata con L. 14/2006;

QUESTA SOPRINTENDENZA

ritiene che, alla luce di tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento, codesta Amministrazione regionale possa rilasciare l'autorizzazione paesaggistica sull'intervento in oggetto, prescrivendo che lo stesso sia conformato alle osservazioni formulate dalla Scrivente con la richiamata nota prot. n. 34975 del 28-12-2021.
Per quanto di competenza, si esprime pertanto parere favorevole all'intervento in oggetto riportando di seguito, per maggiore chiarezza ed efficacia, le citate osservazioni alle quali il suddetto intervento dovrà conformarsi.
In estrema sintesi, l'intervento conformato alle osservazioni dovrà prevedere, all'interno della fascia di tutela del corso d'acqua, unicamente opere di mitigazione del sito della discarica la quale, quindi, dovrà interessare esclusivamente le aree esterne a quelle tutelate, unitamente ad ulteriori opere di miglioramento della condizione ambientale, ecologica e vegetazionale della sponda fluviale.

Osservazioni di cui alla nota prot. n. 34975 del 28-12-2021.
Tutela archeologica

- si osserva che l'intera area oggetto di intervento risulta a rischio archeologico, essendo caratterizzata da siti archeologici diffusi di età protostorica e romana (*Carta Archeologica del Veneto*, 1990, F63, nn. 6-13) che testimoniano un insediamento antico capillare nel territorio in questione;
- pertanto, al fine di evitare i danni derivanti da rinvenimenti archeologici fortuiti e il conseguente blocco dei lavori a norma dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 42/2004, si ritiene sin d'ora opportuno che qualunque eventuale futuro intervento di scavo previsto dal progetto sia preceduto da sondaggi preliminari eseguiti da archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, con oneri a carico della Committenza;
- si ricorda, inoltre, che eventuali ritrovamenti di beni nel sottosuolo appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto, e potranno comportare modifiche, anche significative, al progetto.

Tutela paesaggistica

- si fa innanzitutto presente, con riferimento a quanto riportato in premessa, che la relazione paesaggistica risulta carente e non in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005. Essa, infatti, non da conto degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, in particolare, relativamente al previsto "accumulo temporaneo dei terreni escavati", all'interno delle aree paesaggisticamente tutelate, per un periodo di "circa 10 anni" e per una quantità prevista pari a circa 200.000 mc;
- si osserva, in ogni caso, che tutti gli interventi previsti dal progetto prevedono, sia nelle aree tutelate che in quelle contermini, evidenti ed estese modifiche morfologiche del territorio: nelle aree tutelate, tale modifica avverrebbe per il citato accumulo temporaneo dei terreni escavati dalle future aree di conferimento dei rifiuti; nelle aree contermini a quelle direttamente tutelate, per la realizzazione

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 238989 data 25/05/2022, pagina 2 di 4

dell'impianto di discarica, che prevede la costruzione di bacini di stoccaggio dei rifiuti con altezze fuori terra pari a circa metri 10;

- riguardo l'accumulo temporaneo dei terreni all'interno delle aree tutelate, si osserva che tale temporaneità, a causa del lungo periodo di esercizio previsto per la discarica ("circa 10 anni") e della quantità di terreno (circa 200.000 mc), risulta tale da assumere carattere semi-permanente e comunque da determinare impatti significativi. L'intervento, che al momento risulta scarsamente definito dal punto di vista dei medesimi impatti, al fine di ottenere l'eventuale autorizzazione paesaggistica dovrà quindi essere innanzitutto oggetto di una più dettagliata progettazione, che dovrà raggiungere il livello definitivo ed essere comprensiva di un cronoprogramma delle fasi realizzative e di gestione dell'accumulo di terreno, nonché di elaborati tecnici e fotosimulazioni in grado di definirne in modo chiaro e realistico gli impatti paesaggistici. Si fa presente, a tal fine, che il volume di terreno appartenente a un suolo agricolo compatto risulta assai differente, ossia minore, di quello determinato dall'accumulo di terreno escavato e smosso, e che di tale differenza dovrà tenersi in debito conto al fine della puntuale redazione della suddetta progettazione;
- riguardo le opere previste nelle aree contermini a quelle direttamente tutelate, si osserva invece che le stesse produrrebbero una modifica morfologica permanente e sostanziale, per la dimensione degli ambiti coinvolti, di un tratto di pianura agricola che, nel più ampio contesto di riferimento, appare fra i più integri e non ancora oggetto di alcuna trasformazione in grado di mutarne in maniera radicale e definitiva l'aspetto e la percezione. Tale mutamento, se realizzato, produrrebbe evidenti e diretti effetti anche sulla percepibilità visiva delle aree tutelate, che risulterebbe totalmente compromessa – a causa della presenza dell'impianto della discarica – dai coni ottici posti a nord e ovest delle stesse. Tra i punti di osservazione da cui, a causa della nuova discarica, verrebbe a totalmente mancare la visione delle aree tutelate si sottolineano, per i chiari ed evidenti legami storico-insediativi con l'elemento generatore del vincolo di tutela paesaggistica (Fossa De Morta), quelli appartenenti all'attuale Corte De Morta;
- riguardo le opere di mitigazione a verde previste, si osserva, anche in questo caso, che le stesse risultano non appropriatamente definite e che per ottenere l'eventuale autorizzazione paesaggistica dovranno quindi essere innanzitutto oggetto di una più dettagliata progettazione, che dovrà raggiungere il livello definitivo e dovrà prevedere, oltre a congrui elaborati tecnici e a una serie di fotoinserimenti realistici sulla base di riprese a corto e medio raggio, anche una verifica dal punto di vista agronomico/forestale delle specie vegetali previste: si ritiene, infatti, che gli impianti di nuova vegetazione così come attualmente progettati possano alterare in modo non trascurabile quella riparia attualmente presente all'interno delle aree tutelate e che ne caratterizza in modo specifico l'assetto paesaggistico;
- si osserva, comunque, che le opere di mitigazione a verde, in entrambi i settori est e ovest, ponendosi solamente in fregio al corso d'acqua tutelato per una fascia di profondità contenuta, risulterebbero non pienamente efficaci anche al solo fine di schermare gli interventi previsti dal progetto, siano essi di natura temporanea (accumuli di terreno) o permanente (impianto della discarica). Le mitigazioni a verde, inoltre, per l'esigua estensione di superficie interessata dalle stesse – sia rispetto all'ampiezza di 150 metri della fascia paesaggisticamente tutelata, sia in rapporto all'estensione dell'impianto di discarica progettato – non paiono determinare significativi o comunque evidenti benefici a livello paesaggistico, in relazione alla natura e alla vastità degli impatti derivanti dalle trasformazioni proposte;
- anche l'idea di ricostituire un "bosco di pianura", in linea di principio positiva e interessante anche per un approccio che pare tenere conto dei caratteri storicamente appartenenti al paesaggio culturale della pianura lombardo-veneta, risulta tuttavia di dubbia efficacia e utilità a causa della sua modestissima estensione. Si tratterebbe, infatti, di un "bosco di pianura" in grado di occupare complessivamente un'area molto limitata e inferiore ad 1 ha. Tale intervento, anche ad una lettura superficiale del paesaggio, produrrebbe dal punto di vista percettivo solamente un segno verticale, peraltro ben distinguibile e quindi in parte anche avulso dal contesto agricolo pianeggiante: mancherebbe in modo pressoché totale,

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 238989 data 25/05/2022, pagina 3 di 4

invece, la dimensione orizzontale, che parimenti caratterizza i boschi di pianura, acquisibile esclusivamente tramite un sostanziale ampliamento della superficie boscata rispetto a quella attualmente prevista;

- in definitiva, quindi, si osserva che tutte le trasformazioni previste dal progetto, siano esse temporanee o definitive, legate alla realizzazione dell'impianto della discarica, piuttosto che dovute alle previste mitigazioni a verde, paiono determinare degli impatti sostanzialmente negativi alla qualità paesaggistica dei luoghi, sia nelle aree direttamente tutelate che in quelle contermini. Le opere in oggetto, se realizzate, produrrebbero infatti delle trasformazioni per nulla legate o integrabili all'interno del contesto paesaggistico di riferimento, il quale ha mantenuto sostanzialmente integre le proprie caratteristiche storico-culturali, insediative, agricole e morfologiche acquisite nel corso dell'intero sviluppo delle vicende umane;
- infine, si osserva che, dal punto di vista paesaggistico, la soluzione più adatta alla costruzione di un impianto come quello in argomento prevedrebbe la ricomposizione di un sito già precedentemente alterato, quale ad esempio quello di una cava dismessa o di un altro bacino artificiale realizzato per asporto di materiale naturale. È infatti in tali casi che, se adeguatamente progettate, le opere di costruzione di una discarica potrebbero effettivamente apportare delle trasformazioni paesaggistiche positive, riqualificando dal punto di vista morfologico ambiti alterati e spesso anche sottratti alla percepibilità o alla fruibilità pubblica. Tra i criteri in base ai quali sono state effettuate le analisi delle alternative di progetto, tuttavia, non si evince alcun riferimento a possibili siti da riqualificare paesaggisticamente, come se la possibilità di operare un intervento efficace anche da questo punto di vista non rientrasse tra i possibili benefici perseguibili o comunque auspicabili dall'opera. Risulta quindi evidente che l'analisi delle alternative debba valutare anche questo aspetto, assieme ovviamente a tutti gli altri, per risultare il più possibile ampia e utile allo scopo. Si ricorda, infatti, che la creazione di un nuovo impianto come quello in argomento dovrebbe far parte della "pianificazione dei paesaggi", indicante, ai sensi dell'art. 1, lett. f) della Convenzione Europea del Paesaggio, "le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi".

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné
(documento firmato digitalmente)

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 238989 data 25/05/2022, pagina 4 di 4

Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria (parte paesaggistica)
Funzionario Architetto Marco Cofani
AREA IV – UT Verona provincia Ovest
E-mail: marco.cofani@beniculturali.it

Il Responsabile dell'Istruttoria (parte archeologica)
Funzionario archeologo Giovanna Falezza
E-mail: giovanna.falezza@beniculturali.it
25/05/2022 - 13813 SORGA' RMI loc. De Morta_discarica_parereVIAcds.odt

MIC|MIC_SABAP-VR_UO24|12/03/2026|0007959-P

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

A Regione Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Risposta al foglio prot. n.	*139225*	*del*	*27/02/2026*
Prot. in entrata n.	*6441*	*del*	*27/02/2026*
Classificazione	*34.43.01*		

OGGETTO: SORGA' (VR) – Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe.
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018), rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023. Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.
Richiedente: ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.p.A.
Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: 63/2000.
Tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., Parte Seconda (Beni Culturali) e Parte Terza (Beni Paesaggistici); D. lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e all. I.8: *verifica preventiva dell'interesse archeologico.*

IN RIFERIMENTO alla indizione della Conferenza di Servizi per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto, pervenuta in data 27/02/2026 e acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. 6441;
VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15/03/2024, recante *"Regolamento del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance*";
CONSIDERATO che l'area in oggetto è parzialmente sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTE la *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (firmata a La Valletta, 16.01.1992, art. 6), ratificata con L. 57/2015 e la *Convenzione europea del Paesaggio* (firmata a Firenze, 20.10.2000, art. 1), ratificata con L. 14/2006;
VISTO il D.P.C.M. del 14/02/2022, recante "*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione procedimenti semplificati*";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, c. 1, let. g) e dell'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006, poiché l'intervento è oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale va sottoposto a Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) ovvero a quanto disposto dal D. lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e all. I.8;

ESAMINATA la documentazione presente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 63/2020;
VERIFICATA la mancanza in quanto trasmesso di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di archeologia preventiva (D. Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 – Allegato I..8 - cd. Documento di valutazione archeologica preliminare - redatta secondo gli standard previsti dal D.P.C.M. 14/02/2022);
CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede scavi e manomissioni del sottosuolo, a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti,

QUESTA SOPRINTENDENZA

per quanto di competenza comunica quanto segue.

Tutela paesaggistica

Si conferma e ribadisce quanto già espresso con nota prot. 14641 del 25/05/2022, che opportunamente si allega.

Tutela archeologica

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti di questo Ufficio emerge un possibile interesse archeologico dell'area in cui insisterà l'opera in oggetto, per la presenza di siti archeologici diffusi di età protostorica e romana (Carta Archeologica del Veneto, 1990, F63, nn. 6-13) che testimoniano un insediamento antico capillare nel territorio in questione;

AI SENSI dell'art. 1, c.4 del D. Lgs. 36/2023, al fine di prevenire l'eventuale incidenza di resti di interesse archeologico

QUESTA SOPRINTENDENZA DISPONE

l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come disciplinata dall'art. 1, c. 7 del D. Lgs. 36/2023. Si richiede, pertanto, la predisposizione di un piano di sondaggi preventivi, che dovrà essere approvato dalla Scrivente, a cura di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, allo scopo sia di accertare la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere sia di evitare l'elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti possibili rallentamenti nella loro realizzazione.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 25, c. 2-sexties, del D. Lgs. 152/2006 in ordine all'adozione del parere e del provvedimento di VIA in relazione alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Andrea Rosignoli
(*documento firmato digitalmente*)

Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria (parte paesaggistica)
Funzionario Architetto Claudia Candia
AREA IV – UT Verona provincia Ovest
E-mailclaudia.candia@cultura.gov.it

Il Responsabile dell'Istruttoria (parte archeologica)
Funzionario archeologo Giovanna Falezza
giovanna.falezza@cultura.gov.it

REGIONE DEL VENETO

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	161196	del:	12/03/2026
Oggetto:	MIC|MIC_SABAP-VR_UO24|12/03/2026|0007959-P - VRO-VIA- SORGA’ (VR) - Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe.Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018), rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023. Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.Richiedente: ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.p.A.Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: 63/2000.Tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., Parte Seconda (Beni Culturali) e Parte Terza (Beni Paesaggistici); D. lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e all. I.8: verifica preventiva dell'interesse archeologico.#153660797#		
Mittente:	soprintendenza verona		
Numero allegati:	1		
Nome file allegati:	SORGA' PAUR loc.De Morta_discarica_Rottami Metalli_pAE+Arcprev_attiv..pdf		

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

Documento generato automaticamente dal sisten e ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato E **al Decreto n.** 18290 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 5

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 15563 data 14/01/2022, pagina 1 di 2

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett.le Regione del Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Pec:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E,p.c.
Spett.le Rottami Metalli Italia – RMI s.p.a.
PEC:rmi@cert.rmispa.com

Mantova,

Prot. n.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 1111/2020A/A
Allegati:

Oggetto: Polizia Idraulica – Canale Acque Alte – Comune di Sorgà (VR). Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR).
Ditta Rottami Metalli Italia – RMI spa.
Procedura di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs n.152/2006 e s.m.i., della L.R. n.4/2016 e della DGR n.568/2018.
Codice Progetto 63/2020.

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio,

VISTO

- Il Testo Unico R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche e la polizia delle Acque Pubbliche;
- le norme di attuazione del P.A.I. legge 18/05/1989 n.183;
- la rimodulazione del progetto, Compatibilità idraulica a firma del Geologo Pietro Zangheri iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 286 e gli elaborati grafici-in data 02/2021 (elaborato U ed elaborato B.19a firma del progettista Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
- che l'attività descritta nell'istanza non aumenta il livello di rischio e non comporta ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
- che l'attività proposta non modifica l'assetto idraulico e l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale;
- che la portata degli scarichi delle acque non porta turbativa al libero deflusso delle acque del canale Acque Alte;

per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici

al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR), come indicate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
Responsabile: Ing. Marcello Moretti
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it
Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 15563 data 14/01/2022, pagina 2 di 2

Il presente nulla-osta è rilasciato esclusivamente sotto il profilo idraulico e non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto (ambientale, urbanistico, ecc.), ed all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. le opere dovranno essere conformi al progetto in data febbraio/2021 (elaborato U - Tav. B.19) a firma dei progettisti Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
2. durante i lavori dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per il consolidamento della sponda d'argine ed una volta completato la posa della tubazione, la stessa dovrà essere ripristinata con una scogliera in massi intasati con calcestruzzo collocata lungo la riva pendente ed a cavallo della tubazione stessa al fine di evitare erosioni dovute alle acque scaricate ed alle piene del canale Acque Alte;
3. qualsiasi eventuale variazione sia apportata in futuro all'opera dovrà preventivamente essere autorizzata dallo Scrivente;
4. resta assolutamente vietato l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa, anche minimamente, alterare forma, altezza e dimensioni della sponda del Canale Acque Alte;
5. qualora per piene del Canale Acque Alte e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale, dovessero verificarsi danni alle opere in progetto, nel tratto corrente lungo la sponda orografica e le superfici arginali, la Società Rottami Metalli Italia spa, non potrà vantare indennizzi di sorta, restando a totale proprio carico l'onere dello spostamento e/o della riparazione;
6. ogni danno alle proprietà demaniali dovranno essere ripristinati con cura e carico del richiedente;
7. eventuali danni inerenti o conseguenti l'esercizio dello scarico e provocati al libero deflusso dell'acqua, alla sponda del canale o alla pista di servizio dovranno essere immediatamente risarciti a totale carico della Ditta richiedente;
8. la Società Rottami Metalli Italia spa, si obbliga, ai fini richiesti nell'istanza a mantenere a sue cure e spese in lodevole stato le opere ed a riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali, ed a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private e così pure a rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;
9. qualora le opere evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Società Rottami Metalli Italia spa, dovrà impegnarsi, su richiesta dello scrivente Ufficio, di operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche, ed al rispetto incondizionato del T.U. 25.07.1904 n° 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge.

È fatta, inoltre, salva ogni determinazione in materia ambientale ed antinquinamento degli organi competenti, con particolare riguardo ai D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Gaetano La Montagna)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

MM/AP/ap

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
Responsabile: Ing. Marcello Moretti
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it

Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett. le
Regione Veneto
Area Tutela e sviluppo del territorio
Direzione Ambiente, Supporto Giuridico Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli – Cannaregio,99 30121 Venezia
PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Mantova,

Prot. n.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 1111/2020A/A
Allegati:

Oggetto: ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.p. A. (con sede legale in Via Galileo Galilei,19 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR) – Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località de Morta del Comune di Sorgà in Provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe.
Comune di localizzazione: Sorgà (VR).
Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D'Ario (MN).
Codice progetto 63/2020.
Provvedimento autorizzativo unico regionale (art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006, L.R. n.4/20216, D.G.R. n.568/2018, rilasciato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n.1 del 11/01/2023.
Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n.14/2025.

Come da accordi per le vie brevi, lo scrivente Ufficio;

VISTO

- il Testo Unico R.D. n.523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche e la polizia delle Acque Pubbliche;
- la nota prot. n. 139225 in data 27/02/2026 della Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso Unità Organizzativa Valutazioni Impatto Ambientale;

CONSIDERATO

- che allo stato attuale non risultano modifiche all'assetto idraulico ed all'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale del canale Acque Alte;

si ribadisce Il nulla osta idraulico prot. n. 526 del 12/01/2022 espresso da AIPO Ufficio di Mantova.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
I.E.Q. TECNICA: Ing. Francesco Zerbini
Referente: geom. Alfredo Pernarella – alfredo.pernarella@agenziapo.it
Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Il nulla osta sopra indicato è rilasciato esclusivamente ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali altre autorizzazioni da emettersi in conformità alle normative relative alla pubblica incolumità, circolazione stradale, ordine pubblico, sicurezza, antinfortunistica, assistenza sanitaria, igiene e sanità, ambiente.

Il parere di quest'ufficio è, infatti, da considerarsi endoprocedimentale per l'emissione delle autorizzazioni necessarie per legge per l'effettuazione delle attività richieste.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Gaetano La Montagna)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
I.E.Q. TECNICA: Ing. Francesco Zerbini
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it

Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

REGIONE DEL VENETO

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	187897	del:	26/03/2026
Oggetto:	conferma parere idraulico		
Mittente:	AIPO		
Numero allegati:	1		
Nome file allegati:	conferma parere idraulico.pdf.p7m		

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

Documento generato automaticamente dal sisten e ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato F **al Decreto n.** 18290 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 4

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

Prot. N. 6483 Verona, 02/05/2023

Spett.le Società:

ROTTAMI METALLI ITALIA Spa
C/O Legale Rapp. Franco Sesso

ambiente@rmispa.com
andreatreu@ripaengineering.it

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE - VERONA

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 Agenzia Entrate

Oggetto: Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Pratica n. 43969/2022

Premesso che il Richiedente sottoelencato di seguito denominato *Concessionario,*

Ditta	C.F.	Indirizzo res.	Cap	Comune	Prov.
ROTTAMI METALLI ITALIA SPA	03714080235				

con domanda pervenuta in data 17/10/2022, prot. n. 11795, ha chiesto la seguente autorizzazione idraulica per:

Pratica n. 43969/2022 - Parere Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Totale canone annuo: € 0,00

Esaminata la documentazione presentata;
Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002 (delega amministrativa della Regione Veneto ai Consorzi di Bonifica per la gestione del Demanio Idrico);
Vista la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2510 dell'8 agosto 2003;
Visti il R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto consorziale;
Ritenuta la richiesta di autorizzazione ammissibile;

SI AUTORIZZA

quanto richiesto, ai soli ed esclusivi fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati o Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari e subordinatamente all'accettazione ed osservanza delle condizioni di seguito riportate.

CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Condizioni Particolari:

1) **La Ditta potrà eseguire quanto realizzato solamente a seguito di un incontro in loco con il personale del Reparto Manutenzioni Zona Sud, in cui verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per il rispetto di quanto prescritto, e per concordare la corretta quota posa del manufatto del ponte carrabile da realizzare. La richiesta di sopralluogo congiunto dovrà avvenire in sede di invio della documentazione di INIZIO LAVORI.**

Condizioni Tecniche, Costruttive e di Gestione

2) La ditta dovrà realizzare i lavori secondo le indicazioni, distanze e quote previste negli elaborati di progetto presentati, che formano parte integrante della presente autorizzazione, risultando responsabile delle condizioni statiche delle opere e di eventuali manomissioni al corso d'acqua interessato ed ai manufatti idraulici esistenti.

3) I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali. Resteranno a carico della ditta tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente autorizzazione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio.

Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dall'Ufficio Manutenzioni del Consorzio.

4) Nessuno scarico potrà essere immesso nel corso d'acqua limitrofo e nessuna ulteriore opera o piantumazione potranno essere effettuate senza la preventiva autorizzazione.

5) La ditta richiedente dovrà limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario, con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo.

6) La ditta dovrà ripristinare, al termine dei lavori, l'originario stato dei luoghi e sgomberare eventualmente l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature.

7) La ditta è tenuta ad eseguire, in forma continuativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.

8) **Il volume di invaso complessivo delle acque meteoriche, provenienti dalla superficie scolante di mq. 119.706 non dovrà essere inferiore a mc. 5.405, per quanto attiene le vasche di laminazione, il loro fondo dovrà essere mantenuto ad una quota di almeno 50 cm maggiore rispetto alla massima escursione della falda freatica riscontrata in sede esecutiva.**

9) **Sono previsti n. 3 punti di scarico, per una portata complessiva di 60 l/s, così suddivisa:**
   - **Scarico n. 1: 33 l/s (tubo diam. 160 mm.)**
   - **Scarico n. 2: 24 l/s (tubo diam. 160 mm)**
   - **Scarico n. 3: 2 l/s (tubo diam. 100 mm.)**

10) La parte terminale delle tubazioni di scarico nel rispettivo scolo di recapito dovrà essere sagomata in linea con la sponda e, la sponda stessa, dovrà essere rivestita, se necessario, in pietrame trachitico di opportuna pezzatura, per ml. 2.00 a monte ed a valle del tubo di scarico, senza produrre restringimenti di sezione.

CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

11) La ditta dovrà lasciare sempre libera una fascia di mt. 5,00 dal ciglio dello scolo interessato e dovrà consentire sempre l'accesso ed il transito del personale e dei mezzi operativi del Consorzio e gli eventuali lavori di manutenzione.

12) La fascia di rispetto potrà essere utilizzata per il deposito del materiale proveniente dallo scavo o, in alternativa, la ditta dovrà mettere a disposizione, nei tempi e nei modi richiesti, un mezzo per il trasporto a rifiuto del materiale scavato.

13) La ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene del corso d'acqua interessato.

14) La ditta dovrà comunicare al Consorzio, a mezzo lettera o fax, la data di inizio e fine lavori.

Condizioni Amministrative e di Legge

1) **A garanzia dei lavori oggetto di autorizzazione dovrà essere prodotta una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa, a prima richiesta), a favore del Consorzio, dell'importo di Euro 50.000 (euro cinquantamila/00). La polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata dei lavori e potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto accertamento, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione degli stessi.**

2) L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando – a giudizio insindacabile del Consorzio – ciò sia ritenuto necessario per motivi di interesse idraulico o generale, senza che la ditta richiedente possa accampare diritti o compensi di sorta.

3) Nel caso in futuro, a seguito di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria, sul collettore interessato dai lavori in oggetto, si dovessero rendere necessarie modifiche e/o spostamento delle opere autorizzate, ciò dovrà essere fatto a cura e spese della ditta che sottoscrive il presente atto a conferma dell'impegno assunto in proprio ed a nome di eventuali futuri aventi causa. In caso di inadempienza si interverrà d'ufficio con addebito delle spese, alla cui riscossione, si procederà con le norme e con i privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.

4) L'autorizzazione è rilasciata a tutto rischio e pericolo della ditta richiedente ed il Consorzio non sarà mai nè verso di essa, nè verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera autorizzata. A tale scopo la ditta, con la firma per accettazione della presente, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo.

5) La ditta è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di proprietà entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo dell'autorizzazione ai nuovi proprietari, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunti con la presente verso il Consorzio.

6) Oltre alle condizioni contenute nel presente atto la ditta è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8.5.1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e, in particolare, dei D. L. Vo n. 152/1999.

7) Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente sono a carico della ditta.

Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 Fax 0458569555 Email consorzio@bonificaveronese.it - Sito www.bonificaveronese.it

CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

8) Il presente provvedimento dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Ing. Andrea De Antoni

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano De Pietri

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento o ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La ditta dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa autorizzazione.
Per rendere efficaci gli obblighi di cui al presente provvedimento, copia dello stesso dovrà essere allegato agli atti notarili di eventuali futuri passaggi di proprietà.
A conferma sottoscrive il presente atto, consapevole che l'inosservanza anche di una sola delle sopra elencate prescrizioni ne comporterà la revoca.

Verona, lì 12/05/2023

La ditta

(firma leggibile)

Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 Fax 0458569555 Email consorzio@bonificaveronese.it - Sito www.bonificaveronese.it

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

(Codice interno: 591798)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO n. 18291 del 10 settembre 2026

Falzi s.r.l. - Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Carrara, 10, Grezzana (VR). Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'istanza acquisita in data 27/05/2025.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia a Falzi s.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR), comprensivo di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, parere allo scarico acque meteoriche di prima pioggia in fognatura, nulla osta allo scarico acque meteoriche di seconda pioggia in condotta comunale, permesso di costruire, nulla osta acustico anche in deroga.

Il Direttore

PREMESSO che la ditta Falzi s.r.l. (C.F./P.IVA 04199510233) è titolare dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. n. 208 del d.lgs. n. 152/2006 dalla Provincia di Verona con determinazione n. 967 del 12/04/2022 per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicato in Via Carrara, 10, Grezzana (VR);

VISTA l'istanza acquisita ai prot. reg. nn. 262163-262182-262195-262203-262212-262217-262223 in data 27/05/2025, con la quale la ditta Falzi s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata "Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)";

VERIFICATO che le modifiche richieste comprendono, fra le altre, l'aumento dei rifiuti trattati e l'introduzione di operazioni di smaltimento, ricadendo conseguentemente sia nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale che di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale, ai sensi della L.R. n. 12/2024;

PRESO ATTO che i titoli che il proponente ha chiesto di ricomprendere nel PAUR sono:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (che comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997), di competenza della Regione del Veneto;
- Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza della Regione del Veneto;
- Permesso di costruire e nulla osta acustico di competenza del Comune di Grezzana (VR);
- Parere idraulico per lo scarico delle acque bianche in condotta fognaria di competenza del Genio Civile di Verona;
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in fognatura di competenza di Acque Veronesi S.c.a.r.l.;
- Parere motivato di valutazione preliminare/Screening (Livello I) Vinca di competenza del Comune di Verona;

RICHIAMATO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, recepito in Regione del Veneto con il Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 di attuazione delle norme in materia di Vinca;

RICHIAMATE integralmente le fasi della procedura finalizzata al rilascio del PAUR, come indicate in dettaglio nei decreti di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che formano parte integrante del presente provvedimento e, in particolare:

- la nota prot. n. 430888 del 05/09/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio del PAUR;
- la nota prot. n. 404100 del 06/07/2026 con cui è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990;
- il parere n. 283 con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 29/07/2026, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul "Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)", dell'impianto situato nel Comune di Grezzana (VR), presentato dalla ditta proponente Falzi s.r.l., subordinatamente al rispetto della condizione ambientale dettagliata nel parere stesso;
- il verbale della seduta del 31/07/2026, per la discussione degli aspetti autorizzativi del progetto e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, trasmesso con nota prot. reg. n. 479237 del 25/08/2026;

RICHIAMATI i seguenti pareri:

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona - Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026);
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (nota prot. 269632 in data 13/05/2026 e integrato con nota prot. 358283 del 18/06/2026);
- Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);

DATO ATTO che, con le sopracitate note, l'U.O. Genio Civile di Verona, pur esprimendosi favorevolmente in merito alle misure compensative per quanto riguarda gli aspetti riconducibili alla DGR n. 2948/2009, ha tuttavia evidenziato che il parere idraulico inteso quale "*nullaosta riguardante la compatibilità degli afflussi generati dalle opere in progetto [..]da parte della fognatura*" è di competenza dell'Ente gestore della rete acque bianche comunali;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa all'unanimità favorevolmente al rilascio dell'AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

VISTO il decreto n. 16564 del 30/07/2026 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

VISTA la comunicazione da parte della ditta di un atto di scissione che ha comportato il passaggio di proprietà di alcuni mappali (prot. reg. n. 440187 del 28/07/2026); alla comunicazione risultano allegati il contratto di locazione a favore di Falzi Srl e l'atto che attribuisce a Falzi Srl l'incarico ad acquisire il permesso a costruire e a procedere all'esecuzione dei lavori;

VISTO il decreto n. 17861 del 28/08/2026 con il quale il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti, Bonifiche, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di AIA per le attività svolte nell'installazione di cui trattasi, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il provvedimento AIA sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 secondo l'Allegato IX alla Parte II e costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 14, anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli impianti di gestione rifiuti;

DATO ATTO che ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, il provvedimento unico regionale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

VISTI il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale e la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la L.R. n. 3/2000 *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;*

VISTA la Legge regionale n. 12 del 27/05/2024 recante la "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 488920 del 01/09/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250363353093 del 31/08/2026 per il rilascio del presente provvedimento;

decreta

1. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi sul "*Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)*", presentato dalla ditta Falzi s.r.l. (C.F./P.IVA 04199510233), espresse nella seduta del 31/07/2026 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

2. di adottare la determinazione favorevole di conclusione della Conferenza di Servizi, motivata sulla base dell'approvazione unanime espressa nella seduta del 31/07/2026, e di rilasciare, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del d.lgs. n. 152/2006 il

provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente come di seguito elencati:

2.1. decreto n. 16564 del 30/07/2026, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con cui il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso adotta il provvedimento di VIA favorevole relativamente al *"Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)"*, dell'impianto situato nel Comune di Grezzana (VR) a favore della società Falzi S.r.l., (CF e P.IVA 04199510233), avente sede legale in Via Carrara, 10, Grezzana (VR), per le motivazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 283 del 29/07/2026, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale dettagliata nel parere stesso e dando atto della positiva conclusione della Valutazione di Incidenza Ambientale;

2.2. decreto n. 17861 del 28/08/2026, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con cui il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti, Bonifiche, rilascia alla ditta Falzi s.r.l. (C.F./P.IVA 04199510233) con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Grezzana (VR) Via Carrara, 10, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del "*Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)*";

2.3. parere favorevole con prescrizioni di Acque Veronesi S.p.a., **Allegato C** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali e delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dagli uffici nella condotta fognaria di Via C. Bellamoli di Grezzana (VR) (prot. Acque Veronesi n. 25794 del 17/10/2026 e n. 15927 del 10/06/2026);

2.4. nulla osta del Comune di Grezzana (VR) all'immissione delle acque meteoriche nella rete di fognatura bianca comunale, **Allegato D** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (prot. comunale n. 13162 del 08/07/2026);

2.5. permesso a costruire del Comune di Grezzana (VR) n. 278/PC/2025 del 06/08/2026 (acquisito con prot. comunale. n. 15245 del 06/08/2026), in **Allegato E** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

2.6. nulla osta acustico n. C_E171--1-2026-08-25-0016154 (acquisito con prot. comunale. n. 15245 del 06/08/2026), anche in deroga, del Comune di Grezzana (VR), in **Allegato F** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27-bis comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

4. di informare che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento è demandata al Direttore della Direzione Acque, Rifiuti, Bonifiche, in qualità di struttura regionale competente in materia di AIA per le attività svolte nell'installazione di cui trattasi.

5. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento per il rilascio del PAUR avviato con nota prot. n. 430888 del 05/09/2025.

6. di prevedere che il presente provvedimento sia notificato alla ditta Falzi s.r.l. e comunicato agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del procedimento avviato con nota prot. n. 430888 del 05/09/2025.

7. di dare atto che il presente provvedimento assumerà efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.

8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

10. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Luca Marchesi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

DECRETO N. 16564 DEL 30/07/2026

STRUTTURA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

OGGETTO

FALZI S.R.L. - Nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR)
Comune di localizzazione: Grezzana (VR).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025).
Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto si adotta il provvedimento favorevole di VIA per il progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR) presentato dalla società Falzi S.r.l., da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Principali riferimenti: - istanza presentata da Falzi S.r.l. acquisita al protocollo in data 27/05/2025 con prot. n. 262163; - comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. n. 361377 del 23/07/2025; - parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 283 del 29/07/2026; - verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/07/2026.

IL DIRETTORE

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)",

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'art. 13 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;

VISTA l'istanza di procedura in oggetto e la relativa documentazione progettuale allegata, acquisita al protocollo regionale 262163, 262182, 262195, 262203, 262212, 262217, 262223 in data 27/05/2025, con la quale Falzi S.r.l., ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera ag) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "*ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*" e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato III, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 alle lettere:

o) impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni D13 e D14);

q) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni lettera D15);

per il quale è prevista la procedura di PAUR di cui all'art. 27-bis del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO che alla domanda è stato allegato l'elenco nel quale il Proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota in data 11/06/2025 - protocollo regionale 286258, la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. VIA ha provveduto alla comunicazione agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente e la richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione, non sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (nei termini previsti dall' art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006), richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti;

CONSIDERATO che, con nota in data 23/07/2025 - protocollo regionale 361377, gli Uffici della U.O. VIA hanno comunicato:

- l'avvenuta conclusione della verifica di completezza documentale, prevista dall'articolo 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla lettera F), Fase 3, dell'Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2025;
- l'obbligo per il Proponente di procedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), secondo modalità da concordarsi con il Comune di localizzazione dell'intervento, ai sensi di quanto disposto dalla lettera F), Fase 4 – "Presentazione al pubblico" – dell'Allegato A al medesimo Regolamento regionale;

PRESO ATTO che la Società proponente, con nota in data 04/08/2025 - protocollo regionale 381074, ha dato comunicazione (al fine della pubblicazione su sito web istituzionale) che la presentazione al pubblico si sarebbe svolta:

- in modalità videoconferenza (con le modalità indicate nella medesima comunicazione) il giorno lunedì 18/08/2025 alle ore 10:00;

trasmettendo successivamente apposita autodichiarazione dell'avvenuto svolgimento dell'incontro (acquista al protocollo regionale 425558 in data 03/09/2025);

CONSIDERATO che, con nota in data 05/09/2025 - protocollo regionale 430888, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dell'"Avviso al pubblico", di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del medesimo Decreto Legislativo, sul sito istituzionale dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, e che contestualmente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 10/09/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

n°	*Mittente*	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
1.	sig. Ivano Falzi	08/09/2025	435042
2.	ing. Mirko Falzi	10/09/2025	438117
3.	Az. Agr. Ivano Falzi	12/09/2025	443304
4.	Az. Agr. Ing. Mirko Falzi	16/09/2025	458484
5.	Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE) Verona	23/09/2025	484558
6.	Legambiente Verona	03/10/2025	527648
7.	Residenti località Carrara	06/10/2025	532617
8.	Gruppo Consigliare del Comune di Grezzana - Lista Grezzana e Frazioni	06/10/2025	532973
9.	Italia Nostra Verona	06/10/2025	532985

PRESO ATTO altresì che risulta pervenuto il parere formulato da Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 576818 in data 17/10/2025);

CONSIDERATO che nella seduta del 22/10/2025 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto, al fine della prosecuzione dell'istruttoria, di richiedere integrazioni documentali ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, le quali sono state comunicate al proponente con nota prot. n. 595407 del 29/10/2025;

PRESO ATTO che il proponente con nota in data 06/02/2026, acquisita al prot regionale n. 62928, 62990, 63018, ha provveduto al deposito delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 171508 del 18/03/2026 la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso ha provveduto alla comunicazione, agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente e la contestuale pubblicazione dell'apposito avviso di nuova consultazione del pubblico, conformemente a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Osservanti vari (16 firmatari) – nota acquisita in data 26/03/2026 prot. n. 187754;
- Azienda Agricola Falzi Ivano – nota acquisita in data 07/04/2026 prot. n. 206033;
- Ing. Mirko Falzi - nota acquisita in data 08/04/2026 prot. n. 209333;

PRESO ATTO altresì che risultano pervenuti i pareri formulati da:

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026);
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (nota prot. 269632 in data 13/05/2026 e integrato con nota prot. 358283 del 18/06/2026);
- Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);

PRESO ATTO che con nota in data 15/06/2026, acquisita al prot regionale n. 341259, il proponente ha provveduto al deposito di integrazioni volontarie e di chiarimento della documentazione progettuale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "*Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di VIncA n. 4/2025;

PRESO ATTO del parere motivato n. 245 del 29/06/2026 relativo alla procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. reso dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV;

VISTA la nota prot. n.404100 del 06/07/2026 con la quale il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha provveduto a convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 31/07/2026;

VISTO il parere n. 283 del 29/07/2026, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 29/07/2026, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 245 del 29/06/2026, con validità temporale pari a 5 anni in coerenza al cronoprogramma degli interventi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali;

CONSIDERATO che, le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 29/07/2026, sono state approvate nella medesima seduta;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui al Regolamento regionale n. 2/2025, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società FALZI S.r.l., ed è adottato dal Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 2/2025, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

CONSIDERATO che, il provvedimento di VIA ha efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni a far data dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 283 del 29/07/2026 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 29/07/2026, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto comprensiva anche della valutazione di incidenza, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
3. di adottare il provvedimento di favorevole VIA relativamente al progetto di *"Nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR)"*, presentato dalla società Falzi S.r.l. (sede legale: Grezzana (VR), Via Carrara 10; C.F. - P.IVA: 04199510233), per le motivazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 283 del 29/07/2026, **Allegato A** al presente Provvedimento, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 245 del 29/06/2026.
4. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui al Regolamento regionale n. 2/2025, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio (o suo delegato).
5. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2025, alla Direzione Acque, rifiuti e bonifiche - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
6. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 5 anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia del presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
8. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel quale il presente atto verrà compreso.
9. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Firma LANNA CESARE
Data 30-07-2026

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A **al Decreto n.** 16564 **del** 30/07/2026 pag. 1 di 46

Direzione Valutazioni Ambientali,
supporto giuridico e contenzioso

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 27 maggio 2024, n. 12)

Parere n. 283 del 29/07/2026

Oggetto: FALZI S.R.L. - Nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR)
Comune di localizzazione: Grezzana (VR).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025).
Codice progetto: 33/2025.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)",

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'art. 13 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;

VISTA l'istanza di procedura in oggetto e la relativa documentazione progettuale allegata, acquisita al protocollo regionale 262163, 262182, 262195, 262203, 262212, 262217, 262223 in data 27/05/2025, con la quale Falzi S.r.l., ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024;

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera ag) dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "*ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*" e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato III, alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 alle lettere:

o) impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni D13 e D14);

q) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni lettera D15);

per il quale è prevista la procedura di PAUR di cui all'art. 27-bis del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO che alla domanda è stato allegato l'elenco nel quale il Proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota in data 11/06/2025 - protocollo regionale 286258, la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso – U.O. VIA ha provveduto alla comunicazione agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente e la richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione, non sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (nei termini previsti dall' art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006), richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti;

CONSIDERATO che, con nota in data 23/07/2025 - protocollo regionale 361377, gli Uffici della U.O. VIA hanno comunicato:

- l'avvenuta conclusione della verifica di completezza documentale, prevista dall'articolo 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla lettera F), Fase 3, dell'Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2025;
- l'obbligo per il Proponente di procedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), secondo modalità da concordarsi con il Comune di localizzazione dell'intervento, ai sensi di quanto disposto dalla lettera F), Fase 4 – "Presentazione al pubblico" – dell'Allegato A al medesimo Regolamento regionale;

PRESO ATTO che la Società proponente, con nota in data 04/08/2025 - protocollo regionale 381074, ha dato comunicazione (al fine della pubblicazione su sito web istituzionale) che la presentazione al pubblico si sarebbe svolta:

- in modalità videoconferenza (con le modalità indicate nella medesima comunicazione) il giorno lunedì 18/08/2025 alle ore 10:00;

trasmettendo successivamente apposita autodichiarazione dell'avvenuto svolgimento dell'incontro (acquista al protocollo regionale 425558 in data 03/09/2025);

CONSIDERATO che, con nota in data 05/09/2025 - protocollo regionale 430888, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione dell'"Avviso al pubblico", di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del medesimo Decreto Legislativo, sul sito istituzionale dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, e che contestualmente, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 10/09/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

n°	*Mittente*	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
1.	sig. Ivano Falzi	08/09/2025	435042

2.	ing. Mirko Falzi	10/09/2025	438117
3.	Az. Agr. Ivano Falzi	12/09/2025	443304
4.	Az. Agr. Ing. Mirko Falzi	16/09/2025	458484
5.	Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE) Verona	23/09/2025	484558
6.	Legambiente Verona	03/10/2025	527648
7.	Residenti località Carrara	06/10/2025	532617
8.	Gruppo Consigliare del Comune di Grezzana - Lista Grezzana e Frazioni	06/10/2025	532973
9.	Italia Nostra Verona	06/10/2025	532985

PRESO ATTO altresì che risulta pervenuto il parere formulato da Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 576818 in data 17/10/2025);

CONSIDERATO che nella seduta del 22/10/2025 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha ritenuto, al fine della prosecuzione dell'istruttoria, di richiedere integrazioni documentali ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, le quali sono state comunicate al proponente con nota prot. n. 595407 del 29/10/2025;

PRESO ATTO che il proponente con nota in data 06/02/2026, acquisita al prot regionale n. 62928, 62990, 63018, ha provveduto al deposito delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 171508 del 18/03/2026 la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso ha provveduto alla comunicazione, agli Enti e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente e la contestuale pubblicazione dell'apposito avviso di nuova consultazione del pubblico, conformemente a quanto previsto dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:
- Osservanti vari (16 firmatari) – nota acquisita in data 26/03/2026 prot. n. 187754;
- Azienda Agricola Falzi Ivano – nota acquisita in data 07/04/2026 prot. n. 206033;
- Ing. Mirko Falzi - nota acquisita in data 08/04/2026 prot. n. 209333;

PRESO ATTO altresì che risultano pervenuti i pareri formulati da:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026);
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (nota prot. 269632 in data 13/05/2026 e integrato con nota prot. 358283 del 18/06/2026);
- Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);

PRESO ATTO che con nota in data 15/06/2026, acquisita al prot regionale n. 341259, il proponente ha provveduto al deposito di integrazioni volontarie e di chiarimento della documentazione progettuale;

TENUTO CONTO	che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO	il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "*Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*";
CONSIDERATO	che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di VIncA n. 4/2025;
PRESO ATTO	del parere motivato n. 245 del 29/06/2026 relativo alla procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. reso dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV;
VISTA	la nota prot. n.404100 del 06/07/2026 con la quale il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha provveduto a convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 31/07/2026;
ESAMINATA	tutta la documentazione agli atti ed evidenziati gli aspetti di seguito riportati.

LOCALIZZAZIONE

L'area di progetto è situata nella porzione Sud del territorio comunale di Grezzana e dista circa 1,5 km dal centro del Comune di Grezzana.
Il sito è interconnesso dal punto di vista infrastrutturale grazie alla seguente viabilità: da Via Luigi Carrara si accede alla strada provinciale n. 6 "Dei Lessini", la quale si immette successivamente nella Tangenziale Est e nel Raccordo Autostradale Verona Est.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

STATO DI FATTO
Attualmente l'impianto della ditta FALZI S.r.l. collocato in Via Carrara, 10 a Grezzana (VR), è autorizzato dalla Provincia di Verona all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Risultano autorizzate le seguenti operazioni:

- messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
- messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione e dei rifiuti prodotti dall'attività;
- scambio di rifiuti [R12] non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici [R4];
- riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi [R3].

Al termine del processo di recupero in impianto, i materiali prodotti possono cessare la qualifica di rifiuto, costituendo rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio, rame, zinco, piombo e stagno, plastica e carta e cartone recuperati.
I rifiuti in uscita possono essere costituiti da:

- rifiuti prodotti dalle attività di recupero, in particolare scarti dell'attività di selezione e cernita e di separazione delle frazioni indesiderate;
- rifiuti sottoposti a mero stoccaggio o accorpamento;
- eventuali materiali che non raggiungono le specifiche previste dalle norme per la cessazione della qualifica di rifiuto e pertanto restano sottoposti al regime dei rifiuti;
- rifiuti prodotti in attività di manutenzione o gestione ordinaria dello stabilimento.

La potenzialità autorizzata è calcolata considerando 300 giorni lavorativi annui, ovvero tutti i giorni escluse le domeniche e le festività:

Operazione Autorizzata	*Quantitativi Autorizzati*
Capacità massima di stoccaggio R13	870 Mg (comprensivi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in lavorazione e dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni) di cui: - massimo 50 Mg pericolosi - massimo 30 Mg di rifiuti prodotti
Capacità massima giornaliera di trattamento R12, R4, R3	150 Mg/giorno di cui: - massimo 50 Mg/giorno in R12 - massimo 50 Mg/giorno di recupero di graniglie metalliche
Capacità massima annuale di trattamento R12, R4, R3	45.000 Mg/anno

Sono presenti i seguenti impianti e macchinari a servizio delle operazioni di recupero dei rifiuti:
- pesa;
- cesoia a coccodrillo;
- pelacavi;
- mulino per cavi elettrici;
- impianto di pressatura e legatura;
- pale gommate;
- escavatori/caricatori gommati;
- pinza e ragno;
- carrelli sollevatori;
- attrezzatura portatile per lo smantellamento, quale ossitaglio, trapani, smerigliatrici, etc.;
- strumenti per la misurazione della radioattività.

Attualmente, presso l'impianto, sono prodotte le seguenti tipologie di acque reflue:
- acque reflue assimilabili alle domestiche, provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici; tali acque sono raccolte in una fossa settica e periodicamente smaltite come rifiuto;
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito e delle aree di transito prospicienti.
- acque meteoriche di dilavamento nei piazzali posti a Sud, in disponibilità della ditta ma esterni all'area di pertinenza dell'impianto di gestione rifiuti, gestite separatamente. Opportune pendenze impediscono il deflusso delle acque ricadenti in tali superfici nell'area di pertinenza dell'impianto di gestione rifiuti.

Attualmente l'area di pertinenza dell'impianto di recupero rifiuti ha una superficie totale di circa 4.190 m2, di cui circa 330 coperti (uffici e capannone) e 3.860 scoperti. Non sono presenti aree scoperte non pavimentate.
L'intero lotto è costituito da idonea pavimentazione impermeabile costituita da calcestruzzo (la porzione di piazzale posta a Ovest è pavimentata con calcestruzzo e successivamente ricoperta con uno strato di asfalto).
A Sud delle aree di pertinenza dell'impianto di recupero rifiuti sono presenti ulteriori superfici di proprietà della ditta Falzi Srl, con modalità di gestione delle acque meteoriche attualmente indipendenti e senza commistioni.
Le acque di prima e seconda pioggia ricadenti nell'intera area dello stabilimento, comprese le coperture, sono raccolte mediante una griglia centrale e avviate all'impianto di depurazione, che prevede:
- pozzetto scolmatore per la separazione delle acque di prima e di seconda pioggia;
- linea di trattamento delle acque di seconda pioggia costituita da vasca di sedimentazione e sistema di disoleazione in continuo;
- linea di trattamento delle acque di prima pioggia costituita da una vasca di sedimentazione, un sistema di disoleazione e un impianto chimico-fisico.

Sia le acque di prima che di seconda pioggia sono scaricate attraverso pozzo perdente negli strati superficiali del suolo, previo passaggio in pozzetti di campionamento.

In relazione all'emissione in atmosfera, la Determinazione della Provincia di Verona n. 967 del 12/04/2022 autorizza le emissioni diffuse in atmosfera.
Alcune delle attività svolte esternamente, non tecnicamente convogliabili, possono produrre lievi emissioni diffuse (in particolare la fase di ossitaglio).

STATO DI PROGETTO
Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità dello stabilimento, nonché di rispondere alle richieste di mercato, la Ditta intende apportare le seguenti modifiche all'attuale impianto.

1) Al fine di aumentare la disponibilità di spazi per lo stoccaggio dei rifiuti e dotare l'impianto di opportuni edifici per lo stoccaggio e la lavorazione, è prevista la revisione del lay-out dell'impianto come di seguito descritto:
   - ampliamento dell'estensione dell'impianto nella zona Nord dello stabilimento mediante:
     - realizzazione di un nuovo piazzale pavimentato, dotato di recinzione contornata da fascia a verde, baie di stoccaggio e lavorazione all'aperto con pareti divisorie e percorsi carrabili per la movimentazione, dotato di recinzione contornata da fascia a verde;

- realizzazione di una muratura lungo il lato Est nelle baie retrostanti l'edificio uffici, per il contenimento delle emissioni sonore;
- realizzazione di una nuova area destinata a verde e a parcheggio;

- ampliamento dell'estensione dell'impianto nella zona Ovest dello stabilimento mediante:
  - realizzazione di un nuovo fabbricato "Ovest" da adibire allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, dotato di doppio portone di accesso, zone interne di stoccaggio, zona di lavorazione dei veicoli fuori uso e nuovo impianto di pressatura;
  - installazione, a ridosso dell'edificio, di n. 5 serbatoi da circa 30 m3 ciascuno per lo stoccaggio di rifiuti liquidi, dotati di sistema di pompaggio per il carico e lo scarico dai mezzi e di bacino di contenimento;
  - baia esterna di stoccaggio dei rifiuti;
  - piazzale pavimentato circostante per il percorso carrabile e la movimentazione dei mezzi, dotato di recinzione contornata da fascia a verde;
- demolizione dell'attuale fabbricato di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e ricostruzione di un nuovo edificio dotato di aree di lavorazione, impianto di pressatura (esistente) e zone con scaffalature per il deposito di rifiuti pericolosi, compresi quelli infiammabili;
- riperimetrazione della superficie dell'impianto all'area Sud, attualmente già esistente, da destinare ad accesso facilitato all'impianto da Via Cav. C. Bellamoli con pesa, stoccaggio di rifiuti e dei materiali che cessano la qualifica di rifiuti delimitato da muratura in baie tipo New Jersey, area di sosta per mezzi pesanti, area di deposito dei cassoni chiusi o coperti (pieni e vuoti), area verde.

2) Il progetto prevede, inoltre, una revisione generale del lay-out, mediante:
   - revisione delle attuali aree di stoccaggio e lavorazione esterne, delimitate da muratura in baie;
   - definizione della viabilità dello stabilimento;
   - spostamento del diesel tank per il rifornimento dei mezzi;
   - installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici.

3) Tutte le realizzazioni sopra elencate comprendono:
   - modifica ed ampliamento degli attuali sistemi di raccolta delle acque meteoriche, trattamento in impianti di depurazione e scarico;
   - rinnovo della pavimentazione;
   - adeguamento della nuova configurazione a quanto previsto dal Decreto 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

4) Al fine di ottimizzare le operazioni di gestione dei rifiuti, dal punto di vista impiantistico si prevede l'installazione di:
   - un nuovo impianto mobile di cesoiatura alimentato a gasolio dei rifiuti metallici, da utilizzare in area esterna;
   - un nuovo impianto di pressatura alimentato a energia elettrica all'interno del fabbricato Ovest, dotato di fossa di carico, meccanismo di compattazione e legatura e canale di scarico delle balle pressate:
   - una nuova filmatrice alimentata a energia elettrica per l'imballo dei rifiuti in colli;
   - n. 5 serbatoi da circa 30 m3 ciascuno a ridosso del nuovo fabbricato "Ovest" per lo stoccaggio di rifiuti liquidi, dotati di sistema di pompaggio per il carico e lo scarico dai mezzi e di bacino di contenimento.

   Viene eliminato il mulino di macinazione per i cavi elettrici.

5) Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità dello stabilimento progettato, nonché di rispondere alle richieste di mercato, il proponente ha deciso di realizzare il progetto in modo che possa permettere la gestione di nuove tipologie di rifiuto al fine di fornire un servizio più completo al bacino di utenza dell'impianto, ottimizzando anche le potenzialità delle strutture esistenti; l'utilizzo di nuovi codici EER permette anche la formulazione di ricette per la miscelazione al fine di ottenere partite di rifiuti più omogenee in modo tale da consentire una migliore condizione di successivo recupero o smaltimento.
   Dall'elenco richiesto sono esclusi:
   - rifiuti pericolosi aventi le seguenti caratteristiche di pericolo:

- HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante (es. rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi);
- HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;
- HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente";

- rifiuti che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili;
- rifiuti radioattivi;
- rifiuti particolarmente putrescibili o odorigeni o suscettibili di provocare emissioni di polveri;
- rifiuti con individuazione generica (codici EER 99), ad eccezione di casi specificati.

6) In relazione alla nuova ulteriore disponibilità delle aree e dell'integrazione delle nuove operazioni di trattamento, il quantitativo richiesto dei rifiuti ricevibili, stoccabili e trattabili è il seguente:

Operazione	Da autorizzare
Capacità massima di stoccaggio R13, D15	4.000 Mg **(1)** di cui massimo 1.500 Mg pericolosi
Capacità massima giornaliera di trattamento D13, D14, R12, R3, R4	600 Mg/giorno di cui massimo 200 Mg pericolosi
Capacità massima annuale di trattamento D13, D14, R12, R3, R4	45.000 Mg/anno **(2)**
Quantità massima di EoW presenti	4.000 Mg

NOTE **(1)**: Comprensivi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in lavorazione e dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.
(2): Invariati rispetto allo stato autorizzato.

Il progetto non prevede un aumento del quantitativo dei rifiuti complessivamente ricevibili o trattabili annualmente, ma vengono aumentati i quantitativi di rifiuti stoccabili e di quelli trattabili giornalmente. La potenzialità autorizzata è calcolata considerando 300 giorni lavorativi annui, ovvero tutti i giorni escluse le domeniche e le festività.

7) Il progetto prevede modifiche e integrazioni alle operazioni di trattamento dei rifiuti.
I rifiuti su cui si prevedono tali attività sono rifiuti solidi, sia pericolosi che non pericolosi, e sono elencati nell'elenco dei codici EER e delle operazioni di recupero/smaltimento allegato alla documentazione progettuale.

8) Scarichi idrici
A seguito degli interventi previsti di revisione del layout con ampliamento e riperimetrazione dell'impianto di gestione rifiuti, è previsto anche l'adeguamento e l'implementazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. Inoltre, il nuovo capannone posto a Ovest sarà dotato di servizi igienici, i cui scarichi saranno convogliati alla fognatura nera di Via Cesare Bellamoli.
Allo stato di progetto non saranno prodotte acque reflue di tipo industriale; eventuali spanti e colaticci generati nelle operazioni di recupero rifiuti saranno gestiti esclusivamente come rifiuto.

Con le integrazioni trasmesse nel Febbraio 2026 (nota prot 62928, 62990, 63018 del 06/02/2026) il proponente ha previsto "una revisione complessiva del sistema di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici dell'installazione, privilegiando il convogliamento nella condotta stradale acque bianche e mantenendo, in via subordinata, la possibilità di scarico in pozzi perdenti in caso di eventi meteorici particolarmente intensi che rendano la condotta stradale non ricevente. In dettaglio, tale revisione prevede:

- come inizialmente previsto, il mantenimento dello scarico delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e trattate nell'impianto chimico-fisico nella fognatura nera gestita da Acque Veronesi,

limitando il volume delle acque trattate ai primi 5 mm di pioggia, come richiesto da Acque Veronesi.

- il convogliamento di tutte le acque meteoriche di seconda pioggia (dopo i primi 5 mm) provenienti dai piazzali di movimentazione e deposito dell'installazione nella condotta stradale acque bianche, attraverso n. 3 punti di recapito distinti (denominati S2, S3, S4 in progetto);
- il convogliamento delle acque di dilavamento di tutte le coperture degli edifici (capannone 1, capannone 2, edificio uffici), considerate pulite e non suscettibili di potenziali contaminazioni da sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, a pozzi perdenti esistenti e di progetto (denominati S7, esistente e S5, S6 in progetto);
- l'utilizzo dei pozzi perdenti esistenti come sfioratori di emergenza delle acque di seconda pioggia dei piazzali di deposito e movimentazione, al solo fine di evitare ristagni nei piazzali dell'installazione qualora la condotta stradale non fosse in grado di ricevere la totalità delle acque meteoriche, ad esempio in occasione di eventi particolarmente intensi. I pozzi perdenti che saranno dedicati a tale funzione sono i pozzi esistenti denominati S3.1p, S3.2p ed S4p. L'attivazione dei pozzi perdenti sarà regolata con l'installazione di un pozzetto scolmatore per ciascun pozzo perdente, con quote di sfioro che ne assicurino il funzionamento solo nelle condizioni descritte.

9) Emissioni in atmosfera
Il progetto prevede l'implementazione di alcune operazioni che possono comportare emissioni convogliate e diffuse. Si prevede di installare, all'interno del nuovo capannone, un sistema di aspirazione con cappa e relativo punto di emissione da utilizzare durante le procedure di travaso e miscelazione. Nelle aree esterne si prevede inoltre l'installazione di un impianto di bagnatura dei cumuli.

Con le integrazioni volontarie trasmesse nel giugno 2026 (nota prot 341259 del 15/06/2026) il proponente ha trasmesso la "*revisione 02 della planimetria AIA C11 "Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti" con indicazione delle aree nn. 21, 22 e 23 in cui si prevede l'installazione di una copertura mobile motorizzata, in quanto destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri […]*" precisando che *"[…], qualora si rendesse necessario, potrà essere dotata di copertura anche l'area n. 25"*.

10) Emissioni acustiche
Il progetto prevede l'introduzione di nuove sorgenti acustiche, costituite da nuovi macchinari a servizio delle operazioni di trattamento e gestione dei rifiuti.
Il proponente ha prodotto, a riguardo, uno studio previsionale di impatto acustico al fine di verificare il rispetto delle condizioni acustiche previste dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Grezzana.

Con le integrazioni trasmesse nel febbraio 2026 (nota prot 62928, 62990, 63018 del 06/02/2026) il proponente ha trasmesso la revisione del documento di Valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla stima delle emissioni per la fase di esercizio ed integrando la documentazione con la Valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di cantiere.

Alternative progettuali
Il proponente riferisce che la modifica proposta è richiesta al fine di soddisfare le proprie esigenze di sviluppo aziendale e congiuntamente migliorare le fasi di gestione dei rifiuti all'interno della propria installazione sfruttando spazi e tecnologie in gran parte già esistenti.
Le alternative considerate al progetto proposto sono:

1. alternativa zero: non realizzare l'intervento e rimanere nella configurazione impiantistica dello stato di fatto;
2. alternativa: rilocalizzare l'installazione in altro sito.

Dall'analisi dei vantaggi e dei svantaggi, entrambe le alternative sono state valutate negativamente

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

Il progetto sarà realizzato per stralci funzionali, con durata complessiva di 5 anni.

Le attività saranno organizzate secondo il seguente cronoprogramma di massima.

Stralcio	Comunicazioni preventive	Lavori	Tempi previsti	Comunicazioni prima dell'avvio dello stralcio	Gestione rifiuti
1	• Inizio lavori stralcio 1; • nominativo del direttore dei lavori.	• Adeguamento del nuovo capannone Ovest, ad eccezione dei serbatoi; • Sistemazione delle aree esterne (stoccaggi, sotto-servizi, etc.), escluso il nuovo piazzale a Nord; • Realizzazione degli adeguamenti alla gestione delle acque meteoriche e antincendio per le parti soggette e operative.	Entro 12 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione	• Fine lavori stralcio 1; • certificato di regolare esecuzione delle opere dell'impianto di depurazione; - SCIA antincendio (parziale); • avvio impianto modificato stralcio 1, certificato di collaudo degli stoccaggi modificati / nuovi e altri documenti L.R. 3/2000.	• Avvio delle operazioni previste nel nuovo capannone Ovest, compreso stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi, ad eccezione dei serbatoi; - avvio delle operazioni previste nelle aree esterne, escluso il nuovo piazzale a Nord; • le attività di stoccaggio possono essere temporaneamente sospese in occasione della definizione delle aree esterne ma in generale possono proseguire.
2	• Inizio lavori stralcio 2.	• Realizzazione degli stoccaggi nel piazzale a Nord e dei relativi sottoservizi (es. rete di raccolta acque meteoriche, antincendio, etc.).	Entro 12 mesi successivi alla conclusione dello stralcio precedente	• Fine lavori stralcio 2; • SCIA antincendio (parziale); • avvio impianto modificato stralcio 2, certificato di collaudo degli stoccaggi modificati / nuovi e altri documenti L.R. 3/2000.	• Avvio delle operazioni previste nel nuovo piazzale a Nord.
3	• Inizio lavori stralcio 3.	• Interruzione delle operazioni autorizzate nel capannone esistente e demolizione dello stesso; • Ricostruzione del nuovo capannone centrale e dei relativi sottoservizi (es. rete di raccolta acque meteoriche, antincendio, etc.	Entro i 24 mesi successivi alla conclusione dello stralcio precedente	• Fine lavori stralcio 3; • SCIA antincendio (parziale); • avvio impianto modificato stralcio 3, certificato di collaudo degli stoccaggi modificati / nuovi e altri documenti L.R. 3/2000.	• Avvio delle operazioni previste nel nuovo capannone centrale.
4	• Inizio lavori stralcio 4.	• Realizzazione dei serbatoi presso il capannone Ovest.	Entro i 12 mesi successivi alla conclusione dello stralcio precedente	• Fine lavori stralcio 4; • SCIA antincendio; • avvio impianto modificato stralcio 4, certificato di collaudo degli stoccaggi modificati / nuovi e altri documenti L.R. 3/2000.	• Avvio delle operazioni previste nei serbatoi.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio di ciascuno stralcio, salvo proroga accordata su motivata istanza, sarà presentato il relativo certificato di collaudo funzionale.

QUADRO PROGRAMMATICO

Il Proponente ha analizzato gli strumenti di pianificazione e programmazione a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, da cui emerge che:

- non risultano esserci siti tutelati con decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
- l'area non è soggetta a vincolo di tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett c) e g) del D.Lgs. n. 42/2004;
- non risultano presenti strumenti di pianificazione paesaggistica sull'area interessata;
- l'area in oggetto non risulta inserita in "Siti natura 2000", aree a tutela SIC o ZPS;
- non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II^ del codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto che nelle immediate vicinanze;
- non risultano beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10 comma 1;
- non sussistono nell'area interessata dall'intervento vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore o di altri strumenti di pianificazione relativi all'individuazione e tutela di beni architettonici;
- non risulta la presenza di specifici vincoli su beni archeologici presenti nell'area interessata.

Dal punto di vista urbanistico, il P.I. del Comune di Grezzana classifica l'area dell'impianto:

- in parte come zona produttiva "D2-1-AS Industria-Artigianato di produzione di espansione" (art. 46 delle NO);
- in parte come zona "D1 1-3 Industria - Artigianato di produzione e completamento" (art. 43 delle NTO);
- in parte come "strada", con presenza di "percorsi pedonali e/o ciclabili", questi ultimi due elementi inseriti all'interno del perimetro di proprietà aziendale.

Si evidenzia come le aree di espansione del progetto siano identificate dal PRG comunale come zone "*D1 Industria - Artigianato di produzione di completamento*" e "*D2 Industria - Artigianato di produzione di espansione*" pertanto non si applicano i criteri di esclusione di cui al punto 1.1.6.1 del Piano Regionale di

Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali relativamente alla valutazione della distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici.

In relazione al Piano di classificazione Acustica, l'area dell'impianto è situata in classe III/A "Aree agricolo forestali" e Classe IV "Aree di intensa attività umana".

QUADRO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver illustrato l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti e le eventuali misure di mitigazione/gestionali e di minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

L'analisi dei potenziali impatti ambientali è stata effettuata considerando le diverse fasi dell'intervento, ovvero:
- fase di cantiere;
- fase di esercizio;

Per ogni paragrafo il proponente ha indicato le eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

Si riportano in sintesi nel seguito le valutazioni effettuate dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale con riferimento alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, per ognuna delle componenti ambientali considerate.

Per la fase di cantiere il proponente ha valutato i seguenti impatti:
- emissioni di polveri e inquinanti gassosi
- emissioni acustiche
- ricadute sull'ambiente idrico
- produzione terre e rocce da scavo e gestione dei rifiuti
- suolo e sottosuolo
- effetti su vegetazione, flora e fauna
- rischi di incidenti per i lavoratori

Per la fase di esercizio il proponente ha valutato i seguenti impatti:
- utilizzazione di risorse (consumo materie prime e ausiliarie, consumo di risorse energetiche, consumo di acqua)
- impatti sulla qualità dell'aria e sul clima (emissioni convogliate in atmosfera, emissioni diffuse, emissioni gas serra, emissioni di odori)
- traffico
- emissioni acustiche
- ambiente idrico
- suolo e sottosuolo;
- produzione e gestione rifiuti;
- paesaggio;
- biodiversità, flora e fauna;
- salute della popolazione e sicurezza sul lavoro

Si riportano di seguito le valutazioni e le conclusioni relative alle diverse matrici analizzate nonchè le relative misure mitigative/gestionali proposte.

<u>FASE di CANTIERE</u>

Durante le fasi di realizzazione delle opere sono prevedibili le seguenti principali attività:
• movimenti terra interni;
• sbancamenti di suolo;
• scavi;
• creazione di piccoli cumuli di materiali;
• demolizione del capannone esistente;
• eventuale realizzazione di reti tecnologiche provvisorie per acqua ed energia elettrica di cantiere;
• realizzazione di infrastrutture per il cantiere;
• realizzazione di opere civili;
• installazione di impianti;
• uso di mezzi d'opera;
• automezzi pesanti di trasporto;
• automezzi del personale;
• automezzi di servizio.

- *Emissioni di polveri*

Il proponente riferisce che, durante la fase di cantiere, la produzione di polveri sarà principalmente legata alle attività di scavo. Lo stoccaggio delle terre da scavo sarà limitato nel tempo, poiché circa il 50% del materiale sarà riutilizzato per l'adeguamento altimetrico delle varie aree di cantiere.

Considerate le sorgenti emissive previste e l'ubicazione dell'intervento, non sono attesi impatti negativi significativi sulle abitazioni limitrofe.

Misure mitigative/gestionali previste
- effettuare la pulizia con motoscopa del piazzale utilizzato;
- coprire con teloni gli eventuali materiali polverulenti;
- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 10 km/h);
- bagnare all'occorrenza con irrigatori o coprire con teli (nei periodi di inattività o durante le giornate con clima secco o con vento intenso) i cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere che possa comportare sollevamento di polveri;
- bagnare all'occorrenza (durante le giornate con clima secco o con vento intenso) le strade di cantiere non pavimentare;
- dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto;
- evitare le operazioni che possono generare sollevamento di polveri durante le giornate con clima secco o con vento intenso.

- *Emissioni di gas inquinanti*

Il proponente riferisce che nella fase di cantiere la produzione e diffusione di gas inquinanti risulta essere un fenomeno poco rilevante, in relazione sia al numero di mezzi impiegati (4) che alla ridotta durata temporale delle attività.
Per l'accesso al sito verrà utilizzata l'esistente viabilità locale, che non necessita di aggiustamenti o allargamenti e risulta adeguata al transito dei mezzi di cantiere.

Misure mitigative/gestionali previste
I veicoli a servizio del cantiere devono essere omologati con emissioni rispettose almeno delle seguenti normative europee (o più recenti):
- • veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro III);
- • veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro 3);
- • macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I.

- *Emissioni acustiche*

Il proponente riferisce che le principali emissioni acustiche in fase di cantiere saranno generate dalle attività di scavo, demolizione, movimentazione dei materiali e realizzazione delle opere, con impatti temporanei e completamente reversibili al termine dei lavori.
Considerata la limitata entità degli scavi (inferiore a 6000 mc), classificati come cantiere di piccole dimensioni ai sensi del D.P.R. 120/2017, e la localizzazione dei ricettori in classi acustiche III e IV, non sono attesi impatti acustici negativi significativi sulla popolazione residente nelle aree limitrofe.
Anche il traffico indotto dai mezzi di cantiere sarà limitato, con un flusso massimo stimato di circa 4 mezzi pesanti al giorno, non determinando impatti significativi sulla viabilità.

Misure mitigative/gestionali previste

- le attività devono essere svolte in orario diurno; preferibilmente, effettuare le lavorazioni più rumorose negli orari centrali della mattina e del pomeriggio;
- limitare al minimo indispensabile le emissioni acustiche, effettuando frequenti intervalli e pause in cui i macchinari non utilizzati devono essere spenti;
- non operare con più sorgenti acustiche contemporaneamente se non strettamente necessario;
- utilizzare strumentazione a norma, con sportelli chiusi e regolarmente manutenuta;
- deve eventualmente essere richiesta, se necessaria, la deroga acustica;
- lungo il lato Est, a ridosso delle abitazioni più prossime, è prevista una barriera fonoassorbente.

- *Ricadute sull'ambiente idrico*

Il proponente riferisce che, in fase di cantiere, i potenziali impatti sulle acque sotterranee sono limitati alle attività di scavo e a possibili eventi accidentali, quali perdite di mezzi o dilavamento di superfici e materiali. Trattandosi di eventi occasionali, l'impatto è valutato come non significativo.

Misure mitigative/gestionali previste

- in caso di sversamenti accidentali di quantità anche modeste di sostanze inquinanti (idrocarburi, lubrificanti o altro) nelle aree di lavoro o lungo i percorsi viari, dovrà essere attivato un intervento immediato, finalizzato a arginare il refluo con materiale assorbente (es. sabbia) e a raccogliere il prodotto con mezzi adeguati per avviarlo alle operazioni di smaltimento presso ditte autorizzate;
- in caso di sversamento accidentale su aree non impermeabilizzate, l'immediata messa in bonifica dei terreni con recapito dei materiali di risulta presso ditta di smaltimento autorizzata.

- *Produzione terre e rocce da scavo e gestione rifiuti;*

Il proponente riferisce che il cantiere, con una produzione di terre e rocce da scavo inferiore a 6.000 m³, è classificato come di piccole dimensioni ai sensi del D.P.R. 120/2017.
Le terre derivate dalle attività di sterro e dalla realizzazione di scavi e fondazioni dovranno essere gestite conformemente al D.P.R. 120/2017. Circa il 50% del materiale scavato sarà riutilizzato in sito, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, mentre il materiale eccedente sarà gestito come sottoprodotto o rifiuto in base agli esiti delle analisi previste dalla normativa.
Potranno essere inoltre prodotti rifiuti da demolizione e altri rifiuti edili, per i quali è prevista una gestione conforme alla normativa vigente, al fine di garantirne il corretto trattamento.

- *Suolo e sottosuolo*

Il proponente riferisce che, per prevenire la contaminazione del suolo, i rifiuti e i materiali pericolosi saranno stoccati in contenitori o cassoni isolati dal terreno e protetti dagli agenti atmosferici, con adeguati sistemi per il contenimento e la raccolta di eventuali sversamenti.

- *Effetti su vegetazione, flora e fauna*

Il proponente riferisce che, durante la fase di cantiere, le attività potranno determinare un disturbo temporaneo alla fauna, principalmente per il rumore e la presenza antropica. Tuttavia, considerato il contesto già antropizzato, la limitata estensione spaziale e temporale delle emissioni acustiche e la presenza di barriere che ne attenuano la propagazione, gli effetti saranno circoscritti alle immediate vicinanze dell'area di intervento.

- *Rischi di incidenti per i lavoratori*

Il proponente riferisce che durante la fase realizzativa esiste il rischio che i lavoratori impiegati possano essere coinvolti in incidenti all'interno del cantiere. Tutte le attività di cantiere devono essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

FASE di ESERCIZIO

- *Utilizzazione di risorse (consumo materie prime e ausiliarie, consumo di risorse energetiche, consumo di acqua)*

Consumo di materie prime e ausiliarie

Il proponente riferisce che l'attività non prevede l'utilizzo di materie prime o sostanze chimiche nel processo produttivo, ma solo di materiali e prodotti ausiliari per la manutenzione e la gestione dell'impianto. L'intervento non comporterà un aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattati; sono tuttavia previsti maggiori consumi di imballaggi per i rifiuti e di reagenti per il depuratore chimico-fisico, in conseguenza dell'ampliamento delle attività e delle superfici di dilavamento.
I consumi dei restanti materiali sono attesi come poco significativi.

Lo stoccaggio di materie che possono comportare il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente è previsto al coperto in area 17, dotata di pavimentazione con pendenza diretta ad un pozzetto interno con vasca di raccolta di eventuali sversamenti.

Consumo di risorse energetiche

Il proponente riferisce che l'impianto utilizza energia elettrica, fornita dalla rete nazionale, per il funzionamento della maggior parte delle attrezzature di trattamento rifiuti nonché per l'illuminazione e i servizi ausiliari, e gasolio per alimentare i mezzi di movimentazione e l'impianto di cesoiatura.
Sono inoltre impiegati modesti quantitativi di gas per le operazioni di ossitaglio, con consumi ritenuti trascurabili.
Il progetto non comporta un aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattati e l'incremento dei consumi di energia elettrica e gasolio sarà contenuto, legato principalmente all'ampliamento delle operazioni, delle tipologie di rifiuti gestibili e del parco mezzi, con un aumento del consumo di gasolio stimato in circa il 10% rispetto alla situazione attuale.

Al fine di mitigare l'impatto, il progetto prevede l'installazione di impianti fotovoltaici nelle coperture degli edifici per l'autoproduzione e il consumo di energia elettrica, con immissione in rete in caso di mancato utilizzo.

Consumo di acqua

Il proponente riferisce che l'approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene tramite acquedotto ed è destinato ai servizi igienici, agli usi antincendio e alla bagnatura dei cumuli di materiali inerti.
Il consumo idrico prevede un incremento stimato da circa 100 m^3/anno (allo stato attuale) a circa 500 m^3/anno nella configurazione di progetto, principalmente per la gestione delle polveri tramite bagnatura dei cumuli.

Misure mitigative/gestionali previste

Per contenere il consumo idrico, è prevista una pulizia dei piazzali con modalità idonea (motoscopa) con cadenza almeno giornaliera, al fine di evitare un'eccessiva necessità di bagnatura a causa della presenza di polveri sulla pavimentazione.
È previsto inoltre:

- il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento del tetto del nuovo capannone nell'area Nord ai fini antincendio;
- il riutilizzo delle acque di seconda pioggia dell'area antistante la pesa per irrigazione delle aree verdi.

Data la scarsa significatività dei consumi di acqua e l'approvvigionamento da acquedotto, non si ritiene necessario individuare ulteriori misure di mitigazione degli impatti.

- *Impatti sulla qualità dell'aria e sul clima (emissioni convogliate in atmosfera, emissioni diffuse, emissioni gas serra, emissioni di odori)*

Emissioni convogliate in atmosfera
Il proponente riferisce che, Le operazioni considerate a rischio di emissione di composti organici volatili, effettuate su rifiuti pericolosi contenenti solventi, sono costituite esclusivamente da stoccaggio R13/D15 e accorpamento R12/D15 senza sconfezionamento, e sono svolte nell'area dedicata coperta individuata col n. 17.
Per prevenire eventuali emissioni di composti organici volatili derivanti dalla gestione di rifiuti contenenti solventi, sarà installato un sistema di aspirazione con cappa nell'area dedicata alle operazioni di travaso e miscelazione.
Le emissioni saranno trattate mediante prefiltro antipolvere e filtro a carboni attivi, con successivo convogliamento al nuovo punto di emissione n. 1 soggetto ad autorizzazione.

Per le attività di pressatura svolte all'interno degli edifici il proponente ritiene che esse non generano quantità significative di polveri.
L'impianto di cesoiatura, essendo mobile e utilizzato in aree esterne, non dispone di sistemi di abbattimento in quanto le emissioni non risultano tecnicamente convogliabili senza comprometterne la funzionalità.

Emissioni diffuse in atmosfera
Il proponente riferisce che alcune delle attività svolte esternamente, non tecnicamente convogliabili, possono produrre emissioni diffuse.
Misure mitigative/gestionali previste
Per la riduzione delle emissioni diffuse all'esterno sono previsti i seguenti accorgimenti:
- non è previsto il trattamento (ad eccezione del mero accorpamento senza sconfezionamento) di rifiuti aventi stato fisico polverulento, né di rifiuti putrescibili o che possono provocare odori, né di rifiuti contenenti solventi;
- i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili o formazione di emissioni maleodoranti sono tenuti chiusi;
- l'eventuale movimentazione di materiali polverulenti avviene utilizzando dispositivi chiusi;
- in caso di presenza di vento vengono sospese le operazioni di movimentazione di rifiuti/materiali polverulenti presenti nelle aree scoperte;
- le pavimentazioni sono mantenute in buono stato; le vie di transito sono mantenute pulite, integre e sgombre da qualsiasi materiale in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
- viene effettuata la pulizia dei piazzali (interamente pavimentati) con spazzatrice con cadenza almeno giornaliera, al fine di evitare il trascinamento di polveri.
- durante le giornate particolarmente aride, in caso di sollevamento di polveri si prevede la bagnatura dei cumuli, da effettuarsi mediante irrigatori mobili;
- durante le giornate particolarmente aride si prevede l'eventuale bagnatura delle aree esterne pavimentate nel caso in cui i piazzali risultassero polverosi al transito dei mezzi, o nel caso di tempo particolarmente secco e ventoso che possa generare sollevamento di polveri, da effettuarsi mediante irrigatori mobili avendo cura di evitare la formazione di pozzanghere o rigagnoli;
- è potenziato il presidio degli irrigatori mobili, da rendere disponibile presso tutte le baie esterne;
- si prevede la gestione dei materiali che dovessero riscontrare emissioni di polveri all'interno degli edifici o nelle baie più lontane dalle abitazioni;
- i cumuli sono tenuti ad un'altezza massima inferiore rispetto all'altezza delle strutture di limitazione (baie);
- si prevede una fascia perimetrale a verde lungo i lati Nord e Ovest, con piantumazioni previste in via prioritaria di oleandro (Nerium oleander), o tipologia sempreverde similare in base alla disponibilità dei vivai.

Con le integrazioni volontarie prodotte in data 15/06/2026 il proponente ha previsto l'installazione di una copertura mobile motorizzata delle aree nn. 21, 22 e 23 *"[…] in quanto destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri*" precisando inoltre che "*qualora si rendesse necessario, potrà essere dotata di copertura anche l'area n. 25*".

Emissioni di gas serra
Il proponente riferisce che, per la stima delle emissioni di inquinanti da traffico, considerate quale impatto ambientale indiretto connesso al trasporto dei rifiuti e dei materiali prodotti, sono stati utilizzati i dati INEMAR (INventario EMissioni ARia) di ARPA Lombardia (anno 2019), con riferimento ai fattori medi di emissione dei veicoli pesanti oltre 3,5 t alimentati a gasolio e circolanti su strada extraurbana. Il proponente riferisce, inoltre, che, ipotizzando un funzionamento dell'impianto di 300 giorni/anno e una distanza media di percorrenza di 50 km su strada extraurbana, il bilancio delle emissioni attribuibili al traffico indotto risulta invariato rispetto allo stato autorizzato.

Emissioni di odori
Il proponente ritiene che l'impianto rientri tra quelli individuati nella Tabella 1. "Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno" alla categoria "Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene" di cui al Decreto n. 309/2023. Lo stesso ritiene che le tipologie di rifiuti trattate e le operazioni previste non comportano emissioni odorigene rilevanti in quanto non sono previste operazioni di compostaggio, trattamento chimico-fisico o biologico.
Il proponente riferisce che le potenziali emissioni sono riconducibili principalmente allo stoccaggio di rifiuti infiammabili e pericolosi contenenti composti organici volatili, nell'area interna n. 17, che viene gestito con adeguati sistemi di contenimento. Eventuali rifiuti particolarmente odorigeni gestiti nelle aree esterne, vengono mantenuti in contenitori chiusi oppure, qualora non fosse possibile, possono essere respinti per evitare emissioni diffuse.
Il proponente conclude ritenendo che non sono attese ricadute odorigene all'esterno del perimetro dell'impianto.

Misure mitigative/gestionali previste
Al fine di contenere la possibile diffusione di odori il proponente ha previsto le seguenti misure:
- i rifiuti pericolosi sono stoccati esclusivamente all'interno degli edifici. I rifiuti polverulenti, odorigeni o contenenti solventi sono conferiti in cassoni a tenuta o contenitori chiusi e sono sottoposti esclusivamente a stoccaggio ed eventuale accorpamento senza sconfezionamento;
- gli eventuali rifiuti polverulenti sono gestiti eventualmente solo all'interno degli edifici mediante operazioni di mero stoccaggio o accorpamento senza sconfezionamento, in modo da evitare fin dal principio eventuali emissioni di polveri;
- qualora un rifiuto possa comportare il rischio di formazione di polveri in fase di scarico/carico si prevede il deposito in area interna agli edifici o nelle baie più distanti dalle abitazioni; in ogni caso, nelle baie esterne sono previsti opportuni accorgimenti. Inoltre, tali casistiche sono del tutto sporadiche (terre, fanghi e rifiuti da costruzione e demolizione conferiti sono solitamente umidi; le materie plastiche possiedono sempre stato fisico solido e non hanno mai generato sollevamento di polveri; pitture e vernici sono conferite all'interno di imballaggi e non generano polveri).
- non è previsto il trattamento (diverso dal mero stoccaggio e accorpamento senza sconfezionamento all'interno degli edifici) di rifiuti putrescibili o che possono provocare odori, di rifiuti contenenti COV, e di rifiuti derivanti da attività che possono originare odori (es. alimentari, fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue, etc.);
- i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri o sostanze volatili, formazione di odori o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente sono tenuti chiusi all'interno degli edifici; i rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi sono posti in contenitori a tenuta e sono depositati in aree dotate di apposito sistema di raccolta degli spanti (area 17):
- i rifiuti pericolosi e/o infiammabili in colli (es. contenenti solventi) sono stoccati nell'area chiusa dell'edificio centrale, dotata dei presidi necessari per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, ovvero: dotata di sistema di copertura e pavimentazione impermeabile con pendenza diretta ad un pozzetto interno con vasca di raccolta di eventuali sversamenti, sistema di aspirazione e abbattimento a carboni attivi ed emissione nel camino n. 1, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili di cui alla Dec. (UE) 1147/2018;
- è evitato il contatto tra sostanze incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

- in generale i rifiuti sono tenuti in deposito con rotazione rapida, in modo da evitare eventuali fenomeni odorigeni derivanti da eccessivi tempi di stoccaggio;
- l'eventuale movimentazione di materiali odorigeni avviene utilizzando dispositivi chiusi;
- è presente una muratura contenitiva sormontata da pannellatura acustica a protezione delle abitazioni poste a Est dell'impianto, utile anche al contenimento del vento (che nella zona risulta contenuto, pari a 0,7 m/s medi in direzione prevalente Nord-Ovest);
- le pavimentazioni sono mantenute in buono stato; le vie di transito sono mantenute pulite, integre e sgombre da qualsiasi materiale in modo tale da non consentire l'accumulo di sporcizia;
- viene effettuata la pulizia dei piazzali (interamente pavimentati) con spazzatrice con cadenza almeno giornaliera;
- i piazzali sono realizzati in modo da evitare il ristagno di acque con formazione di pozzanghere;
- ogni settore dell'installazione è sottoposto ad adeguata pulizia.

Il proponente riferisce che i rifiuti potenzialmente odorigeni sono ammessi esclusivamente se confinati in contenitori a tenuta e gestiti mediante sole operazioni di stoccaggio e accorpamento, senza sconfezionamento. Il proponente riferisce inoltre che i rifiuti che presentano emissioni odorigene già in fase di scarico verranno respinti, mentre quelli che dovessero sviluppare odori successivamente sono immediatamente confinati in contenitori a tenuta e avviati a smaltimento presso terzi nel più breve tempo possibile, adottando misure di mitigazione quali lo stoccaggio all'interno dei capannoni chiusi. Infine, il proponente riferisce che i rifiuti incompatibili sono gestiti separatamente e con rapida rotazione, al fine di prevenire emissioni maleodoranti e altre reazioni indesiderate.

- *Traffico*

Il proponente riporta i principali dati relativi al traffico veicolare indotto dall'attività produttiva:
- n. mezzi pesanti in ingresso: circa 23 mezzi/giorno;
- n. mezzi pesanti in uscita: circa 7 mezzi/giorno;
- n. altri mezzi (personale, visite, fornitori minori): mediamente 10-15 mezzi/giorno in ingresso e in uscita.

Il proponente riferisce che il progetto non comporta un incremento dei quantitativi annui di rifiuti trattati e, pertanto, non è attesa alcuna variazione dell'impatto sul traffico rispetto allo stato attuale.
Il proponente riferisce inoltre che l'impianto è adeguatamente servito dalla viabilità esistente, in prossimità della S.P. n. 6 "dei Lessini", già interessata da elevati flussi veicolari, e che in merito alla viabilità interna, il flusso dei mezzi in ingresso è ottimizzato rispetto alla situazione attuale per la presenza di 2 accessi e la previsione della realizzazione di aree di parcheggio.

- *Emissioni acustiche*

Il proponente riferisce che le indagini fonometriche sono state effettuate presso i ricettori prossimi al perimetro aziendale per valutare la rumorosità dell'impianto, nelle condizioni di massimo impatto acustico e in condizioni meteorologiche favorevoli, al fine di verificarne la conformità ai limiti normativi vigenti.

Al riguardo il proponente, in riscontro alle richieste di integrazioni formulate dal Comitato VIA, ha prodotto la Valutazione previsionale di impatto acustico relativa sia alla fase di cantiere che di esercizio.

Per la fase di cantiere si riportano di seguito le conclusioni dell'Elaborato "*VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – Fase di cantiere*" di cui al file FALZI_PAUR_AIA_Allegato_B24.1_Acustica_Cantiere.pdf.p7m:
"*Per quanto concerne le attività di cantiere da effettuarsi presso lo stabilimento Falzi S.r.l. a seguito del progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'impatto acustico dovuto all'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature non risulta conforme ai limiti assoluti di immissione e differenziali di immissione del Piano di Classificazione Acustica di Grezzana (VR), tali da richiedere una deroga relativamente alla classe III (ricettori R1, R2 e R3).*
Ciò premesso, per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti si sottolinea in ogni caso la necessità di osservare le seguenti disposizioni:

1) il cantiere dovrà dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
2) gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
3) dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
4) l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
5) la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
6) le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori esposti;
7) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
8) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere."

Per la fase di esercizio si riportano di seguito le conclusioni dell'Elaborato "*VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – Fase di esercizio*" di cui al file FALZI_PAUR_AIA_Allegato_B24_Acustica_Esercizio_Rev01.pdf.p7m:
"*I livelli di impatto acustico generati dal progetto […], ed evidenziati con indagini fonometriche e stime di calcolo nella presente relazione, indicano una generale condizione di permanenza nei limiti acustici durante i tempi di riferimento diurno. In maniera più precisa si può indicare che:*

- *i limiti di emissione attuali e stimati risultano rispettati nel periodo diurno e presso i ricettori abitativi limitrofi;*
- *i limiti assoluti di immissione attuali e stimati risultano rispettati nel periodo diurno presso i medesimi ricettori;*
- *i limiti differenziali di immissione misurati, risultano rispettati in quanto il livello sonoro già all'esterno degli ambienti abitativi del ricettore R3, non risultano applicabili nel periodo diurno alla luce del fatto che il livello sonoro stimato non eccede la soglia di applicabilità di 50 dBA di giorno e a finestre aperte. Inoltre, si può asserire che tali limiti risultano rispettati di giorno presso gli edifici utilizzati come punti di controllo anche nelle condizioni di finestre chiuse come ben specificato nelle considerazioni a pag.45;*
- *i limiti differenziali di immissione attuali (ricettore R1 e R2) e stimati (ricettori R1, R2 e R3) risultano rispettati in quanto la differenza tra il rumore ambientale (LA) ed il rumore residuo (LR) risulta essere inferiore al valore di 5 dBA nel periodo diurno (in entrambe le condizioni di finestra aperta e di finestra chiusa).*

Si ritiene perciò siano rispettate le condizioni acustiche previste dalla normativa vigente al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni richieste.
[…] Una volta realizzati gli interventi previsti dal progetto, dovrà essere verificata la congruenza della previsione con la reale situazione futura dei livelli acustici ambientali attraverso lo svolgimento di una indagine fonometrica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti acustici."

- *Impatti sull'ambiente idrico*

In merito alle acque reflue di processo il proponente riferisce che non sono generati di acque reflue industriali.
Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento nella prima versione progettuale le acque di prima e parte della seconda pioggia erano previste in scarico in fognatura nera. Per quanto riguarda la seconda pioggia lo scarico era previsto su suolo. Tale modalità era la medesima già prevista nello stato autorizzato.

Con il deposito delle integrazioni il proponente ha previsto una modifica al progetto relativo alla gestione delle acque meteoriche. Nello stato di progetto le acque bianche di prima pioggia provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, previo pretrattamento di disoleatura e dissabbiatura, sono prima convogliate in vasche interrate per poi essere successivamente inviate ad un trattamento chimico-fisico, ed infine scaricate in fognatura acque nere.

Le acque di seconda pioggia, provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, sono invece sottoposte ad un trattamento di disoleatura e dissabbiatura in continuo per poi essere recapitate in condotta stradale acque bianche. Sono presenti inoltre sfioratori di emergenza che recapitano quota parte delle acque meteoriche di seconda pioggia in pozzi perdenti con scarico su suolo qualora, in caso di eventi estremi, la condotta stradale non riesca a riceverne l'intera quantità.

- *suolo e sottosuolo;*

Il proponente riferisce che l'intervento ricade in un ambito di urbanizzazione consolidata, è conforme allo strumento urbanistico vigente e non comporta consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017. Il proponente riferisce inoltre che il progetto mantiene superfici coperte, pavimentate e non pavimentate compatibili con l'assetto esistente e sarà realizzato nel rispetto del principio di invarianza idraulica, senza aggravare il deflusso delle acque meteoriche.
Il proponente riferisce che gli impatti su suolo e sottosuolo durante l'esercizio dell'impianto sono ritenuti non significativi, in quanto le aree operative sono impermeabilizzate, i liquidi sono stoccati su superfici dotate di bacini di contenimento, sono previste misure di emergenza per eventuali sversamenti, le acque meteoriche sono adeguatamente trattate e la falda si trova a una profondità superiore a 30 m. Il proponente riferisce inoltre che le misure costruttive, impiantistiche e gestionali adottate riducono il rischio di contaminazione del suolo.

- *produzione e gestione rifiuti;*

Il proponente riferisce che il progetto non prevede aumento dei quantitativi ricevibili né trattabili annualmente; si prevede invece l'aumento dei quantitativi stoccabili e trattabili giornalmente.
L'obiettivo principale dell'impianto è il recupero dei rifiuti con produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (End of Waste). Il proponente riferisce inoltre che il recupero genera un beneficio ambientale attraverso il risparmio di risorse naturali e che il progetto prevede anche ulteriori operazioni di trattamento, da utilizzare qualora il recupero non sia possibile, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda i rifiuti in uscita generati dalle lavorazioni, che comprendono quelli derivanti dalle attività di trattamento, quelli sottoposti a solo stoccaggio o accorpamento e i materiali che non acquisiscono la qualifica di End of Waste, gli stessi sono raccolti in maniera differenziata, classificati e stoccati separatamente dai rifiuti in gestione, con adeguata identificazione tramite codice EER.

- *paesaggio;*

Il proponente riferisce che l'area dell'impianto, inserita in un contesto industriale, non presenta vincoli derivanti dalla presenza di beni architettonici, culturali o storici nelle immediate vicinanze.
Il proponente evidenzia la presenza di un vincolo paesaggistico per corsi d'acqua ai sensi dell'art. 4 del D.L. 42/04 in una piccola porzione posta ad Est dell'area in esame che non è interessata da alcuna modifica concernente l'intervento in oggetto.
Il proponente conclude riferendo che l'impianto in esame è situato in un contesto industriale/produttivo, in assenza di ambiti di pregio paesaggistico e/o naturalistico, e pertanto si possono escludere impatti sul paesaggio.

- *biodiversità, flora e fauna;*

Il proponente fa riferimento agli esiti della procedura di valutazione di incidenza per definire la non significatività degli impatti in relazione alla matrice considerata nonché in relazione al grado di conservazione degli habitat e delle specie.

- *salute della popolazione e sicurezza sul lavoro*

Il proponente riferisce che, al fine di ridurre i rischi ambientali e i disagi per gli addetti, saranno effettuati controlli gestionali e operativi sulle sezioni impiantistiche, eseguiti dal personale dedicato secondo le frequenze previste dai libretti di uso e manutenzione, per garantirne il corretto funzionamento.

Con riferimento ai principali incidenti potenzialmente rilevanti sotto il profilo ambientale, il proponente indica le principali misure di prevenzione quali la manutenzione programmata degli impianti per evitare emissioni di polveri e scarichi irregolari di acque meteoriche; l'impermeabilizzazione delle aree, il corretto stoccaggio dei rifiuti pericolosi, la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche e la dotazione di presidi antispandimento per prevenire sversamenti; le misure di mitigazione contro il sollevamento di polveri; nonché l'adozione di un Piano di gestione delle emergenze per il rischio di incendio.

Infine, il proponente riferisce che non sussistono motivi per ritenere che l'attività possa arrecare danni alla salute della popolazione residente, né per effetto del rumore né per altre emissioni, e che sarà attuato il Piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali potenzialmente interessate dalle attività.

IMPATTI CUMULATIVI

Il proponente ha effettuato l'analisi degli interventi che possono concorre all'analisi degli impatti cumulativi dell'intervento rilevando non esserci opere che possano comportare impatti cumulativi.

SINTESI DEGLI IMPATTI E DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE

Valutazione finale impatti

Il proponente riferisce che, al fine di valutare complessivamente gli effetti ambientali del progetto, è stata elaborata una matrice di sintesi degli impatti generati dall'impianto nella configurazione prevista, confrontandoli con lo stato ante-operam. Il proponente riferisce che tale matrice costituisce una valutazione riepilogativa degli aspetti ambientali analizzati nei documenti progettuali e specialistici, evidenziando qualitativamente e quantitativamente le possibili variazioni degli impatti mediante una specifica scala cromatica (da verde per effetti significativi positivi, a rosso per effetti significativi negativi).
Il proponente conclude che il progetto in esame genera nel complesso impatti ambientali invariati o comunque lievi.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli impatti presentata dal proponente.

Aspetto	U.M.	Flussi riferiti allo stato autorizzato	Flussi riferiti allo stato di progetto	Riepilogo della descrizione dell'impatto
UTILIZZAZIONE DI RISORSE				
Consumo di materie prime e ausiliarie				
– Materiale per legatura balle	Mg	20	30	È atteso un maggior consumo di imballaggi dei rifiuti, dato l'ampliamento delle operazioni e delle tipologie di rifiuti gestibili, e di reagenti per il depuratore chimico-fisico, dato l'ampliamento della superficie di dilavamento afferente al depuratore chimico-fisico. I consumi dei restanti materiali sono attesi come poco significativi.
– Imballaggi rifiuti	Mg	n.d.	+20 %	
– Reagenti chimico-fisico	Mg	0,5	1,0	
– Consumo di altre materie prime o prodotti ausiliari	Mg	Vari	Invariati	
Consumo di risorse energetiche				
– Consumo di energia elettrica	TEP	28,05	37,40	L'impatto risulta contenuto in un aumento atteso dei consumi di circa il 25%, ampiamente compensato dall'implementazione dell'impianto fotovoltaico.
– Consumo di gasolio	TEP	108,216	119,038	L'impatto risulta contenuto in un aumento atteso dei consumi di circa il 10%.
Produzione di energia da fonti rinnovabili				
– Potenza complessivamente installata dell'impianto fotovoltaico	kWp	0	149,54	Al fine di mitigare l'impatto, e anzi diminuire i consumi complessivi di energia elettrica fino a produrre un potenziale bilancio positivo, il progetto prevede l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici, con autoconsumo e immissione in rete del surplus. In tal modo, seppur a fronte dell'integrazione delle nuove operazioni di trattamento, il bilancio relativo all'energia elettrica complessivo è atteso come nettamente migliorativo.
– Energia prodotta da fonti rinnovabili	MWh/anno	0	165	
Consumo di acqua				
– Consumo di acqua per servizi, contenimento polveri, produzione di conglomerati e inertizzazione	m^3/anno	100	500	Il consumo idrico è poco significativo, seppur in aumento.
QUALITÀ DELL'ARIA E CLIMA				
Emissioni convogliate in atmosfera				
– Emissioni puntuali di T-COV	mg/Nm³	-	30	Le operazioni considerate a rischio di emissione di composti organici volatili, effettuate su rifiuti pericolosi contenenti solventi, sono costituite esclusivamente da stoccaggio R13/D15 e accorpamento R12/D15 senza sconfezionamento, e sono svolte nell'area dedicata n. 17; inoltre, in ragione di, si è ritenuto che la variabilità dei rifiuti sia tale da non escludere la potenziale presenza di solventi in rifiuti autorizzati ad operazioni di travaso, e pertanto si è optato per l'installazione di un sistema di aspirazione con cappa, abbattimento mediante filtro a carboni attivi ed emissione al nuovo punto di emissione n. 1.
Emissioni diffuse in atmosfera				
– Emissioni diffuse di polveri	-	✓	✓	Si confermano le misure di mitigazione già presenti e se ne implementano di ulteriori a fronte delle modifiche.
– Emissioni diffuse di odori	-	✓	✓	Si confermano le misure di mitigazione già presenti e se ne implementano di ulteriori a fronte delle modifiche. Le tipologie di rifiuti conferiti non si individuano come fonti significative di emissioni odorigene. Sono infatti esclusi rifiuti particolarmente putrescibili o odorigeni e sono limitate le lavorazioni sui rifiuti costituiti da solventi organici o altri composti organici volatili. Le tipologie di rifiuti pericolosi che possono produrre, in linea puramente teorica, emissioni odorigene, sono conferite in contenitori chiusi e stoccate all'interno del capannone con portoni chiusi e sono presenti ulteriori misure di contenimento:
Inquinanti atmosferici / climalteranti				
– Emissioni di inquinanti da traffico veicolare	kg/anno	PM10: 146 NO_x: 2.785 CO_2: 513.360	PM10: 146,160 NO_x: 2.785,410 CO_2: 513.360,000	Dato che il progetto non prevede un aumento dei quantitativi di rifiuti ricevibili, non è attesa alcuna variazione dell'impatto sulle emissioni generate dal traffico.
– Emissioni di gas climalteranti	Mg	CO_2eq: 524	CO_2eq: 524	
TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO				
– Traffico generato dall'impianto	n. mezzi/anno	30	30	Dato che il quantitativo complessivo di rifiuti trattabili non viene modificato, non sono attese variazioni al numero di mezzi pesanti in ingresso e uscita dall'impianto.
EMISSIONI ACUSTICHE				
– Livelli di immissione presso ricettore R1	dBA	Diurno: 49,5	Diurno: 49,0	Le modifiche comportano impatti sul clima acustico praticamente nulli, anche grazie alla barriera acustica applicata a mitigazione dell'impatto verso le abitazioni limitrofe. In base alla valutazione previsionale di impatto acustico, saranno rispettati i valori limite di emissione, di immissione assoluto e differenziali.
– Livelli di immissione presso ricettore R2		Diurno: 50,0	Diurno: 50,0	
– Livelli di immissione presso ricettore R3		Diurno: 49,0	Diurno: 50,0	

Aspetto	U.M.	Flussi riferiti allo stato autorizzato	Flussi riferiti allo stato di progetto	Riepilogo della descrizione dell'impatto
SCARICHI IDRICI				
Acque reflue industriali				
– Acque reflue di processo	m^3/anno	0	0	Non sono generati scarichi di acque reflue industriali.
Acque meteoriche di dilavamento				
– Acque meteoriche ricadenti sulle zone scoperte: tipologia di recapito	-	- Acque di prima pioggia: scarico su suolo - Acque di seconda pioggia: scarico su suolo	- Acque di prima e parte della seconda pioggia: scarico in fognatura nera - Acque di seconda pioggia: scarico su suolo	Tutte le operazioni di trattamento e stoccaggio sono svolte su aree pavimentate e dotate dei presidi adeguati alla raccolta e alla gestione dei reflui generati dal dilavamento meteorico al fine di minimizzare il rischio di contaminazione del suolo/sottosuolo. Aumentano le superfici dei piazzali sottoposte a dilavamento; la quota maggiore possibile delle acque di dilavamento (prima pioggia e parte della seconda) viene trattata e scaricata in fognatura nera; la rimanente viene trattata e scaricata al suolo. Viene riutilizzata se possibile l'acqua delle coperture per irrigazione delle aree verdi e per gli utilizzi antincendio. Gli impianti di depurazione garantiscono il rispetto dei valori limite di emissione.
– Acque meteoriche ricadenti sulle zone scoperte: superfici dei piazzali sottoposte a dilavamento	m^2	5.860	9.122	
SUOLO E SOTTOSUOLO				
– Superficie occupata dallo stabilimento	m^2	4.190	15.006	L'area di progetto si sviluppa in un ambito di urbanizzazione consolidata; non è previsto pertanto consumo del suolo ma vengono sfruttate aree urbanisticamente congrue.
– Rischio di contaminazione	-	✓	✓	Le aree operative sono tutte pavimentate e dotate di rete di raccolta e trattamento delle acque; sono applicate le misure di sicurezza ed emergenza. Il progetto prevede l'invarianza idraulica complessiva.
RIFIUTI				
– Quantitativi annui di trattamento di rifiuti	Mg/anno	45.000	45.000	La massima capacità di trattamento di rifiuti dell'installazione resta invariata. Aumenta la capacità di stoccaggio e la potenzialità giornaliera di lavorazione. Aumenta il numero di trattamenti applicabili, di tipologie di rifiuti trattabili e di EoW recuperabili. Aumenta la possibilità di soddisfare le esigenze di recupero o smaltimento dei rifiuti. Sono applicate le BAT e le misure gestionali previste dalla normativa, compresi i requisiti antincendio.
– Quantitativi giornalieri di trattamento di rifiuti	Mg/giorno	150	600	
– Quantitativo di rifiuti stoccabili	Mg	870	4.000	
– Produzione di EoW	N. tipologie di EoW	8	9	
PAESAGGIO				
– Aree sottoposte a vincolo paesaggistico	-	-	-	Non si riscontra la presenza di beni architettonici, culturali o storici. L'area dove avvengono le lavorazioni e gli stoccaggi non risulta soggetta a vincolo paesaggistico e gli interventi non determinano effetti significativi sugli aspetti tutelati inerenti alla porzione di area soggetta a vincolo, che rimane nei medesimi usi attuali.
– Contesto	-	Industriale/produttivo	Industriale/produttivo	L'impianto è situato in un contesto industriale/produttivo, in assenza di ambiti di pregio paesaggistico e/o naturalistico.
BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA				
– Tutela della Rete Natura 2000	-	-	-	Gli effetti dell'intervento sui siti della rete Natura 2000 non sono significativi e il grado di conservazione degli habitat e delle specie rispetto alla situazione in assenza di intervento non subisce modifiche.
POPOLAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO				
– Modalità di prevenzione degli incidenti	-	-	-	Si prevede l'adeguamento dell'impianto antincendio e il mantenimento delle modalità di prevenzione degli incidenti.

Progetto Monitoraggio Ambientale

Il proponente riferisce che ai sensi della D.G.R. n. 1620/2019, il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) riguarda esclusivamente le matrici ambientali per le quali il SIA stima impatti ambientali significativi e negativi connessi alla realizzazione e all'esercizio dell'opera oggetto di valutazione.

Poiché le conclusioni del SIA hanno evidenziato l'assenza di impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, il proponente, al fine di verificare le previsioni di stima non significative, ha ritenuto necessario proporre un Progetto di monitoraggio Ambientale (documento "VIA – C.3 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE" revisionato a seguito del deposito delle integrazioni documentali di febbraio 2026) unicamente per le matrici:

- rumore
- scarichi idrici
- emissioni diffuse di composti organici volatili;
- emissioni di odore

Si evidenzia che è stato previsto anche un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), il cui scopo è di garantire che:

- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento.

In tale documento sono indicate tutte le misure e i controlli necessari per prevenire rischi di incidenti causati dalla presenza dell'impianto e per limitarne le conseguenze con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di inquinanti nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente, individuando in modo chiaro i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio da condurre.

CONCLUSIONI

Di seguito si riportano le considerazioni conclusive dello studio predisposte dal proponente:

- dall'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale in vigore non emergono incompatibilità dell'impianto con le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio; si evidenzia in particolare che:

- l'area occupata dall'installazione non presenta vincoli di natura paesaggistica o ambientale, fatta eccezione per un'area di superficie ridotta non sottoposta ad alcun intervento di modifica;
- dal punto di vista urbanistico, il P.I. classifica l'area dell'impianto in area idonea;
- in base al Piano regionale di gestione dei rifiuti, l'impianto in esame risulta conforme; tra gli obiettivi stabiliti dal Piano per i rifiuti speciali, risulta strategico favorire il recupero di materia;
- in base al Piano di Tutela delle Acque, la gestione delle acque meteoriche di dilavamento è conforme ai requisiti;
- in relazione alla zonizzazione acustica del territorio, risulterà idoneo il clima acustico a regime;
- in base al Piano di Assetto Idrogeologico, l'area dell'impianto non presenta alcuna criticità;

• il progetto ha previsto le opportune e possibili mitigazioni per il contenimento degli impatti sulle abitazioni vicine, che migliora lo stato dello stabilimento esistente, quali ad esempio:
  - il trasferimento dell'accesso principale dell'azienda da Via Carrara 10 (a ridosso delle abitazioni) a Via Cesare Bellamoli, zona priva di edifici residenziali, che consentirà un minor impatto logistico e ambientale per i residenti;
  - la realizzazione di un nuovo edificio destinato a lavorazioni che oggi possono essere eseguite all'aperto, in prossimità delle abitazioni, e di un secondo edificio che potrà ospitare le lavorazioni di pressatura, attualmente svolte all'aperto;
  - la realizzazione di una apposita barriera acustica lungo il lato Est a confine che scherma interamente le abitazioni confinanti e altre numerose prescrizioni acustiche finalizzate a garantire il rispetto dei limiti zonali, utile anche al contenimento del vento;
  - numerosi accorgimenti, anche gestionali, per il contenimento delle emissioni (con le lavorazioni suscettibili di provocare emissioni diffuse poste nelle aree più lontane dalle abitazioni);

• dalle valutazioni tecniche svolte è emerso che le attività non produrranno impatti negativi significativi sull'ambiente circostante, anche grazie alle mitigazioni previste; si prevedono alcuni miglioramenti di componenti che potrebbero avere interferenze negative (in particolare il consumo di risorse energetiche).

SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area d'intervento risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000; i siti Natura 2000 più prossimi risultano essere:

- ZSC IT3210012 "Val Gallina e Progno Boaro" a circa 1 km a Sud-Ovest.

Il Proponente, ha depositato agli atti una Valutazione preliminare (Livello I - Screening specifico), ai sensi del Capo IV° della Legge Regionale n. 12/2024 e del Regolamento Attuativo regionale n. 4 del 09/01/2025.

Nel corso del procedimento è stato acquisito il Parere motivato n. 245 del 29/06//2026 da parte dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza.

OSSERVAZIONI E PARERI ACQUISITI IN SEDE DI ISTRUTTORIA

Per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, sono pervenute osservazioni ai sensi e nei termini del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, elencate nella parte introduttiva della presente relazione.

Risulta altresì pervenuto il parere formulato da Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 576818 in data 17/10/2025);

Con il deposito delle integrazioni in data 06/02/2026 il proponente ha provveduto a formulare le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

Successivamente alla pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web istituzionale e del relativo avviso al pubblico, nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute ulteriori osservazioni elencate nella parte introduttiva della presente relazione.

Risultano inoltre pervenuti i pareri formulati da:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026);
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (protocollo 269632 in data 13/05/2026 e integrato con nota prot. 358283 del 18/06/2026);
- Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);

VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

Premessa
In premessa è utile ricordare che il proponente aveva presentato in data 08/01/2024 istanza di PAUR relativamente ad una diversa proposta di sviluppo progettuale per il medesimo sito di impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Grezzana (VR).
A conclusione del procedimento il Comitato Tecnico Regionale VIA, con parere n. 243 del 06/11/2024, si era determinato esprimendo parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento.
Fra le motivazioni dell'espressione del giudizio non favorevole emergevano quale elemento di criticità del progetto la vicinanza delle abitazioni al sito d'intervento evidenziando le segnalazioni pervenute da parte dei residenti, che documentavano la formazione di polveri nelle fasi di scarico dei rifiuti allo stato di fatto. Al riguardo il parere riferiva che "*[…] considerato l'incremento dei quantitativi in stoccaggio, l'incremento della potenzialità giornaliera delle lavorazioni (compresa la nuova attività di triturazione in area esterna), la vicinanza delle abitazioni rispetto alle aree di lavorazione esterna e alle nuove baie non coperte dove i rifiuti non pericolosi potrebbero essere gestiti sfusi, si ritiene di non poter escludere con certezza molestie presso i residenti […]*".
Il medesimo parere evidenziava ulteriori elementi di criticità in merito in particolare agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, quali polveri e odori, del rumore, alla gestione delle acque di prima e seconda pioggia e agli aspetti socio-sanitari correlati in relazione, in particolare, al "*[…] significativo incremento della potenzialità di trattamento previsto in progetto [che] comporta degli impatti non sufficientemente valutati ed opportunamente gestiti dal Proponente nella documentazione agli atti, considerato il contesto territoriale locale in cui è previsto l'ampliamento*"

A seguito dell'espressione del parere non favorevole del Comitato VIA e della comunicazione da parte della Regione, formulata ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il proponente ha comunicato, con nota del 27/05/2025, la richiesta di archiviazione dell'istanza presentando contestualmente la nuova istanza di PAUR in oggetto, dichiarando che la nuova proposta progettuale è "in riduzione" e recepisce le osservazioni emerse nel procedimento.

Ciò premesso, si dà atto che la nuova proposta progettuale, rispetto alla precedente proposta progettuale, sulla quale il Comitato Tecnico VIA aveva espresso parere non favorevole, prevede una riduzione complessiva dei quantitativi di rifiuto stoccati (da 7000 Mg a 4000 Mg), la riduzione della capacità massima di stoccaggio pericolosi (da 2000 Mg a 1500 Mg), la riduzione della capacità massima di trattamento rifiuti giornaliera (da 1.000 a 600 Mg/giorno di cui pericolosi da 300 a 200 Mg/giorno) Vengono altresì eliminati la fase di Triturazione e la Produzione di Combustibile Solido Secondario CSS-Rifiuto.

Si ricorda inoltre che il progetto ha previsto altresì ulteriori misure finalizzate al contenimento degli impatti sulle abitazioni vicine che consentono di migliorare la situazione rispetto all'impianto esistente.

Pertanto, tutte le valutazioni e i pareri resi sulla precedente progettualità non possono essere richiamati tal quali ma necessitano di una nuova valutazione in relazione alla nuova proposta progettuale resa che è stata effettuata in relazione a quanto depositato e prodotto dal proponente.

Quadro programmatico

In relazione al ***quadro programmatico*** lo studio analizza le relazioni fra il progetto e gli atti di pianificazione e programmazione settoriale e territoriale ed evidenzia l'ammissibilità della proposta progettuale. I vincoli rilevati nell'area non costituiscono impedimento assoluto alla realizzazione del progetto e non risultano in contrasto con esso.

In particolare, per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornamento di cui alla DGR n. 988 del 09/08/2022 non sono presenti vincoli assoluti per la localizzazione dell'ampliamento, nello specifico si evidenzia che:

- la zona est dell'impianto, sottoposta a vincolo paesaggistico (fascia di rispetto corsi d'acqua di cui al D.Lgs. n. 42/2004, come individuato nella carta dei vincoli del PAT del Comune di Grezzana) non è soggetta a modifiche progettuali;
- sia l'installazione attuale che l'ampliamento previsto ricadono in area idonea, classificata dal PI del Comune di Grezzana in parte come zona produttiva "D2-1-AS Industria-Artigianato di produzione di espansione" in parte come zona "D1 1-3 Industria - Artigianato di produzione e completamento"

Quadro progettuale

In relazione al ***quadro progettuale***, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra le caratteristiche del progetto.
Il quadro illustra altresì le misure gestionali e indicazioni progettuali che consentono altresì di minimizzare gli impatti sull'ambiente.
Si riportano di seguito alcune considerazioni effettuate dal gruppo istruttorio.

Viabilità di accesso e Servitù di passaggio

Si prende atto che il progetto ha previsto, rispetto allo stato attuale, il trasferimento dell'accesso principale dell'azienda da Via Carrara a Via Cesare Bellamoli, misura che consente il miglioramento degli impatti sulle abitazioni vicine.
Si da atto altresì che l'area d'impianto è interessata da una servitù di passaggio che consente, in forza di atto notarile, l'accessibilità all'attività di allevamento intensivo e coltivazioni agricole di proprietà (vedi osservazione presentata da Azienda Agricola Ivano Falzi).
Si ritiene opportuno che la viabilità interessata dalla servitù di passaggio debba essere mantenuta sempre agibile e sgombra da depositi di materiale e mezzi.

Demolizione attuale fabbricato di stoccaggio

Il progetto prevede la demolizione dell'attuale fabbricato di stoccaggio e la ricostruzione di un nuovo edificio.
Si ricorda che la gestione dei rifiuti derivanti da tali attività dovranno rispettare quanto stabilito dalla DGR Veneto n. 1773 del 28 agosto 2012 "*Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione*".

Gestione acque meteoriche

La ditta, con il deposito delle integrazioni in data 06/02/2026, ha modificato il progetto relativo alla gestione delle acque meteoriche prevedendo "*[…] una revisione complessiva del sistema di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici dell'installazione, privilegiando il convogliamento nella condotta stradale acque bianche e mantenendo, in via subordinata, la possibilità di scarico in pozzi perdenti in caso di eventi meteorici particolarmente intensi che rendano la condotta stradale non ricevente".*

Nello stato di progetto quindi le acque bianche di prima pioggia provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, previo pretrattamento di disoleatura e dissabbiatura, sono prima convogliate in vasche interrate per poi essere successivamente inviate ad un trattamento chimico-fisico, ed infine scaricate in fognatura acque nere.
Le acque di seconda pioggia, provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, sono invece sottoposte ad un trattamento di disoleatura e dissabbiatura in continuo per poi essere recapitate in condotta stradale acque bianche.

Sono presenti, inoltre, sfioratori di emergenza che recapitano quota parte delle acque meteoriche di seconda pioggia in pozzi perdenti con scarico su suolo qualora, in caso di eventi estremi, la condotta stradale non riesca a riceverne l'intera quantità.
Si ritiene quindi che per le acque di seconda pioggia debbano essere rispettati i limiti previsti dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 per lo scarico su suolo, in quanto più cautelativi.

Le acque meteoriche di tutte le coperture dei capannoni sono trattate con dissabbiatore ed inviate a pozzi perdenti.
Per quanto riguarda le acque reflue assimilate alle domestiche, quelle provenienti dall'edificio denominato "Uffici" sono scaricate tramite pozzo perdente su suolo previo pretrattamento con sgrassatore e vasca Imhoff, mentre quelle provenienti dall'edificio "Ovest" di progetto sono avviate in fognatura nera.

Coperture mobili motorizzate
Nel corso del procedimento il proponente, con le integrazioni volontarie prodotte in data 15/06/2026, ha previsto l'installazione di una copertura mobile motorizzata delle aree nn. 21, 22 e 23 *"[…] in quanto destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri*" precisando inoltre che "*qualora si rendesse necessario, potrà essere dotata di copertura anche l'area n. 25*".
Tali presidi si aggiungono alle altre misure di gestione e minimizzazione degli impatti.

Quadro ambientale:
In rapporto al ***quadro ambientale*** lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

Si condividono in linea di massima le valutazioni degli impatti effettuate dal proponente sulle matrici ambientali, tenuto conto in particolare delle misure gestionali e delle indicazioni progettuali, finalizzate alla mitigazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'intervento, proposte dal proponente e che si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera.

Si dà atto che ai fini della valutazione degli impatti è stato considerato che il progetto non prevede un aumento del quantitativo dei rifiuti complessivamente ricevibili o trattabili annualmente, ma vengono aumentati i quantitativi di rifiuti stoccabili e di quelli trattabili giornalmente.

Nello specifico si riportano di seguito alcune considerazioni in merito alle componenti ambientali analizzate.

Illuminazione
In base alla documentazione tecnica fornita si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento alla normativa regionale e tecnica di settore.

1. Gli apparecchi proposti e indicati nella relazione di calcolo illuminotecnico sono proiettori marca TEC-MAR SRL tipo Polar 3 a LED con potenza 120W e 150W. Dalle tabelle fotometriche del costruttore si evidenzia il rispetto del requisito richiesto dalla L.R.
2. n.17/2009 per l'emissione nulla oltre 90° purché gli apparecchi vengano correttamente installati e orientati verso il basso.
3. La temperatura di colore delle sorgenti dichiarata è pari a 3000 K come da linee guida ARPAV.
4. La classificazione illuminotecnica dell'area di studio da utilizzare è la norma UNI 12464- 2/2025. Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale, il valore di luminanza media mantenuta/illuminamento medio mantenuto in una data area di studio non deve superare quello previsto dalla categoria/riferimento illuminotecnico adottato, entro la tolleranza dell'ordine del 15%. I calcoli illuminotecnici, effettuati con fattore di manutenzione pari a 0.80, forniscono per l'area considerata un valore di luminanza media/illuminamento medio compatibile con le categorie di riferimento illuminotecnico della norma UNI 12464-2.
5. È prevista la riduzione di flusso del 30% nelle ore notturne.

Il progetto illuminotecnico risulta conforme ai requisiti della Legge Regionale n. 17/09.

Rumore
Relativamente all'esame della documentazione integrativa fornita valgono le seguenti considerazioni:

Fase di esercizio:
- è stato corretto il valore di emissione per il recettore R1, ricavato come differenza tra rumore ambientale (con impianto in attività) e rumore residuo (con impianto inattivo durante la pausa pranzo). La discrepanza rilevata era dovuta ad una errata spalmatura dei livelli misurati su tutto l'arco del tempo di riferimento diurno (16hh).
- non sono state corrette le considerazioni riguardo alla verifica del criterio differenziale per i primi 2 recettori (R2 e R3) riguardanti il mancato raggiungimento della soglia minima di applicabilità. Difatti, se i valori misurati all'esterno risultano già di per sé vicini al valore di soglia valevole per il periodo diurno (50 dB), sicuramente questi stessi saranno abbondantemente al di sotto di questo valore all'interno delle abitazioni, a causa di un effetto di attenuazione, anche a finestre aperte, che in letteratura è quantificabile in un range che va da 2 a 5 dB, a seconda della direttività della sorgente disturbante nei confronti del serramento dell'ambiente indagato. In questo caso però, non essendo raggiunto il livello di soglia di applicabilità del limite differenziale comunque non si rilevano criticità

Lo studio in oggetto mostra quindi la sostanziale ottemperanza dell'impianto in progetto alla normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle emissioni acustiche per la sola fase di esercizio.
Si ribadisce infine, l'importanza della verifica *post-operam* dei risultati dello studio previsionale presentato dal proponente; tale monitoraggio dovrà includere l'edificio che ospita la scuola di danza, situata a sud del perimetro d'impianto e dovrà essere recepito all'interno del PMC

Fase di cantiere:
- è stata prodotta una corposa documentazione, nella quale sono state analizzate 4 differenti fasi di lavorazione di cantiere. Per ognuna di esse si è verificato il rispetto sia dei limiti di zona che quelli differenziali. Si annota che curiosamente, sono stati attribuiti ai ricettori i limiti caratteristici della classe III, mentre i recettori, dalla mappa della zonizzazione riportata in entrambe le relazioni, giacciono in classe IV. La cosa non comporta comunque una criticità nelle valutazioni, dato che il confronto è stato effettuato con limiti più severi e quindi maggiormente cautelativi per i dimoranti dei recettori analizzati, almeno per quel che concerne i limiti di zona, mentre per il rispetto del criterio differenziale la cosa non ha alcuna rilevanza.
- I risultati che sono emersi dalle simulazioni portano a concludere che si verificheranno superamenti, per l'appunto del criterio differenziale, per tutte e 4 le fasi suddette; nello specifico:
  1. demolizione del fabbricato esistente: superamento del criterio differenziale per il recettore R3
  2. realizzazione scavi: superamento del criterio differenziale per i recettori R1-R3
  3. realizzazione fondazioni e strutture in c.a: superamento del criterio differenziale per i recettori R1-R3
  4. realizzazione piazzali in c.a: superamento del criterio differenziale per i recettori R1-R3 (con errata segnalazione di superamento del limite di immissione per R3, dato che il vero limite è di 65 dB e non 60)

Per tali motivi, per quanto riguarda questa fase appare imprescindibile il ricorso all'istituto di deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico per attività temporanee\di cantiere. Si sottolinea che, vista la durata prevista delle lavorazioni (60 mesi), sarà utile l'installazione di una barriera mobile durante tutta la durata dei lavori a protezione del recettore R3 e di quelli limitrofi nonché un'attenta gestione del cantiere, sia per gli orari diurni sia nel cronoprogramma delle attività

Atmosfera

- *Odori*

Il proponente ha provveduto a redigere una valutazione di impatto odorigeno conforme alle prescrizioni tecniche relative alla "procedura semplificata" definita nel decreto MASE 2023.
La relazione semplificata prevede la descrizione della zona in cui si inserisce l'impianto, la caratterizzazione del processo produttivo, la caratterizzazione delle fonti di emissione odorigene e la descrizione delle misure di mitigazione previste, dei sistemi di abbattimento e degli accorgimenti tecnici e gestionali.
Dall'analisi della documentazione acquisita agli atti il proponente dichiara che:

- considerate le tipologie di rifiuti autorizzati, non si identificano potenziali sorgenti di odore e nella configurazione di progetto non verrà ammesso il conferimento in impianto di materiali odorigeni in forma sfusa, rifiuti con stato fisico gassoso, rifiuti che liberano gas a tossicità acuta, rifiuti che al contatto con l'acqua rilasciano gas infiammabili, rifiuti putrescibili;
- potranno essere conferiti in impianto rifiuti odorigeni esclusivamente confezionati, fin dall'origine presso il conferitore, confezionati all'interno di contenitori a tenuta e verranno attivate procedure di respinta dei conferimenti non idonei; nel caso in cui venga rilevato in impianto un rifiuto non confezionato o non correttamente confezionato che generi un'emissione di odore percettibile il proponente prevede che il rifiuto venga immediatamente immesso in contenitori a tenuta e conferito presso terzi nel più breve tempo possibile, avendo comunque cura di adottare le opportune mitigazioni tra le quali è lo stoccaggio all'interno dei capannoni con finestre e portoni chiusi;
- l'area a vocazione industriale non presenta recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura/riposo, etc, ma alcune case sparse, seppur molto vicine, mentre l'abitato di Grezzana si colloca in direzione Sud-Est a circa 1 km di distanza;
- l'unica potenziale sorgente emissiva di odore viene identificata nell'area di stoccaggio interna (area n. 17), in un capannone chiuso dotato di sistema di aspirazione, abbattimento con carboni attivi ed emissione con camino (n. 1);
- sulla base di alcuni riferimenti di carattere tecnico scientifico e considerata la natura e le modalità di deposito dei rifiuti stoccati (in contenitori chiusi) il proponente prevede per quest'area una concentrazione di odore poco significativa, pari a 80 OUE/m3; inoltre, considerata la portata del sistema di aspirazione ed emissione in atmosfera del camino n. 1, pari a circa 3600 Nm3/h, si stima un valore di portata odorigena poco significativo, sempre inferiore al valore soglia di 500 UOE/s;

Per quanto attiene alle misure di gestione/mitigazione previste, il proponente dichiara che:
- i rifiuti polverulenti e pericolosi verranno stoccati all'interno di edifici in contenitori chiusi a tenuta;
- non è previsto il trattamento, diverso dal mero stoccaggio ed accorpamento senza sconfezionamento, di rifiuti putrescibili, contenenti COV, derivanti da attività che possono originare odori (alimentari, fanghi di depurazione, etc);
- i rifiuti pericolosi e/o infiammabili sono stoccati nell'area chiusa dell'edificio centrale, dotata dei presidi necessari per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza;
- i piazzali sono realizzati in modo da evitare ristagno di acque e la loro pulizia viene effettuata a cadenza giornaliera con spazzatrice.

Si sottolinea quindi l'importanza di una costante ed efficace applicazione da parte del proponente delle misure di mitigazione sopra riportate al fine di garantire un impatto non significativo presso i recettori posti nelle immediate vicinanze dell'impianto.
Da rilevare inoltre che il trattamento dei rifiuti (stoccaggio ed accorpamento senza sconfezionamento) effettuato presso l'area dedicata n. 17 non esclude la potenziale emissione di solventi in rifiuti autorizzati ad operazioni di travaso. Per questo motivo è stato predisposto un sistema di aspirazione con cappa ed abbattimento con filtri a carbone attivi il cui flusso viene convogliato al camino di emissione in atmosfera (n. 1). Per questo punto di emissione è stata stimata una concentrazione all'emissione di COV pari a 30 mg/Nm3 ed un flusso di massa pari a 10 g/h che a regime d'impianto dovrà essere verificata con un'analisi delle emissioni, come previsto dal PMC proposto.
Inoltre, considerato che la valutazione di impatto odorigeno, relativamente all'unica potenziale sorgente emissiva convogliata (camino n. 1) che afferisce all'area di stoccaggio interna (17), è stata effettuata sulla base di evidenze da letteratura tecnica di settore assunte dal proponente come rappresentative delle effettive condizioni "di esercizio" dell'opera, si sottolinea l'importanza della corretta applicazione del piano di gestione degli odori cui all'elaborato "AIA – ALLEGATO D16 – PIANO DI GESTIONE ODORI"

- *Emissioni sostanze volativi*

Per quanto riguarda le attività di miscelazione in deroga e non in deroga il proponente ha risposto alla richiesta di approfondimento relativo ai "*presìdi, procedure gestionali e modalità operative finalizzate ad evitare e/o ridurre la formazione di polveri e di emissioni diffuse in generale*" prevedendo:
"Presidi nelle aree interne agli edifici

Presso l'area n. 17 avverranno tutte le operazioni di miscelazione di rifiuti che possono comportare l'emissione potenziale di sostanze volatili. Si prevede l'installazione di un sistema di aspirazione con cappa, abbattimento mediante filtro a carboni attivi ed emissione al nuovo punto di emissione n. 1. (...)
L'aspirazione opera mediante una cappa da utilizzare in particolare durante le operazioni di travaso e miscelazione previste nell'area.
Negli altri spazi delle aree interne agli edifici si prevede la possibilità di effettuare le operazioni di miscelazione di rifiuti solidi o fangosi che non comportano l'emissione potenziale di sostanze volatili né emissioni di polveri.
Presidi nelle aree esterne
Presso le baie esterne, qualora i rifiuti evidenzino un anche minimo sollevamento di polveri (es. rifiuti inerti), le operazioni sono presidiate da sistemi di contenimento delle polveri con irrigatori mobili per la bagnatura, con mantenimento dei cumuli ad un'altezza massima inferiore rispetto all'altezza delle strutture di limitazione.
Serbatoi
Nel caso dei rifiuti liquidi, si prevede anche l'utilizzo dei serbatoi, dotati di bacino di contenimento"

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente si ritiene necessario che nel PMC/PGO siano descritte o richiamate le procedure in base alle quali sono preliminarmente individuati i rifiuti per i quali l'attività di miscelazione possa comportare l'emissione potenziale di sostanze volatili e quindi l'utilizzo dell'area 17.
Inoltre, per i rifiuti la cui movimentazione possa comportare il sollevamento di polveri (es. rifiuti inerti), si ritiene necessario che in sede autorizzativa venga prescritto l'utilizzo di sistemi di contenimento delle polveri con irrigatori mobili per la bagnatura, con mantenimento dei cumuli ad un'altezza massima inferiore rispetto all'altezza delle strutture di limitazione, come riportato dal proponente;

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 341259 del 15/062026 inoltre la Ditta ha depositato integrazioni volontarie con le quali ha previsto l'installazione di una copertura mobile motorizzata delle aree nn. 21, 22 e 23 *" in quanto destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri"* precisando inoltre che "*qualora si rendesse necessario, potrà essere dotata di copertura anche l'area n. 25*"; si ritiene che, vista la vicinanza delle abitazioni, per le aree 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sia necessario che nel PMC/PGO siano descritte o richiamate le procedure in base alle quali sono preliminarmente individuati i rifiuti per le quali la movimentazione possa comportare l'emissione di polveri e per i quali quindi il proponente sia tenuto all'utilizzo delle aree dotate di copertura mobile piuttosto che quelle senza coperture.

Inoltre, essendo pervenute segnalazioni ed osservazioni da parte di alcuni cittadini residenti nei pressi dello stabile della ditta, a causa dei disagi creati dalle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dalle operazioni di manipolazione, movimentazione e gestione generale dei rifiuti e dalle operazioni di adeguamento volumetrico mediante cesoiatura, ossitaglio eseguite presso il piazzale centrale della struttura dalla ditta, si ritiene necessario che il proponente presenti all'autorità competente, un piano di monitoraggio in continuo delle polveri prodotte, (oltre al monitoraggio post-operam dei COV già proposto nell'elaborato "VIA – C.3 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE") ai fini di verificare l'eventuale emergere di situazioni di criticità e l'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione, a tutela della popolazione residente limitrofa. Tale monitoraggio dovrà comprendere almeno le lavorazioni più polverose nella fase di cantiere e il primo anno di esercizio dell'impianto a regime nella configurazione di progetto.
Si richiede quindi che venga redatto un piano di monitoraggio all'interno del quale siano presenti le seguenti informazioni:

- Una caratterizzazione meteo climatica della zona di interesse con riferimento esplicito alla direzionalità dei venti prevalenti a livello annuale e stagionale.
- I criteri di selezione utilizzati per ubicare spazialmente la centralina di monitoraggio impiegata dal proponente. Tali criteri devono necessariamente tenere conto della posizione dei ricettori discreti e sensibili presenti nell'area di interesse nonché della direzionalità dei venti prevalenti, di cui al punto precedente. Resta inteso che l'ubicazione della stessa andrà concordata con ARPAV.
- Il riferimento alla centralina ARPAV di riferimento di fondo più vicina con cui confrontare i dati rilevati
- La frequenza e la durata delle campagne di monitoraggio previste, secondo quanto riportato nella normativa relativa alla qualità dell'aria vigente al momento del monitoraggio e sulla base del relativo

cronoprogramma di attività. I monitoraggi, quindi, dovranno essere effettuati durante i periodi di piena attività del sito, non durante i periodi festivi.

- I criteri adottati per valutare la significatività dell'impatto del cantiere e dell'esercizio dell'impianto di quel giorno rispetto al fondo dell'area ed intraprendere le misure di mitigazione.
- Le misure di mitigazione e le buone pratiche di lavoro che si intende applicare giornalmente e che andranno intensificate in caso di superamenti dei valori soglia.
- La normativa di riferimento aggiornata
- La reportistica da inviare al termine di ogni annualità di monitoraggio

Si concorda e si raccomanda una puntuale e costante attuazione delle misure di mitigazione previste al paragrafo 7.1.1.del SIA per la fase di cantiere; si ritiene inoltre che debba essere previsto l'utilizzo delle migliori tecnologie per i mezzi operanti all'interno del cantiere e nel trasporto dei materiali, intesi come categoria STAGE per le macchine operatrici ed EURO per i trasporti su strada (le categorie EURO 3 e Stage I indicate dal proponente risultano standard ormai superati).

<u>Acque</u>

- *Gestione Acque meteoriche*

Nella risposta alle richieste di integrazioni del Comitato Regionale VIA, il proponente ha effettuato una revisione del sistema di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici dell'installazione, privilegiando il convogliamento nella condotta stradale acque bianche e mantenendo, in via subordinata, la possibilità di scarico in pozzi perdenti in caso di eventi meteorici particolarmente intensi che rendano la condotta stradale non in grado di ricevere ulteriori afflussi; in particolare si prevede "*l'utilizzo dei pozzi perdenti esistenti come sfioratori di emergenza delle acque di seconda pioggia dei piazzali di deposito e movimentazione, al solo fine di evitare ristagni nei piazzali dell'installazione qualora la condotta stradale non fosse in grado di ricevere la totalità delle acque meteoriche, ad esempio in occasione di eventi particolarmente intensi. I pozzi perdenti che saranno dedicati a tale funzione sono i pozzi esistenti denominati S3.1p, S3.2p e S4p. L'attivazione dei pozzi perdenti sarà regolata con l'installazione di un pozzetto scolmatore per ciascun pozzo perdente, con quote di sfioro che ne assicurino il funzionamento solo nelle condizioni descritte.*"

I refusi segnalati nella richiesta di integrazioni sono stati corretti all'interno dei seguenti elaborati:

- FALZI_PAUR_VIA_D.1_Relazione_idraulica_Rev01
- FALZI_PAUR_VIA_D.2_Planimetrie_inquadramento_Rev01
- FALZI_PAUR_VIA_D.3_Planimetria_progetto_idraulico_Rev01

Si prende inoltre atto che, in riferimento alla richiesta relativa all'eventuale sistema di bypass dei trattamenti per le acque di prima pioggia, il proponente a pag. 9 dell'elaborato "FALZI_PAUR_Integrazioni" dichiara che "[…] *Si precisa che il sistema di trattamento delle acque meteoriche previsto dal progetto non contempla l'impiego di by-pass per le acque di prima pioggia. Tali acque sono infatti integralmente raccolte in apposite vasche interrate e, a conclusione dell'evento meteorico, avviate al trattamento chimico-fisico. Le acque di seconda pioggia sono invece interamente sottoposte a trattamento in continuo di dissabbiatura-disoleatura e successivamente recapitate nella condotta stradale acque bianche. Anche tali impianti non sono dotati di by-pass.*

In relazione alle integrazioni fornite e sopra richiamate si osserva che non sono indicate le quote di sfioro in corrispondenza delle quali verranno attivati i pozzi perdenti ed il volume del refluo e delle relative portate che verrà immesso nella rete delle acque bianche.

Considerato che le operazioni di stoccaggio dei rifiuti avverranno in parte su superficie scoperta, e che il proponente nelle integrazioni non ha fornito gli esiti delle analisi effettuate in relazione alla configurazione esistente sulle acque di seconda pioggia, *" con riferimento ad un congruo e rappresentativo periodo temporale di osservazione (minimo 3 anni)"* come da richiesta di integrazioni, bensì solo due analisi eseguite su campionamenti effettuati a ottobre e novembre 2025, si ritiene necessario che, nel caso il monitoraggio previsto da PMC sulle acque di seconda pioggia rilevi delle criticità che compromettano la conformità al PTA, il proponente debba presentare alla Regione, una proposta di misure, anche gestionali, da attuare al fine di ripristinare la suddetta conformità nel più breve tempo possibile.

Suolo e sottosuolo
In riferimento all'eventuale presenza di acquiferi confinati a quote superficiali, la ditta ha fornito alcuni chiarimenti sulla base di una campagna di indagine geognostica e del monitoraggio piezometrico condotti nel dicembre 2025 presso il sito di Via Carrara, 10 (Grezzana – VR) e comprendenti n. 1 sondaggio a carotaggio continuo spinto a 60 m dal p.c. (sondaggio PZ1), l'installazione di piezometro (tubo PVC 4''; 45 m cieco + 15 m fessurato), il monitoraggio piezometrico in continuo tramite sonda/data-logger, il rilievo in foro e con freatimetro manuale durante e dopo la perforazione.
Dalla stratigrafia rilevata in sito nel sondaggio PZ1 fino a 60 m, documentata mediante carote fotografiche e schede stratigrafiche, non emergono livelli acquiferi superficiali o medi, bensì una successione principalmente litologica grossolana (ghiaie e sabbie), priva di livelli di pressione idraulica che possano testimoniare la presenza di falde sospese o artesiane. Le schede di stratigrafia evidenziano assenza di intercettazione di livelli idrici durante la perforazione. Il report conclude che nelle misure eseguite tramite freatimetro manuale "*non è mai stata rilevata presenza di acqua in foro di indagine o nel piezometro installato*". Inoltre, a seguito dell'allestimento del piezometro è stato installato un sensore per il monitoraggio continuo del livello di falda, con misura programmata ogni 6 ore a partire dal 23/12/2025. I dati, scaricati al 14/01/2026, mostrano "*oscillazioni non imputabili ad una circolazione di acqua derivante dalla presenza di una falda dotata di continuità ed estensione […] riconducibile al ristagno dell'acqua al fondo del piezometro, che per circa 15 cm risulta non fessurato a causa del tappo di fondo. Sostanzialmente ciò equivale a dire che non si rileva la presenza di falda nel piezometro nel corso del periodo di monitoraggio*."
Alla luce delle risultanze e delle modifiche progettuali relative alla gestione delle acque meteoriche, la ditta evidenzia quindi che:
- il potenziale rischio di contaminazione di acquiferi superficiali non sussiste, in quanto non sono stati individuati acquiferi confinati a quote prossime al piano campagna;
- la circolazione idrica profonda, se presente, risulta a quote > 60 m e non in connessione con suoli superficiali.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)
In tema di acque meteoriche, nel PMC rev. 3 del 30/01/2026 viene previsto un monitoraggio semestrale degli inquinanti negli scarichi (prima e seconda pioggia). Al riguardo si ritiene necessario prevedere un monitoraggio con frequenza trimestrale delle acque di seconda pioggia di dilavamento piazzali e aree stoccaggio (S2, S3 e S4); tale frequenza può essere rivista, su istanza della ditta, a seguito degli esiti dei primi tre anni di monitoraggio a partire dall'entrata a regime dell'impianto nella configurazione di progetto.
Relativamente alle acque di prima pioggia, il cui recapito è in fognatura nera (S1), si ritiene che la frequenza possa rimanere semestrale, salvo diverso parere del gestore del servizio idrico.
Si evidenzia infine che il paragrafo 1.8 SUOLO E SOTTOSUOLO deve essere integrato con una proposta di monitoraggio periodico del suolo ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006.
Come riportato in precedenza per la matrice rumore, si ribadisce infine l'importanza della verifica *post-operam* dei risultati dello studio previsionale presentato dal proponente; tale monitoraggio dovrà includere l'edificio che ospita la scuola di danza, situata a sud del perimetro d'impianto.

END OF WASTE
Relativamente alla richiesta di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, si riportano le seguenti considerazioni relative alle operazioni di recupero:
- Recupero R3 di carta e cartone: la ditta dichiara di effettuare il recupero ai sensi del DM188/2020, quindi non si rende necessaria la redazione di parere caso per caso per questa matrice;
- Recupero R3 di plastica: è necessario il parere caso per caso; la ditta si attiene alle schede standard pubblicate da Arpav e fornisce Relazione EoW e PGO per la matrice
- Recupero R4 di metalli: è necessario il parere caso per caso; la ditta si attiene alle schede standard pubblicate da Arpav e fornisce Relazione EoW e PGO per la matrice
- Recupero R3 di pallets di legno: la ditta intende procedere al recupero tramite preparazione per il riutilizzo dei pallets, questo non prevede la redazione di un parere caso per caso per questa matrice.

Vista la documentazione inviata, la pratica risulta procedibile per la formulazione del parere EoW caso per caso rispetto alle matrici sopra riportate. Per la verifica specifica dei contenuti si rimanda alla successiva valutazione per il parere EoW caso per caso.

Per quanto riguarda i codici EER alcuni dei codici EER presenti in elenco necessiterebbero di chiarimenti o di eventuali limitazioni. Su questi codici vi sarà una successiva valutazione di idoneità nell'ambito dell'endoprocedimento di rilascio del parere di cessazione caso per caso in ambito autorizzativo.

Aspetti sanitari
Il progetto ha previsto una serie di misure gestionali e mitigative per il contenimento degli impatti atte al miglioramento dello stato attuale dello stabilimento
Considerato il contesto localizzativo dell'intervento e la necessità di tutelare la salute della popolazione residente e delle attività nelle immediate vicinanze dell'impianto, e in particolare di evitare la dispersione di polveri che possano raggiungere tali abitazioni, si ritiene necessaria la copertura in tutte le aree dove si prevede lo stoccaggio di materiali la cui movimentazione potrebbe comportare il sollevamento di tali polveri. Ad ulteriore tutela, si rammenta la misura, già prevista dal proponente, di procedere alla bagnatura mediante sistema mobile durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
Si richiamano al riguardo le considerazioni effettuate in merito alla componente "Atmosfera" relativa alle "Emissioni – sostanze volativi" ed in particolare quanto riportato in merito alla documentazione volontaria depositata dal proponente con nota protocollo regionale n. 341259 del 15/062026 che ha previsto l'installazione di una copertura mobile motorizzata delle aree destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri.
Il sistema di copertura previsto risulta idoneo all'utilizzo indicato; sebbene nella scheda tecnica sia indicato che il medesimo sistema è dotato di elevata resistenza, si raccomanda il monitoraggio dell'integrità del sistema e di prevedere un monitoraggio straordinario dopo eventuali eventi meteo intensi che potrebbero comportare danni alla copertura. Eventuali danni alla copertura che possano comprometterne l'efficacia in termini di contenimento delle polveri dovranno essere oggetto di pronta manutenzione in modo da ripristinarne l'integrità; le modalità di monitoraggio/manutenzione dovranno essere descritte nel PMC/PGO.

Progetto di Monitoraggio Ambientale
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovrà recepire le indicazioni di cui al paragrafo "*Atmosfera - Emissioni*" relativo al Quadro Ambientale nonché quanto inserito nella relativa condizione ambientale; per quanto riguarda le matrici rumore e acque le verifiche previste in fase di esercizio, dovranno essere inserite nel PMC recependo le indicazioni di cui al paragrafo "*Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)*".

VINCA
In relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza, gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV hanno reso il Parere motivato n. 245 del 29/06/2026, che conclude come segue:
"*[…]*
DATO ATTO che l'ambito di realizzazione del progetto non rientra all'interno della rete Natura 2000 e che il sito più prossimo a tale ambito è: ZSC IT3210012 "Val Galina e Progno Borago";
RISCONTRATO e CONSIDERATO che non risulta necessario individuare delle Condizioni d'Obbligo;
TENUTO CONTO degli obiettivi di conservazione del Sito della rete Natura 2000 considerato per la presente valutazione e del verificato rispetto delle misure di conservazione previste per il medesimo;
DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario del Sito della rete Natura 2000 e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell'integrità del medesimo, mancando qualsiasi incidenza diretta, indiretta e/o cumulativa;
TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica;
RICONOSCIUTO che il progetto in argomento non determina un'incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)", il seguente
PARERE MOTIVATO POSITIVO
per il nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR). […]"

OSSERVAZIONI E PARERI

Il gruppo istruttorio ha analizzato le osservazioni pervenute e le considerazioni di merito sono riportate nell'Allegato 1 "*Osservazioni – Controdeduzioni ed esame*" nella presente relazione.

Si dà atto, inoltre, che nel corso del procedimento risultano pervenuti i seguenti pareri:

1. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026)

I Vigili del Fuoco, comunicano che "*[…] dal controllo degli atti di archivio è presente un parere relativo alla valutazione del progetto per la pratica 78603, approvato con protocollo 6882, del 05/04/2024, che risulta valevole fino a nuove soluzioni progettuali eventualmente da riprospettare e ripresentare a questo Comando per gli aspetti di Prevenzione Incendi*."
Tale parere, relativo alla pratica n. 78603, risulta favorevole

2. Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (protocollo 269632 in data 13/05/2026);

L'U.O. Genio Civile di Verona, con nota prot. 269632 del 13/05/2026, ha fornito riscontro in merito alle seguenti tematiche: […]
"[…]
Compatibilità Idraulica (DGRV 2948/2009)
Per gli aspetti riconducibili alla DGR 2948/2009, trattandosi di intervento a livello di progettazione definitiva e poiché le soluzioni previste non interferiscono direttamente sul torrente Valpantena, è necessario sia acquisito il parere dell'ente gestore della rete acque bianche comunale, nella quale è previsto lo scarico delle acque provenienti dall'attività industriale.
Confermando che l'U.O. Genio Civile Verona ai sensi della DGR 2948/2009 non deve esprimersi in merito, si prende atto, tuttavia, dell'adozione delle misure compensative (vasche e pozzi perdenti) riportate nel paragrafo 15. Conclusioni della "Relazione di progetto idraulico Rev. 01 – Integrazione PAUR – data 26.01.2026". […]

Parere microzonazione sismica (art. 89 del DPR 380/2001)
Poichè l'intervento non rappresenta variante urbanistica non è dovuto alcun parere in merito alla compatibilità sismica ex art. 89 del DPR 380/2001. […]

Parere di polizia idraulica - tutela sulle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523)
Si evidenzia che in sede di istruttoria non sono emerse interferenze delle opere in progetto con il reticolo idraulico di competenza."

In data 09/06/2026 con nota prot. 358283 gli uffici della UO VIA provvedevano a trasmettere al Comune di Grezzana la nota del Genio Civile di Verona, evidenziando quanto da questo riferito secondo cui per quanto concerne gli aspetti relativi alla compatibilità idraulica dell'intervento, "*[…] è necessario sia acquisito il parere dell'ente gestore della rete acque bianche comunale […]*" e richiedendo contestualmente all'amministrazione comunale di volersi determinare anche sul rilascio del citato parere oltre che sugli ulteriori titoli di competenza richiesti con il deposito dell'istanza.

Successivamente l'U.O. Genio Civile di Verona, con nota prot. 358283 del 18/06/2026, ha trasmesso nota integrativa alla propria nota del 13/05/2026 precisando che "*[…] per parere idraulico dell'Ente gestore della rete acque bianche comunali deve intendersi un nullaosta riguardante la compatibilità degli afflussi generati dalle opere in progetto, richiamate in oggetto, da parte della fognatura.*
Per quanto invece riguarda gli aspetti riconducibili alla DGR n.2948/2009, siamo ad esprimerci favorevolmente all'adozione delle misure compensative (vasche e pozzi perdenti) riportate nella "Relazione di progetto idraulico Rev. 01 - Integrazione PAUR – data 26.01.2026" ritenendole idonee a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento con l'osservanza delle raccomandazioni citate nella nota prot. n. 269632 del 13.05.2026".

3. Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);

Nel corso del procedimento Acque Veronesi S.c.a.r. ha trasmesso (con nota acquisita al prot. 576818 del 17/10/2025) il parere condizionato al rispetto di prescrizioni n. 25794 del 17/10/2025 che conclude esprimendo:

- Parere Favorevole allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (art. 39 comma 1 del PTA della Regione Veneto) derivanti dal dilavamento dei piazzali per una superficie complessiva di 9.122 mq vincolato ai soli primi 5 mm di pioggia
- Parere negativo per lo scarico nella condotta fognaria pubblica di VIA C. BELLAMOLI, della quota in eccesso la prima pioggia (quindi oltre i primi 5 mm) prevista in progetto e classificabile come seconda pioggia. Le vasche di prima pioggia inoltre dovranno essere dimensionate in modo tale da inviare in fognatura solo le acque di prima pioggia propriamente dette ovvero i primi e soli 5 mm di pioggia in quanto si ritiene che il progetto così come è stato presentato non sia in grado di rispettare il quantitativo già preventivamente autorizzato di 2.000 mc/anno previsti.
- CONFERMA del NULLA OSTA per lo scarico nella condotta fognaria pubblica VIA C. BELLAMOLI nel comune di GREZZANA (VR) dei reflui derivanti dai servizi igienici, classificati assimilati al domestico ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. del PTA Regione Veneto.

Il proponente con le integrazioni rese a Febbraio 2026 ha formulato riscontro anche al parere reso da Acque Veronesi S.p.A. al fine di dare seguito alle criticità sollevate e alle relative prescrizioni.

Acque Veronesi S.p.A. a seguito dell'analisi della documentazione integrativa ha trasmesso il riscontro integrazioni tecniche del proponente, con nota prot 15927 del 10/06/2026 acquisita al prot. regionale n. 331232 del 11/06/2026. Acque Veronesi S.c.a.r.l. con nota acquisita al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026, richiamando il precedente parere reso ritenendo assolta la prescrizione che recita "*[…] il progetto venga rivisto e le vasche ridimensionate al fine di rispettare il quantitativo di 5 mm di acque meteoriche di prima pioggia inviate in fognatura"; in quanto […] le modifiche proposte, di fatto consentono agendo sul sistema start-stop dei galleggianti che danno il consenso alle pompe di svuotamento delle vasche di raggiungere l'obiettivo di scaricare in fognatura la sola prima pioggia pari a 5 mm.*"
Lo stesso conclude riferendo che il parere rimane condizionato a tutte le prescrizioni precedentemente date.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che:

- l'istanza riguarda un'area autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi, per il quale si prevede un ampliamento dello stabilimento e uno sviluppo delle operazioni di gestione dei rifiuti con le azioni di progetto così suddivise:
  - riperimetrazione dell'impianto e ampliamento con riedificazione del capannone esistente, realizzazione di un nuovo capannone e di una nuova area esterna di stoccaggio;
  - revisione del lay-out a seguito dell'ampliamento;
  - trasferimento dell'accesso principale dell'azienda da via Carrara 10 (a ridosso delle abitazioni) a via Cesare Bellamoli, e realizzazione lungo il lato Est dell'impianto, a ridosso delle abitazioni più prossime, di una barriera fonoassorbente;
  - revisione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
  - miglioramento tecnologico degli impianti di lavorazione dei rifiuti;
  - ampliamento delle tipologie di rifiuti ricevibili e trattabili;
  - aumento dei quantitativi stoccabili e trattabili, senza modifiche alla capacità massima annuale di trattamento;
  - modifiche e integrazioni alle operazioni di gestione dei rifiuti da effettuare;
  - estensione delle operazioni già autorizzate alle nuove tipologie di rifiuti;
- nell'Area 1 si prevede la realizzazione di un nuovo edificio produttivo ad uso magazzino e zona di lavorazione per selezione e cernita di materiale;
- nell'Area 2 si prevede la demolizione dei capannoni e la successiva ricostruzione di un nuovo capannone ad uso magazzino e area di lavorazione e che le zone esterne del capannone saranno pavimentate con calcestruzzo elicotterato e ripensate a livello di stoccaggio dei rifiuti e che una porzione del lotto sarà inoltre adibita ad area verde mentre una seconda porzione a verde/parcheggio;

- nell'Area 3 si prevede la riconfigurazione della destinazione d'uso di alcune zone che verranno utilizzate per lo stoccaggio di materie e la sosta/parcheggio degli automezzi, per la suddivisione delle zone di stoccaggio e che saranno utilizzati dei new jersey di calcestruzzo;
- Il cronoprogramma dei lavori prevede che il progetto sarà realizzato per stralci funzionali, con durata complessiva di 5 anni;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12/2024 in materia di V.I.A.;
- Regolamento regionale n. 2/2025;
- il Piano Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali come aggiornato con DGR 988 del 09/08/2022

ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le misure gestionali/mitigative proposte;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le ulteriori indicazioni di seguito specificate;

TENUTO CONTO che nel corso del procedimento sono pervenute osservazioni concernenti l'intervento e la valutazione di impatto ambientale ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la proposta progettuale in oggetto, rispetto alla precedente proposta oggetto di procedura di PAUR depositata nel 2024 e successivamente archiviata, prevede una complessiva riduzione dei quantitativi di rifiuto stoccati, della capacità massima di stoccaggio pericolosi e della capacità massima di trattamento rifiuti giornaliera, eliminando la fase di Triturazione e la Produzione di Combustibile Solido Secondario CSS-Rifiuto;

CONSIDERATO che le osservazioni acquisite nel corso del procedimento nonché le controdeduzioni rese dal proponente, riportate in Allegato 1 "*Osservazioni – Controdeduzioni ed esame*" al presente parere, sono state valutate e le considerazioni emerse trovano riscontro nelle valutazioni riportate nel seguito;

PRESO ATTO altresì dei pareri acquisiti e formulati da:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026);
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (nota prot. 269632 in data 13/05/2026 e integrato con nota prot. 358283 del 18/06/2026);
- Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);

RILEVATO che in merito al quadro programmatico l'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non ha evidenziato particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO in particolare che, per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornamento di cui alla DGR n. 988 del 09/08/2022 non sono

presenti vincoli assoluti per la localizzazione dell'ampliamento, nello specifico si evidenzia che:

- la zona est dell'impianto, sottoposta a vincolo paesaggistico (fascia di rispetto corsi d'acqua di cui al D.Lgs. n. 42/2004, come individuato nella carta dei vincoli del PAT del Comune di Grezzana) non è soggetta a modifiche progettuali;
- sia l'installazione attuale che l'ampliamento previsto ricadono in area idonea, classificata dal PI del Comune di Grezzana in parte come zona produttiva "D2-1-AS Industria-Artigianato di produzione di espansione" in parte come zona "D1 1-3 Industria - Artigianato di produzione e completamento"

CONSIDERATO che in merito al quadro progettuale:

- in fase autorizzativa dovranno essere definite opportune prescrizioni in merito alla gestione dei materiali/rifiuti in area esterna, vietando la presenza in forma sfusa di materiali/rifiuti putrescibili, odorigeni o allo stato polverulento e prevedendo la copertura dei box di deposito di materiali/rifiuti la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri, la bagnatura di cumuli ed aree in caso di condizioni che potrebbero comportare il sollevamento di polveri, il potenziamento degli irrogatori mobili nelle baie esterne non coperte e il mantenimento dei cumuli ad un'altezza inferiore a quella delle strutture di limitazione;
- la gestione dei sottoprodotti deve avvenire secondo criteri e modalità atti a prevenire fenomeni fermentativi, insorgenza di emissioni odorigene, proliferazione di fauna infestante;

CONSIDERATO che l'area d'impianto è interessata da una servitù di passaggio che consente, in forza di atto notarile, l'accessibilità all'attività di allevamento intensivo e coltivazioni agricole di proprietà (vedi osservazione presentata da Azienda Agricola Ivano Falzi) e ritenuto che la viabilità interessata dalla servitù di passaggio debba essere mantenuta sempre agibile e sgombra da depositi di materiale e mezzi;

CONSIDERATO che il progetto prevede la demolizione dell'attuale fabbricato di stoccaggio e ricostruzione di un nuovo edificio e che la gestione dei rifiuti derivanti da tali attività dovranno rispettare quanto stabilito dalla DGR Veneto n. 1773 del 28 agosto 2012 "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione".

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i materiali cementizi o eventuali miscele acceleranti utilizzati nella fase di cantiere:

1) come principio metodologico tali materiali, non devono contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, ciò in particolare quando tali sostanze siano:
   a) caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell'eventuale forma degradata o metabolizzata;
   b) siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);
   c) siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.
2) In ogni caso, poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minori dell'1%, il Proponente dovrà prevedere che, prima dell'inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, dovranno essere effettuate le analisi di questi ultimi al fine di verificare l'assenza delle sostanze di cui al punto 1. I referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi.

CONSIDERATO che il progetto ha previsto l'adeguamento e l'implementazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e che, con le integrazioni trasmesse nel Febbraio 2026 (nota prot 62928, 62990, 63018 del 06/02/2026) il proponente ha previsto "*una*

revisione complessiva del sistema di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici dell'installazione, privilegiando il convogliamento nella condotta stradale acque bianche e mantenendo, in via subordinata, la possibilità di scarico in pozzi perdenti in caso di eventi meteorici particolarmente intensi che rendano la condotta stradale non ricevente";

CONSIDERATO che in caso di eventi meteorici estremi è prevista la presenza di sfioratori di piena con successivo avvio in pozzi perdenti con scarico finale su suolo di quota parte delle acque meteoriche di seconda pioggia che non possono essere ricevute dalla condotta stradale acque bianche, si ritiene che debbano essere rispettati i limiti previsti dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 per lo scarico su suolo, in quanto più cautelativi;

CONSIDERATO che con le integrazioni volontarie depositate in data 15/06/2026 il proponente ha presentato la revisione dell'Elaborato "*Stato di progetto – relazione di progetto idraulico*" che prevede che i pozzi perdenti abbiano profondità inferiore a 4 m, e che tale soluzione sia condivisibile;

CONSIDERATO che con le integrazioni volontarie depositate in data 15/06/2026 il proponente ha presentato la revisione dell'Elaborato AIA "*Allegato C.11 - Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti*" con l'individuazione delle aree nn. 21, 22 e 23 in cui è prevista l'installazione di una copertura mobile motorizzata, in quanto destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri;

VALUTATO il quadro ambientale e l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate e tenuto conto delle misure gestionali e indicazioni operative previste dal proponente, che si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;

CONSIDERATO il progetto illuminotecnico, presentato in riscontro alla richiesta di integrazioni del Comitato Regionale VIA, risulta conforme ai requisiti della Legge Regionale n. 17/09

CONSIDERATO che, in relazione alla componente rumore, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, mostra la sostanziale ottemperanza dell'impianto in progetto alla normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle emissioni acustiche per la sola fase di esercizio;

VALUTATO in ogni caso che debba essere effettuata una verifica *post-operam* dei risultati dello studio previsionale acustico presentato dal proponente per la fase di esercizio e che tale verifica, da includere nel PMC, debba includere l'edificio che ospita la scuola di danza, situata a sud del perimetro d'impianto

CONISDERATO che per quanto riguarda la fase di cantiere lo studio previsionale di impatto acustico, dimostra come risulti imprescindibile il ricorso all'istituto di deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico per attività temporanee\di cantiere.

VALUTATO che, vista la durata prevista delle lavorazioni per la realizzazione delle opere (demolizioni, scavi, fondazioni e strutture in c.a.) stimata in circa 60 mesi, sarà utile l'installazione di una barriera mobile durante tutta la durata dei lavori a protezione del recettore R3 e di quelli limitrofi nonché un'attenta gestione del cantiere, sia per gli orari diurni sia nel cronoprogramma delle attività.

CONSIDERATO che in merito alla componente atmosfera – odori, il proponente ha provveduto a redigere una valutazione di impatto odorigeno conforme alle prescrizioni tecniche relative alla "procedura semplificata" definita nel decreto MASE 2023.

CONSIDERATO che dall'analisi della documentazione acquisita agli atti il proponente dichiara che:

- considerate le tipologie di rifiuti autorizzati, non si identificano potenziali sorgenti di odore e nella configurazione di progetto non verrà ammesso il conferimento in impianto di materiali odorigeni in forma sfusa, rifiuti con stato fisico gassoso, rifiuti che liberano gas a tossicità acuta, rifiuti che al contatto con l'acqua rilasciano gas infiammabili, rifiuti putrescibili;
- potranno essere conferiti in impianto rifiuti odorigeni esclusivamente confezionati, fin dall'origine presso il conferitore, confezionati all'interno di contenitori a tenuta e verranno attivate procedure di respinta dei conferimenti non idonei; nel caso in cui venga rilevato in impianto un rifiuto non confezionato o non correttamente confezionato che generi un'emissione di odore percettibile il proponente prevede che il rifiuto venga immediatamente immesso in contenitori a tenuta e conferito presso terzi nel più breve tempo possibile, avendo comunque cura di adottare le opportune mitigazioni tra le quali è lo stoccaggio all'interno dei capannoni con finestre e portoni chiusi;
- l'area a vocazione industriale non presenta recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura/riposo, etc, ma alcune case sparse, seppur molto vicine, mentre l'abitato di Grezzana si colloca in direzione Sud-Est a circa 1 km di distanza;
- l'unica potenziale sorgente emissiva di odore viene identificata nell'area di stoccaggio interna (area n. 17), in un capannone chiuso dotato di sistema di aspirazione, abbattimento con carboni attivi ed emissione con camino (n. 1);
- sulla base di alcuni riferimenti di carattere tecnico scientifico e considerata la natura e le modalità di deposito dei rifiuti stoccati (in contenitori chiusi) il proponente prevede per quest'area una concentrazione di odore poco significativa, pari a 80 OUE/m3; inoltre, considerata la portata del sistema di aspirazione ed emissione in atmosfera del camino n. 1, pari a circa 3600 Nm3/h, si stima un valore di portata odorigena poco significativo, sempre inferiore al valore soglia di 500 UOE/s

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle misure gestionali/di mitigazione previste, il proponente dichiara che:

- i rifiuti polverulenti e pericolosi verranno stoccati all'interno di edifici in contenitori chiusi a tenuta;
- non è previsto il trattamento, diverso dal mero stoccaggio ed accorpamento senza sconfezionamento, di rifiuti putrescibili, contenenti COV, derivanti da attività che possono originare odori (alimentari, fanghi di depurazione, etc);
- i rifiuti pericolosi e/o infiammabili sono stoccati nell'area chiusa dell'edificio centrale, dotata dei presidi necessari per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza;
- i piazzali sono realizzati in modo da evitare ristagno di acque e la loro pulizia viene effettuata a cadenza giornaliera con spazzatrice

VALUTATO che risulti quindi fondamentale:

- una costante ed efficace applicazione da parte del proponente delle misure gestionali/di mitigazioni sopra riportate al fine di garantire un impatto non significativo presso i recettori posti nelle immediate vicinanze dell'impianto.
- la verifica, ad impianto a regime, della concentrazione all'emissione di COV e del flusso di massa relativamente al camino previsto presso l'area dedicata n. 17 (come previsto dal PMC presentato).
- la corretta applicazione del piano di gestione degli odori cui all'elaborato "AIA – ALLEGATO D16 – PIANO DI GESTIONE ODORI"

CONSIDERATO quanto dichiarato dal proponente in risposta alla richiesta di approfondimento relativo ai "*presìdi, procedure gestionali e modalità operative finalizzate ad evitare e/o ridurre la formazione di polveri e di emissioni diffuse in generale*" per le attività di miscelazione in deroga e non in deroga;

VALUTATO come sia necessario che:

- nel PMC/PGO siano descritte o richiamate le procedure in base alle quali sono preliminarmente individuati i rifiuti per i quali l'attività di miscelazione possa comportare l'emissione potenziale di sostanze volatili e quindi l'utilizzo dell'area 17.
- per i rifiuti la cui movimentazione possa comportare il sollevamento di polveri (es. rifiuti inerti), in sede autorizzativa venga prescritto l'utilizzo di sistemi di contenimento delle polveri con irrigatori mobili per la bagnatura, con mantenimento dei cumuli ad un'altezza massima inferiore rispetto all'altezza delle strutture di limitazione, come riportato dal proponente;
- vista la vicinanza delle abitazioni alle aree d'intervento e considerato quanto previsto in merito alla realizzazione di coperture mobili di alcune aree d'impianto destinate al deposito di materiale la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri, acquisite con protocollo regionale n. 341259 del 15/06/2026, nel PMC/PGO siano descritte o richiamate (per le aree 21, 22, 23, 24, 25 e 26) le procedure in base alle quali sono preliminarmente individuati i rifiuti per le quali la movimentazione possa comportare l'emissione di polveri e per i quali quindi il proponente sia tenuto all'utilizzo delle aree dotate di copertura mobile piuttosto che quelle senza coperture; nel caso in cui anche le aree 24, 25, 26 siano utilizzate per materiale/rifiuti la cui movimentazione possa comportare la produzione di polveri, anche tali aree dovranno essere coperte;

CONSIDERATO che sono pervenute segnalazioni ed osservazioni da parte di alcuni cittadini residenti nei pressi dello stabile della ditta, a causa dei disagi creati dalle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dalle operazioni di manipolazione, movimentazione e gestione generale dei rifiuti e dalle operazioni di adeguamento volumetrico mediante cesoiatura, ossitaglio eseguite presso il piazzale centrale della struttura dalla ditta

VALUTATO necessario che il proponente presenti all'autorità competente, un piano di monitoraggio in continuo delle polveri prodotte, (oltre al monitoraggio post-operam dei COV già proposto nell'elaborato "VIA – C.3 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE") ai fini di verificare l'eventuale emergere di situazioni di criticità e l'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione, a tutela della popolazione residente limitrofa. Tale monitoraggio, per il quale è prevista una specifica condizione ambientale, dovrà comprendere almeno le lavorazioni più polverose nella fase di cantiere e il primo anno di esercizio dell'impianto a regime nella configurazione di progetto;

CONSIDERATO che in relazione al sistema di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici dell'installazione non sono indicate le quote di sfioro in corrispondenza delle quali verranno attivati i pozzi perdenti ed il volume del refluo e delle relative portate che verrà immesso nella rete delle acque bianche e che tale aspetto dovrà essere definito in fase autorizzativa;

CONSIEDRATO che le operazioni di stoccaggio dei rifiuti avverranno in parte su superficie scoperta, e che il proponente nelle integrazioni non ha fornito gli esiti delle analisi effettuate in relazione alla configurazione esistente sulle acque di seconda pioggia, "*con riferimento ad un congruo e rappresentativo periodo temporale di osservazione (minimo 3 anni)*" come da richiesta di integrazioni, bensì solo due analisi eseguite su campionamenti effettuai a ottobre e novembre 2025;

VALUTATO quindi necessario, che, nel caso il monitoraggio previsto da PMC sulle acque di seconda pioggia rilevi delle criticità che compromettano la conformità al PTA, il proponente

debba presentare alla Regione, una proposta di misure, anche gestionali, da attuare al fine ripristinare la suddetta conformità nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATO che, in riferimento all'eventuale presenza di acquiferi confinati a quote superficiali, la ditta ha fornito alcuni chiarimenti sulla base di una campagna di indagine geognostica e del monitoraggio piezometrico condotti nel dicembre 2025 presso il sito d'intervento, i cui risultati indicano come "*la circolazione idrica profonda, se presente, risulta a quote > 60 m e non in connessione con suoli superficiali*"

CONSIDERATO che in merito agli aspetti sanitari, il progetto ha previsto una serie di misure gestionali e mitigative per il contenimento degli impatti, atte al miglioramento dello stato attuale dello stabilimento;

CONSIDERATO il contesto localizzativo dell'intervento e la necessità di tutelare la salute della popolazione residente e delle attività nelle immediate vicinanze dell'impianto, e in particolare di evitare la dispersione di polveri che possano raggiungere tali abitazioni, si ritiene necessaria la copertura in tutte le aree dove si prevede lo stoccaggio di materiali la cui movimentazione potrebbe comportare il sollevamento di tali polveri, oltre alle misure, già previste dal proponente, di procedere alla bagnatura mediante sistema mobile durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

RICHIAMATE al riguardo le considerazioni effettuate in merito alla componente "Atmosfera" relativa alle "*Emissioni sostanze volativi*" ed in particolare quanto riportato in merito alla documentazione volontaria depositata dal proponente con nota protocollo regionale n. 341259 del 15/062026 che ha previsto l'installazione di una copertura mobile motorizzata delle aree destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri;

RITENUTO che nel PMC/PGO debbano essere definite le modalità di monitoraggio/manutenzione del sistema di copertura prevedendo un monitoraggio straordinario dopo eventuali eventi meteo intensi che potrebbero comportare danni alla copertura e le modalità di manutenzione che consentano di ripristinarne l'integrità;

VALUTATO che, in merito al PMC proposto:
- si ritiene necessario prevedere un monitoraggio con frequenza trimestrale delle acque di seconda pioggia di dilavamento piazzali e aree stoccaggio (S2, S3 e S4); tale frequenza può essere rivista, su istanza della ditta, a seguito degli esiti dei primi tre anni di monitoraggio a partire dall'entrata a regime dell'impianto nella configurazione di progetto. Relativamente alle acque di prima pioggia, il cui recapito è in fognatura nera (S1), si ritiene che la frequenza possa rimanere semestrale, salvo diverso parere del gestore del servizio idrico;
- il paragrafo 1.8 SUOLO E SOTTOSUOLO deve essere integrato con una proposta di monitoraggio periodico del suolo ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che, vista la documentazione presentata, la pratica risulta procedibile per la formulazione del parere EoW caso per caso in ambito autorizzativo; in tale ambito si effettuerà un'ulteriore valutazione di idoneità dei codici EER richiesti

PRESO ATTO che il proponente ha predisposto un Progetto di Monitoraggio Ambientale in relazione ad alcune tematiche ambientali (rumore, scarichi idrici, emissioni diffuse di composti organici volatili ed emissioni di odore) finalizzato all'autocontrollo e per verificare le previsioni di stima di non significatività;

RITENUTO che il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovrà recepire le indicazioni di cui al paragrafo "*Atmosfera -Emissioni*" relativo al Quadro Ambientale nonché quanto inserito

nella relativa condizione ambientale; per quanto riguarda le matrici rumore e acque. le verifiche previste in fase di esercizio, dovranno essere inserite nel PMC recependo le indicazioni di cui al paragrafo "*Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)*".

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di VIncA n. 4/2025;

PRESO ATTO e condiviso l'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 245 del 29/06//2026 reso, in materia di Valutazione di Incidenza,

RITENUTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, e tenuto conto della proposta formulata dal proponente ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs 152/2006, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA sia di 5 (cinque) anni;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti: il Presidente, il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, il Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistica-venatoria, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A., il rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 245 del 29/06/2026, con validità temporale pari a 5 anni in coerenza al cronoprogramma degli interventi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

n.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
1	Macrofase	Ante Operam
	Oggetto della condizione	Il proponente presenti all'autorità competente, un piano di monitoraggio in continuo delle polveri prodotte, (oltre al monitoraggio post-operam dei COV già proposto nell'elaborato "VIA – C.3 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE") ai fini di verificare l'eventuale emergere di situazioni di criticità e l'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione, a tutela della popolazione residente limitrofa. Tale monitoraggio dovrà comprendere almeno le lavorazioni più polverose nella fase di cantiere e il primo anno di esercizio dell'impianto a regime nella configurazione di progetto. Al riguardo il piano di monitoraggio dovrà prevedere le seguenti informazioni: • Una caratterizzazione meteo climatica della zona di interesse con riferimento esplicito alla direzionalità dei venti prevalenti a livello annuale e stagionale. • I criteri di selezione utilizzati per ubicare spazialmente la centralina di monitoraggio impiegata dal proponente. Tali criteri devono necessariamente tenere conto della posizione dei ricettori discreti e sensibili presenti nell'area di interesse nonché della direzionalità dei venti prevalenti, di cui al punto precedente. Resta inteso che l'ubicazione della stessa andrà concordata con ARPAV.

		• Il riferimento alla centralina ARPAV di riferimento di fondo più vicina con cui confrontare i dati rilevati • La frequenza e la durata delle campagne di monitoraggio previste, secondo quanto riportato nella normativa relativa alla qualità dell'aria vigente al momento del monitoraggio e sulla base del relativo cronoprogramma di attività. I monitoraggi, quindi, dovranno essere effettuati durante i periodi di piena attività del sito, non durante i periodi festivi. • I criteri adottati per valutare la significatività dell'impatto del cantiere e dell'esercizio dell'impianto di quel giorno rispetto al fondo dell'area ed intraprendere le misure di mitigazione. • Le misure di mitigazione e le buone pratiche di lavoro che si intende applicare giornalmente e che andranno intensificate in caso di superamenti dei valori soglia. • La normativa di riferimento aggiornata • La reportistica da inviare al termine di ogni annualità di monitoraggio
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	60 giorni dal rilascio del PAUR
	Soggetto verificatore	Regione Veneto, anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli art. 7 e 15 L.132/16.

Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to Dott.ssa Annalisa Bogo

Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Vicario del Direttore
Area Ambiente e Tutela del Territorio
F.to avv. Cesare Lanna

Il Dirigente della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
F.to Ing. Lorenza Modenese

ALLEGATO 1:
OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

PRIMA CONSULTAZIONE
Osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006

	Mittente osservazione	Data protocollo	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni proponente	Note istruttorie
1	sig. Ivano Falzi e altri	08.09.2025 435042	In premessa l'osservazione ricorda che sulla Variante puntuale n.10/2022 al P.I. del Comune di Grezzana, che interessa i mappali dell'impianto, è pendente il Ricorso r.g.1351/2022 presso il TAR del Veneto e che pertanto l'esito del procedimento deve fondarsi sulla legittimità della variante impugnata. Ciò premesso le osservazioni sono relative alle seguenti tematiche: - alle segnalazioni urgenti in materia ambientale e di salute pubblica inviate agli Enti relative alle attività effettuate nell'impianto e alle sostanze trattate - il **Ricorso al T.A.R. R.G.1351/2022** pendente per l'annullamento della Variante n.10/2022 al P.I. di Grezzana; - qualità dell'aria e ai possibili effetti sulla salute pubblica (Residenti, Scuola di danza ValART, Judo Club Grezzana e ospiti di Villa Carrara) nel lungo periodo - disagi arrecati dal traffico pesante su strada comunale, che eccede il quantitativo massimo calcolato per tutte le imprese/ditte insediabili all'interno del Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. Carrara; - alla vicinanza delle abitazioni, 10m (dieci metri), con svalutazione delle stesse Osservazioni 1.1 Lessinia, Valpantena, Grezzana, Località Carrara: inquadramento vasta scala dell'area d'intervento 1.2 Localizzazione e inquadramento storico dell'area di progetto: vicinanza ad abitazioni (10 metri), attività varie (scuola di danza e judo club) (100 metri), immobili soggetti a vincolo monumentale (250 metri). Ricorso al T.A.R. R.G.1351/2022 per annullamento Variante n. 10/2022 al PI Grezzana (che consente il commercio all'ingrosso e raccolta rifiuti nell'area d'intervento, prima vietato) che risulta ancora pendente. Parere negativo ULSS 9 scaligera che conferma il parere negativo sulla Variante 10/2022 ed evidenzia un possibile impatto ambientale sfavorevole per la salute delle persone. Ordinanza comunale del 28/10/2025 (irricevibilità domanda di sanatoria di demolizione dei depositi e ordinanza di demolizione) e Sentenza TAR n. 76/2016; 1.3 Piano Urbanistico Attuativo PUA Carrara: indicazioni previste dallo studio del traffico 1.4 Variante al PI del Comune di Grezzana e le relative osservazioni presentate 1.5 Ricorso al TAR RG 1351/2022 per l'annullamento della variante 1.6 Richieste alla Regione (classificare l'attività come "da trasferire", comunicare alla Provincia di emettere un provvedimento di revoca, chiarimenti sul provvedimento in sanatoria, verbalizzazione degli incontri rendendoli pubblici) L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Sintesi delle controdeduzioni 1.1 nessuna richiesta alla ditta 1.2 L'osservazione riporta una ricognizione catastale della zona e una descrizione della storicità autorizzatoria dello stabilimento, concentrandosi in particolare sulla Variante n. 10/2022 al P.I. di Grezzana (compreso il relativo ricorso al TAR r.g. 1351/2022 e il contestuale parere ULSS 9 Scaligera), senza formulare alcuna richiesta alla ditta. [...] In merto al citato parere dell'azienda ULSS 9 Scaligera, si rileva che tale parere, non inerente al presente progetto, non risulta negativo come enfatizzato nell'osservazione ma prevede la specifica che le attività siano '*insediabili in un contesto abitato solo se in grado di dimostrare l'assenza di molestia o pericolo per il vicinato*', intento che la procedura PAUR in corso sta valutando e che, in merito all'impianto nella sua configurazione esistente, è stato evidentemente assecondato. Nel merito del ricorso, si evidenzia che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, con sentenza n. 02452/2025 del 19/12/2025, definitivamente pronunciando sullo stesso, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo ai profili urbanistico-edilizi dell'intervento, concretizzatisi con il titolo edilizio rimasto inoppugnato [...], confermando la piena validità del Piano degli Interventi del Comune di Grezzana e dei disposti ivi contenuti. In merito all'Ordinanza Comunale di demolizione depositi e la Sentenza del ricorso al TAR RG 76/2016, "*il progetto di cui alla presente procedura interviene compiendone l'efficacia, prevedendo quindi la demolizione e la successiva ricostruzione previo ottenimento del permesso a costruire nell'ambito del PAUR.*" Per i punti 1.3, 1.4 e 1.5 il proponente rimanda a quanto riportato al punto 1.2 Per il punto 1.6 il proponente ritiene che le richieste siano inopportunamente formulate alla Regione.	Il gruppo istruttorio ha analizzato la compatibilità programmatica dell'intervento non rilevando elementi di contrasto con la pianificazione vigente anche alla luce della Sentenza del TAR del 19/12/2025 che si è espressa sul ricorso al TAR r.g. 1351/2022. In merito al richiamato parere dell'ULSS 9 Scaligera, si fa presente che lo stesso non è riferibile al presente procedimento amministrativo. Purtuttavia le valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio hanno analizzato il contesto localizzativo dell'intervento e considerati gli aspetti di tutela sanitari, recependo le osservazioni e le segnalazioni pervenute, in relazione in particolare agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e al rumore, e prevedendo l'implementazione del Piamo di Monitoraggio Ambientale (PMA) e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) al fine di verificare l'eventuale emergere di situazioni di criticità e l'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione, a tutela della popolazione residente limitrofa per il quale è stata prevista una condizione ambientale specifica.

ALLEGATO 1:
OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

2	ing. Mirko Falzi	10.09.2025 438117	Oltre alle tematiche sollevate nell'osservazione del Sig. Ivano Falzi (prot. 435042 del 08/09/2025), l'osservazione pone l'attenzione sulle seguenti tematiche: - le possibili conseguenze derivanti dall'aumento della mole di rifiuti in azienda; - lo scarico delle acque reflue in fognatura e le rimanenti al suolo in pozzi perdenti; - il possibile impatto sull'ecosistema, sulla biodiversità e sulle attività agricole nel lungo periodo; - i disagi arrecati dal traffico pesante su strada comunale - i rumori prodotti dalle lavorazioni e dalle movimentazioni durante la giornata; - al posizionamento dell'impianto e all'impatto visivo, con sproporzione volumetrica rispetto al contesto e al paesaggio in cui è inserito; - la vicinanza delle abitazioni; - la mancata valutazione degli impatti cumulativi e l'omessa valutazione degli scenari alternativi; - alle conseguenze di un eventuale incendio; Ulteriori Osservazioni rispetto a quelle riportate nell'osservazione del Sig. Ivano Falzi (prot. 435042 del 08/09/2025) (vedi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5): 1.6 Progetto 2/2024 PAUR – archiviato dalla Regione: il CTR VIA ha rilevato che il principale elemento di criticità del progetto consiste nella vicinanza delle abitazioni 1.7 Nuovo Progetto 33/2025 PAUR: caratteristiche, criticità del progetto: 1 - vicinanza abitazioni 2 – produzione di sostanze pericolose 3 - aumento mole di rifiuti in azienda (considerate le operazioni previste sui rifiuti risulta impossibile contenere le emissioni ad un livello compatibile con la zona residenziale in relazione a polveri, odori e rumori); 4 – scarico acque reflue in fognatura e le rimanenti in pozzi perdenti 5 – Impatto sull'ecosistema su biodiversità e attività agricole (Lessinia Area Agropolitana) 6 – disagi da traffico pesante 7 – impatto acustico 8 – ubicazione in area a vincolo paesaggistico e sproporzione impatto visivo 9 – sottodimensione mitigazione a verde 10 – mancata valutazione impatti cumulativi 11 – omessa valutazione scenari alternativi 12 – rischio incendi 1.8 Guerra per la tutela della salute 1.9 Richieste alla Regione del Veneto (medesime richieste di cui al punto 1.6 dell'osservazione del Sig. Ivano Falzi - prot. 435042 del 08/09/2025) L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Si richiamano le controdeduzioni del proponente richiamate nell'osservazione del Sig. Ivano Falzi (prot. 435042 del 08/09/2025) e si integrano con le seguenti: 1.6 nessuna richiesta alla ditta 1.7 sulle criticità al nuovo progetto: 1 – vicinanza abitazioni: "*Come riportato al paragrafo 3.3.1 dello Studio di impatto ambientale, […] l'area di lavorazione dei rifiuti non rientra in alcuna tipologia delle aree previste a vincolo assoluto né in aree di esclusione in riferimento alla specifica tipologia impiantistica; nello specifico, il vincolo assoluto di esclusione di cui al §1.1.6.1 "Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici" dell'appendice 2 dell'allegato A alla DGR n. 988 del 9 agosto 2022 non trova applicazione in quanto il sedime aziendale è interamente ricompreso in area idonea (a. "zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici" per gli impianti di recupero e smaltimento") e il vincolo relativo alle distanze costituisce criterio di esclusione o vincolo assoluto solo nel caso di nuovo impianto produttivo, o impianto produttivo esistente con annesso nuovo progetto di impianto di trattamento rifiuti, ubicato in area diversa da "zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici".* *Il progetto in esame risulta quindi conforme al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali."* 2 – produzione di sostanze pericolose: "*l'azienda non produce alcuna sostanza pericolosa e […], sono stati previsti tutti gli apprestamenti necessari alla corretta gestione delle operazioni da svolgersi sui rifiuti pericolosi quali, ad esempio, la previsione di deposito e lavorazione esclusivamente:* • *all'interno degli edifici (principalmente in area 17, dotata di sistema di aspirazione con cappa, abbattimento mediante filtro a carboni attivi ed emissione al nuovo punto di emissione n. 1, e pavimentazione impermeabile con pendenza verso un pozzetto interno di contenimento di eventuali sversamenti);* • *all'interno dei serbatoi (area 3);* • *all'esterno, in area 11, esclusivamente all'interno di cassoni chiusi, principalmente nella fase immediatamente successiva al conferimento o in attesa di avvio a terzi (pertanto, pronti per il trasporto).*" *3* – aumento della mole di rifiuti in azienda: "*[…] il progetto non prevede l'aumento dei quantitativi ricevibili né trattabili annualmente. Al fine contenere gli impatti connessi alla gestione dei rifiuti, sono adottate le Migliori Tecniche Disponibili […]"* 4 – gestione acque: si rimanda alle integrazioni depositate in data 06/02/2026 che hanno previsto una revisione complessiva del sistema di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia e l'utilizzo dei pozzi perdenti esistenti come sfioratori di emergenza 5 – Lessinia Agropolitana: nessuna richiesta alla ditta 6 - disagi da traffico pesante: "*[…] dato che il progetto non prevede un aumento dei quantitativi di rifiuti ricevibili annualmente (ma solo un aumento dei quantitativi stoccabili e lavorabili giornalmente), non è attesa alcuna variazione dell'impatto sul traffico […]*" 7 – impatto acustico: "*Contrariamente a quanto osservato, i limiti di emissione ed immissione attuali e stimati risultano rispettati nel periodo lavorativo diurno e presso i ricettori*	In premessa è utile ricordare che il progetto non prevede un aumento del quantitativo dei rifiuti complessivamente ricevibili o trattabili annualmente, ma vengono aumentati i quantitativi di rifiuti stoccabili e di quelli trattabili giornalmente. Rispetto alla precedente proposta progettuale sulla quale il CTR VIA aveva espresso parere non favorevole, il progetto prevede una riduzione complessiva dei quantitativi di rifiuto stoccati (da 7000 Mg 4000 Mg), la riduzione della capacità massima di stoccaggio pericolosi (da 2000 a 1500 Mg) capacità massima di trattamento rifiuti giornaliera (da 1.000 a 600 Mg/giorno di cui pericolosi da 300.000 a 200.000) Vengono inoltre eliminati la fase di Triturazione, e la Produzione di Combustibile Solido Secondario CSS-Rifiuto. Si richiamano le note istruttorie riportate nella precedente osservazione. La tematica della vicinanza delle abitazioni, già motivazione a supporto del precedente parere non favorevole di compatibilità ambientale, è stata ampliamente analizzata nel presente parere in particolare in relazione agli aspetti delle emissioni in atmosfera, quali polveri ed emissioni odorigene, e del rumore, in merito alle quali sono state adottate le opportune misure gestionali e mitigative al fine della tutela della salute della popolazione residente. Si richiama altresì l'ulteriore misura di mitigazione degli impatti proposta con le integrazioni volontarie del 15/06/2026 che prevedono l'installazione di una copertura mobile motorizzata, nelle aree destinate al deposito dei materiali la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri. Si ritengono corretti gli apprestamenti adottati per la gestione delle sostanze pericolose con le ulteriori indicazioni previste nel parere. La tematica della gestione delle acque è stata trattata al paragrafo "Acque" del parere Sono stati altresì trattate le tematiche relative al traffico indotto e l'impatto acustico. Risultano inoltre correttamente analizzati nel SIA gli impatti cumulativi e le alternative progettuali. Risulta infine acquisito il parere dei Vigili del Fuoco di Verona con nota acquisita al prot. regionale n. 128626 del 23/02/2026. pag. 43 di 46

ALLEGATO 1:
OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

				abitativi limitrofi, e i limiti differenziali di immissione attuali e stimati risultano rispettati o non applicabili" 8 – vicolo paesaggistico: "*[...] il vincolo assoluto di esclusione di cui al §1.1.1 "Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio" dell'appendice 2 dell'allegato A alla DGR n. 988 del 9 agosto 2022 non è applicabile in quanto il progetto non presenta alcuna modifica nella fascia nella zona Est dello stabilimento sottoposta a vincolo paesaggistico. Il progetto in esame risulta quindi conforme al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.*" 9 - Sottodimensionata mitigazione a verde: "*La mitigazione risulta coerente con le previsioni urbanistiche*" 10 - Mancata valutazione degli impatti cumulativi: "*Si rimanda al paragrafo 7.4 dello Studio di impatto ambientale"* 11 - Omessa valutazione degli scenari alternativi: "*Si rimanda al capitolo 5 dello Studio di impatto ambientale*" 12 - Rischio incendio: "*Il progetto [...] ha ottenuto il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona."* 1.8 Guerra per la tutela della salute: nessuna richiesta alla ditta	
3	Az. Agr. Ivano Falzi	12.09.2025 443304	Le osservazioni prodotte sono le medesime riportate nelle osservazioni n. 1 e 2. Vengono inoltre rilevate criticità in merito alla servitù di passaggio presente che consente l'accessibilità all'attività di allevamento intensivo e coltivazioni agricole di proprietà sia allo stato attuale che in relazione all'aumento di traffico futuro. L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Il proponente richiama le controdeduzioni effettuate nelle osservazioni n. 1 e 2	Si richiamano in toto le note istruttorie per l'osservazione n. 1 e 2 Per quanto concerne l'accessibilità alla propria proprietà, il proponente dovrà garantire quanto previsto in merito alla servitù di passaggio in forza dell'atto notarile citato. Si ritiene opportuno evidenziare che la viabilità interessata dalla servitù di passaggio dovrà essere mantenuta sempre agibile e sgombra da depositi di materiale e mezzi. In merito ai disagi arrecati alla servitù di passaggio dovuti all'aumento del traffico, si richiamano le valutazioni in merito agli impatti sul traffico, secondo cui il progetto non comportando un incremento dei quantitativi annui di rifiuti trattati non determina alcuna variazione sul traffico rispetto allo stato attuale. Si fa altresì presente che il progetto prevede, tra l'altro, una revisione della viabilità di accesso allo stabilimento con l'individuazione di ulteriori accessi che consentono di ridurre le interferenze con la viabilità interessata dalla servitù di passaggio.
4	Az. Agr. Ing. Mirko Falzi	16.09.2025 458484	Le osservazioni riportate sono le medesime riportate nelle osservazioni n. 1 e 2 e richiamano le osservazioni formulate al n. 3 L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Nessuna controdeduzione	Si richiamano in toto le note istruttorie per l'osservazione n. 1, 2 e 3
5	Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE) Verona	23.09.2025 484558	Le osservazioni prodotte sono le medesime riportate nelle osservazioni n. 1 e 2. L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Non sono presenti controdeduzioni specifiche ma le tematiche sono le medesime controdedotte con le osservazioni n. 1 e 2	Si richiamano in toto le note istruttorie per l'osservazione n. 1, 2

ALLEGATO 1:
OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED ESAME

6	Legambiente Verona	03.10.2025 527648	Le osservazioni prodotte sono le medesime riportate nelle osservazioni n. 1 e 2. L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Non sono presenti controdeduzioni specifiche ma le tematiche sono le medesime controdedotte con le osservazioni n. 1 e 2	Si richiamano in toto le note istruttorie per l'osservazione n. 1, 2
7	Residenti località Carrara	06.10.2025 532617	Le osservazioni prodotte sono le medesime riportate nelle osservazioni n. 1 e 2. Viene allegata petizione a sostegno delle osservazioni firmata da 588 persone.	Non sono presenti controdeduzioni specifiche ma le tematiche sono le medesime controdedotte con le osservazioni n. 1 e 2	Si richiamano in toto le note istruttorie per l'osservazione n. 1, 2
8	Gruppo Consigliare del Comune di Grezzana - Lista Grezzana e Frazioni	06.10.2025 532973	Le osservazioni prodotte sono le medesime riportate nelle osservazioni n. 1 e 2. L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Non sono presenti controdeduzioni specifiche ma le tematiche sono le medesime controdedotte con le osservazioni n. 1 e 2	Si richiamano in toto le note istruttorie per l'osservazione n. 1, 2
9	Italia Nostra Verona	06.10.2025 532985	Le osservazioni prodotte sono le medesime riportate nelle osservazioni n. 1 e 2. L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.	Non sono presenti controdeduzioni specifiche ma le tematiche sono le medesime controdedotte con le osservazioni n. 1 e 2	Si richiamano in toto le note istruttorie per l'osservazione n. 1, 2

SECONDA CONSULTAZIONE
Osservazioni pervenute ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006

	Mittente osservazione	prot. e data	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni proponente	Note istruttorie
1	Osservanti vari (16 firmatari)	26/03/2026 187754	Oltre alla sintesi delle osservazioni trasmesse e acquisite al prot n. 438117 del 10/09/2025 (oss. n. 2 della prima consultazione) integrandola in merito a: - Sentenza del TAR 2452/2025 e assetto del territorio: sotto il profilo ambientale la Sentenza evidenzia che il permesso di costruire non produce effetti attuali, perché la possibilità dell'attività di raccolta rifiuti nel capannone in costruzione è condizionato al rilascio del PAUR. il Tribunale ha però ritenuto che vi sia stata una "sopravvenuta carenza di interesse con riguardo ai profili urbanistico-edilizi dell'intervento, concretizzatisi con il titolo edilizio rimasto inoppugnato". Sostengono i Giudici: "L'annullamento della Variante impugnata con il presente gravame non è suscettibile di determinare la caducazione del titolo edilizio e degli ulteriori atti attuativi, sicché non può recare alcuna concreta utilità per i ricorrenti". L'osservante non condivide in merito alla sentenza. - Integrazioni depositate dal proponente: le integrazioni non modificano le criticità sollevate nelle osservazioni acquisite al prot. n. 438117 che pertanto vengono riconfermate - Comparazione con altri impianti simili (altri impianti di gestione rifiuti autorizzati alle operazioni D13/D14/D15 sono inseriti in zone industriali "PURE", necessità di rispettare il principio di precauzione in relazione alla pericolosità dell'impianto e alla vicinanza a zone abitate) - Quantificazione disagio indotto (correlazione fatturato alla quantità rifiuti trattati e al disagio indotto: proiezioni in aumento dal 2018 in poi, richiamo al diritto alla salute) - Richiesta di prevedere l'effettuazione della VIS - Scenario alternativo (richiesta di verificare se vi sia l'intenzione di trasferimento attività ad Affi) Richieste alla Regione e alla Provincia Verona: - Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/90 della Determinazione n. 967 del 12/04/2022 - Modifica del Piano Regionale Rifiuti per eliminare la deroga che permette di installare impianti vicino a zone residenziali purché l'area abbia una "destinazione urbanistica propria" L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.		Le integrazioni alle osservazioni non portano elementi di novità rispetto agli elementi sollevati nelle osservazioni precedenti. Per cui si richiamano in toto le note istruttorie per le osservazioni n. 1, 2 In merito alla richiesta di prevedere la VIS, si fa presente che per le opere sottoposte a VIA regionale (Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006), il Codice dell'Ambiente non ne impone l'effettuazione. Il parere contiene le valutazioni in merito agli aspetti sanitari. Per quanto riguarda infine le richieste finali formulate a Regione e Provincia, le stesse non sono pertinenti al procedimento in oggetto
2	[illegible]	07/04/2026 206033	Richiamate le osservazioni trasmesse e acquisite al prot n. 443304 del 12/09/2025 (oss. n. 3 della prima consultazione) integrandola in merito ai seguenti aspetti: - Mancanti controdeduzioni proponente - Contenziosi (Sentenza del TAR 2452/2025 e non condivisione sulle decisioni del Tribunale, Causa 3988/2025 in merito al diritto di accessibilità alla servitù di passaggio) - Biosicurezza dell'Allevamento Intensivo n.58 (rispetto norme igenico sanitarie legate all'accessibilità alla servitù di passaggio) - Disagio Indotto con compressione del diritto di proprietà (correlato alla servitù di passaggio) L'osservazione conclude con una richiesta di Rigetto e archiviazione del progetto.		Le integrazioni alle osservazioni non portano elementi di novità rispetto agli elementi sollevati nelle osservazioni precedenti. Per cui si richiamano in toto le note istruttorie per le osservazioni n. 1, 2
3	Ing. Mirko Falzi	08/04/2026 209333	L'osservazione presenta elementi conoscitivi (relativi a contenziosi col proponente) richiamando le osservazioni già trasmesse in precedenza.		Le integrazioni alle osservazioni non portano elementi di novità rispetto agli elementi sollevati nelle osservazioni precedenti.

Firma LANNA CESARE
Data 30-07-2026

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B **al Decreto n.** 18291 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 50

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

DECRETO N. 17861 DEL 28/08/2026

STRUTTURA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE

OGGETTO

Falzi s.r.l. – Impianto di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Grezzana (VR) Via Carrara, 10. Procedura finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo all'istanza denominata "Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)".
Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva il progetto denominato "Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)" e si rilascia alla Falzi s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

IL DIRETTORE

PREMESSO che la Falzi s.r.l. (C.F./P.IVA 04199510233) è titolare dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. n. 208 del d.lgs. n. 152/2006, dalla Provincia di Verona con determinazione n. 967 del 12/04/2022 per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi ubicato in Via Carrara, 10, Grezzana (VR);

VISTA l'istanza acquisita ai prot. reg. nn. 262163-262182-262195-262203-262212-262217-262223 in data 27/05/2025 con la quale Falzi s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata "Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR);

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del PAUR, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

PRESO ATTO che nell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta richiesti con l'istanza sono indicati:
- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale di competenza della Regione del Veneto, comprensivo di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza della Regione del Veneto;
- Permesso di costruire di competenza del Comune di Grezzana;
- Nulla osta acustico di competenza del Comune di Grezzana;
- Parere idraulico di competenza del Genio Civile di Verona;
- Autorizzazione all'allacciamento e allo scarico in fognatura di competenza di Acque

Veronesi scarl;
- Parere motivato VINCA di competenza del Comune di Verona;

RICHIAMATO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, recepito in Regione del Veneto con il Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 di attuazione delle norme in materia di Vinca;

VISTA la nota prot. n. 430888 del 05/09/2025, con cui la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/09/2025 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria congiuntamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 29/10/2025, prot. n. 595407;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 06/02/2026 (acquisita con prot. nn. 62928, 62990, 63018);

PRESO ATTO che il proponente ha inviato ulteriore documentazione integrativa volontaria acquisita al prot. reg. n. 341259 del 15/06/2026;

VISTA la nota prot. n. 404100 del 06/07/2026 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990;

VISTA la successiva nota di anticipo dell'orario di inizio della suddetta Conferenza di Servizi di cui al prot. reg. n. 418876 del 14/07/2026;

VISTO il parere n. 283 con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 29/07/2026, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul "Progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel comune di Grezzana (VR)", dell'impianto situato nel Comune di Grezzana (VR), presentato dalla ditta proponente Falzi s.r.l., subordinatamente al rispetto della condizione ambientale dettagliata nel parere stesso;

VISTO il decreto n. 16564 del 30/07/2026 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di Direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO altresì che risultano pervenuti i pareri formulati da:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi (acquisito al protocollo regionale 128626 in data 23/02/2026);
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona (nota prot. 269632 in data 13/05/2026 e integrato con nota prot. 358283 del 18/06/2026);
- Acque Veronesi S.c.a.r.l. (acquisito al protocollo regionale 331232 in data 11/06/2026);

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 31/07/2026, relativo alla seduta finalizzata al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale (trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. reg. n. 479237 del 25/08/2026);

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa all'unanimità favorevolmente al rilascio dell'AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

RICHIAMATO che nelle premesse del parere del Comitato VIA n. 283 si demanda alla fase autorizzativa la definizione delle quote di sfioro dei pozzi perdenti cui sono avviate le acque meteoriche di

seconda pioggia in caso di eventi eccezionali e la definizione di volumi/portate immessi nella rete delle acque bianche;

VISTO quanto indicato nel parere del Genio Civile di Verona sopra richiamato, dove viene evidenziato che risulta necessario acquisire il parere idraulico dell'Ente gestore della rete acque bianche inteso quale "*nullaosta riguardante la compatibilità degli afflussi generati dalle opere in progetto, richiamate in oggetto, da parte della fognatura*";

PRESO ATTO che il nulla osta di cui sopra è stato acquisito con nota del Comune di Grezzana n. 13162/2026 (prot. reg. n. 409708 del 08/07/2026);

RITENUTO sulla base della discussione in sede di Conferenza di Servizi e di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 art. 27-bis comma 7-bis, che la definizione delle quote di sfioro e delle portate scaricate in condotta comunale avvenga in fase di progettazione esecutiva, in quanto la Ditta deve verificare che la portata ipotizzata possa essere ulteriormente abbassata sulla base della capacità di invaso delle vasche previste a progetto;

CONSIDERATO che, come evidenziato dal verbale della Conferenza di Servizi sopra richiamato, devono essere aggiornati i codici delle attività IPPC di cui all'All. VIII del d.lgs. n. 152/2006 con lo stralcio del codice 5.3, presente in istanza, in quanto il punto 2.4 delle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 fa riferimento ai codici 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii) per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico, che, secondo il cap. 3.3 del BREF, è volto a conseguire output specifici (CSS, CDR, biofuel), che non rientrano tra quelli ottenuti presso l'installazione;

CONSIDERATO che la ditta, nella propria documentazione, richiede di ammettere, quale deroga di validità generale a quanto stabilito dalla DGR n. 119/2018, l'invio di miscele di cui al gruppo denominato "Produzione di CSS per recupero di Energia" ad impianti intermedi che effettuano operazione R12 per la produzione di rifiuto combustibile e che sono connessi e funzionali ad impianti di recupero energetico (R1);

VISTO il parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 di cui alla nota ARPAV n. 66654/2026 e acquisito al prot. reg. n. 450593 del 03/08/2026;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;

RITENUTO opportuno adeguare sin d'ora l'elenco dei codici EER alla decisione di cui sopra in ragione dell'entrata in vigore della stessa al 9 dicembre 2026;

VISTO il decreto ministeriale del 22 settembre 2020, n. 188 *"Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006"*;

VISTA la DGR n. 119/2018 *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* e il verbale dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (vedasi nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);

VISTA la Legge regionale n. 12 del 27/05/2024 recante la "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 09/01/2025 *Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)*;

VISTI	il d.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e la L. n. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
VISTA	la L.R. n. 3/2000 *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*;
VISTA	la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
PRESO ATTO	della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;
CONSIDERATO	che il provvedimento AIA sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 secondo l'Allegato IX alla Parte II e costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 14, anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli impianti di gestione rifiuti;
DATTO ATTO	che il provvedimento AIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, va compreso nel provvedimento unico regionale;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia alla ditta Falzi s.r.l. (C.F./P.IVA 04199510233), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Grezzana (VR) via Carrara n. 10, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1-5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto di sviluppo di cui all'istanza acquisita al protocollo regionale in data 27/05/2025.
3. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio 42 del Comune di Grezzana (VR) particelle nn. 247, 312, 367, 368, 369, 371, 376, 378, 429, 430, 440, 442, 443, 444.
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; pertanto, il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del PAUR, in quanto certificata ISO 14001; inoltre:
   - 4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
   - 4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione attualmente in essere, entro la data di scadenza della stessa;
   - 4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-*quater* del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
   - 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
   - 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
   - 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
6. Per la realizzazione dei lavori previsti dallo stato di progetto si applicano le seguenti tempistiche:

6.1. i lavori previsti dal progetto possono essere avviati a partire dalla data indicata nella comunicazione ai sensi all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 di cui al successivo punto 11 e entro 12 mesi dalla stessa;

6.2. la messa in esercizio nella configurazione finale di progetto deve essere effettuata entro il termine di validità del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale n. 16564/2026, ossia cinque anni dal rilascio del PAUR in cui il presente provvedimento viene ricompreso;

6.3. i termini possono essere prorogati su motivata istanza della Ditta; qualora la proroga ecceda i termini di validità del decreto di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale n. 16564/2026 l'eventuale istanza di proroga relativa alla messa in esercizio nella configurazione finale di progetto deve essere presentata secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 2/2025.

7. La ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:

7.1. comunicazione di avvio lavori, dando atto dell'avvenuta installazione della barriera mobile temporanea per la fase di cantiere a protezione del recettore R3 e limitrofi, come indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026;

7.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 3/2000, contenente:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto;

b) data di avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto;

c) certificato di collaudo delle aree di stoccaggio ai sensi dell'art. 25 comma 6 della LR n. 3/2000;

d) nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'installazione con allegata copia del curriculum vitae e della documentazione che attesta l'accettazione dell'incarico;

7.3. comunicazione della data di messa in esercizio del punto di emissione con un anticipo minimo di 15 giorni ai sensi dell'art. 269 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006; la messa a regime deve avvenire entro 15 giorni dalla messa in esercizio;

7.4. collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 comma 5 e 8 della L.R. n. 3/2000, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto; al collaudo devono essere allegati:

a) almeno tre rapporti di prova delle emissioni del camino, su prelievi eseguiti dopo la messa a regime, atti a dimostrare il rispetto dei VLE; la verifica deve avvenire anche nel rispetto di quanto espressamente indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026;

b) almeno tre rapporti di prova delle acque di prima pioggia caricate nella rete fognaria urbana delle acque nere;

c) almeno tre rapporti di prova per ciascuno scarico delle acque di seconda pioggia nella rete comunale delle acque bianche;

d) verifica *post-operam* dei risultati dello studio previsionale acustico, tenuto conto di quanto espressamente indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026;

8. I lavori previsti dal progetto possono essere realizzati per stralci funzionali e le relative comunicazioni di cui al punto 7 presentate con riferimento ai singoli stralci; in tal caso:

8.1. i termini di cui al punto 6 si intendono rispettati se l'avvio lavori del primo stralcio avviene entro un anno dalla data indicata nella comunicazione ai sensi all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 di cui al successivo punto 11 e la messa in esercizio dell'ultimo stralcio avviene entro cinque anni dalla data di rilascio del PAUR.

8.2. nella comunicazione di cui al punto 7.2, preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di ciascuno stralcio, la Ditta è tenuta a trasmettere la planimetria provvisoria aggiornata allo stralcio realizzato e ad individuare la capacità massima di stoccaggio e lavorazione rifiuti, deposito EoW e sottoprodotti applicabile in relazione alle aree e tecnologie disponibili; in assenza di tale indicazione si

intendono autorizzate le capacità massime di cui allo stato di fatto fino a conclusione dei lavori nella configurazione finale di progetto.

9. In fase di progettazione esecutiva la ditta è tenuta a verificare:
   9.1. le quote di sfioro dei pozzi perdenti cui sono avviate le acque meteoriche di seconda pioggia in caso di eventi eccezionali e la stima delle portate immesse nella rete delle acque bianche, tenendo conto delle indicazioni emerse nella Conferenza di Servizi del 31/07/2026;
   9.2. i volumi di invarianza che prevedono l'infiltrazione nel terreno, tenendo conto del valore di permeabilità "in situ" ricavato con prove sperimentali relativamente ai pozzi perdenti di nuova costruzione.

   Gli esiti delle verifiche di cui sopra dovranno essere comunicati agli Enti al più tardi in sede di comunicazione di avvio lavori di cui al punto 7.1, relativa al pertinente stralcio.

10. Entro 45 giorni dalla notifica del PAUR in cui il presente provvedimento viene ricompreso, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia le garanzie finanziarie per l'attività di gestione rifiuti autorizzata con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014; il calcolo degli importi delle polizze fideiussorie deve essere sempre effettuato utilizzando i costi unitari rivalutati in base all'indice ISTAT media annua più recente.

11. Entro 20 giorni dall'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione degli Allegati al presente Provvedimento, a partire dalla quale possono essere avviati i lavori previsti dal progetto; tale data non può essere antecedente all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.

12. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata con Determinazione della Provincia di Verona n. 967 del 12/04/2022; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti autorizzativi alla gestione rifiuti rilasciati per l'impianto.

13. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.

14. Entro 60 giorni dalla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento e di quanto espressamente indicato nel decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026 e nel parere ARPAV obbligatorio e vincolante n. 66654/2026, per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO REV. 3 del 30/01/2026.

15. La ditta è in ogni caso tenuta a garantire il monitoraggio con frequenza trimestrale delle acque di seconda pioggia di dilavamento piazzali e aree stoccaggio nella configurazione di progetto (afferenti agli scarichi S2, S3 e S4); tale frequenza può essere rivista, su istanza della ditta, a seguito degli esiti dei primi tre anni di monitoraggio a partire dall'entrata a regime dell'impianto nella configurazione di progetto.

16. Nel caso il monitoraggio di cui al punto precedente rilevi delle criticità che compromettano la conformità al PTA, il proponente è tenuto a presentare alla Regione, una proposta di misure, anche gestionali, da attuare al fine di ripristinare la suddetta conformità nel più breve tempo possibile.

17. La ditta è tenuta al rispetto della condizione ambientale definita dal decreto di compatibilità ambientale n. 16564/2026, nonché di quanto indicato nelle valutazioni conclusive del parere di VIA n. 283.

18. La ditta è tenuta a garantire nel tempo la manutenzione e funzionalità delle opere di mitigazione/misure compensative (vasche e pozzi perdenti) per l'invarianza idraulica, secondo quanto indicato nei pareri del Genio civile di Verona n. 0269632 del 13/05/2026 e n. 0358283 del 18/06/2026.
19. Per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-*sexies*, commi 3-*bis* e 6-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAV, Regione, Provincia, entro 90 giorni dalla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-*decies* comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, una proposta per il monitoraggio del suolo; la proposta sarà valutata da ARPAV; non è richiesta una proposta sul monitoraggio delle acque sotterranee in ragione di quanto valutato nel parere di compatibilità ambientale n. 283/2026 e in Conferenza di Servizi in data 31/07/2026 in merito alla profondità della falda.
20. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

    Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

    Allegato B1: Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;

    Allegato B2: Gruppi di miscelazione;

    Allegato C: Planimetria della gestione rifiuti allo stato di fatto "Tavola 2/2 Planimetria impianto" di Ottobre 2020;

    Allegato D: Planimetria della gestione rifiuti allo stato di progetto "Rev. 02 – Integrazioni" del 12/06/2026;

    Allegato E: Planimetria delle emissioni in atmosfera allo stato di progetto "Rev. 00" del 26/05/2025;

    Allegato F: Planimetria degli scarichi allo stato di fatto "Tavola 2/2 Planimetria impianto" di Luglio 2019;

    Allegato G: Planimetria degli scarichi allo stato di progetto "Rev. 02 – Integrazione PAUR" del 10/06/2026;

    Allegato H: Parere ARPAV obbligatorio e vincolante su EoW n. 66654/2026.
21. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla notifica del PAUR, nel quale il presente provvedimento viene ricompreso ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.
22. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
23. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
24. L'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare è incaricata dell'attuazione del presente provvedimento.
25. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
26. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

MATTEO LIZIER
28-08-2026 14:11:17 CEST

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Carrara, 10 - Grezzana (VR)

Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui agli Allegati "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "Gruppi miscelazione"; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui agli Allegati "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" e "Gruppi miscelazione"; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
   - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
     - a) stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
     - b) stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
     - c) stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti;
   - 2.2. riconfezionamento [R12/D14] di singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
   - 2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/bancalatura/sbancalatura/ travaso/riconfezionamento/svuotamento liquidi contenuti negli imballaggi, di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
   - 2.4. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, distinta in:
     - a) eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
     - b) selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
   - 2.5. smontaggio di rifiuti compositi, compresi RAEE [R12], effettuata manualmente o con eventuali ausili meccanici, per la suddivisione di frazioni recuperabili con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; lo smontaggio RAEE non include operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. n. 49/2014 relative alla rimozione di liquidi/gas;
   - 2.6. separazione gravimetrica [R12/D13] effettuata tramite decantazione/pompa di travaso, di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, che presentino corpi di fondo all'interno di fusti o cisternette;
   - 2.7. separazione olio da filtri e altri rifiuti [R12/D13]; i filtri dell'olio mantengono il codice EER di origine e la filiera di destino; gli oli separati sono gestiti nel rispetto delle priorità definite dall'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006;

2.8. riduzione volumetrica [R12/D13] mediante pressatura, cesoiatura, ossitaglio, su singole partite di rifiuti o su più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta. Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura devono essere svolte su rifiuti non pulverulenti e non costituiti da contenitori sotto pressione;

2.9. miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, anche con riduzione volumetrica tramite pressatura per i rifiuti allo stato fisico solido; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;

2.10. recupero di rottami metallici [R4], per la produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica mediante cesoiatura/ossitaglio; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento; l'operazione è distinta in:

a) recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

b) recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

c) recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013;

d) recupero del Piombo secondo le schede standardizzate Arpav, come da parere Arpav 66654/2026;

e) recupero dello Stagno secondo le schede standardizzate Arpav, come da parere Arpav 66654/2026;

f) recupero dello Zinco secondo le schede standardizzate Arpav, come da parere Arpav 66654/2026;

2.11. recupero di rifiuti non pericolosi di carta e cartone [R3], mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica (pressatura) con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;

2.12. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3] conforme alla Norma UNIPLAST-UNI 10667 e come da parere Arpav 66654/2026, mediante operazioni manuali o con l'ausilio di mezzi meccanici (selezione, riduzione volumetrica);

2.13. autodemolizione di veicoli fuori uso [R12], mediante messa in sicurezza, smontaggio, separazione delle componenti recuperabili e delle parti metalliche per successivo recupero;

2.14. preparazione per il riutilizzo di rifiuti di imballaggi in legno [R3], costituiti da pallet integri, a condizione che non siano contaminati da sostanze pericolose;

3. sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:

3.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti,

a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

5. Si prende atto che presso l'installazione avviene la gestione di sottoprodotti alimentari, gestiti in cassoni coperti nell'apposita area indicata in planimetria; la gestione dei sottoprodotti deve avvenire secondo criteri e modalità atti a prevenire fenomeni fermentativi, insorgenza di emissioni odorigene, proliferazione di fauna infestante; i sottoprodotti gestiti in impianto devono essere identificati mediante cartellonistica e la tracciabilità deve essere garantita mediante il sistema gestionale interno.

Quantitativi autorizzati

6. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

6.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]: 4000 Mg, di cui massimo 1500 Mg di rifiuti pericolosi;

Stato di fatto (Mg) **Nb: solo filiera R**	**Stato di progetto (Mg)**
870	4.000
di cui max pericolosi: 50	di cui max pericolosi: 1.500 max combustibili: 1465

6.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

6.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D13, D14, R12, R3, R4]:

Stato di fatto **Nb: solo filiera R**		**Stato di progetto**	
Mg/giorno	**Mg/anno**	**Mg/giorno**	**Mg/anno**
150	45.000	600	45.000
di cui max 50 in R12 e max 50 recupero graniglie metalliche		di cui max pericolosi: 200	

6.4. il quantitativo massimo di sottoprodotti alimentari gestiti presso l'installazione nello stato di progetto è pari a 150 Mg;

6.5. il quantitativo massimo di EoW gestiti presso l'installazione è pari a 1500 Mg nello stato di fatto e 4.000 Mg nello stato di progetto.

Organizzazione/Layout

7. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:

7.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie indicate in decreto;

7.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

7.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*novies* del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

8. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:

- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
- ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
- deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
- l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;

8.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;

8.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

8.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

8.7. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con l'acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

8.8. non possono essere conferiti in impianto:

- rifiuti pericolosi aventi le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP9, HP12 e HP15;
- rifiuti che rilasciano, a contatto con l'acqua, gas infiammabili;
- rifiuti radioattivi;
- rifiuti in forma sfusa qualora siano putrescibili, odorigeni o con stato fisico polverulento;

8.9. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

9. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

9.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

9.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;

9.3. i rifiuti aventi stato fisico polverulento, i rifiuti putrescibili, i rifiuti che possono generare emissioni di odori e i rifiuti contenenti solventi non possono essere stoccati sfusi e sono sottoposti esclusivamente a stoccaggio e/o accorpamento senza sconfezionamento;

9.4. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;

9.5. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;

9.6. nelle baie esterne l'altezza massima dei rifiuti in stoccaggio deve essere inferiore all'altezza delle strutture di limitazione;

9.7. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi in area esterna è previsto, come da planimetria, esclusivamente all'interno dei serbatoi per i rifiuti liquidi e all'interno di cassoni chiusi per i rifiuti solidi;

9.8. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

9.9. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

Miscelazione

10. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

10.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

10.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in **Allegato B2** ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

10.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle

partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

10.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

10.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

10.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:

a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;

b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;

c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:

1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;

e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;

f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:

1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando

il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;

3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.

10.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;

10.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

10.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

10.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

10.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

10.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

10.13. in deroga al punto precedente, è sempre ammesso il conferimento di miscele di cui al gruppo "R12/R3 - Produzione di CSS per recupero di Energia", a impianti che effettuano operazioni R12 per la produzione di rifiuto combustibile tecnicamente connessi e funzionali a impianti di recupero energetico R1. La deroga è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

10.14. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni del punto 10.3 accertamento preliminare di fattibilità, della lettera c) del punto 10.6 "documento di valutazione" e del punto 10.11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";

10.15. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatta eccezione per le miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un codice EER del capitolo 13, delle miscele di batterie che possono assumere un CER del capitolo 16 e delle miscele di rifiuti aventi medesimo codice EER ma differenti HP che possono mantenere il codice EER di origine e agli ulteriori casi specifici individuati in PMC/PGO;

10.16. l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che sono

previsti nel gruppo di miscelazione "R1/D10 Energia" e che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di combustione finale in termini di codice EER e di HP;

10.17. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale o costituiti da metalli nei gruppi di miscelazione "R1/D10 Energia" per l'invio ad incenerimento/recupero energetico è limitata ai soli casi di contaminazione organica;

10.18. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;

10.19. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, la miscela potrà comprendere solamente i codici EER rientranti nell'Allegato 1 al DM 127/2024;

10.20. non è ammessa la miscelazione di rifiuti pulverulenti, odorigeni o contenenti solventi;

10.21. il codice EER 191201 incluso nel gruppo "R3 Carta" deve essere escluso dal successivo destino a End of Waste ai sensi del DM 188/2020 qualora derivi da selezione di rifiuto indifferenziato.

Smontaggio RAEE

11. Le operazioni di selezione e cernita dei RAEE sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

11.1. l'operazione non prevede messa in sicurezza dei liquidi/gas eventualmente presenti nel rifiuto;

11.2. l'operazione deve essere svolta da personale formato sui rischi specifici e dotato di idonei strumenti di lavoro e DPI;

11.3. eventuali fuoriuscite accidentali di gas/liquidi devono essere gestite come non conformità.

Autodemolizione

12. Le operazioni di autodemolizione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

12.1. le operazioni di trattamento devono essere svolte in conformità al d.lgs. n. 209/2003, laddove pertinente;

12.2. non possono essere presenti in impianto più di n.10 veicoli in attesa di lavorazione;

12.3. i rifiuti metallici prodotti devono essere classificati con codici EER 1601xx, i quali possono essere destinati a recupero R4 sia all'interno dello stabilimento sia presso impianti terzi.

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice cartacea

13. Le operazioni di recupero [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) dei rifiuti a matrice cartacea, devono avvenire nel rispetto del DM n.188/2020 e sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. l'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano di gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al codice EER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso codice EER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;

13.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;

13.3. la dimensione massima del lotto oggetto della dichiarazione di conformità è pari a 500 Mg;

13.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;

13.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC/PGO.

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice plastica

14. Le operazioni di recupero [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice plastica, sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

14.1. il recupero deve avvenire nel rispetto del parere ARPAV prot. n. 66654/2026 per i seguenti EoW:

EoW1	R PE UNI 10667-2
EoW2	R PP UNI 10667-3
EoW3	R PVC 1 UNI 10667-4
EoW4	R PVC 2 UNI 10667-5
EoW5	R PVC 3 UNI 10667-6
EoW6	R PET 1 UNI 10667-7
EoW7	R PET2 UNI 10667-8
EoW8	R PET3 UNI 10667-9

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice metallica

15. Le operazioni di recupero [R4], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice metallica, sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

15.1. il recupero di rottami di alluminio e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 333/2011 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;

15.2. il recupero di rottami di ferro o acciaio e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 333/2011 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;

15.3. il recupero di rottami di rame e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 715/2013 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;

15.4. il recupero caso per caso deve avvenire nel rispetto del parere ARPAV prot. n. 66654/2026 secondo quanto previsto nelle seguenti schede standardizzate predisposte da ARPAV per i singoli EoW:

Materiali metallici non ricompresi nei Regolamenti UE	Piombo
	Zinco
	Stagno

Preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da imballaggi in legno

16. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo [R3] di rifiuti di imballaggi in legno (pallet) non pericolosi sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

16.1. i rifiuti sottoposti alla lavorazione sono costituiti esclusivamente da pallets in legno conferiti da terzi o da pallets in legno provenienti da operazioni di gestione rifiuti realizzate presso l'installazione non esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi del punto 4;

16.2. le attività e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 18613 e, nel caso di pallets EUR/EPAL, alla norma UIC 435-4;

16.3. il loro riutilizzo è previsto esclusivamente per le medesime finalità per le quali sono stati prodotti.

Emissioni in atmosfera

17. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione sottoelencati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1. sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione specifici:

ALLEGATO A al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Camino	Area	Sistema abbattimento	Portata (Nm^3/h)	Parametro	Concentrazione (mg/Nm^3)
1 (stato di progetto)	Area n. 17: stoccaggio, accorpamento, miscelazione, travaso	Prefiltro acrilico e Filtri a carboni attivi	3.600	TVOC	30
**Portata: è ammesso un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.*					

17.2. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

17.3. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;

17.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

17.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

17.6. il camino deve essere dotato di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;

17.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO;

17.8. gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio; le date di campionamento devono essere comunicate con 15 giorni di anticipo ad ARPAV e Provincia; ai verbali di prelievo e ai rapporti di prova degli autocontrolli devono essere allegate le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;

17.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

17.10. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

17.11. sono autorizzati i punti di emissione degli sfiati dei 5 serbatoi esterni all'edificio Ovest per lo stoccaggio di rifiuti liquidi; i limiti di emissione dei TVOC si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da apposito sistema a carboni attivi, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore; il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Gestione delle acque

18. La gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.1. nello stato di fatto è autorizzato lo scarico in pozzi perdenti delle acque meteoriche di prima pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione, disoleatura e di trattamento chimico-fisico) e di seconda pioggia (trattate per mezzo di un impianto di sedimentazione e disoleatura) nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;

18.2. nello stato di progetto è autorizzato, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in fognatura delle acque nere di competenza del gestore del servizio idrico Acque Veronesi Scarl (pozzetto di campionamento PC1, scarico finale S1) delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, previo pretrattamento di disoleatura e dissabbiatura, convogliamento in vasche interrate e successivo trattamento chimico-fisico, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006, e delle prescrizioni contenute nel parere del gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi scarl;

18.3. nello stato di progetto è autorizzato, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in condotta stradale acque bianche (pozzetti di campionamento PC2, PC3, PC4, e rispettivi scarichi finali S2, S3, S4) delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali di tutto l'insediamento, previo trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleatura, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006, garantendo l'assenza delle sostanze elencate nel paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006; è autorizzato l'utilizzo dei pozzi perdenti (nella planimetria di progetto S3.1p, S3.2p e S4p) come sfioratori di emergenza delle acque di seconda pioggia dei piazzali esterni qualora, in caso di eventi estremi, la condotta stradale non riesca a ricevere l'intera quantità delle acque meteoriche di seconda pioggia, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui sopra; a tal fine deve essere garantito il corretto posizionamento altimetrico degli sfioratori a servizio dei pozzi perdenti per garantirne l'attivazione esclusivamente in condizioni meteoriche particolarmente avverse;

18.4. si prende atto del fatto che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'installazione vengono avviate allo scarico in pozzi perdenti previa dissabbiatura (nella planimetria di progetto denominati scarichi S5, S6, S7);

18.5. è autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del PTA, lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche dei servizi igienici dell'edificio "Uffici", previo trattamento con sgrassatore e vasca Imhoff, con scarico al suolo tramite pozzo perdente (nella planimetria di progetto denominato scarico S8);

18.6. si prende atto del fatto che le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche dell'Edificio "Ovest" in progetto sono avviate in fognatura nera (nella planimetria di progetto denominato scarico S9);

18.7. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;

18.8. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;

18.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

Inquinamento acustico

19. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Grezzana ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

20. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

20.1. la Ditta è tenuta al rispetto del Piano di gestione degli odori di cui all'elaborato "AIA – ALLEGATO D16 – PIANO DI GESTIONE ODORI" rev. 0 Gennaio 2026;

20.2. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente, su richiesta del Comune o degli Enti di controllo, dispone l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

21. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

21.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

21.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;

21.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;

21.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC.

Prescrizioni generali

22. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

22.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;

22.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

22.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;

22.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;

22.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;

22.6. nel caso di operazioni di pretrattamento (R12/D13) il sistema gestionale deve consentire l'individuazione puntuale dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

22.7. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

22.8. i cassoni scarrabili esterni contenenti rifiuti devono essere a tenuta e coperti, in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti;

22.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

22.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

22.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;

22.12. i box di deposito di materiali/rifiuti la cui movimentazione potrebbe sollevare polveri devono essere dotati di idonea copertura; in particolare devono essere dotati di copertura mobile i box 21, 22, 23; nel caso in cui anche le aree 24, 25, 26 siano utilizzate per materiale/rifiuti la cui movimentazione possa comportare la produzione di polveri, anche tali aree dovranno essere coperte;

22.13. deve essere prevista la bagnatura dei cumuli e delle aree in caso di condizioni che potrebbero comportare il sollevamento di polveri; a tal fine le baie esterne devono essere presidiate da irrogatori mobili;

22.14. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;

22.15. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;

22.16. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

22.17. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

22.18. la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;

22.19. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;

22.20. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;

22.21. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità;

22.22. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

22.23. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

22.24. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;

22.25. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo tale da evitare proliferazione di ratti e insetti; presso l'installazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo il registro dei trattamenti biocidi effettuati;

22.26. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

22.27. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

22.28. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione sia interne che esterne, dovranno essere adeguatamente ripulite;

22.29. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;

22.30. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

22.31. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;

22.32. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di videosorveglianza nelle ore di chiusura;

22.33. nelle ore di chiusura dell'installazione devono essere predisposte misure idonee, anche tramite segnaletica/barriere fisiche, per impedire l'accesso da parte di terzi ad aree non di pertinenza della servitù di passo; la viabilità interessata dalla servitù di passaggio deve essere mantenuta sempre agibile e sgombra da depositi di materiale e mezzi in sosta;

22.34. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della l.r. n. 3/2000;

22.35. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;

22.36. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. *c)*, del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

22.37. ai sensi dell'art. 29-*novies*, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;

22.38. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

22.39. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B1 **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, ricondizionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solidi da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossitaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
01 01 01			rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X	X															
01 01 02			rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X	X															
01 03 05	*		altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
01 03 06			sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X	X	X															
01 03 07	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X	X															
01 03 08			polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X																
01 03 09			fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	X	X	X				X											
01 03 10	*		fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X	X				X											
01 04 07	*		rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X	X				X											
01 04 08			scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X															
01 04 09			scarti di sabbia e argilla	X	X	X															
01 04 10			polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X																
01 04 11			rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X				X											
01 04 12			sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X	X				X											
01 04 13			rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X				X		X									
01 05 04			fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X				X											
01 05 05	*		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X	X				X											
01 05 06	*		fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
01 05 07			fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X				X											
01 05 08			fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X				X											
02 01 01			fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X				X											
02 01 03			scarti di tessuti vegetali	X	X	X	X														
02 01 04			rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X				X	X				X					
02 01 07			rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X	X	X	X				X										
02 01 08	*		rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X										
02 01 09			rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X	X				X	X										
02 01 10			rifiuti metallici	X	X	X	X					X					X	X			
02 02 01			fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X																
02 02 03			scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X																
02 02 04			fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X																
02 03 01			fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X																
02 03 02			rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X																
02 03 03			rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X																
02 03 04			scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X																
02 03 05			fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X																
02 04 01			terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X	X				X											
02 04 02			carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X				X											
02 04 03			fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X																
02 05 01			scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X																
02 05 02			fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X																
02 06 01			scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X				X										
02 06 02			rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	X	X	X					X										
02 06 03			fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X																
02 07 01			rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X																
02 07 02			rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X																
02 07 03			rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X																
02 07 04			scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X																
02 07 05			fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X																
03 01 01			scarti di corteccia e sughero	X	X	X															
03 01 04	*		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
03 01 05			segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X	X														
03 02 01	*		preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X																
03 02 02	*		prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X																
03 02 03	*		prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X																
03 02 04	*		prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X																
03 02 05	*		altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
03 03 01			scarti di corteccia e legno	X	X	X															
03 03 02			fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X	X				X											
03 03 05			fanghi derivanti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X	X				X											
03 03 07			scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X	X				X										

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solidi da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossitaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
03 03 08			scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	X				X			X							
03 03 09			fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X																
03 03 10			scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X	X				X	X										
03 03 11			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X																
04 01 01			carniccio e frammenti di calce	X	X																
04 01 02			rifiuti di calcinazione	X	X	X				X											
04 01 06			fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X																
04 01 07			fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X																
04 01 08			rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X	X															
04 01 09			rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X	X			X											
04 02 09			rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	X				X										
04 02 10			materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	X	X																
04 02 14	*		rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X (1)																
04 02 15			rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X	X	X				X										
04 02 16	*		tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
04 02 17			tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X				X											
04 02 19	*		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
04 02 20			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X				X											
04 02 21			rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X	X				X										
04 02 22			rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X				X										
05 07 02			rifiuti contenenti zolfo	X	X	X				X											
06 01 01	*		acido solforico ed acido solforoso	X	X (1)																
06 01 02	*		acido cloridrico	X	X (1)																
06 01 03	*		acido fluoridrico	X	X (1)																
06 01 04	*		acido fosforico e fosforoso	X	X (1)																
06 01 05	*		acido nitrico e acido nitroso	X	X (1)																
06 01 06	*		altri acidi	X	X (1)																
06 02 01	*		idrossido di calcio	X	X (1)																
06 02 03	*		idrossido di ammonio	X	X (1)																
06 02 04	*		idrossido di sodio e di potassio	X	X (1)																
06 02 05	*		altre basi	X	X (1)																
06 03 13	*		sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X (1)																
06 03 14			sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X																
06 03 15	*		ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X (1)																
06 03 16			ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X																
06 04 05	*		rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X																
06 05 02	*		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
06 05 03			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X				X											
06 10 02	*		rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X																
06 13 01	*		prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X																
06 13 02	*		carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X	X															
06 13 05	*		fuliggine	X	X (1)																
07 02 13			rifiuti plastici	X	X	X	X				X	X				X					
08 01 11	*		pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 01 12			pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X				X											
08 01 13	*		fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 01 14			fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X				X											
08 01 15	*		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 01 16			fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X				X											
08 01 17	*		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 01 18			fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X				X											
08 01 19	*		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 01 20			sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X				X											
08 01 21	*		residui di vernici o di sverniciatori	X	X (1)																
08 02 01			polveri di scarto di rivestimenti	X	X																
08 02 02			fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X				X											
08 02 03			sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X				X											
08 03 07			fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X				X											
08 03 08			rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X				X											
08 03 12	*		scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X (1)																
08 03 13			scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X				X											
08 03 14	*		fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X (1)																

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solidi da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossitaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
08 03 15			fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X	X				X											
08 03 16	*		residui di soluzioni per incisione	X	X	X				X											
08 03 17	*		toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
08 03 18			toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X	X															
08 03 19	*		oli dispersi	X	X	X				X											
08 04 09	*		adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 04 10			adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X				X											
08 04 11	*		fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 04 12			fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X				X											
08 04 13	*		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 04 14			fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X				X											
08 04 15	*		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X (1)																
08 04 16			rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X	X				X											
08 04 17	*		olio di resina	X	X	X				X											
08 05 01	*		isocianati di scarto	X	X	X				X											
09 01 01	*		soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	X	X	X				X											
09 01 02	*		soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X				X											
09 01 03	*		soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X (1)																
09 01 04	*		soluzioni di fissaggio	X	X	X				X											
09 01 05	*		soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	X	X				X											
09 01 06	*		rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X	X	X															
09 01 07			pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X															
09 01 08			pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X															
09 01 10			macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X	X															
09 01 11	*		macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	X	X	X															
09 01 11	*		macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nele voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 • Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione in "macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 11 o 16 06 14"	X	X	X															
09 01 12			macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X	X															
09 01 13	*		rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X	X (1)																
10 02 10			scaglie di laminazione	X	X	X															
10 12 01			residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	X	X	X															
10 12 03			polveri e particolato	X	X (1)																
10 12 05			fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X				X											
10 12 06			stampi di scarto	X	X	X															
10 12 08			scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X															
10 12 09	*		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
10 12 10			rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X															
10 12 11	*		rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X	X															
10 12 12			rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X	X															
10 12 13			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				X											
10 13 01			residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	X	X	X															
10 13 04			rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X															
10 13 06			polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X (1)																
10 13 07			fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X				X											
10 13 11			rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	X															
10 13 12	*		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
10 13 13			rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X															
10 13 14			rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X				X											
11 01 05	*		acidi di decappaggio	X	X (1)																
11 01 06	*		acidi non specificati altrimenti	X	X (1)																
11 01 07	*		basi di decappaggio	X	X (1)																
11 01 08	*		fanghi di fosfatazione	X	X	X				X											
11 01 09	*		fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
11 01 10			fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X				X											
11 01 11	*		soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
11 01 12			soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	X	X	X				X											
11 01 13	*		rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
11 01 14			rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X				X											
11 01 15	*		eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
11 01 16	*		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X															
11 01 98	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
11 02 02	*		fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X	X				X											
11 02 03			rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X	X				X											
11 02 05	*		rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solidi da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossitaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
11 02 06			rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	X															
11 02 07	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
11 03 02	*		altri rifiuti	X	X	X															
11 05 01			zinco solido	X	X	X						X									
11 05 02			ceneri di zinco	X	X (1)																
11 05 03	*		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X															
11 05 04	*		fondente esaurito	X	X	X															
12 01 01			limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X					X	X					X				
12 01 02			polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X					X	X					X				
12 01 03			limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X					X	X					X	X	X	X	X
12 01 04			polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X					X	X					X	X	X	X	X
12 01 05			limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X					X	X				X					
12 01 06	*		oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X				X											
12 01 07	*		oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X				X											
12 01 08	*		emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X				X											
12 01 09	*		emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X				X											
12 01 10	*		oli sintetici per macchinari	X	X	X				X											
12 01 12	*		cere e grassi esauriti	X	X	X				X											
12 01 13			rifiuti di saldatura	X	X	X															
12 01 14	*		fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
12 01 15			fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X				X											
12 01 16	*		residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X	X															
12 01 17			residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X	X						X					X				
12 01 18	*		fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	X				X											
12 01 19	*		oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X				X											
12 01 20	*		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
12 01 21			corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X						X					X	X			
12 01 99			rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami metallici di lavorazione)	X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X
12 03 01	*		soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X				X											
12 03 02	*		rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X				X											
13 01 04	*		emulsioni clorurate	X	X	X				X											
13 01 05	*		emulsioni non clorurate	X	X	X				X											
13 01 09	*		oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X				X											
13 01 10	*		oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X				X											
13 01 11	*		oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X				X											
13 01 12	*		oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X				X											
13 01 13	*		altri oli per circuiti idraulici	X	X	X				X											
13 02 04	*		oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X				X											
13 02 05	*		oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X				X											
13 02 06	*		oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X				X											
13 02 07	*		oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	X	X	X				X											
13 02 08	*		altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X				X											
13 03 06	*		oli minerali isolanti e termovettori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X	X				X											
13 03 07	*		oli minerali isolanti e termovettori non clorurati	X	X	X				X											
13 03 08	*		oli sintetici isolanti e termovettori	X	X	X				X											
13 03 09	*		oli isolanti e termovettori, facilmente biodegradabili	X	X	X				X											
13 03 10	*		altri oli isolanti e termovettori	X	X	X				X											
13 05 01	*		rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X				X											
13 05 02	*		fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X				X											
13 05 03	*		fanghi da collettori	X	X	X				X											
13 05 06	*		oli prodotti da separatori olio/acqua	X	X	X				X											
13 05 07	*		acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X	X	X				X											
13 05 08	*		miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	X	X				X											
13 07 01	*		olio combustibile e carburante diesel	X	X																
13 07 02	*		benzina	X	X																
13 07 03	*		altri carburanti (comprese le miscele)	X	X																
13 08 01	*		fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione	X	X	X				X											
13 08 02	*		altre emulsioni	X	X	X				X											
14 06 01	*		clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X (1)																
14 06 02	*		altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X (1)																
14 06 03	*		altri solventi e miscele di solventi	X	X (1)																
14 06 04	*		fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X (1)																
14 06 05	*		fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X (1)																
15 01 01			imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X				X			X							
15 01 02			imballaggi di plastica	X	X	X	X				X	X				X					
15 01 03			imballaggi in legno	X	X	X	X				X				X						
15 01 04			imballaggi metallici	X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X
15 01 05			imballaggi compositi	X	X	X	X				X			X							
15 01 06			imballaggi in materiali misti	X	X	X	X				X	X		X			X				
15 01 07			imballaggi di vetro	X	X	X	X														
15 01 09			imballaggi in materia tessile	X	X	X	X				X										
15 01 10	*		imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X	X				X										
15 01 11	*		imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X	X	X	X														
15 02 02	*		assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X			X		X										

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solidi da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossitaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
15 02 03			assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X					X										
16 01 03			pneumatici fuori uso	X	X	X	X				X										
16 01 04	*		veicoli fuori uso	X		X							X								
16 01 06			veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X		X						X	X								
16 01 07	*		filtri dell'olio	X	X	X			X												
16 01 10	*		componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X	X															
16 01 11	*		pastiglie per freni, contenenti amianto	X	X (1)																
16 01 12			pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X						X									
16 01 13	*		liquidi per freni	X	X	X				X											
16 01 14	*		liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
16 01 15			liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X	X				X											
16 01 16			serbatoi per gas liquido	X	X	X						X					X	X			
16 01 17			metalli ferrosi	X	X	X	X					X					X				
16 01 18			metalli non ferrosi	X	X	X	X				X	X					X	X			
16 01 19			plastica	X	X	X	X				X	X				X					
16 01 20			vetro	X	X	X															
16 01 21	*		componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X	X														
16 01 22			componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X				X	X					X	X			
16 02 11	*		apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X	X	X													
16 02 12	*		apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X	X (1)																
16 02 13	*		apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X	X	X	X													
16 02 14			apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X	X	X				X					X	X			
16 02 15	*		componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X	X	X													
16 02 16			componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X	X	X			X	X				X	X	X			
16 03 03	*		rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X	X										
16 03 04			rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X	X			X	X										
16 03 05	*		rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X			X	X										
16 03 06			rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X			X	X	X				X					
16 05 04	*		gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X														
16 05 05			gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X	X														
16 05 06	*		sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X				X											
16 05 07	*		sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X				X											
16 05 08	*		sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X				X											
16 05 09			sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X	X				X											
16 06 01	*		batterie al piombo - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie al piombo-acido"	X	X	X															
16 06 02	*		batterie al nichel-cadmio - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie al nichel-cadmio"	X	X	X															
16 06 03	*		batterie contenenti mercurio - Con recepimento Reg. UEnn. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie contenenti mercurio"	X	X																
16 06 04	*		~~batterie alcaline (tranne 16 06 03)~~ - con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)" e il codice diventa pericoloso	X	X	X	X														
~~16 06 05~~			~~altre batterie ed accumulatori~~ - EER eliminato dall'entrata in vigore del Reg. UE n. 2025/932	X	X	X	X														
16 06 06	*		elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata"	X	X	X															
16 06 07	*	X	rifiuti di batterie al litio	X	X	X															
16 06 08	*	X	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-$NiCl_2$)	X	X	X															
16 06 09	*	X	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento	X	X	X															
16 06 10	*	X	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)	X	X	X															
16 06 11	*	X	rifiuti di batterie al sodio-zolfo	X	X	X															
16 06 12		X	altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)	X	X	X															
16 06 13	*	X	rifiuti di batterie misti	X	X	X	X														
16 06 14	*	X	altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
16 06 15		X	rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14	X	X	X															
16 06 22	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)	X	X	X															
16 06 23		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22	X	X	X															
16 06 24	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)	X	X	X															

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solidi da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossitaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
16 06 25		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici)	X	X	X															
16 06 26	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)	X	X	X															
16 06 27		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26	X	X	X															
16 06 28	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
16 06 29		X	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28	X	X	X															
16 06 30	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
16 06 31		X	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30	X	X	X															
16 06 32	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
16 06 33		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32	X	X	X															
16 06 34	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle vosi 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32	X	X	X															
16 06 35		X	rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33	X	X	X															
16 07 08	*		rifiuti contenenti olio	X	X	X				X											
16 07 09	*		rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X															
16 08 01			catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X	X															
16 08 02	*		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X	X															
16 08 03			catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X	X															
16 08 05	*		catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X (1)																
16 08 06	*		liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X	X				X											
16 08 07	*		catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X	X				X											
16 10 01	*		rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
16 10 02			rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X	X				X											
16 10 03	*		concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
16 10 04			concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X				X											
16 11 01	*		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
16 11 02			rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X															
16 11 03	*		altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
16 11 04			altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X															
16 11 05	*		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
16 11 06			rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X															
17 01 01			cemento	X	X	X															
17 01 02			mattoni	X	X	X															
17 01 03			mattonelle e ceramiche	X	X	X															
17 01 06	*		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X														
17 01 07			miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X	X	X														
17 02 01			legno	X	X	X	X				X										
17 02 02			vetro	X	X	X	X														
17 02 03			plastica	X	X	X	X				X	X				X					
17 02 04	*		vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X	X				X										
17 03 01	*		miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X															
17 03 02			miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X															
17 03 03	*		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X															
17 04 01			rame, bronzo, ottone	X	X	X	X					X						X			
17 04 02			allumimio	X	X	X					X	X					X				
17 04 03			piombo	X	X	X						X							X		
17 04 04			zinco	X	X	X						X									X
17 04 05			ferro e acciaio	X	X	X	X					X					X				
17 04 06			stagno	X	X	X						X								X	
17 04 07			metalli misti	X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X
17 04 09	*		rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X														
17 04 10	*		cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	X	X		X												
17 04 11			cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X	X					X					X	X			
17 05 03	*		terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
17 05 04			terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X															
17 06 01	*		materiali isolanti, contenenti amianto	X	X (1)																
17 06 03	*		altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X	X														
17 06 04			materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X				X										
17 06 05	*		materiali da costruzione contenenti amianto	X	X (1)																
17 08 01	*		materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X	X															
17 08 02			materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X															

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solidi da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossitaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
17 09 03	*		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X				X										
17 09 04			rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X	X				X										
18 01 01			oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	X	X (1)																
18 01 02			parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	X	X																
18 01 04			rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X	X															
18 01 06	*		sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
18 01 07			sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X															
18 01 08	*		medicinali citotossici e citostatici	X	X (1)																
18 01 09			medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X															
18 01 10	*		rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X															
18 02 08			medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X															
19 08 01			residui di vagliatura	X	X	X	X			X	X										
19 08 02			rifiuti da dissabbiamento	X	X	X				X											
19 08 06	*		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X															
19 08 07	*		soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori ionici	X	X	X				X											
19 08 08	*		rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
19 08 09			miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X	X				X											
19 08 10	*		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X	X				X											
19 10 01			rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X					X					X				
19 10 02			rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X					X					X	X	X	X	X
19 10 03	*		fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
19 10 04			fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X	X															
19 10 05	*		altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X															
19 10 06			altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X	X															
19 12 01			carta e cartone	X	X	X	X				X			X							
19 12 02			metalli ferrosi	X	X	X	X					X					X				
19 12 03			metalli non ferrosi	X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X
19 12 04			plastica e gomma	X	X	X	X				X	X				X					
19 12 05			vetro	X	X	X	X														
19 12 06	*		legno contenente sostanze pericolose	X	X	X					X										
19 12 07			legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X				X										
19 12 08			prodotti tessili	X	X	X	X				X										
19 12 09			minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X															
19 12 10			rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X	X					X										
19 12 11	*		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X				X										
19 12 12			altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	X	X				X										
20 01 01			carta e cartone	X	X	X	X				X			X							
20 01 02			vetro	X	X	X	X														
20 01 10			abbigliamento	X	X	X	X				X										
20 01 11			prodotti tessili	X	X	X	X				X										
20 01 13	*		solventi	X	X (1)																
20 01 14	*		acidi	X	X (1)																
20 01 15	*		sostanze alcaline	X	X (1)																
20 01 19	*		pesticidi	X	X (1)																
20 01 21	*		tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X															
20 01 23	*		apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X	X	X	X													
20 01 25			oli e grassi commestibili	X	X	X				X											
20 01 26	*		oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X	X				X											
20 01 27	*		vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X											
20 01 28			vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X				X											
20 01 29	*		detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X																
20 01 30			detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X																
20 01 33	*		~~batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie~~ - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 codice EER eliminato	X	X	X	X														
20 01 34			~~batterie e accumulatori diverse da quelli di cui alla voce 20 01 33~~ - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 codice EER eliminato	X	X	X	X														
20 01 35	*		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	X	X	X													
20 01 36			apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X	X	X				X					X	X			
20 01 37	*		legno contenente sostanze pericolose	X	X	X					X										
20 01 38			legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	X				X										
20 01 39			plastica	X	X	X	X				X	X				X					
20 01 40			metalli	X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X
20 01 41			rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X	X																

Codice EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	D15/R13 Stoccaggio	D14/R12 Accorpamento, riconfezionamento	D13/R12 Eliminazione frazioni estranee	R12 Selezione e cernita	R12 Smontaggio RAEE	R12/D13 - separazione solo da filtri e altri rifiuti	D13/R12 Separazione di fase per gravità	D13/R12 Pressatura	D13/R12 Cesoiatura e ossifaglio	R12 Autodemolizione	R3 Recupero carta e cartone	R3 Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno	R3 Recupero plastica	R4 Recupero metalli Reg. 333/2011	R4 Recupero metalli Reg. 715/2013	R4 Recupero metalli caso per caso standard Piombo	R4 Recupero metalli caso per caso standard Stagno	R4 Recupero metalli caso per caso standard Zinco
20 01 42	*	X	rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07	X	X	X	X														
20 01 43	*	X	rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07	X	X	X															
20 01 44		X	rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43	X	X	X	X														
20 02 01			rifiuti biodegradabili	X	X	X					X										
20 02 02			terra e roccia	X	X	X															
20 02 03			altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X	X				X										
20 03 01			rifiuti urbani non differenziati	X	X	X					X										
20 03 02			rifiuti dei mercati	X	X	X	X														
20 03 03			residui della pulizia stradale	X	X	X					X										
20 03 06			rifiuti della pulizia delle fognature	X	X																
20 03 07			rifiuti ingombranti	X	X	X	X				X	X				X	X				

Nota (1): Senza sconfezionamento

La colonna "Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie" indica i codici introdotti a partire dall'entrata in vigore della Decisione Delegata UE 2025/934 del 05/03/2025

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B2 **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

Codici EER autorizzati all'operazione di miscelazione R12-D13 e relativi gruppi di miscelazione

Codici EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R1/D10- ENERGIA	R12/R3 - PRODUZIONE DI CSS PER RECUPERO DI ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRO, ACCIAIO E/O LEGHE	R4- METALLI IN ALLUMINIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	R5 - VETRO	R5 - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI CONTAMINATI	OLI (R9- R1D9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO FISICO	D9 - CHIMICO FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO
01 01 01			rifiuti da estrazione di minerali metalliferi																X		X
01 01 02			rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi																X		X
01 03 05	*		altri sterili contenenti sostanze pericolose	X															X		X
01 03 06			sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	X															X		X
01 03 07	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X															X	X	X
01 03 09			fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	X															X (7)	X	X
01 03 10	*		fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X															X (7)	X	X
01 04 07	*		rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X															X	X	X
01 04 08			scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07										X						X		X
01 04 09			scarti di sabbia e argilla										X						X		X
01 04 11			rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07																X	X	X
01 04 12			sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X															X		X
01 04 13			rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X									X						X		X
01 05 04			fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X															X (7)	X	X
01 05 05	*		fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X															X (7)	X	X
01 05 06	*		fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X															X (7)	X	X
01 05 07			fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X															X (7)	X	X
01 05 08			fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X															X (7)	X	X
02 01 01			fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X															X (8)	X	X
02 01 03			scarti di tessuti vegetali	X	X			X											X (8)		
02 01 04			rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X		X												X (9)		
02 01 07			rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X	X			X											X (8)		
02 01 08	*		rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X																X	
02 01 09			rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X																X	
02 01 10			rifiuti metallici						X	X	X								X		
02 04 01			terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X															X		X
02 04 02			carbonato di calcio fuori specifica																X		X
02 06 01			scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X														X	X	
02 06 02			rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	X	X														X	X	
03 01 01			scarti di corteccia e sughero	X	X			X											X (8)		
03 01 04	*		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X															X (8)		
03 01 05			segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X			X											X (8)		
03 02 01	*		preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X															X (9)	X	
03 02 05	*		altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X															X (9)	X	
03 03 01			scarti di corteccia e legno	X	X			X											X (8)		
03 03 02			fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X															X (7, 8)	X	
03 03 05			fanghi derivanti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X															X (7,8)	X	
03 03 07			scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X														X (8)		
03 03 08			scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X													X (8)		
03 03 10			scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X														X (7,8)		
04 01 02			rifiuti di calcinazione	X															X (8)		X
04 01 08			rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X															X (9)		
04 01 09			rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X														X (8)		
04 02 09			rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X														X (8)		
04 02 15			rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X														X (9)		X
04 02 16	*		tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X															X (8)	X	X
04 02 17			tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X															X (8)	X	X
04 02 19	*		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X															X (7, 8)	X	X
04 02 20			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X															X (7, 8)	X	X
04 02 21			rifiuti da fibre tessili grezze	X	X														X (9)		
04 02 22			rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X														X (9)		
05 07 02			rifiuti contenenti zolfo	X															X		X
06 05 02	*		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X															X (7)	X	X
06 05 03			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X															X (7)	X	X
06 13 02	*		carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X															X		X
07 02 13			rifiuti plastici	X	X		X												X (8)		

Codici EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R1/D10- ENERGIA	R12/R3 - PRODUZIONE DI CSS PER RECUPERO DI ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRO, ACCIAIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN ALLUMINIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	R5 - VETRO	R5 - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI CONTAMINATI	OLI (R9- R1/D9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO FISICO	D9 - CHIMICO FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO
08 01 12			pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X															X	X	X
08 01 14			fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X															X (7)	X	X
08 01 16			fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X															X (7)	X	X
08 01 18			fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X															X (7)	X	X
08 01 20			sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X																X	
08 02 02			fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X															X (7)	X	X
08 02 03			sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X																X	
08 03 07			fanghi acquosi contenenti inchiostro	X															X (7)	X	X
08 03 08			rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X																X	
08 03 13			scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X															X	X	X
08 03 15			fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X															X (7)	X	X
08 03 16	*		residui di soluzioni per incisione	X																X	
08 03 17	*		toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X (5)															X (5)		
08 03 18			toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X															X		
08 03 19	*		oli dispersi	X																X	
08 04 10			adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X															X	X	
08 04 12			fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X															X (7)	X	
08 04 14			fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X																X	
08 04 16			rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X																X	
08 04 17	*		olio di resina	X																X	
08 05 01	*		isocianati di scarto	X															X	X	
09 01 01	*		soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	X																X	
09 01 02	*		soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X																X	
09 01 03	*		soluzioni di sviluppo a base di solventi	X																X	
09 01 04	*		soluzioni di fissaggio	X																X	
09 01 05	*		soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X																X	
10 02 10			scaglie di laminazione										X						X		X
10 12 01			residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	X															X		X
10 12 05			fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X															X (7)	X	X
10 12 06			stampi di scarto	X									X						X		X
10 12 08			scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X									X						X		X
10 12 09	*		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X															X		X
10 12 10			rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X															X		X
10 12 11	*		rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X															X	X	X
10 12 12			rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X															X	X	X
10 12 13			fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X															X (7)	X	X
10 13 01			residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	X															X		X
10 13 04			rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X															X		X
10 13 07			fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X															X (7)	X	X
10 13 11			rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X									X						X		X
10 13 12	*		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X															X		X
10 13 13			rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X															X		X
10 13 14			rifiuti e fanghi di cemento	X															X (7)		X
11 01 08	*		fanghi di fosfatazione	X															X (7)	X	X
11 01 09	*		fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X															X (7)	X	X
11 01 10			fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X															X (7)	X	X
11 01 11	*		soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X																X	
11 01 12			soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	X																X	
11 01 13	*		rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X
11 01 14			rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X															X	X	X
11 01 15	*		eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X															X (7)	X	X
11 01 16	*		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X															X		
11 01 98	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X
11 02 02	*		fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X															X	X	X
11 02 03			rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X															X	X	X
11 02 05	*		rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X
11 02 06			rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X															X	X	X
11 02 07	*		altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X
11 03 02	*		altri rifiuti	X															X	X	X
11 05 01			zinco solido	X															X		
11 05 03	*		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X															X		X

Codici EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R1/D10- ENERGIA	R12/R3 - PRODUZIONE DI CSS PER RECUPERO DI ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRO, ACCIAIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN ALLUMINIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	R5 - VETRO	R5 - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI CONTAMINATI	OLI (R9- R1D9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO FISICO	D9 - CHIMICO FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO
11 05 04	*		fondente esaurito	X															X		X
12 01 01			limatura e trucioli di materiali ferrosi	X					X										X		
12 01 02			polveri e particolato di materiali ferrosi	X					X										X		
12 01 03			limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X						X	X								X		
12 01 04			polveri e particolato di materiali non ferrosi	X						X	X								X		
12 01 05			limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		X												X (9)		
12 01 07	*		oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)															X			
12 01 09	*		emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X														X		X	
12 01 10	*		oli sintetici per macchinari															X			
12 01 12	*		cere e grassi esauriti	X															X (9)	X	
12 01 13			rifiuti di saldatura	X															X		X
12 01 14	*		fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X															X (7)	X	X
12 01 15			fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X															X (7)	X	X
12 01 16	*		residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X															X		X
12 01 17			residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X									X						X		X
12 01 18	*		fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X														X	X (7)	X	
12 01 19	*		oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X														X			
12 01 20	*		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X (5)															X (5)		
12 01 21			corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X					X										X		
12 01 99			rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami metallici di lavorazione)	X					X	X	X								X		
12 03 01	*		soluzioni acquose di lavaggio	X																X	
12 03 02	*		rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X															X	X	
13 01 05	*		emulsioni non clorurate															X			
13 01 10	*		oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati															X			
13 01 11	*		oli sintetici per circuiti idraulici															X			
13 01 12	*		oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X														X			
13 01 13	*		altri oli per circuiti idraulici															X			
13 02 05	*		oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati															X			
13 02 06	*		oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione															X			
13 02 07	*		oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	X														X			
13 02 08	*		altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione															X			
13 03 07	*		oli minerali isolanti e termovettori non clorurati															X			
13 03 08	*		oli sintetici isolanti e termovettori															X			
13 03 09	*		oli isolanti e termovettori, facilmente biodegradabili	X														X			
13 03 10	*		altri oli isolanti e termovettori															X			
13 05 01	*		rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X															X		
13 05 02	*		fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X															X (7)	X	
13 05 03	*		fanghi da collettori	X															X (7)	X	
13 05 06	*		oli prodotti da separatori olio/acqua															X			
13 05 07	*		acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X														X		X	
13 05 08	*		miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e separatori olio/acqua	X															X	X	
13 08 01	*		fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione	X															X (7)	X	X
13 08 02	*		altre emulsioni	X														X		X	
15 01 01			imballaggi di carta e cartone	X	X	X															
15 01 02			imballaggi di plastica	X	X		X														
15 01 03			imballaggi in legno	X	X																
15 01 04			imballaggi metallici	X					X	X	X										
15 01 05			imballaggi compositi	X	X	X			X	X	X										
15 01 06			imballaggi in materiali misti	X	X	X			X	X	X	X									
15 01 07			imballaggi di vetro	X								X									
15 01 09			imballaggi in materia tessile	X	X																
15 01 10	*		imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X												X (3) (4)	X (4)				
15 01 11	*		imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X (3) (5)												X (3) (4)	X (4)				
15 02 02	*		assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X															X		
15 02 03			assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X														X		
16 01 03			pneumatici fuori uso	X	X																
16 01 07	*		filtri dell'olio	X															X		
16 01 12			pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X															X		
16 01 13	*		liquidi per freni	X																X	
16 01 14	*		liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X																X	
16 01 15			liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X																X	
16 01 17			metalli ferrosi						X										X		
16 01 18			metalli non ferrosi							X	X								X		
16 01 19			plastica	X	X		X												X (9)		
16 01 20			vetro									X							X		
16 01 21	*		componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X (5)															X (5)		
16 01 22			componenti non specificati altrimenti	X	X														X		
16 02 11	*		apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X (2) (4)										X (2) (4)							

Codici EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R1/D10- ENERGIA	R12/R3 - PRODUZIONE DI CSS PER RECUPERO DI ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRO, ACCIAIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN ALLUMINIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	R5 - VETRO	R5 - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI CONTAMINATI	OLI (R9- R1D9-D10)	D1/D5/D12- DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9- BIOLOGICO / CHIMICO FISICO	D9 - CHIMICO FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO
16 02 13	*		apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X (5)										X (2) (4)							
16 02 14			apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X					X	X	X			X							
16 02 15	*		componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X (5)										X (2) (4)					X (5)		
16 02 16			componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X		X		X	X	X			X					X		
16 03 03	*		rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X
16 03 04			rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X															X	X	X
16 03 05	*		rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X															X (8)	X	
16 03 06			rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X			X												X (8)	X	
16 05 04	*		gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X (5)												X (3) (4)					
16 05 05			gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X												X (3) (4)					
16 05 06	*		sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X																X	
16 05 09			sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X															X	X	X
16 06 01	*		batterie al piombo - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie al piombo-acido"												X (2) (4)						
16 06 02	*		batterie al nichel-cadmio - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie al nichel-cadmio"												X (2) (4)						
16 06 03	*		batterie contenenti mercurio Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie contenenti mercurio"												X (2) (4)						
16 06 04	*		batterie alcaline (tranne 16 06 03) - con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)" e il codice diventa pericoloso												X (2) (4)						
~~16 06 05~~			~~altre batterie ed accumulatori -~~ EER eliminato dall'entrata in vigore del Reg. UE n. 2025/932												X (2) (4)						
16 06 06	*		elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 modificata denominazione del EER in "elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata"												X (2) (4)						
16 06 07	*	X	rifiuti di batterie al litio												X (2) (4)						
16 06 08	*	X	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-$NiCl_2$)												X (2) (4)						
16 06 09	*	X	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento												X (2) (4)						
16 06 10	*	X	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)												X (2) (4)						
16 06 11	*	X	rifiuti di batterie al sodio-zolfo												X (2) (4)						
16 06 12		X	altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)												X (2) (4)						
16 06 13	*	X	rifiuti di batterie miste												X (2) (4)						
16 06 14	*	X	altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)						
16 06 15		X	rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14												X (2) (4)						
16 06 22	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)												X (2) (4)						
16 06 23		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22												X (2) (4)						
16 06 24	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)												X (2) (4)						
16 06 25		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici)												X (2) (4)						
16 06 26	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)												X (2) (4)						
16 06 27		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26												X (2) (4)						
16 06 28	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)						
16 06 29		X	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28												X (2) (4)						
16 06 30	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)						
16 06 31		X	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30												X (2) (4)						
16 06 32	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose												X (2) (4)						
16 06 33		X	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32												X (2) (4)						
16 06 34	*	X	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32												X (2) (4)						
16 06 35		X	rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33												X (2) (4)						

Codici EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R1/D10- ENERGIA	R12/R3 - PRODUZIONE DI CSS PER RECUPERO DI ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRO, ACCIAIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN ALLUMINIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	R5 - VETRO	R5 - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI CONTAMINATI	OLI (R9- R1D9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO FISICO	D9 - CHIMICO FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO
16 07 08	*		rifiuti contenenti olio	X															X	X	
16 07 09	*		rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X															X	X	X
16 08 01			catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X															X	X	X
16 08 02	*		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X															X	X	X
16 08 03			catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X															X	X	X
16 08 06	*		liquidi esauriti usati come catalizzatori	X																X	
16 08 07	*		catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X															X	X	X
16 10 01	*		rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X																X	
16 10 02			rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	X																X	
16 10 03	*		concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X																X	
16 10 04			concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X																X	
16 11 01	*		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X															X		X
16 11 02			rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X															X		X
16 11 03	*		altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X															X		X
16 11 04			altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X															X		X
16 11 05	*		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X															X		X
16 11 06			rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X															X		X
17 01 01			cemento										X						X		X
17 01 02			mattoni										X						X		X
17 01 03			mattonelle e ceramiche										X						X		X
17 01 06	*		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X															X		X
17 01 07			miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X									X						X		X
17 02 01			legno	X	X			X											X (8)		
17 02 02			vetro																X		
17 02 03			plastica	X	X		X												X (9)		
17 02 04	*		vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X															X (9)		
17 03 01	*		miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X															X		
17 03 02			miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X									X						X		X
17 03 03	*		catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X															X		X
17 04 01			rame, bronzo, ottone	X							X								X		
17 04 02			alluminio							X									X		
17 04 03			piombo																X		
17 04 04			zinco																X		
17 04 05			ferro e acciaio						X										X		
17 04 07			metalli misti						X	X	X								X		
17 04 09	*		rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X															X		
17 04 10	*		cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X															X		
17 04 11			cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10							X	X								X		
17 05 03	*		terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X															X		X
17 05 04			terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X									X						X		X
17 06 03	*		altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X (5)															X (5)		
17 06 04			materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X														X		
17 08 01	*		materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X															X		X
17 08 02			materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X															X		X
17 09 03	*		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X															X		X
17 09 04			rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X									X						X		
18 01 04			rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X (1) (4)															X (1) (4)		
18 01 06	*		sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X																X	
18 01 07			sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X															X	X	X
18 01 10	*		rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X (1) (5)															X (1) (5)		
19 08 02			rifiuti da dissabbiamento	X															X		X
19 08 06	*		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X															X		
19 08 07	*		soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori ionici	X															X (7)	X	X
19 08 08	*		rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X
19 08 09			miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X																X	
19 08 10	*		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X																X	
19 10 01			rifiuti di ferro e acciaio						X										X		
19 10 02			rifiuti di metalli non ferrosi							X	X								X		
19 10 03	*		fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X																	

Codici EER	P/NP	Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie"	Descrizione	R1/D10- ENERGIA	R12/R3 - PRODUZIONE DI CSS PER RECUPERO DI ENERGIA	R3 - CARTA	R3 - PLASTICA	R3 - LEGNO	R4 - METALLI IN FERRO, ACCIAIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN ALLUMINIO E/O LEGHE	R4 - METALLI IN RAME E/O LEGHE	R5 - VETRO	R5 - INERTI	RECUPERO RAEE	RECUPERO BATTERIE	RECUPERO BOMBOLETTE	RECUPERO IMBALLAGGI CONTAMINATI	OLI (R9- R1/D9-D10)	D1/D5/D12 - DEPOSITO NEL SUOLO	D8/D9 - BIOLOGICO / CHIMICO FISICO	D9 - CHIMICO FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO
19 10 04			fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X																	
19 10 05	*		altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X															X	X	X
19 10 06			altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X															X	X	X
19 12 01			carta e cartone	X	X	X													X (8)		
19 12 02			metalli ferrosi						X										X		
19 12 03			metalli non ferrosi							X	X								X		
19 12 04			plastica e gomma	X	X		X												X (9)		
19 12 05			vetro									X							X		
19 12 06	*		legno contenente sostanze pericolose	X															X (8)		
19 12 07			legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X			X											X (8)		
19 12 08			prodotti tessili	X	X														X (9)		
19 12 09			minerali (ad esempio sabbia, rocce)										X						X		X
19 12 11	*		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X												X (3) (4)	X (4)		X (6)	X	X
19 12 12			altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X														X (6)	X	X
20 01 01			carta e cartone	X	X	X															
20 01 02			vetro									X									
20 01 10			abbigliamento	X	X																
20 01 11			prodotti tessili	X	X																
20 01 23	*		apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X (2) (4)										X (2) (4)							
20 01 26	*		oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X																	
20 01 27	*		vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X																X	
20 01 28			vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X																X	
20 01 33	*		~~batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie~~ - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 codice EER eliminato												X (2) (4)						
20 01 34			~~batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33~~ - Con recepimento Reg. UE n. 2025/932 codice EER eliminato												X (2) (4)						
20 01 35	*		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X (5)										X (2) (4)							
20 01 36			apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X										X							
20 01 37	*		legno contenente sostanze pericolose	X																	
20 01 38			legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X			X													
20 01 39			plastica	X	X		X														
20 01 40			metalli						X	X	X										
20 01 42	*	X	rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07												X (2) (4)						
20 01 43	*	X	rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07												X (2) (4)						
20 01 44		X	rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43												X (2) (4)						
20 02 01			rifiuti biodegradabili	X	X			X													
20 02 02			terra e roccia	X															X		X
20 02 03			altri rifiuti non biodegradabili	X	X														X		X
20 03 01			rifiuti urbani non differenziati	X	X								X								
20 03 02			rifiuti dei mercati	X	X																
20 03 03			residui della pulizia stradale	X															X	X	X
20 03 07			rifiuti ingombranti	X	X		X	X	X	X		X									

Nota (1): Senza sconfezionamento
Nota (2): Solo rifiuti con stesso codice EER e diverse HP
Nota (3): Solo se bombolette spray (senza amianto)
Nota (4): Senza prova di miscelazione
Nota (5): Senza prova di miscelazione se rifiuti con stesso codice EER e diverse HP
Nota (6): Previa verifica del contenuto di materiale organico putrescibile (< 15%) attraverso analisi merceologica se di provenienza urbana o caso per caso se speciale (par. 6 Linee guida ISPRA 145/2016)
Nota (7): Previa verifica del contenuto di sostanza secca (< al 25%)
Nota (8): Previa verifica dell'IRDP (< 1.000 mg O_2*kgSV^{-2}*h^{-1})
Nota (9): Previa verifica del TOC (< 5%)
La colonna "Nuovi codici Dec. Del. UE n. 2025/934 "batterie" indica i codici introdotti a partire dall'entrata in vigore della Decisione Delegata UE 2025/934 del 05/03/2025

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

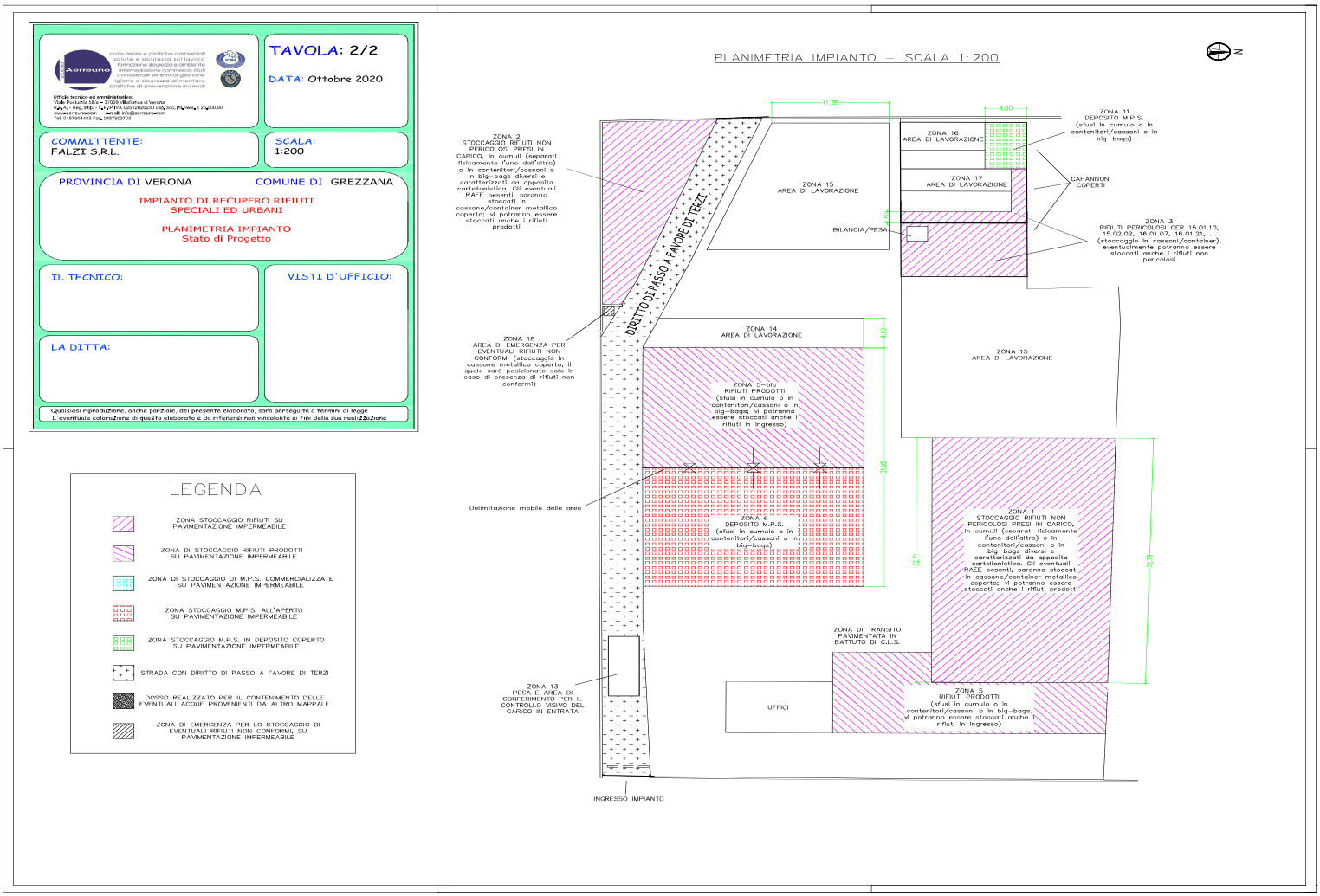

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

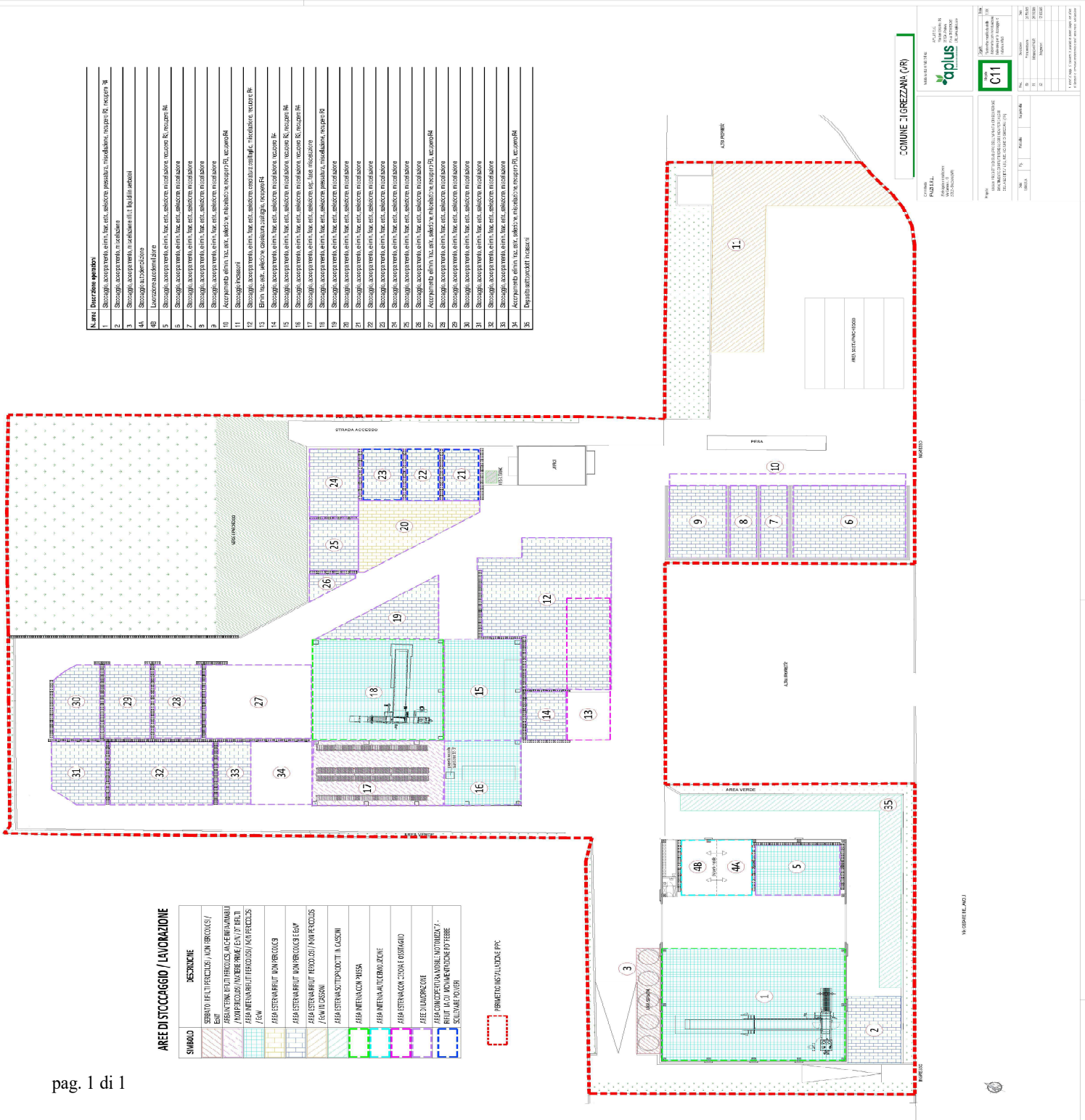

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato E **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

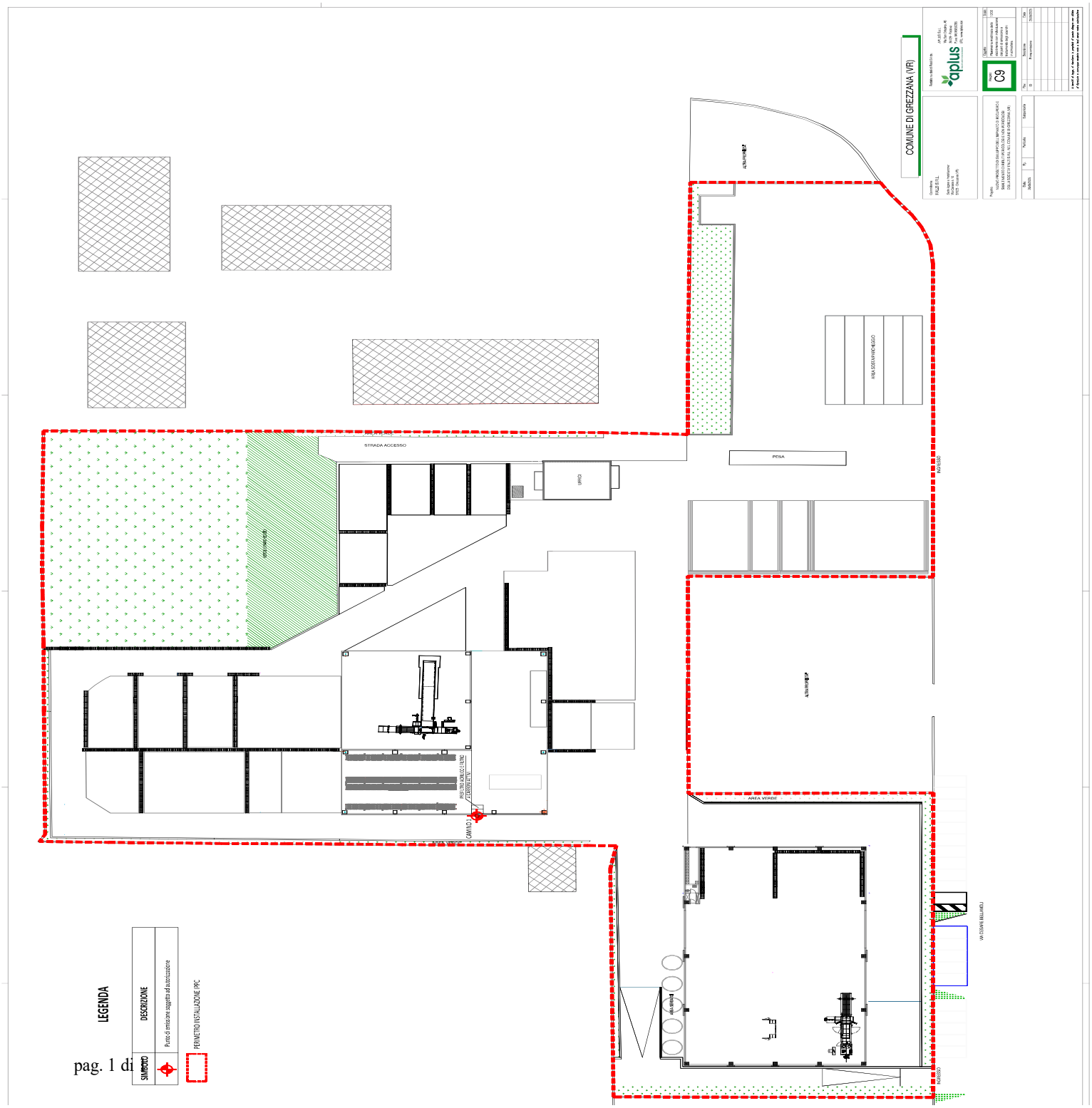

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato F **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

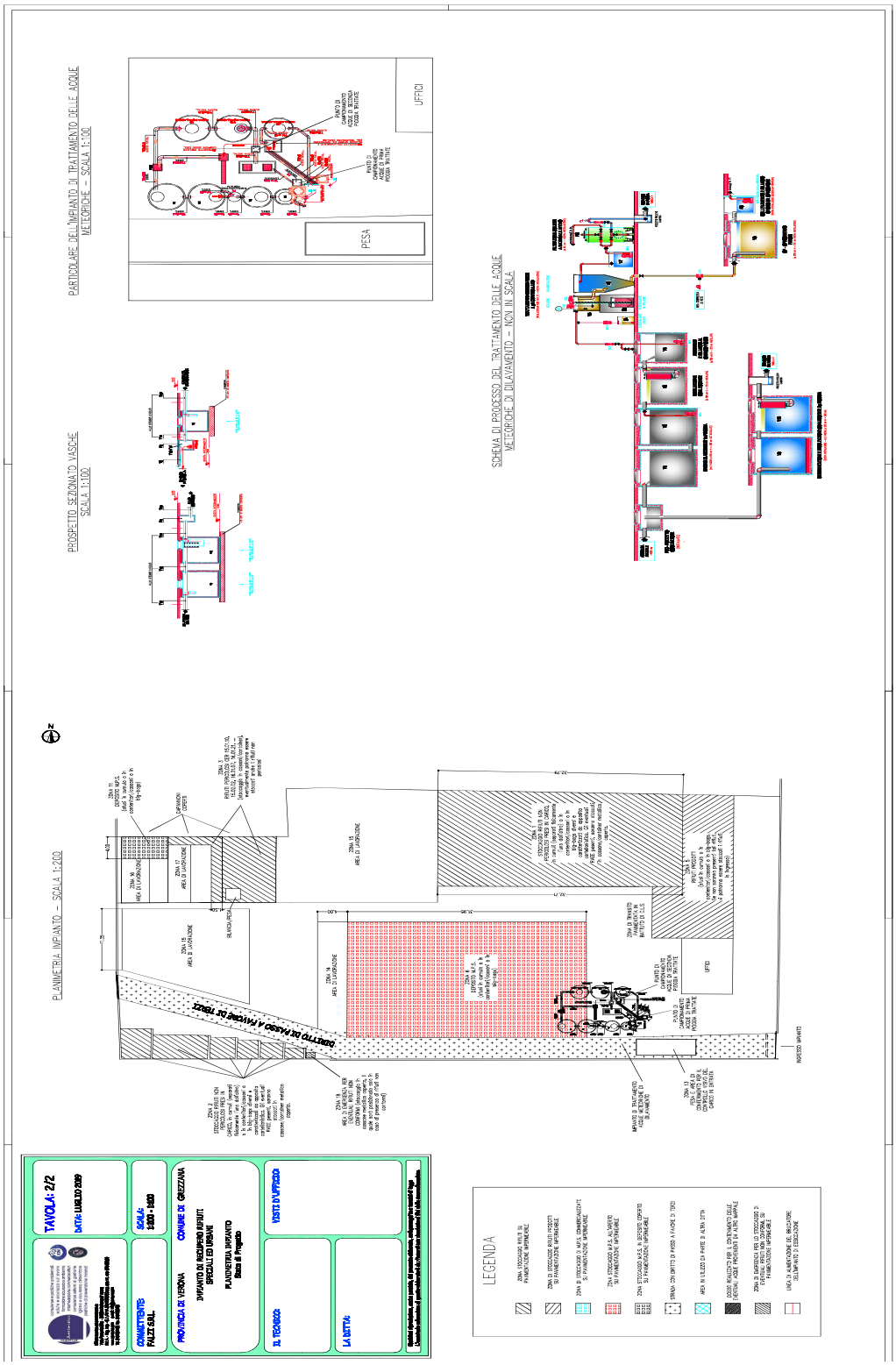

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato G **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

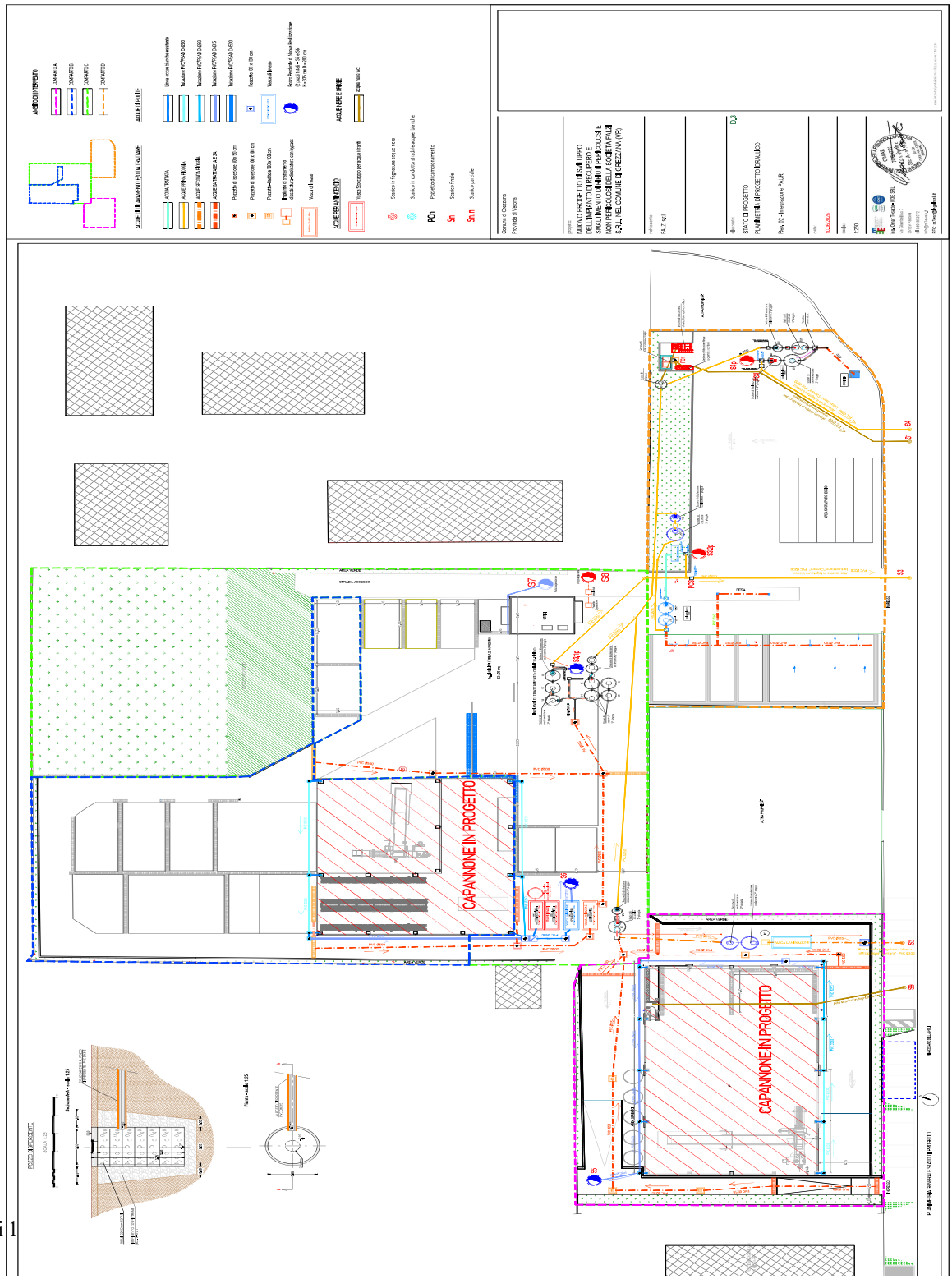

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato H **al Decreto n.** 17861 **del** 28/08/2026

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti

Prot. vedi file segnatura xml allegato Treviso

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: **Falzi S.r.l. – Nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR).**
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025).
Codice progetto n. 33/2025.
Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si fa riferimento all'istanza di procedura in oggetto, acquisita con prot. della Regione Veneto n. 404100 del 06/07/2026 (prot. Arpav n. 57749 del 06/07/2026).
Sulla base della documentazione ricevuta, si esprime di seguito il parere per l'applicazione della disciplina End of Waste caso per caso di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. anche in riferimento ai contenuti delle Linee Guida SNPA n. 41/2022.

1 Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.

La ditta FALZI S.r.l., con impianto presso via Carrara 10 a Grezzana (VR), risulta attualmente autorizzata dalla Provincia di Verona con Determinazione n. 967 del 12/04/2022 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi (operazioni R13, R12, R3, R4) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000. Oggi, oltre alla gestione dell'impianto, Falzi S.r.l. si occupa anche di commercio di metalli ferrosi e non ferrosi, intermediazione di rifiuti, demolizioni e smantellamenti di impianti industriali e trasporto conto terzi di cose di diverso genere.

Denominazione ditta:	Falzi S.r.l.
Sede legale:	Via Carrara, 10 - Grezzana (VR)
Sede dell'impianto:	Via Carrara, 10 - Grezzana (VR)
Autorizzazione vigente:	Determinazione della Provincia di Verona n. 967 del 12/04/2022 al recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni R3, R4, R12, R13) ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 3/2000
Attività attuale:	IPPC punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006
Motivo della richiesta:	PAUR VIA+AIA con modifiche di impianto esistente

2 Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

2.1 Premessa

Le lavorazioni dei rifiuti per cui la ditta chiede l'autorizzazione sono le seguenti:

- D15 Deposito preliminare non funzionale
- R13 Messa in riserva non funzionale
- D15/R13 Deposito preliminare / messa in riserva funzionali
- D14/R12 Accorpamento con eventuali sconfezionamento /riconfezionamento

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- D13/R12: Selezione e cernita (eliminazione frazioni estranee, separazione rifiuti misti, separazione di fase)
  Miscelazione in deroga e non in deroga all'art. 187
  Adeguamento volumetrico (pressatura)
  Adeguamento volumetrico (cesoiatura, ossitaglio)
- R3 Recupero carta e cartone
  Recupero plastica
  Preparazione per il riutilizzo di pallets di legno
- R4 Recupero metalli
- R12 Selezione e cernita (eliminazione frazioni estranee, separazione rifiuti misti, separazione di fase)
  Selezione e recupero RAEE
- R12/R4 Autodemolitori rottamatori

Per quanto riguarda L'EoW ed in particolare il recupero R3 di pallets di legno, non è previsto il rilascio di un parere caso per caso, in quanto trattasi di preparazione al riutilizzo, casistica che non contempla tale parere.
Inoltre, per quanto riguarda il recupero R3 di rifiuti di carta e cartone, la ditta dichiara che le operazioni sono svolte ai sensi del D.M. 188/2020; quindi, come da LG SNPA 41/2022, non è previsto il rilascio di un parere caso per caso, ma il recupero di tali codici dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, previo possesso di relativa certificazione in corso di validità.

2.2 EoW CASO PER CASO DI MATRICE METALLICA

La ditta sottopone all'operazione di recupero R4 rifiuti metallici rientranti nei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e rifiuti metallici composti da rottami di piombo, stagno e zinco rientranti nella casistica caso per caso.
Per quanto riguarda la cessazione dei codici EER ai sensi dei Regolamenti Europei 333/2011 e 715/2013, come da LG SNPA 41/2022, non è previsto il rilascio di un parere caso per caso, ma il recupero di tali codici dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, previo possesso di relativa certificazione in corso di validità.
Per la produzione di EoW caso per caso la ditta dichiara di aderire alle schede standard pubblicate da Arpav per i rifiuti di piombo, zinco e stagno. Considerato ciò, si riportano in tabella 1 codici richiesti dalla ditta. La cessazione caso per caso dovrà avvenire secondo quanto riportato nel presente documento, ai successivi punti.

Tabella 1. Rifiuti di piombo, zinco e stagno da sottoporre all'operazione di recupero R4 caso per caso

RIFIUTI DI ROTTAMI METALLICI		EOW		
Rifiuti rientranti nella tipologia 3.2 di cui al DM 05/02/1998		**EoW Piombo**	**EoW Zinco**	**EoW Stagno**
11 05 01	Zinco solido		X	
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi*	X	X	X
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti **	X	X	X
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X
17 04 03	Piombo	X		
17 04 04	Zinco		X	
17 04 06	Stagno			X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
20 01 40	Metalli	X	X	X

* Limitatamente allo stato fisico non polverulento
**Limitatamente ai cascami di lavorazione

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

Si considera che, per i codici EER indicati in tabella 1, il processo di recupero risulti aderente alle tipologie 3.2 del DM 05/02/1998 per tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Per essi si ritiene quindi necessario verificare solo le **condizioni c)** e **d)** oltre che i **criteri dettagliati d)** ed **e)**, come previsto al punto 1 della Tab. 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/2022.
Nella seguente tabella sono riportate le condizioni ed i criteri dettagliati per il rilascio del parere caso per caso per gli EoW piombo, EoW zinco ed EoW stagno che dovranno essere trattati separatamente nel rispetto delle rispettive specifiche di seguito riportate.

EoW	CASO PER CASO – EoW PIOMBO, EOW ZINCO, EOW STAGNO
Valutazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1.	
Condizione a)	*La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici.*
Gli EoW prodotti sono destinati all'industria metallurgica come da punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1 **La condizione si ritiene verificata come da LN SNPA (vedi premessa)**	
Condizione b)	*Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.*
È tecnicamente ed economicamente acquisito che la filiera del piombo, zinco e stagno da recupero sia caratterizzata da un mercato di sbocco storicamente consolidato, stabile e supportato da una domanda industriale costante. Tuttavia, in linea con i principi di gestione efficiente dei flussi di materiale e al fine di sottolineare il rispetto del requisito di presenza in un mercato effettivo, si raccomanda che lo stoccaggio non superi, di norma, i 24 mesi, tempistica ritenuta congrua per assicurare la rotazione degli stock e l'effettivo reimpiego nel ciclo produttivo, oltre che prevenire potenziali impatti ambientali o deterioramenti del materiale derivanti da stazionamenti prolungati. **La condizione si ritiene verificata come da LN SNPA (vedi premessa)**	
Condizione c)	*La sostanza o l'oggetto soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.*
I materiali ottenuti dai rifiuti trattati dovranno avere le caratteristiche tecniche e merceologiche conformi alle specifiche UNI EN come previsto al Punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1. Si riporta di seguito la norma UNI a cui ciascun EoW dovrà fare riferimento:	

MATERIALE	NORMA DI RIFERIMENTO
EoW Piombo	UNI EN 14057 - Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni
EoW Zinco	UNI 14290 - Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie
EoW Stagno	UNI 10432 - Rottami di stagno – Tipi, caratteristiche e composizione chimica

Il materiale prodotto per ciascun EoW dovrà essere tenuto separato fisicamente dagli altri.
In ciascun lotto chiuso, ai sensi del DM 05/02/1998, il materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- frazioni estranee <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- radioattività: conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 e ss.mm.ii;
- assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

Le analisi per la verifica del rispetto dei parametri previsti dovranno essere effettuate sull'EoW ottenuto per ciascun lotto chiuso, di quantitativo massimo di 100 Mg, come dichiarato dalla ditta.

Si ritiene quindi verificata la condizione c).

Condizione d)	*L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto che sarà prodotto consiste in un materiale analogo alla materia prima.
Per la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuate apposite verifiche di conformità agli standard previsti dalle specifiche UNI ed EURO citate nella condizione c) e riportate nel certificato di conformità per ogni lotto di EoW prodotto.
L'EoW prodotto dovrà, ove pertinente, rispettare la normativa in materia di REACH (Reg. UE 1907/2006 e ss.mm.ii.) e CLP (Reg UE 1272/2008 e ss.mm.ii.) in materia di piombo in forma massiva, secondo la normativa recentemente aggiornata.

Si ritiene quindi verificata la condizione d).

Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.

Criterio dettagliato a)	*Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero*

La ditta dichiara di trattare i codici EER in ingresso elencati nella tabella 1.
Sono ammissibili solo i rifiuti che rispettino quanto riportato nei punti 3.2.1 e 3.2.2 del DM 05/02/1998.
Quindi, i rifiuti in ingresso, non pericolosi e contenenti piombo, zinco o stagno recuperabile, devono possedere le seguenti caratteristiche:
- PCB e PCT < 25 ppb;
- frazioni estranee (inerti, plastiche, etc.) < 20% in peso come somma totale;
- oli < 10% in peso;
- Radioattività: conformità a quanto previsto dal D. Lgs. N. 101/2020 e ss.mm.ii.

Il criterio dettagliato si ritiene verificata come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato b)	*Processi e tecniche di trattamento consentiti.*

I rifiuti con codici EER elencati in tabella 1 potranno essere sottoposti ad operazioni R4, in conformità al punto 3.2.3 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998.
La ditta dichiara che il trattamento R4 del rifiuto prevede operazioni di:
- selezione e cernita manuale e/o con mezzo meccanico per la rimozione di materiali estranei e per la suddivisione delle diverse tipologie di metallo;
- eventuale riduzione volumetrica mediante cesoiatura;
- eventuale riduzione volumetrica dei pezzi di maggiori dimensioni mediante ossitaglio.

Il processo di recupero dovrà prevedere sempre una verifica della non radioattività e l'analisi del materiale a seguito del trattamento.

Il criterio dettagliato si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato c)	*Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.*

I criteri di qualità delle EoW sono definiti dalle specifiche norme UNI ed EURO già citate nella condizione c).
I criteri di qualità devono inoltre rispettare i punti 3.2.3 e 3.2.4 del DM 05/02/1998.

Il criterio dettagliato si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

Criterio dettagliato d)	*Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.*

La ditta dispone di un Manuale End of Waste metalli (rev. 0 - Maggio 2025) che riporta le procedure adottate dall'azienda:

	Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022
✓	*Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.*
	Si veda par. 1.2 del Manuale End of Waste metalli
✓	*Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).*
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste metalli
✓	*Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.*
	Si veda par. 3.1, 3.2 e 4 del Manuale End of Waste metalli La verifica delle specifiche tecnico-prestazionali dei materiali in uscita, **dovrà avvenire per ciascun lotto chiuso, nel rispetto dei parametri e delle modalità indicate nella condizione c) del presente parere.**
✓	*Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).*
	Si veda par. 4 e 6 del Manuale End of Waste metalli **Le analisi per la cessazione della qualifica di rifiuto verranno effettuate su ciascun lotto chiuso.** **Si chiede di indicare nel manuale quale sarà la metodica utilizzata per il campionamento.**
✓	*Definizione del lotto dell'EoW.*
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste metalli **I Lotti di EoW sono costituiti da un quantitativo massimo di 100 Mg (lotto chiuso).** Resta inteso il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato nell'impianto.
✓	Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste metalli
✓	Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
	Si veda par. 7 del Manuale End of Waste metalli
✓	Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.
	Si veda par. 5 del Manuale End of Waste metalli

Considerato il piano di gestione proposto dalla ditta, si ritiene verificato il criterio dettagliato d), quando la ditta avrà aggiornato il Manuale End of Waste metalli inserendovi le indicazioni relative alle metodiche di campionamento previste.

Resta inteso che il Piano di Gestione della ditta dovrà essere aggiornato e coerente a quanto espresso nel presente parere.

Criterio dettagliato e)	*Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

Come indicato dalle LN SNPA 41/2022, i certificati di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno contenere le seguenti informazioni minime:

Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022
Ragione sociale del produttore
Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione
Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

Considerato il modello presentato, si ritiene verificato il criterio dettagliato e).

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

2.3 EoW CASO PER CASO DI MATRICE PLASTICA

La ditta sottopone all'operazione di recupero R3 rifiuti plastici rientranti nella casistica caso per caso.
Per la produzione di EoW caso per caso la ditta dichiara di aderire alle schede standard pubblicate da Arpav per i rifiuti di PE, PP, PVC e PET. Considerato ciò, si riportano in tabella 2 i codici richiesti dalla ditta. La cessazione caso per caso dovrà avvenire secondo quanto riportato nel presente documento, ai successivi punti.

Tabella 2. Rifiuti di plastica da sottoporre all'operazione di recupero R3 caso per caso

RIFIUTI DI PLASTICA		EOW							
Rifiuti rientranti nella tipologia 6.1 e 6.2 di cui al DM 05/02/1998		R PE UNI 10667-2	R PP UNI 10667-3	R PVC 1 UNI 10667-4	R PVC 2 UNI 10667-5	R PVC 3 UNI 10667-6	R PET 1 UNI 10667-7	R PET2 UNI 10667-8	R PET3 UNI 10667-9
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X	X	X	X
070213	Rifiuti plastici	X	X	X	X	X	X	X	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X	X	X	X	X	X
150102	Imballaggi di plastica	X	X	X	X	X	X	X	X
160119	Plastica	X	X		X	X			
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X		X	X			
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X		X	X			
170203	Plastica	X	X	X	X	X	X	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X	X	X	X	X	X	X
200139	Plastica	X	X	X	X	X	X	X	X

Si considera che, per i codici EER indicati in tabella 2, il processo di recupero risulti aderente alle tipologie 6.1 e/o 6.2 del DM 05/02/1998 per tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Per essi si ritiene quindi necessario verificare solo le **condizioni c)** e **d)** oltre che i **criteri dettagliati d)** ed **e)**, come previsto al punto 1 della Tab. 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/2022.
Nella seguente tabella sono riportate le condizioni ed i criteri dettagliati per il rilascio del parere caso per caso per l'EoW di matrice plastica per i diversi polimeri. Ciascun EoW andrà trattato separatamente nel rispetto delle specifiche tecniche proprie di ciascun polimero.

EoW	CASO PER CASO – EoW MATRICE PLASTICA
Valutazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1.	
Condizione a)	*La sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici.*
Le EoW prodotte sono materia prima secondaria per l'utilizzo nell'industria delle materie plastiche per la produzione di nuovi prodotti in plastica, come da punto 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1.	

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

La destinazione d'impiego dell'EoW è stabilita dalla specifica Norma UNIPLAST di riferimento ed è legata al comparto produttivo delle materie e manufatti a matrice plastica. La materia prima sostituita dall'EoW è il polimero specifico, generalmente creato industrialmente.

La condizione a) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Condizione b)	*Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.*

Il mercato in cui viene utilizzato il materiale che cessa la qualifica di rifiuto è quello delle materie plastiche. Le EoW prodotte dal recupero dei rifiuti a matrice plastica sono materiali plastici conformi alle specifiche Norma UNIPLAST sotto riportate e hanno già un mercato esistente e consolidato.

La condizione b) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Condizione c)	*La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.*

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dal descritto trattamento deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1, vale a dire materiale con caratteristiche tecniche e merceologiche conformi a quanto stabilito dalle norme UNIPLAST, specifiche per ciascun polimero sottoposto a trattamento.

Si riporta di seguito l'elenco degli EoW che la Ditta intende produrre e la relativa norma a cui ciascun EoW, trattato separatamente, dovrà fare riferimento:

EOW		
/	*In riferimento a tutti i seguenti EoW*	UNIPLAST 10667-1: Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche
EoW 1	R PE UNI 10667-2	UNIPLAST 10667-2: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo - Parte 2: Requisiti e metodi di prova
EoW 2	R PP UNI 10667-3	UNIPLAST 10667-3: Materie plastiche prime-secondarie - Polipropilene destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post-consumo - Parte 3: Requisiti e metodi di prova
EoW 3	R PVC1 UNI 10667-4	UNIPLAST 10667-4: Materie plastiche prime-secondarie - Polivinilcloruro destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi pre e/o post consumo - Parte 4: Requisiti e metodi di prova
EoW 4	R PVC2 UNI 10667-5	UNIPLAST 10667-5: Materie plastiche prime-secondarie - Polivinilcloruro plastificato destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo - Parte 5: Requisiti e metodi di prova
EoW 5	R PVC3 UNI 10667-6	UNIPLAST 10667-6: Materie plastiche prime-secondarie - Polivinilcloruro rigido destinato ad impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o manufatti rigidi non plastificati da pre e/o post consumo - Parte 6: Requisiti e metodi di prova
EoW 6	R PET1 UNI 10667-7	UNIPLAST 10667-7: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di fibre, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 7: Requisiti e metodi di prova
EoW 7	R PET2 UNI 10667-8	UNIPLAST 10667-8: Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di corpi cavi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 8: Requisiti e metodi di prova
EoW 8	R PET3 UNI 10667-9	UNIPLAST 10667-9 Materie plastiche prime-secondarie - Polietilentereftalato in scaglia destinato alla produzione di lastre e foglie, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 9: Requisiti e metodi di prova

Il materiale prodotto per ciascun EoW dovrà essere tenuto separato fisicamente dagli altri.

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Gli EoW, se pertinente, dovranno rispondere alle disposizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze SVHC (substances of very high of concern - sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato XIV del Reg. UE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH), e di sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'art. 67 e dell'Allegato XVII del Reg. UE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH).
Gli EoW dovranno rispettare i limiti di cui all'Allegato I del Reg. UE 1021/2019 e ss.mm.ii. per le sostanze individuate sui rifiuti in ingresso in fase di omologa.
Le analisi per la verifica del rispetto dei parametri previsti dovranno essere effettuate sull'EoW ottenuto per ciascun lotto chiuso, di quantitativo massimo di 50 Mg, come dichiarato dalla ditta.

Stante quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene verificata la condizione c)

Condizione d)	*L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto dovrà essere conforme alle specifiche Norme UNIPLAST, dunque un materiale che la stessa norma ha disciplinato poter essere utilizzato direttamente nelle aziende di stampaggio in sostituzione della plastica prodotta dal petrolio.

Stante quanto dichiarato dalla ditta, si ritiene verificata la condizione d)

Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.

Criterio dettagliato a)	*Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero*

I codici EER ammissibili sono quelli indicati in tabella 2, che rispettino quanto riportato nei punti 6.1 o 6.2 del DM 05/02/1998.

I rifiuti in ingresso dovranno avere stato solido non polverulento e non pericoloso.
Per i rifiuti in ingresso con codice EER EER 070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203 non pericolosi e contenenti plastiche e fibre sintetiche recuperabili, sono richieste le seguenti caratteristiche:
Pb <0.25%,
KOH <0.3%,
Cd <0.25%.
Vista la potenziale presenza di sostanze organiche persistenti (POPs) nei rifiuti in ingresso, qualora pertinente, in fase di omologa dovrà esserne verificata la concentrazione ed il rispetto dei limiti di cui all'Allegato IV del Reg. UE 1021/2019 e ss.mm.ii.
Sono esclusi i contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

Il criterio dettagliato a) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato b)	*Processi e tecniche di trattamento consentiti.*

I rifiuti in ingresso, a seguito delle verifiche quali-quantitative, saranno prelevati ed avviati alle successive fasi di trattamento mediante le eventuali fasi previste di selezione e cernita manuale e/o con mezzo meccanico per la rimozione di materiali estranei e per la suddivisione delle diverse tipologie di plastiche, deferrizzazione, eventuale riduzione volumetrica per l'ottenimento di plastica recuperata.
Il criterio dettagliato b) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Criterio dettagliato c)	*Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.*

Si veda quanto riportato alla condizione c).

Il criterio dettagliato c) si ritiene verificato come da LN SNPA (vedi premessa)

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

Criterio dettagliato d)	*Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.*

La ditta ha presentato n Manuale End of Waste plastica (rev. 0 - Maggio 2025) che contiene le informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022, nello specifico:

	Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022
✓	*Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.*
	Si veda par. 1.2 del Manuale End of Waste plastica
✓	*Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).*
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste plastica
✓	*Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.*
	Si veda par. 3.1, 3.2 e 4 del Manuale End of Waste plastica **Tali verifiche dovranno avvenire nel rispetto dei parametri e delle modalità indicate nella condizione c) del presente parere.**
✓	*Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).*
	Si veda par. 4 e 6 del Manuale End of Waste plastica **Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento, per ciascun lotto, così come definito alla condizione c) del presente parere.** **Si chiede di indicare nel manuale quale sarà la metodica utilizzata per il campionamento.**
✓	*Definizione del lotto dell'EoW.*
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste plastica **I Lotti di EoW sono costituiti da un quantitativo massimo di 50 Mg (lotto chiuso).** Resta inteso il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato nell'impianto.
✓	Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
	Si veda par. 2.1 del Manuale End of Waste plastica
✓	Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
	Si veda par. 7 del Manuale End of Waste plastica
✓	Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.
	Si veda par. 5 del Manuale End of Waste plastica

Considerato il piano di gestione proposto dalla ditta, si ritiene verificato il criterio dettagliato d), dopo che la Ditta avrà integrato l'ultima revisione del Manuale End of Waste plastica, aggiornando le informazioni relative alle specifiche dei rifiuti in ingresso e inserendo le indicazioni relative alle metodiche di campionamento previste.
Resta inteso che **il Piano di Gestione della ditta dovrà essere aggiornato e coerente a quanto espresso nel presente parere**.

Criterio dettagliato e)	*Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*

Come indicato dalle LN SNPA 41/2022, la scheda di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

	Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022
✓	*Ragione sociale del produttore*
✓	*Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto*
✓	*Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto*
✓	*Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione*
✓	*Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.*

Considerato il modello presentato, si ritiene verificato il criterio dettagliato e)

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015
Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

ALLEGATO H al Decreto n. 17861 del 28/08/2026

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

3 Conclusioni

Si ritiene che **i rifiuti riportati nelle Tabelle 1 e 2 possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 41/2022, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione dell'istanza e fatte salve le precisazioni contenute nel presente parere, che dovranno essere coerentemente riportate nel PGO.** Prima della produzione del primo lotto di EoW, la ditta dovrà aver integrato le procedure gestionali (Manuali End of Waste) secondo quanto indicato ai criteri dettagliati d) del presente parere.
Resta inteso che non si rende necessaria l'emissione di ulteriori pareri su tale aspetto.

Il Tecnico
Dr.ssa Serena Vendramin

La Dirigente
Dr.ssa Stefania Tesser

ARPAV AOO UNICA
Protocollo Partenza N. 66654/2026 del 03-08-2026
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

nomia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste
e Sottoprodotti
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C **al Decreto n.** 18291 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 10

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Nr. Prot. Uscita: 0015927/26
Data Prot. Uscita: 10/06/2026

SPETT.LE
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Pratica nr 228/25

TEC_ATP/MS [Rif. Int. 8085/26]

OGGETTO: FALZI S.r.l. - Nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR)
Comune di localizzazione: Grezzana (VR).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025).
Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni: 33/2025.
Comunicazione deposito integrazioni, pubblicazione nuovo avviso al pubblico e nuova consultazione
Riscontro integrazioni tecniche pervenute in data 18 marzo 2026 al protocollo aziendale n. 8085/26

Premesso che la scrivente azienda con pratica n. 228/25 protocollo in uscita n. 25794/25 del 17/10/2025, nell'ambito del procedimento in oggetto, ha provveduto a trasmettere il necessario parere di competenza relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta Falzi Srl.

Tenuto conto che il parere 228/25 esprime parere favorevole allo scarico delle sole acque di prima pioggia (art. 39 comma 1 del PTA della Regione Veneto) derivanti dal dilavamento dei piazzali per una superficie complessiva di 9.122 mq vincolato ai soli primi 5 mm di pioggia, mentre esprime parere negativo della quota in eccesso la prima pioggia (quindi oltre i primi 5 mm) prevista in progetto e classificabile come seconda pioggia.

Relativamente a quanto sopra riportato, il parere espresso riporta la seguente prescrizione: "Le vasche di prima pioggia inoltre dovranno essere dimensionate in modo tale da inviare in fognatura solo le acque di prima pioggia propriamente dette ovvero i primi e soli 5 mm di pioggia in quanto si ritiene che il progetto così come è stato presentato non sia in grado di rispettare il quantitativo già preventivamente autorizzato di 2.000 mc/anno previsti".

Vista l'integrazione documentale che la ditta Falzi Srl ha prodotto in seno al procedimento di cui all'oggetto, ed in particolare i documenti : "lettera di integrazioni_paur, F2 schema di trattamento acque Rev01, F1 specifica tecnica del depuratore Rev01, ove si evince che il dimensionamento delle vasche di accumulo della prima pioggia pur rimanendo nelle dimensioni immutato, verrà rispettato tramite sistema di regolamento a galleggiante, che consentirà di avviare alla depurazione e quindi alla fognatura pubblica il solo quantitativo delle acque di prima pioggia di 5 mm.

La scrivente azienda ritiene pertanto assolta la prescrizione che integralmente recita: "**il progetto venga rivisto e le vasche ridimensionate al fine di rispettare il quantitativo di 5 mm di acque meteoriche di prima pioggia inviate in fognatura";** in quanto per l'appunto le modifiche proposte, di fatto consentono agendo sul sistema start-stop dei galleggianti che danno il consenso alle pompe di svuotamento delle vasche di raggiungere l'obiettivo di scaricare in fognatura la sola prima pioggia pari a 5 mm.

Il parere rimane condizionato a tutte le prescrizioni precedentemente date, fra le quali preme ricordare in modo particolare quelle sotto elencate:

CHE le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "**valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni**" **ed il limite di volume annuo pari a 2.000** mc/anno di acque meteoriche di prima pioggia;

CHE lo scarico in fognatura delle sole acque meteoriche di prima pioggia (5 mm) avvenga entro 48 ore dall'ultimo evento piovoso con portata massima di 1 l/s;

CHE venga installato un MISURATORE DI PORTATA a valle dell'impianto di depurazione al fine di quantificare correttamente il quantitativo di acque meteoriche inviate in fognatura. Prima dell'attivazione dello scarico delle acque meteoriche dovrà essere inviata ad Acque Veronesi comunicazione di messa in funzione del misuratore di portata completo di documentazione fotografica, numero di matricola, data di installazione e lettura alla data di installazione;

CHE qualora al progetto qui rappresentato venga dato Parere Positivo all'esercizio, prima dell'attivazione nella nuova configurazione, impiantistica, dovrà esserne data tassativamente comunicazione ad Acque Veronesi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

U.O. Attività Produttive
Il Responsabile
Ing. Marco Sganzerla
(Documento firmato digitalmente)

Responsabile procedimento: Marco Sganzerla - e-mail: industriali@acqueveronesi.it

PRATICA NUMERO 228/25

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona protocollo@acqueveronesi.it protocollo@pec.acqueveronesi.it Servizio Clienti 800-735300 Pronto Intervento 800-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Nr. Prot. Uscita : 0025794/25
Data Prot. Uscita : 17/10/2025

SPETT.LE
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c SPETT.LE DITTA
FALZI SRL
falzi@pec.it

Pratica nr 228/25

TEC_ATP/MS/mf [Rif. Int. 0014664/25]

OGGETTO: FALZI S.r.l.- Nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi s.r.l. nel Comune di Grezzana (VR) – Comune di localizzazione: Grezzana (VR) – Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025) – (Prog. n. 33/2025)

TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:
Allacciamento in: VIA CARRARA 10
Comune di: GREZZANA
Codice fornitura: 121098638

UBICAZIONE DELLO SCARICO:
Allacciamento in: VIA BELLAMOLI
Comune di: GREZZANA

DATI TECNICI
ACQUE METEORICHE:
- prima pioggia dei piazzali con una parte della seconda pioggia verrà inviata nella fognatura acque nere dopo trattamento di disabbiatura, disoleazione e chimico fisico per una superficie totale complessiva delle 4 aree di 9.122 mq
- seconda pioggia inviata in parte in pozzi perdenti per una superficie complessiva di 7.771 mq e parte in rete acque bianche per una superficie di 1.351 mq dopo trattamento di decantazione e disoleatura;
- pluviali parte in pozzi perdenti per 1.385 mq e parte in rete acque bianche per mq 1.516;

DATI CATASTALI: Fog. 42, Mpa. 247, 312, 367, 638, 369, 371, 376, 378, 429, 430, 440, 442, 443, 444
DEPURATORE FINALE: Città di Verona passando dal collettore fognario della Valpantena
MATRICOLA CONTATORE ACQUEDOTTO: 2020544
NUMERO DI SCARICHI: S1 scarico meteoriche in rete fognaria acque nere – S2 scarico in rete fognaria acque bianche – S9 scarico reflui assimilati in fognatura
QUANTITÀ PER CUI VIENE CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE: 2.000 mc/anno acque meteoriche (scarico S1) – 225 mc/anno reflui assimilati (scarico S9)
TRATTAMENTI DEPURATIVI: previsto un impianto chimico fisico per il trattamento delle acque di prima pioggia raccolte nei bacini di accumulo delle varie aree. Esso sarà costituito dai seguenti comparti: vasca di rilancio – vasca di contatto/reazione e flocculazione con dosaggio di coagulante organico e un reagente multifunzionale – decantatore lamellare – filtrazione su materiale inerte (quarzite) – filtrazione su carboni attivi
MISURATORE DI PORTATA: prescritto

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

IL RESPONSABILE

VISTO il nuovo progetto in oggetto presentato alla Regione Veneto in data 27/05/25 e trasmesso ad Acque Veronesi in data 11/06/2025 dal Sig. ZENO FALZI, in qualità di rappresentante legale della Ditta **FALZI S.R.L.** p.iva 04098950282, con sede legale in VIA CARRARA 10 nel comune di GREZZANA (VR), per il rilascio, nell'ambito della domanda di Provvedimento Autorizzativo Unico (P.A.U.), di un parere allo scarico nella condotta fognaria pubblica di VIA C. BELLAMOLI nel comune di GREZZANA (VR) dei reflui di tipo:
- **ASSIMILABILE AI CIVILI** provenienti dai servizi igienici,
- **ACQUE METEORICHE di prima pioggia (art. 39 comma 1)** derivanti dal dilavamento dei piazzali per una superficie complessiva di 9.122 mq

relativi all'attività di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi svolta nell'impianto di VIA CARRARA 10 nel comune di GREZZANA (VR);

VISTA la documentazione presentata e l'istruttoria espletata dai responsabili incaricati;

VISTO il progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato ad aumentare la disponibilità di spazi per lo stoccaggio dei rifiuti e dotare l'impianto di opportuni edifici per lo stoccaggio e la lavorazione che prevede la revisione del lay-out dell'impianto;

VISTO il parere preventivo rilasciato da Acque Veronesi in data 22/08/2024 con prot. 20084/24 pratica n. 15/24 alla ditta FALZI S.R.L. nell'ambito del progetto di sviluppo dell'impianto (codice progetto 2/2024) nel quale veniva rilasciato un parere favorevole allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (art. 39 comma 1 del PTA della Regione Veneto) derivanti dal dilavamento dei piazzali per una superficie complessiva di 9.122 mq relativi all'attività di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi svolta nell'impianto di VIA CARRARA 10 nel comune di GREZZANA (VR) nel rispetto dei limiti di accettabilità prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e nulla osta allo scarico per i reflui derivanti dai servizi igienici;

VISTO il nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi S.r.l nel quale rispetto al precedente sono invariate le superfici (mq 9.122) soggette al trattamento di prima pioggia e così pure i mc per i quali si chiede di essere autorizzati allo scarico in fognatura;

VISTO che il progetto prevede la realizzazione di 4 aree distinte aventi un sistema di trattamento delle acque meteoriche come di seguito esplicitato:

AREA 1: le acque derivanti dalla copertura del capannone saranno inviate nella rete stradale acque bianche previo passaggio in un impianto di laminazione (S2), mentre le acque del piazzale destinato a movimentazione e transito mezzi, con la presenza di un unico box di stoccaggio rifiuti non coperto, saranno inviate per la prima pioggia ed un'ulteriore aliquota della seconda pioggia per un totale di 7,2 mm, nell'impianto chimico fisico e da lì nella

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona protocollo@acqueveronesi.it protocollo@pec.acqueveronesi.it Servizio Clienti 800-735300 Pronto Intervento 800-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

fognatura acque nere (S1). Le acque di seconda pioggia verranno inviate nella rete acque bianche stradale dopo trattamento di decantazione e disoleatura (S2).

Area 2: le acque provenienti dalla copertura del capannone e della palazzina uffici sono inviate allo scarico in 2 pozzi perdenti. I piazzali di quest'area saranno destinati a movimentazione/transito dei mezzi, lavorazioni di rifiuti e saranno presenti box di stoccaggio rifiuti/EoW non coperti.
Le acque meteoriche di questi piazzali per la parte di prima pioggia e una parte della seconda per un totale di 8,59 mm saranno inviate all'impianto chimico fisico e da lì nella fognatura acque nere (S1). Le acque di seconda pioggia vengono inviate ad un trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione e da lì scaricate in pozzo perdente (S3).

Area 3A: i piazzali dell'area 3A saranno destinati a movimentazione/transito dei mezzi, lavorazioni di rifiuti e saranno presenti box di stoccaggio rifiuti/EoW non coperti. Le acque meteoriche di prima pioggia e parte della seconda per un totale di 10,08 mm ricadenti sul piazzale saranno inviate nell'impianto chimico fisico e da lì nella fognatura acque nere (S1). La seconda pioggia viene inviata in pozzo perdente (S4) dopo trattamento di dissabbiatura e disoleazione.

Area 3B: i piazzali saranno destinati a transito e parcheggio dei mezzi e deposito di cassoni scarrabili pieni/vuoti non coperti. Le acque meteoriche di prima pioggia e parte della seconda per un totale di 6,21 mm ricadenti sul piazzale saranno inviate nell'impianto chimico fisico e da lì nella fognatura acque nere (S1). La seconda pioggia viene inviata in pozzo perdente (S5) dopo trattamento di dissabbiatura e disoleazione.

VISTO che nel parere precedente n. 15/24 era stato rilasciato un parere preventivo favorevole per lo scarico in fognatura acque nere per le sole ACQUE METEORICHE di prima pioggia (art. 39 comma 1 del PTA della Regione Veneto) derivanti dal dilavamento dei piazzali per una superficie complessiva di 9.122 mq;

VISTO che il nuovo progetto presentato, contrariamente al parere di Acque Veronesi già rilasciato, rimane invariato per quanto riguarda il dimensionamento delle vasche di raccolta prevedendo oltre alla frazione di prima pioggia anche parte della seconda pioggia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLO SCARICO

alla Ditta FALZI S.R.L., per lo scarico nella condotta fognaria pubblica VIA C. BELLAMOLI nel comune di GREZZANA (VR), dei reflui di tipo:

- **ACQUE METEORICHE di prima pioggia (art. 39 comma 1 del PTA della Regione Veneto)** derivanti dal dilavamento dei piazzali per una superficie complessiva di 9.122 mq vincolato ai **soli primi 5 mm di pioggia** relativi all'attività di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi svolta nell'impianto di VIA CARRARA 10 nel comune di GREZZANA (VR) nel rispetto dei limiti di accettabilità prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona protocollo@acqueveronesi.it protocollo@pec.acqueveronesi.it Servizio Clienti 800-735300 Pronto Intervento 800-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla Ditta FALZI S.R.L., per lo scarico nella condotta fognaria pubblica di VIA C. BELLAMOLI, della quota in eccesso la prima pioggia (quindi oltre i primi 5 mm) prevista in progetto e classificabile come seconda pioggia. Le vasche di prima pioggia inoltre dovranno essere dimensionate in modo tale da inviare in fognatura solo le acque di prima pioggia propriamente dette ovvero i **primi e soli 5 mm di pioggia** in quanto si ritiene che il progetto così come è stato presentato non sia in grado di rispettare il quantitativo già preventivamente autorizzato di 2.000 mc/anno previsti.

CONFERMA

IL NULLA OSTA ALLO SCARICO rilasciato alla Ditta FALZI S.R.L. per lo scarico nella condotta fognaria pubblica VIA C. BELLAMOLI nel comune di GREZZANA (VR) dei reflui derivanti:

- dai servizi igienici,

classificati assimilati al domestico ai sensi dell'art. 34 delle N.T.A. del PTA Regione Veneto e provenienti dai fabbricati ubicati in VIA CARRARA 10, nel comune di GREZZANA (VR) con attività di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi già rilasciato nel parere n. 15/24.

Il parere espresso è condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

CHE le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "**valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni**" **ed il limite di volume annuo pari a 2.000** mc/anno di acque meteoriche di prima pioggia;

CHE **il progetto venga rivisto e le vasche ridimensionate al fine di rispettare il quantitativo di 5 mm di acque meteoriche di prima pioggia inviate in fognatura;**

CHE **lo scarico in fognatura delle sole acque meteoriche di prima pioggia (5 mm) avvenga entro 48 ore dall'ultimo evento piovoso con portata massima di 1 l/s;**

CHE **venga installato un MISURATORE DI PORTATA a valle dell'impianto di depurazione al fine di quantificare correttamente il quantitativo di acque meteoriche inviate in fognatura. Prima dell'attivazione dello scarico delle acque meteoriche dovrà essere inviata ad Acque Veronesi comunicazione di messa in funzione del misuratore di portata completo di documentazione fotografica, numero di matricola, data di installazione e lettura alla data di installazione;**

CHE **QUALORA AL PROGETTO QUI PRESENTATO VENGA DATO PARERE POSITIVO ALL'ESERCIZIO, PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA, DOVRÀ ESSERNE DATA TASSATIVA COMUNICAZIONE AD ACQUE VERONESI**

PRATICA NUMERO 228/25

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona protocollo@acqueveronesi.it protocollo@pec.acqueveronesi.it Servizio Clienti 800-735300 Pronto Intervento 800-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

CHE la Ditta effettui con cadenza ***SEMESTRALE*** servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi chimica del refluo scaricato in pubblica fognatura, su un campione che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo.
L'autocontrollo eseguito sulle acque di scarico dovrà prevedere un set analitico minimo comprensivo dei seguenti parametri:

pH, COD, SST, Fosforo Totale, Azoto Totale, Metalli (Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Stagno, Cromo totale e Cromo esavalente, Cadmio, Mercurio, Nichel), Idrocarburi totali, Olii minerali;

Considerato che la ditta ha comunque l'obbligo di rispettare i limiti di tutti i parametri contenuti nella tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 o diversamente stabiliti in autorizzazione allo scarico, l'auto controllo sopraindicato non dovrà ritenersi esaustivo in quanto sia la ditta che gli enti di controllo hanno la facoltà di aggiungere ulteriori parametri, anche in relazione al verificarsi di situazioni contingenti o anomale che necessitino di ulteriori valutazioni.
L'auto monitoraggio prescritto contiene alcuni dei parametri ritenuti critici, individuati a seguito di valutazione del ciclo di lavorazione ed è da considerarsi funzionale ad esigenze di fatturazione ed in nessun modo vincolante per gli enti di controllo che potranno, con periodicità stabilita dagli stessi, monitorare ulteriori parametri non indicati nel programma di autocontrollo sopra richiesto.
I certificati analitici prodotti dal laboratorio accreditato oltre a riportare la data, il luogo, la modalità e la tipologia di campionamento, dovranno indicare anche il soggetto campionatore. Essi dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.
La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;

CHE i/il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

CHE le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;

CHE Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sullo scarico della Ditta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:
- il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni

la Ditta dovrà contattare immediatamente Acque Veronesi al **Numero Verde Guasti 800734300**;

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona protocollo@acqueveronesi.it protocollo@pec.acqueveronesi.it Servizio Clienti 800-735300 Pronto Intervento 800-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

CHE Qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:

a. "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.

b. "Registro di Carico e Scarico": così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La Ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la Ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;

CHE dovrà essere previsto un piano delle emergenze, nel quale sia specificato come la ditta intenda smaltire eventuali acque reflue generate da eventi naturali/accidentali/dolosi/colposi, per i quali la qualità dello scarico possa comportare lo sversamento in pubblica fognatura di sostanze potenzialmente pericolose (elementi di risulta dalla combustione, prodotti chimici, carburanti, oli minerali, rifiuti liquidi o altre sostanze pericolose non determinabili a priori). In particolare si chiede alla ditta di redigere una procedura dalla quale emerga che, al verificarsi di un evento ritenuto critico: sia immediatamente avvisato il gestore Acque Veronesi (utilizzando il canale della centrale operativa segnalazione guasti tel. 800734300), provvedendo altresì alla sospensione immediata dello scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura. Per riprendere le operazioni di scarico in fognatura la Ditta dovrà eseguire opportune analisi chimiche di verifica (verificando i parametri specifici; per es. in caso di incendio, andranno ricercati i composti PFAS, le Diossine, ecc…), necessarie ad ottenere benestare da parte del gestore Acque Veronesi.

CHE la Ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it entro il **15 gennaio** di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:

- "**denuncia di scarico**":
  - il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
  - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
  - la concentrazione di COD, SST, Azoto totale, Fosforo Totale espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato;

AVVERTE

CHE Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona protocollo@acqueveronesi.it protocollo@pec.acqueveronesi.it Servizio Clienti 800-735300 Pronto Intervento 800-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it;

CHE ***la determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione:***
- ***per scarichi assimilati ai domestici sul volume globale prelevato da acquedotto***
- ***per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di prima pioggia inviato in fognatura e calcolato sulla base del misuratore di portata prescritto.***

CHE tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;

CHE il presente parere è rilasciato in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate. La Ditta deve comunicare tempestivamente all'Ente competente e ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:
- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
- ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
- ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
- ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

CHE Acque Veronesi S.C.a R.L. si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

CHE il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L, fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale;

CHE Qualora la Ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

CHE Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della Ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese;

CHE Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona protocollo@acqueveronesi.it protocollo@pec.acqueveronesi.it Servizio Clienti 800-735300 Pronto Intervento 800-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

Acque Veronesi
CUSTODI DELL'ACQUA

Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la Ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese;

CHE Il Gestore, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese, applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m^3 di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 200 e una massima € 1'000,00;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m^3 di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;
- per ciascuna inosservanza delle prescrizioni inerenti ai volumi massimi ed alla modulazione degli stessi contenute nel documento autorizzativo e/o nel contratto di utenza: 0,05 € /m^3 di penalità per ciascuna inosservanza, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno. Resta inteso che, qualora il Regolamento di cui sopra subisse modifiche/variazioni/integrazioni, verranno applicate le nuove condizioni;

CHE il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

U.O. Attività Produttive
Il Responsabile
Ing. Marco Sganzerla
(Documento firmato digitalmente)

Responsabile procedimento: Marco Sganzerla - e-mail: industriali@acqueveronesi.it

PRATICA NUMERO 228/25

Acque Veronesi s.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 37133 – Verona

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

onto Intervento
)0-734300

P.Iva, Cod.Fisc./Iscriz.Reg. Imprese di Verona: 03567090232 | n. REA: VR-346645 | Capitale sociale i.v. Euro 5.000.000 | acqueveronesi.it

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D **al Decreto n.** 18291 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 3

C O M U N E D I G R E Z Z A N A

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto n. 1 – Tel 0458872511 – Fax 0458872510

AREA 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Tutela del Territorio

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Unità organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

C_E171 - - 1 - 2026-07-08 - 0013162

OGGETTO: Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR n. 33/2025) inerente il "nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi S.r.l. nel Comune di Grezzana (VR)", ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Nulla osta all'immissione delle acque meteoriche nella rete di fognatura bianca comunale.

Vista l'istanza di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale presentata dalla società FALZI S.r.l. per il progetto in oggetto;

Vista la documentazione presentata e nel particolare la "Relazione di progetto idraulico — Rev. 02, Integrazione PAUR — data 10.06.2026" (elaborato D.1) a firma dell'ing. Omar Tosatto — M3E S.r.l., nonché la relazione "AIA — Allegato B30 — Relazione descrittiva sulle modalità di gestione delle acque meteoriche — Rev. 01" a firma di Aplus S.r.l., agli atti del procedimento;

Vista la nota della Regione del Veneto — U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 269632 del 13.05.2026, con la quale, per gli aspetti riconducibili alla D.G.R. n. 2948/2009, si prende atto delle misure compensative adottate (vasche di laminazione e pozzi perdenti) e si rimanda all'acquisizione del parere dell'ente gestore della rete acque bianche comunale;

Vista la nota integrativa della Regione del Veneto — U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 358283 del 18.06.2026, con la quale:

- si precisa che per parere idraulico dell'ente gestore della rete acque bianche comunali deve intendersi un nulla osta riguardante la compatibilità degli afflussi generati dalle opere in progetto da parte della fognatura;
- ci si esprime favorevolmente all'adozione delle misure compensative (vasche e pozzi perdenti) riportate nella relazione idraulica, ritenendole idonee a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, con l'osservanza delle raccomandazioni di cui alla nota prot. n. 269632 del 13.05.2026;

Considerato che il progetto, per la parte che interessa la rete di fognatura bianca comunale, prevede:

- il recapito in rete bianca della sola frazione di acque di seconda pioggia, previo trattamento in sezioni di dissabbiatura e disoleatura;
- lo smaltimento delle acque di prima pioggia nella rete di fognatura nera, previo trattamento chimico-fisico;
- lo smaltimento per dispersione in pozzi perdenti dedicati delle acque pulite provenienti dalle coperture, che non gravano pertanto sulla rete bianca;

Considerato che il progetto prevede l'installazione di un clapet di non ritorno a valle del manufatto di laminazione, a tutela della rete di recapito da fenomeni di rigurgito, nonché il riutilizzo dei pozzi perdenti esistenti quali sfioratori di troppo pieno di emergenza, dotati di scolmatori con quote di sfioro tarate per l'attivazione nelle sole condizioni meteoriche eccezionali;

Vista la documentazione progettuale e le autorizzazioni riguardanti le opere di urbanizzazione primaria relative alla "Lottizzazione Carrara";

Visto il parere favorevole allo scarico in fognatura di Acque Veronesi rilasciato con nota prot. 0025794 del 17/10/2025, successivamente integrato con nota prot. 15927 del 10/06/2026;

SI ESPRIME NULLA OSTA

all'immissione delle acque meteoriche generate dalle opere in progetto di cui alla pratica PAUR n. 33/2025 nella rete di fognatura bianca comunale, limitatamente alla compatibilità degli afflussi da parte della fognatura, ai sensi di quanto precisato dalla U.O. Genio Civile di Verona con nota prot. n. 358283 del 18.06.2026,

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. dovranno essere realizzati e mantenuti efficienti tutti i dispositivi di mitigazione previsti in progetto, in particolare le vasche/volumi di laminazione, il clapet di non ritorno a valle del manufatto di laminazione e i pozzetti scolmatori a servizio dei pozzi perdenti di troppo pieno, con le tarature di sfioro indicate negli elaborati. Dovrà essere prevista, ad intervalli non superiori a 2 anni e comunque dopo ogni evento particolarmente significativo, la periodica ispezione ed eventuale pulizia della rete di raccolta delle acque meteoriche;
2. dovranno essere osservate le raccomandazioni della U.O. Genio Civile di Verona di cui alla nota prot. n. 269632 del 13.05.2026, ovvero:
   a) la verifica dei volumi di invarianza che prevedono l'infiltrazione nel terreno sulla base del valore di permeabilità "in situ" ricavato con prove sperimentali;
   b) l'adeguata manutenzione nel tempo di ogni opera di mitigazione, così da garantire la gestione del volume di invarianza calcolato;
3. non saranno ammesse immissioni di acque provenienti dall'esterno del perimetro dell'area di intervento che non siano preventivamente autorizzate da questo Ente; qualunque futura variazione di destinazione d'uso o di superficie che incida sui volumi di laminazione, ovvero qualunque nuovo allacciamento, dovrà essere assentito previo aggiornamento dello studio idraulico e adeguamento dei volumi di invaso;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di laminazione, dei manufatti di trattamento e della tratta di collegamento alla rete bianca resta a totale carico della società FALZI S.r.l.; è fatto salvo il diritto di questo Ente di richiedere in ogni momento l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuta manutenzione;

C_E171 - - 1 - 2026-07-08 - 0013162

5. la ditta effettui con cadenza SEMESTRALE, servendosi di un laboratorio accreditato, l'analisi chimica del refluo scaricato nella fognatura bianca comunale, su un campione che sia rappresentativo del refluo prodotto.
   L'autocontrollo eseguito sulle acque di scarico dovrà prevedere un set analitico minimo comprensivo dei seguenti parametri:
   pH, COD, SST, Fosforo Totale, Azoto Totale, Metalli (Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Stagno, Cromo totale e Cromo esavalente, Cadmio, Mercurio, Nichel), Idrocarburi totali, Olii minerali.
   I certificati analitici prodotti dal laboratorio accreditato oltre a riportare la data, il luogo, la modalità e la tipologia di campionamento, dovranno indicare anche il soggetto campionatore.
   Essi dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dal scrivente Ente o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta. La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei Propri scarichi;
6. **il presente nulla osta potrà essere revocato o sospeso in qualsiasi momento da questo Ente qualora si manifestino problemi, disfunzioni o insufficienze della rete di fognatura bianca comunale riconducibili al carico idraulico generato dalle opere in progetto; in tal caso la società FALZI S.r.l. sarà tenuta ad adottare, a propria cura e spese, le misure correttive necessarie ovvero a individuare un recapito alternativo per le acque interessate, senza che nulla possa essere preteso nei confronti di questo Ente;**
7. resta impregiudicato ogni diverso parere, autorizzazione o nulla osta di competenza di altri Enti, ivi compreso quanto di competenza del gestore del servizio idrico integrato per lo scarico in rete acque nere;

Grezzana, 08/07/2026

Il Responsabile Area Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Tutela del Territorio
Arch. Gianmaria Benetti
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

C_E171 - - 1 - 2026-07-08 - 0013162

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato E **al Decreto n.** 18291 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 5

COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma) n. 1 – Tel 0458872511 – Fax 0458872510

P.IVA 00405260233 - PEC protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 278/PC/2025

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
REFERENTE SUAP

adotta il presente provvedimento e preliminarmente dichiara:

- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione del Decreto del Sindaco n. 18 del 19/12/2025, di conferimento dell'incarico di titolare di "Elevata Qualificazione", nonché del Regolamento per il funzionamento del servizio SUAP, approvato con delibera di G.C. n. 26 del 16/03/2016;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo ai criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamenti, in quanto soggetto richiedente dell'atto prodotto;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto, nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso,

VISTA la richiesta di permesso di costruire contenuta nella istanza di P.A.U.R. art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (cod. progetto 33/2025) avanzata dalla ditta Falzi S.r.l. – P. Iva 04199510233 e trasmessa a questa amministrazione dalla Regione Veneto – U.O. Valutazione Impatto Ambientale in data 11/06/2025 ns. prot. 11538 per:

nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

sito in Via Carrara di Grezzana, su terreno catastalmente distinto al Catasto Terreni del Comune di Grezzana al Foglio n. 42 Mappale n. 247-312-367-368-369-371-376-378-429-430-440-442-443-444;

ACCERTATO che la sunnominata Ditta ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per richiedere il permesso in parola, come da documentazione acquisita agli atti;

ESAMINATI i documenti ed elaborati;

PRESO ATTO della dichiarazione contenuta nel documento "AIA – Allegato B32 – procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della "Relazione di riferimento"", in merito al rispetto del parere motivato n. 77 del 20/06/2022 della Commissione regionale VAS;

VISTA la documentazione inerente misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza di cui all'art. 79 bis della L.R.V. n. 61/85 e s.m.i. a firma dell'Ing. Giuseppe Filippini;

VISTA la proposta di rilascio del presente provvedimento conclusivo, formulata in data 30.07.2026 dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., alle seguenti condizioni: *"l'area a standards verde e parcheggio deve essere aperta per l'uso pubblico, così come previsto dall'art. 43 delle norme tecniche operative del vigente Piano degli Interventi."*;

VISTE le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia;

DATO ATTO che nel corso del procedimento istruttorio non sono state rilevate cause ostative al rilascio del presente permesso di costruire o elementi che possano legittimare la compressione dell'interesse legittimo del richiedente;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia;

VISTO l'art. 13 del DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 160/2010 avente ad oggetto: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il Regolamento S.U.A.P. approvato con delibera di G.C. n. 26 del 16.03.2016;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

R I L A S C I A

per i motivi richiamati in premessa che si intendono qui riportati per formare parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, alla Ditta:

Falzi S.r.l.
P.iva 04199510233
Via Carrara, 10
37023 Grezzana (VR)

P E R M E S S O D I C O S T R U I R E

per eseguire:

nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

sito in Via Carrara di Grezzana, su terreno catastalmente distinto al Catasto Terreni del Comune di Grezzana al Foglio n. 42 Mappale n. 247-312-367-368-369-371-376-378-429-430-440-442-443-444, secondo quanto risulta dai sottoelencati elaborati grafici a firma dell'Ing. Filippini Giuseppe, codice fiscale FLPGPP88S27L781P, allegati alla presente, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni e fatti salvi ed impregiudicati in ogni caso i diritti dei terzi ed i poteri spettanti ad altre autorità:

1) il contributo di costruzione di cui all'art. 19 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. è determinato come segue:

a) ONERI DI URBANIZZAZIONE

Urbanizzazione Primaria	€	9.689,00 ;
Urbanizzazione Secondaria	€	7.760,00 ;
TOTALE	€	17.449,00 ;

b) TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE	€	8.523,00 ;

c) SISTEMAZIONE DEI LUOGHI

TOTALE	€	8.523,00 .

La somma, ovvero € 34.495,00, va corrisposta all'atto del rilascio del P.A.U.R. e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata in quattro rate semestrali anticipate.

La prima rata dovrà essere versata al ritiro del P.A.U.R., la seconda rata entro sei mesi successivi al ritiro del P.A.U.R., la terza rata entro 12 mesi successivi al ritiro del P.A.U.R. e la quarta rata entro 18 mesi successivi al ritiro del P.A.U.R., in ottemperanza alla deliberazione di G. C. n. 131 del 29.10.2003; il saldo comunque dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione, così come previsto dall'art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Per l'importo complessivo delle tre rate residue dovrà essere prodotta idonea fidejussione bancaria o assicurativa escutibile a semplice richiesta del creditore e priva del beneficio della preventiva escussione del debitore (art. 1944, comma 2 Codice civile), di importo pari alla somma delle tre rate, avente le caratteristiche di legge.

Si avverte che il mancato pagamento delle singole rate del contributo di costruzione nei termini sopradescritti comporterà l'applicazione delle sanzioni, nonché la riscossione coattiva del complessivo credito, così come previsto dall'art. 81 della L.R.V. n. 61/1985 e s.m.i. e dall'art. 42 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

2) La costruzione oggetto del presente Permesso deve essere realizzata in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, così come espressamente previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

3) Il titolare è obbligato a denunciare:
   a) l'inizio dei lavori, con allegata denuncia delle opere strutturali, conservandone in cantiere copia vistata (art. 66 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
   b) l'ultimazione dei lavori;
   c) le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore e dell'assuntore dei lavori, che dovranno essere tempestivamente denunciate dal richiedente o dagli interessati.

4) Per gli interventi descritti al comma 2, dell'art. 24, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori il titolare del presente Permesso o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a presentare allo sportello unico per l'edilizia la Segnalazione Certificata di Agibilità.

5) La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 120 del 13.06.2016.

6) E' fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto, le prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale e negli strumenti urbanistici e le condizioni sotto riportate:

   l'area a standards verde e parcheggio deve essere aperta per l'uso pubblico, così come previsto dall'art. 43 delle norme tecniche operative del vigente Piano degli Interventi

A L L E G A T I

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i sottoelencati allegati:

Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.1_relazione tecnica_edilizia.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.2_inquadramento.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.3_sdf_planimetria_generale.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.4_sdp_planimetria_generale.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.5_sdf_sezioni_generali_a.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.6_sdf_sezioni_generali_b.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.7_sdp_sezioni_generali_a.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.8_sdp_sezioni_generali_b.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.9_capannone_1_planimetria.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.10_capannone_1_dati_stereometrici.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.11_capannone_1_linee_vita.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.12_capannone_3_planimetria.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.13_capannone_3_dati_stereometrici.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.14_capannone_3_linee vita.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.15_serbatoi.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.16_dati_stereometrici.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.17_documentazione_fotografica.pdf.p7m;
Nome file: FALZI_PAUR_VIA_B.19_render.pdf.p7m;

D I S P O N E

la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Regione del Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. Valutazione Impatto Ambientale;

- alla ditta Falzi S.r.l..

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Consiglio di Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i..

Grezzana, li 06/08/2026

Il Responsabile
Area Urbanistica – Edilizia Privata
Referente S.U.A.P.
Geom. Simone Braga
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato F **al Decreto n.** 18291 **del** 10/09/2026 pag. 1 di 3

C O M U N E D I G R E Z Z A N A

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto n. 1 – Tel 0458872511 – Fax 0458872510

AREA 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Tutela del Territorio

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Unità organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

C_E171 - - 1 - 2026-08-25 - 0016154

OGGETTO: Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR n. 33/2025) inerente il "nuovo progetto di sviluppo dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi della società Falzi S.r.l. nel Comune di Grezzana (VR)", ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025. Codice progetto: 33/2025. Nulla osta acustico ai sensi della L. 447/1995.

VISTA l'istanza di procedura in oggetto e la relativa documentazione progettuale allegata, acquisita al protocollo regionale, con la quale Falzi S.r.l. ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024;

VISTA la documentazione presentata, ed in particolare la relazione di Valutazione previsionale di impatto acustico - Fase di esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 e art. 4 della D.D.G. ARPAV n. 3/2008 e la relazione Valutazione previsionale di impatto acustico – Fase di cantiere ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, del D.P.C.M. 14/11/97, dell'art. 7 della L.R. 21/99, del Punto 5 della Circolare Ministeriale 06/09/2004 e della D.D.G. ARPAV n. 3/08, a firma DBAmbiente S.r.l., dr. Agronomo Diego Carpanese, tecnico competente in acustica Regione Veneto n. 618 ed elenco nazionale n. 638;

Considerato che dalla documentazione sopracitata si evince che l'impatto acustico derivante dall'attività lavorativa della ditta sopraccitata rispetterà i limiti acustici fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

Considerato che dalla documentazione sopracitata si evince che l'impatto acustico dovuto all'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature in fase di cantiere non risulta conforme ai limiti assoluti di immissione e differenziali di immissione fissati dal DPCM 14 novembre 1997 e dal Piano di Classificazione Acustica di Grezzana (VR), tali da richiedere una deroga relativamente alla classe III (ricettori R1, R2 e R3);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 23.11.2005 di approvazione della classificazione acustica, adeguato alle osservazioni del Consiglio Comunale con deliberazione di approvazione n. 41 del 02/08/2004;

VISTO il DPCM 1° marzo 1991;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTO il parere n. 283 del 29/07/2026 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, specificando che in merito all'impatto acustico si richiede una verifica post operam durante la fase di esercizio e, al fine di mitigare il rumore, richiedendo l'installazione di una barriera mobile durante tutta la durata dei lavori a protezione del recettore R3 e di quelli limitrofi;

VISTO il Decreto n. 16564 del 30/07/2026 della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di VIA sopracitato;

SI ESPRIME

NULLA OSTA ACUSTICO PER LA FASE DI ESERCIZIO

relativo al progetto in oggetto e

SI ESPRIME

NULLA OSTA ACUSTICO IN DEROGA PER LA FASE DI CANTIERE

relativo al progetto in oggetto, così come indicato nella documentazione progettuale sopracitata, per il temporaneo superamento dei limiti di immissione diurni della classe acustica III e classe acustica IV e dei limiti differenziali di immissione diurni fissati dal DPCM 14 novembre 1997, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti si sottolinea la necessità di osservare le seguenti disposizioni relative alle fasi di cantiere:

1) il cantiere dovrà dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

2) gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

3) dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;

4) l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;

5) la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;

6) le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori esposti;

C_E171 - - 1 - 2026-08-25 - 0016154

7) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;

8) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

Deve inoltre essere effettuata una verifica *post-operam* dei risultati dello studio previsionale acustico presentato dal proponente per la fase di esercizio.
Al fine di mitigare il rumore in fase di cantiere, deve essere installata una barriera mobile durante tutta la durata dei lavori a protezione del recettore R3 e di quelli limitrofi.

Il Comune è autorizzato ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Grezzana, 25/08/2026

Il Responsabile Area Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Tutela del Territorio
Arch. Gianmaria Benetti
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

C_E171 - - 1 - 2026-08-25 - 0016154

Firma MARCHESI LUCA
Data 10-09-2026